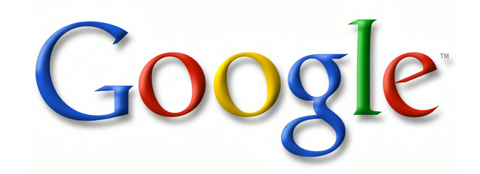


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

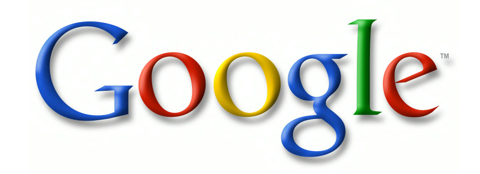
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

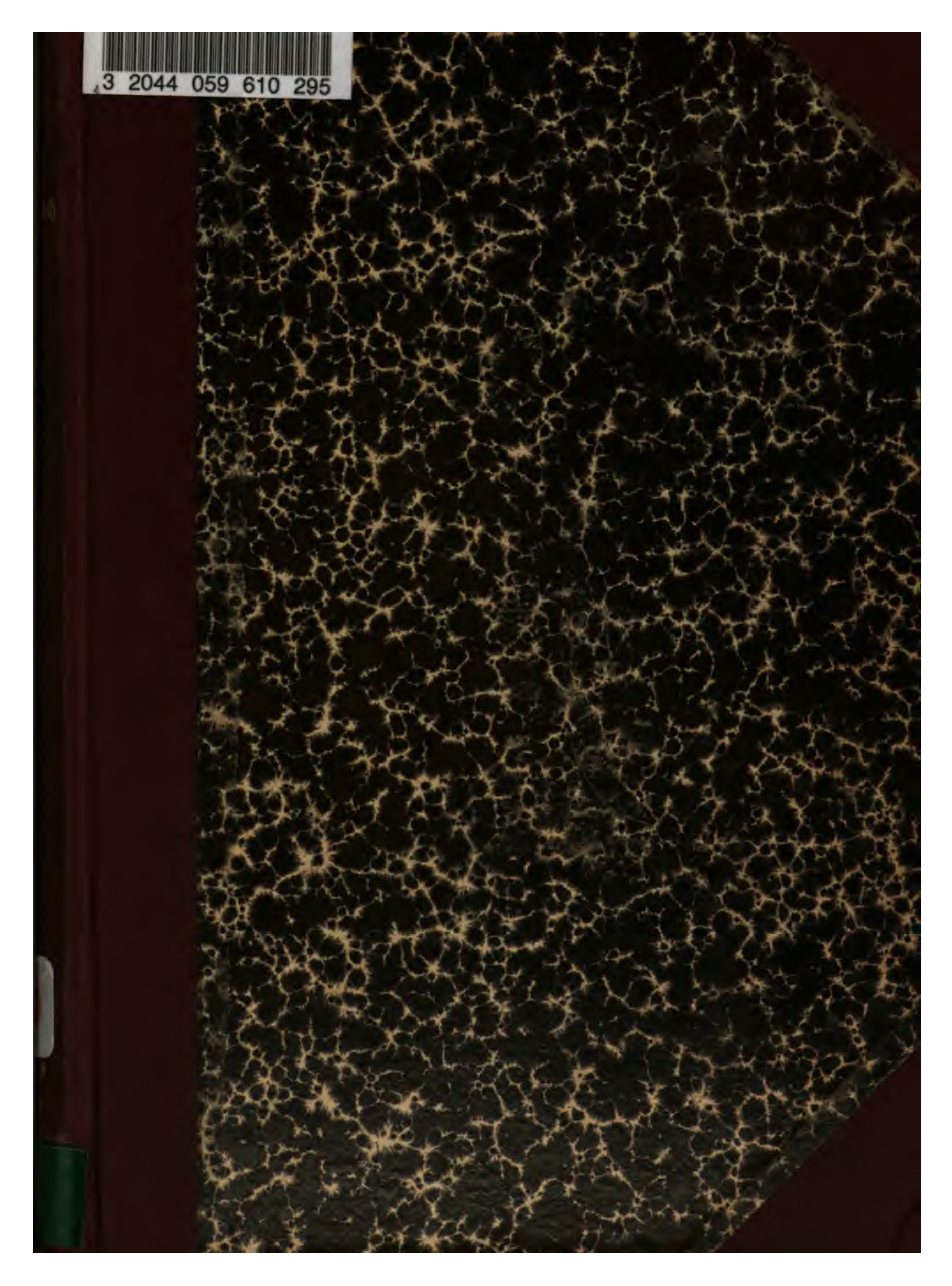
Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`


3 2044 059 610 295



HARVARD LAW LIBRARY

Received OCT 14 1927

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

DIRETTORE

CAV. PIETRO ANZILOTTI

Presidente del Consiglio notarile di Firenze

ANNO 1906

PISTOIA

TIPOGRAFIA NICCOLAI

1906

OCT 14 1927

Anno XXVI-31. N. 1. ROMA-FIRENZE 1 Gennaio 1906.

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

AI NOSTRI ASSOCIATI

Deve unicamente ai suoi fedeli associati il *Rolandino,* se ha raggiunto il XXVI-31 anno, della sua virile esistenza.

Difensore degli interessi e della dignità del Notariato, nella farragine delle più disparate proposte per le modificazioni alla vigente legislazione, ha difeso il principio della libertà professionale, a differenza di coloro che vorrebbero il notariato ridotto a stipendio, a salario, o racchiuso in ambito ristretto, pari alla chiocciola che:

" *non passa l'uscio*
" *nelle abitudini*
" *del proprio guscio*
" *sta persuasa*
" *e non intasa:* "
" *Viva la Chiocciola*
" Bestia *da casa* ".

Basterà invece a nostro giudizio la revisione della tabella e la riduzione del numero dei notari con la soppressione delle residenze inutili, la riduzione dei notari assegnati ai capoluoghi od alle sedi suburbane, limitando il rigore dell'art. 27 della legge, riducendo l'obbligo della residenza al domicilio ed alla mera indicazione della sede officiale, e lasciando la vigente legge notarile tale quale in ogni resto, giacchè per quanto ci è dato di preconizzare tutto il rimaneggiamento tende a peggiorarla e si ridurrà a scopo fiscale, nell'aumento di misura delle attuali tasse d'archivio, che spariscono a fondo perduto nelle canne del bilancio dello Stato, senza neppur sognarsi di provvedere sul serio alle pensioni degli impiegati degli archivî notarili, i quali da noi, avanti il 1876, avevano appunto diritto alla pensione.

Come l'uomo libero e forte nulla deve chiedere allo Stato e tutto alla propria iniziativa ed attività; quando il presente ci insegna che non è davvero per merito del Governo, e della sua tutela burocratica, se la patria nostra ha progredito economicamente e si avvia a più alti destini; così il notaro, dotto, sollecito, conscio della dignità del suo ministero, non si adatti al servilismo professionale, od al quietismo in una ristretta cerchia, alla subie-

zione per il puro pane quotidiano, ma artefice egli solo del suo malanno e della sua fortuna, lotti per la esistenza e per la vittoria, giacchè questa è stata e sarà sempre dei forti, lasciando pure se per la inesorabile legge di natura, i pigri, i deboli, gli inetti, resteranno indietro e dovranno rassegnarsi all' eliminazione.

DELLE FORMULE NOTARILI

Ad accrescere il prestigio della professione notarile giova anche la proprietà ed esattezza legale del linguaggio, evitando quelle inutili ampollosità ammanierate, goffe e prolisse di cui gli antichi notari, con tanto studio ed amore, infioravano i loro atti, nella fede che li dovessero innalzare agli occhi del volgo ignorante e far acquistar loro la nomea di sapienti. Nè può negarsi vi fossero anche riusciti; ma in seguito al divulgarsi dell' istruzione, quelle stesse gonfiezze ed esuberanze di stile finirono per suscitare il ridicolo che a piene mani venne su di essi riversato. Noi oggi sorridiamo alla lettura di quegli antichi rogiti, in cui si ebbe cura di sminuzzare che il tale dà, cede, vende ed irrevocabilmente in piena, assoluta proprietà ed in perpetuo trasmette, rinunzia ed aliena, con diritto di poter disporre come di cosa propria e con promessa di nulla più pretendere per l' avvenire, con piena, ampla facoltà di farsi riconoscere presso chiunque ed in qualunque momento quale solo, unico, assoluto, legittimo ed esclusivo proprietario..... e chi più ne ha più ne metta, mentre la sola parola *vende* poteva bastare a tutto questo.

Ebbene noi pure non siamo del tutto immuni da un tal difetto, e ci pare di far cosa mancante, che ci esponga alla critica, se nei nostri rogiti non affastelliamo una quantità di clausole che, all' esame il più superficiale, appariscono del tutto inutili, e che, oltre alla loro inutilità, fanno palese nel notaro l' ignoranza della legge. Sembra a molti che lo stendere un contratto in meno di due pagine, sia cosa disdicevole, che dinoti una povertà di cognizioni, di vedute, e tradisca quasi l' interesse delle parti; perciò si vanno escogitando clausole sopra clausole, fantastiche e vane, pur di riempire le quattro pagine del foglio e forse delle altre ancora, ed un sospiro di soddisfazione erompe dal petto quando si è riusciti a formulare un lungo atto su di un tema breve e semplice proposto dai contraenti.

Una di coteste clausole che ha il potere di urtare il nostro sistema nervoso e che viene generalmente usata in questa provincia, si è quella di autorizzare il compratore di un immobile a praticare la trascrizione ipotecaria e la voltura censuaria al proprio nome. E questo è, nè più nè meno, un errore.

Secondo il sistema tavolare austriaco, la tradizione delle cose immobili si opera colla iscrizione dell' atto d' acquisto nei libri pubblici

a ciò destinati, e questo si fa dallo stesso alienante, il quale però, con documento scritto, può autorizzare l' acquirente a farlo in sua vece.

L' intavolazione non era quì in vigore, ma si aveva lasciato sperare che col tempo sarebbe stata introdotta. Forse in considerazione di cotesta speranza, i notari si premunirono in tempo ed escogitarono quella clausola, che si legge in tutti i contratti di allora, colla quale il venditore autorizza l' acquriente a praticare l' iscrizione nei libri pubblici senza ulteriore di lui assenso ed intervento e colla semplice produzione del presente atto.

Ma il codice austriaco si è ritirato al di là dei confini del regno, ed i notari pare non si siano accorti, ciò che fa loro molto torto.

Secondo la nostra legislazione, la vendita è perfetta e la proprietà si acquista al momento che si è convenuto sulla cosa e sul prezzo, purchè, trattandosi d' immobili o di altri beni o diritti capaci d' ipoteca, ciò risulti da atto scritto. Formalità per la tradizione non se ne hanno e basta che in qualunque modo il compratore sia immesso nel possesso. Però affinchè la vendita possa valere *adversus omnes*, è necessario sia resa pubblica mediante la trascrizione.

La trascrizione non è propriamente obbligatoria, ma una volta che è *necessaria* per mettere al sicuro il fatto acquisto dal pericolo di venirne spogliati o menomati a nostra insaputa da un terzo, la si può considerare realmente per obbligatoria, non essendovi nessuno che nell' acquistare un fondo non intenda e voglia acquistarlo in modo da non doverlo poi perdere per mancanza di una formalità, la quale quindi s' impone.

La trascrizione pertanto è una ulteriore pratica che deve fare l' acquirente in obbedienza alla legge che la esige. In questo il venditore non c' ha nulla a che vedere, non ha veste per interloquire, giacchè non trattasi di una facoltà o di un diritto facente parte del suo patrimonio ch' egli possa trasmettere o trattenerselo, ma è un obbligo od onere che la legge impone all' acquirente dopo che questi è divenuto proprietario e la vendita si è consumata. Una volta che il venditore si è spogliato della proprietà, ha perduto anche il diritto di figurare nei registri pubblici quale proprietario, nè può impedire che ciò avvenga. Quindi non potrebbe far inserire nel contratto che questo non debba trascriversi dal compratore, essendo ciò in contraddizione col fatto della trasmessa proprietà, di cui la trascrizione non è che una conseguenza.

Se pertanto non è in sua facoltà l' autorizzare o meno una tal pratica, se questa non si compie per di lui acconsentimento, non è un grossolano errore il farla dipendere da lui quando invece dipende esclusivamente ed è una imposizione della legge? Ciò stante, il notaro che figura ci fa inserendo una simile clausola nel suo rogito?

La cosa si presenta ancora più grave nei riguardi della voltura censuaria, la quale è per legge propriamente obbligatoria, tanto che viene eseguita d' ufficio se la parte non vi si presta. Ora non è ridi-

colo che il venditore autorizzi egli la voltura quando è la legge stessa che la impone, nè si potrebbe altrimenti evitarla? È precisamente come s' egli autorizzasse il compratore a pagare la tassa di registro! E se questo farebbe ridere i sassi e nessun notaro si adatterebbe d' inserire nei suoi rogiti, perchè essi non sentono la medesima ripugnanza per quanto concerne la voltura, giacchè anche in questo caso si dà l' apparenza di una facoltà trasmissibile a ciò che è invece una imposizione di legge? Bisogna proprio dire che è la forza dell' abitudine e l'orecchio viziato che non permettono di avvertire simili incongruenze!

E sapete quale giustificazione si porta innanzi? Con tutta ingenuità si oppone che non facendo questo, s' incorrerebbe nella disapprovazione del pubblico, il quale vuole che dal contratto risultino specificatamente quelle autorizzazioni, tanto da ritenere un ciuco, o qualche cosa di simile, il notaro che non ne avesse fatto esplicito cenno.

C' è da arrossirne sino alla radice dei capelli! Come! avremo consumato tanti anni nello studio e torturato il cervello sui codici per giungere a questo, di non mettere in pratica le cognizioni aquistate e regolarci invece col criterio di chi quegli studi non ha fatto nè ha alcuna domestichezza colle leggi?

No, vivaddio! non è così che si deve avvilire la professione. Il notaro è l' uomo di legge delle parti ed è lui che deve al caso istruirle, a cui spetta la compilazione dell' atto e di esso assume la responsabilità. Egli deve preoccuparsi del giudizio degli uomini legali non degli ignoranti. E quando le parti vedranno col fatto che, ad onta che nulla sia detto nel contratto, questo viene egualmente trascritto e volturato, allora comprenderanno l' inutilità di quella clausola e saranno portate a censurare invece il notaro che la inserisce dando a divedere d' ignorare la legge, mentre il notaro che non fa altrettanto dovrà uscirne avvantaggiato da un tale confronto.

Si suole ancora ripetere sino alla noja: *melius est abundare quam deficere.* Ma per carità non abusiamo di cotesta sentenza, perchè di questo passo si finirebbe col giustificare anche l' introduzione in un atto della storia del primo peccato del nostro progenitore Adamo.

Non si tema di essere larghi di chiarezza laddove potrebbe sorgere qualche questione, per quanto poco fondata, nel qual caso male farebbe il notaro a lasciarla sussistere ostinandosi a far prevalere il proprio criterio legale, mentre altri potrebbe pensare e giudicare diversamente da lui, ed è meglio ch' egli eviti ogni appiglio a futuro litigio risolvendo, con opportune disposizioni e secondo il volere delle parti, qualunque dubbio in argomento. Ma quando questioni non è possibile insorgano, quella massima male s' invoca a giustificare inutili superfluità o, peggio ancora, disposizioni che non corrispondono o lasciano pensare all' ignoranza della legge, per quanto possano essere di nessuna conseguenza, come nel caso in esame. È la dignità ed il sapere del notaro che allora entra in gioco e ne viene a soffrire.

Il tanto abuso di clausole ha finito poi col conseguire l' opposto

di quanto s' intendeva con esse di raggiungere. È avvenuto più volte che si è tentato di far valere in giudizio una di quelle clausole, e l' autorità giudiziaria ha costantemente risposto: sono clausole notarili e quindi di nessuna efficacia, nè su di esse si può fondare un diritto. E giustamente, imperocchè l' abuso di esse ha ingenerato la persuasione che non sieno state proposte, discusse e volute dalle parti, ma siano invece una introduzione ed opera esclusiva del notaro rogante, che le ripete in tutti i suoi atti. Ecco il bel servizio che si fa ai contraenti! Se anche una di quelle clausole è stata da essi realmente contemplata, non ci si crede e la si mette insieme alle altre tutte che non hanno nessun carattere di serietà.

Pertanto non sarà mai abbastanza raccomandata la parsimonia. Il contratto deve contenere la chiara e precisa esposizione di quanto le parti hanno voluto e che hanno interesse rimanga assicurato in iscritto. Tutto ciò che non interessa è zavorra, ingombro e gonfiatura che è bene di sempre evitare. Così non è punto necessario includervi, per esempio, che il fondo viene venduto come proprio, nello stato e grado attuale, libero di servitù, che lo si garantisce da evizione, da qualsiasi peso od aggravio, che le tasse future verranno soddisfatte dall' acquirente e così pure le spese della vendita. A tutto questo ha provvisto la legge comune e non occorre quindi parlarne. Ma sopratutto non si parli di trascrizione ipotecaria e di voltura censuaria.

Udine, Dicembre 1905.

Avv. Guglielmo Puppati.

RIORDINAMENTO DEL NOTARIATO

Plaudendo alle nobili e concordi iniziative per la riforma del Notariato in virtù di una legge avvenire, io credo che si possano ottenere dei sensibili miglioramenti, applicando la legge attuale per quanto difettosa.

Infatti in una cosa sono *unanimi* i Consigli notarili e gli scrittori egregi che si sono occupati di così vitali interessi; nel deplorare cioè che la tabella sia troppo numerosa e nel chiedere la soppressione dei posti eccessivi. È chiaro lampante che quando i notari fossero ridotti al numero strettamente necessario, vivrebbero una vita meno stentata e che discacciando la *mala suada fames,* si rialzerebbero gli studi e il sentimento della dignità e del dovere.

Or bene! Che io sappia, nessuno ha pensato che il Governo potrebbe, con un semplice ed onesto atto del suo potere, compiere la parte più importante delle modificazioni le quali con tanta fatica e tanta difficoltà si chiedono al legislatore.

L' art. 4 della legge vigente dispose che il numero e la residenza dei notari di ciascun distretto fosse determinato con decreto reale, uditi i Consigli provinciali e notarili. E soggiunge:

« La tabella che determina il numero e la residenza dei notari *potrà*, UDITI i Consigli provinciali e i Consigli notarili *essere rivista e* MODIFICATA *ogni dieci anni*, ed anche entro un termine più breve, in seguito a domanda dei comuni in vario senso interessati, quando ne sia dimostrata la necessità ».

Ho già detto che riconosco essere difettosa la legge attuale e fo ardenti voti perchè sia migliorata. Ma a che gioverà averne una migliore quando intanto si trascura nella parte buona quello che già possediamo? Calza a pennello il grido dantesco: « le leggi son, ma chi pon mano ad esse? »

L'art. 4, dunque, saggiamente considerò che il numero e le residenze dei notari sono contingenti e quindi ne lasciò la determinazione al Governo. Solo, volle che per il primo periodo di dieci anni, si attendesse la *domanda* dei comuni. e poi si *udissero* i Consigli provinciali e notarili. Ma ora che i dieci anni sono passati e che dei Consigli comunali non si ha più da parlare, molti si spaventano appunto dei Consigli provinciali perchè, essendo ignari delle cose nostre, possono facilmente commettere l'errore di ritenere che i cittadini ritraggano vantaggio dall'avere molti, piuttostochè pochi notari. Senza pensare che i molti sono spesso cattivi ed i pochi quasi sempre buoni. Ma bisogna considerare invece che la legge usò la parola *uditi* i detti due consigli; lo che vuol dire che essi hanno voto *consultivo* e non deliberativo. A deliberare spetta al governo, il quale non può oscillare di fronte ad un bisogno così imperiosamente, generalmente ed urgentemente proclamato. E, dato un antagonismo ancora ipotetico fra i due Consigli, non v'ha chi non veda quanto più autorevole sia, in questa materia, il voto del Consiglio notarile, che non quello del Consiglio provinciale.

Anche l'art. 106 della legge, affidando al ministro della giustizia l'alta vigilanza sovra tutti i notari, si trova in armonia con l'art. 4, poichè vigilare non vuol dire soltanto sorvegliare, ma eziandio mettere in condizioni di regolarmente adempiere e provvedere coi mezzi che sono a nostra disposizione. Non ho inteso, con queste mie poche parole, di divulgare una grande scoperta, ma soltanto di richiamare l'attenzione di tanti autorevoli Consigli notarili e colleghi valentissimi, affinchè tengano presente l'idea semplice non sempre la prima a venire, per il prestigio, la quiete e la decorosa esistenza della famiglia notarile. E sono certo che, inoltrando deferenti voti al Governo in questo senso, non tarderemo a vedere attuato, il nostro desiderio altrettanto equo che modesto.

AVV. PERICLE VALORI, notaro.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Depositi nella Cassa dei depositi e prestiti — interessi pel 1906.

Decreto del Ministro del Tesoro, 12 decembre 1905. — L'interesse da corrispondersi durante l'anno 1906 sulle somme depositate alla Cassa

dei depositi e prestiti, e quello da riscuotersi sui prestiti che verranno concessi o trasformati dalla Cassa stessa durante l'anno predetto, è stabilito come segue:

I. *Interessi passivi.* — *a)* Nella misure del 3 per cento netto per i residui depositi di premio di riassoldamento e di surrogazione nell'armata e per quelli della stessa specie riflettenti l'esercito;

b) Nella misura del 2,80 per cento netto per i depositi di affrancazione di annualità, prestazioni canoni, ecc.

c) Nella misura del 2.40 per cento netto per i depositi di cauzione di contabili, impresari, affittuari e simili.

d) Nella misura del 2,20 per cento netto, per i depositi volontari dei privati, dei corpi morali e dei pubblici stabilimenti;

e) Nella misura del 2 per cento netto per i depositi obbligatorî, giudiziari ed amministrativi.

II. *Interessi attivi.* — Nella misura del 4,25 per cento, tanto per i nuovi prestiti quanto per le trasformazioni autorizzate dalle leggi 17 maggio 1900, n. 173, 19 maggio 1904, n. 185; 29 dicembre 1904, n. 676, e 13 luglio 1905, n. 400.

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dall'uragano 23 e 25 giugno 1905 — esenzioni e privilegi fiscali.

Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1905, n. 400 (1), *approvato con r. decreto 8 ottobre 1905, n. 536, pubblicato nella* Gazz. uff. *del 14 novembre 1905, n. 265.* — Art. 30. Per essere ammessi alla gratuità degli atti di cui all'art. 10 della legge 20 febbraio 1899, n. 53, ult. cap. (2), gl'interessati dovranno produrre un certificato in carta semplice del sindaco del comune, attestante che l'atto richiesto occorre per l'ammissione al mutuo consentito dalla legge a favore dei danegiati dalle alluvioni del 1.° semestre 1905 e dall'uragano del 23 e 25 giugno 1905.

Una eguale dichiarazione relativa allo scopo cui l'atto serve, dovrà inoltre dagli uffici pubblici inserirsi, mediante accertamento, in ciascun atto che essi rilasciano, con riferimento all'art. 10 della legge stessa.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

1. Vendita condizionale, in caso di mancato pagamento del danaro mutuato, pel prezzo stabilito nell'atto di mutuo — nullità. — La Corte d'appello di Genova — *Omissis.* — In questa sede svolge l'appellato un motivo pregiudiziale di diritto a sostegno della sua tesi, del quale, ad ogni modo, dovrebbe occuparsi d'ufficio il magistrato, che può e deve supplire, nel campo del diritto, alle manchevoli difese, del qual motivo

(1) Pubblicata a pag. 320 della raccolta precedente.

(2) Pubblicata a pag. 105 del vol. 1899 di questo giornale.

i primi giudici non fecero parola, considerando per avventura trattarsi di principî incontrovertibili, o tali implicitamente riconosciuti dalle parti. Questo motivo pregiudiziale, il quale, se accolto, torrebbe di mezzo senz'altro la attule controversia, consiste nel negare che il nostro legislatore proibisca il patto commissorio nel mutuo, quel patto cioè per cui, mancando il mutuatario alle sue obbligazioni, gli immobili ipotecati in garanzia della somma imprestata passino di pieno diritto in proprietà del mutuante ad estinzione del suo credito. Dal che (secondo il sistema dell' appellato) promana, che sia perfettamente inutile provare che la vendita con patto di riscatto di cui è caso, apparente dal rogito Rossi, fosse invece in realtà un mutuo col patto commissorio, dappoichè il contratto effettivamente intervenuto sarebbe esso pure perfettamente valido. Gli appellanti invece, disconoscendo questo principio e sostendo la nullità del contratto, dicono doversi, quando la nullità stessa non risulti già provata, ammettersi le loro deduzioni alle quali non può muoversi alcuna eccezione.

La Corte, dopo aver rilevato che, sebbene manchi la prova scritta della simulazione, che si richiede di regola quando la si invoca fra le parti contraenti e loro aventi causa a titolo universale che non hanno titolo proprio ad invocarla (e che si ha per mezzo di quelle controdichiarazioni di cui parla il legislatore nell' art. 1349 c. c.), tuttavia, nella fattispecie, la prova per presunzioni sarebbe, giusta la oramai costante giurisprudenza, ammissibile, trattandosi di porre in essere la simulazione diretta a frodare la legge, per la quale mancherebbe ogni mezzo di prova, essendo intuitivo che in tal caso non si ricorre alle controdichiarazioni, locchè rende necessaria la risoluzione della questione sopraindicata, non avendosi, allo infuori del caso di accettazione della tesi principale dell' appellato, altro motivo di diritto per porre in non cale le presunzioni che possono già sussistere e le prove dedotte ; osserva, che l' appellato istesso fonda la detta sua tesi principalmente sulla autorità del supremo collegio torinese, il quale, in recente sentenza, sconosciuta quando si redigeva la comparsa conclusionale avanti i primi giudici, avrebbe stabilito appunto il principio, che il patto commissorio, nel mutuo ipotecario, non è proibito dalla legge.

La Corte non disconosce che esiste una sentenza del dicembre 1902, del suddetto supremo collegio, nella quale il principio sarebbe stato affermato, sebbene piuttosto incidentalmente che come substrato necessario alla decisione della causa nella specie di fatto che si presentava, ma ciò non di meno non saprebbe consentire nel medesimo. È vero che l' art. 1884 c. c. vieta il patto commissorio in materia di pegno e che, come è risaputo, il pegno riguarda unicamente le cose mobili , ma oltrechè pare alla corte incontrovertibile che il motivo a cui ispirò il legislatore nel dettare il suddetto articolo, ricorra ugualmente in tema di immobili, per il che dovrebbe applicarsi l' art. 3 disp. gen. c. c. e non l'art. 4, la cui portata non è così grande la quale

vorrebbe l'appellato, non potendosi considerare il divieto del patto commissorio come una vera disposizione di eccezione, non bisogna dimenticare l'art. 1894 c. c., il quale stabilisce, che il creditore anticretico non diventa proprietario dell'immobile per la sola mancanza del pagamento nel termine convenuto, e che qualunque patto in contrario è nullo, restando al creditore soltanto il diritto di domandare, coi mezzi legali, la spropriazione del suo debitore. Se per un momento locchè la corte non crede, potesse dubitarsi del fondamento del criterio analogico desunto dall'art. 1884, pare alla corte impossibile dubitare di quello desunto dal prefato art. 1894, che, riguardando gli immobili, è quanto si possa desiderare di più affine al caso del mutuo ipotecario col patto commissorio.

Se adunque, col rogito Rossi del 1894, si volle coprire col velo della dazione in paga col patto del riscatto un mutuo con patto commissorio, non è possibile non dubitare del buon diritto degli appellanti di ciò stabilire per respingere l'azione del Fossati Agostino.

Rimosso così il motivo di diritto che troncherebbe senz'altro la attuale causa, occorre esaminare, in linea di fatto, se sussistano delle prove della invocata simulazione, ed, in caso negativo, se quelle emerse siano ancora insufficienti, si possa far luogo alla ammissione di altre. Il tribunale, nella sua elaborata sentenza, dopo aver riconosciuto che dei caratteri distintivi del mutuo pignoratizio, che non enumerava in totalità, ma che implicitamente riteneva consistere nella vendita o dazione in pagamento col patto di riscatto, nella continuazione del possesso nel venditore o nel *dans in solutum*, e nella viltà del prezzo, era controverso soltanto quest'ultimo, mentre sull'esistenza degli altri le parti sostanzialmente concordavano, promanando il primo dall'atto istesso, ed il secondo dalla ammissione dello stesso Fossati Agostino, attore, intese a dimostrare, che cosiffatta viltà di prezzo provata non fosse, nè fosse il caso di ordinare altra perizia, bastando quella giudiziale dell'ingegnere Luigi Lombardi a formare il convincimento dei giudici. La corte dovrebbe adunque, se la istruttoria della causa non avesse subito variazioni in questa sede, passare ad un esame particolareggiato quale fece il tribunale, degli obbietti rivolti contro la detta perizia; ma, di fronte alle nuove deduzioni fatte dagli appellanti, non crede indugiarsi in cotale esame, non sembrando seriamente contestabile che alle novelle prove presentate debba darsi ingresso, perchè rilevanti e non ostacolate, come sopra si disse, da alcun principio di diritto, mentre sarebbe impossibile, d'altra parte, dar tanto peso alle risultanze acquisite già al processo da inferirne senz'altro alla conferma della sentenza.

I cinque capi d'interrogatorio, che qui per brevità non si ripetono tendono a stabilire circostanze di fatto che farebbero urgentemente presumere la simulazione: tali sono intuitivamente: *a)* la dichiarazione del Fossati al momento della stipulazione dell'atto Rossi, che in tal modo avrebbe potuto farsi esonerare dal pagare la imposta di

ricchezza mobile; *b)* la permanenza in catasto in capo ai coniugi Fossati, della casa di abitazione e delle terre Villarosa e Mascebon; *c)* il continuato pagamento, da parte degli stessi, delle relative imposte e sovraimposte; *d)* le parole del Fossati nelle circostanze indicate nel capitolo IV: « state tranquilli, perchè tu e tua moglie continuiate a pagarmi gli interessi puntualmente come nel passato di due in due anni, anche vivessimo 100 anni, anche senza fare alcun atto, io non vi molesterò »; e le parole poco dopo soggiunte, dietro i dubbi sollevati dai coniugi Ginatta-Fossati, « io di terre ne ho fin troppe e se volete essere più tranquilli non ho difficoltà di rilasciarvi una scrittura con cui non solo vi prorogherò la mora pel pagamento del capitale o termine di riscatto, ma colla quale mi obbligherò anche a rendervi gli stabili stessi »; *e)* il rilascio di una scrittura, da parte dello stesso Fossati, nel senso su esposto, lacerata poi da costui il 13 dicembre 1889. Non può quindi la Corte dispensarsi dallo ammettere questi capitoli.

Dedussero poi gli appellanti ben 13 capitoli di prova per testimoni, diretti nel loro complesso, a giustificare l'assunto loro, della viltà del prezzo, dimostrando che il valore degli immobili di cui è caso è molto maggiore di quello ritenuto dal perito Lombardi. In questi capitoli fanno capolino, oltrechè dei fatti, anche degli apprezzamenti; ma la corte non crede perciò dover procedere ad una cernita minuziosa per separare i primi dai secondi. Mal si comprende di regola una prova testimoniale tutta relativa ad apprezzamenti; ma d'altra parte, non bisogna disconoscere che non esiste un divieto assoluto nella legge, nei riguardi della ricezione della prova sugli apprezzamenti medesimi; questa, in concorso della prova di fatti specifici e come complemento di essa, può anche essere giovevole; epperciò, senza dilungarsi in un particolareggiato esame di tutta la materia capitolata, la corte afferma senza esitazione la ammissibilità della deduzione *(omissis)*.

P. q. m., in riforma, ecc. (Corte app. Genova, 2 marzo 1904; Fossati c. Ginatta).

2. Legato — denari — libretti di conto corrente. (*Cod. civ., 421 e 424*). — I libretti di conto corrente non possono altrimenti essere considerati che quali titoli di credito e possono ritenersi compresi in un legato di danaro. (Corte app. Torino, 3 marzo 1905; Pelguino c. Ospizio di Carità di Biella. Gazzone estens.).

3. Concessione d'acqua — trascrizione. (*Cod. civ., 1932 n. 2*). — La concessione in semplice uso di acqua alligata a speciale destinazione non equivale a costituzione di servitù prediale e perciò non occorre sia trascritta (Cass. Torino, 9 agosto 1905; Scotto c. Comune di Pinerolo. De Giuli estens.) (1).

4. Testamento — revoca. (*Cod. civ., 920*). — La revoca implicita di un testamento può aver luogo non solo per la incompatibilità ma-

(1) *Giurispr.* di Torino, an. 1905, col. 1452.

teriale fra le disposizioni contenute in due diversi atti di ultima volontà, ma anche per la incompatibilità intenzionale, la quale si aveva quando, pur potendo aver luogo la contemporanea esecuzione di essi, ciò non possa avvenire per la contraria intenzione del testatore. (Cass. Roma, 30 giugno 1905; Campus utrinque. La Terza estens.).

5. Inventario — cancelliere di pretura — non ha diritto a compenso di sorta. (*Tariffa 65, 78; leg. 29 giug. 1882; cod. proc. civ., 886).* — Il cancelliere della pretura delegato per la compilazione di un inventario non ha diritto a vacazioni di sorta e molto meno ai diritti notarili. (Trib. Palermo, 2 settembre 1905; Mazzarese c. Pastorello. Barcellona estens.) (1).

6. Usufruttuario di un' eredità — inventario. *(Cod. civ., 496).* — L' usufruttuario di un' eredità che siasi immesso nel godimento di beni ereditarii senza averne prima fatto l' inventario, non ha obbligo di dare conto all' erede della gestione tenuta nel frattempo fino all' inventario indi preteso, quando anche trattisi di eredità beneficiata. Il ritardo a fare l' inventario da parte dell' usufruttuario di un' eredità non lo fa decadere dall' usufrutto, nè lo rende responsabile di danni verso l' erede che ha tollerato e determinato il ritardo. (Cass. Roma, 1° agosto 1905; Barbieri c. Scannavini. La Terza estens.) (2).

7. Società — anzioni dei terzi — prescrizione — termine. (*Cod. comm., 919.*) — La prescrizione quinquennale stabilita dall' art. 919, n. 1 cod. comm. per le azioni derivanti dal contratto di società o dalle operazioni sociali si applica anche alle azioni dei terzi verso la società. (Corte app. Roma, 29 luglio 1905; Società ferrovie mediterranee c. Comi Calabrò. Bonelli estens.) (3).

8. Debito pubblico — tramutamento di rendita — donazione — mancanza di atto pubblico. — Pel debito pubblico la trasformazione di cartelle al portatore in certificati nominativi è una operazione semplicemente amministrativa dalla quale non sorge alcun rapporto obbligatorio fra esso e il dichiarante. — ... Laonde il mandato verbale conferito dal proprietario delle cartelle al notaro per la loro conversione, non può costituire una stipulazione a favore di terzi per cui la donazione, delle cartelle sia valida anche in difetto delle forme legali. (Cass. Firenze, 17 aprile 1905; Mogini c. Garbanino ved. Bech. Melchiorre estens.) (4).

9. Compra per persona da nominare — promessa di presentazione di un acquirente — differenza fra i due istituti agli effetti della tassa. *(Leg. 20 maggio 1897, n. 217, art. 43).* — Non è applicabile l' art. 43 della legge di registro all' obbligazione, che siasi assunta di presentare

(1) *Foro sic.*, an. 1905, pag. 617.
(2) *Giurispr.* di Torino, an. 1905, col. 1432.
(3) *Foro it.*, an. 1905, col. 1321.
(4) *Annali*, an. 1905, I, pag. 425.

ad un proprietario la persona disposta ad acquistare i suoi beni entro un termine fissato e per un determinato corrispettivo con garanzia personale dell'obbligato. (Corte app. Milano, 24-29 agosto 1905; Sacchi c. Finanze. Nicora estens.) (1).

CONSULTAZIONI

1. — A. not. S., Teramo. — *Tizio, condannato con sentenza di tribunale alla reclusione ed alla multa per reato d'appropriazione indebita qualificata (in applicazione degli articoli 417-419 del cod. pen.)* — dopo scontata la pena — *è testimone in pieno esercizio dei diritti civili, a sensi dell'art. 42 della legge notarile vigente, in relazione all'art. 49 n. 4 della stessa?*

Stabilisce l'art. 31 del codice penale che la condanna alla reclusione per un tempo maggiore di tre anni ha per effetto la interdizione dei pubblici uffici per una durata pari a quella della reclusione, e nell'art. 41 è detto che la durata dell'interdizione dai pubblici uffici stabilita nella sentenza o nella legge, comincia a decorrere (come pena accessoria) soltanto dal giorno in cui la pena sia scontata, o la condanna sia estinta. — Si deduce da queste disposizioni, che la persona condannata per oltre tre anni di reclusione per il reato di appropriazione indebita qualificata, resta interdetto dopo espiata la pena, per altrettanto tempo dai pubblici uffici, uguale alla durata della pena principale, e non potrebbe quindi ritenersi testimone idoneo negli atti notarili pendente la durata della pena accessoria della interdizione vale a dire fino a che, quella persona, non sia ritornata nel pieno esercizio dei diritti civili, giusta l'art. 42 della legge notarile.

***

2. — F. dott. B., Milano. — *Il conservatore si rifiuta di cancellare una iscrizione ipotecaria presa a garanzia di un mutuo su base ad atto di quietanza con consenso a cancellazione ipotecaria rilasciata dal mandatario generale di uno dei coeredi dell'originario creditore (che trovasi in stato di inabilitazione) in concorso con gli altri coeredi e ciò per le seguenti ragioni: a) Perchè il mandato (che porta la data del 1894) venne rilasciato dall'inabilitato assistito dal procuratore da più di dieci anni e perciò si richiede un certificato del cancelliere del tribunale che ha pronunciato sentenza di inabilitazione comprovante che questa non fu revocata e cioè che l'inabilitato trovasi tuttora in istato di inabilitazione: b) Che sia giustificato l'idoneo reimpiego del capitale (per quanto riguarda la sua parte) restituito all'inabilitato; c) Che l'atto in parola non è regolare perchè le autenticazioni di firme degli interessati vennero fatte in tempi e luoghi diversi. Si osserva sul primo punto che se il mandato è regolare e cioè rilasciato dall'inabilitato assistito dal curatore nominato dal tribunale e contenente le facoltà*

(1) *Rivista trib.*, an. 1905, pag. 759.

di esigere crediti ed assentire a cancellazioni ipotecarie non si comprende perchè non debba valere per l' unica ragione che data da più di 10 anni. E che importa se fu rilasciata da 10 anni o da nuovi tempi? L'inabilitazione potrebbe essere rievocata anche subito dopo al rilascio del mandato ed allora dovrebbe essere richiesto da ogni caso il certificato del cancelliere. Forse che colla morte del curatore determinato al mandato per l' assistenza del mandante inabilitato e colla nomina di altro curatore si ritenga il mandatore rocato ipso iure? E che ciò non sia avvenuto (come di fatto non lo è) richieda il conservatore piena giustificazione? Ma ne ha il diritto? Sul secondo punto si osserva che all' inabilitato non sono applicabili gli art. 318 e 319 del cod. civ. e cioè non si richiede nè l' idoneo reimpiego nè l' autorizzazione del Consiglio di famiglia omologato dal tribunale per l' assenso a cancellazione. Infine sul terzo punto si osserva che non vi può essere dubbio circa il fatto della piena regolarità delle autentiche di firme nello stesso atto fatte in luoghi e tempi diversi perchè nessuna legge lo impedisce (che anzi l' art. 34 della legge sul bollo lo ammette espressamente). Ma a questo proposito l' atto dovrà essere sottoposto a registrazione a cura del primo notaro che autentica le firme e quindi si dovrà pagare la tassa principale e quella d' autentica di firme dal primo notaro ovvero potrà anche venir registrato dal secondo notaro, o dal terzo purchè sempre entro i 20 giorni dalla data della prima autentica?

Il conservatore ha la vista corta! Piuttostò doveva dire che non deve ritenersi valido il mandato generale dell' inabilitato, benchè assistito dal curatore, per gli atti eccedenti la semplice amministrazione, perchè la legge vuole l' intervento ed il controllo del curatore, per ogni singolo atto di disposizione, nè può il curatore abdicare preventivamente all' ufficio che la legge a lui solo affida, trasferendolo nel mandatario. (Corte app. Genova, 15 decembre 1879 e cass. Torino, 12 decembre 1883. *Foro it.*, 1880, I, 926 e 1884, I, 93). Detto questo sarebbe inutile rispondere al resto, ma può dirsi, che l' inabilitato, non è parificabile al minore emancipato cui è applicabile l' art. 319 del codice civile che può riscuotere i capitali sotto condizione di idoneo impiego. L' inabilitato può ricevere capitali rilasciare quietanze e liberazioni, purchè sia assistito dal curatore senza altro obbligo in quanto tutto è affidato al prudente giudizio del curatore, e tutto sta in questo che l' inabilitato non può fare da se atti che eccedano la semplice amministrazione; ma integrata che sia la sua personalità coll' assistenza del curatore può compiere tutti gli atti della vita umana senza restrizioni. Quanto alle autenticazioni delle firme negli atti privati in diversi tempi ed in luoghi diversi, si osservi che l' atto è sempre *unico*, e poichè negli atti privati nessuna legge ordina la contestualità delle parti, queste possono sotto diverse date sottoscriverli davanti a notaro ed in diversi luoghi, purchè l' atto, se vi è soggetto, venga registrato entro venti giorni dalla data iniziale a cura di uno dei notari che abbia fatto l' autenticazione.

***

3. — N. not. L., Cosenza. — *Nel 1783 i confratelli di questa Con-*

gregazione del Riposo formarono il loro statuto o regole e lo sottoposero all' approvazione sovrana. Con regio decreto del 26 aprile 1783 fu approvata la fondazione della detta congregazione avente oggetto di maggiormente attendere al divino culto e devozione di Maria Santissima; a condizione che la suddetta congregazione non potesse fare acquisti essendo compresa nella legge di ammortizzazione. L' ente più volte ripetuto esiste tuttavia ed è riconosciuto, avendo il bilancio con delle rendite sul gran libro ed il repertorio prescritto dall' art. 4 della legge 14 luglio 1887 n. 4702. Mi si richiede ora della stipula di un atto col quale Tizio dona a detta Congregazione delle fabbriche annesse alla chiesa colla condizione che in caso i beni donati dovessero venire incamerati dal Demanio debbano invece ritornare al donante o suoi eredi. Domando: 1. È valida tale donazione? 2. È necessaria l' approvazione del contratto e da chi e come dovrebbe essere data? 3. È valido il patto riversivo anche a favore degli eredi del donante?

Qualora la congregazione del Riposo come ente autonomo a scopo di culto, tuttavia legalmente sussista e non sia stato colpito dalle leggi di soppressione; per l' accettazione della donazione dovrà riportare l' autorizzazione ai termini delle leggi 5 giugno 1850, e 21 giugno 1893 n. 218 e regolamento 26 luglio 1896 n. 361. (Giorgi *Le persone giuridiche*, vol. VI, § 68 e segg. e § 89). Trattandosi di donazione *sub modo* crediamo valido il patto di riversibilità dei beni donati, quando venga a mancare lo scopo della donazione, conforme venne riconosciuto valido in passato al sopraggiungere delle leggi eversive di soppressione degli enti, ecclesiastici; da esercitarsi nei modi e termini stabiliti dalle leggi speciali (cass. Roma, 14 giugno 1898, *Foro it.*, I, pag. 660).

COSE VARIE

Archivî notarili. — Con r. d. 20 ottobre 1905, n. 570 è stato istituito un archivio notarile mandamentale nel comune di Naro, distretto notarile di Girgenti.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Massime, an. 1905, n. 33 e 34. — Dànno i seguenti pareri: — 1. Gli atti esteri relativi a mobili, che si vogliono registrare nello Stato, devono essere trattati al pari degli atti formati nello Stato: quindi l' atto di vendita di bastimenti siano pur stati costruiti all' estero, ancorchè fatta con atto all' estero, deve godere della tassa di cent. 50 % sempre quando consti che la vendita è seguita fra commercianti; — 2. Il pretore deve rifiutarsi di assistere alla pubblicazione di un testamento olografo se non gli viene provato e documentato il decesso del testatore; per la quale prova basta il certificato di morte, che sostanzialmente contiene e riassume l' estratto dell' atto di cui parla l' art. 912 cod. civ.; a qualunque richiedente non può rifiutarsi la pubblicazione del testamento perchè la sola sua richiesta dimostra che egli crede di avere interesse, senza alcun obbligo o bisogno di provare il suo interesse; ne la urgenza dell' atto permetterebbe l' indugio per riceverne e stabilire il luogo dell' apertura della successione, che intanto è a ritenersi sia il luogo in cui è seguita la morte, si che nè sia competente il

pretore che ha in quel luogo la giurisdizione, senza che in ogni caso nè pretore nè notaro abbiano ad incorrere in qualsiasi responsabilità; — 3. La vendita di un immobile ad un solo compratore è unica e come tale va considerata per la tassa sul prezzo complessivo.

***

Notariato italiano, an. 1905, n. 20, 21 e 22. — Termina la pubblicazione dello studio del dott. Ludovico Perricone ricevitore del registro sul requisito del bollo nella cambiale, e contiene uno scritto del not. Emanuele Calogero sullo svincolo della cauzione dei conservatori d'archivî notarili.

— Dà i seguenti consulti: — 1. Non ogni volta che un atto è dichiarato nullo dal magistrato hanno diritto, i contraenti alla restituzione delle tasse pagate: bensì è condizione necessaria per il rimborso delle tasse alle parti, che la nullità dell'atto non sia derivata dalla loro volontà; quindi tale restituzione non è dovuta nel caso che la ragione della nullità sia la simulazione, la quale è stata certamente voluta e ordita dai contraenti; — 2. Una società cooperativa per azioni non può dirsi esistente, anche senza una dichiarazione esplicita nell'atto, se l'atto non sia stato approvato dal tribunale e regolarmente trascritto: prima di ciò si ha un progetto di atto di società, non mai un atto che alla società abbia dato esistenza vera e propria sin dal giorno in cui fu stipulato l'atto. Ciò si desume dall'art. 98 cod. di comm. Quindi la registrazione dell'atto deve farsi obbligatoriamente infra i venti giorni, almeno, dall'approvazione, e la copia destinata al tribunale può spedirsi prima che l'atto sia registrato, s'intende, facendo menzione nella copia dell'uso pel quale essa è rilasciata; — 3. Finchè l'assenza del marito non è ne presunta nè dichiarata ai sensi di legge, è irregolare la vendita fatta dalla moglie senza l'autorizzazione del marito; — 4. L'impiego dei capitali dei minorenni deve sempre farsi, secondo l'art. 225 del cod. civ., dal padre, in seguito ad autorizzazione del pretore, il quale l'accorda dopo riconosciutane la sicurezza; — 4. Il notaro può rilasciare in carta libera per uso amministrativo copie di verbali di perizia presso di lui esistenti, quale delegato per una divisione giudiziaria, ma solo quando gli siano richieste dalle pubbliche amministrazioni, e facendo risultare. dalle copie medesime qual'è l'ufficio a cui quelle devono servire.

***

Giornale de' notari, an. 1905, n. 22 e 21. — Un notaro abbonato e il dott. Cesare Mori notaro, vi scrivono sopra le riforme alla legge notarile; vi è pure riportato il disegno di legge di modifica alla legge del 25 maggio 1879 sul riordinamento del notariato, in quanto concerne gli archivî notarili del regno, con le annotazioni pubblicate dal sig. G. Manetti in questo giornale, an. 1905, pag. 301.

— Dà i seguenti pareri: — 1. Il cancelliere del giudice conciliatore è considerato come funzionario giudiziario, in modo da poter fruire della pratica notarile abbreviata di sei mesi; — 2. Non è necessaria alla donna maritata l'autorizzazione per concorrere, come ereditrice del marito, nella graduatoria promossa contro di lui; — 3. Con la locuzione generica aggiunta in fine di una procura « e di fare tutte le operazioni ad essa inerente » la procura comprende ogni facoltà connaturale all'oggetto onde nella procura stessa, esclusi, s'intende quegli atti per cui è richiesta speciale facoltà, nel qual caso la formula generale non è sufficiente, ma occorre la specificazione nella procura stessa; — 4. Nella stipulazione di un atto nè l'una parte nè l'altra possono imporre il notaro della cui opera valersi, ossia del notaro di loro personale fiducia; occorre quindi che le parti si trovino d'accordo nello scegliere un notaro di fiducia comune; — 5. Poichè il protesto è atto essenzialmente pedissequo del titolo cambiario, in quanto gli conferisce indole e forza di esecutorietà alla pari di una sentenza, ne consegue

che il protesto stesso riflette cambiale sfornita di bollo, dal momento che questa per tale mancanza, non ha più carattere di titolo commerciale o cambiario sia e debba considerarsi come nullo, improduttivo degli effetti che soltanto dal titolo cambiario, nella sua indole giuridica gli potevano derivare e gli derivano.

***

Riforma del notariato, an. 1905, n. 22 e 23. — Contiene scritti del dott. Antimo Passamonti su la riforma del notariato, del dott. Giorgio Curcio su la dissoluzione del notariato calabrese per effetto del terremoto, del dott. Vincenzo Poma su la riforma tributaria e la legge di registro; e la continuazione dello studio del notaro Disma Marino su la minore età, la tutela e la emancipazione. — Dà i seguenti consulti: — 1. Una procura generale per atto privato autenticato deve essere allegata originalmente un atto da stipularsi; — 2. I conservatori delle ipoteche devono accettare le note d'iscrizione dell'ipoteca legale d'ufficio, redatte dalle parti, purchè esse siano compilate a norma di quanto è prescritto dal cod, civ.; — 3. La tassa di succcessione sul dominio utile di un fondo enfiteutico deve esser pagata sul valore del dominio utile, che è costituito dalla differenza fra il valore effettivo del fondo enfiteutico ed il valore del canone, che è rappresentato dal capitale formato da venti annualità del canone stesso; — 4. Per correggere una erronea trascrizione sopra certi immobili occorre presentare al conservatore delle ipoteche due nuove note; non occorre altra copia del titolo, giacchè esiste quella precedentemente presentata e basta farne richiamo; — 5. Per acquistare beni immobili non è necessario mandato scritto quando si paga il prezzo; ma è invece indispensabile per venderli o per acquistarli quando si resti debitore di tutto o parte del prezzo.

ATTI PARLAMENTARI

Camera dei deputati — Seduta del 14 decembre 1905.

Interrogazione Sanarelli sugli Archivî notarili.

Facto, sottosegretario di stato per la grazia e giustia, risponde al deputato Sanarelli che è sua ferma intenzione di presentare il disegno di legge relativo all'ordinamento ed al miglioramento degli archivî notarili e del personale relativo, che è allo studio di una speciale commissione.

Sanarello, prende atto e ringrazia.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivî notarili. — Nomine a conservatore. — Sillingardi not. Arturo, a Mirandola.

Notari. — Nomine. — Cancino Bonaventura, a Sagliano Micca. — De Saint Scigne Alfredo. a Castelfranco di Sotto. — Lumini Umberto. a Limite.

Traslocazioni. — Catola Alberto, da Montespertoli a Cerreto-Guidi. — Nardi Valentino, da Gambassi a Barberino di Mugello. — Bartolini Ezio Cino, da Porta Lucchese a Pistoia. — Megardi Giuseppe Luigi, da Viarigi a Caatagnole Monferrato. — Testa Giovanni, da Grana a Ottiglio. — Pede Biase, da Colle di Anchise a Vinchiaturo.

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore.*
Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1906.

Anno XXVI-31. N. 2. ROMA-FIRENZE 16 Gennaio 1906.

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

LA TASSA DI CONSOLIDAMENTO

NELL' USUFRUTTO CONGIUNTIVO

In un testamento del 18 decembre 1894 *Tizio* così disponeva:

« Del rimanente mio patrimonio immobiliare istituisco miei eredi « universali per egual parte o porzione fra loro, e col *gius accrescendi* « fra i medesimi, i figli maschi nati e nascituri del mio nipote *Caio*, « figli del mio già fratello *Mevio*, salvo però l' usufrutto pieno dei « beni medesimi, che loro vita naturale durante lasciò, al detto *Mevio* « ed ai suoi fratelli e miei nepoti *Panfilo e Sempronio* ».

Investiti i nepoti del testatore dell' usufrutto *pieno*, vale a dire *intero*, delle sostanze immobiliari e mancato di vita recentemente uno di essi, pretende il ricevitore del registro, che siasi verificato per la terza parte dell' usufrutto la consolidazione alla nuda proprietà e che sia dovuta la corrispondente tassa di riunione pernotata al campione unico, rimasta in sospeso all' atto di liquidazione della tassa di successione sull' eredità di *Tizio*.

È facile però dimostrare che la pretesa del ricevitore è destituita di fondamento. Prima però di esaminare la questione dal lato finanziario, sarà opportuno rimontare ai principî generali che nel diritto romano e quindi secondo il codice civile vigente servivano e servono a distinguere quando dal testamento doveva e deve ritenersi disposto il diritto di accrescimento. Quindi possiamo dire che questo aveva luogo allorchè lo stesso *oggetto* veniva lasciato a più persone con una sola e stessa disposizione *re et verbis conjunctis* e così ad un tempo medesimo sia per l' identità subiettiva, quando i beneficiati venivano destinati a raccogliere una cosa ed indivisa, perchè chiamati quasi solidalmente o meglio simultaneamente con una stessa frase, orazione e preposizione, e quel che di più monta, senza assegnazione e distribuzione di parti, quote e porzioni quella data cosa, quel dato oggetto, giusta la frase: *conjuncti unius vice funguntur*, (*leg. 31 §, Dig. de usufructu et quaemad.; leg. 6 Dig. De bon. poss.; leg. 59 par. 3, leg. 63, 66 Dig. De herd. inst.).* E se non bastasse questo accenno, meglio di tutti lo spiega un illustre scrittore con queste parole: *equidem jus accrescendi nititur praesumpta testatoris voluntate, qui pluris legatarios inter se re et verbis, vel saltem re coniungens in ea videtur esse sententia, ut pars quae ad unum ex legatariis non pervenit, vel pertinere desinit, alteri acquiratur. (Richieri — Universa civ. et criminal., Iurispr., vol. 3, § 1420).*

In ogni tempo il diritto di accrescere è stato riconosciuto che può essere *espresso o presunto.*

È inutile perder tempo a parlare del diritto di accrescere espressamente ordinato dal testatore, quando resulta chiaro dalle parole adoperate nel testamento. È del secondo caso che converrà riconoscere quando ricorrano gli estremi del diritto di accrescimento dallo implicito della disposizione. Sono tre i fondamenti distinti sopra i quali poggia il diritto di accrescimento, tanto degli eredi quanto dei legatarî, e sia della proprietà, come dell' usufrutto, e sono tre le condizioni da intendersi in modo copulativo.

I. *Lo stesso testamento*, perchè fuori del testamento non può derivare alcuna induzione di volontà sufficiente a questo scopo, anche se fosse stata espressa in altri scritti, perchè il non essere contenuta o ripetuta nel testamento, basterebbe ad escluderla imperocchè: *ex diversis testamentis ius coniunctionis non contingit (leg. 16, quibus mod. usufrutt.).*

II. *Una sola e stessa disposizione,* giacchè conviene tener distinte le idee del testamento e della disposizione, ed in quanto il testamento può contenere molte disposizioni successive, distinte, e basta che la congiunzione *re et verbis*, si trovi in quella disposione che forma l' oggetto del legato, come nel caso nostro dell' usufrutto congiuntivo tra *più persone simultaneamente chiamate a goderlo.*

III. *La unità dell' oggetto*, che consiste nell' attribuzione dell' usufrutto della stessa cosa in solido all' uno ed all' altro dei collegatarii, con una sola orazione, vale a dire colla stessa preposizione o disposizione. (Borsari, *Com. al cod. civ.*, vol. III, p. 1. § 1890).

Sul punto del diritto di accrescimento, presunto dalle parole del testamento, *re et verbis coniunctis*, il legislatore italiano seguendo le stesse ragioni del diritto romano, vuole che le persone debbano essere congiunte e chiamate all' intero con una sola disposizione nello stesso testamento, o che non vi sia distribuzione di parti, come è detto nell' art. 880 del cod. civ; e sul tema dell' usufrutto se a più persone è lasciato questo godimento, in modo che secondo le regole sopra stabilite vi sia fra loro il diritto di accrescimento, la porzione del mancante si accresce sempre ai superstiti, anche quando egli manchi dopo l' accettazione del legato, come è soggiunto all' art.885 di detto codice.

Una sola condizione speciale è necessaria da noi per dar luogo al diritto di accrescimento, ed è quella che la cosa sia legata per intiero a più persone, la qual condizione si verifica quando il testatore, non abbia fatto la repartizione in quote (Vitali, *Succes.*, vol. 4, § 6120: Pacifici Mazzoni, vol. 7. § 83, pag. 178).

Per le quali ragioni applicate alla specie, poichè il testatore nella stessa disposizione che nomina eredi del rimanente suo patrimonio immobiliare i figli maschi nati e nascituri per egual parte o porzione e col *gius accrescendi* fra i medesimi, riserva però l' usufrutto pieno, *alias* intiero, dei medesimi beni ai nipoti, deve ritenersi in modo asso-

luto, e pare impossibile che possa esserne sorto il dubbio, che data la unicità della disposizione che non può scindersi, e che ricorrendo nello stesso testamento eziandio la unità dell' oggetto senza distribuzione di parte, l' usufrutto del nipote testè defunto debba necessariamente per virtù del testamento e in ordine alla legge accrescersi ai superstiti e giammai possa sostenersi, ma nemmeno dubitarsi, che la porzione del mancante debba andare a riunirsi alla nuda proprietà.

Nei limiti più stretti del diritto finanziario la legge di registro contempla appunto nell' art. 16, non solo i casi dell' usufrutto *congiuntivo,* ma anche i casi dell' usufrutto successivo, nonostante la nullità della disposizione per il divieto degli articoli 901 e 1074 del codice civile. — L' usufrutto congiuntivo in sostanza non è che l' usufrutto comune a più persone nel quale si ha il diritto di accrescimento. Il diritto di accrescimento in relazione ai legatari dell' usufrutto quando non è espressamente stabilito, si fonda sulla presunta volontà del testatore, o delle parti nelle disposizioni tra i vivi, e si ritiene che quando ricorrano gli estremi per la sussistenza di questo diritto, l' usufrutto si devolva fino da principio e per intero a ciascuno dei partecipanti, ma in tanto per ragioni della concorrenza tra di loro il diritto sia scambievolmente limitato, giacchè essendo di natura meramente personale non si può concepire una trasmissione di proprietà dall' usufruttuario defunto agli altri sopravviventi, bensì solo di cessazione per l' uno e di accrescimento ai superstiti. Di conseguenza la legge di registro nel citato art. 16, considera la trasmissione dell' usufrutto a più persone come un unico trasferimento, e fissa l' ammontare della tassa secondo il grado di parentela col disponente, avuto riguardo unicamente all' età del più giovane e la tassa di consolidazione, è solamente dovuta quando avviene la morte dell' ultimo usufruttuario (Tendi, num: 125, 133, 139).

Infatti nella costituzione di usufrutto o di una rendita o pensione vitalizia congiuntamente a favore di due o più persone, senza distinzione di porzione o di parti, in tanto è insito il diritto di accrescimento al superstite, in quanto l' intenzione del costituente vuol essere, interpetrata nel senso che non abbia voluto sciogliere o dimezzare l' usufsutto fino a che non venga a cessare interamente per ricongiungersi alla nuda proprietà.

Anche il ministero delle finanze nei casi di usufrutto a titolo gratuito devoluto congiuntamente a più persone, colla normale 86 dell' anno 1882, ritenne che l' usufrutto disposto in tal guisa e quindi col diritto di accrescimento nei superstiti ai sensi dell' art. 880 codice civile, si deve considerare come un solo ed indivisibile trasferimento riguardo a ciascuno dei chiamati, il cui diritto al godimento integrale è solo limitato dalla coesistenza degli altri, ed a misura che questi scompaiono, è tolta la limitazione restando il godimento dell' intero usufrutto all' ultimo superstite. Cosicchè, giuridicamente guardata la cosa, lo stesso usufrutto si devolve complessivamente in testa dei sin-

goli chiamati, donde, astrattamente parlando, ne promanerebbe la conseguenza che il capitale tassabile si dovrebbe formare riguardo a ciascuno di essi sull'intero usufrutto, e non già ripartendolo per capi, o in altra proporzione qualsiasi. Questa conseguenza urterebbe però contro il principio che una sola tassa di trasferimento compete sopra ciascun passaggio di cespite, e se con la devoluzione dell'usufrutto congiuntivo non si verifica che un solo trasferimento, sebbene in testa a più persone, una volta soltanto si deve formare il capitale passabile, e su di questo una sola e medesima tassa si deve riscuotere.

Infine l'argomento principale e risolutivo della questione sta in questo, che l'usufrutto disposto con una sola orazione in testa di più persone congiuntamente chiamate, viene tassato cumulativamente in testa del più giovane di età. Quindi se la tassa liquidata è unica e nel modo più favorevole alla finanza, anche la risoluzione per la percezione od esigibilità della tassa di riunione tenuta in sospeso, non può aver luogo che alla morte dell'ultimo dei chiamati al godimento dell'usufrutto.

Pietro Anzilotti.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Cessioni *per attergato* dei certificati ferroviari 3,65 per cento, creati con la legge 25 giugno 1905, numero 261 — diritti spettanti ai notari per l'autenticazione delle firme.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia. — Il Ministero del tesoro ha rilevato che per le autenticazioni delle firme nelle cessioni *per attergato* dei certificati ferroviari 3,65 per cento, alcuni notari ritengono che gli onorarî dovuti siano quelli stabiliti dagli articoli 5 e 7 della tariffa annessa alla legge notarile 25 maggio 1879 n. 4900, mentre esso ritiene che per tali autenticazioni spettino ai notari i diritti portati dall'art. 299 del regolamento approvato con decreto reale dell'8 ottobre 1870, n. 5942.

Si crede dunque opportuno di rendere di pubblica ragione la seguente avvertenza del suddetto Ministero onde a cura dei procuratori generali di corte d'appello e reggenti le procure generali delle sezioni di corti di appello possa essere portata a conoscenza dei dipendenti Consigli notarili e quindi anche dei notari:

Avvertenza. — Nell'art. 6 della legge 25 giugno 1905, n. 261, si dichiara esplicitamente che i certificati ferroviari 3,65 per cento, di cui nella legge stessa, sono parificati, a tutti gli effetti, a titoli di debito pubblico dello Stato o garantiti dallo Stato.

Ne segue che i diritti spettanti ai notari, per l'autenticazione di firme in caso di cessione dei menzionati certificati per attergato, non sono, come venne da alcuno ritenuto, quelli portati dagli articoli 5

e 7 della tariffa approvata con legge 25 maggio 1879, n. 4900, ma bensì quelli, di cui all'art. 299 del regolamento per l'amministrazione del debito pubblico, approvato con regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, e cioè, del 1[2 °/₀ della rendita, e non mai minore di una lira, nè maggiore di lire 20 (1).

Stipendi — cedibilità — proroga.

Legge 22 decembre 1905, n. 587. — Articolo unico. — La proroga accordata fino al 31 decembre 1905, con la legge 23 decembre 1904, n. 663, alle disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276 concernenti la cedibilità degli stipendi, è estesa fino al 31 decembre 1906.

Depositi nelle Casse postali di risparmio — Interessi pel 1906.

Decreto del Ministero del tesoro, 16 decembre 1905. — L'interesse da pagarsi per l'anno 1906 sulle somme depositate nelle Casse postali, a titolo di risparmio, resta fissato nella misura del 2.64 $^{0}/_{0}$ netto da imposta di ricchezza mobile.

Provvedimenti a favore dei mutuatari dei Crediti fondiari della già Banca nazionale nel regno e del Banco di Sicilia.

Regolamento per l'esecuzione della legge 7 luglio 1905, n. 349 (2), *approvato con r. decreto 19 novembre 1905, n. 547, pubblicato nella* Gazz. uff. *del 25 novembre 1905, n. 275.* — Art. 1. Il saggio d'interesse delle nuove cartelle da emettersi per la trasformazione dei mutui attuali dei Crediti fondiari (in liquidazione) della cessata Banca nazionale nel regno e del Banco di Sicilia, in conformità all'art. 1 della legge 7 luglio 1905, n. 349, è fissato con deliberazione dei rispettivi Consigli d'amministrazione.

Art. 2. La trasformazione dei mutui, ai termini dell'art. 1 della legge 7 luglio 1905, è chiesta dai mutuatari ai Crediti fondiari con istanza su apposito modello a stampa fornito dall'Istituto ed esente da bollo.

I successori a titolo universale o particolare del debitore originario e gli aventi causa di lui, che non si siano ancora, a norma dell'art. 6 della legge 4 giugno 1896, n. 183, fatti riconoscere dagli Istituti, debbono corredare la domanda dei documenti autentici che comprovino il loro diritto alla proprietà, al possesso e al godimento del fondo ipotecato.

Art. 3. Per i mutui trasformati dal Credito fondiario del Banco di Sicilia le nuove semestralità devono essere fisse e costanti, e devono perciò risultare da una ragione unica che comprenda l'interesse e l'imposta di ricchezza mobile calcolata ai termini dell'art. 6 della legge 7 luglio 1905.

(1) *Bollett. uff. del Ministero di gr. e giust.*, an. 1906, pag. 2.

(2) Pubblicata a pag. 382 della raccolta precedente.

Art. 4. L'ipoteca a garanzia del debito arretrato può essere costituita o sui beni del mutuatario già vincolati per il mutuo, o su altri beni del mutuatario stesso o di terzi.

I mutuatari devono allegare alla domanda i documenti relativi alla libertà, nel primo caso, e, nel secondo caso, quelli relativi alla provenienza, alla proprietà e alla libertà dei beni.

Art. 5. Gl' Istituti, ove ne ravvisino la necessità, fanno eseguire da periti di loro fiducia, ed a spese dei mutuatari, la stima dei beni di che allo articolo precedente.

Per le spese della perizia i mutuatari debbono fare un congruo deposito di somma che sia loro richiesta dagli Istituti. Se entro due mesi dalla richiesta il deposito non sia effettuato, la domanda di trasformazione è considerata come non fatta.

La perizia è fatta nell' interesse degl' Istituti, i quali non rimangono vincolati dai risultati di essa.

Art. 6. I certificati delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni, ed in generale gli atti, certificati, estratti e documenti considerati nell' art. 8 della legge 7 luglio 1905, n. 349, si rilasciano in carta libera, ma debbono essere richiesti dagl' Istituti del Credito fondiario con apposita domanda, pure in carta libera, in cui sia fatto esplicito riferimento alla domanda di trasformazione del mutuo e siano indicati l' importo del mutuo medesimo e gli altri estremi del relativo contratto.

Tali domande vengono conservate dagli uffici delle ipoteche, dagli altri uffici pubblici e dai notari che rilasciano l' atto.

Nei certificati, negli estratti e negli atti e documenti rilasciati come sopra, è fatta menzione della domanda degli Istituti e dell' uso esclusivo cui gli stessi atti sono destinati.

Gli istituti del Credito fondiario hanno l' obbligo di prendere nota dei detti certificati ed atti in apposito registro, e di conservarli a corredo delle rispettive trattazioni riguardanti, la trasformazione dei mutui, per poterli esibire agli ispettori demaniali in occasione di verificazione.

Gli Istituti non assumono responsabilità per ritardo, o per altra causa che impedisca la sollecita e completa raccolta degli atti.

Art. 7. La domanda di trasformazione non sospende in alcun modo il pagamento delle semestralità, nella misura già convenuta, che posteriormente vengano a scadere, nè gli atti esecutivi iniziati a carico dei debitori morosi, restando liberi i Crediti fondiari di proseguirli, occorrendo, fino al loro compimento.

Art. 8. Il debito da sistemarsi, a norma dell' art. 3 della legge 7 luglio 1905, è costituito dalle semestralità scadute e non pagate, dai relativi interessi di mora maturati e liquidati, nonchè dalle spese, dalle somme anticipate per eventuali di differenze di prezzo di cartelle, e di quanto altro fosse dal mutuatario dovuto al Credito fondiario al giorno della stipulazione del contratto di trasformazione e sistemazione.

Il detto debito è pagabile a semestralità, le quali devono essere fisse e costanti e devono, perciò, risultare da una ragione unica che comprenda il relativo interesse, nel limite fissato dall'art. 4 della legge 7 luglio 1905, e la imposta di ricchezza mobile calcolata secondo la legge vigente per la imposta medesima.

Le semestralità, hanno la stessa scadenza di quelle del mutuo.

Per il debito arretrato sono tenuti conti individuali a parte, ed è istituita apposita voce nelle scritture e nelle situazioni generali dei Crediti fondiari.

Art. 9. Nel caso che a favore del Credito fondiario debba costitutrsi la ipoteca a maggior garanzia, è stipulato un contratto condizionato per avere effetto dopo che, accesa la iscrizione, dal certificato del conservatore delle ipoteche non risulti la preesistenza di altra iscrizione o trascrizione, o risultino iscrizioni che non menomino, a giudizio dell' Istituto, l' utilità della garenzia costituita.

Si procederà quindi alla stipulazione del Contratto definitivo, per cui la trasformazione rimarrà attuata.

Art. 10. Gli annotamenti, al margine delle iscrizioni ipotecarie, della trasformazione dei mutui assunti dal Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia, nonchè dei mutui assunti dalla Banca d' Italia e dal Banco di Sicilia, ai sensi degli articoli 85 e 92 del testo unico delle leggi bancarie, approvato con r. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, si operano colla consegna al conservatore delle ipoteche, di una dichiarazione firmata dal direttore generale della Banca d' Italia, o dal direttore generale del Banco di Sicilia, esente da tassa e autenticata da notaro.

Art. 11. Qualora i Crediti fondiari procedano alla conversione delle cartelle, a norma dell' art. 15 della legge 7 luglio 1905, il contributo per imposta di ricchezza mobile, di cui all' art. 6 della legge stessa, è calcolato sull' interesse ridotto delle nuove cartelle.

Il Credito fondiario, con apposita dichiarazione in carta libera, firmata dal direttore generale della Banca d' Italia o dal direttore generale del Banco di Sicilia e autenticata da notaro, fa noti ai ricevitori del registro l' ammontare preciso del capitale, a cui si è ridotto il mutuo per effetto della conversione, il numero e l' ammontare di ciascuna quota semestrale spettante allo Erario. In base a tale documento i ricevitori fanno le debite annotazioni sugli articoli di campione.

Art. 12. I rapporti fra il Credito fondiario o i mutuatari, dipendenti dai contratti di trasformazione, sono soggetti alle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore per il Credito fondiario, in quanto non siano contrarie alla legge 7 luglio 1905, già citata, e al presente regolamento.

Parimente sono soggette alle stesse norme la emissione e il rimborso delle nuove cartelle.

---

10. Notaro condannato per appropriazione indebita — destituzione di diritto. (*Leg. not., 116 ; cod. pen., 417 e 419; cod. pen. sardo, 631*). — La Cassazione. — *Omissis.* — Osserva in merito al ricorso del P. M. che questo Supremo Collegio ha più volte, ed anche recentemente ritenuto che la condanna del notaro per reato di appropriazione indebita trae seco la destituzione in applicazione dell'art. 116 della legge notarile. E per verità nulla di più logico e coerente, poichè, a prescindere dagli altri riflessi d'ordine strettamente giuridico, di cui in appresso, è ripugnante mantenere in un ufficio chi attinge la sua ragione di essere, vive e si alimenta della pubblica fiducia, colui che mostrò di demeritarla abusandone, come fece il resistente Ferrio nell' esercizio delle sue funzioni di sindaco del comune di Vezza. Ora a questi criterii di logica e di coerenza mirò il legislatore, quando, enumerando nell' art. 116 della legge notarile le cause d' indegnità del notaro per l' esercizio delle sue funzioni, certamente vi comprese l' appropriazione indebita, designandola non specificatamente, ma con una locuzione generica, che, mentre ne metteva in evidenza la caratteristica in ordine ad altri reati congeneri, dispensava da una singolarizzazione delle figure delittuose, che sotto l' impero della legge penale erano conosciute e ritenute per reati di frode, come del resto recitava la rubrica, sotto la quale, appropriazione indebita inclusa, erano collocate.

Ora che cosa vi è di mutato, perchè l' appropriazione indebita, potuta consumare dal notaro, tanto in circostanze non impegnanti le sue funzioni notarili, quanto nell' esercizio delle stesse e costituenti all' epoca della promulgazione della legge notarile un caso d' indegnità di proseguire in quella funzione, non possa più ritenersi tale in riguardo al Ferrio condannato per appropriazione indebita qualificata?

La sentenza impugnata riscontra questo mutamento nella diversa collocazione e distribuzione data dal legislatore italiano alla famiglia dei reati, che sotto il cod. penale sardo erano raggruppati in unica sezione sotto la rubrica. « Delle truffe, appropriazioni indebite ed altre specie di frodi », ed ora nel cod. italiano formano due capi distinti, l' uno destinato alla truffa e ad altre frodi (capo III, tit. X, art. 413 a 416 cod. pen. ital.) e l' altro alle appropriazioni indebite (capo IV stes. tit. articoli 417 a 420 ivi). Questo sdoppiamento è per la Corte di Casale rivelatore del mutato intendimento del legislatore nella classifica dei reati medesimi; nel senso che egli, segregandole dalla famiglia dei reati fraudolenti, non abbia più considerato tali le appropriazioni indebite alle quali non più si addice la denominazione di frode, nè più conviene l' effetto della destituzione di cui nell' art. 116 della legge notarile, ritenendosi per virtù della nuova legge penale spezzato il nesso di causalità significato in detto articolo coll' enunciazione generica di reato di frode.

Ma a questa conclusione il sup. collegio non può plaudire — Fra la

truffa, il tipo classico dei reati di frode e le appropriazioni indebite vi sono dei caratteri differenziali, quei caratteri differenziali, pur rilevati nella sentenza impugnata, che non sono una novità del cod. pen. ital. e che servirono nelle abolite legislazioni e servono ad imprimere ad essi la propria figura, il proprio profilo giuridico. La diversa classifica, che le appropriazioni indebite ebbero nel codice novello, fu più che altro costatazione più evidente di questa loro diversità dalla truffa ed altri reati di frode, che nulla immutò e nulla tolse alla loro caratteristica comune, costituita dalla identica obbiettività giuridica, l' offesa alla proprietà, e dall' identico elemento della menzogna e dell' inganno mediante i quali l' offesa si esplica e si attenta alla buona fede altrui, tanto che in alcune legislazioni ebbero la comune qualifica di abusi di confidenza.

Come i reati di frode in genere e le appropriazioni indebite per la natura dei fatti, che li costituiscono, se rappresentano pericoli meno diretti alla proprietà ed una forma di reità meno intensa al confronto del furto, non cessano malgrado questa distinzione di essere come il furto, una offesa alla proprietà, similmente l' appropriazione indebita, se al confronto dei reati di frode costituisce una forma delittuosa meno audace, ha con essi, malgrado alcuni caratteri differenziali, la nota comune dell' abuso di confidenza, che presuppone l' intenzione fraudolenta, l' intenzione di profittare ingiustamente a danno altrui coll' inganno e con la menzogna, nel che si concreta la frode.

Queste considerazioni inducono il Supremo Collegio a ripetere, quanto nei suoi precedenti arresti 12 gennaio 1898, e 16 gennaio 1903 affermò, che il reato di appropriazione indebita è reato di frode, e che in riguardo ad essa continua ad avere applicazione l' art. 116 della legge notarile per l' effetto della destituzione che ne deriva.

L' errore dell' impugnata sentenza fu di aver atteso con eccessiva prevalenza a ciò che divide, e di non avere avvertito ciò che vi è di comune tra i reati di frode e le appropriazioni indebite, e che rimase inalterato nel passaggio dal codice sardo al codice italiano. Infatti, nè dai lavori preparatorii di quest' ultimo, nè dal confronto del testo dei due codici, che, salve modificazioni di forma, delineano la figura del reato di appropriazione indebita con la stessa nozione e con gli stessi requisiti costitutivi, è dato argomentare il radicale mutamento, che, ad avviso della sentenza denunciata, deve dedursi nel pensiero del legislatore italiano circa la natura del reato di appropriazione indebita.

Altronde non mancano argomenti indiretti, che rivelano il pensiero del legislatore italiano, non difforme dal sardo nella qualifica odiosa di siffatto reato, costituendone un titolo d' indegnità all' esercizio di funzioni non superiori per importanza a quelle del notaro : infatti, per tacere di altri, il reo di appropriazione indebita è escluso dall' ufficio di giurato e di conciliatore, è ritenuto indegno dell' elettorato politico ed amministrativo, non può ottenere la patente di agente di emigrazione, nè la cancellazione del suo nome dall' albo dei falliti.

Di fronte a ciò perde ogni pregio l'obiezione, che la corte deduce dal riflesso che in certo modo nell' appropriazione indebita perseguibile soltanto ad istanza di parte dipende dal volere del privato l'applicazione o meno della destituzione. Questa preoccupazione non l' ha avuta il magistrato italiano per ufficî diversi dal notarile, non l' ebbe neppure il legislatore sardo, se si riflette che la destituzione, di cui all' art. 116 su ripetuto, poteva essere l' effetto di una condanna per reato contro i buoni costumi, e che questo reato, se commesso in privato, non era perseguibile, che ad istanza di parte.

Osserva infine che neppure l' argomento dedotto dall' art. 27 delle disposizioni di coordinamento risulta di alcun valore, perchè, ritenuta nell' appropriazione indebita la natura di un reato di frode, non ha perduta efficacia il richiamo, col quale l' art. 116 intese estendere all' appropriazione; quel richiamo siccome un fatto storico non distrutto dal decreto di coordinamento, tanto più che questo si propose di non introdurre innovazione rispetto alle penalità sancite nelle varie leggi come si legge nella relazione ministeriale al re, costituendo perciò esso stesso valido ostacolo alla tesi accolta dalla Corte di Casale, che invece ne ha derivato una non voluta e ripugnante mitigazione nelle conseguenze penali della condanna per appropriazione indebita mercè l' abolizione della destituzione comminata dalla legge notarile. Fondato è per tutte le premesse osservazioni il ricorso del P. M. Per questi motivi cassa e rinvia ecc. (Cass. pen., 20 ottobre 1905; Ferrio ricc. Palladino estens.).

11-12. Notaro — obbligo assoluto della residenza. *(Leg. not., 27).* — La Cassazione di Torino. — *Omissis.* — Considerato che il ricorrente Prinetti sostiene che se il notaro deve per regola indeclinabile risiedere nel comune assegnatogli con tale diligenza e continuità che le funzioni sue vengano scrupolosamente adempiute, rimane però sempre impregiudicato quel diritto alla libertà personale, che sarebbe disconosciuto al notaro quando non potesse assolutamente mai per ragione privata varcare il confine del territorio del comune di residenza. Ed aggiunge a sua difesa, che nessun lagno venne fatto a suo riguardo per l' inosservanza dell' obbligo della residenza e che in Codevilla, piccolo paesetto, non si può trovare alloggio, nè vi è modo di far istruire i suoi figli. Ma l' assunto e le difese del ricorrente non valgono certo a far annullare la denunciata sentenza.

La disposizione, invero, dell' art. 27 della legge notarile, pretesa violata, — è chiara e precisa, e non può prestarsi nella sua applicazione a quelle agevolezze in favore del notaro che nel ricorso sono accennate; imperocchè con essa volle il legislatore raggiungere lo scopo che il notaro possa sempre trovarsi a disposizione del pubblico nel comune assegnatogli, per modo che la permanente dimora nel luogo ove venne stabilita la sua residenza costituisce una condizione essenziale per l' esercizio del suo ministero.

Quest' obbligo della permanente dimora nel comune assegnato al

notaro appare anche prescritto dal precedente art. 23 della stessa legge, secondo il quale il notaro deve assumere l'esercizio delle sue funzioni e fissare la sua residenza nel comune in cui ha sede l'ufficio al quale venne nominato; e quindi per l'adempimento dell'obbligo di cui si tratta non basta che il notaro tenga studio aperto cogli atti e registri relativi al suo ministero nel comune assegnatogli, ma ivi deve fissare e tenere permanente dimora.

E codesto obbligo non pregiudica la libertà personale a cui il notaro ha pur diritto, imperocchè esso può assentarsi anche per ragioni private dal comune di sua residenza nei limiti e colle cautele che si trovano stabilite nella stessa legge notarile.

Nè a far ritenere adempiuto l'obbligo della residenza potrebbe bastare la circostanza che nessun lagno sia stato fatto per la sua inosservanza contro il notaro Prinetti, perchè la legge non fa dipendere la responsabilità derivante dall'inadempienza all'obbligo della residenza dalla condizione che non sianvi stati al riguardo reclami, i quali, d'altronde, potrebbero da un momento all'altro aver luogo, ove urgente si presentasse l'opera del notaro e questo non si trovasse abitualmente e con permanenza nel luogo della sua residenza.

È poi appena il caso di notaro che non meritano riguardo alcun al fine di escludere la responsabilità incontrata dal notaro Prinetti le circostanze che in Codevilla non si trovi alloggio, nè vi siano mezzi per far istruire i suoi figli.

Pertanto la corte di merito avendo ritenuto, con giudizio di fatto incensurabile in sede di cassazione, che il notaro Prinetti, dopo aver trasportato la sua famiglia in Voghera, non aveva più tenuto permanente dimora in Codevilla, recandovisi solamente di quando in quando, rimane con ciò senz' altro stabilito che esso ha trasgredito all'obbligo principale impostogli dall'art. 27 della legge notarile, e rimane quindi così pure esclusa la violazione dell'articolo stesso pretesa nel ricorso, avendo la denunciata sentenza reso omaggio ai principii suesposti e quindi fatto retta interpretazione ed applicazione dell'art. 27 surripetuto.

P. q. m., respinge il ricorso. (Cass. Torino, 15 settembre 1905; Prinetti ricc. Taglieri estens.).

***

La Cassazione di Torino. — *Omissis.* — Considerato che nel ricorso presentato del notaro Barisone si sostiene la violazione, che degli art. 24, 26, 27, 110 e 111 della legge notarile avrebbe commesso la corte di merito, nel ritenere, che la dimora del notaro nel luogo di sua residenza debba essere permanente, salvo quelle momentanee assenze reclamate dalle esigenze nell'esercizio del ministero notarile nei limiti e colle guarentigie stabilite dalla legge osservandosi che codesta interpretazione dei succitati art. 24, 26 e 27, oltre al racchiudere una massima draconiana, sarebbe in aperta contraddizione colla stessa legge notarile, la quale, mentre prescrive l'obbligo della residenza, fa obbligo al notaro di prestare il suo ministero quante volte ne è richiesto in tutto il distretto notarile

Ma questa pretesa violazione non può essere accolta.

Ed invero, colla chiara e precisa disposizione dell' art. 27 della legge notarile volle evidentemente il legislatore conseguire lo scopo, insito nella natura dell' istituto del notariato, che il notaro possa sempre trovarsi nel comune assegnatogli di residenza, a disposizione del pubblico e pronto ad ogni richiesta, che talora è di somma urgenza, come nel caso di un morente che intenda far testamanto nel breve tempo in cui ha ancora la coscienza delle sue azioni; di guisa che la permanente dimora nel luogo ove venne stabilita la residenza del notaro costituendo una condizione essenziale per l' esercizio del suo ministero, senza quella permanenza non si potrebbe ritenere egli abbia residenza fissa nel comune in cui ha sede l' ufficio al quale venne nominato e che sia osservato l' imperativo disposto del precedente art. 23 della stessa legge sul notariato.

Che se questa legge, temperando il rigore dell' obbligo della residenza, ha lasciato che il notaro presti il suo ministero in tutto il distretto del collegio notarile a cui è ascritto, a senso dell' art. 26, e gli ha permesso assenze dal luogo di residenza, secondo il disposto e mediante le cautele di cui nei capoversi del successivo art. 27, tutte queste concessioni però, siccome importano una facoltà eccezionalmente soltanto accordata al notaro di allontanarsi temporaneamente dalla sua residenza, così riconfermano sempre più l' obbligo suo della permanente residenza medesima, la quale per essere reale ed effettiva richiede la dimora abituale di lui nel luogo assegnatogli come sede del suo ufficio.

Se poi il notaro è obbligato a termine dell' art. 24 surriferito a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto in tutto il distretto a cui è ascritto, tale obbligo però, posto in relazione colle disposizioni degli art. 23 e 27 della legge notarile, lo autorizza soltanto a lasciar temporaneamente la sua residenza, come già si è notato, e per il tempo necessario a compiere il suo ministero fuori della fissatagli residenza.

Pertanto, ove si accettasse l' assunto del ricorrente, si verrebbe a far violenza al testo chiaro e preciso del succitato art. 27, al significato proprio e naturale delle parole *permanente dimora* in tale articolo usate dal legislatore ed occorrerebbe sopprimere l' addiettivo *permanente*, sostituendovi quello di *temporanea*.

Nè a sua difesa può il ricorrente invocare la circostanza che nessun atto egli abbia ricevuto durante l' anno di sua residenza nel comune di Pietra Marazzi, imperocchè tale circostanza conferma sempre più come esso tenga la sua abituale e permanente dimora, anzichè in detto comune, come gli corre l' obbligo, in quello invece di Alessandria, ove sono costretti a venirlo a ricercare gli abitanti del comune di Pietra Marazzi, quando abbisognano del suo ministero.

La denunciata sentenza quindi, che in omaggio ai principii suesposti ed alla costante giurisprudenza di questa corte ebbe a ritenere, che per ottemperare all' obbligo della residenza deve il notaro, non solo avere studio cogli atti e registri relativi al suo ministero nel comune

assegnatogli, ma tenere altresì permanente dimora nel comune stesso, salvo quelle momentanee assenze reclamate dalle esigenze nell' esercizio del suo ministero nei limiti e colle guarentigie stabilite dalla legge non ebbe punto a violare gli articoli indicati nel ricorso, ma ne fece invece retta interpretazione ed applicazione dopo che con giudizio di fatto, insindacabile, aveva constatato che il notaro Barisone non teneva permanente dimora in Pietra Marazzi.

P. q. m., rigetta il ricorso. (Cass. Torino, 15 settembre 1905; Barisone ricc. Taglietti estens.).

13. Ipoteche — conservatore rilascio di certificati — danni. *(Cod. civ., 2067 n. 2 e 2368).* — Se al conservatore delle ipoteche sia fatta domanda di rilascio di certificato di una data persona, devono in esso comprendersi tutte le iscrizioni che la riflettono, per quanto accese anche contro altre persone, sotto pena dei danni. Non è responsabile il conservatore delle ipoteche del rilascio di un certificato inesatto od incompleto, se le parti contrattarono astraendo da esso. — Ma è apprezzamento di fatto incensurabile il ritenere che invece le parti contraenti si sono su di esso basate e che perciò il conservatore è responsabile. (Cass. Torino, 4 ottobre 1905; Ollino c. Calleoni. Degiovannini estens.) (1).

14. Successione — accettazione col beneficio d'inventario — inventario — termine. *(Cod. civ., 957).* — L' erede che ha fatto formale dichiarazione di accettare la eredità decade dal beneficio dello inventario, se entro i tre mesi da tale dichiarazione, o nel termine opportunamente prorogato, non confenziona l' inventario. (Corte app. Palermo, 4 novembre 1905; Abbate c. Pascinta. Ferriola estens.) (2).

15. Ipoteca — verbale di conciliazione avanti il pretore — iscrizione di ipoteca giudiziaria. *(Cod. civ., 1970; cod. proc. civ., 417).* — Il verbale di conciliazione seguìto innanzi al pretore benchè possa considerarsi come atto pubblico, non può mai equipararsi alla sentenza, non può quindi dar vita ad un' ipoteca giudiziale. (Cass. Napoli, 6 settembre 1905 ; Lomuti c. Larocca. Sorrentino estens.) (3).

16. Successione — legato — significato — limiti. *(Cod. civ., 422 e 424).* — In tema di legato l' espressione *tutto il mobile di casa mia*, o vogliasi equiparare alle parole enunciante negli art. 422 e 423, ovvero alle altre di cui nel posteriore art. 424 cod. civ., non può mai comprendere alcun titolo creditorio relativo a somma di danaro ; e quindi neppure il libretto postale. (Corte app. Catania, 14 aprile 1905 ; Giunta c. Fanales. Perretti estens.) (4).

17. Successione — donazione a discendente — premorienza al donante — fratello erede del discendente donatario — successione del donan-

---

(1) *Giurispr.* di Torino, an. 1905, col 1521

(2) *Il Foro siciliano,* an 1905, pag. 683.

(3) *Foro it.*, an. 1905, I, col. 1490.

(4) *Rivista univers. di giurispr. e dott.*, an. 1905, col. 672.

te — collazione di discendenti coeredi. *(Cod. civ., 1003 e 1005).* — Il discendente che succede per ragione propria all'ascendente non è tenuto a conferire ai suoi coeredi la donazione fatta dal genitore comune al fratello premorto, di cui egli è erede. (Corte app. Roma, 16 settembre 1905; Santurbano c. Santurbano. Porchio estens.) (1).

18. Tassa di registro — tassa principale e tassa suppletiva. — Quando siasi liquidata la tassa di successione sul valore dichiarato degli immobili ereditari integralmente denunziati, ogni altra tassa derivante da procedimenti di stima, da concordati, da rettifiche o dichiarazioni di maggior valore fatte dallo stesso contribuente, non è principale, ma suppletiva, ed esigibile perciò con privilegio soltanto contro l'erede, e contro i terzi possessori dei beni ereditarii. (Cass. Roma, 23 novembre 1905; De Hemptinne c. Finanze. Natale estens.) (2).

CONSULTAZIONI

4. — G. not. G., Grosseto. — *Come il notaro delegato dal tribunale deve procedere all'avviso di cui all'art. 888 cod. proc. civ. in riguardo ad una contumace nel giudizio di divisione del quale sono sconosciuti il domicilio, la residenza e la dimora? Deve seguire le norme dell'art. 141 (citazioni) o quello dell'art. 385 (atti d'istruzione)?*

Il giudizio di divisione essendo di sua natura unico ed universale, deve essere *integro*, e nessuno può essere costretto a sostenerlo, se l'attore non vi ha chiamato regolarmente tutti gli interessati. Come allora venne citato quel condomino, del quale sono sconosciuti il domicilio, la residenza e la dimora; e come accertata davanti il tribunale la contumacia? Ma se questo coerede è assente, dovrebbe anzitutto la parte attrice nella divisione, osservare il disposto dell'art. 21 del codice civile, e far nominare nel giudizio di divisione un rappresentante, al quale il notaro possa far notificare a mezzo dell'ufficiale giudiziario, l'avviso di che nell'art. 888 del codice di procedura civile, a comparire davanti il notaro stesso, nella rappresentanza del presunto assente. Le operazioni della divisione davanti il notaro delegato, formano un procedimento separato e di per sè stante. Quindi ove non sia il caso della nomina del curatore all'assente, per l'avviso alla parte, che non ha domicilio, residenza o dimora conosciuta dovrà osservarsi il disposto dell'art. 141 del codice di procedura civile. Ma dovranno essere accordati i termini per comparire, di che al n. 5 dell'art. 148 di detto codice.

***

5. — C. not. G., Genova. — *Tizio divenuto completamente cieco da varii anni ricevette procura generale da un fratello, colla quale ed anche in*

(1) *Foro it.*, an. 1905, I, col. 1521.

(2) *Giurispr. civ., comm. e fin.*, an. 1906, col. 10.

proprio deve addivenire alla stipulazione di contratti. Devonsi osservare prescrizioni e formalità speciali per gli atti? La legge non si riferisce solamente ai ciechi nati?

Nel silenzio della legge, e stato sempre ritenuto che nessuna formalità deve adottarsi per gli atti nei quali intervengono i ciechi, oltre quelle ordinarie, bastando che il notaro faccia menzione della causa che gli ha impediti di sottoscrivere; e se un cieco intervenuto all'atto sappia ancora firmare, allora neppure occorrerà che si faccia menzione della infermità. (Risoluzione ministeriale, 25 marzo 1876).

***

6. — L. not. L., Como. — *Un tutore, colla voluta autorizzazione giudiziale, vende alcuni immobili di proprietà del minore sotto la sua tutela: può la moglie del tutore acquistare detti immobili?*

I divieti dell'art. 24 della legge notarile e degli art. 300 e 1457 del cod. civ., non si applicano nè si estendano al caso. E poichè le nullità ed i divieti sono di stretta interpretazione, così potrà la moglie del tutore acquistare validamente dal marito i beni del minore da esso rappresentato, quando il tutore sia debitamente stato autorizzato alla vendita dei beni del minore, per un prezzo determinato mediante stima, od in altro modo accertato come vero e giusto; salva sempre, in caso contrario, al minore divenuto maggiore di età, l'azione di nullità o di rescissione, ai termini degli art. 1300, 1529 e seguenti del codice civile.

COSE VARIE

Proposte per l'abolizione di piazze notarili. — I Consigli notarili di Sassari, Perugia, Palmi ed Orvieto hanno fatto voti per la riduzione delle sedi notarili nei loro respettivi distretti, come altri consigli hanno fatto precedentemente. (V. pag. 375 della raccolta precedente).

Tabella del numero e della residenza dei notari del regno. — Con r. d. 30 novembre 1905, n. 584 i cinque posti di notaro assegnati al comune di Gaeta sono ripartiti fra quel comune e l'altro di Elena, già antica frazione di Gaetà, venendo assegnati uno al primo e gli altri quattro al secondo.

ATTI DEI CONSIGLI NOTARILI

Consiglio notarile provinciale di Firenze.

Adunanza consiliare, 15 decembre 1905.

Il Consiglio. — Veduta la lettera del 13 decembre 1905, indirizzata al Consiglio stesso dai sigg. notari Dell'Imperatore, Macinai, Parenti e Bastianelli contro la proposta della Commissione di riforma della legge notarile tendente a restringere la giurisdizione del notaro nell'ambito del mandamento, anzichè nel territodell'intero distretto;

Attestochè questo Consiglio, ricordando le tradizioni del notariato in Toscana, abbia manifestato più volte ed in specie nella deliberazione collegiale del dì 11 marzo 1898, il concetto della libertà professionale, non tanto perchè la restrizione dell'esercizio tornerebbe a scapito della dignità del notaro, quanto perchè si limiterebbe la facoltà dei cittadini nella scelta del pubblico ufficiale, che a suo giudizio riscuote la maggiore fiducia di capacità e di onestà ed al quale soltanto intenderebbe di affidare la tutela dei suoi interessi patrimoniali.

Attesochè la legge non deve avere di mira la protezione dei notari meno adatti ed inetti, violando quella legge generale di natura che porta alla eliminazione di tutti coloro che non sanno lottare e vincere nel certame dell'esistenza.

Riportandosi alle ragioni dedotte e sviluppate nella citata deliberazione del di 11 marzo 1898, ad unanimità di voti delibera di far sentire al regio Governo la contraria volontà di tutti i notari della provincia di Firenze, per qualunque restrizione dell'esercizio notarile con scapito manifesto della loro dignità.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Massime, an, 1905, n. 35 e 36. — Dànno i seguenti consulti: — 1. All'atto con cui certi proprietari stabiliscono per un tempo determinato che i loro armenti potranno reciprocamente pascolare sulla loro proprietà, è applicabile la tassa di lire 10 di che all'art. 103 della tariffa, nel quale si comprendono le concessioni precarie e consimili di servitù; — 2. La interdizione dai pubblici uffici dipendenti da condanna penale non porta inidoneità a funzionare da testimone in atto notarile od in testamento.

***

Notariato italiano, an. 1905, n. 23 e 24. — Prosegue la pubblicazione dello studio del not. Giacomo Dragonetti su le operazioni ipotecarie derivanti dagli atti notarili; contiene uno scritto di Carmelo Tavana sullo svincolo della cauzione dei conservatori di archivî notarili; ed uno del dott. Ettore Cecchini sui testamenti in extremis.

— Dà i seguenti pareri: — 1. Non va incontro alla disposizione proibitiva, eccezionale, e però di significato ristretto, di cui all'art. 24 n. 2 legge notarile, il notaro che procede ad una divisione di stabili in base ad un progetto divisionale predisposto, d'incarico delle parti, da un perito che sia parente del notaro nei gradi indicati dall'articolo suddetto, e può benissimo allegare tale progetto al suo atto; — 2 L'onorario spettante al notaro per un atto di procura a rappresentare il mandante innanzi un collegio arbitrale è quello di cui al capov. 2 dell'art. 3 tariffa notarile; — 3. Non può rilasciarsi in forma esecutiva contro uno o più fittuarî, ed a favore dell'unico locatore, copia d'istrumento, contenente molteplici contratti di locazione, per uno o più contratti, tralasciando gli altri; — 4. In un contratto in cui si stabiliscono diverse convenzioni, come, ad es. una donazione, una vendita, od altro, l'onorario che spetta al notaro sulla copia pel registro è di lire due per ciascuna delle convenzioni: benchè la pratica adoperi più spesso il sistema dell'onorario unico.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivî notarili. — Nomine a conservatore. — Mercatali Arturo, a Belvedere Ostrense.

Notari. — Nomine. — Cercignani Dario, a Fiesole. — Lo Iacono Vincenzo, a Bisacquino. — Masenti Paolo Eugenio, a Narzole. — Antonini Aquino, a Ginestra degli Schiavoni. — D'Alessandro Domenico, a Casteltermini.

Traslocazioni. — Campanile Enrico, da Portici a Napoli. — Criscione Gaetano, da Cefalù Diana a Villafrati. — Fracacreta Achille, da Snn Severo a San Marco in Lamis. — Villani Giulio, da San Marco Lamis a San Severo. — Lupo Marco, da Casalborgone a Chivasso. — Mastrobuoni Domenico, da Barra a Pietraroia. — Ibba Salvatore, da Bonorva a Cagliari. — Guglielmino Federico, da Lessolo a San Giorgio Canavese. — Strada Aldo, da Gravellona a Arena Po. — Vendetti Giacinto, da Balsorona a Pescosolido. — Piccinini Attilio, da Marciano a Ruosiua. — Rotondo Bernardino, da Barletta a Molfetta. — Giovene Francesco Pietro, da Molfetta a Barletta.

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore*.
Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile*.

Pistoia, Tip. Niccolai, 1906.

Anno XXVI-31. N. 3. ROMA-FIRENZE 1 Febbraio 1906.

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

ANCORA DEI COADIUTORI

L'articolo pubblicato a pag. 361 della scorsa annata, ci ha procurato una gentil lettera di un notaro di Milano, il quale trovasi nella condizione di avere il coadiutore. In essa, convenendo perfettamente nelle nostre idee, ci fa presente però come colà non la si pensi egualmente, ma che dalla generalità si « ritiene che mentre il coadiutore può esercitare l'ufficio notarile da solo, il notaro non possa far nulla senza il coadiutore rimanendo in uno stato di forzata inabilitazione » e quindi ci eccita a ritornare sull'argomento onde svolgere maggiormente questo lato della questione. Ed eccoci ad accontentarlo.

Intanto bisogna scartare affatto l'opinione che il notaro col coadiutore possano redigere insieme un atto. O l'uno o l'altro. La legge non ammette il concorso di due notari che nel caso di testamento, e anche questo è ben difficile che nella pratica si avveri.

Adunque non resta a dirsi che della inazione a cui si pretende sia condannato il notaro impedito.

Se così si dovesse interpretare la legge, si verrebbe a svisare il concetto del legislatore, il quale intese di provvedere, non a una necessità d'ordine pubblico che reclamasse il di lui intervento, ma piuttosto a un bisogno di natura affatto privata riflettente l'interesse singolo dell'individuo e sopra istanza di costui.

Qualora il legislatore avesse realmente ritenuto che il notaro, in quelle date condizioni che gli danno diritto a chiedere un coadiutore, fosse inabile ad adempiere le funzioni che dalla legge gli furono affidate, e dovesse perciò esserne dispensato, avrebbe avuto disposizioni imperative, mentre invece ha voluto che il provvedimento venga provocato dallo stesso notaro, che sulla opportunità o meno di esso venga sentito il parere del Consiglio notarile, lasciando in ultimo al prudente arbitrio del presidente della corte d'appello l'accordarlo o no. Si esige pertanto che il notaro dia la dimostrazione ch'egli si trova in quelle date condizioni d'infermità, si vagliano i documenti da lui all'uopo prodotti onde vedere se una tal prova sia sufficientemente raggiunta, e dopo queste pratiche si accoglie o si respinge la fatta richiesta. Da ciò evidentemente emerge come non si tratti di una imposizione, ma di una mera concessione, che si estrinseca nella facoltà accordata di valersi del coadiutore, quale *alter ego*, nell'esercizio delle funzioni notarili. Ora se questa è una facoltà, è risaputo come alle facoltà si possa sempre rinunziare, si possa o meno valersene a pro-

prio beneplacito. Dunque? Dunque il notaro potrà sempre agire da sè in tutto quanto si trovi in grado di poter fare. È una conclusione che scende a fil di logica.

Ma si opporrà; come mai gli venne accordato il coadiutore se ne può far senza? Ciò è contrario alla legge e devesi quindi poter chiedere la revocazione del provvedimento dagli interessati ed anche lo si dovrà annullare d' ufficio.

Per interessati intendiamo i notari della stessa residenza i quali vedessero, con loro scapito, prosperare lo studio del collega, dove si troverebbero ad essere due, anzichè uno solo, a sbrigare gli affari.

Ora che la legge sia stata o no violata, sarà al caso da vedersi, ma frattanto non è questa una buona ragione per sostenere che il notaro non possa rogare da sè direttamente. Finchè la concessione permane, non può negarsi ch' egli ne possa fare quell' uso che crede.

S' egli riacquistasse la vista (per esempio dopo l' operazione della cateratta), se la sordità oppure l' impedimento a scrivere venisse a cessare, è naturale che anche la nomina del coadiutore dovrebbe venir revocata, e sarebbe lo stesso notaro a licenziarlo per non dividere con esso lui gli onorarî; ma finchè non si avverino tali eventualità, ogni reclamo sarebbe vano. Imperocchè quella concessione non fu accordata, nè potevasi accordare, sotto condizione che il notaro dovesse starsene inattivo, nè essa venne dalla legge subordinata all' assoluta di lui impotenza od incapacità. Qui sta il nodo della questione. Per l' assoluta incapacità la legge ha già provvisto colla dispensa dall' esercizio notarile; e se la nomina del coadiutore avesse dovuto portare come conseguenza anche la dispensa, non poteva il legislatore esimersi dal dirlo, non potendosi questo dedurre dalla natura di quel provvedimento che ha il carattere di una mera concessione e quindi di una facoltà, nè è ammissibile che il legislatore avesse lasciato semplicemente indovinare o sottintendere una così grave conseguenza; anche a prescindere dal principio che le disposizioni limatrici dei diritti vanno intese restrittivamente, per cui la dispensa non può estendersi oltre i casi dalla legge espressamente contemplati. D' altra parte non è dato reclamare contro il decreto del presidente della corte d' appello avendo la legge rimesso al di lui prudente arbitrio la nomina del coadiutore, e quindi, senza un cambiamento nelle condizioni del notaro, non si può ritornarvi sopra.

Se la cecità, la sordità e l' impedimento a scrivere non hanno provocato nessun diretto provvedimento da parte del legislatore e soltanto, dice la legge, *può*, sulla proposta del notaro, essergli nominato un coadiutore, è chiaro che tali deficienze non sono state considerate quali ostacoli assoluti allo esercizio delle funzioni notarili per cui si dovesse pronunciare la decadenza o cessazione. E sarebbe invero illogico e incomprensibile che il notaro avesse potuto validamente rogare sino al decreto di nomina del coadiutore e non lo potesse di poi, quantunque lo stato della sua imperfezione si mantenesse uguale. Nè d'al-

tra parte può negarsi che, come era libero di non domandare il coadiutore, possa a questo sempre e in qualunque momento rinunziare, e sarebbe altrettanto illogico l' attribuire alla esplicita e definitiva rinunzia il riacquisto della capacità perduta.

Insomma si potrà bensì discutere e dissentire circa alla opportunità, nei singoli casi, di concedere o meno il chiesto coadiutore, ma il voler sostenere che, dopo quella nomina, il notaro debba assolutamente astenersi dal prendere ulteriore ingerenza nelle funzioni notarili, è un andar contro alla lettera e allo spirito della legge, è un aggiungere a questa, anzichè interpretarla, atteggiandosi a legislatori. Il coadiutore non è un sostituto del notaro, ma un di lui cooperatore. La legge ha marcatamente distinto questo caso dagli altri, come già vedemmo nel precedente articolo, e siffatta distinzione consiste appunto in questo che trattandosi della nomina del coadiutore il notaro non cessa dalle sue funzioni, ma viene in esse coadiuvato, non avendosi avuto altro di mira che di agevolargli l' esercizio della professione. Suppongasi sia egli tardo d' orecchio in modo che un tal difetto gli sia di ostacolo a sbrigare con la dovuta celerità e diligenza i molti affari che affluiscono al suo studio. Ciò gli darà diritto alla nomina di un coadiutore. Però, ad onta di siffatta imperfezione, potrebbe ancora essere in grado di ricevere alcuni atti, come, a mo' d' esempio, una vendita semplice che non dasse luogo a discussioni, in cui le parti riuscissero a farsi intendere o coll' elevare la voce o con opportuni segni tanto da permettergli di poter tradurre in iscritto la loro volontà, oppure autenticare le firme in un atto privato, o stendere una delle solite procure, e così via. E perchè gli vorreste interdire di far questo? Se ciò poteva fare prima della nomina del coadiutore, perchè non anche dopo?

Ma vediamo in pratica che cosa possa avvenire. Il notaro roga l' atto. Sarà questo nullo? Neppure per sogno, in quanto che le cause di nullità sono tassativamente enunciate nell' art. 49 della legge, nè se ne possono aggiungere altre. Incorrerà esso notaro in una pena disciplinare? Nemmeno, imperocchè converrebbe indicare la precisa disposizione di legge alla quale avesse contravvenuto, nè vi ha disposizione che vieti al notaro avente il coadiutore di poter egli rogare, come pure, nel capitolo delle pene disciplinari, non vi è cenno alla violazione dell' art. 29. Dunque egli non può incorrere in nessuna responsabilità; e questo è conforme a giustizia, avendo tutti diritto di esplicare la propria attività quando non invada e leda l' altrui diritto.

Udine, gennaio 1906.

Avv. Guglielmo Puppati.

SULLA RIFORMA DELLA LEGGE NOTARILE

Ammesso il principio della libertà di parola, pubblichiamo il seguente scritto dell' egregio sig. dott. Capiaghi pur dissentendo

da ogni idea anche la più lontana che tenda a ristringere la libertà d' esercizio.

LA DIREZIONE.

Esimio signor Direttore,

Mi permetta una parola. Quella benedetta riforma della legge notarile ci interessa tutti in sommo grado, e ognuno vuol dir la sua. Sarò brevissimo.

Parrebbemi utile e di capitale importanza questo principio: *l' atto notarile deve essere ricevuto da un notaro residente* (almeno) *nel distretto dove è situato l' oggetto dell' atto medesimo, sia mobile, che immobile, o dove l' oggetto debba trovare la sua estrinsecazione.*

Due vantaggi si avrebbero:

1.° Un minor assorbimento degli affari per parte dei grossi centri.

2.° Una più logica e più comoda conservazione degli atti negli archivî locali.

I grossi capitalisti, risiedono sempre nei grossi centri; ne segue che vendite, mutui, società importanti si costituiscono sempre nelle grandi città ed ai notari aventi sede in residenze piccole non restano che gli affari minuscoli, pochissimo rimunerativi. E nel mentre per gli affari grossi, nei centri popolosi, il notaro può comodamente e ponderatame lavorare nel suo studio, coadiuvato non poco e da ingegneri e da ragionieri e magari da avvocati, nelle residenze piccole invece deve correre dove lo chiamano con penna carta e calamaio e lì *ex abrubto* deve prestarsi alla compilazione di atti, che alcune volte sono, per varie circostanze, complicatissimi, e non di rado deve anche fungere da ingegnere, da ragioniere, da avvocato, rilevando tipi e cofini, pattuendo servitù, compilando rendiconti, risolvendo controversie legali.

Non è vero che bastino la perfetta onorabilità, l' attività e l' ingegno per avere lavoro sufficiente e rimunerativo. Nei centri piccoli vi sono notari versatissimi in ogni disciplina di loro ministero, eppure scarseggiano di lavoro ed anche quello cui attendano è poco o punto rimunerativo.

È pure nei grandi centri il lavoro non è certo proporzionato al merito. Gli audaci, gli striscianti, gli intriganti in tutti i rami dello scibile umano hanno sempre trovata fortuna.

Ritornando al mio principio parmi che si informi ad una sana giustizia distributiva. Gli atti di vendita, i mutui, devono stipularsi da un notaro residente nel distretto dove sono situati gli immobili da trasferirsi o da ipotecarsi, le società, dove devono esplicare l' azione loro ecc. Non sarà facile dettare norme tassative, precise in merito, ma sarebbe certamente giusto ed opportuno.

Nè si verrebbe ad imporre alla libera scelta delle parti un notaro che non sia di loro fiducia, anzitutto perchè non si tratterebbe di affari intimi, di famiglia per i quali potrebbesi sempre far capo al così detto notaro della casa, e poi chè in un distretto risiedono sempre

parecchi, molti, troppi notari ed è sperabile che fra molti non sia impossibile la scelta di uno.

Circa il vantaggio della conservazione negli archivî locali basti esservare che oggi un fondo a Sondrio può essere venduto con atto a rogito di un notaro di Napoli; e se in futuro tempo necessitasse a terzi confinanti l' ispezione dell' istromento dovrebbero far capo al notaro od all' archivio di Napoli!

Grazie dell' ospitalità e rispettosi saluti.

Como, 8 gennaio 1906.

DOTT. CAPIAGHI.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Cessione dei certificati nominativi speciali 3,65 %, autorizzati dalla legge 25 giugno 1905, n. 261 — tasse di registro.

Circolare del Ministero delle Finanze, 27 novembre 1905, n. 30910, div. v. — La legge 25 giugno 1905, n. 261, relativa ai provvedimenti di Tesoro per il pagamento delle somme dovute dallo Stato, al 30 giugno 1905, alle società esercenti le reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula, nell' autorizzare l' emissione di certificati nominativi speciali, ciascuno del valore di mezzo milione di lire, fruttanti l' interesse annuo di lire, 3,65 %, ha stabilito con l' articolo 6 che la cessione di tali certificati, parificati ad ogni effetto ai titoli del Debito Pubblico, si debba eseguire « mediante annotazione a tergo del certificato e al nome del cessionario ».

Nel capoverso dello stesso art. 6 si legge inoltre la seguente disposizione: « Gli atti corrispondenti saranno ammessi a registrazione col « pagamento della tassa fissa di lire 1.20 ».

È quindi sorto il dubbio circa la natura degli atti ai quali il legislatore intese riferirsi con l' accennato capoverso: dubbio giustificato dalla duplice circostanza che la cessione dei certificati di cui trattasi deve eseguirsi con annotazione sui titoli, e che la loro parificazione ai titoli del Debito Pubblico avrebbe per sè portato all' assoluta esenzione dalla formalità di registrazione e dalla relativa tassa, senza la speciale statuizione sopra trascritta.

L' esame però delle relazioni parlamentari (*Atti della Camera dei deputati*, stampati n. 128 e 128-*a*) e le dichiarazioni fatte durante la discussione della legge alla Camera (tornata del 25 maggio 1905) hanno chiarito in modo non dubbio che si volle imporre la tassa fissa di registro per ciascuna cessione dei detti titoli, senza alcuna eccezione in riguardo alla forma speciale prescritta.

Si è quindi ritenuto, di accordo col ministero del tesoro, che sarà da esigersi la detta tassa fissa di lire 1.20, con la registrazione delle dichiarazioni di cessione fatte a tergo dei titoli ceduti.

Ciò premesso, si avverte che, a sensi dell' art. 3 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro, approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 217, la formalità dovrà sempre essere eseguita sugli originali certificati. Quanto però alla copia conforme da presentarsi ai termini dell' art. 66 dello stesso testo unico, si è riconosciuta rispondente allo scopo della legge la presentazione di *copia della sola dichiarazione di cessione attergata al certificato*, scritta su carta da bollo di centesimi 30, a termini dell' art. 19, n. 2, della legge sul bollo; purchè però la dichiarazione contenga tutte le indicazioni necessarie per identificare il titolo di credito trasferito.

All' uopo il Ministero del tesoro ha predisposto la seguente formula di cessione, e gli uffici di registro nell' eseguire la formalità con la percezione della tassa fissa, si limiteranno ad esigere la copia bollata della sola dichiarazione di cessione, quando essa contenga gli estremi indicati in tale formula, astenendosi dal chiedere la copia integrale del titolo ceduto.

Formula di dichiarazione da farsi per le cessioni dei certificati di credito ferroviari mediante attergato soggetta alla tassa di registrazione di lire 1,20.

Il presente certificato N. (1) . . . . pel capitale originario di lire (2) . . . . con (3) . . . semestralità d' interessi 3.65 % e d' ammortamento in lire (4) . . . . ciascun decorrende dal 1° (4bis) . . . . (5) oltre a quell . . . di scadenza . . . . per lire (6) . . . . . ciascuna soltanto d' interessi 3.65 % netto si cede a (7) . . . .

(8)
(9)
(10)
(11)

---

(1) Numero distintivo del certificato.

(2) 500,000 o lire 250,000

(3) Quantità delle semestralità da scadere.

(4) Lire 11933 o lire 5966.50.

(4bis) Gennaio o Luglio 19 . . .

(5) Da aggiungersi nel caso di cessioni con decorrenza dal 1° luglio 1905 e 1° gennaio 1906.

(6) Lire 9125 o lire 4562,50.

(7) Denominazione dell' ente cessionario o nome, cognome paternità e domicilio del cessionario.

(8) Data e firma dei rappresentanti l' istituto cedente, o del titolare cedente.

(9) Autenticazione notarile delle firme.

(10) Legalizzazione della firma del notaro.

(11) Menzione della registrazione col pagamento della tassa da riportarsi sul certificato originale.

Prestazioni perpetue — commutazione — proroga dei termini.

Legge 28 decembre 1905, n. 597. — Articolo unico. — I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni perpetue, già prorogati con la legge 30 giugno 1901 n. 262, sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1906.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

19. Notaro impiegato nell' ufficio dell' archivio di un comune — compatibilità delle sue funzioni. (*Leg. not., 2*). — La Corte d' appello di Messina. — *Omissis.* — Attesochè il motivo principale del gravame sia in aperta contraddizione della parola della legge, dello spirito che la informa e dei lavori preparatori che la rischiarano e completano. L' art. 2 della legge sul notariato, dopo di avere affermata la incompatibilità dell' ufficio di notaro con una serie di impieghi ed uffici, che si cura di indicare specificatamente, così soggiunge: « Sono eccettuati da questa disposizione gl' impieghi d' archivio, quelli puramente letterarî o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei od altri istituti di scienze, lettere ed arti; gli impieghi ed uffici dipendenti da istituti ed opere di beneficenza, o relativi a pubblico insegnamento, e quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l' esercizio abituale del patrocinio legale presso gli uffici di pretura ».

Se la legge eccettua dalla incompatibilità, con una espressione generica, gl' impieghi di archivio, non è dato all' interprete di fare distinzioni là dove la legge stessa non le fa, o di limitare il significato delle parole; tanto più che il legislatore, non ignaro delle diverse specie d' archivio, non avrebbe mancato di dire tassativamente; archivio notarile se ai soli impiegati dell' archivio medesimo avesse voluto accordare il vantaggio del cumulo degli uffici.

Ed alla parola della legge corrisponde il suo spirito, perchè gli impiegati di archivio, le cui mansioni sono quelle di custodire e classificare i documenti, e non si possono classificare se non dopo di averli letti e studiati, esercitano un ufficio molto affine a quello degli impiegati di un archivio notarile, e quindi tutti debbono godere del vantaggio introdotto dalla legge, la quale ha mirato, col primo capoverso dell' art. 2, a limitare quella odiosa incompatibilità di uffici, che è sancita nella prima parte dell' articolo stesso, ed essa riflettendo il libero esercizio di un diritto individuale, non può essere interpretata restrittivamente. E quando a sostegno del gravame si assume che il legislatore intende parlare di archivî notarili, appunto per l' affinità fra l' ufficio tenuto in detti archivî con quello di notaro, si disconosce la stessa disposizione della legge, la quale permette l' ufficio di notaro con quello di subeconomo, d' impiegato di museo e di istituti di be-

neficenza, e certamente, più che fra codesti uffici, vi è maggiore affinità con quello di impiegati in un archivio qualunque. Ma sono i lavori prepatori quelli che tolgono ogni difficoltà e, prima di ricordarli è opportuno premettere l'insegnamento del Locrè, che non si conosce davvero la legge se non quando se ne possiede lo spirito, e questo non trovasi con certezza che nelle discussioni e nei lavori di cui la legge è l'effetto. Or il Mancini, il quale propose la eccezione di compatibilità, che costituisce oggi il primo comma dell'art. 2 così scriveva nella sua relazione: « Vi hanno inoltre, anche nella città, alcuni uffici, le cui attribuzioni hanno molta affinità con quelle del ministero notarile, o che almeno possono benissimo conciliarsi con questo, prestandosi anzi le cognizioni che rispettivamente si richieggono nell'esercizio dei detti uffici del notariato mutuo sussidio e complemento. Tali sono, a mio avviso, gli impieghi attenenti agli archivî, tanto se questi siano dello Stato, che delle provincie o dei comuni ».

Ed il concetto del Mancini fu fatto proprio dall'ufficio centrale del Senato, il quale, nella sua relazione, così scrisse; « Vi ha poi una classe d'impiegati, non distratta da gravi occupazioni a cui può servire di requisito lo esercizio del notariato; quali sono gli impiegati degli archivî notarili governativi, provinciali e comunali ». Di fronte ad una interpretazione così autentica ed esplicita da parte di colui che compilò il progetto di legge, discutere oltre per dare una interpretazione limitativa alla parola « archivio », significa insorgere contro la mente del legislatore, limpidamente manifestata. Nè si aggiunga, che quando il Mancini e l'ufficio centrale del Senato parlando di archivio governativo, provinciale o comunale, intendano sempre riferirsi ad archivî notarili, perchè non solo si farebbero a quelli adoperare espressioni improprie, ma si creerebbero enti non esistenti. In vero: la legge notarile in tutto il suo contesto distingue gli archivî in distrettuali e mandamentali, essendo una pura eccezione quelli comunali come apparisce dall'art. 146 della stessa legge. Or nei lavori preparatoii, se il legislatore avesse inteso alludere ai soli archivî notarili, li avrebbe indicati nel qualificarli con la stessa espressione della legge di archivî distrettuali, mandamentali e comunali, anzichè adoperare la espressione impropria di archivî governativi o provinciali. Nè basta, perchè se l'ufficio centrale del senato, parla d'archivio governativo, provinciale o comunale, il progettista Mancini, con più precisione, parla di archivio dello Stato, della provincia o del comune, cioè di archivio di proprietà ed interesse di codesti enti. Ora, un archivio notarile della provincia non esiste, perchè anche in quelli distrettuali, o negli altri che per il numero limitato di notari sono riuniti nel capoluogo della provincia, questa non vi ha nessun interesse nè diretto, nè indiretto, nè vi esercita alcuna vigilanza. L'archivio notarile distrettuale, o sedente nel capoluogo della provincia, è sotto la sorveglianza dello stato, ha vita propria, un proprio bilancio, approvato dalla corte di appello. Sicchè si creerebbe un ente inesistente, se, allorquando il Mancini parla di

archivio della provincia, volesse darsi la interpretazione di archivio notarile della provincia.

Attesochè, dopo le succennate considerazioni, il motivo subordinato del gravame apparisca del pari destituito di fondamento. Se nei lavori preparatori si parla di archivî della provincia o del comune è arbitrario qualificare soltanto archivî quelli dello stato; tanto più quando i primi sono riconosciuti dalle leggi vigenti. Difatti, gli articoli 175 e 217, n. 18 della legge comunale o provinciale, dichiarano obbligatorie le spese per l' archivio comunale e demandano al consiglio provinciale i provvedimenti per la conservazione degli archivî provinciali. Sicchè non può sorgere dubbio che la compatibilità, sancita dall' art. 2 della legge sul notariato, riguardi anche gli impiegati degli archivî provinciali e comunali. Nè influisce che lo Zizza, giusta la nota del sindaco di Messina, del dì 8 luglio 1905, occupi il posto di vice archivista in virtù dell' organico approvato dal regio commissario straordinario, ma non ancora sanzionato dal consiglio comunale; perchè ciò non toglie, allo stato delle cose, che esso Zizza occupi l' ufficio di vice archivista; e sol quando o per la mancata sanzione dell' organico o per altre ragioni dovesse egli essere tramutato dall' autorità competente in altro ufficio potrebbe sorgere quella incompatibilità, che oggi non esiste.

Per questi motivi la corte ecc. (Corte app. Messina, 15 luglio 1905; Zizza c. P. M. Galluppi estens.).

20. Notaro — suo obbligo di provvedere all' iscrizione dell' ipoteca dotale ed alla trascrizione dell' atto di acquisto fatto dal marito dei beni dati in ipoteca. *(Cod. civ., 1151 e 1984).* — La Corte d' appello di Palermo. — *Omissis.* — Osserva che non può disconoscersi la colpa e quindi la responsabilità di Cavarretta.

Infatti, a prescindere dello esame del se il Cavarretta violò gl' impegni assunti verso il consiglio di famiglia, non possono gli art. 1982 e 1984 ricevere la interpretazione sostenuta dal Cavarretta. È certo che, se il legislatore, nel fine di garentire la dote, ha imposto ad un pubblico ufficiale, redattore dell' atto dotale, di curare la iscrizione ipotecaria, non ha certamente inteso assolvere il notaro dall' obbligo di eseguire una iscrizione efficace pel raggiungimento del fine stesso della iscrizione dotale. Il notaro, quindi, non può sorpassare al mezzo diretto ad ottenere una iscrizione valida ed efficace, cioè, a curare, a mezzo delle persone interessate, la trascrizione dell' atto di acquisto dell' immobile. L' obbligo imposto al notaro è imperativo e senza restrizione ed è imposto per garentire la dote; ed in quest' obbligo rientrano tutti quelli, che servono come mezzo al fine. Ond' è che il Cavarretta, di fronte all' ostacolo della mancanza della trascrizione dell' atto, doveva mettere in mora i coniugi Maggì a trascrivere la donazione; poichè allora soltanto potrà sostenere che del danno avvenuto non sia responsabile, quando avrà provato di avere in tutti i modi impedito che il danno avvenisse. Qualunque omissione in proposito assurge ad una colpa, che, sia per l' articolo 1984, sia per l' articolo 1151 cod. civ.,

lo rende responsabile del risarcimento dei danni. — E nella specie la colpa del notaro è grave, perchè, per circa cinque anni, gli immobili rimesero liberi, anche dopo che i coniugi Maggi raggiunsero la maggiore età; ed il notaro ebbe agio e tempo lungo per provocare la trascrizione della donazione.

È inconcludente, poi, e non esime della colpa, il fatto della mancata anticipazione di spese per la iscrizione e trascrizione, giacchè la trascrizione doveva provocarla, cosa che non fece, e quanto alla iscrizione volendo anticipata la spesa, poteva ricusare di stipulare l'atto; ma, stipulato, era in obbligo di eseguire la iscrizione, salvo a ripetere il pagamento coi mezzi privilegiati, che la legge li consente.

Per tali motivi ecc. (Corte app. Palermo, 5 novembre 1905; Cavarraretta c. Maggi).

21. Esecuzione per consegna o rilascio di beni — quando può eseguirsi in base ad atto notarile. *(Cod. civ., 2015).* — Il Tribunale di Caltagirone. — *Omissis.* — Osserva, che pel disposto dell' art. 526 cod. di proc. civ. la esecuzione forzata dev' essere preceduta dalla notificazione al debitore del titolo esecutivo e del precetto.

Titoli esecutivi sono, oltre le sentenze, anco gli atti contrattuali ricevuti da notaro o da altro uffiziale pubblico autorizzato a riceverli, art. 554 cod. proc. civ. suddetto : però tali atti contrattuali potranno essere titoli idonei per la esecuzione allorquando contengono un' obbligazione di consegnare o rilasciare beni, ovvero una risoluzione espressamente stabilita e pel cui adempimento, si procede or per l' obbligazione or per risoluzione.

Nella specie, dalla Di Liberto si è proceduto ad esecuzione immobiliare contro il proprio marito Gulino Mario col precetto intimatogli il 23 dicembre 1903, non in virtù della sentenza che ordinò la separazione dei di lei beni dotali da quelli di lui, sibbene dal rogito Grifeo, 30 giugno 1903, contenente quietanza che essa Di Liberto gli fece della dote immobiliare, in esecuzione di detta sentenza, senza che si fosse menomante accennato di essersi obbligato il marito a soddisfarle le lire 363,37 interessi, spese ed onorario di difesa nascente da detta sentenza. Pertanto non può ritenersi tale atto titolo esecutivo, mancando l' assunta obbligazione di pagamento; e sebbene essa Di Liberto, nell' accettare la restituzione della dote immobiliare, per cui gliene rilasciò quietanza, aggiunse, come leggesi, senza pregiudizio alcuno di quanto il proprio marito doveva restituire, ciò costituisce una riserva che essa Di Liberto fa per ripetere il dippiù della dote, ma non una obbligazione contratta dal marito verso di lei alla restituzione delle lire 363,67 ed accessori per le quali essa Di Liberto ha proceduto. Nè tale obbligazione si può detergere dal patto di essersi menzionato in tale atto la sussistenza della dote, nel quale, oltre dei due immobili restituiti, si fece parola delle anzidette lire 363,67, prezzo di oggetti mobili dotali, nè tampoco dall' altro fatto di avere il marito data esecuzione, mercè il suddetto contratto, alla sentenza

che ordina la separazione della dote, poichè era necessario, come si è detto, che fosse contenuto in esso atto l' obbligazione esplicita del marito alla restituzione di quelle somme.

Per tanto, titolo esecutivo sarebbe la menzionata sentenza di restituzione di dote. (Trib. Caltagirone, 26 gennaio 1905; Di Liberto c. Barone).

22. Atti notarili — copia in forma esecutiva — onorarii. *(Leg. not., 69 ; tariffa not., 12 e 13).* — Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. — *Omissis.* — Inoltre la Pesce non deve corrispondere emolumento per le convenzioni cui è estranea. L' emolumento è per corrispettivo dell' utile prodotto alla parte ; nessun utile questa invece ebbe dalle convenzioni intervenute fra altre persone.

L' onorario del notaro per la copia esecutiva, stabilito dall' art. 12 della tariffa, negli istrumenti che contengono più convenzioni, va limitato a quella convenzione cui fa parte chi richiede detta copia. Al certo l' onorario, maggiore che nelle altre copie ordinarie, è dovuto per l' utilità speciale che promana dalla qualità di *esecutiva*. Nelle convenzioni in cui non ebbe parte il richiedente, egli non trae alcun vantaggio dalla copia. Dando una contraria interpretazione all' articolo si cadrebbe nello inconveniente, talvolta di grave danno, di attribuire al notaro, per le convenzioni riunite, un numero di emolumenti superiori a quelli che percepirebbe se queste fossero state stipulate separatamente, e producendo invece alla parte l' onere ingiustificato di pagare un emolumento per una convenzione in cui è estranea, e che in certi casi potrebbe essere di grandissimo valore. (Trib. S. Maria C. V., 2 giugno 1905 ; Guarino c. Pesce).

23. Onorarii notarili — prescrizione. — Il momento iniziale del periodo prescrittivo per il pagamento dei diritti al notaro si ha alla fine di ciascun atto compiuto dal notaro e non alla fine della intera operazione di cui quegli atti fanno parte. La prescrizione del pagamento di tali diritti si compie in tre anni, qualunque sia la funzione che il notaro compie. (Corte app. Trani, 2 decembre 1905; De Anna c. Tanzarella. Schettini estens). (1).

24. Censi — costituzione anteriore al codice civile — art. 1785 n. 1 del codice civile — inapplicabilità — affrancazione — determinazione del capitale. — La disposizione contenuta nell' art. 1785 n. 1 del vigente codice civile mercè la quale il debitore di un' annua rendita può essere costretto al riscatto della medesima se dopo una legittima interpellanza non ha pagato la rendita per il corso di due anni consecutivi, ha carattere non interpretativo, ma innovativo, e quindi non può applicarsi alle rendite costituite anteriormente al codice civile. — La rendita costituita sopra determinato prezzo di immobile pagabile *quandocumque* è rendita semplice e non fondiaria e quindi affrancabile mediante il rimborso del capitale in danaro pagato per la costituzione della medesima, e non già mediante il pagamento di un capitale in

---

(1) *Foro delle Puglie*, an. 1906, col. 17.

denaro corrispondente all' annua rendita sulla base dell' interesse legale (Cass. Napoli, 10 luglio 1905; Cordopatri c. Stillitani. Ciaccia estens.) (1).

25. Successioni — donazioni e legati — riduzioni. *(Cod. civ., 972).* — L' erede a cui è dovuta la legittima non può far ridurre le donazioni e i legati fatti ad estranei, se non ha accettata l' eredità col benefizio dell' inventario. (Cass. Torino, 9 decembre 1905; Bianchi-Crema c. Scarini. De Giuli estens.) (2).

26. Assegno alimentare — esenzione da tassa di ricchezza mobile. — Non è soggetto alla tassa di ricchezza mobile l' assegno a titolo di alimenti che riceve un coniuge dall' altro. (Corte app. Napoli, 24 maggio 1905; Barone ricc.) (3).

27. Tassa di registro — tassa di successione — parte cointeressata — coerede — pagamento delle tasse — privilegio. *(Leg. reg., t. u., 73, 86, 90).* — Alla parte interessata nel contratto ed al coerede che paghi le tasse anche per conto delle altre parti o coeredi non compete il privilegio concesso dall' art. 90 della legge di registro. (Cass. Napoli, 11 ottobre 1905; Piscitelli c. Piscitelli. Sorrentino estens.).

28. Tassa di famiglia — reclami — termine — decadenza. — Sono inammissibili i reclami alla giunta provinciale amministrativa circa l' applicazione della tassa di famiglia, proposti oltre i termini fissati nei relativi regolamenti provinciali. — L' eccezione di decadenza per tardività, se anche non opposta davanti la giunta provinciale amministrativa, può essere validamente opposta per la prima volta davanti al consiglio di Stato ed è elevabile anche d' ufficio. (Cons. Stato, IV sezione, 23 giugno 1905; Bassi c. Giunta provinciale amm. di Padova) (4).

CONSULTAZIONI

7. — D. not. I., Verona. — *Una frase contenuta alla fine della consultazione n. 2 del* Rolandino *1° and., mi suggerisce una osservazione, tanto perchè il fisco non stringa ancor maggiormente i nodi. — La frase è nelle penultime linee ed è questa: « purchè l' atto venga registrato entro venti giorni dalla data iniziale ». — Quando nel contesto dell' atto siano indicati i varii individui che lo devono firmare, secondo me, l' atto non è completo che quando ha tutte le firme, e quindi va registrato entro i venti giorni dalla data dell' ultima autentica. Così ho sempre fatto senza incorrere in contravvenzione e mi sembra anche logico.*

La eccezione dell'art. 73 della legge di registro per gli inventarî ed altri simili atti che si compiono in più vacazioni, e che talvolta possono durare lunghi mesi, e per i quali il termine dei venti giorni alla registrazione decorre dalla data del verbale di chiusura, non può

(1) *Annali*, an. 1905, I, pag. 445

(2) *Giurispr. di Torino*, an. 1906. col. 33.

(3) *Gazzetta del procuratore*, an. 1906, pag. 111.

(4) *Annali*, an. 1905, v, pag. 71.

estendersi ed applicarsi agli atti privati ed autenticati in più tempi. — Basterà considerare che lo stesso art. 73 nel capoverso del n. 1 stabilisce in modo assoluto che la presentazione degli atti notarili al registro deve eseguirsi dentro venti giorni dalla data di ciascun atto o di ciascuna autenticazione. — Sta bene che l' atto privato è sempre unico, sebbene le firme di più contraenti siano state autenticate da notari diversi ed in diversi giorni successivi sullo stesso foglio di carta bollata. Ma se le successive autenticazioni, non costituiscono per gli effetti del bollo, un altro atto a se, bensì il complemento dello stesso atto, è evidente che la data principale dell' atto è quella iniziale, anche per la decorrenza del termine per la registrazione, sebbene nei rapporti giuridici l' atto non possa dirsi completato o perfezionato che con l' ultima sottoscrizione ed autenticazione (Cass. di Roma, 20 decembre 1892, *Giornale dei notari,* 1895, pag. 523 e la nota). — Molto più che la regola rigorosa che l' atto prende vita dalla data iniziale è stata applicata, anche per le sentenze di aggiudicazione provvisoria di beni all' incanto, non ostante la condizione sospensiva nella pendenza del termine per l' aumento del prezzo, anzichè con la decorrenza dal giorno della proclamazione dell' aggiudicazione definitiva. (Cass. di Roma, 11 luglio 1898, *Massime,* 11408). Ciò dunque dimostra che in mancanza di speciale diversa disposizione di legge, sulla decorrenza del termine dei venti giorni degli atti privati autenticati in giorni successivi ed in luoghi diversi, deve senza dubbio ritenersi, versando in tema di diritto fiscale, che debba contarsi dalla data iniziale dell' atto.

***

8. — C. not. F., Firenze. — *Tizio possiede la libera proprietà di due poderi. Con atto 12 marzo 1904 vende a Caio la nuda proprietà dei medesimi, conservandone l' usufrutto. — Caio con atto 1 settembre 1905 vende a Sempronio la nuda proprietà dei detti due poderi. — Sempronio vende con atto 6 dicembre a Mevio uno dei due poderi, e Tizio interviene all' atto e vende a Sempronio ed a Mevio il suo diritto d' usufrutto su ambedue i poderi. — Il ricevitore del registro nel registrare quest' ultimo atto, mentre ha riscossa la tassa, tanto per la vendita della proprietà, che per quella dell' usufrutto, vi ha apposta la seguente annotazione : « con avvertenza di presentare nel termine utile la denunzia del verificatosi consolidamento d' usufrutto ». — Si domanda : Sarà dovuta la tassa di consolidamento di usufrutto accennata e richiesta nella stessa annotazione ?*

La fattispecie da considerarsi è questa : *Tizio* dopo avere alienato la nuda proprietà, con la riserva dello usufrutto sopra i due poderi, cede in seguito ai nudi proprietari *Sempronio* e *Mevio,* anche il suo diritto dell' usufrutto, sicchè in sostanza per convenzione, viene a riunirsi e consolidarsi anticipatamente, anzichè alla naturale scadenza per estinzione, l' usufrutto alla nuda proprietà. — Se si fosse trattato dell' usufrutto testamentario o comunque derivato per successione a titolo gratuito, allora due tasse sarebbero divenute liquide ed esigibili, e

cioè quella parte della tassa di successione liquidata sull'eredità, tenuta in sospeso e non riscossa, annotata al campione unico in attesa della risoluzione dell'usufrutto; l'altra tassa sul prezzo del trasferimento convenzionale o cessione dell'usufrutto; perchè oramai è stata adottata la massima rigorosa, che oltre la tassa sul detto prezzo di alienazione dell'usufrutto, sia sempre dovuta quella tassa pure di consolidazione già liquidata ed annotata a debito in qualunque modo si effettui la riunione, e che completa al fisco l'azione per esigerla tanto verso l'erede, quanto verso il terzo acquirente in testa del quale l'usufrutto si riunisce alla proprietà (Vedasi nel *Rolandino*, 1901, pag. 142 n. 20; 1902 pag. 336, n. 164 a 1903 pag. 270 n. 56 e le sentenze ivi ricordate). — Ma quì abbiamo un Tizio proprietario dei due poderi che da principio trasferisce a titolo oneroso, soltanto, la nuda proprietà dei beni, e si riserva l'usufrutto. Pagata la tassa di trasferimento sul prezzo della nuda proprietà, quella di consolidamento non può essere dovuta che una sola volta e così appena si verifichi la riunione, sia che questa avvenga per la morte dell'usufruttuaria, o per renunzia estintiva, traslativa, gratuita od onerosa, come si rileva dagli art. 17, 79, 86 n. 7 della legge di registro. Qui infatti abbiamo un passaggio unico e solo, imperocchè Tizio possedeva già l'usufrutto *jure proprio* quando si dispose una prima volta di alienare la nuda proprietà. Se dipoi, si è deciso di cedere ai nudi proprietari anche l'usufrutto, bisogna tener presente, che si ha un altro trasferimento a titolo oneroso (anzichè una estinzione) che renderà esigibile subito una sola tassa, giammai due tasse proporzionali tostochè il passaggio è uno solo. — Tutto al più come razionalmente alcuni scrittori ritengono, l'atto di cessione anticipata dell'usufrutto potrà andar soggetto a tassa fissa, rendendosi nello stesso tempo esigibile la tassa sul valore dello usufrutto che fu detratto allorchè venne tassata la vendita della nuda proprietà. Nondimeno questo ragionamento che a noi sembra informato alla più lampante ed elementare giustizia, non ha incontrato il favore della corte suprema, che esagerando la sua dottrina, è giunta a ritenere che la tassa di consolidazione sia sempre dovuta, indipendentemente da quella sul prezzo della cessione, e non abbia voluto ammettere distinzioni (Vedi Tendi, *Tratt. teorico pratico delle tasse di registro*, nn. 137, 141 e 669).

***

9. — F. dott. R., Milano. — *I fogli intermedii tanto delle note ipotecarie certificate conformi dal notaro come del mandato speciale ad unico atto (non registrato ben inteso) devono essere in bollo da lire 2.40 come il 1° foglio ovvero in bollo da lire 1.20 come pare a me ?*

Si potrebbe rispondere con nota massima: *Iungat aequalis, regula, quos junxit aequalis natura*; e la questione sarebbe risoluta. Ma la questione non esiste quando la legge parla di per se chiaramente. La legge sul bollo, ai n. 38 e 43 dell'art. 19, dispone che sarà scritto in carta da lire due il primo foglio tanto delle copie semplici come

degli estratti, ed in bollo da lire una saranno scritti i fogli intercalari delle copie stesse degli atti rogati dai notari. Ora quando i notari ed altri pubblici ufficiali certificano le note ipotecarie nel caso previsto dall' art. 1991, del codice civile, queste note non possono essere equiparate che ad un estratto del titolo da cui hanno origine, ed al quale debbono supplire, e quindi come certificazione di estratti debbono andar soggette al doppio bollo da lire due, che lire una per il bollo ordinario, e lire una per la marca anteriormente prescritta, ora trasformata in tassa di bollo pagabile con l' impiego della carta filogranata di maggior prezzo per il primo foglio, mentre i fogli intercalari, come quelli delle copie, possono scriversi nel bollo ordinario da lire una. Invece il caso è diverso per il mandato speciale ad un unico atto, da esplicarsi in un solo contesto, perchè questo atto, sia per l' originale come per le copie e per gli intercalari in ogni foglio è soggetto sempre alla tassa di bollo di lire 2, siccome esente da registro, ai termini dell' art. 19 n. 35 della legge sul bollo, e giusta la esclusione richiamata al n. 13 dello stesso articolo. Infatti vi sono degli atti per i quali la tassa di bollo è uniforme in lire 2, o da lire 3, per tutti i fogli dei quali si compongono, come le note di inscrizione certificate dai cancellieri giudiziari ai termini e per gli effetti dell' art. 1991 e 2089, del codice civile e degli art. 710, 731, e 795 del codice di procedura civile, secondo l' autorità presso la quale sono addetti, e gli altri atti di che ai n. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 e 40 del citato articolo 19 e 41 al 45 dell' art. stesso.

COSE VARIE

Riforma della legge notarile. — La Commissione per la riforma della legge notarile nel 18 gennaio scorso ha terminato i suoi lavori affidando all' on. Cimorelli Edoardo la compilazione della relazione del nuovo progetto di legge che dovrà essere presentato a S. E. il Ministro guardasigilli. — I capisaldi di quel progetto sarebbero: limitazione dell' esercizio notarile entro la circoscrizione mandamentale; aumento delle attribuzioni dei notari anche per atti attualmente devoluti all' autorità giudiziaria, come ad esempio: formazione d' inventarî, ricevimento degli atti di notorietà, perizie giurate, vendita dei beni dei minori ecc. che diverrebbero di loro esclusiva competenza; riduzione della tabella delle residenze; istituzione di una cassa pensioni pei notari invalidi.

Onorificenza. — Con r. d. 31 decembre 1905, su proposta del Ministro guardasigilli, è stato nominato Ufficiale nell' ordine della Corona d' Italia l' egr. signor cav. avv. Giovanni Ferraris, già notaro e membro della Commissione per la riforma della legge sul notariato.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Massime, an. 1906, n. 1 e 2. — La direzione ripubblica un articolo esprimendo voti, speranze ed augurî di riforme delle tasse sugli affari e di quelle che regolano gli uffici demaniali.

— Dànno i seguenti consulti: — 1. La rendita nominativa sul debito pubblico d'Italia rappresenta un capitale esigibile nello stato ove è annotato nei pubblici registri, è governato dalla legge italiana, è suscettibile di vincolo nello stato: quindi, ancorchè sia in possesso di straniero deve essere denunziato, agli effetti della successione, in Italia ove l'art. 12 della nostra legge di registro la considera esistente; — 2. L'onorario di copia non esecutiva di un atto contenente più locazioni distinte deve essere commisurato sul valore di ogni singolo affitto; — 3. Se la cessione di un credito avviene nello stesso contratto di vendita e quale correspettivo, non è dovuta tassa speciale, perchè la cessione essendo corrispettivo della vendita è disposizione connessa ed integrante il contratto di vendita; — 4. Non è ammissibile in nessun caso, e tanto meno per effetto di transazione, la restituzione della tassa sul minore valore dei lavori eseguiti nel contratto d'appalto, stato per transazione risoluto, sul quale la tassa fu commisurata e riscossa per un valore maggiore provvisoriamente dichiarato.

***

Riforma del notariato, an. 1906, n. 1. — Prosegue la pubblicazione dello studio del not. Disma Marino sulla minore età, sulla tutela e sulla emancipazione.

— Dà i seguenti pareri: — 1. Non può operarsi la trascrizione a mezzo di telegramma richiedendo il codice civile che si presenti al conservatore delle ipoteche la copia autentica del titolo e due note; — 2. Il mandato generale fatto dal marito alla moglie comprende anche l'autorizzazione maritale per tutti gli atti di cui all'art. 134 cod. civ.

***

Monitore del notaio, an. 1906, n. 1. — Contiene uno scritto sopra l'intervento del notaro nella costituzione delle società collettive ed in accomandita semplice.

***

Bollettino notarile, an. 1906, n. 1 — Il not. Disma Marino vi tratta in un articolo della fideiussione; — l'avv. P. Valori notaro, vi scrive sul decadimento del notariato in Italia.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivi notarili. — Nomine a conservatore. — Traversa Antonio, a Cassino.

Notari. — Nomine. — Chiarelli Luigi, a Santhià. — Macco Alessandro, a Pezzana. — Becchis Vittorio, a Buronzo. — Scardapane Guglielmo, a Canosa Sannita. — Torrisi Salvatore, a Aci Castello. — Pollini Giovanni Battista, a Gremiasco. — Fransoni Alfredo, a Gerocane.

Traslocazioni. — Forneron Giovanni Carlo Alberto, da Perrero a Villar-Pellice. — De Amico Raffaello, da Molfetta a Monopoli. — Maimone Giuseppe, da Santa Lucia del Melo a Stromboli. — Fiorito Giuseppe Maria, da Piossasco a Collegno. — Danese Raffaele, da Surbo a Monteroni. — Negro Vito, da Taurisano a Salve. — Rolando Achille, da Mathi a Venaria Reale. — Vernazza Luigi, da Melendugno a Castri. — Galleani Carlo, da Villanova Monferrata a Casale Manferrato.

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore.*
Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1906.

Anno XXVI-31. N. 4. ROMA-FIRENZE 16 Febbraio 1906.

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

DIFFERENZE TRA LA DIVISIONE D'ASCENDENTE

PER ATTO TRA VIVI O PER TESTAMENTO

Unico ed identico è lo scopo per cui la legge concesse all'ascendente l'eccezionale facoltà di dividere e distribuire le sue sostanze fra i propri discendenti, o per atto tra vivi o per testamento; quello cioè d'antivenire ed impedire le discordie e i litigi, così facili, pur troppo, a suscitarsi tra fratelli che debbano fra loro ripartirsi l'asse paterno. Ma se identico deve dirsi lo scopo, identici non possono dirsi intieramente gli effetti, che anzi fra l'uno e l'altro modo di divisione corrono profonde differenze in corrispondenza alla diversa natura del titolo, come diversa è la figura giuridica del donatario da quella dell'erede.

La divisione per atto d'ultima volontà riunisce in sè la doppia qualità di *testamento*, con cui i discendenti sono chiamati a succedere in qualità d'eredi e d'*atto divisionale*, con cui fra gli eredi viene senz'altro ripartito l'asse del testatore.

I discendenti, in questo caso, raccolgono pertanto i beni in qualità di *successori a titolo universale*, e conseguentemente in ciascun d'essi trapassa pure proporzionata quota delle passività ereditarie.

Ma siccome la successione non si apre che al decesso d'una persona, così, dato pure che un padre di famiglia addivenga ad un riparto delle sue sostanze tra i figli col proposito d'anticipare gli effetti dell'apertura della sua successione, gli effetti del suo atto non potranno eccedere la giuridica portata del titolo, il quale non può dar vita che a successori *a titolo singolare*, privi della giuridica rappresentanza della persona del padre, la quale rimarrà inalterata fino alla costui morte. Conseguentemente ove nell'atto divisionale il genitore non abbia con esplicita clausola accollato ai figli il pagamento delle sue passività, la semplice costoro qualità di assegnatarii del patrimonio paterno per atto di donazione-divisione, non sarà titolo sufficiente per autorizzare i creditori paterni a rivolgere contro di essi le loro azioni personali. Non è a dirsi con ciò che tali creditori rimangano sempre ed in modo assoluto destituiti d'ogni presidio. È infatti esplicito disposto di legge che i creditori possono impugnare gli atti che il debitore abbia compiuto in frode delle loro ragioni; frode che, per gli atti a titolo gratuito, basta che sia intervenuta da parte del debitore (1). Ora è dif-

(1) Art. 1235, cod. civ.

ficile concepire l' assenza di frode in una donazione con cui taluno si spogli del proprio patrimonio senza preoccuparsi della soddisfazione dei suoi creditori. Non è però impossibile escogitare il caso in cui una tale donazione si compia in perfetta buona fede. Suppongasi che ad un genitore, già avanzato in età, si sia devoluta una cospicua successione e che egli, per sottrarsi alle cure della relativa amministrazione, alle quali più non si senta adatto, ne operi senz' altro il riparto fra i suoi figli, senza cenno alcuno di passività, per la piena ed incolpevole persuasione in cui esso versi che quella successione non sia gravata da passività di sorta. Ove più tardi vengano ad emergere debiti, è certo che i creditori ereditarii si troveranno nella spiacevole condizione di non poter utilmente agire nè contro il padre perchè impotente, nè contro i figli, perchè non tenuti personalmente. Ma *vigilantibus jura succurrunt:* i creditori debbono rimproverare la loro incuria a dar segno di esistenza, ad informarsi se il loro debitore continuasse ad essere in vita, a premunirsi dalle possibili conseguenze del suo decesso, se ne appresero la morte.

Avv. C. Losana.

IL NOTARIATO ALL' ESTERO

IL NOTARIATO IN BOLIVIA

La Bolivia fu dal 1546 una parte del Perù sotto il dominio spagnuolo.

Allorchè nel 1821 il Perù raggiunse la piena indipendenza dalla Spagna, la Bolivia si staccò dal Perù, ed al 6 agosto 1825 si costituì quale stato indipendente.

In seguito alla guerra disastrosa che la Bolivia, unita al Perù, condusse contro il Chilì, ed in seguito alla relativa pace conclusasi nell' anno 1883, dovette cedere al Chilì tutto il litorale di Alacama.

La costituzione data dal 6 agosto 1826, e fu, da ultimo, modificata e cambiata addì 3 agosto 1880.

A capo dello Stato sta il presidente, con due vice-presidenti, e con a fianco cinque ministri.

La rappresentanza popolare è costituita da un senato, composto di dieciotto membri e da una camera di deputati. Questi corpi legislativi esplicano la loro attività ogni anno per sessanta giorni, a cominciare dal 6 agosto.

La Bolivia fu uno dei primi fra gli stati dell' America meridionale che abolì le leggi spagnuole e si formò una legislazione propria, sul modello delle leggi francesi. — Così vediamo che già il nuovo codice civile boliviano del 28 ottobre 1830 è compilato sul modello del code civil. Ad esso tenne dietro un nuovo « codigo civil de la republica de Bolivia », che fu promulgato nell' anno 1843 ed entrò in vigore addì 18 novembre 1845. La divergenza più importante di questo co-

dice boliviano dal suo modello, cioè dal « code civil » francese, è che il matrimonio conservò il carattere puramente ecclesiastico, ed i conchiusi del concilio tridentino fanno legge nel codice civile boliviano.

Anche le altre leggi civili furono assoggettate ad una revisione e riunite in una compilazione di leggi che comparve alla luce ed entrò in vigore addì 6 luglio 1878.

Però il progresso del tempo rese necessari completamenti e modificazioni tanto nelle leggi di questa compilazione quanto nel codice civile, cosicchè ambedue questi codici furono ampliati, e rispettivamente modificati per mezzo di una nuova legge del 27 decembre 1882.

Anche il *notariato* nella Bolivia ha avuto varie vicende. Naturalmente, come nel Perù così nella Bolivia noi lo troviamo ai suoi primordi foggiato del tutto sul modello spagnuolo. Nel codice civile vengono poi prese disposizioni pel notariato boliviano e per l'erezione di documenti, le quali troviamo ancora nella legge sul notariato del 5 marzo 1858. Questa legge fu poi nuovamente redatta ed assunta nella sopramenzionata compilazione del 6 luglio 1878, in cui sono contenute anche tutte le leggi concernenti l'organizzazione giudiziaria, la procedura civile, le competenze giudiziarie e la carta bollata.

La detta legge sul notariato pertratta la materia nella seguente disposizione:

Titolo I. Dei notari e degli atti.

Capitolo I: delle funzioni, dei distretti e degli obblighi notarili (art. 1-15);

Capitolo II: degli atti, copie, testimoni e registri (art. 16-42);

Titolo II: Dell'organizzazione del notariato.

Capitolo I: del numero dei notari, della loro sede e della cauzione (art. 43-48); Capitolo II: dei requisiti e della nomina a notaro (articoli 49-63);

Capitolo III: del trasferimento e degli archivi e registri (art. 64-70); *Titolo* III: Disposizioni transitorie (art. 71).

In Bolivia, oltre ai *notari pubblici* nominati per l'autenticazione di documenti e contratti, abbiamo anche speciali notari dell'amministrazione finanziaria e di alcuni altri rami amministrativi, i quali però non possono validamente assumere nessun altro atto fuori del loro distretto. Lo stesso vale dei notari ecclesiastici.

I notari pubblici in Bolivia, che in appresso chiameremo semplicemente notari, si dividone in tre classi. I notari che risiedono nel luogo di una « corte del distrito » (1) costituiscono la prima classe. Alla seconda appartengono quei notari che hanno sede nel luogo di un « tribunal de partido », cioè di un tribunale civile o penale di prima istanza. La terza classe è costituita da tutti gli altri notari dei luoghi dove vi sono soltanto giudici singoli, jueces de instruccion, o

(1) La « corte del distrito » si può paragonare ad un tribunale d'appello.

alcades parroquiales, o alcades de barrio, o finalmente alcades de campo.

Le funzioni di tutte le tre classi di notari sono uguali, e la differenza sta soltanto nell' estensione del distretto di competenza, nella pratica preparatoria e nell' ammontare della cauzione.

I requisiti per l' ammissione all' esercizio del notariato sono: 1) l' età di 25 anni; 2) il diritto d' incolato; 3) incensurata condotta; 4) onoratezza; 5) l' esame prescritto, dato con buon successo; 6) comprova della prescritta pratica.

La pratica è, come si disse, diversa per le varie tre classi.

Se il candidato aspira ad un posto di notaro appartenente alla terza classe deve assoggettarsi ad una pratica di due anni presso un notaro della prima classe, oppure ad una pratica di tre anni presso un notaro della seconda classe. Per le due prime classi vale come regola un periodo di pratica inininterrotta di sei anni, con ciò che il candidato deve aver fatto pratica per uno dei due ultimi anni quale primo impiegato presso un notaro che appartiene a quella classe alla quale egli stesso aspira. Questa pratica di sei anni può, peraltro, venire ridotta a quattro se il candidato la presta presso un notaro di classe superiore e funge per un anno quale primo impiegato di un notaro di classe superiore o uguale. Gli avvocati che passano al notariato sono esenti dall' obbligo della pratica notarile.

Il notaro viene nominato dal governo, sopra proposta della « corte del distrito ». La nomina segue per un determinato distretto, con assegnamento della sede ufficiosa.

Il notaro deve prestare una cauzione a garanzia delle eventuali multe che gli venissero inflitte e delle eventuali pretese di risarcimento delle parti. La cauzione è diversa per le tre varie classi ed anche pei diversi distretti, in proporzione all' estesa ed alla popolazione degli stessi. Essa, a seconda del caso, ammonta a 3000, 2000, 1800, 1600, 1400, 1200, 1000, 900, 800, 600, e 400 pesos.

Entro due mesi dalla nomina il notaro deve prestare il giuramento d' ufficio, e dopo la presentazione della sua firma e dell' impressione del suggello contenente il di lui nome e cognome, il carattere ufficioso ed il distretto di nomina, esso può dare principio alla sua attività ufficiosa.

La nomina è a vita, e l' ufficio del notaro cessa per la morte, per la rinunzia e per la destituzione.

L' ufficio notarile è incompatibile con ogni altro ufficio od impiego pubblico.

Come si disse, il notaro viene nominato per un determinato distretto o territorio con sede fissa.

La sfera territoriale dei notari è differente secondo la classe a cui appartengono. Il notaro della prima classe ha per territorio l' intero distretto della rispettiva « corte del distrito »; quello della seconda classe il distretto del « tribunal de partido »; e quello della terza classe il distretto del juez de instruccion o di un alcade.

Siccome al notaro è proibito di compiere operazioni ufficiose fuori del suo distretto, e ciò sotto pena di sospensione per tre mesi, o di destituzione in caso di recidiva, e siccome le parti hanno il diritto di libera scelta del notaro, è facile comprendere qual pericolo di concorrenza sussista fra i singoli notari, dappoichè quelli della prima classe possono compiere funzioni notarili anche nei distretti dei notari della seconda e terza classe, e quelli della seconda nei distretti dei notari della terza classe, e come sia desiderabile l'abolizione di questo sistema di classi.

La fissazione del numero dei notari è riservata al governo. In questo riguardo vige, però, il principio che nelle città con più di 30,000 abitanti sia da nominarsi un notaro per ogni 10000 abitanti, mentre nelle città con una popolazione minore abbiano da esservi almeno due ed al massimo tre notari. In tutti i rimanenti luoghi di provincia decide il bisogno.

Se il notaro è impedito, e non vi è nel luogo un altro notaro, in tal caso il giudice è autorizzato di autenticare procure per liti, ma soltanto queste, e null' altro.

La sfera di attività materiale, le attribuzioni e le funzioni notarili sono nella Bolivia molto estese, com' è generalmente nei paesi in cui il notariato ha origine antica, si è sviluppato colla vita del popolo e gode la fiducia di questo. Il Boliviano usa immancabilmente concludere i suoi affari legali innanzi al notaro in tutti i casi in cui essi abbisognano di una redazione scritta.

Fra i molti casi in cui la legge condiziona la validità dell' affare giuridico all' autenticazione per mezzo di un notaro pubblico vanno menzionati i seguenti:

1) l' ipoteca contrattuale; 2) il testamento chiuso o aperto; 3) il codicillo chiuso; 4) la divisione ereditaria; 5) la donazione; 6) l' offerta di pagamento; 7) la promessa, fatta ad un discendente, innanzi al notaro, di un acquisto in occasione del suo matrimonio; 8) la liberazione da una tale promessa; 9) i contratti coi quali vengono esclusi alcuni enti patrimoniali dalla comunione di beni, sussistente per legge fra i coniugi.

Il documento notarile in Bolivia fa piena prova ed ha forza esecutiva. La eccezione della falsificazione ha eo ipso effetto sospensivo soltanto se viene fatta valere in via penale.

L' obbligo di testimoni dell' atto è piuttosto eccessivo. Così, per esempio, pell' erezione di un testamento aperto si richiedono almeno tre, e per un testamento chiuso almeno sette testimoni.

Quali testimoni d' identità possono essere ammessi soltanto vicini o membri dello stesso comune delle parti.

Eccessive sono anche le formalità dell' erezione dell' atto notarile, le quali sono minuziosamente descritte.

Gli originali vengono riportati in fascicoli, che alla fine dell' ann vengono chiusi dal notaro e dal giudice e conservati uniti al « pro-

tocolo ». Il repertorio viene esteso in duplo. L'originale rimane presso il notaro ed il duplicato presso la competente « corte de partido », rispettivamente presso la « corte del distrito ».

I registri ed i protocolli restano in custodia del rispettivo notaro e passano al successore del posto notarile. In Bolivia, quindi, non esiste l'istituzione di archivî centrali notarili. Anche nel caso di sospensione di un notaro, gli atti rimangono nella cancelleria, ed il giudice competente rilascia le chieste spedizioni. Se l'ufficio del notaro cessa, in tal caso il notaro stesso o i di lui eredi devono consegnare gli atti entro trenta giorni ad un notaro dello stesso distretto o al giudice competente, il quale, del resto, in caso di morte di un notaro deve tosto porre sotto suggello tutti gli scritti del medesimo.

Sebbene il notariato in Bolivia abbia, come si vede, raggiunto in generale un buon sviluppo, pure difetta di ogni organizzazione, e non troviamo quindi nè camere notarili, nè nulla di simile.

Nei riguardi disciplinari i notari della Bolivia sono sottoposti ai giudici e rispettivamente ai procuratori di Stato. Il regolamento notarile menziona le singole contravvenzioni notarili e le rispettive pene. Nel resto vigono per la procedura disciplinare i principî generali del diritto penale, materiale e formale.

Anche la sorveglianza sulla gestione dei notari e l'annuale revisione delle cancellerie notarili spetta ai giudici.

Le competenze notarili sono regolate dalla legge 17 aprile 1858. La loro misura è fissata in modo conveniente, se anche non generoso.

Salvi i difetti rimarcati del sistema di classi, delle eccessive formalità e della mancanza di organizzazione del ceto notarile, non possiamo che emettere un favorevole giudizio sul notariato in Bolivia.

Del resto, siamo convinti che la Bolivia, nel generale progresso della sua legislazione, non dimenticherà nemmeno il notariato e che vi compirà le riforme, le quali saranno indubbiamente salutate con entusiasmo da tutti i notari della Bolivia, sebbene per un momento potessero riuscire sfavorevoli all'una o all'altra delle singoli classi.

Dott. Vladimiro Pappafava.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Atti del Credito fondiario — riduzione di tasse sugli affari e di onorarî notarili.

Legge 22 dicembre 1905, n. 592. — Art. 1. Alle disposizioni delle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885, n. 2922 (testo unico), 17 luglio 1890, n. 6955 e 4 giugno 1896, n. 183, sono recate le modificazioni contenute negli articoli seguenti:

Art. 2. Oltre le cartelle cogli interessi indicati negli art. 4 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 e 37 della legge 17 lu-

glio 1890, n. 6955, gli istituti di credito fondiario potranno emettere cartelle con l' interesse del 3,75, o del 3,25, o del 3 per cento al netto.

Art. 3. Per i mutui stipulati e da stipularsi dagli istituti di credito fondiario al 3,75 per cento o ad altro saggio inferiore, anche in trasformazione di mutui a saggio superiore, i debitori pagheranno dal 1.° gennaio 1906 agli istituti di credito fondiario, affinchè questi ne soddisfacciano l' erario dello Stato, i seguenti tributi annui a titolo d' imposta di ricchezza mobile e di *abbonamento per le tasse di qualunque specie*, che possano spettare alle finanze dello Stato per il contratto di mutuo, per l' emissione e circolazione delle cartelle fondiarie e per tutti indistintamente gli altri atti e formalità enunciati nell' art. 1 della legge 4 giugno 1896, n. 183:

a) per l' imposta di ricchezza mobile, un contributo di lire 10 ogni 100 d' interessi da corrispondersi per i mutui non superiori a lire 10,000, o nuovi, o ridotti entro tale cifra al momento della trasformazione, e lire 12 analogamente per i mutui superiori a tale somma;

b) *a titolo di abbonamento per tasse* come sopra, otto centesimi per 100 lire dei mutui non eccedenti le 10,000 lire e 10 centesimi per gli altri.

Il secondo di questi contributi sarà riversato dagli istituti mutuanti ai competenti uffici del registro, e l' altro nelle tesorerie dello Stato, secondo l' art. 22 della legge predetta.

Quando il mutuo, per l' ammortamento o per restituzione anticipate, sia ridotto alla metà, il contributo che rappresenta l' *abbonamento alle tasse sarà pure ridotto alla metà*.

Art. 4. All' art. 3 della legge 4 giugno 1896, n. 183, è sostituito il suguente:

Il debitore ha facoltà di liberarsi anticipatamente, in tutto od in parte, del debito soddisfacendo però l' istituto e l' erario dei rispettivi compensi nella misura e nei limiti qui appresso indicati; l' istituto, del diritto di commissione, per una volta sola, sopra ogni 100 lire della somma restituita prima del tempo; e l' erario, del *pagamento di un quarto delle restanti quote di contributo per l' abbonamento alle tasse* sul capitale anticipatamente restituito. Il versamento dei suddetti compensi sarà fatto congiuntamente al rimborso anticipato del capitale. Per il capitale che rimanga ancora dovuto, continuerà l' obbligo del pagamento delle corrispondenti quote del detto contributo.

Saranno esenti dal contributo per l' abbonamento alle tasse le restituzioni anticipate parziali o totali di mutui, che originariamente non eccedevano le L. 10,000, anche quando si tratti di espropriazione.

Nessun compenso è dovuto per quella parte del credito capitale, per la quale, esaurita l' espropriazione dei beni ipotecati, l' Istituto sia rimasto incapiente.

Art. 9. Oltre quanto è disposto agli articoli 4 e 10, *nessuna tassa sarà dovuta all' erario* per gli atti e per i contratti di trasformazione dei mutui attuali, pei relativi annotamenti ipotecarî, per gli atti e per i contratti di sistemazione del debito, e per l' ipoteca a maggior garanzia di cui nell' art. 7.

Art. 10. Per i mutui non superiori a L. 20,000 sia che si tratti di nuovi mutui, sia che si tratti di quelli pei quali si vorrà profittare delle disposizioni degli articoli 4 e 20, si *intederanno compresi nell' abbonamento* indicato nell' art. 3, tutte le tasse di bollo dovute per i certificati delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni e relative domande, ed in generale per tutti gli atti e documenti, che, sopra diretta richiesta degli istituti di credito fondiario, siano, con le norme e cautele da stabilirsi nel regelamento, rilasciati dai competenti uffici pubblici, e dai notari con lo scopo di istruire e documentare le domande di mutuo.

Art. 11. *La facoltà di scrivere su carta da bollo da centesimi 50* gli atti per il procedimento di esecuzione indicati nell' art. 21 della legge 4 giugno 1896, n. 183, è estesa a tutti gli atti di precedura, posti in essere dagli istituti di credito fondiario, o che seguano anche ad istanza delle parti in occasione di trasformazione di mutui o costituzione di mutui nuovi, compresi gli atti dei giudizi incidentali, ancorchè riguardino questioni di merito, in tutti i gradi di giurisdizione e dei giudizi di graduazione e di liquidazione ed i relativi incidenti, come pure agli atti di immissione in possesso di stabili aggiudicati agli istituti creditori, in seguito a subaste promosse sia dagli Istituti stessi, sia da terzi.

Art. 12. È prorogato fino al 31 dicembre 1906 il termine stabilito nell' art. 31 della legge 4 giugno 1896, n. 183, per godere il beneficio della *riduzione ad un quarto delle tasse di registro* per gli atti di trapasso e di cessione ivi contemplati, in dipendenza dei mutui stipulati fino al 31 dicembre 1895.

Art. 20. Per le stipulazioni con cui si riduce l' interesse dei mutui in corso, mediante emissione di cartelle a saggio inferiore, le ipoteche già iscritte a garanzia dei mutui conservano, senza bisogno di espressa riserva, la loro validità ed il loro grado a garantire il capitale, gl' interessi e gli accessorî; insieme ai contributi di cui all' articolo 3, purchè il capitale residuale al giorno della stipulazione non sia aumentato.

La stipulazione si fa con atto unico, omesso l' atto condizionato di cui nell' art. 13 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922.

È in facoltà degl' istituti di fare annotare le stipulazioni considerate nel presente articolo in margine alle iscrizioni ipotecarie rimaste ferme a garanzia dei mutui.

Art. 21. *Sono ridotti alla metà gli onorarî stabiliti dalle vigenti tariffe notarili* per la stipulazione dei contratti di mutuo fondiario, tanto per i nuovi mutui, quanto per quelli da trasformare.

Art. 24. Gli istituti di credito fondiario sono *dispensati dalla formalità della registrazione* delle quietanze delle rate semestrali pagate dai mutuatari.

Art. 25. Un regolamento da approvarsi con decreto reale, promosso dal ministero di agricoltura industria e commercio, di concerto coi ministri di grazia e giustizia, del tesoro e delle finanze, stabilirà le norme per l' esecuzione della presente legge.

Esenzioni e privilegi per gli istituti di emissione — proroga di termini.

Legge 22 dicembre 1905, n. 586. — Art. 2. Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1906, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 dal testo unico di cui al precedente articolo (9 ottobre 1900, n. 373).

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

29. Effetto cambiario — firma per procura — forma del mandato — scrittura. *(Cod. comm., 251 n. 7, 359).* — La Cassazione di Firenze. — *Omissis.* — Attesochè si censura la denunciata sentenza perchè ritenne che a sottoscrivere cambiali non sia sufficiente un mandato verbale, quale si aveva nella specie, ma si richiedeva il mandato scritto, incorrendo per tal modo nella violazione e nella falsa applicazione dell' articolo 251 n. 7 cod. di commercio.

Ma codesta censura non ha fondamento. A prescindere che non trova riscontro in fatto, perchè mai il ricorrente affacciò in questa causa la tesi del mandato verbale (che perciò non poteva proporsi per la prima volta in questa sede) ed anzi produsse a giustificazione del suo assunto il mandato scritto 22 febbraio 1901, rilasciato dal Trapani al Mucciarelli, non si sostiene nemmeno in diritto, perchè, sebbene l' articolo 251 n. 7 cod. comm., permettendo l' emissione di cambiali a mezzo di mandatario speciale, non aggiunga che il mandato debba essere scritto, pur tuttavia tanto si desume chiaramente dall' art. 359 detto codice, che, trattando del mandato commerciale, prescrive che il mandatario, se richiesto, deve esibire il mandato ai terzi coi quali contratta; ond' è evidente che il mandato dev' essere scritto, mentre di un mandato verbale non sarebbe possibile l' esibizione; e d' altronde non si potrebbe, come avviene nella specie, procedere all' esecuzione contro il mandante per una cambiale firmata da altri per procura, senza che insieme alla cambiale si presentasse il mandato all' affetto d' integrarla come titolo esecutivo; e ciò importa necessariamente che il mandato sia scritto e non semplicemente verbale.

Per questi motivi, rigetta. (Cass. Firenze, 11 decembre 1905; Volpi c. Trapani. Mancini estens.).

30. Impiegato di archivio notarile — dispensa dall' impiego per motivi disciplinari — regolarità del procedimento. — È pienamente regolare il procedimento di dispensa, di remozione dall' impiego di un impiegato subalterno d' archivio notarile, quando tale remozione è deliberata dal consiglio notarile su proposta del conservatore dell' archivio. È poi, inoltre, giurisprudenza costante della corte che gli atti di

una istruttoria penale e le sentenze di condanna, possono bene tener luogo delle istruttorie e contestazioni semplicemente in via amministrativa, agli effetti della dispensa dall' impiego per motivi disciplinari. (Corte de' conti, 17 febbraio 1905; Mazzacane ricc. Orsini estens.) (1).

31. Divisione — conferimento di frutti — dritto dei condividenti sui frutti jure proprietatis, non jure crediti — creditore ipotecario di uno degli eredi — validità e limitazione dell' ipoteca. — 1. Nel giudizio di divisione entrano così le controversie relative al modo di divisione della sostanza ereditaria esistente, come quelle relative alle collazioni ed ai prelevamenti da effettuarsi in prò di taluni coeredi o condividenti per accertare la vera entità dell' asse ereditario, compreso il valore dei conferimenti non eseguiti. — 2. Il conto dei frutti percetti da qualche coerede è parte integrante del giudizio di divisione e della formazione della massa, poichè i frutti sono una dipendenza dell' asse ereditario, e lo accrescono per la dividenda eredità, per modo che i condividenti hanno su detti frutti un diritto reale jure proprietatis, e non già un dritto personale jure crediti. — 3. La divisione è dichiarativa non attributiva di proprietà. per cui un comunista non può rendere deteriore la condizione dell' altro comunista, e quindi se uno non esegue il conferimento dei frutti e non ne versa il prezzo corrispettivo prende tanto di meno della propria quota. — 4. Questi principii sono applicabili anche quando vi fossero ipoteche scritte a carico di uno dei partecipanti, durante la comunione, su beni costituenti il patrimonio comune, e quindi il creditore ipotecario conserva il diritto ipotecario sulla quota, che potrà essere attribuita al suo debitore, dopo i conferimenti e lo accertamento dei dritti ereditari degli altri condividenti.(Corte app. Trani. 20 ottobre 1905; Banco di Napoli c. Giorgio. Rufino estens.) (2).

32. Testamento — atto pubblico — stato di mente del testatore — capacità dei testimoni — dichiarazione del notaro. — La piena fede attribuita all' atto pubblico è limitata alla verità materiale delle dichiarazioni rese e dei fatti che si sono venuti a compiere davanti il pubblico ufficiale, e non si estendono a ciò che, per costituire un semplice apprezzamento da parte sua, non ha l' ufficiale stesso facoltà e mandato di autenticare. Esce quindi dal compito del pubblico ufficiale accertare in modo autentico lo stato mentale della parte; e le dichiarazioni intorno alla idoneità dei testimoni, dimostrano soltanto la sua opinione, ma non possono valere come verifica piena dello stato di mente della parte e della capacità dei fidefacienti in modo da impedire una investigazione più ampia e sicura sulla malattia che affliggeva l' una e sui difetti non palesi che impedivano agli altri di compiere il loro ufficio. (Corte app. Aquila, 1 agosto 1905; Santilli c. Robimarga. De Luca estens.) (3).

---

(1) *Legge*, an. 1906, col. 82.
(2) *Rassegna giuridica pugliese*, an. 1905, col. 252.
(3) *La giurispr. abruzzese*, an. 1905, col. 677.

33. Successione — coniuge superstite — usufrutto — determinazione. *(Cod. civ., 819).* — La quota d' usufrutto riservata per legge al coniuge superstite si preleva da tutto l' asse ereditario, quindi proporzionalmente anche dal lascito a lui fatto, quando il predefunto, « oltre a quanto gli spetta per legge » gli abbia lasciato anche la metà della proprie sostanze. (Cass. Torino, 16 gennaio 1905; Castellani c. Barel di Sant' Albano. Setti estens.) (1).

34. Testamento — istituzione di eredi legittimi di un terzo. *(Cod. civ., 764 e 834).* — È valida l' istituzione in proprii eredi degli *eredi legittimi* di terza persona. — Tale istituzione s' intende rivolta a coloro che, anche in caso di testamento di detta terza persona, ne avrebbero avuta l' eredità se invece si fosse aperta la successione legittima: e chiama a succedere al testatore detti eredi legittimi nelle stesse proporzioni e quote con cui sarebbero *ope legis* succeduti al terzo. (Corte app. Casale, 5 decembre 1905; Marchesi c. Grossi. Rostagni estens.) (2).

35. Minorenne — emancipazione — cambiali — nullità. *(Cod. civ., 319; cod. comm., 9).* — Il minore commerciante emancipato non può rilasciare effetti cambiarii per obbligazioni preesistenti ed estranee al suo commercio (nella specie: per acquisto di costosi gioielli muliebri). (Corte app. Torino, 27 novembre 1905; Bellono c. Sansoldo. Vigo estens.) (3).

36. Enfiteusi — fondi urbani — affrancazione — norme da applicarsi — patto contrario — ricognizione fatta vigente il codice civile — efficacia — prezzo di affrancazione. *(Cod civ., 1564; disp. trans. cod civ., 30).* — Per gli art. 1564 c. c. e 30 disp. trans. sono affrancabili tanto le enfiteusi rustiche, quanto le urbane. Non ha efficacia il patto stipulato in antico contratto di enfiteusi, che in previsione dell' affrancazione ne fissa il prezzo in misura superiore a quella fissata dal codice vigente. — La ricognizione di un' enfiteusi perpetua secondo i patti stipulati nelle antiche investiture, fatta vigente il codice civile, non obbliga l' enfituta ad affrancare in conformità del patto, nè gli fa perdere il diritto di valersi nelle condizioni più favorevoli stabilite dall' art. 30 disp. trans. cod. civ. — Alla determinazione del prezzo di riscatto secondo queste norme neppure si oppone il fatto di essere l' enfiteuta contrattualmente obbligato ad impiegare una certa somma in miglioramenti del fondo. (Corte app. Milano, 30 giugno 1905; Pestalozza c. De Micheli. Cavalli. estens.) (4).

37. Mediazione — mediatore privato — provvigione o compenso — codice di commercio abrogato. — L' intermediario non mediatore non ha diritto alla provvigione, ma ad un compenso proporzionato alla qualità dell' opera prestata, alle spese e al disagio sopportato. Perchè ad un intermediario spetti la provvigione di mediatore occorre che egli

---

(1) *Foro it.*, an. 1906, I, col. 1435.
(2) *Giurispr.* di Torino, an. 1906, col. 26.
(3) *Ibid.*, an. 1906, col. 24.
(4) *Foro it.*, an. 1905, col. 1451.

eserciti notariamente e abitualmente tale ufficio in affari analoghi, e che abbia fatto opera di mediatore avvicinando le parti, rimuovendo difficoltà, dando consigli, mentre non importa che si sia trovato presente a tutte le trattative. Il mediatore libero non può invocare l'articolo 66 cod. comm. abrogato, pel quale spetterebbe al mediatore non iscritto un compenso in ragione della durata dell'opra, sia o no concluso l'affare poichè questa disposizione non è più in vigore trovandosi in contrasto con l'art. 26 del regolamento per l'esecuzione del codice di commercio e con l'art. 32 di questo codice. (Corte app. Roma, 16 settembre 1905; Soria c. Parisi. Mosca estens.) (1).

38. Successione — donazione e legati — riduzione. (*Cod. civ.*, *972*). — L'erede a cui è dovuta la legittima non può far ridurre le donazioni e i legati ad estranei, se non ha accettata l'eredità col benefizio dell'inventario. (Cass. Torino, 9 decembre 1905; Bianchi-Crema c. Scarini. De Giuli estens.) (2).

39. Successione — esecutori testamentarii — pagamento dei debiti. (*Cod. civ.*, *908*). — L'esecutore testamentario non ha obbligo di vigilare e tanto meno di provvedere al pagamento dei debiti ereditarii. (Cass. Torino, 6 novembre 1905; D'Antonio c. Cotta. Mucchi estens.) (3).

40. Fallimento — morte del commerciante — dichiarazione di fallimento — termine. (*Cod. comm.*, *690*). — Per la dichiarazione di fallimento del commerciante defunto non basta che la relativa istanza sia proposta nel termine perentorio di un anno dalla sua morte, ma à altresì necessario che sia pronunziata nello stesso termine anche la sentenza. (Cass. Napoli, 23 agosto 1905; Pellegrini c. Citarella. Landolfi estens.) (4).

CONSULTAZIONI

10. — A. not. M., Genova. — *Fu autorizzata la vendita d'immobili appartenenti ad un minore a condizione che il prezzo fosse impiegato in rendita nominativa del Debito pubblico. Il tutore nel procedere alla vendita ritira il prezzo e fa quietanza al compratore. Trascrivendosi l'atto di vendita senza che venga data la prova del reimpiego potrà il conservatore delle ipoteche omettere l'inscrizione d'ufficio di cui all'art. 1985 codice civile? Potrà ommettere tale inscrizione quando il reimpiego fosse stato autorizzato ed affidato alla cura e sotto la responsabilità del notaro rogante l'atto di vendita?*

A nessun patto il conservatore può dispensarsi dall'obbligo della inscrizione dell'ipoteca legale *ex officio* a favore dell'alienante, se non viene presentato un atto pubblico, od una scrittura privata autenticata da notaro, od accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi furono adempiuti (art. 1985 del codice civile). Ora tanto più nel caso

(1) *Foro it.*, an. 1906, col. 1468.
(2) *Giurispr.* di Torino, an. 1906, col. 33.
(3) *Idid.*, an. 1906, col. 20.
(4) *Foro it.*, an. 1905, col. 1414.

del quesito, trattandosi di beni appartenenti ad un minore, venduti sotto condizione del reimpiego del prezzo, non può il conservatore dispensarsi dall' obbligo della inscrizione *ex officio*, senza la prova dell' avvenuto rinvestimento del prezzo stesso nel modo stabilito nel contratto di vendita. (Bianchi, *Delle Ipoteche*. vol. II, n. 383). Quando il venditore fosse stato maggiore di età, allora può dirsi cessato l' obbligo nel conservatore di inscrivere l' ipoteca legale, se il venditore d'accordo col compratore, avesse depositato il prezzo presso il notaro rogante per la estinzione dei debiti accollati al suddetto compratore, o per il deposito in una cassa, tostochè in questi, come in altri casi, possa dirsi venuto meno lo scopo pel quale è stato imposto al compratore l' adempimento di siffatta formalità (Pacifici Mazzoni, *Vendita*, I, 180). Giacchè siamo in argomento, la dispensa ha luogo, se il venditore richieda egli stesso la inscrizione, presentando le note, e sostituendosi al conservatore; ha luogo eziandio quando l' alienante abbia renunziato all' ipoteca legale nell' atto stesso di vendita o con atto autentico successivo. Ma in tema di semplice dispensa del conservatore dall' obbligo della ipoteca legale, non è chiuso l' adito all' alienante di poterla inscrivere direttamente. appena lo reputi conveniente, per il cambiamento delle circostanze, semprechè i beni alienati si trovino tuttora in proprietà dell' acquirente o dei suoi eredi.

***

11. — C. dott. B., Milano. — *La ditta bancaria A consente al signor B. l' apertura di un conto corrente, con facoltà in questi di disporne sino allo ammontare di lire 30,000. Il sig. B, a garanzia del debito che va ad assumere, accorda alla ditta A una iscrizione ipotecaria su stabili di sua proprietà. Tale garanzia può essere ritenuta valida anche per gli effetti cambiarî che la banca si facesse rilasciare dal proprio debitore a corpertura dell' esposto credito, per smobilizzazione dello stesso? È forse meglio opportuno, ad ovviare eventuali contestazioni, che la garanzia venga costituita giuridicamente per tutte le ragioni creditorie che possa vantare la ditta A verso il sig. B., tanto per residui di conto corrente, che di effetti cambiari rilasciati dal sig. B all' ordine della banca? Concessa garanzia ipotecaria a garanzia di cambiali trascritte nell'atto, il notaro, parmi, può fare annotazione sulla cambiale certificando che l' effetto è garantito ipotecariamente. Dove e come puossi apporre tale dichiarazione dal notaro? E anche il timbro? E in qualunque tempo della vita dell' effetto, anche dopo girate successive? E come evitare di apporre eventualmente la dichiarazione ad un secondo effetto consimile che fosse come un duplicato di quello garantito dall' ipoteca? Nel caso di cui nella prima domanda non essendo neppure descritte nell' atto le tratte che potranno emettersi a smobilizzazione del conto corrente, potrebbe il notaro apporre una dichiarazione che le cambiali sono garantite? Come può accertarsi il notaro se non si esorbita dai limiti della garanzia ipotecaria concessa, e quindi come può sapere se un dato effetto è compreso o meno nella cifra canutata?*

Le questioni che si propongono col quesito sono già state da noi discusse nei due scritti: *il grado della ipoteca nel contratto di apertura di*

credito (*Rolandino*, 1901, 145-151): *se la girata della cambiale produca il trasferimento della ipoteca (Rolandino*, 1902, 113-120). Rispondendo in particolare è positivo che anche le cambiali accettate, da colui che ha ottenuta l'apertura del credito, garantito da ipoteca, a favore del sovventore e nei limiti del credito aperto, costituiscono tante prelevazioni della somma posta a disposizione e rientrano nella sfera del negozio pattuito, sicchè la garanzia ipotecaria si estende anche al credito rappresentato dalle cambliali rilasciate. Non si capisce che cosa c'entri il notaro, per annotare sulla cambiale che il titolo è garantito ipotecariamente, tutta volta la ipoteca resulta dall'atto costitutivo e dalla inscrizione sui pubblici registri, tosto che la ipoteca garantisce non solo la cambiale primordiale, ma anche quelle emesse successivamente in rinnuovo i residui e fino all'estinzione del debito: e nessun dubbio rimane oggimai che la ipoteca data a garanzia della cambiale passi con la girata a favore del terzo possessore giusta l'art. 256 del cod. di com mercio. Piuttosto il creditore cambiario che ha ottenuto la garanzia ipotecaria conservi in sue mani il titolo primitivo, conforme comunemente si pratica, per dimostrare che le cambiali successive sono state fatte in rinnovazione di quella descritta nel contratto di costituzione d'ipoteca, giacchè la rinnovazione cambiaria non costituisce novazione.

***

12. — B. not. G., Roma. — *F. O. richiede in casa sua l'intervento di un notaro per fare testamento. È presente un solo testimonio, un altro va e viene e gli altri due si stanno ricercando in paese, mentre il testatore espone al notaro la sua volontà. Il notaro mette in iscritto la volontà del testatore, mentre vengono giungendo tutti i testimoni. Terminato il testamento il notaro si presenta al testatore con tutti i testimoni e gli fa dichiarare o meglio ripetere la sua volontà alla continua presenza di questi, e poi gli legge le disposizioni testamentarie, chiedendogli, per ognuna, se corrisponde alla sua volontà. Finalmente il testatore, dopo aver dichiarato che l'atto è conforme in tutto alla sua volontà, lo sottoscrive e altrettanto fanno dopo di lui i testimoni e il notaro. Questo testamento pubblico completa alle prescrizioni del cod. civ. a specialmente dell'art. 778, essendo stato scritto quando tutti i testimoni non erano ancora presenti?*

È ormai stata ritenuto che nel testamento pubblico non è vietato al notaro di curare la riduzione del testamento inscritto fuori della presenza del testatore e dei testimoni. Basta per la validità del testamento che il testatore dichiari la sua volontà al notaro in presenza dei testimoni, che le dichiarazioni di volontà del testatore siano state ridotte in scritto per cura del notaro, e che questi abbia dato lettura del testamento al legislatore in presenza dei testimoni. Quando queste menzioni resultano espressamente dal testamento, la validità è assicurata, poichè nè la legge richiede la unità del contesto, nè è detto che la scrittura debba essere fatta subito dopo la dettatura, quando invece è affatto integra la garantia della legge, se dopo dichiarata nelle forme suespresse la volontà al notaro, questi dia lettura del testamento, anche se già redatto, al te-

statore. (Cass. Roma, 7 marzo 1879: Genova, 25 aprile 1892. *Repert.* Pacifici Mazzoni, 4 supp., pag. 331, n. 239).

***

13. — P. dott. F., Brescia. — *Approvatosi nell'interesse di minori un contratto da parte del tribunale ed il cui prezzo devesi erogare al pagamento delle passività, il decreto dice: « Il tutto sotto la responsabilità del notaro rogante l'atto di vendita che curerà l'esatta esecuzione fornendone la prova a questa Cancelleria per gli opportuni annotamenti ». Il notaro tiene le prove in carta libera del soddisfacimento delle passività indicate nella domanda di vendita ed è pienamente tranquillo; dev'essere proprio necessario di ritirare dalla cancelleria la prova per gli opportuni annotamenti? A che serve ciò per la trascrizione, essendo il tutto sotto la responsabilità del notaro?*

Il conservatore, al solito, allargando la cerchia delle sue incumbenze, si erge a tutore di seconda mano sul notaro, che come pubblico ufficiale, deve rispondere dell'adempimento delle condizioni dettate nel decreto autorizzativo, soltanto davanti al tribunale. Ma quel funzionario non ricorda che i conservatori delle ipoteche debbono sempre ricevere in consegna i titoli presentati e procedere alla trascrizione, senza potersi ingerire in ricerche sulla qualità del richiedente. (Luzzatti, *Della trascrizione*, vol. II, n. 81). Tranne il caso di che nell'ultima parte dell'art. 2069 del codice civile, il conservatore non può rifiutarsi di eseguire la trascrizione, quando il richiedente presenti, nelle ore d'uffizio, la copia autentica del titolo registrato e le due note, sotto pena del risarcimento dei danni arrecati alle parti. (Cass. di Torino 31 decembre 1889 *Giurispr. ital.*, 1890, 1, 210). Tanto meno può erigersi a giudice ed a censore, e se insista nel rifiuto illegittimo, il citato art. 2069 del cod. civ., insegna il modo di ridurlo al dovere! (Vedasi Coviello *Della Trascriz.*, vol. I, n. 203, 204, pag. 444-450).

COSE VARIE

Onorificenze. — Con regi decreti 31 decembre 1905 e 15 gennaio 1906 su proposta del Ministro Guardasigilli, sono stati nominati cavalieri nell'ordine della Corona d'Italia i signori Fava Michele notaro in Napoli e membro della commissione per la riforma della legge sul notariato, Rivetti Luigi, presidente del Consiglio notarile di Susa, Marzano Donato, notaro e conservatore dell'archivio notarile di Trani, Navarini Teodoro, conservatore dell'archivio notarile di Sarzana e Arpino Giovanni, notaro in Toritto.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Notariato italiano, an. 1906, n. 1. — Continua la pubblicazione dello studio del not. Giacomo Dragonetti su le operazioni ipotecarie derivanti dagli atti notarili; e contiene lo scritto dell'avv. Pericle Valori, sul riordinamento del notariato da noi pubblicato a pag. 5.

— Dà i seguenti pareri: — 1. La procura a comprare nei soliti termini d'uso comprende anche la facoltà di comprare dei beni nel modo della *tontina*, cioè la facoltà di comprare un determinato stabile con altre persone perchè tutti i compratori ne godano il frutto durante vita, e ne consegua poi la proprietà intera

quello soltanto dei compratori che sopravvive a tutti gli altri: — 2. Il sindaco o l'amministratore di un' opera pia può sempre delegare ad altri la facoltà di presiedere ad un'asta per vendita di terreni ed aggiudicarli al maggiore offerente, ed in genere può delegare i propri poteri che non siano strettamente personali e riservati esclusivamente all'ufficio, ad un suo mandatario o procuratore. Solo, trattandosi di opere pie bisogna aver riguardo ai rispettivi statuti, poichè in essi, specie se di data remota, possono trovarsi delle prescrizioni che deroghino alle norme generali accennate, le quali, se non derogate da disposizioni posteriori, dovrebbero avere la preferenza.

***

Giornale de' notari, an. 1906, n. 1. — Pubblica un articolo del not. Nicola Sposato contenente una breve critica dell'art. 47 della legge notarile, uno scritto sulle riforme alla legge del notariato, ed uno dell'avv. F. Guasti su l'intervento del notaro nella costituzione delle società collettive e in accomandita semplice.

— Dà i seguenti consulti: — 1. Due comproprietari di due piani di una casa, occupati rispettivamente l'uno dal primo, l'altro dal secondo di essi, sono obbligati a pagare la rispettiva parte di spesa e di mano d'opera occorrente per uno dei due piani, in proporzione del valore del piano da essi separatamente occupato. L'importo poi degli onorarî del collaudo dei lavori, spettanti al perito, fa carico a chi eseguì i lavori, perchè il pagamento di questi è dovuto soltanto al muratore in base al collaudo relativo; — 2. Due coniugi che consegnano a un terzo un capitolo dotale, soggetto a reimpiego, non possono obbligare questo a pagarlo su richiesta pura e semplice; poichè il reimpiego non costituisce una modalità di pagamento, ma ne costituisce e ne è condizione essenziale, dal momento che la mancanza di reimpiego può costringere il depositario a doppio pagamento. Fino a che, poi, il detto reimpiego non venga dai detti coniugi offerto, il depositario non può essere considerato in mora al pagamento nè di conseguenza tenuto a corrispondere interessi sulla somma depositata.

***

Riforma del notariato, an. 1906, n. 2. — Il not. Domenico Giuffrè vi pubblica una lettera aperta al ministro di grazia e giustizia sulla riforma della legge notarile, e il notaro Disma Marino vi prosegue la pubblicazione del suo studio sulla minore età, sulla tutela e sulla emancipazione.

— Dà il seguente consulto: — Non può rilasciarsi in originale l'atto di autorizzazzione maritale in genere, cioè per tutti i casi di cui all'art. 134 cod. civ. Questi atti, come i mandati generali debbono restare nei minutari del notaro, dopo essere stati registrati; ed occorrendo, basta citarli.

***

Bollettino notarile, an. 1906, n. 2. — L'avv. P. Valori, notaro, vi prosegue la pubblicazione del suo scritto sul decadimento del notariato in Italia.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Notari. — Nomine. — Kellersperg Roberto, a Cerea. — Bona Giorgio, a Monselice. — Bianchi Giuseppe, a Zibello. Vela Domenico, a Colorno.

Traslocazioni. — Pivetta Giuseppe, da Bertinoro a Colognola ai Colli. — Somaglia di Stoppazzola Francesco da Nogara a Isola della Scala. — Gerbi Federico da Mezzana Mortigliengo a Aramengo. — Serra Deli, da Manaro sul Panaro S. Benedetto Po.

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore.*
Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1906.

Anno XXVI-31. N. 5. ROMA-FIRENZE 1 Marzo 1906.

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE NOTARILE

" La buona compagnia che l' uom francheggia „ rinfranca noi pure nel sostenere il principio della libertà di esercizio nel territorio del distretto, e di giudicare la restrizione della giurisdizione notarile nei più angusti confini del mandamento, la più grave *diminutio capitis* del Notariato in Italia, e la peggiore spinta per ridurre il notaro al quietismo ignorante nel guscio della residenza mandamentale per un falso protezionismo, appena eliminata la lotta della lecita concorrenza che appunto nella sfera della umana attività serve a perfezionare i sistemi, i mezzi, e nelle professioni liberali ad accrescere il patrimonio delle idee e delle facoltà intellettive. Hanno fatto adesione alla deliberazione del Consiglio notarile di Firenze, da noi dettata, i Consigli notarili di Milano e di Chiavari, nè saranno i soli a sostenere con nuove e migliori ragioni la medesima nostra tesi.

Chi ha sempre come noi respirato le aure della libertà, nel più largo svolgimento dell' attività individuale, chi sente vivissimo il ricordo della autonomia, degli enti e degli istituti, nell' aurea semplicità degli ordinamenti, nella limpida cristallina chiarezza di eccellente progredita legislazione, tuttodì rimpianta, confacente ai nostri sentimenti ai nostri costumi, non potrà di buona voglia adattarsi a maggiori soggezioni, a nuove tutele, a restrizioni che pongano il notaro in mancipio, ridotto a piegar le cuoia sotto la gramola, il tirocinio della pastoia!

Senza bisogno di ripetere da capo le tante ragioni particolari che abbiamo più volte esposte in questo periodico, diciamo francamente senza peli sulla lingua, come nella nostra abitudine, che noi edotti dall' esperienza delle tante cattive leggi che escono dalla officina parlamentare, ricordando, il famoso *Timeo Danaos et dona ferentes*, abbiamo un salutare timore di quasi tutte le innovazioni che si vorranno introdurre nella vigente legge notarile, perchè non dirette, a dare maggior lustro ed importanza al ministero notarile richiedendo maggiori garanzie e requisiti di studi di cultura generale e speciale negli aspiranti, nè ad allargarne la competenza;

ad impedire la intrusione di altri funzionari, autorizzati di soppiatto nelle varie leggi, ad esercitare le nostre funzioni; e perchè col vento che spira, (vedasi l'art. 21 della legge 22 decembre 1905 n. 592 per i mutui col Credito fondiario riportato a pag. 56), tenderanno a peggiorare in molte parti la legge stessa.

In questa disgraziata condizione di cose, noi chiediamo, per il momento, una cosa sola, ma non al legislatore, bensì al potere esecutivo, sebbene con poca speranza di essere ascoltati. Dice l'articolo 4 della legge notarile che la tabella che determina il numero e la residenza dei notari potrà essere rivista e modificata ogni dieci anni. Ora bene, tre decenni sono maturati dalla legge del 25 luglio 1875, n. 2786, ed il Governo ha fatto il sordo alle pressanti ripetute, giustificate richieste, della riduzione delle residenze notarili inutili, superflue, della riduzione del numero dei notari nei capoluoghi troppo superiore al bisogno, sia in rapporto alla popolazione, alla cresciuta istruzione, che rende meno necessorio l'intervento del notaro, in molti atti della vita civile, alla quantità ed importanza delle contrattazioni. Si lamenta la febbre della concorrenza fra i notari, i mali, le ingiustizie che ne derivano e si vorrebbe rimediarvi con la pena della relegazione. Ma, eterni Dei, ci vuol poco a dimostrare che queste piaghe sono aperte ed acerbe principalmente, per colpa della quantità esuberante di notari per ogni distretto. È indubitato che ridotte le sèdi notarili, allorchè il notaro troverà da esercitare proficuamente il suo ministero nel luogo di sua residenza, come può immaginarsi che debba sentire motivo e voglia, di perdere il certo per l'incerto, di allontanarsi dalla residenza, per andare altrove in cerca di lavoro, sia pur per un giorno? Ed allora siccome la diuturna e non interrotta permanenza del notaro nella sua sede, starà precisamente in rapporto diretto con la quantità delle richieste per gli affari che si presentano, sparirà per incanto il notaro faccendiere e peregrino e cesserà in pari tempo la querimonia del rigoroso obbligo della residenza, nel senso dell'art. 27 della legge notarile, inteso nei limiti di una moderata equità.

PIETRO ANZILOTTI.

Ecco le deliberazioni dei Consigli notarili di Milano e Chiavari:

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI MILANO, BUSTO ARSIZIO E MONZA

Onorevoli colleghi, — Da ventidue notari dei nostri distretti riuniti mi venne indirizzata una lettera portante la data 31 gennaio 1906 ed a me pervenuta il 5 andante mese di febbraio colla quale essi

avendo rilevato che la Commissione istituita dal Ministro per la riforma della legge sul notariato avrebbe proposto di limitare la competenza del notaro alla circoscrizione mandamentale, mi pregavano di voler assumere sicure notizie in proposito, e di prendere quelle deliberazioni che avrei riputate nel caso opportune.

Non conoscendosi il testo preciso del progetto di riforma parmi che non convenga entrare in discussioni sul medesimo e che sia opportuno pel momento di fissare la nostra attenzione su due punti principali, l'uno quello del limite d'esercizio che si vorrebbe ridurre, e l'altro un principio generale sempre da questo consiglio, dal collegio dei notari di Milano e da tutti gli altri collegi delle provincie Lombardo-Venete e dell'Italia centrale sostenuto circa alla necessità della laura in giurisprudenza per l'ammissione all'esercizio del notariato, cosa questa della quale nessuna delle notizie fornite dai giornali fa menzione.

Intorno alla necessità ed utilità di questa riforma, che più d'ogni altra può servire a rialzare le sorti del Notariato, è inutile che io spenda molte parole essendo la riforma stessa con tante valide ragioni sempre stata sostenuta e dalle commissioni dei notari dei nostri distretti, e da moltissimi altri collegi, ed anche dalle commissioni parlamentari che ebbero già ad interloquire sulle leggi pel notariato, in ispecie dall'on. deputato cav. Angelo Villa Pernice.

In quanto al limite dell'esercizio che i giornali affermano ristretto al mandamento, cosa che però sicuramente ancora non sappiamo in quali precisi termini sia stata proposta, io sono di avviso che il limite di esercizio non si possa ragionevolmente restringere da quanto è oggi in vigore, e che lo si debba mantenere come è attualmente e cioè per tutto il distretto notarile, ed in caso di più distretti riuniti nell'ambito dei medesimi.

In appoggio a questa opinione che ritengo da voi tutti condivisa mi basti citarvi le parole dell'illustre senatore Miraglia nella sua relazione 2 novembre 1877 sul progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge sul notariato : « Le leggi che in Italia ebbero già impero favorirono ed estesero generalmente la giurisdizione dei notari ; imperciocchè, detratte quelle che la *limitarono troppo ai soli mandamenti ove i notari avevano residenza, che oggi sarebbero assolutamente inapplicabili*, le altre in massima parte abilitarono i notari a ricevere gli atti in tutto il territorio della provincia ed anche in territorio più esteso ».

Se fino dal 1877 riconoscevasi che la limitazione di rogito ai soli mandamenti era inapplicabile, come vorrebbesi nel 1906 ordinare una tale restrizione ? Invece di un progresso legislativo si sancirebbe un regresso, e ciò è assolutamente assurdo ed ingiusto e quindi da non potersi proporre e da non doversi accettare.

Noto poi che le tradizioni storiche del Notariato da noi sono assolutamente contrarie a tale limitazione.

Nei secoli passati nelle provincie di Lombardia, il limite di eser-

cizio era regolato dalla circoscrizione dei singoli collegi dei notari, e nell' orbita di tutto il collegio ciascuno dei notari in qualsiasi località aveva facoltà di ricevere gli atti, non essendo nemmeno fissato un luogo di residenza. Allora i notari del collegio di Milano, a cagione di esempio, avevano facoltà di rogito in tutta la giurisdizione del collegio che comprendeva non solo gli attuali circondari di Milano, Monza, Abbiategrasso, Busto Arsizio, ma anche quelli di Varese e di Lecco e parte di quello di Como.

Lo stesso era per gli altri collegi di Pavia, Lodi, Como e Cremona.

Pubblicatasi la legge sul notariato col primo regno d' Italia nel 1806, pure fissandosi a nessun notaro un luogo di residenza, la facoltà di rogito fu estesa a tutto il dipartimento nel quale egli risiedeva così che in forza di questa legge, rispettata anche sotto la dominazione austriaca, i notari di Pavia e quelli di Milano le cui due provincie (ben inteso per la pavese la parte al di qua del Ticino) appartenevano al dipartimento d' Olona potevano legalmente rogare in tutto il circuito dello stesso dipartimento, anche quando politicamente e amministrativamente tale dipartimento più non esisteva.

Fu anche in applicazione dello stesso principio che quando nel 1859 venne soppressa la provincia di Lodi e Crema, ed il Circondario di Lodi venne a far parte della provincia di Milano i notari del circondario di Pavia, quelli del circondario di Lodi ed i notari del circondario di Milano, Abbiategrasso, Monza e Busto Arsizio potevano esercitare le loro funzioni in tutti i menzionati circondari.

Ciò venne a cessare colla attivazione delle nuove leggi notarili del 1875 e del 1879, ma restò sempre la facoltà in ambedue queste leggi sancita all' art. 26 e cioè la facoltà al notaro di esercire liberamente in tutto il distretto, o distretti riuniti, ai quali egli è ascritto.

Di fronte a questi precedenti parmi impossibile che seriamente si venga a poporre una limitazione d' esercizio, molto più che tale limitazione d' esercizio invece che tornare proficua ai notari residenti nei mandamenti esterni tornerebbe loro dannosa. È cosa nota che specialmente ai giorni nostri, tutti gli affari tendono ad accentrarsi nelle grandi città e che ben pochi affari e di minima importanza si concludono nei centri minori.

Continuando nel sistema attuale ogni notaro di un distretto ha la possibilità di esser chiamato a ridurre a pubblico atto nel capoluogo o nei centri maggiori uno o più di questi importanti affari; quando egli invece non potrà rogare fuori del suo mandamento quale avvenire gli si parerà davanti? Egli non avrà che le briciole, se pure anche queste egli potrà raccogliere. Ed è così che la Commissione intende di migliorare la sorte dei notari?

Ma dal momento che il progetto di riforma non ci sta davanti agli occhi è inutile il fantasticare, e parmi che basandosi sulle notizie date dai giornali e su quelle da altre fonti desunte, convenga al Consiglio notarile, anche per aderire alla presentata istanza di alcuni notari

del collegio, di esprimere in modo esplicito il proprio modo di vedere in questa questione dandone comunicazione non solo al Ministero di di grazia e giustizia, ma anche alla Commissione incaricata della proposta di riforme alla legge notarile.

Per queste considerazioni io d'accordo col nostro collega consigliere dott. Cesare Candiani, ho creduto opportuno di sottoporre alle vostre deliberazioni un ordine del giorno, che, quando fosse da voi accolto, si potrà comunicare al collegio dei notari nella sua prossima assemblea, e poi diramare a tutti gli altri collegi notarili del regno perchè, ove lo credano, vi possano aderire.

A questo proposito giova anche richiamare la deliberazione presa dal Consiglio notarile di Firenze nell'adunanza del 15 dicembre 1905 della quale vi do lettura.

Un desiderio credo anche opportuno di esprimere e cioè che il Ministero prima di presentare al Parlamento il progetto di riforma abbia a sentire il parere dei consigli e dei collegi notarili, molto più avuto riguardo al modo con cui fu composta la commissione incaricata di presentare il progetto di riforma, *nella quale non furono chiamati notari apportenenti alle provincie Lombarde-Venete, dell' Emilia e della Toscana.*

L' ordine del giorno che io ed il dott. Candiani abbiamo l' onore di presentarvi è il seguente:

« Il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Milano, Monza e Busto Arsizio:

« Viste le relazioni date dai diversi periodici sui lavori della Com-
« missione per la riforma della legge notarile e su altre delle pro-
« poste che si intenderebbe d' introdurre nel nuovo progetto di legge;

« *mentre deplora che nessuno dei collegi notarili delle provincie Lombardo-*
« *Venete* abbia rappresentanza nella Commissione suddetta e riserva
« ogni suo apprezzamento sul progetto medesimo allorquando sarà fatto
« di pubblica ragione.

Delibera intanto. — « *a)* Di non accogliere il concetto e la con-
« seguente annunciata proposta di restringere l' esercizio notarile en-
« tro la circoscrizione mandamentale, ma di mantenere tale esercizio
« almeno nei limiti attuali;

« *b)* Di insistere perchè sia affermato nel progetto di cui sopra il
« requisito della laurea in giurisprudenza per gli aspiranti al notariato;

« Ed incarica il Presidente di comunicare quanto sopra alle com-
« petenti autorità e di prendere opportuni accordi con quelle rappre-
« sentanze dei distretti notarili che fossero aderenti per una azione
« comune in proposito.

Il Presidente Relatore f.° DOTT. GIUSEPPE FERRARIO.

La relazione ed il relativo ordine del giorno vennero ad unanimità approvati dal Consiglio notarile nell' adunanza del giorno 12 febbraio 1906.

Il Segretario f.° A. MENCLOZZI.

CONSIGLIO NOTARILE DEL DISTRETTO DI CHIAVARI

Seduta del 12 febbraio 1906.

Il Consiglio — Su istanza del consigliere notaro G. M. Copello.

Considerata la proposta della Commissione di riforma della legge notarile tendente a restringere la facoltà di rogito limitatamente al mandamento di cui fa parte il comune di residenza del notaro, anzichè estesa, come attualmente, a tutto il distretto notarile.

Ricordando questo Consiglio le tradizioni del Notariato in Liguria, manifesta il concetto dell' ampliamento delle mansioni notarili per tutta la provincia.

Ritenendo che la riforma in tal senso, non solo verrebbe a menomare quella alta dignità, cui deve aspirare sempre più la classe dei notari, ma anche perchè apporterebbe gravissimi inconvenienti d' ordine pubblico, specie togliendo ai cittadini la libertà di scegliere quel notaro in cui hanno maggiormente riposta la loro fiducia.

Attesochè la legge non deve, per semplici motivi di disciplina e di ordine interno, impedire che lo studio, la diligenza, la capacità e l'onestà siano mezzo ai buoni, per conquistarsi un più alto posto nella stima e nella fiducia pubblica — ad unanimità di voti

Delibera di far conoscere e sentire al Governo la contraria volontà dei notari del distretto di Chiavari, per qualunque restrizione dell' esercizio notarile, anche per ragioni di educazione morale e civile della classe medesima.

LA CONDIZIONE DE' NOTARI DI FRONTE A' PROVVEDIMENTI PER LE CALABRIE

(UN APPELLO ALLA STAMPA NOTARILE)

È noto che il cessato ministero Fortis, nella seduta 28 novembre 1905 della Camera de' deputati, ebbe a presentare un disegno di legge pei *Provvedimenti a favore della Calabria*, contenenti disposizioni a favore de' danneggiati dal terremoto e disposizioni dirette a sollevare, per ovvie ragioni d' ordine politico, morale ed economico, le tre provincie calabresi dall' inveterato disagio in cui versano, messo, appunto, dal terremoto in maggior luce ed evidenza.

Ne' detti provvedimenti nessuna disposizione si preoccupa del duro stato in cui, pure da tempo, si rattrovano i netari calabresi, il cui malessere si è reso più vivo e più acuto per effetto del recente terribile disastro.

Non intendo alludere a' *danni patrimoniali* sofferti da' notari calabresi, per la considerazione che essi avranno la stessa parità di trattamento di tutti gli altri.

Io intendo parlare, in vece, della sopravvenuta penuria di affari, e quindi de' *danni professionali*.

E pure una disposizione in pro del ceto notarile calabrese s' imponeva al legislatore per un complesso di considerazioni di per sè ovvie; in vista delle quali il più autorevole è più diffuso giornale quotidiano della penisola, *La Tribuna* di Roma, sentì di doversi occupare di proposito del grave argomento, su cui posteriormente ebbe ad intrattenersi il dott. Giorgio Curci in un generoso articolo, vibrante di pietà e di amore per la classe cui appartiene, dal titolo *La dissoluzione del notariato calabrese per effetto del terremoto* pubblicato, nel dicembre ultimo, da *La riforma del notariato* di Napoli, assenziente e plaudente questa alla nobile iniziativa.

Comunque, non solo una disposizione di favore a' notari non esiste nel citato disegno di legge, ma, *quod peius*, ve ne è una dannosa assai ed ingiusta, che i notari riguarda; su la quale io richiamo l' attenzione di tutta la stampa notarile, perchè, con una voce di protesta, immediata e solenne, possa a tempo, scongiurare che sia tradotta in legge dello stato.

L' art. 16 del citato disegno autorizza gli istituti di credito fondiario, gl' istituti ordinari e cooperativi di credito e le casse di risparmio a fare a' privati mutui ipotecarî allo scopo di procurare ad essi i mezzi per le ricostruzioni e le riparazioni de' fabbricati distrutti e danneggiati del terremoto.

Il successivo articolo 25 dispone che i contratti di mutuo su indicati (i quali a norma del precedente art. 23 devono essere stipulati non più tardi di sei mesi dalla data della loro concessione) saranno soggetti soltanto alla tassa fissa di lire una. Inoltre le ipoteche da iscriversi a garanzia de' mutui saranno esenti dalle tasse ipotecarie; e da ultimo i ricorsi, i documenti e gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari e *tutti gli atti che possono occorrere*, saranno stesi su carta libera, rilasciati e *compiuti gratuitamente dai pubblici uffici*.

È chiaro che *sotto il velame delli versi strani* si nasconde il precetto che il notaro, il quale disimpegna appunto un *munus publicum*, dovrà cempiere gratuitamente gli atti di mutuo sopra citati.

Quale e quanto nocumento al notaro calabrese verrà a derivare dalla accennata disposizione non è chi non vegga. E così, in vece di sollevarlo dalla durissima condizione in cui versa, si viene a togliergli quello che le leggi stesse gli assicurano: l' equo corrispettivo della sua prestazione d' opera!

Comprendo pur troppo, che, come la stessa *Relazione* si esprime, le citate disposizioni provvedono ad un urgente bisogno, e sono consigliate dal lodevole intento di agevolare i danneggiati nella contrazione dei prestiti; ma egli è indubitato, d' altra parte, che, nell' assenza assoluta di qualsiasi benefico provvedimento a pro' della classe notarile, e di fronte, anche, alla dolorosa circostanza di fatto che, dall' epoca del terremoto in poi, e chi sa per quanto tempo ancora, il

notaro di Calabria si è visto venir meno ogni fonte di sperato ed onesto guadagno, era egualmente pietoso e giusto che non gli fosse negata la nuova, e forse unica, risorsa professionale, che sorge *rebus ipsis et factis*, cioè dagli stessi provvedimenti per la Calabria. E se, per caso, altri creda di riscontrare in ciò che dico una qualsiasi *speculazione notarile* nella sventura, rispondo subito che il principio informatore delle citate benefiche disposizioni — quello cioè di rendere facile, spedita e gratuita la stipulazione de' mutui di danneggiati — ben può lo stato, per ineluttabili considerazioni di pietà sociale, corrispondere del proprio, in un modo o nell' altro, il corrispettivo dell' opera che il notaro verrà a stipulare per la bisogna.

In questo modo, qualora non si creda provvedere altrimenti alla sorte del notaro calabrese verrà a fondarsi, e ad affermarsi insieme l' alto e lodevole proponimento di giovare ai danneggiati del terremoto con l' altro di non nuocere al ceto notarile, rendendosi così omaggio alla *virtù del termine medio.*

Facevo, testè, appello alla stampa notarile, che è tanto parte di me stesso ed alla quale ho dedicato intero il mio ingegno ed il mio cuore, perchè esamini la questione, seria e grave da me posta, e ne trovi la soluzione, in omaggio anche a quella solidarietà di classe, che, nelle molteplici sfere della società moderna, sa così bene levare la voce collettiva ed imporla specie quando la causa è santa ed è giusta.

La voce del dolore e del bisogno si raccolga, dunque, e si rassegni a chi di ragione, ora che un novello ministero è alle porte del parlamento italiano; qualora anch' esso non pensi da sè a provvedere come conviensi nelle disposizioni che è per presentare all' approvazione del potere legislativo.

(Aiello in Calabria)

AVV. GIOVANNI SOLIMÈNA.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

41. Iscrizione per separazione del patrimonio del defunto da quello dell' erede — effetti. *(Cod. civ., 2063)*. — La Cassazione di Roma — *Omissis*. — Attesochè riguarda alla prima delle dette questioni egli è da osservare che la domanda di separazione di patrimonio regolarmente iscritta sugli immobili dell' eredità produce in favore di coloro che l' hanno fatta i medesimi effetti di una vera e propria ipoteca; e l' art. 2065 cod. civ. dichiara applicabili al vincolo derivante dalla separazione tutte le disposizioni relative alle ipoteche, e quindi anche la prima di esse contenuta nell' art. 1966, il quale fa consistere l' ipoteca in un diritto reale costituito sopra i beni di un debitore o di un terzo per assicurare sopra i medesimi il soddisfacimento di un' obbligazione.

Che però non possono ritenersi applicabili alla domanda di separazione quelle di dette disposizioni che la legge medesima, discipli-

nando questo istituto, ha dimostrato chiaramente di voler escludere; e debbesi senz' altro riconoscere che sia del tutto estranea alla domanda di separazione la regola che fa dipendere il grado della ipoteca dal momento della sua iscrizione, imperocchè egli è chiaro, per la regola stessa della domanda di separazione, che quando essa sia pubblicata nel termine o nei modi stabiliti, la sua efficacia si retrotragga al giorno dell' apertura della successione, ed è del pari evidente per il disposto dell' art. 2063 che essa non determina alcuna priorità tra coloro che prima o dopo l' abbiano iscritta entro il perentorio termine di tre mesi dalla morte del debitore.

Che tuttavia la corte di merito ha ritenuto che quando entro questo termine un creditore, che poteva chiedere e non chiese la separazione, abbia non di meno iscritto sugli immobili dell' eredità un' ipoteca giudiziaria in forza di sentenza ottenuta durante la vita del debitore, in questo caso la regola del *prior in tempore potior in iure* debba riprendere la sua efficacia in favore del detto creditore e contro quegli altri creditori che posteriormente, ma pur sempre nel termine di tre mesi, avessero iscritto le loro domande di separazione.

Che un simile giudizio torna in primo luogo contrario a quella stessa regola che la corte ha creduto di applicare, imperocchè se per virtù di legge l' iscrizione per separazione di patrimonio produce il suo effetto dal giorno dell' apertura della successione, è pur necessità l' ammettere che debba prevalere alle ordinarie ipoteche, che sebbene pubblicate prima della detta domanda, non possono diventare operative se non dal giorno della loro iscrizione.

Che in secondo luogo il concetto espresso nella impugnata sentenza sta in aperta contraddizione colla natura e cogli effetti dell' istituto della separazione di patrimonio, il quale mira allo scopo di attribuire a coloro che l' hanno domandata un diritto di preferenza non solo rispetto ai creditori dell' erede, ma anche rispetto a quei medesimi creditori del defunto, che con l' astenersi dal fare la detta domanda hanno dimostrato di riconoscere l' erede come loro debitore.

Che in effetti l' art. 2063 stabilisce che la separazione non giova se non a coloro che l' hanno domandata, e ciò importa che tra gli stessi creditori del defunto coloro che hanno domandato la separazione acquistano il diritto di escludere il concorso di quelli che non l' abbiano chiesta, ponendosi di fronte ai medesimi nella condizione di creditori muniti di ipoteca avente efficacia dal dì della morte del debitore verso altri creditori o semplicemente chirografarii o provveduti di ipoteche di grado posteriore.

Che l' art. 2056 dichiara in termini espressi di non aver diritto di chiedere la separazione quei creditori o legatarii che, facendo novazione, avessero accettato l' erede per loro debitore; senonchè questa accettazione, anche quando non risulti da alcun atto positivo, è una conseguenza implicita e necessaria della mancanza di una domanda di separazione, perocchè soltanto per mezzo di questa può avvenire

che il patrimonio del defunto resti in tal guisa separato da quello dell' erede, da far considerare i creditori del primo come rimasti sempre creditori dell' eredità quale entità giuridica distinta dalla persona dell' erede, e come aventi con tal veste un diritto esclusivo sui beni che la compongono a preferenza non solo dei creditori personali dell' erede, ma anche di quelli, che pur ripetendo i loro titoli dal defunto, non possono essere riguardati, tostochè non si avvalsero del rimedio apprestato dalla legge, se non come creditori dell' erede, al quale passano secondo la regola generale e i diritti e le obbligazioni del defunto e tutti i rapporti che ne derivano.

Che può dirsi una conseguenza del medesimo principio testè enunciato anche la disposizione dell' art. 2058, il quale dichiara che l' accettazione dell' eredità col beneficio d' inventario non dispensa i creditori che intendono avvalersi del diritto di separazione dall' osservare quanto è stabilito in proposito; imperocchè, oltre alla possibile decadenza dell' erede dal detto beneficio, l' accettazione dell' eredità coll' accennata condizione, sebbene produca anch' essa l' effetto di non far confondere i beni dell' erede con quelli del defunto, non assicura però ai creditori ereditarii quel diritto reale sui beni della successione che vale per fermo ad impedire che l' erede possa liberarsi pagando indistintamente i creditori, giusta il disposto dell' art. 976, a misura che si presentano, senz' alcuna responsabilità verso quelli che si presentassero dopo l' esaurimento dell' asse ereditario.

Che, chiariti nel detto modo la natura e gli effetti della domanda di separazione, la conseguenza a cui si deve pervenire si è che il fatto di avere un creditore iscritto la propria ipoteca dopo la morte del debitore, benchè fosse stata costituita o prodotta durante la vita del medesimo, non valga a conferirgli alcun diritto di priorità rispetto al creditore chirografario in origine che abbia legalmente pubblicato la sua domanda di separazione nel prefisso termine di due mesi, ancorchè la data materiale di cotesta pubblicazione sia posteriore a quella dell' iscrizione dell' ipoteca dell' altro creditore.

Che quando quest' ultimo non abbia cercato nel medesimo tempo di chiedere la separazione, il diritto da lui acquistato mediante l'iscrizione ipotecaria, per quanto cada sopra beni provenienti dal defunto debitore, non può colpire i beni stessi se non come proprietà ormai passata presso l' erede, e non può quindi avere efficacia prevalente se non rispetto a coloro che contro esso erede abbiano diritti a far valere, ma non già rispetto a quei creditori del defunto che, in forza della ottenuta separazione, hanno impressa ai beni dell' eredità la particolare destinazione di dover servire al loro esclusivo soddisfacimento prima che alcun diritto possano esercitarvi tutti gli altri che riconobbero l' erede come loro debitore, lasciando avvenire nei proprii rapporti la confusione dei due patrimonii.

Che tra i medesimi creditori che ottennero la separazione ben possono trovar luogo legittime ragioni di preferenza, e l'art. 2053 dichiara

formalmente di non rimanere fra essi alterata l' originaria condizione giuridica dei titoli e i loro diritti di pozioritità; ma tranne il caso in cui i diritti di poziorità dipendano da privilegi, ovvero da ipoteche non solo costituite, ma anche iscritte prima della morte del debitore, il qual caso è fuori questione, giacchè la domanda di separazione non può avere efficacia che dal giorno dell'apertura della successione, nessun diritto di poziorità può vantare il creditore che non sia anche separatista per un' ipoteca iscritta soltanto dopo la morte del debitore, non avendo efficacia verso i terzi le ordinarie ipoteche se non per virtù della loro iscrizione stessa, onde non possono prevalere al diritto reale che coll' iscrizione la domanda di separazione gli altri creditori del defunto vennero ad acquistare fin dal giorno dell'apertura della successione.

Che non giova quindi l' opporre di aver già i creditori, che non posseggono un diritto di ipoteca, una garentia e una ragione di poziorità sui beni della successione, sicchè, facendo assegnamento sulla medesima, possono, senza alcun pregiudizio, dispensarsi dal chiedere la separazione, imperocchè l' errore sta appunto nel considerare come opponibile ai terzi una ipoteca non peranco iscritta, e nel non porre mente che, diventando le ipoteche efficaci soltanto mediante la loro iscrizione, nulla può impedire che la loro efficacia sia vinta da un altro diritto reale alla cui pubblicazione la legge attribuisce un effetto, che, risalendo al giorno della morte del debitore, pone, per necessità di cose, in secondo ordine le ipoteche pubblicate dopo il detto tempo.

Che quanto poi all' argomento addotto dal controricorrente, che in tal modo il diritto derivante dalla separazione pregiudicherebbe anche all' ipoteca spettante al venditore sui beni alienati quando accadesse che tale ipoteca fosse iscritta dopo la morte del compratore, egli è agevole intendere che l' allegato inconveniente non potrebbe verificarsi, stantechè per l' art. 1942 cod. civ., finchè non sia eseguita la trascrizione, non può aver efficacia a pregiudizio dell' ipoteca concessa all' alienante alcuna trascrizione o iscrizione di diritto acquistato verso il nuovo proprietario, e quindi anche la domanda di separazione non potrebbe per ragioni di questa particolare disposizione arrecare nocumento all' ipoteca del venditore, sebbene venisse iscritta dopo la morte del compratore.

Che, infine, se per l' art. 2054 spetta il diritto alla separazione anche a quei creditori che hanno già un' altra garantia sui beni del del defunto, ciò porge un ulteriore argomento, perchè coloro i quali di nessuna speciale garantia siano già forniti, o che, pur avendola, non avessero ancora adempiuto le formalità necessarie per renderla opponibile ai terzi, siano nell' obbligo di domandare la separazione qualora intendano porsi in condizione prevalente a quella degli altri creditori che la stessa domanda avessero fatto.

Che le esposte considerazioni, dimostrando il buon fondamento dei primi due mezzi del ricorso, rendono inevitabile l' annullamento della

sentenza nella parte relativa alla discussa questione (1). (Cass. Roma, 2 dicembre 1905; Verdecchi c. Galimberti. Niutta estens.)

42. Successione — testamento — condizione limitativa del matrimonio — nullità. *(Cod. civ., 849, 855).* — La condizione per la quale il testatore imponga all' erede di sposare « soltanto una gentildonna

(1) La decisione che annotiamo confuta, con magistrale lucidità, l' errore in cui era caduta la sentenza denunziata (App. Roma, 17 dicembre 1904, est. Mosca, *Giurispr.* di Torino, 1905, 539, colla nota), e da noi pure segnalato nella nota appostavi, consistente nell' attribuire importanza alla data sotto la quale, nel termine di rigore, sia stata iscritta la separazione. A nostro sommesso avviso però la corte suprema, non traendo col necessario rigore le logiche deduzioni dai principii da essa posti, meno esattamente venne a confermare la tesi sancita dalla corte d'appello per cui l' iscrizione in separazione prevale alla ipoteca stata materialmente iscritta dopo la morte del debitore, ma in virtù di titolo preesistente all' apertura della successione. Non ci pare difficile il dimostrare che questa tesi concede alla separazione un' efficacia eccessiva e disorbitante dall' ufficio che il legislatore intese assegnarle.

Per verità, come riconosce la stessa decisione che annotiamo, coerentemente alla costante dottrina e giurisprudenza, il disposto dell' art. 1971 cod. civ. a tenore del quale « le sentenze di condanna non producono l' ipoteca giudiziale sui beni di un' eredità giacente od accettata con benefizio d' inventario » non è d' ostacolo a che sui beni d' una eredità giacente o beneficiata possa da un creditore del defunto validamente iscriversi ipoteca in base a titolo da lui acquisito prima che la successione si aprisse, e ciò per le ragioni già da noi altra volta ricordate (v. cit. nostra nota).

Or bene: l' iscrizione in separazione non ha appunto altro scopo ed altro effetto che quello di impedire all' accettazione dell' eredità per parte dell' erede di esplicare efficacia nei rapporti cogli aventi causa dal defunto che la separazione abbiano esercitato e di mantenere così il patrimonio del defunto in entità autonoma *perinde ac si* l' eredità si trovasse allo stato di giacenza. Se non si riconosca questo scopo e questo effetto alla separazione è impossibile dare congrua spiegazione della legge in quanto attribuisce alla separazione come oggetto il soddisfacimento dei creditori ereditarii e dei legatarii *col patrimonio del defunto* (art. 2055 cod. civ.); in quanto riconosce che la separazione può essere esercitata dai creditori ereditarii anche sui beni stati disposti in legato (art. 1033 cod, civ.): in quanto pone quale condizione imprescindibile all' esercizio della separazione che gli aventi causa del defunto non abbiano accettato l' erede per debitore (art. 2056 cod. civ.); in quanto infine dichiara inette le alienazioni, anche trascritte, degli immobili ereditarii per parte dell' erede, ad impedire che sui beni stessi gli aventi diritto possano iscriversi in separazione (art. 2062 c. c.).

Sia pure, di conseguenza, che l' iscrizione in separazione procuri a chi l' invoca *tutti i vantaggi* che ritrarrebbe dal trovarsi di fronte ad un' eredità giacente; si tratterebbe pur sempre di tutti *soli* questi vantaggi, *ma non di più.* Ora, come si è visto, i creditori chirografarii di chi deceda, rimanendo la sua eredità allo stato di giacenza, dovrebbero rispettare la prevalenza dell' ipoteca, iscritta bensì dopo l' apertura della successione, ma in base a titolo anteriormente acquisito; non vi è dunque ragione per cui, in caso di giacenza meramente fittizia, come è quella procurata dalla separazione, la condizione giuridica degli aventi causa dal defunto nei rapporti coll' eredità si trovi diversa e migliore, in guisa

e di buona nascita » è nulla ed inefficace. (Cass. Napoli, 20 decembre 1904; Faivano c. Riga. Salvati estens.) (1).

43. Ipoteca per debito altrui — obbligazione diretta verso il creditore — azione surrogatoria. *(Cod. civ., 1234).* — Chi dà ipoteca sui beni proprii a garanzia di un debito altrui assume verso il creditore una obbligazione diretta di carattere reale: e per conseguenza il creditore stesso può valersi dell'azione surrogatoria *utendo juribus*, in base all'art. 1234 del cod. civ., per agire in rivendicazione contro i terzi possessori del fondo ipotecato. (Cass. Roma, 30 decembre 1905; Monte dei Paschi di Siena c. Bianchi e Tranquilli. Mortara estens.) (2).

44. Vendita di beni di enti ecclesiastici — norme regolatrici. — Per la vendita dei beni di enti ecclesiastici sono applicabili le norme del regolamento 4 maggio 1885 sull'amministrazione e contabilità dello stato, e non quelle della vendita dei beni dei minori. (Cass. Roma, sezioni riunite, 24 novembre 1905; Martino c. Economato dei beneficii vacanti di Napoli. Riccobono estens.) (3).

45. Succesione — istituzione d'erede — legato di usufrutto — sostituzione. *(Cod. civ., 760, 895 e seguenti).* — La locuzione usata dal testatore « istituiscono erede nell' usufrutto a vita » non attribuisce qualità di erede, ma costituisce solo legato di usufrutto: e comunque la sua interpretazione è incessurabile in cassazione. Non è sostituzione vietata quella dei figli di una persona ai figli nascituri di un' altra, per la ipotesi che questa ultima premuoia al testatore senza prole, od anche la sua prole premuoia. (Cass. Roma, 3 novembre 1905; Mazza c. Mazza. Cerza estens.) (4).

46. Matrimonio — comunione dei beni — costituzione di doti — legati. *(Cod. civ., 147, 1395, 1438).* — Le doti costituite dal marito che si trova in regolare comunione di beni colla moglie sono a carico della comunione stessa, non ostante che nell'atto nunziale abbia detto il marito di costituirle sul patrimonio familiare considerando quasi come di sua esclusiva spettanza. Invece sono a carico esclusivo della sua quota patrimoniale i legati fatti dal marito in favore delle figlie do-

---

da invertire i termini ed attribuire prevalenza ai separatisti, come tali, sulla postuma iscrizione di ipoteca.

Nè può avere importanza alcuna la circostanza che il creditore ipotecario non si sia reso separatista. Se i separatisti sono tenuti a rispettare i diritti reali quesiti (tuttochè non ancora pubblicati) contro il patrimonio del loro debitore al momento in cui si apre la successione, poco importa la persona che di tali diritti sia investita. Come potrebbe essere un terzo qualunque a cui favore il defunto avesse consentito ipoteca, così può essere un creditore del defunto stesso che preferisca accettare per debitore personale l'erede anzichè il patrimonio ereditario. Avv. C Losana. (Dalla *Giurispr.* di Torino, an. 1906, col. 108).

(1) *Rivista univers. di giurispr. e dottr.*, an. 1906, col. 42.

(2) *Legge*, an. 1906, col. 216.

(3) *Giurispr.* di Torino, an. 1906, col. 184.

(4) *Legge*, an. 1906, col. 118.

tate. (Corte app. Torino, 22 decembre 1905; Moriondo c. Moriondo. Fantoni estens.) (1).

47. Offerta reale — luogo. *(Cod. civ., 1260).* — E valida l' offerta reale eseguita al creditore nella sua nuova residenza o domicilio in comune diverso da quello in cui, a norma del contratto, sarebbesi dovuto effettuare il pagamento. (Cass. Roma, 23 ottobre 1905; Longanesi c. Baldini. Vaccolini estens.).

48. Testamento olografo — sottoscrizione — titolo — istituzione di nascituri — sostituzione. *(Cod. civ., 724, 764, 775, 895).* — L' apposizione del proprio nome e cognome preceduta dalla parola *testamento* al termine di una scheda olografa deve considerarsi come un accenno alla natura dello scritto, non come vera e propria sottoscrizione, che forma requisito essenziale per la validità del testamento olografo. È valida la disposizione con la quale il testatore dichiara che qualora non avesse figli il nipote, nominato usufruttuario, l' eredità dovrà passare agli eredi legittimi del nipote stesso. (Corte app. Casale, 5 dicembre 1905; Marchesi c. Grossi. Rostagni estens.).

49. Tassa di bollo — contravvenzioni — penalità pecuniarie — sono vere pene — convertibilità in pena afflittiva. *(Legge bollo, t. u., 4 luglio 1897, art. 56, 51, 52; cod. p., 10, 19, 24).* — Può applicarsi il beneficio della condanna condizionale anche quando si tratti di pene pecuniarie che non siano commutabili, in caso d' insolvenza, in pena afflittiva. — Le penalità pecunarie inflitte per le contravenzioni previste dalla legge sul bollo, sono vere e proprie pene, e nel caso d' insolvenza possono convertirsi in pena afflittiva a norma di legge. — Trattandosi di condanna di pena pecuniaria per contravvenzione alla legge sul bollo, bene la sospenzione della esecuzione della condanna viene subordinata alla condizione del pagamento della tassa entro un dato termine. (Cass. Roma, 6 novembre 1905; Mazzocchio estens.) (2).

CONSULTAZIONI

14. — P. not. V., Foggia. — *Fui sindaco di questo comune fino all' 11 giugno 1905. — Presentemente non lo sono più. — Posso ora stipulare contratti tra il comune ed i terzi in esecuzione di deliberazioni adottate durante la mia gestione, sia che alla deliberazione stessa io abbia preso parte sempre nella qualità di sindaco, sia che no?*

È una questione vecchia ed ormai tante volte risoluta. Per il primo il ministro sull' alba della legge notarile vigente rispose che il notaro che sia sindaco, e così investito attualmente dell' esercizio delle funzioni amministrative non può ricevere atti nello interesse del comune ancorchè facesse funzionare da sindaco un assessore che intervenisse nella rappresentanza del municipio al contratto. Il divieto infatti sorge

(1) *Giurispr.* di Torino, an. 1906, col. 97.

(2) *Il Diritto*, an. 1905, pag. 370.

dall' art. 24 n° 3 della legge notarile per il quale il notaro deve ricusare il suo ministero ogni qual volta l' atto contenga disposizioni che interessino tanto una persona fisica quanto una persona morale, delle quali sia procuratore generale, imperocchè la proibizione deve intendersi estesa agli atti che interessano l' ente del quale il notaro è amministratore, correndo gli stessi vincoli che intercedono tra mandante e mandatario. — Cessate però le funzioni di sindaco e rassegnato il mandato, per i principi generali di diritto riassunti nelle regole: *cessante causa, cessat effectus; et ubi principalis causa non consistit, ne quidem quen sequuntur locum habent*; torna il notaro a riacquistare la sua libertà d' esercizio dirimpetto al comune, anche per la stipulazione dei contratti, in ordine agli affari deliberati durante la sua gestione, sia perchè i divieti della legge sono di stretto diritto, sia perchè l' impedimento deve essere attuale presente e costante, mentre se l'impedimento è stato remosso, il divieto pure della legge deve ritenersi venuto a cessare fino dal giorno della data ed accettata renunzia dall' ufficio di sindaco.

***

15. — B. avv. L., Livorno. — *Il notaro che, avendo fatta un' autenticazione di firme in un atto privato, lo rilascia, prima della registrazione, agli interassati perchè possano farvi apporre altre firme da autenticarsi da altri notari in luoghi diversi, non viola il disposto degli articoli 66 della legge notarile e 67 della legge sulle tasse di registro?*

Ammessa l' autenticazione delle firme che possa farsi in più luoghi diversi, la responsabilità della registrazione di che nell' art. 66 della legge notarile, deve intendersi razionalmente a carico di quel notaro che avrà autenticato l' ultima firma a completamento dell' atto perchè è naturale che quel notaro soltanto dopo la registrazione potrà restituire alle parti l' atto autenticato. Del resto la legge non può tutto prevedere nei casi particolari e dovrà anche in questo applicarsi la regola: *usus te plura docebit*.

COSE VARIE

Ministero di grazia e giustizia. — S. M. il Re con decreto del 9 febbraio 1906, ha accettate le dimissioni presentate dal comm. avv. Cammillo Finocchiaro-Aprile, deputato al parlamento, dalla carica di Ministro guardasigilli, segretario di Stato per la grazia, giustizia e dei culti, e, con decreto di pari data, ha nominato alla carica medesima l' avv. Ettore Sacchi, deputato al parlamento; e con altro decreto del 13 febbraio 1906 ha accettato le dimissioni rassegnate dal Sottosegretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, on. prof. Luigi Rossi, deputato; ed ha nominato a detta carica l' avvocato professore Pietro Chimienti, deputato al parlamento.

Riforma del codice di commercio. — Con decreto ministeriale 8 febbraio 1906 sono stati chiamati a far parte della Commissione istituita per studiare e proporre le modificazioni da introdurre nel vigente Codice di commercio i signori: Ostermann comm. Leopoldo, primo presidente della Corte di appello di Torino, Callegari comm. prof. Gherardo ispettore generale dell' industria e del commer-

cio e Sraffa Angelo, professore nell' Università di Parma ed è stato aggiunto come segretario alla Commissione sudetta il sig. Longhi avv. cav. Silvio, giudice del tribunale di Roma.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Massime, an. 1906, n. 3 e 4. — Contengono uno scritto della Direzione sopra la questione sorta intorno al termine per domandare la stima, dopo l'attivazione della legge che accorda la dilazione al pagamento della tassa per i trasferimenti immobiliari per successione e per atti delle società cooperative.

— Dànno il seguente parere: — 1. Nella riunione di usufrutto derivante da contratto di vendita quando il suo valore imponibile non superi lire 200 la tassa deve essere ridotta a metà secondo le disposizioni della leggo 23 gennaio 1903.

***

Notariato italiano, an. 1906, n. 2 e 3. — Prosegue la pubblicazione dello studio del dott. Giacomo Dragonetti su le operazioni ipotecarie derivanti dagli atti notarili, e contiene uno scritto del notaro Giulio Pernice su la residenza notarile.

— Dà i seguenti consulti: — 1. Vi è indubbiamente incompatibilità fra le due cariche di conservatore di archivio mandamentale e di consigliere notarile; — 2. Per gli effetti cambiarï a firma di un fallito, la data del pagamento viene sostituita dalla data della dichiarazione di fallimento, che rende immediatamente pagabili quei titoli; e perciò essi vanno protestati infra i due giorni non festivi decorrenti dalla data di essa dichiarazione; — 3. Quando è morto il testatore sia o no stato registrato il testamento, il notaro non può rifiutarsi di permetterne la lettura a chi ne faccia analoga richiesta, dimostrando che il testatore sia morto; — 4. Per la copia di un testamento da rilasciarsi al testatore, come copia di un atto di valore indeterminabile, spetta al notaro l'onorario di lire 3 (art. 4 e 13 tariffa notarile). Tale copia deve essere rilasciata in carta bollata di lire 2,40 per il primo foglio e da lire 1,20 per ogni foglio.

***

Bollettino notarile, an. 1906, n. 3. — Contiene uno scritto di E. B. sulle riforme della legge notarile, e una lettera aperta del cav. Varvelli al direttore a proposito di riforme degli archivî; prosegue la pubblicazione dell'avv. P. Valori notaro sul decadimento del notariato in Italia.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivî notarili. — Nomine a conservatore. — De Sciora Carlo, ad Asti.

Notari. — Nomine. — Bucceri Giuseppe, a Roccalumera. — Giuliani Umberto, a Bagnone. — Barbera Paolo, a Trani. — De Gregorio Giuseppe, a Savignano di Puglia. — Pandolfini Ignazio, a Contessa Entellina. — Carlo Salvatore, a Fonni. — Serralutze Francesco Luigi, a Fonni. — Corbu Diddino, a Orune. — Loj Vincenzo, a Padria. — Castigliola Fausto, a Silanus.

Traslocazioni. — Cotturri Vincenzo, da Spinazzola a Trani. — Ena Nicolo, da Orotelli a Bono. — Satta Sebastiauo, da Mamoiada a Olzai. — Daddi Salvatore, da Sassari a Gavoi.

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore.*
Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1906.

Anno XXVI-31. N. 6. ROMA-FIRENZE 16 Marzo 1906.

ROLANDINO
MONITORE DEL NOTARIATO

GLI ARTICOLI 683 E 705 DEL CODICE DI COMMERCIO

I benigni lettori di questo Periodico spero non avranno a male se, per una volta tanto, lasciando le questioni di diritto strettamente civile, daremo un tuffo nel codice commerciale, esaminando un' ardua e fondamentale questione in tema di fallimento, trattazione che, ad ogni modo, riteniamo non riuscirà per essi affatto inutile, avendo connessione cogli affari inscindibilmente congiunti all' esercizio del ministero notarile.

La questione, di cui intendiamo occuparci, è la seguente:

L' art. 683 del codice di commercio statuisce che « il commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali è in istato di fallimento ».

Più innanzi, dopo avere stabilito (art. 704) che « colla sentenza che dichiara il fallimento o con altra posteriore il tribunale determina provvisoriamente il giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti », soggiunge all' art. 705:

« Il solo rifiuto di alcuni pagamenti, per eccezioni che il debitore in buona fede possa credere fondate, non è prova della cessazione dei pagamenti; ed il fatto materiale di una continuazione di pagamenti, con mezzi rovinosamente o fraudolentemente procurati, non impedisce la dichiarazione che il commerciante fosse realmente in istato di cessazione di pagamenti ».

Ciò posto, si domanda se la prova dei pagamenti continuati con mezzi rovinosi o fraudolenti possa essere utilmente invocata soltanto *a fallimento già dichiarato* ed allo scopo di determinare il giorno a cui deve giuridicamente risalire la cessazione dei pagamenti, o se possa proporsi *come titolo giustificativo della instanza per dichiarazione di fallimento* contro un commerciante che non abbia mai cessato di far onore ai suoi impegni.

Noi riteniamo maggiormente fondata la prima opinione.

Per verità, secondochè risulta dagli stessi disposti surriferiti, la legge considera la cessazione dei pagamenti come *uno stato* e come *un fatto.*

Lo stato di cessazione dei pagamenti è costituito dal dissesto dell' azienda commerciale, che più non è in grado di funzionare normalmente, cosicchè se pure il commerciante continui materialmente a fare i suoi pagamenti, ciò sia dovuto a espedienti eccezionali e scorretti a cui faccia ricorso.

Il fatto della cessazione dei pagamenti è costituito dalla effettiva mancanza del commerciante ai propri impegni alle relative scadenze.

Certamente, nell' interesse della massa dei creditori, sarebbe desiderabile che lo stato di cessazione dei pagamenti, siccome quello la cui protrazione riesce tutta a loro danno, venisse, non appena il commerciante v' incorre, susseguita dalla dichiarazione di fallimento. Ed è perciò che il codice stesso dichiara colpevole di bancarotta e punisce colle relative pene il commerciante che « allo scopo di ritardare il fallimento, ha fatto compre coll' intenzione, seguita dal fatto, di rivendere al disotto del valore corrente, ovvero ha fatto ricorso a prestiti, a girate di effetti od altri mezzi rovinosi di procurarsi fondi » (1).

Non è però a dissimularsi che l' ammettere il creditore d' un commerciante a denunziare questo stato, *ancora latente,* di cessazione dei pagamenti sarebbe sommamente pericoloso e fonte di male maggiore di quello a cui intenderebbe ovviare.

Da un lato infatti non è sempre agevole il determinare se una operazione commerciale si contenga perfettamente nell' orbita degli affari a cui il negoziante attende o se rivesta il carattere d' un ripiego, d' uno espediente a cui esso ricorra in via eccezionale per fronteggiare una situazione scabrosa. Laonde potrebbe facilmente accadere che un creditore troppo meticoloso o diffidente, interpretando come sospetta un' operazione che tale non fosse, gettasse un ingiustificato allarme e con una paurosa instanza per dichiarazione di fallimento provocasse il crollo del credito di un negoziante che nulla aveva fatto per meritare d' incorrerne la perdita. Altro è che, a fallimento già dichiarato, si possa, anzi si debba, con accurata disamina retrospettiva, assoggettare ad attento sindacato l' opera del fallito, per rintracciare a qual data risalga il suo stato di cessazione dei pagamenti; ed altro è che mentre il commerciante continua a far onore ai suoi impegni, si possa pretendere di scrutare i segreti della sua azienda e rivelarne il preteso vizioso funzionamento. Nulla osta che coll' autopsia cadaverica si accerti la natura e la gravità delle intime lesioni organiche le quali trassero l' ammalato al sepolcro; ma sarebbe inumano e barbaro il voler constatare l' inguaribilità d' un malato mediante una vivisezione.

D' altro lato, altro è che il ricorso a mezzi anormali per sostenere il credito e prolungare l' esercizio dell' azienda non sia per sè stesso da approvarsi; che, dichiarato il fallimento, deva considerarsi come vizioso tutto il periodo di tempo in cui il commercio si proseguì con tali mezzi: ed altro è che i mezzi stessi abbiano a dirsi, in modo assoluto, inefficaci a ricondurre l' azienda commerciale nel suo assetto normale. Come nel mondo degli organismi animali è giusto l' adagio che finchè c' è fiato, c' è vita; come non di rado a vincere mali estremi giovò l' audacia di estremi rimedi; chi abbia esperienza di cose commerciali può far testimonianza essersi dati frequenti i casi in cui ar-

(1) Art. 856, n. 3 e 861 cod. com.

dite o temerarie misure adottate da commercianti che si trovavano in ardui frangenti, lungi dall' accelerarne la catastrofe, valsero a scongiurarla e a ricondurre il loro commercio ad un grado di prosperità e di floridezza maggiore di quello in cui si trovava prima della sofferta burrasca.

Sotto ogni rapporto pertanto si ravvisa provvida e savia la legge la quale non consente ai creditori di un commerciante di chiedere la dichiarazione del costui fallimento se non in base al fatto certo, esteriore, visibile ed incontrovertibile della reale cessazione dei suoi pagamenti.

Il che non esclude in modo assoluto che possa aversi dichiarazione di fallimento senza che il fallito abbia lasciato creditori in effettiva sofferenza. Più che semplice facoltà, la legge fa un preciso obbligo al commerciante di denunciare il proprio fallimento tostochè viene a rilevare di trovarsi in istato di cessazione di pagamenti, benchè non si sia ancora verificata alcuna scadenza; ed anzi, come vedemmo, il ritardo all' adempimento di quest' obbligo costituisce titolo di bancarotta ed è punito con severe sanzioni.

Nè crediamo che la ricognizione del dissesto della propria azienda, autorizzante la dichiarazione di fallimento, si verifichi soltanto quando ottemperando alla legge, il commerciante rassegni al tribunale il suo bilancio; ma anche quando tale ricognizione scaturisca da altri fatti equipollenti, come se si dia alla fuga o ponga violentemente fine ai suoi giorni per lo stato rovinoso dei suoi affari.

C. Losana.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

50. Testamento pubblico — dichiarazione del testatore in presenza dei testimoni — menzione espressa. *(Cod. civ., 778, 804)*. — La Cassazione di Firenze. — *Omissis.* — Ritenuto *in fatto* che nel 12 febbraio 1875 moriva in Cavaso il parroco don Antonio Zanandrea lasciando un testamento pubblico in data 8 febbraio 1872 col quale istituiva erede la locale Fabbriceria, ed in caso mancata accettazione sostituiva la congregazione di carità dello stesso luogo. L' una e l' altra rinunziarono alla eredità, la quale passò di diritto agli eredi legittimi, fratelli e nipoti del testatore.

Fra questi ultimi eravi il sac. don Angelo Zanandrea nipote *ex fratre* del defunto, a favore del quale e del Comune di Cavaso lo stesso testatore col predetto testamento aveva instituito un legato, col quale lasciava in usufrutto al detto suo nipote sua vita durante i beni stabili di sua proprietà, posti nella località di Paese frazione di Monigo, i quali dopo la di lui morte dovevano passare in proprietà del comune di Cavaso che, d' accordo con la locale Fabbriceria, avrebbe dovuto impiegare le rendite a favore di quella chiesa arcipretale onde

avesse un quarto sacerdote in aiuto dell' arciprete, e ciò per pubblica utilità del comune medesimo.

Nel 3 luglio 1897 cessò di vivere l' usufruttuario don Angelo Zanandrea, ed il comune di Cavaso, dopo aver denunciata la riunione dell' usufrutto alla nuda proprietà e pagata la relativa tassa, chiese ai possessori la consegna dei beni legati. Ma essendosi rifiutati a tale richiesta tanto gli eredi legittimi di don Angelo quanto quelli del primo defunto don Antonio Zanandrea, il Comune convenne tutti i predetti eredi avanti al tribunale di Treviso per ottenere la detta consegna con la conseguente declaratoria di sua proprietà dei beni costituenti il legato.

Comparvero in giudizio soltanto alcuni dei convenuti, deducendo in via principale contro la domanda attrice la nullità del succitato testamento 8 febbraio 1872 del prenominato don Antonio Zanandrea per vizio di forma, ed in via subordinata chiesero il rigetto delle istanze del comune e la loro assoluzione dall' osservanza del giudizio. Ed il tribunale sul fondamento che tutte le rendite del legato dovevano adibirsi d' accordo con la Fabbriceria parrocchiale alla istituzione di un beneficio con cura di anime, e che la legale rappresentanza di quell' istituto risiedeva nella Fabbriceria medesima, ordinò l' intervento in causa di questa ai sensi dell' art. 205 del cod. di proc. civile.

Da cosifatta sentenza del tribunale appellarono alla corte di Venezia in via principale il Comune di Cavaso ed in via incidentale le convenute odierne ricorrenti sorelle Luigia ed Anna De Bon, insistendo il comune nelle domande proposte in prima sede, e le sorelle De Bon nelle loro eccezione e principalmente in quella per nullità del testamento. Comparve pure in appello spontaneamente la Fabbriceria associandosi alla domanda del comune. E la corte con la denunziata sentenza del 28 novembre-3 dicembre 1903, dopo aver respinto il detto intervento in causa e le eccezioni dedotte dalle sorelle De Bon, ivi compresa quella per nullità del testamento, fece pieno diritto all' appello del comune, dichiarando di sua esclusiva proprietà i beni costituenti il legato di cui sopra è parola, ed essere conseguentemente tenuti gli eredi del fu Antonio Zanandrea a consegnare al comune stesso i beni in contestazione e relativi frutti dal giorno della domanda giudiziale. Condannò tutti i convenuti solidamete nelle spese. Di questa sentenza della Corte veneta le sorelle De Bon chiedono la cassazione per vari mezzi, col primo dei quali sostengono avere la medesima erroneamente interpretati ed applicati gli art. 778 e 804 del cod. civ.

Considerato *in diritto* in ordine al detto mezzo di ricorso, che la impugnata sentenza, in tanto giudicò esser valido il testamento di cui si eccepiva la nullità per vizio di forma, in quanto disse che erano state osservate, a suo modo di vedere, tutte le formalità volute dalla legge. E a dimostrare tale affermazione la corte di merito incomincia dal trascrivere letteralmente la parte del testamento medesimo

che diede luogo alla detta eccezione, ove si legge: « Detto atto, dettatomi dal testatore, fu da me scritto e letto alla sua presenza e nominati testimoni idonei, noti, avendoli tutti istruiti della importanza del medesimo e leggi relative. Fatto in Cavaso, distretto di Asolo, provincia di Treviso, nella casa canonica aderente alla chiesa, in una stanza da letto al 1° piano respicente a sera, presenti tutti gli suddetti, meco firmantisi ».

Al seguito di che la Corte soggiunse che l' osservanza delle formalità volute dalla legge, sebbene non dichiarata espressamente dal notaro, si rileva dal contesto dell' atto, in quanto il testatore si costituì alla presenza dei testimoni, i quali furono presenti alla rogazione dell' atto stesso, e che questo, così come fu dal testatore dettato, venne a lui letto ed ai testimoni. E ciò senza punto preoccuparsi la Corte che la legge in materia di testamenti pubblici stabilisce imperativamente sotto pena di nullità che le formalità stabilite all' articolo 778 del del cod. civ. non possono desumersi per via d' induzione dall' insieme dell' atto, ma debbono risultare dalla dichiarazione espressa che il notaro ha obbligo imprescindibile di fare nel redigere il testamento.

Imperocchè la dizione che si legge nell' atto di cui si controverte « Detto atto dettatomi dal testatore fu da me scritto e letto alla sua presenza e nominati testimoni » non esprime menomamente che il testatore abbia dichiarata la sua volontà al notaro in presenza dei testimoni, come vuole la legge, ma soltanto che egli espresse la sua volontà al notaro, che questi la ridusse in scritto, e successivamente la lesse al testatore in presenza dei testimoni. Ed il fatto che il testatore si costituì avanti il notaro per testare presenti i testimoni, e la locuzione di chiusa dell' atto, ove si dice « Fatto in Cavaso presenti tutti i suddetti, meco firmantisi », non esclude che il testatore abbia anteriormente dichiarato la sua volontà soltanto al notaro e che poscia il testamento fu letto al medesimo presenti i testimoni.

Il detto art. 778 del cod. civ. stabilisce tassativamente che per la validità del testamento pubblico è necessario: 1° che il testatore dichiari al notaro in presenza dei testimoni la sua volontà; 2° che tale volontà sia ridotta in iscritto per cura del notaro stesso; 3° che il notaro dia lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni; 4° che di ciascuna delle dette formalità il notaro faccia espressa menzione. E tutto ciò sotto pena di nullità (art. 804 cod. civ.).

Dalla quale disposizione di legge si deduce che le dette formalità allora soltanto può dirsi che siano rigorosamente osservate, quando risulta dalla espressa dichiarazione del notaro. Ora, nel caso di cui si disputa il notaro fece soltanto menzione della seconda e terza delle dette formalità, e cioè che il testamento fu da lui scritto e letto alla presenza del testatore e testimoni, ma non fece, come si è di sopra osservato, alcuna menzione della prima formalità, di quella cioè che la volontà del testatatore gli fu dettata in presenza dei testimoni. E l' importanza della menzione di tali formalità si comprende age-

volmente, quando si consideri che i testimoni sono chiamati dalla legge ad intervenire nel testamento per controllare la corrispondenza della scrittura redatta dal notaro con la volontà dichiarata dal testatore. Ed ognuno intende che tale controllo non potrebbe esercitarsi qualora la dichiarazione della volontà del testatore potesse farsi al notaro nell'assenza dei testimoni, prima della redazione in iscritto e della lettura dell' atto.

Nè varrebbe obbiettare che il testatore nel caso concreto avendo ascoltato esso la lettura fatta dal notaro in presenza dei testimoni e firmato poscia con essi il testamento, tale fatto dimostra in modo assoluto che quanto fu scritto corrisponde alla volontà del disponente. Perocchè in materia di testamento la legge essendo molto diffidente, ha voluto procedere con le maggiori cautele possibili. E se l' obbiezione testè accennata ha efficacia giuridica allorchè si tratti di atti tra vivi, non ha alcun valore in materia testamentaria.

Invero, il testamento suol farsi d' ordinario agli estremi della vita, quando la lunga serie degli anni o l' infermità hanno indebolito la mente del testatore. Ora in tale stato sarebbe facile al notaro di malfede inserire nel testamento una disposizione dal testatore non dettata e tacerne la lettura, ottenendone poscia la sua firma. Così pure la volontà del testatore potrebbe esser falsata quando il testamento fosse fatto da un individuo in condizioni normali di mente e di corpo, ma analfabeta e perciò non in grado di verificare se il notaro abbia scritto ciò che esso gli ha dichiarato, e se leggendo il testamento successivamente alla presenza dei testimoni, legga in realtà ciò che vi si contiene od una cosa diversa. Ed essendo anche letterato il disponente, sarebbero temibili le seduzioni e le pressioni che lo stesso notaro di malafede potrebbe esercitare sul testatore a benefizio di persone che costui non avrebbe forse voluto beneficare.

Ond' è che il legislatore, allo scopo di evitare qualsiasi possibile alterazione della volontà del disponente, ha disposto che in qualunque caso la dichiarazione di volontà sia fatta dal testatore al notaro alla presenza dei testimoni, e che ciò risulti non già da induzioni che possono eventualmente rilevarsi dal contesto dell' atto, ma bensì da espressa dichiarazione dello stesso notaro. Ed in difetto di tale menzione la legge presupponendo che la volontà del testatore fu dichiarata al notaro non alla contestuale e simultanea presenza dei testimoni, ritiene di nessuna efficacia giuridica il testamento.

Ciò premesso, resultando manifesta la violazione e falsa interpretazione dei succitati art. 678 e 804 del cod. civ. per cui si censura la denunziata sentenza, e dovendosi conseguentemente la medesima annullare per il detto mezzo, la corte si dispensa dal procedere all' esame degli altri mezzi di ricorso.

Per questi motivi, la Corte cassa e rinvia ecc. (Cass. Firenze, 14 decembre 1905; De Bon c. Comune di Cavaso. Bergamaschi estens.).

51. Onorarii notarili — solidarietà delle parti pel pagamento. (*Leg.*

not., 72). — La Corte di appello di Catania. — *Omissis.* — Premesso che il notaro Mirone stipulò atto, col quale il signor Gaetani Geraci vendeva ai coniugi Giuffrida Barbagallo il fondo rustico denominato Sciarelle per il prezzo di lire 40,000, in conto del quale i compratori sborsavano al venditore lire 16541,42; per le altre lire 23458,58 il venditore delegava i compratori, che accettarono di pagarle in quanto a lire 21230,20 a Giuseppe Todaro creditore iscritto; ed in quanto a lire 2228,38 le delegava a pagarsi all'esattore e ricevitore del registro qualora fra sei mesi non avesse estinto esso i debiti verso costoro; e qualora invece li avesse estinti ed avesse fatte cancellare le loro iscrizioni, in tal caso detta somma restava delegata ai figli Paolo, Francesco e Roberto Geraci figli del venditore creditori iscritti, quali eredi della propria madre, che perciò tanto il Paolo anche come mandatario dei fratelli era intervenuto in detto atto di compra vendita ed inoltre il venditore padre in seno a detto atto pagava a detto suo figlio Paolo ne' nomi le suddette lire 16541,41; e comunque il credito iscritto dei fratelli non veniva con dette due somme tutto sodisfatto in quanto era di lire 25,000 pur nondimeno il Paolo Geraci tanto in proprio quanto qual procuratore speciale dei fratelli giusta procura allegata all'atto medesimo rilasciava quietanza a saldo dando mandato al conservatore delle ipoteche di cancellare la iscrizione relativa.

Stipulato l'atto i compratori pagavano al notaro lire 1010 in conto di spese ed onorarî fatto codesto ammesso dallo stesso notaro nelle sue comparse, poichè nell'atto stesso, fra essi si conveniva, che le spese ed onorarî dovessero andare a carico metà per ciascuno tra il venditore ed essi compratori, restando a carico del venditore le quietanze rilasciate dai fratelli Geraci a lui: da parte dei Geraci si lasciarono lire 140 promettendo di dare il resto la dimani come si assume dal Mirone. Il quale infra i 20 giorni registrò l'atto e pagò la tassa, la quale sola fu di lire 1992; e poichè nè i Geraci nè i compratori pensavano a saldare le spese e gli onorari al notaro, così questi a 31 dicembre 1904 si fece liquidare il tutto dal presidente del consiglio notarile nella totale cifra di lire 2168.25. Indi a 2 gennaio 1905 ottenne dal presidente del tribunale in base all' art. 379 codice proc. civ. e 73 leg. notarile ordinanza di pagamento della cennata somma solidalmente contro tutte le parti intervenute nel rogito, sig. Gaetano Geraci e figli Paolo, Francesco e Roberto, e coniugi Santo Giuffrida e Barbagallo Francesco, da farsi entro il termine di giorni 15 successivi alla notificazione del provvedimento, oltre la tassa di liquidaziane e le spese per esso e notificazione.

Notificata tale ordinanza 5 gennaio detto ai Geraci figli e padre, i primi, con atto 7 gennaio stesso proposero opposizione deducendo: 1. Non dovuta alcuna somma, perchè il rogito 21 dicembre 903 riflette compravendita d'immobile intervenuta solamente ed esclusivamente tra Gaetano Geraci ed i coniugi Giuffrida Barbagallo. 2. Perchè l'ordinanza di tassazione rilasciata al Mirone riflette tassa di registro in

lire 2000 circa per compravendita, oltre l' onorario e spese relative, mentre l' intervento degli istanti in quel contratto fu semplicemente come creditori iscritti sull' immobile venduto, e conseguentemente quali terzi creditori iscritti esigendo il credito iscritto rilasciarono quietanza, ma non aveano alcuno interesse nella stipula di quel contratto, mercè cui ebbe luogo il trasferimento dell' immobile nello interesse esclusivo dei compratori e venditori — 3. Perchè il Mirone è tenuto a rivolgersi direttamente alle parti interessate che stipularono cioè la compravendita, e non contro gli istanti contro i quali non ha nè diritto nè azione — 4. E per altri motivi.

Notificata l' ordinanza suddetta con atto 10 gennaio detto si opposero deducendo, 1° perchè essi pagarono la loro rata di competenza, spese e tasse giusta la liquidazione fatta dal notaro stesso e con le riduzioni consentite, e se non ritirano ricevuta fu perchè ebbero fiducia nel notaro — 2° Perchè il notaro ebbe consegnato il prezzo della vendita e sebbene insistentemente impulsato dal Giuffrida a prelevarsi le spese e gli onorarî per conto dei signori Geraci, pure per una di lui semplice personale deferenza verso gli stessi non volle trattenerseli, che anzi discaricò i compratori, odierni opponenti, col dir loro ch' egli avea fiducia in Geraci, che ciò era suo esclusivo interesse e che in ogni evento si sarebbe lui addossata la responsabilità — 3° E per tutt' altri motivi.

Non riuscite le conciliazioni furon dal presidente le parti rinviate al tribunale per l' udienza 20 febbraio detto.

Il Tribunale di Catania con sentenza 3 aprile 1905 statuendo sulle due cause riunite di accordo de' procuratori, accolse l' opposizione dei fratelli Geraci revocando per essi la ordinanza e condannando il Mirone alle spese; e prima di decidere su quelle de' coniugi Giuffrida Barbagallo soffermandosi al 2° motivo di opposizione dispone il deferito interrogatorio del Mirone sul se è vero che trovandosi nelle mani del notaro il prezzo dell' immobile comprato da' coniugi suddetti ed impulsato dal Giuffrida a trattenersi la quota delle spese dell' atto riguardante il venditore Gaetano Geraci non la volle trattenere per deferenza personale al Geraci soggiungendo al Prof. Giuffrida che questi restava discaricato da ogni responsabilità perchè esso notaro Mirone avea fiducia nel Geraci, ed in ogni caso era cosa che riguardava lui notaro personalmente.

Contro questa pronunzia si dolse con atto di appello 25 maggio 1905 ripetuto con atto 31 maggio stesso in seconda citazione il notaro Mirone chiamando gli opponenti tutti in corte, e chiedendo la revoca.

Considerato che il lagno di notar Mirone contro la sentenza appellata non ha giuridico fondamento. Imperocchè il tribunale bene esplicando il concetto dell' alinea dell' art. 72 della legge notarile ebbe a ritenere che parti interessante nell' atto da lui stipulato non erano e non potevano ritenersi se non il venditore ed i compratori, nell' interesse esclusivo de' quali l' atto di compravendita venne stipulato : lad-

dove gli opponenti Geraci benchè intervenuti nell' atto, altro non erano che creditori iscritti per essere soddisfatti del loro credito materno quali eredi della madre, come lo furono, rilasciandone al venditore quietanza. Egli è indubitato che chi ha interesse ad essere quietanzato è il debitore, ed a suo carico va per la legge la spesa e l' onorario per la quietanza; e se ad ogni modo pel semplice atto di quietanza di fronte al notaro per le spese ed onorarî suoi andrebbero tenuti in solido le parti cioè creditore e debitore, tostochè, siccome confessa lo stesso notaro, i Geraci rilasciarono in sue mani lire 140, ne venivano così per questo lato affatto discaricati, avvegnacchè per la semplice quietanza non occorrevano che al di sotto di lire cento, o poco più.

Invano dunque si sostiene con una lunga e sottile argomentazione dal Mirone che i fratelli Geraci avendo fatto parte del rogito di compravendita da lui stipulato tra il Gaetano Geraci padre ed i compratori coniugi Giuffriola Barbagallo sol per questo doveano essere ritenuti obbligati solidali delle spese ed onorarii occorsi; imperocchè la legge se col primo capo dell' art. 72 parlò di parti, col suo alinea esplicò il vero concetto intendendo per parti coloro che aveano un interesse, e che nell' interesse delle quali le operazioni si eseguano. Or come si è detto i Geraci intervennero nel rogito quali creditori iscritti per essere, dopo la stipulata vendita e lo sborso dal danaro, sodisfatti del loro avere: dunque in tal rogito vi sono due interessi; un primo ch' è l' essenziale e fu la causa efficiente del registro per la compravendita del fondo, e tale interesse riguardava esclusivamente venditore e compratore; un secondo interesse ed era la quietanza, ed esso riguardava unicamente il debitore: quindi se la legge nel suo alinea si esprime che « le disposizioni precedenti non sono applicabili agli onorarî e spese dovute al notaro per le operazioni, che egli avesse eseguito soltanto nello interesse di alcuna delle parti » (come nella specie padre debitore e figli creditori iscritti, e per cui lo interesse ad aver la quietanza era del solo padre) « In questo caso, (segue lo articolo) le disposizioni stesse si applicano alle sole parti, nello interesse delle quali le dette operazioni furono eseguite ».

E la chiarezza della dizione legislativa non ammette contraria interpetrazione come pretenderebbe l' appellante. È poco serio quindi il sostenere che se non fossero intervenuti i figli del Geraci nel rogito la compravendita non sarebbe avvenuta: è quistione di lettura del rogito; ed in questo altro non v' ha di sostanziale e di concreto che la compravendita che il Gaetano Geraci faceva a' coniugi Giuffrida Barbagallo pel prezzo di lire 40000,00; lo sborso di parte di prezzo, e la delegazione del residuo prezzo; or in tutto questo i soli interessati erano si ripete ancora una volta i compratori ed il venditore: indi la soluzione del debito da parte del Geraci verso i figli che lo quietanzarono, ed in questo la parte interessata ora il debitore Geraci per avere la quietanza; e precisamente verso di lui era applicabile la sanzione della legge per la ripetizione degli onorari, e spese per tale parte

del rogito. I diversi casi esposti nella comparsa conclusionale non sono applicabili alla specie per le ragioni sopradette.

Deve quindi per questa parte andar respinto lo appello ne' riguardi dei fratelli Geraci.

Considerato che in quelli de' coniugi Giuffrida Barbagallo compratori è da osservare ch' essi per la sanzione del citato art. 72 leg. notarile andrebbero tenuti solidalmente al venditore di fronte al notaro, ed essi medesimi lo hanno implicitamente ammesso e riconosciuto in prima sede quando deferirono al notaro Mirone lo interrogatorio. Ma se è vero ch'essi pagando in mano al notaro la loro rata in lire 1010, lo pregavano di trattenersi sulla parte di prezzo sborsata al Geraci, la porzione di spese ed onorari da lui dovuta ed il Mirone invece di trattenerle non lo fece dichiarando che avrebbe fiducia a' Geraci, e soggiungendo che d' altronde esso Giuffrida restava discaricato da ogni responsabilità perchè era cosa in ogni caso che riguardava lui notaro personalmente, le conseguenze giuridiche, data la verità di codesto, sarebbero tutt' altro che favorevoli al notaro relativamente alla pretesa solidarietà. Or avendo il tribunale disposto il chiesto interrogatorio, e non poteva esimersi dal farlo tosto che le circostanze dedotte si mostravano essenziali per il preteso vincolo della solidarietà, e tali si mostrano, tale pronunzia non merita censura, perchè ben rispondente a' principi di diritto e di ragione. Dopo lo interrogatorio vedrà il tribunale quali provvidenze definitive dovrà emettere sulla non integrità della rata pagata nel momento della stipula, e sul vincolo della pretera solidarietà, o sulla liberazione di tal vincolo. (Corte app. Catania, 4 decembre 1905; Mirone e Grasso. Marzano estens.).

52. Testamento segreto — verbale di apertura — numero dei testimoni. *(Cod. civ., 915 ; leg. not., 51)*. — Il Tribunale di Patti. — *Omissis.* — Ch' è vero che l' articolo 915 del codice civile prescrive la presenza del pretore e di due almeno dei testimoni intervenuti all' atto di consegna del testamento segreto, e qualora tali testimoni non si trovassero, dovrebbero essere chiamati altri due testimoni per riconoscere lo stato della scheda testamentaria e, se è possibile, le sottoscrizioni; che dell' apertura e della pubblicazione debba stendersi processo verbale e che l' apertura e pubblicazione del testamento segreto debbano essere presenziate da quattro testimoni, e quel ch' è peggio sotto pena di nullità.

La disposizione di tale articolo rivela chiaramente quale sia la missione data ai testimoni, chiamati ad assistere al relativo verbale, il quale compendia anche quello di meglio controllare le formalità prescritte in ordine alla redazione del medesimo, e, notisi bene, non essere questo richiesto pei testimoni che intervennero al verbale di consegna, quando sia possibile la loro presenza in quello d' apertura, siccome la forma stessa di tale verbale porta in sè l' assicurazione voluta circa il riconoscimento, i testimoni chiamati per legge a fungere come tali, valgono quanto gli altri, che in loro difetto occorrono

a rendere valido l' atto solenne d' apertura. Essa disposizione prescrive la forma dell' atto notarile al verbale, per escludere un atto di cancelleria, a cui si sarebbe potuto ricorrere, stante l' intervento del pretore, ed avuto anche riguardo alla possibilità che i testimoni dell' atto di consegna siansi resi nel frattempo inabili a testificare, per parentela contratta in seguito col disponente, o con chi chiede l' apertura della scheda, o per qualsiasi altra causa, fatto che, verificandosi, obbligherebbe ad assumere altri testimoni pel disposto della legge notarile, a cui l' articolo si riporta. E quì giova portare attenzione all' art. 51 di detta legge, ch' è del tenore seguente: « Le disposizioni di questo capo si applicano ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non sia diversamente disposto dal codice civile, dal codice di procedura civile e da altre leggi del regno ». Quindi è di positiva evidenza, che la legge notarile si osserva pei testamenti e per gli altri, e solo ne cessa l' osservanza quando nei codici e nelle leggi speciali sia diversamente disposto. Le discussioni, che ebbero luogo sul proposito fra i senatori, portarono a conchiudere in questo ben chiaro concetto, formulato come sta il testo del riportato articolo. Nel caso in esame, chiamando la legge a funzionare in qualità di testimoni quelli stessi intervenuti nel verbale di consegna, si ha una disposizione positiva, che mantiene nei testimoni questa loro qualifica, purchè però non sia intervenuto qualche fatto da alterare la loro condizione personale, come sopra si è detto, in vero, le incombenze ad essi deferite non escono dalla cerchia di quelle proprie ai testimoni.

Le garanzie volute dal legislatore per assicurare che il testamento contenuto nella scheda è assolutamente quello di cui venne fatto il deposito, stanno nell'adempimento delle prescritte formalità, e cioè: atto notarile alla presenza del pretore e di due testimoni, e se questi riescono ad essere quelli stessi che presenziarono l' atto di consegua, potranno meglio riconoscere ed accertare come tali i fatti passati sotto i loro propri occhi quali testimoni istrumentari.

Il precitato art. 915 va considerato nel suo complesso, ed i capoversi di esso riguardano un sol fatto, disciplinato dalle modalità e fasi dell' atto d' apertura; scindendolo, si viene a snaturarne il concetto ed a dare una apparenza di serietà all' eccezione, facendo dire alla legge ciò che non dice. Del resto l' inosservanza di tale formalità non importerebbe nullità, perchè sarebbe stabilita per sola cautela e precauzione, per quanto nessun articolo del codice la sancisce, ciò ch' è decisivo sul punto della controversia. (Trib. Patti, 19 maggio 1905; Paleologo c. Paleologo. Mazza estens.).

53. Estratti notarili di libri di commercio — prova in giudizio. *(Cod. comm., 48).* — La Corte d' appello di Venezia. — *Omissis.* — I libri di commercio tenuti regolarmente possono far prova in giudizio tra commercianti in materie di commercio (art. 48 del cod. comm.). In applicazione a tale principio si è spesso discusso se un estratto notarile dei libri del commerciante possa far fede in giudizio, alla pari

dei libri stessi, specie nel caso che il notaro nell'estratto stesso attesti della regolare tenuta dei libri del commerciante.

Generalmente la giurisprudenza ha sempre negato all'estratto notarile l'efficacia di surrogato del libro. La corte d'appello di Venezia ha invece colla sentenza surricordata ammesso l'efficacia dell'estratto notarile.

Noi riteniamo però che l'apprezzamento sulla regolare tenuta dei libri commerciali non può essere dato che dal giudice, infatti l'apprezzamento stesso costituisce una parte importantissima del giudizio, che non può assolutamente venire delegata al notaro. Questi potrà dichiarare che dal libro giornale risulta una partita a carico di una determinata persona, ma non può fare apprezzamenti sulla tenuta del libro perchè un tale apprezzamento deve farlo il giudice. L'apprezzamento del notaro rimarrebbe ad ogni modo inefficace e non potrebbe avere alcuna influenza nel giudizio.

Si potrà forse desiderare che la procedura nelle cause commerciali venga semplificata allo scopo di raggiungere una maggiore facilità della prova e una maggiore celerità nel giudizio, ma finchè le leggi rimangono quali oggi sono, non può assolutamente alterarsi il loro chiaro significato.

Deve quindi ritenersi che solo i libri commerciali, la cui regolare tenuta sia accertato dal giudice, e non già i semplici estratti ed attestati notarili, possono far fede in giudizio delle obbligazioni commerciali. (Corte app. Venezia, 3 novembre 1905; De Rocca c. Roz.)

54. Atto estero — divisione di eredità — estratti — verbali di deposito atto notarile — diritto della finanza — produzione dell'atto estero — liquidazione d'ufficio — ingiunzione — opposizione — tassa principale — *solve et repete. (Leg. reg., t. u., 12, 23, 47, 69, 74, 106, 138; tar., 24, 80).* — Presentandosi alla registrazione verbali di deposito ricevuti da notaro, di estratti di atto estero di divisione di eredità, la finanza ha diritto di richiedere la produzione della copia integrale dell'atto estero per desumerne il valore imponibile ed, in caso di rifiuto, di procedere alla liquidazione d'ufficio della tassa sul valore desunto dagli estratti depositati coi verbali, ragguagliandolo a quello corrispondente alla tassa pagata all'estero sull'atto di divisione. (Corte app. Casale, 16-22 agosto 1905: Finanze c. Vitta).

55. Contratti di concessione di energia elettrica e forza motrice — tassa di registro. (*Tariff. reg., 41, 44, 49 e 50; cod. civ., 1569 e 1570*). — È soggetto alla tassa di locazione di cose, e non di appalto, l'atto di concessione di una determinata quantità di energia elettrica e di forza motrice per l'illuminazione, per un prefisso numero di anni e con un prestabilito annuo canone (Cass. Roma, 6-20 febbraio 1906; Finanze c. comune di Soresina. Niutta estens). (1).

56. Cessioni — stipendi — alienazione della quota ceduta — cessioni anteriori alla legge speciale. *(Legge 7 luglio 1902 sulla cedibilità*

(1) Ved sull'argomento lo scritto pubblicato a pag. 33 della raccolta 1900.

degli stipendi, art. 6.). — L' art. 6 della legge 7 luglio 1902 sulla cedibilità degli stipendi, il quale dichiara inefficace rispetto alla pubblica amministrazione l' alineazione delle quote cedute, non ha effetto retroattivo sulle quote cedute anteriormente, le quali perciò possono essere validamente alienate anche dopo la promulgazione della legge predetta. (Cass. Roma, 17 gennaio 1906; Motterle c. Società ferrovie del Mediterraneo ed altri. Natale estens.) (1).

57. Patria potestà — nomina ai figli di amministratore speciale. *(Cod. civ., 247).* — Il padre non può nominare un curatore speciale per l' amministrazione dei beni trasmessi ai figli minori se questi si trovano sotto la patria potestà della madre? Però è sempre in facoltà della madre stessa di tener ferme le disposizioni del marito, officiando essa stessa il curatore a volere vigilare l' amministrazione dei beni e l' educazione della prole. (Cass. Torino, 16 decembre 1905; Manera c. Feraboli. Taglietti estens.) (2).

58. Imposta di ricchezza mobile — credito ipotecario — insolvenza del debitore — cessazione e sgravio dell' imposta sugli interessi — competenza. — Di regola non può concedersi sgravio d' imposta sugli interessi di credito ipotecario, se la dedotta inesigibilità non resulti dall' esito del giudizio di graduazione; ma la regola soffre eccezione quando possa accertarsi, in linea di fatto, la perdita irrimediabile del capitale e quindi la inutilità del giudizio di espropriazione e graduazione. (Comm. cent., 26 giugno 1905, n. 3406) (3).

CONSULTAZIONI

16. — F. avv. F., Girgenti. — *Tizio nel 1899 non potè sostenere gli esami di idoneità presso la corte d' appello di Napoli perchè in quell' anno non ve ne furono, e li sostenne invece in gennaio 1900, pel quale anno e mese furono banditi gli esami straordinari presso la cennata corte di appello dal suo primo presidente, e quindi Tizio ottenne il certificato degli esami d' idoneità nel 1900. Caio nell' agosto 1900, periodo ordinario, ottenne presso la corte d' appello di Palermo il certificato degli esami d' idoneità. Pertanto debbono ritenersi Tizio e Caio di pari anzianità ovvero il primo deve ritenersi più anziano del secondo? In altri termini l' esame straordinario conferisce maggiore anzianità dell' esame ordinario?*

L' art 19 del regolamento stabilisce che gli esami si tengano *ordinariamente* nei mesi di agosto e decembre di ciascun anno ammettendo con questo che si possano tenere delle sessioni straordinarie di esami. — Ora pensando alla importanza che la legge ha dato alla anzianità d' esame, della quale ai termini dell' art 11 si deve principalmente, se non esclusivamente, tener conto nella proposta di conferimento dell' ufficio di notaro, ci sembra positivo che debba ritenersi più anziano

(1) *Legge*, an. 1906, col. 425.
(2) *Giurispr.* di Torino, an. 1906, col. 201.
(3) *Il Consulente comm. e trib.*, an. 1906, pag. 16.

tra i concorrenti colui che in una sessione precedente, sia pure straordinaria abbia ottenuto il certificato d' idoneità al notariato, come del resto è detto chiaramente dal capoverso dell' art 24 del regolamento, che cioè l' anzianità di ciascun approvato, decorre dal giorno in cui detto esame ebbe luogo. — La questione invece fu dibattuta nel caso che nella stessa sessione si presentino agli esami più candidati e che gli esami stessi si debbano per mancanza di tempo rimandare a più giorni successivi. Prendendo alla lettera l'ultima parte del citato articolo 24 del regolamento, anche qui si potrebbe dire che l' anzianità decorrendo dal giorno dell' esame, i candidati dell' ultimo giorno di esami della stessa sessione dovrebbero ritenersi meno anziani sia pur di un giorno a quelli esaminati nei giorni precedenti. — Ma questa interpretazione fu detta repugnante alla logica ed alla giustizia, perchè col testo del regolamento così inteso si verrebbe a restringere il senso della legge, la quale, mentre accena alla anzianità di esame, non esclude che debba aversi riguardo non già al giorno in cui l' esame di ciascun candidato ebbe luogo, sebbene al giorno in cui si aprì per tutti gli esaminandi che si erano presentati alla sessione degli esami. — (Michelozzi, *Comm. alla legge not.*, pag. 78, n. 8; Falcioni, vol. I, pag. 89).

***

17. — P. not. V., Foggia. — *Fui sindaco di questo comune fino all' 11 giugno 1905. Presentemente non lo sono più. Posso ora stipulare contratti tra il comune ed i terzi in esecuzione di deliberazioni adottate durante la mia gestione, sia che alla deliberazione stessa io abbia preso parte, sempre nella qualità di sindaco, sia che no?*

È una questione vecchia ed ormai tante volte risoluta. Per il primo il ministro sull' alba della legge notarile vigente, rispose che il notaro che sia sindaco, e così investito attualmente dell' esercizio delle funzioni amministrative non può ricevere atti nello interesse del Comune ancorchè facesse funzionare da sindaco un assessore che intervenisse nella rappresentanza del municipio al contratto. Il divieto infatti sorge dall' art. 24 n. 3 della legge notarile per il quale il notaro deve ricusare il suo ministero ogni qual volta l'atto contenga disposizioni che interessino tanto una persona fisica quanto una persona morale, delle quali sia procuratore generale, imperocchè la proibizione deve intendersi estesa anche rispetto all'ente del quale il notaro è amministratore, correndo gli stessi vincoli che intercedono tra mandante e mandatario. Cessate però le funzioni di Sindaco e rassegnato il mandato, per i principî generali di diritto riassunti nelle regole: *cessante causa, cessat effectus; et ubi principalis causa non consistit, ne quidem quae sequuntur locum habent*; torna il notaro a riacquistare la sua libertà d' esercizio dirimpetto al comune, anche per la stipulazione dei contratti, in ordine agli affari deliberati durante la sua gestione, sia perchè i divieti della legge sono di stretto diritto, sia perchè l'impedimento essendo stato remosso, il divieto pure della legge deve ritenersi venuto a cessare fino dal giorno della data ed accettata renunzia dall' ufficio di sindaco.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Massime, an 1906, n. 5 e 6. — Dànno i seguenti pareri: — 1. È indubbiamente sospensiva la condizione dello stato nubile imposta alla donataria; — 2. Per l'art. 4 della legge 1902 le donazioni, soggette o no a collocazione, debbonsi aggiungere non all'intero asse ereditario, ma alle singole quote e nei soli riguardi dell'erede o legatario cui era stata posta la donazione; quindi la quota degli altri eredi deve determinarsi in base all'attivo denunziato, indipendentemente dalle donazioni; — 3. Indipendentemente dalla età del vitaliziato, la pensione vitalizia devesi sempre, agli effetti della liquidazione della tassa, valutare al decuplo della rendita; però, nella relativa nota d'iscrizione dovrà indicarsi il solo ammontare della pensione senza elevarla in capitale; — 4. In tema di rinnovazione di ipoteche legali per dote sono da tenersi presenti i seguenti principii: 1. entro il trentennio, sia o no sciolto il matrimonio, deve sempre percepirsi la tassa ridotta del 0,40 %; 2. trascorsi trent'anni dall'originaria iscrizione, per godere della minor tassa si dovrà in ogni caso con regolare certificato di morte giustificare che lo scioglimento del matrimonio non risale ad oltre un anno, 3. Le iscrizioni in rinnovazione, che in generale si eseguiscono contro gli eredi del marito in forza dell'art. 2006 cod. civ., debbono copiarsi sul registro delle iscrizioni da rinnovarsi, a meno che siano chieste contro il primitivo iscritto, senza che consti della di lui morte, nel qual caso dovranno riportarsi nelle iscrizioni non soggette a rinnovazione, poichè, nonostante la disposizione dell'art. 2004, non è affatto vietata la rinnovazione in costanza di matrimonio; 4. Sarebbe opportuno, ma non è prescritto in nessun caso, il richiamo della rinnovazione al margine della iscrizione originaria; 5. La semplice *reiscrizione*, senza dichiarazione che si intende di rinnovare la primitiva iscrizione (art. 2005), non dà diritto a godere della minor tassa di 0,40 %; 6. La omissione di alcuni degli stabili descritti nella nota originaria non giustifica la percezione della tassa del 0,80 %.

***

Giornale de' notari, an. 1906, n. 2. — Pubblica una lettera del dott. Giacomo Neri ed una di S S. sulle riforme della legge notarile; ed uno scritto del prof. Donato Marzano *pro notariato et archivis*

— Dà il seguente consulto: — Quando siasi incorsi in un errore di nome nella intestazione di rendita del debito pubblico, errore che si è verificato dopo compiuta l'operazione della iscrizione, occorre dimostrare la prova dell'errore, la quale suol darsi mediante un atto di notorietà fatto sulla esposizione di testimoni idonei e bene informati, che determinino le indicazioni esatte da sostituirsi a quelle errate. Sulla presentazione di tali prove e di quegli altri atti e documenti che l'amministrazione del debito pubblico ravvisò opportuni, si pubblica per tre volte nella *Gazzetta ufficiale*, a dieci giorni d'intervallo, la domanda di rettificazione, e, ove non intervengano opposizioni entro un mese a partire dalla prima pubblicazione, si fa luogo alla chiesta rettificazione (art. 72 del regolamento).

***

Notariato italiano, an. 1906, n. 4. — Termina la pubblicazione dello studio del not. Giacomo Dragonetti su le operazioni ipotecarie derivanti dagli atti notarili; e pubblica uno scritto del cav. not. Federico Guasti su l'intervento del notaro nella costituzione delle società collettive ed in accomandita semplice.

— Dà il seguente parere: — La nullità di un atto di vendita o di un altro atto d'alienazione di beni dotali, senza la voluta autorizzazione giudiziale, è relativa, perchè può chiedersi in un tempo determinato e da determinate persone.

***

Riforma del notariato, an. 1906, nn. 3 e 4. — Il Direttore vi pubblica uno scritto su la riforma della legge notarile, il notaro Disma Marino vi prosegue la pubblicazione del suo studio sopra la minore età, la tutela e l'emancipazione, e il dott. Luigi Patroni vi scrive su lo Stato e l'iniziativa privata nei rapporti del Notariato.

— Dà i seguenti consulti: — 1. Per l'art. 912 del cod. civ. il notaro non può prescindere dallo allegare al processo verbale di deposito e pubblicazione di un testamento olografo l'estratto dell'atto di morte del testatore; ed il detto processo verbale deve avere la forma dell'atto pubblico; quindi il notaro è obbligato ad osservare tutte le formalità che negli atti pubblici sono richieste, e fra le altre quella di fare menzione della lettura degli allegati (art. 43 n. 8); per la qual cosa l'inosservanza di tale formalità espone il notaro ad una contravvenzione punibile a norma dell'art. 110 legge notarile; 2. — Per il combinato disposto degli art. 24 e 72 legge notar., e 917 cod. di proc civ, il notaro può rifiutarsi di dare lettura di un testamento pubblico da lui rogato e non ancora registrato, a chi lo richiede esibendo il certificato di morte del testatore, se non è stato ancora soddisfatto degli onorarii supplementari sul testamento; — 3. La tassa da pagarsi su un legato di messe a persona determinata è quella stabilita dagli art. 106 a 114 della tariffa, secondo il grado di parentela fra il legatario e il disponente; in caso di rinuncia del legato, l'erede a beneficio del quale si devolve, dovrà pagare la tassa in misura non inferiore a quella che avrebbe dovuto pagare il legatario rinunziante, a norma dell'art. 7, legge 23 gennaio 1902, n. 25; 4. Se in un contratto di compravendita il compratore ha pagato solo in parte il prezzo al venditore, ed in parte l'ha lasciata in deposito presso il notaro, coll'obbligo di pagarlo non appena saranno cancellate alcune iscrizioni sull'immobile, il conservatore non ha ragione di volere accendere d'ufficio una iscrizione per la parte di prezzo rimasta dipositata, giacchè il compratore non ha assunto alcun obbligo di pagare il residuo prezzo al venditore; egli invece lo ha pagato, e di pieno accordo è stato depositato a garanzia dell'eseguimento delle formalità di cancellazione.

CENNI BIBLIOGRAFICI

Le contravvenzioni alle leggi sulle tasse di bollo e su quelle in surrogazione del bollo e del registro, per Giovanni Fontana, segretario nelle intendenze di Finanza. Pisa. Tipografia succ. Fratelli Nistri, L. 3. — L'egregio A. con la competenza che gli deriva dell'ufficio che riveste, e dagli studi che ha fatto in materia, si occupa in questo volume delle norme vigenti circa le contravvenzioni alle leggi sulle tasse di bollo e su quelle in surrogazione del bollo e del registro, tenendo conto dei pareri dati da coloro che dell'argomento si sono occupati; e delle risoluzioni della giurisprudenza e delle decisioni amministrative. — È un lavoro accurato e completo, che vivamente raccomandiamo a quanti si occupano del nostro diritto in materia tributaria.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Notari. — Nomine. — Baffi Domenico, a Piacenza — Bassi Lodovico, a Ziano. — Castagna Giovanni, a Gropparello. — Romagnoli Carlo, a Morfasso.

Traslocazioni. — Cosco Tommaso, da Aprigliano a Cosenza. — Gabriele Gaetano, da Paterno-Calabro a Cosenza. — Poletti Adolfo, da Grosotto a Villa di Tirano. — Benini Giuseppe, da Montebaroccio a Mondolfo. — Polizzi Francesco, da Giardinello a Partinico. — Gardini Andrea, da Crodo a Domodossola.

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore.*
Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1906.

Anno XXVI-31. N. 7. ROMA-FIRENZE 1 Aprile 1906.

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

LE DICHIARAZIONI
DI DIRITTI O DI FATTI PRODUTTIVI DI EFFETTI GIURIDICI
CONTENUTE NEI TESTAMENTI

Non è raro il caso che nei testamenti si contengano dichiarazioni di diritti o di fatti produttivi di effetti giuridici. Di qui derivano quistioni per determinarne gli effetti, sia nel caso che il testamento resti fermo, sia nel caso in cui venga revocato. Fra le più importanti di queste dichiarazioni sono le recognizioni di debito ed il riconoscimento dei figli naturali.

Lo scopo di questo scritto è quello di esaminare, in generale, quali disposizioni e dichiarazioni possano includersi nei testamenti, quali ne sieno gli effetti, e se e come sieno revocabili.

Secondo l'art. 759 del nostro codice il testamento è un atto revocabile col quale taluno, secondo le regole stabilite dalla nostra legge, dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze, o di parte di esse, in favore di una o più persone.

Questa definizione è ben lungi dall' essere esatta e dal dare un preciso concetto del testamento. Soltanto tenendo presente il concetto tradizionale, che tutti hanno del testamento, e le disposizioni del codice contenute nel titolo delle successioni, nonchè quelle relative agli altri istituti, è possibile formarsene una idea esatta. Nell'art. 759, fra altro, non si fanno risaltare le caratteristiche principali delle disposizioni circa i beni, cioè quelle di essere a titolo gratuito (1) ed unilaterali.

Stando alla lettera dell' art 759 parrebbe che soltanto disposizioni di beni possano formare oggetto del testamento. Invece, come vedremo, lo stesso codice ammette esplicitamente la possibilità di dichiarazioni di volontà non relative a beni, oppure ricognitive di diritti o di fatti produttivi di effetti giuridici (2).

Molto migliore apparisce quindi la definizione di Modestino, che diceva (3): *Testamentum est voluntatis nostrae justa sententia de eo quod quis post mortem suam fieri velit.*

(1) Anche se all' erede o legatario sono imposti oneri non possono considerarsi come correspettivo della disposizione: rappresentano soltanto una limitazione dell' utile.

(2) Anche nel diritto romano si riconosceva la possibilità di altre dichiarazioni, oltre quelle relative alle sostanze. Fr. 120, *de verborum signif.*, L, 16.

(3) Fr. 1, *qui test. facere possunt*, XXVIII, 1.

Il testamento, anche nel nostro diritto, è una regola per la determinazione del modo col quale debbono trasmettersi la proprietà e gli altri diritti sulle cose, che spettavano al defunto, ed anche alcuni diritti o doveri personali.

Il testamento per lo scopo, cui è rivolto, e per la sua ragione di essere, e così per la sua natura, esclude in modo assoluto ogni elemento contrattuale (1). Si desume chiaramente dalle esplicite disposizioni del codice. L'art. 710 contrappone alle *convenzioni* le *successioni*; l'art. 761 esclude i testamenti congiuntivi e reciproci; l'art. 1118 infine vieta assolutamente ogni stipulazione intorno alle successioni non ancora aperte.

Ne deriva che l'intervento dell'erede nell'atto del testamento, se diretto ad accettare le disposizioni, produrrebbe la nullità del testamento o della disposizione, che a lui si riferisca. La semplice presenza però, anche se resultasse dall'atto, non potrebbe, in mancanza di una esplicita disposizione nella legge, portare questo effetto (2); potrebbe però essere un indizio o fornire un pretesto per eccepire la suggestione o captazione.

Le disposizioni o dichiarazioni, che possono, e ordinariamente si sogliono, includere nei testamenti, si potrebbero distinguere in due specie, secondo che si riferiscono alle persone od alle sostanze. Quelle relative alle persone possono riflettere la persona del testatore o quella di altri. Quelle che si riferiscono alle sostanze possono destinarle ad un uso od attribuirle ad una persona.

Fra le disposizioni, che si riferiscono alla propria persona, si possono annoverare quelle relative al modo o al luogo della sepoltura, ed in qualche modo anche quelle relative ai suffragî per l'anima, sebbene queste possono considerarsi come modo di erogazione delle sostanze.

Delle prime non parla espressamente il codice, ma ne è ammessa comunemente la possibilità e validità (3). L'art. 67 del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1892 n. 448 ammette disposizioni testamentarie circa la cremazione. Delle seconde tratta esplicitamente il codice e, dichiarando coll'art. 831 nulle quelle espresse genericamente, ammette la validità delle altre.

---

(1) Cfr. LOSANA, nel *Digest. it.*. voce *Successione test.*, n. 4, pag. 3; RICCI, *Corso di dir. civ.*, III, n. 90.

(2) Con questa limitazione può accettarsi l'opinione del BUNIVA, *Delle suc. legit. e test.*, Torino 1888, n. 112, pag. 136.

Nell'antico diritto romano il testamento per *aes et libram* era un negozio coll'erede (GAIO, II, 101 e 103; ULPIANO, XX, § 9). Le forme più antiche però, cioè il il testamento *calatis comitiis*, e quello *in procinctu* escludevano ogni elemento convenzionale, tanto che da alcuni il primo si considerava come una vera legge. Nel diritto classico poi si riconosceva che il testamento non è un contratto; lo stesso Ulpiano diceva (fr. 20, *de verb. signif.*, L, 16: *Verba contraxerunt gesserunt non pertinent ad testandi ius.*

(3) Cfr. LOSANA, loc. cit., n. 16, pag. 7.

Fra le disposizioni concernenti altre persone si possono annoverare quelle che si riferiscono al riconoscimento dei figli naturali (art. 181), alla loro legittimazione (art. 199), alla educazione dei figli (art. 235) alla nomina dei tutori (art. 224), all'abilitazione a succedere di chi è incorso nell' indegnità (art. 726).

Le disposizioni relative alle sostanze possono essere vere disposizioni, consistenti nella destinazione ad un uso (1), o nella attribuzione ad una persona. Invece dell' attribuzione si può avere una dichiarazione di diritto, sotto forma di ricognizione di debito o di dichiarazione di proprietà.

Posta la natura e lo scopo del testamento, è necessario ritenere che tutte le disposizioni, sia che riflettano le cose, sia che si riferiscano alle persone, debbano considerarsi come disposizioni d' ultima volontà, e quindi essenzialmente revocabili ed unilaterali. Anche quelle disposizioni, che per loro natura potrebbero formare oggetto di una convenzione o di una dichiarazione irrevocabile tra vivi, non possono considerarsi diversamente dalle altre. Il testamento si definisce un atto, ma quasi sempre è costituito da un complesso di disposizioni, più o meno dipendenti le une dalle altre, ma unificate nell' intenzione del disponente in quanto mirano a regolare la successione. Se il testatore incluse certe disposizioni con le altre nel testamento, fu perchè volle che rappresentassero la sua volontà, da avere effetto dopo la sua morte. Sarebbe arbitrario e pericoloso scindere le diverse disposizioni per considerarne alcune come testamentarie ed altre come contrattuali. Poco importa la forma, che alle singole disposizioni fu data: se il disponente dichiarò di voler fare il suo testamento, volle manifestare una volontà da avere effetto in quanto non sia stata revocata (2). L' art. 827 del

---

(1) Per es. nei casi indicati negli art. 831, 832, 833, 902.

(2) Si prescinde dal considerare se il testamento possa trovarsi unito ad un vero contratto, perchè a nessuno può venire in mente di farlo. Oltre le difficoltà per la forma e per la pubblicità, prescritta per l' atto contrattuale e vietata pel testamento, quasi sempre si avrebbe che il testamento costituirebbe una clausola del contratto, e sarebbe nullo perchè non espressione spontanea ed unilaterale di volontà, (Cfr. Ricci, *Corso* III, n. 90; Losana, *loc. cit.*, n, 6, pag. 4); o il contratto sarebbe una clausola del testamento, e sarebbe nulla per l' art. 1118 del codice, e renderebbe nulle le disposizioni, che vi fossero connesse. Difficilmente potrebbero essere due atti affatto indipendenti, perchè nessuno si sognerebbe di riunirli. Si comprende che non si allude al caso in cui i due atti, affatto indipendenti, fossero scritti sullo stesso foglio. In tal caso infatti non si potrebbe impugnare la validità, salvo, secondo i casi, le contravvenzioni alla legge sul bollo ed a quella sul notariato, ove si tratti di atto notarile.

In Francia specialmente si sostiene la possibilità di includere nei testamenti anche convenzioni bilaterali accettate. (Cfr. Troplong, *Donaz. e test.*, n. 2055 e seg.) perchè si dice che nella redazione dei testamenti non si esige l' unità di contesto. Ma se questa unità è espressamente stabilita solo pel testamento segreto, non ne deriva che possa in modo assoluto mancare negli altri, e specialmente nel pubblico.

codice stabilisce espressamente che le disposizioni testamentarie si possono fare a titolo di istituzione, o di erede, o di legatario, o sotto qualsivoglia *altra denominazione*, atta a manifestare la volontà del testatore.

Il codice del resto distingue nettamente sia per la forma, sia per la sostanza, i testamenti dai contratti. Fra i mezzi di prova delle obbligazioni o della loro estinzione non sono affatto annoverati i testamenti, nè le dichiarazioni contenute nei testamenti : questi hanno uno scopo loro proprio ed esclusivo, cioè quello di affermare qual sia la volontà del defunto al momento della morte. Anche la diversa capacità richiesta per i contratti e confessioni e per i testamenti, non foss' altro relativamente all' età, (1) esige che non si possano confondere e cumulare in uno i due atti.

Se non si riconosce questa netta distinzione, che è nella legge, si vengono a snaturare i testamenti ed a decomporre quello che nell' intenzione del testatore formava un tutto armonico ed inscindibile ; e si entra in un campo di indagini e distinzioni, che servono non ad interpretare, ma a completamente falsare la volontà del testatore e del legislatore.

Per meglio persuadersi della verità di questa osservazioni, sarà opportuno brevemente esaminare separatamente le dichiarazioni relative a cose.

Già nel diritto romano si riconosceva la possibilità di fare legati o fedecommessi sotto forma di ricognizione di debito, e se ne ammetteva la validità, indipendentemente dall' esistenza del debito stesso (2). Non era però vietata la prova che sotto forma di ricognizione di debito si volesse fare un legato in frode alla legge (3). In caso di esistenza del debito si poteva avere un *legatum debiti*, che spiegava efficacia se per qualunque ragione il credito nascente dal testamento presentava un vantaggio di fronte al credito che già spettava al legatario.

Anche sotto il diritto comune e consuetudinario si accettavano in sostanza questi principî, e specialmente si riteneva che le confessioni di debito fatte nei testamenti dovessero presumersi legati (4). Si riteneva però vera la ricognizione fatta *pro restitutione male ablatorum et exoneratione consientiae*. In seguito però prevaleva la presunzione che in mancanza di prova contraria anche in questo caso si avesse una liberalità (5).

Questi principî sono certo applicabili in sostanza anche nel nostro diritto, perchè l' art. 845 del codice ammette esplicitamente il *legatum*

---

(1) Art. 763, 1106 e 1361 del cod. civ.

(2) Fr. 88, § 10, *de legatis*, II ; fr. 28, § 13 *de liber. legata*, XXXIV, 3.

(3) Fr. 27, *de probat. et praesunt*, XXII, 3.

(4) Cfr. BARTOLO sulla L. 88, § 10, *De legatis*, II ; CUIACIO, sulla L. 88, § 10, *Opera*, vol. VII, col. 88 ; VOET, *Pandette*, vol. II, lib. 42. tit, II, *de confessis*, n. 9.

(5) Cfr, FURGOLE, *Ordonnance de Louis*, XV *sur le don.*, art. 35, pag. 294 e 295.

debiti, l' art. 843 ammette il *legatum liberationis*, e l' art. 773 dichiara nulle le disposizioni testamentarie a favore d'incapaci, anche simulato sotto forma di contratto oneroso. Le disposizioni stesse si possono poi estendere a qualunque dichiarazione di diritto, perchè si tratta sempre di un debito che il testatore avrebbe, cioè di quello di dare adempimento ad una obbligazione.

In conseguenza si può ritenere che, se il testamento contiene una semplice enunciazione di un diritto, che si può altrimenti provare, non ha nessuna speciale efficacia, e deve considerarsi come un avvertimento all' erede. Potrebbe però aversi un *legatum debiti*, ed il creditore potrebbe agire in base al testamento.

Se invece si riconosce un debito, che non potrebbe altrimenti pienamente provarsi, o che non potrebbe giuridicamente farsi valere, od anche in realtà non esistente, la disposizione è valida, ma come disposizione testamentaria o di ultima volontà. Infatti, in tutti i casi, intenzione del testatore è di conferire un diritto, che ha il suo unico fondamento nel testamento. Se anche il diritto esisteva in precedenza, ma manca ogni prova dell' esistenza, e questa deve desumersi del solo testamento, si ha sempre una disposizione d' ultima volontà (1). Nulla si può opporre alla validità della medesima. Se anche si potesse dimostrare che il diritto in realtà non esisteva, non per questo la disposizione sarebbe inefficace, a meno che il testatore erroneamente ritenesse l'esistenza di quel diritto, e questa fosse l'unica causa, che abbia determinato la disposizione (2).

Anche se il testatore esplicitamente fece conoscere la sua intenzione di fare una confessione pura e semplice, in occasione del testamento, non si potrebbe attribuirle altro carattere che quello di una disposizione testamentaria. È vero che la confessione non è un contratto, e che nessun limite è posto dalla legge al modo di farla e provarla, salvo le limitazioni circa la prova testimoniale contenute nell' art. 1359. Ma è sempre vero che si tratta di una confessione affatto speciale,

---

(1) Importanti applicazioni di questi principî fu fatta in materia di tasse di registro, prevalendo l'opinione che le ricognizioni di debito contenute nei testamenti sfuggano sempre alla tassa di obbligazione, che debbano tassarsi come legato, ove non risultino da altra prova, e che i debiti stessi non sieno deducibili dall'attivo ereditario, ove non siano provati nei modi consueti, indipendentemente dal testamento. Cofr. Gori, *Trattato delle tasse di registro*, n. 271; Tendi, *Trattato delle tasse di registro*, n. 303, 362 e 381; Clementini, *Trattato delle tasse di registro*, I, pag. 505; A Torino, 12 gennaio 1866, *Massime*, n.1376; C. Roma, 20 gennaio 1877. *Giur. it.*, 1877, I, 1, 487; 27 gennaio 1879, *Giur. it.*, 1879, I, 1, 521; 11 giugno 1884, *Legge*, 1884, II, 508; 14 giugno 1888, *Massime* n. 7964; 30 gennaio 1902, *Corte supr.*, I, 336; A. Venezia, 8 Febbraio 1898, *Temi ven.*, 1898, 189; Risoluzione del ministero delle finanze n. 401 del 1871 al numero 2824 delle *Massime*.

(2) Art. 828 del cod. civ.

cioè di una confessione da servire come espressione di ultima volontà. Il testamento per sua natura non è la prova dei contratti o convenzioni, ma la prova dell'ultima volontà del defunto. Col riconoscere diritti si conferisce un diritto, ma questo ha il suo esclusivo fondamento nel testamento. La confessione di un preesistente rapporto non è che l'espressione della causa della disposizione, la quale al più si può considerare, nella sua essenza, come un legato di debito.

Nulla si oppone a che si faccia una confessione od una recognizione da avere effetto dopo la morte, anzi sarebbe illogico ed inopportuno ritenere il contrario (1).

Da quanto si è detto risulta che le ricognizioni o confessioni contenute nei testamenti debbono in generale considerarsi come disposizioni di ultima volontà; hanno quindi piena efficacia se fatte a favore di persone capaci perchè, comunque si considerino, conferiscono certo un diritto.

Se invece si trattasse di ricognizioni o confessioni, delle quali potrebbero profittare persone incapaci, la cosa sarebbe diversa, perchè come disposizioni testamentarie sono certamente nulle. L'art. 773 stabilisce che le disposizioni testamentarie a favore di persone incapaci sono nulle, anche se vengano simulate sotto forma di un contratto oneroso. Sta bene che la prova della simulazione è a carico dell'erede, ma ciò presuppone che si abbia la forma di un contratto. Il testamento non è un contratto, almeno nel significato del nostro codice, e quindi la nullità può invocarsi, qualunque sia il modo col quale è formulata la disposizione del testamento.

Il creditore potrebbe naturalmente provare l'esistenza del suo credito, ma non potrebbe valersi della disposizione testamentaria come di un principio di prova scritta, all'effetto specialmente di chiedere l'ammissione della prova testimoniale. Non può, dietro quanto si è osservato, accogliersi l'opinione che quelle dichiarazioni formino sempre un principio di prova e debbano equipararsi a confessioni fatte a terzi o contenute in carte o scritti, domestici (2). Se quelle dichiarazioni si potessero considerare come qualcosa di diverso da vere disposizioni di ultima volontà o testamentarie, non potrebbero considerarsi altrimenti che come confessioni scritte (3). L'averle incluse in un testamento, atto destinato alla pubblicità ed a ricevere completa esecuzione, implicherebbe l'espressa volontà di fornire un titolo al creditore. Le dichiarazioni contenute nei testamenti sono fatte a tutta la società e quindi anche al creditore. Tanto meno potrebbe accettarsi la distinzione

---

(1) Cfr. Bianchi Franc. Sav., *Corso di dir. civ.*, vol. vi, parte 2ª, n. 120 bis, i, pag. 211.

(2) Cfr. tale opinione in: Troplong, *Don. e test.*, n. 2061, e citati da lui; De Pirro, *Della legit. dei discendenti*, in *Riv. ital. per le scienze giur.*, 1894, vol. 21, pag. 260.

(3) Cfr. Lessona, *Teoria delle prove*, vol. i, n. 577.

che vorrebbe farsi da alcuni (1) tra ***disposizioni a favore d'incapaci*** e ***casi non sospetti***, escludendo nella prima ipotesi anche l' efficacia a costituire un principio di prova. Se vi è indizio di simulazione, questa dovrebbe provarsi.

Da quanto si è detto deriva necessariamente la conseguenza che anche le dichiarazioni di diritto e di fatti produttivi di effetti giuridici sono essenzialmente revocabili, e debbono ritenersi come non esistenti, se il testamento, che le contiene, viene totalmente revocato (2).

Questa conclusione però non è generalmente accettata, anzi prevale l' opinione contraria (3).

Le ragioni su cui si fonda quest' ultima opinione sono che le dichiarazioni ed i diritti costituiscono la ricognizione, per parte del testatore, di una verità, di un fatto avvenuto, a differenza delle vere disposizioni testamentarie, le quali costituiscono semplicemente l' espressione d' una volontà, d' una intenzione del testatore per un tempo avvenire. In conseguenza la dichiarazione si ritiene estranea al testamento, e si dice che la forma dell' atto in cui è contenuta non ne varia la natura giuridica. All' obiezione che ciò che è nullo non può produrre veruno effetto, si risponde che questa regola va intesa nel senso che l' atto non produrrà effetti inerenti alla sua entità giuridica, ma potrà servire a dimostrare cose al medesimo intimamente collegate.

Sembra che queste ragioni restino confutate da quanto fu detto in precedenza.

---

(1) TOULLIER, V, n. 636; LOSANA, *loc. cit.*, pag. 255. Contra; TROPLONG, *op. cit.*, n. 2061; MERLIN, *Rep. di giur.*, XVII, pag. 810, col. 1.

(2) Cfr. in questo senso: TROPLONG. *op. cit.*, n. 2056; DALLOZ. *Rep.* v. *Paternitè*, n. 597, v. *Disp. entre vifs et test.*, n. 4186 e seg.; DEMOLOMBE, V, n. 455; LOISEAU, *Tr. des enf. nat*, pag. 468, 469; MERLIN, *Rep.* v. *Test.*, sez. 2, § 6; LAURENT, IV, n. 85; LO MONACO, *Istit.*, IV, pag. 397; BIANCHI FR. SAV., *Corso di dir. civ.*, vol. VI, parte 2ª, n. 107, 120 e 120 bis I, pag. 208 e seg.; A. Trani, 8 luglio 1876, *Giur. it.*, XXIX, II, 352; A. Milano, 6 agosto 1886, *Giur. it.* XXXIX II, 128; A Trani, 20 luglio 1901, *Corte Puglie*, 1901, 187.

(3) FABRO, *Cod.* lib. VI, tit. 5, dis. 18; POTHIER, *Testam.*, cap. VI, sez. II, § 3; TOULLIER, V, n. 637; ROLLAND DE VILLARGUES, *Tr. des enf. nat.*, n. 237; MAGNIN, *Des minoretés*, t. I, n. 223; DURANTON, III, 219; SIREY, XXVII, 2, 106; PAOLI, *Le Succ. test.*, I, n. 119, nota 2; SAREDO, nella *Legge*, XI, 1, 504; BORSARI, I, § 448, pag. 694; PACIFICI-MAZZONI, *Delle succes.*, IV, n. 150, pag. 400; RICCI, *Corso di dir. civ.*, III, n. 245, pag. 310; CHIRONI, *Quistioni di dir. civ.*, pag. 423 seg.; ANZILOTTI, nel *Rolandino*, 1904, 266 e seg.; C. Napoli, 7 marzo 1871, *Legge*, 1901, 504; 19 febbr. 1881, *Foro it.*, VI, I, 612; C. Torino, 24 gennaio 1882, *Cass. di Torino*, 1882, I, 132; A. Catania, 28 gennaio 1885, *Giur. it.*, XXXVII, II, 361; C. Palermo, 24 gennaio 1888, *ivi*, XL, I, 1, 203; A. Milano, 8 aprile 1889, *ivi*, XLI, II, 386; A Potenza, 11 Febbraio 1898, *ivi*, L, I, 2, 486; C. Napoli, 27 febbraio 1889, *ivi*, LI, I, 1, 272.

L' HUC, *Com.*, III, n. 78, pag. 89 distingue secondo che l'oggetto principale dell'atto è la ricognizione od il testamento: nel primo caso resterebbe il riconoscimento, ma non nel secondo.

É petizione di principio ritenere che quelle dichiarazioni non sieno disposizioni testamentarie, e che debbano avere immediata esecuzione (1). Si potrebbe anche dire che se quelle dichiarazioni non sono inerenti alla entità giuridica del testamento, se sono a questo estranee, non si comprende come si possa ammettere che vi possano essere contenute, e come l' atto possa spiegare effetti relativamente a queste. Tanto meno poi si comprende come possano ritenersi esistenti quando più non esista il testamento, che le conteneva e del quale dovrebbero così formare un accessorio.

Se il testatore prescelse quella forma per fare quelle dichiarazioni è troppo naturale supporre che appunto abbia voluto riservarsi la facoltà di revocarle. Se le espresse in un atto, che per sua natura non solo non può invocarsi da altri, ma neppure può vedersi, durante la vita del testatore, è affatto arbitrario supporre che a quella disposizione abbia voluto dare una speciale natura ed una speciale efficacia, indipendentemente dalle altre.

Per venire a questa conseguenze non è necessario giungere all'esagerazione di ritenere che le disposizioni testamentarie sieno un semplice progetto.

Anche se si volesse attribuire a quelle disposizioni il carattere di confessioni stragiudiziali non si potrebbe venire a diversa conclusione. La confessione sarebbe fatta in modo che deve legalmente venire a notizia di altri solo dopo la morte del testatore, ed avere effetto in quanto non sia stata revocata. Non potrebbe dunque considerarsi come una confessione fatta al creditore, e neppure come fatta ai terzi. Ma, come giustamente osserva il Bianchi Fr. Sav., (2) a riguardo del riconoscimento dei figli naturali, quelle dichiarazioni non sono un vero attuale e definitivo riconoscimento, perchè tutte le disposizioni debbono avere effetto dopo la morte del testatore.

L' art. 916 del codice stabilisce in generale la revocabilità delle disposizioni fatte per testamento, senza riguardo al contenuto delle medesime, nè alla loro forma.

Il termine *disposizione* è generale e si estende a qualunque manitestazione di volontà. Le dichiarazioni di diritti, ed il riconoscimento dei figli naturali in ispecie, sono troppo intimamente connesse con l' attribuzione delle sostanze, per poterle separare e distinguere.

A confermarlo sta il fatto che la sezione IX del titolo II del libro III del codice è intitolata *Della rivocazione dei testamenti*.

Accettando l' opinione della irrevocabilità delle dichiarazioni di diritti o di fatti produttivi di effetti giuridici, si giunge alla strana

(1) Il Bianchi Fr. Sav., *Op. cit.*, VI, 2, n. 120 bis, II, pag. 214, ammette la possibilità che resulti l' intenzione che quelle disposizioni abbiano immediata esecuzione ed in tal caso ammette anche la facoltà di chieder copia della parte di testamento relativa. Come si è accennato nella nota 2ª a pag. 99 si prescinde dall' esaminare questa ipotesi perchè in pratica non verosimile.

(2) *Op. cit.*, VI, 2, n. 120 bis, I, pag. 210.

conseguenza che le medesime avrebbero diversa efficacia secondo l'oggetto a cui si riferiscono, ed in alcuni casi costituirebbero una piena prova, in altri un principio di prova. Così il riconoscimento di un figlio naturale resterebbe ferma, e quindi formerebbe piena prova mentre la ricognizione di debito costituirebbe un principio di prova (1).

Non si può negare che un fondamento di questo diverso trattamento si potrebbe trovare nella diversa natura della dichiarazione e dei requisiti, che le sono necessari perché possa conseguire i suoi effetti. Il riconoscimento di figli naturali è un atto unilaterale e non contrattuale ; la ricognizione di un debito non è che una confessione di una obbligazione preesistente. Ma ciò non giustifica quel diverso trattamento in relazione all' atto di ultima volontà, neppure se si considerano negozî estranei, perchè in sostanza in ambedue si ha sempre una confessione.

Si dice che la ricognizione di debito non forma piena prova perchè *nuda ratio debitorem non facit* (art. 1330 del cod. civ.), e perchè non può considerarsi come una confessione fatta al creditore (art. 1358 cod. civ.). Si è già detto che per la natura del testamento la confessione sarebbe fatta anche al creditore.

Non si comprenderebbe del resto la ragione di una diversa efficacia della dichiarazione, secondo che il testamento è o no revocato. Se la dichiarazione fosse estranea al testamento, ed avesse una esistenza autonoma, la sua validità ed efficacia dovrebbero sempre essere uguali, indipendentemente dalla revoca del testamento.

Il riconoscimento del figlio naturale poi è qualche cosa di diverso; è vero che di sua natura è irrevocabile, ma è sempre necessario che sia pura e semplice. Si comprende come possa essere inclusa in un testamento, considerando come strettamente sia connessa con la disposizione delle proprie sostanze e specialmente colla successione nella personalità e nel nome. Della possibilità di simili dichiarazioni nel testamento offre una prova anche l' art. 199 del cod. civ., che ammette la validità della manifestazione della volontà di legittimare i figli naturali, contenuta in un testamento.

Si è detto che la irrevocabilità della dichiarazione si può avere quando è pura e semplice. Se fosse subordinata a determinate eventualità, se fosse fatta con espressa facoltà di revocarla, quando nuove circostanze lo consigliassero, o sarebbe del tutto inefficace, o non potrebbe avere effetto che in quelle determinate contingenze. É vero che la dichiarazione è una prova della filiazione, e che questa è un fatto, ma è anche vero che ognuno è libero di farla se e quando crede opportuno, e specialmente che, quando si tratta di paternità, può dipendere da successive indagini la persuasione delle verità della dichiarazione, che intanto si vuol fare per timore che poi ne manchi il tempo.

Ma quale miglior prova della volontà di non fare una dichiarazione

---

(1) Cfr. gli autori e le decisioni citate nella nota 3ª a pag. 103.

pura e semplice ed immediatamente efficace, che quella di averla inclusa in un atto essenzialmente revocabile, che a tutti deve rimanere nascosto durante la vita del testatore ?

Il riconoscimento può certo impugnarsi da chi lo fece, in caso di errore, dolo o violenza. Perchè si vorrà impedire di poterlo far revocabile quando si veda che non corrisponde alla realtà ? Ciò può parere specialmente opportuno quando il riconoscimento preceda la nascita.

Per analoghe ragioni credo doversi ritenere che anche la revoca, che avvenga a senso dell' art. 888 del codice, annulli tutte le disposizioni del testamento, qualunque ne sia la forma ed il contenuto.

Nulla influisce che il codice parli in quest' articolo di *disposizioni a titolo universale o particolare*, dal momento che, come si è visto, tutte hanno nella intenzione del testatore la stessa natura, e perchè ricorre sempre la stessa ragione della legge, basata sulla presunta volontà del testatore. Se il § 5, sez. v, capo II, tit. I libro III del codice è intestato *della rivocazione e della inefficacia delle disposizioni testamentarie* ciò non implica l' intenzione di limitare la rivocazione ad alcune singole disposizioni : parlandosi anche di *inefficacia* non si poteva riferire all' intiero testamento, essendo evidente che si può verificare anche per singole disposizioni.

Anche la nullità per difetto di forma porta la nullità di tutte le disposizioni, e quindi anche delle dichiarazioni di diritto. Poco importa se la forma usata sarebbe idonea per quelle dichiarazioni isolate. Ricorre sempre la stessa ragione : se si vollero includere in un testamento, solo come disposizioni d' ultima volontà si vollero far valere.

Da quanto si è detto si desumerebbero queste conclusioni :

1) Il testamento può contenere tutte quelle dichiarazioni di volontà, che sono destinate ad avere effetto, e possono averlo, dopo la morte del testatore ; e quindi anche dichiarazioni unilaterali di diritti o di fatti produttivi di effetti giuridici.

2) Le disposizioni contenute nei testamenti debbono in generale considerarsi come dichiarazioni di ultima volontà, e solo come tali possono valere, qualunque ne sia la forma ed il contenuto.

3) Tutte le dette disposizioni e dichiarazioni sono revocabili.

Ma perchè questa chiacchierata possa avere una qualche pratica utilità per chi avrà la pazienza di leggerla, sarà opportuno notare che, in vista della divergenza di opinioni esistenti al riguardo, sarà opportuno in pratica :

1) Comprendere nei testamenti le semplici disposizioni a titolo di eredità o di legato ; ed escludere qualunque altra dichiarazione, che non si voglia irrevocabile.

2) Fare con atti separati queste dichiarazioni, e specialmente le ricognizioni di debito, i riconoscimenti di figli naturali, che si vogliono irrevocabili, onde evitare che la revoca implicita od esplicita, o la dichiarazione di nullità del testamento, possano renderle inefficaci.

Avv. G. B. Tendi.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

59. Successione — differenza tra istituzione di eredi in quote, ed i legatari. *(Cod. civ., 760).* — La Corte d' appello di Venezia. — *Omissis.* — *In diritto.* — Ha considerato sulla questione se gli appellati, prof. Angelo, cav. Ettore, ing. Carlo, Chiara e Maria Vicentini siano eredi dell' ing. Eduino Vicentini e se come tali a loro spetti in natura la parte della sostanza paterna pervenuta nel predetto testatore Eduino Vicentini quanto segue:

Secondo l' art. 760 c. c. le disposizioni testamentarie che comprendono l' universalità od una quota dei beni del testatore sono a titolo universale ed attribuiscono la qualità di erede.

Le altre disposizioni sono a titolo particolare ed attribuiscono la qualità di legatario.

Nel caso presente il testatore (testamento 2 gennaio 1897) fatto il calcolo mentale del valore che poteva attribuirsi alla sostanza in lui pervenuta per eredità paterna, che ha ritenuto ammontasse a lire 40000 volle che queste e non quella fossero oggetto della sua liberalità in pro' dei fratelli e sorelle.

Si è di fronte quindi ad una disposizione particolare di quantità determinata e fissa detraibile dalla massa patrimoniale.

E se col testamento 12 gennaio 1901 il testatore calcolata la somma consegnata a sua sorella Maria nei decorsi anni fino al 1° aprile 1901 in lire 2917 disponeva « che detta somma coi relativi interessi dal 1° aprile 1901 fosse a lei computata nella quota di eredità a lei spettante e naturalmente detta somma vada ad aumentare la mia sostanza » chiaro è che mercè siffatto testamento la accennata disposizione particolare non perdeva il suo carattere e solo la quantità (lire 40000) si riduceva a lire 37083.

D' altronde mentre le espressioni dei testamenti sono là per significare apertamente che Gino ed Alessandro Ciresola sono i due eredi universali dell' Eduino Vicentini fanno difetto nei detti testamenti espressioni dalle quali dedurre la contraria opinione: che si tratti invece di istituzione dei fratelli e sorelle Vicentini in eredi di quota.

E se il testamento due gennaio 1897 disponeva che i fratelli Carlo e Chiarina avessero dovuto procedere al conguaglio dei loro patrimonî indipendentemente dalla mia eredità « e nel testamento 1° aprile 1901 il testatore in relazione alla sorella Maria, parlava del computo nella quota di eredità a lei spettante di lire 2917 da questo non è da conchiudere che il testatore abbia designati come eredi i fratelli suoi.

Infatti siccome la impropriètà delle parole usate dal testatore non vale a mutare la sostanza delle cose così sia le frasi usate nel testamento 2 gennaio 1897 che quelle usate nel successivo testamento primo aprile 1901 poc' anzi riferite, non potevano mutare la veste di legatario di una somma in quella di eredi di una quota di sostanza.

Tutto ciò che faceva parte della sua sostanza era per il testatore Eduino Vicentini, parte della sua eredità ma cio non significava af-

fatto che egli intendesse così di istituire eredi i fratelli suoi mentre colla disposizione di cui nel primo testamento non voleva che pareggiare le condizioni patrimoniali dei fratelli Carlo e Chiarina con quelle di cui il testamento 1° aprile 1901 non intendeva che ridurre di lire 2917 anticipate in vita la somma legata alla sorella Maria.

Qualora poi si consideri che il conguaglio delle condizioni patrimoniali dei fratelli Carlo e Chiarina e la falcidia imposta alla sorella Maria, sarebbero stati estremamente malagevoli a compiere se si fosse trattato di un patrimonio immobiliare da dividersi in cinque quote e per converso agevoli voltacchè il beneficio fosse stato di una somma di danaro tenute presenti le chiare frasi del testamento 2 gennaio 1897 siccome « calcolo . . . . . . queste voglio sieno divise in parti uguali » consegue evidente la intenzione del testatore di legare ai suoi fratelli una somma e non i fondi.

Intenzione che viene ribadita ponendo in relazione l' ultima parte del testamento 12 giugno 1901 con la preaccennata del testamento 2 gennaio 1897 : « siccome calcolo . . . . queste voglio divise ecc. » dalle quali disposizioni riesce palese come il testatore volesse lasciare ai suoi fratelli un patrimonio pervenutogli dal padre non la somma che nella mente sua stava a rappresentarlo all' oggetto di rendere più piana la liquidazione dei conti varii e molto complessi col nipote Gino Ciresola.

Ha considerato dopo ciò che gli appellati sono da ritenersi legatarii della residua somma di lire 37083 quali li ritennero i primi giudici e che le espressioni « le tasse di trasmissione staranno a carico degli eredi Emilio e Gino » di cui il testamento 2 gennaio 1897 e quelle con cui dopo sostituito al nipote Emilio il pronipote Alessandro Ciresola dispose : che resterà proprietario con suo padre della mia sostanza meno quella disposta ai miei fratelli ed ai legatarii, le quali potrebbero far sorgere il dubbio che il testatore non avesse ritenuto i fratelli suoi soltanto legatarii, essendo incontroverso che il testatore mancava della perfetta conoscenza della teminologia giuridica e dell' uso della stessa, non valgono a distruggere il significato chiaro della disposizione : « siccome calcolo che la sostanza che mi pervenne per eredità paterna ammonti a lire 40,000 così queste voglio siano divise ecc. » e la intenzione più sopra dimostrata del testatore nel beneficare i proprii fratelli e sorelle.

Ha considerato pertanto che la sentenza appellata è da confermare in quanto condannava Gino Ciresola per sè e minore suo figlio Alessandro a pagare lire 37083 di cui lire 8000 a ciascuno degli attori prof. Angelo e cav. Ettore Vicentini, lire 16000 a Carlo Chiara Vicentini e lire 5083 a Maria Vicentini maritata Bianchetti, meno i frutti decorribili dal 1° marzo 1901 in sulla anticipazione fatta a quest' ultima di lire 2917 e tutto ciò a saldo del legato di quantità a loro favore disposto dall' ing. Eduino Vicentini coi succitati testamenti e coi relativi moratorii interessi legali a *die petition* e cioè dal 13 aprile 1905.

Ha considerato che contro la seconda domanda formulata nella conclusionale degli appellanti è così concepita : dovere i detti sigg. Consorti Vicentini fu Eleuterio corrispondere alla vedova del compianto ing. Eduino Vicentini l' usufrutto legale sulla sostanza ad essi pervenuta dal di lei marito per non aver fatto comunque tema del primo giudizio starebbe il disposto dall' art. 490 c. p. c.; lo stesso è da ripetere rispetto alla terza domanda formulata nella citazione d' appello e così concepita: Dovere in ogni caso i sigg. Vicentini in obbedienza alle disposizioni testamentarie pagare la tassa di successione sui beni ad essi pervenuti e rispetto a quella relativa formulata nella conclusionale così: Dovere in ogni caso i sigg. Consorti Vicentini fu Eleuterio rifondere ai sigg. Gino Ciresola lire 2817 per essi pagate per tassa di successione sulla sostanza ad essi pervenuta non senza osservare che ritenuta negli appellati la veste di legatarii della somma preindicata e non di quota tutte siffatte domande apparirebbero desitute di fondamento, a fronte della disposizione testamentaria 2, 1, 1897. « Le tasse di trasmissione staranno a carico degli eredi meno quelle dei legati che staranno a carico degli eredi Emilio e Gino desiderando che i legatarii ricevano il legato senza alcun diffalco. »

Ha considerato riguardo al chiesto diffalco di lire 1076 da farsi sulla quota della Maria Vicentini-Bianchetti per somma da essa incassata successivamente alle già ammesse lire 2917 che tale diffalco costituisce anzichè una domanda nuova, una eccezione di compensazione.

Come tale è ritualmente (art. 490 c. p. c.) proponibile anche in appello. Il chiesto diffalco però è tuttora illiquido : data la sua illiquidità non può aver luogo la compensazione legale. — Sarebbe quindi necessario ammettere l' interrogatorio dedotto dagli appellanti per stabilire le consegne degli importi da parte dell' ing. Eduino. — Ciò ritarderebbe la risoluzione della domanda principale. — Onde è da distinguere la domanda di compensazione la quale potrà avere uno sviluppo separato e distinto dalla principale che come si è visto è natura.

Ha considerato che la sentenza appellata è da confermare quanto alla compensazione delle spese la quale fu consigliata dai legami di stretta parentela intercedenti fra i litiganti.

Ha considerato che le spese di questo secondo giudizio sono addossate agli appellanti principali che soccombenti essendo essi invano ricorsi contro il buon giudicato al quale dovevano adattarsi (art. 370 c. p. c.)

Per questi motivi. — Dichiarata la contumacia di Erminia vedova Vicentini: Sull' appello proposto da Norma Ronconi-Ciresola col consenso del marito Gino Ciresola ed a richiesta pure di questi con atto 9 dicembre 1905 uff. giud. Di Cola e sull' appello incidente : Rigetta le domande tutte . . . Condanna . . . (1) (Corte app. Venezia, 14 febbraio 1906 : Ronconi-Ciresola c. Vicentini. Paganuzzi estens.).

---

(1) Vedi sull' argomento lo scritto e la sentenza del tribunale di Verona 11 sett. 1905 pubblicati a pag. 329 e 336 della raccolta 1905.

60. Notari — amnistia. — L' amnistia concessa col regio decreto 16 settembre 1904, n. 491 (art. 2, lettera c), per le contravvenzioni precedentemente commesse all' art. 110 della legge notarile opera di pien diritto. (Cass. Torino, 2 dicembre 1905; Cornelio ric. Martinelli estens.) (1).

61. Mandato — estinzione — scomparsa del mandante. *(Cod. civ., 1757, terzo alinea).* — Il mandato non si estingue per la scomparsa del mandante in un infortunio di mare senza che ne sia certa la morte. (Cass. Torino, 30 dicembre 1905; Aprosio c. Bianchi. Giorcelli est.) (2).

62. Obbligazioni commerciali — clausola di non esercitare la concorrenza — validità. — L' obbligo assunto da un commerciante di astenersi da un determinato commercio nell' interesse di altro commerciante in concorrenza, è valido purchè sia limitato ad una sola categoria di merci ed ad una sola località e non impegni per un periodo di tempo indeterminato o eccessivo. (Corte app. Firenze, 23 gennaio 1906; Tonelli e Traversari).

63. Promessa di prestito — condizione sospensiva — applicabilità della tassa fissa di registro. *(Leg. reg., 20 maggio 1897, n. 217, art. 6 e 13; tariffa, 28).* — Quando il contratto di apertura di credito o di promessa di prestito sia vincolato a condizione sospensiva, non è passibile di tassa proporzionale prima che la condizione siasi verificata. (Corte app. Messina, 10 decembre 1905; Comune di Messina c. Finanze).

64. Tassa di bollo – contravvenzione — responsabilità solidale — regresso fra le parti. *(Legge bollo, t. u., 4 luglio 1897, art. 48).* — La responsabilità solidale di tutti coloro che hanno firmato o ricevuto cambiali ed, in genere, atti in contravvenzione col bollo a norma dell' art. 48 della legge fiscale, sussiste solo in confronto dell' Erario, mentre in linea di regresso fra le parti la responsabilità è a carico esclusivo di chi doveva originariamente curare la regolarizzazione fiscale dell' atto. (Cass. Firenze, 11 decembre 1905; Ditta Rée c. Boccara. Morelli estens.) (3).

65. Obbligazione — quietanza per scrittura privata — responsabilità del debitore in confronto del creditore per non avergli fornite le notizie della registrazione ai fini dello sgravio della imposta di ricchezza. — La quietanza con prova di liberazione dell' obbligazione, non è solamente rilasciata a garazia del debitore, ma serve anche al creditore per l' esonerazione della tassa di ricchezza mobile; quindi, il debitore non può esimersi dall' obbligo di registrarla se li viene rilasciata sotto forma di scrittura privata, e fornire al creditore le notizie necessarie, senza rendersi responsabile dei danni. (Cass. Napoli, 30 dicembre 1904; Gargiuolo c. De Curatis. Bianco estens.) (4).

---

(1) *Giurispr.* di Torino, an. 1906, col. 272.

(2) *Ibid.*, an. 1906 col. 266.

(3) *Legge*, an. 1906, col. 556.

(4) *La corte d' appello*, an. 1906, col. 81.

CONSULTAZIONI

18. — V. dott. M., Roma. — *Paola N. per il suo matrimonio con Tizio si costituì in dote un credito ipotecario di L. 12000 verso suo fratello. — Dovendo la creditrice esigere tale credito divenuto dotale, è stata autorizzata dal tribunale ad incassare la somma e rinvestirla in obbligazioni della città di ...... annotate del vincolo dotale, a cura e responsabilità del notaro, a prestare il consenso alla cancellazione della ipoteca relativa, esonerando il conservatore da ogni responsabilità anche riguardo all' impiego. — Il debitore per eseguire questo ed altri pagamenti, ha ottenuto un mutuo dalla cassa di risparmio, ma la somma non verrà posta a disposizione del mutuatario, se prima la ipoteca del credito della sorella divenuto dotale non resulti cancellato. — Per giungere a questo resultato potrebbe consentirsi la cancellazione della ipoteca ritirando in luogo della somma, un libretto di detta cassa di risparmio, vincolato per il pagamento alla presentazione del certificato del conservatore di eseguita radiazione? — Siccome di questo modo di pagamento non è fatto cenno nel decreto, può il notaro ricevere tale atto? — Dovrà il conservatore eseguire la cancellazione della ipoteca?*

Si capisce che nel caso del quesito è dotale il *credito* non la *ipoteca*, imperocchè è dotale solamente quella di che nell' art. 1969 n. 4 del codice civile della moglie cioè contro e sui beni del marito. — Infatti se alla donna venne costituito in dote un credito ipotecario verso una terza persona, la ipoteca relativa serba il carattere comune di convenzionale ed in quanto la ipoteca segue sempre la sua origine e se non fu data o concessa dal marito per garanzia della dote, tale non può diventare per il fatto sopravvenuto del credito costituito in dote. — Se la esecuzione del decreto autorizzativo di ritiro e reimpiego venne affidata al notaro, ed il conservatore delle ipoteche venne dispensato da ogni ingerenza e responsabilitá per il successivo rinvestimento della dote, ci sembra che dirimpetto agli ordinamenti ed alle abitudini delle casse di risparmio che non permettono la disponibilità delle somme date a mutuo se non sulla dimostrazione che la ipoteca inscritta a garanzia dell' imprestito è la prima per grado e rango sui beni del mutuatario, mediante la presentazione del certificato ipotecario portato per data fino dopo la detta ipoteca; non possa esservi altro mezzo più semplice di quello di depositare provvisoriamente la somma del credito dotale in un libretto nominativo vincolato, esigibile dai coniugi e dal notaro, dopo la eseguita cancellazione della ipoteca relativa al credito suddetto, per arrivare così al rinvestimento definitivo del capitale dotale nella guisa autorizzata dal tribunale. Il notaro può senza dubbio ricevere tale atto, in quanto il deposito provvisorio nel libretto vincolato assicura la conservazione della pecunia dotale ed è un provvedimento imprescindibile preordinato a raggiungere il fine in conformità dell' autorizzazione giudiziale. — Quando nella dispositiva del decreto del tribunale, sia stato detto che il rinvestimento verrà fatto a cura e sotto la responsabilità del notaro, e che il conservatore è

stato preventivamente dispensato da qualunque ingerenza e futura responsabilità riguardo all' impiego del capitale dotale, parrebbe che non dovesse sorgere difficoltà alla radiazione dell' ipoteca ognorachè è il notaro soltanto che ha avuto il mandato della autorità giudiziaria giusta l' art. 1405 del codice civile. e nel caso di rifiuto potrà chiedersi il provvedimento di che nel successivo art. 2039, senza dubbio favorevole ai ricorrenti. (Chironi *Delle ipot.*, n. 417, pag. 620.)

***

19. — A. dott. M. Cagliari. — *Tizio, padre di cinque figli di cui uno minore, addiviene alla divisione per atto di notaro, dei beni della defunta sua moglie coi figli maggiori. Egli rappresenta nell' atto il figlio minore. — Si domanda : Occorre la preventiva autorizzazione del tribunale per la validità dell' atto in parola? Oppure è valevole lo stesso atto in cui il padre rappresenta il suo minore figlio?*

Poichè l' atto di divisione, anche senza conguaglio è sempre un atto eccedente i limiti della semplice amministrazione, il padre non può nel nome del figlio minore procedere all' atto di divisione delle sostanze materne, senza la preventiva autorizzazione del tribunale civile (art. 224 del cod. civile, app. Bologna 18 aprile 1885, *G. I.*, 1885, II, 290).

CENNI BIBLIOGRAFICI

TRATTATO DELLE TASSE IPOTECARIE per il cav. Giulio Moscone, ispettore demaniale. Venezia. Tip. Orfanotrofio di A. Pellizzato, 1906. L. 2. — Le disposizioni del codice civile riguardanti le ipoteche, nonchè quelle della legge e tariffa ipotecaria, lumeggiate dalle risoluzioni giudiziarie ed amministrative hanno trovato nell' ottimo A. un espositore ordinato e sistematico, il quale ha compilato un volumetto indispensabile trattando nei vari titoli delle trascrizioni, delle iscrizioni, delle rinnovazioni, degli annotamenti, del credito fondiario, del credito agrario, della restituzione di tasse, delle prescrizioni, del rilascio di certificati e delle ispezioni.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivi notarili. — NOMINE A CONSERVATORE. — Colantoni not. Ezio, a Mondavio.

Notari. — NOMINE. — Cicerone Felice Giovanni, a Casatisma. — Terzi Vincenzo, a Mandatoriccio. — Miele Carlo, a Francolise. — Gorga Tommaso, a Omignano. — Salvati Filippo a Alliste. — Puppati Guglielmo, a Pasiano. — Maltese Paolo, a Caltagirone. — Fiore Pasquale, a Grazzanise. — Finizia Gaetano, a Afragola.

TRASLOCAZIONI. — Goglioso Giov. Battista, da Baiardo a Vasia. — Napoli Cesare, da Cesana Torinese a Susa. — Ral Pietro, da Valpelline a Gignod — Portaro Giuseppe, da S. Luca a Platì. — Palese Nicola, da Melfi a Napoli. — De Cristo Giovan Battista, da Molochio a Cittanova. — Poncini Gregorio, da Portacomaro ad Asti. — Montani Gioacchino, da Sustinente a Quistello. — Vivarini Romolo, da Pellegrino Parmense a Dosolo. — Caparrotti Francesco Diego, da Pizzo a San Gregorio d'Ippona. — Puppati Francesco, da Mortegliano a Udine. — Barea Antonio Maria, da Montebelluno a Asolo. — Saccol Giuseppe, da Asolo a Montebelluno. — Prinetti Carlo, da Codevilla a Casei Gerola. — Casarini Vittorio, da Soliera a Modena. — Bozza Canio, da Marano di Napoli a Barra.

CAV. PIETRO ANZILOTTI, *Direttore*.
AVV. GINO MICHELOZZI, *Condirettore responsabile*.

Pistoia, Tip. Niccolai, 1906.

Anno XXVI-31. N. 8. ROMA-FIRENZE 16 Aprile 1906.

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

SULLA CANCELLAZIONE

DELLA TRASCRIZIONE DEL PRECETTO IMMOBILIARE

E noto come tra i conservatori dell'ipoteche non vi sia parità di opinioni circa la cancellazione della trascrizione del precetto, quando sia richiesta prima della scadenza dell'anno e sul solo consenso del creditore trascrivente: infatti alcuni si contentano del consenso di quest'ultimo e radiano la trascrizione totalmente e definitivamente; altri esigono l'intervento di tutti i creditori iscritti ed altri sul consenso del creditore trascrivente cancellano *per il solo interesse di lui o salvi i diritti dei terzi.* Ciò produce una tale incertezza che talvolta può essere di grave ostacolo alla conclusione d'un affare: e sarebbe bene, che in questa, come in altre vessate questioni intervenisse la parola del legislatore, onde dirimere i dubbii e sollevare i conservatori da responsabilità e le parti da incertezze talora dannose pei loro interessi. Noi non abbiamo voce per estendere questa critica anche ad altre parti discettate del giure: ma ci sia concessa un'osservazione di buon senso ed un augurio — ed è che di fronte al codice civile, oramai vecchio, e di fronte alle profonde trasformazioni del diritto e all'opera continua della giurisprudenza, si possa dal legislatore trovare il modo di fermare alcuni punti, in cui la discordia dei giureconsulti e dei tribunali è stata ed è più vivace.

E tornando alla questione della cancellazione della trascrizione — è noto come tre opinioni si sieno pronunziate in proposito.

L'opinione più radicale è che la trascrizione del precetto non si possa cancellar mai. E si fonda sul seguente ragionamento, che noi togliamo dal dotto lavoro del Madon (1).

« Il codice italiano, mentre contemplò e disciplinò la cancellazione di tutte le *iscrizioni*, disponendo che essa abbia luogo in base al *consenso degli interessati* (art. 2033 c. c.), o in base ad *ordine giudiziale* contenuto in sentenza o provvedimento passati in giudicato (art. 2036), contemplò invece e disciplinò solamente la cancellazione della trascrizione delle *domande* enunciate nel numero 3 dell'art. 1933, disponendo che essa abbia luogo: « quando sia debitamente acconsentita dalle parti interessate ovvero ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato »; ordine che si deve emanare: « se l'attore receda dalla do-

(1) *Questioni di diritto ipotecario*, pag. 22.

manda, se questa è rigettata, o se è perenta l'istanza (art. 1945) ». Donde la conseguenza logica e giuridica, per gli aforismi: *lex quod voluit dixit, quod tacuit noluit* e *inclusio unius exclusio alterius*, che le altre trascrizioni tutte, compresa così quella dei precetti, non sarebbero da cancellarsi mai.

« La ragione poi dell'eccezionale disposto dell'art. 1945, la quale confermerebbe la regola, sarebbe la seguente:

« La trascrizione delle domande di rivocazione, di rescissione e di risoluzione richiamate nell'art. 1933, n. 3, mira allo scopo unico di diffidare i terzi a non fare stipulazioni in ordine ai beni che formarono oggetto dei contratti impugnati con tali domande, perchè, venendo queste accolte, quelle stipulazioni sarebbero caducate e private di effetto. La giustizia, pertanto, imponeva che, tolte di mezzo tali domande, venissero diffidati i terzi che l'ostacolo da esse derivante alle accennate stipulazioni era cessato, perchè, mantenuti fermi i contratti già impugnati, il possessore dei beni che ne avevano formato l'oggetto ne aveva riacquistata la libera disponibilità. E a tale scopo appunto mira l'art.1945, come l'art. 1934 mira a diffidare i terzi che l'atto trascritto fu tolto di mezzo definitivamente con una *reiudicata*.

« Analoghe ragioni di giustizia non si imponevano per le altre trascrizioni, e non si verificava quindi per esse la urgente necessità della loro cancellazione, mentre, invece, la cancellazione di talune di esse avrebbe potuto pregiudicare coloro che avessero interesse a profittarne (art. 1491). Perciò la legge, non solo non disciplinò la loro cancellazione, ma nemmeno ne fece menzione.

« Siffatta tutela degli altrui interessi, si presenterebbe, anzi, inerente in modo speciale alla trascrizione dei precetti. Infatti, reso pubblico per essa che contro una persona e sopra i suoi beni venne iniziata la procedura esecutiva da un creditore, sicchè quei beni restano colpiti dal sequestro giudiziario a garanzia di tutti i creditori (articolo 2085), accade generalmente che gli altri creditori, sapendo di non potere essi procedere ad altra esecuzione sui beni stessi (art. 661 c. p. c.), si astengano dall'intimare e trascrivere il precetto per conto proprio, e preferiscano di restarsene inerti in attesa dell'esito della procedura già iniziata, per proporre poi le lore ragioni di credito nella graduazione sul prezzo dei beni subastandi. Ora tali crediti sarebbero pregiudicati dalla cancellazione della trascrizione del precetto del primo creditore, giacchè, per quella, non solo verrebbe meno per tutti la garanzia del sequestro giudiziario, ma si renderebbe ben anco impossibile la surrogazione dei creditori iscritti (art. 575 c. p. c.).

« Molti, però, ravvisano quella tesi troppo assoluta, ed ammettono che, sebbene non contemplata e disciplinata in modo espresso dalla legge, si possa tuttavia fare luogo, in base al consenso degli interessati o ad un ordine giudiziale, alla cancellazione di altre trascrizioni oltre quella indicata dall'art. 1945 ».

E a proposito della cancellazione della trascrizione del precetto,

tutta la questione sta nel decidere se la trascrizione rende comune a tutti i creditori iscrittti la procedura immobiliare, poichè se la trascrizione del precetto fosse fatta nel solo interesse del creditore istante o se la renuncia del creditore istante potesse liberamente farsi finchè gli altri creditori non avessero chiesto la surroga nel giudizio esecutivo, s' intende bene che il consenso del solo creditore trascrivente dovrebbe bastare.

La corte d' appello di Firenze in un suo provvedimento del 9 giugno 1891 distingueva la procedura dell' esecuzione immobiliare in 3 periodi: il primo dalla notifica e trascrizione del precetto fino alla domanda di vendita; il secondo dalla domanda di vendita fino alla sentenza che l' autorizzi ed alla relativa annotazione in margine al precetto; il terzo dalla notifica dei bandi ai creditori iscritti e relative pubblicazioni, affissioni e depositi fino al termine della procedura.

Riteneva la corte d' appello che soltanto nel terzo periodo il giudizio potesse dirsi veramente comune a tutti i creditori e citava: Mirabelli, *Del diritto dei terzi*, pag. 95 e seguenti; appello Macerata, 15 dicembre 1885: Bettini, 1886, pag. 225; cassazione Roma, 11 marzo 1887, *Legge*, 1887, vol. I. pag. 577, ove si cita in nota anche Cassaz. Palermo, 10 gennaio 1876, *Circolo giuridico*, IX, pag. 362; appello Palermo, 23 febbraio 1877, Bettini, pag. 785.

E in base a questa dottrina e a questi precedenti di giurisprudenza la corte fiorentina esprimeva l' opinione che prima della notifica del bando il solo consenso del creditore trascrivente dovesse essere sufficiente a far radiare la trascrizione del precetto. « Prima della notifica del bando i creditori iscritti non sono parti in causa; i loro diritti sono in potenza, non in atto. E l' art. 2051 c. c., invocato dai fautori della seconda opinione, sta contro di loro, perché se il medesimo dispone che la rinuncia del creditore che ha chiesto la subasta in un giudizio di purgazione d' ipoteche non impedisce la subasta nell' interesse degli altri creditori, ciò avviene perchè tutti i creditori iscritti sono appunto già stati chiamati in causa colla notificazione loro fatta in base al precedente art. 2043.

« Il giudizio di espropriazione fino alla notifica del bando ai creditori iscritti è sempre condotto avanti dal creditore istante nel proprio interesse, sebbene possa approfittare ai creditori che intervenissero. Sotto questo aspetto può dirsi il giudizio comune, in quanto i creditori iscritti possono, se lo credono, intervenire nella procedura a tutela del loro interesse, e per l' art. 2085 c. c., e per gli articoli 664 ultimo alinea, 575 c. di p. c.; ma senza di ciò i creditori non sono ancora parti in giudizio, nè vi sono chiamati prima della notifica del bando, le cui relazioni di notifica sono dallo usciere consegnate entro tre giorni alla cancelleria del tribunale a mente dell' articolo 669 del codice di procedura civile.

« Certo, per l' art. 2090 c. c. coll' apertura del giudizio di graduazione si fa luogo al riscatto dei censi e delle rendite perpetue e i cre-

diti con mora diventano esigibili, ed è pure vero che la sentenza di autorizzazione della vendita dichiara aperto il giudizio di graduazione; ma questa apertura però in fatto non si attua che colla notificazione dei bandi ai creditori iscritti e relative pubblicazioni, affissioni e depositi. E così avviene, come già sotto il sistema del codice di procedura civile sardo del 1854 avveniva dell' ordinanza che a termini dell' art. 822 il giudice commesso emetteva, e con cui apriva il giudizio di graduazione, insegnando i commentatori di quel codice che la domanda di una delle parti perchè si apra il giudizio di graduazione, la nomina del giudice che vi proceda, la stessa ordinanza del giudice commesso, sono mezzi che preparano il giudizio, ma questo non può dirsi veramente aperto se non quando quella ordinanza è stata notificata a tutti i creditori e pubblicata — Scialoja, tomo v, pag. 585. Oggi ciò avviene colla notifica del bando; allora l' effetto opera e si retrotrae alla data della sentenza. L' annotazione poi di questa sentenza in margine alla trascrizione del precetto mira a segnare un limite all' obbligo della notificazione dei bandi, cioè a quei creditori che si trovino iscritti prima di detta annotazione. In mancanza pertanto di qualsiasi intervento dei creditori iscritti nella anteriore procedura, non corre obbligo, per cancellare la trascrizione del precetto, di richiedere il consenso di tutti i creditori iscritti, obbligo che in caso di intervento correrebbe solo di fronte agli intervenuti. E questa opinione agevola il credito e le contrattazioni in forza di cui il debitore possa far meglio fronte ai suoi impegni senza tanta sua rovina e senza attendere la perenzione del precetto trascritto; perenzione, che in caso di successivi atti intervenuti per parte del creditore istante, potrebbe protrarsi ben oltre i 180 giorni; e senza la cura, talvolta forse non meno lunga ed imbarazzante, di raccogliere il consenso di tutti i creditori iscritti, liberi del resto costoro di fare e trascrivere dei precetti anche per loro conto ».

Noi non ci dissimuliamo che per l' opinione che fin dalla trascrizione del precetto la procedura si renda comune a tutti i creditori stanno autorità indiscutibili: come Pescatore, *Dottrine giurid.*, tomo I, pag. 324 e nel *Giornale delle leggi*, anno 1871, a pag. 25 e 35; Mattirolo, tomo v, pag. 279; Gargiulo, tomo IV, pag. 106, 235; Demurtas, vol. I, pag. 139; Rabbeno e Castelbolognese, nella *Legge*, anno 1868 e 1869; Borsari, all' art. 2085 c. c., vol. IV, pag. 776 e nelle aggiunte al commento c. p. c., pag. 155 e seguenti; cassazione Roma, 26 gennaio 1888, *Legge*, anno 1880, pag. 689.

Certo gli effetti prodotti dalla trascrizione del precetto a mente dell' articolo 2085 c. c. effetti di cui si possono giovare tutti i creditori quando la procedura sia proseguita e condotta a termine, costituiscono un grave argomento in favore di codesta tesi.

Peraltro l' art. 2085 c. c. cap. ultimo disponendo che per l' abbandono dell' istanza per lo spazio d' un anno cessano gli effetti accennati nel 1° capoverso dell' articolo, può giustificare questo ragio-

namento: se per l' inerzia del creditore trascrivente può perdere la sua efficacia la trascrizione del precetto per perenzione, perchè la volontaria rinunzia del creditore trascrivente non deve avere gli stessi effetti ?

È verissimo che per l' art. 575 c. p. c. quando il creditore che sostiene la procedura dell' esecuzione trascuri di continuarla, i creditori iscritti possono chiedere di essergli surrogati: ma finchè questa facoltà non vien portata ad atto, che cosa può impedire che si tolga a una trascrizione di precetto la sua efficacia con un atto positivo di consenso, una volta che la semplice inattività può portare alle medesime conseguenze ? Vi sono tanti diritti che fino a che non son portati ad atto non esplicano alcuno effetto; per esempio i diritti a far revocare, rescindere e risolvere certi contratti, che valore hanno finchè non sono annotati, a termini dell' art. 1933 n.° 3 del cod. civ. ?

Ma checchè sia del nostro argomento, crediamo utile riportare un provvedimento recentissimo da noi provocato dalla corte d' appello di Firenze, alla quale ricorremmo da un decreto del tribunale civile di Pistoia.

E tanto più ci piace riportare codesto decreto, in quanto è stato reso da un dottissimo magistrato su conclusioni conformi di quell' insigne giurista che è il sostituito procuratore generale avv. Pescatore. Ecco infatti e le conclusioni del pubblico ministero e il decreto della corte proferito nel dì 15 marzo 1906; decreto, che affermando un' opinione perfettamente contraria a quella che la corte adottò nel 1891, costituisce, per la nostra provincia, soggetta alla circoscrizione della corte d'appello di Firenze, la norma più recente, a cui si dovranno informare gli uffici di conservazione dell' ipoteche.

— « Il pubblico ministero osserva che la quistione se la sola trascrizione del precetto immobiliare renda la procedura di esecuzione comune a tutti gli altri creditori iscritti è stata lungamente agitata e discussa nella dottrina e nella giurisprudenza dando luogo ad opinioni contrarie autorevolmente sostenute. Si è con prevalenza affermata la opinione più conforme alle generali disposizioni della legge di procedura, per le quali è riconosciuto che il creditore istante rappresenta in tutti gli atti del giudizio di esecuzione immobiliare gli interessi degli altri creditori iscritti, che il precetto immobiliare è un atto della procedura di esecuzione, che la sola qualità di creditore iscritto basta per potere ottenere la surrogazione al creditore istante che si mostri negligente, che per domandare la surrogazione il creditore iscritto non ha bisogno di fare prima notificare al debitore il proprio titolo esecutivo ed il precetto, che quindi il creditore iscritto può domandare di essere surrogato al creditore istante che trascuri di continuare la procedura di esecuzione dopo la notificazione e la trascrizione del precetto, specialmente per impedire la perenzione di tale atto. Si è anche in conseguenza di tali principî ritenuto che il creditore iscritto possa chiedere ed ottenere la surrogazione

anche quando il creditore istante per essere stato soddisfatto del suo credito abbia dopo il precetto abbandonata la procedura di esecuzione, perchè l' art. 575 del codice di procedura civile concede il diritto di surroga sempre quando il creditore istante non adempia una formalità od un atto di procedura nei termini stabiliti, senza distinzione fra le cause della negligenza e senza escluderne alcuna e perchè la surrogazione non ha luogo nei diritti e nelle azioni del creditore negligente ma nella procedura di esecuzione.

« È necessario altresì considerare che la trascrizione del precetto ha per effetto di sequestrare ed immobilizzare i frutti nell' interesse non già del solo creditore procedente ma anche di tutti gli altri creditori, e che quindi con la trascrizione del precetto sorge quella comunione d' interessi fra il creditore espropriante e gli altri creditori, per la quale la legge concede il diritto di surroga. In base a tali premesse deve riconoscersi più esatta e corrispondente alle disposizioni ed al concetto della legge la opinione la quale ritiene che il precetto immobiliare, come atto iniziale del giudizio di esecuzione, dopo essere stato trascritto diventa efficace anche per gli altri creditori e che perciò la trascrizione non si possa cancellare senza il consenso di tutti gli altri creditori iscritti.

« Opina perciò che la Corte respinga il reclamo. Lì 1 marzo 1906 f. F. Pescatore sost. proc. generale.

« La R. Corte di appello di Firenze (sezione civile) riunita in camera di consiglio ha pronunziato il seguente decreto: *Omissis*. — Il tribunale di Pistoia, pronunziando in Camera di consiglio sopra un ricorso del sig. N. N. contro il rifiuto oppostogli dal locale conservatore delle ipoteche di cancellare *totalmente e definitivamente* la trascrizione di un precetto immobiliare operata il 27 febbraio 1905 e ciò sulla base del consenso del trascrivente prestato in atto autentico, con decreto 2 febbraio 1906 dichiarava non essere luogo a procedere in quanto mancava la prova del consenso da parte pure degli altri creditori inscritti.

« Ricorre il Sig. N. N. in appello e sostiene che, pure ammesso il diritto dei terzi a profittare della trascrizione operata dal creditore precettante, allorchè la precedura esecutiva abbia corso, dato invece il caso che la procedura si arresti per volontà del precettante medesimo, il diritto potenziale dei terzi rimane senza valore alcuno e non può quindi formare ostacolo alla cancellazione della trascrizione ecc.

« La corte peraltro consentendo nell' avviso del pubblico ministero, ritiene che la decisione del tribunale di Pistoia sia pienamante conforme allo spirito della legge e alla interpretazione che di essa prevalentemente si dà nella dottrina e nella giurisprudenza. La trascrizione del precetto infatti immobilizzando i frutti del fondo nello interesse di tutti i creditori (art. 2085 cod. civ.) imprime al giudizio di esecuzione carattere collettivo, ciò che è dimostrato anche dal diritto di surrogazione, spettante a tutti i creditori iscritti allorchè il creditore che sostiene la esecuzione trascuri di continuarla (art. 575

cod. di prod. civ.). I creditori iscritti cioè sapendo che per un anno il precetto trascritto conserva la sua efficacia, che i frutti sono intangibili e che ad ogni istante hanno facoltà di subentrare nel posto del creditore negligente e farsi da esso rimettere i titoli e gli atti del procedimento sotto le pene stabilite dall' art. 170 della proc. civ., possono finchè l' effetto della trascrizione dura non farsi innanzi, e non per questo mantenere integralmente il loro diritto. Non trattasi quindi di un diritto meramente potenziale come quello di far revocare, di far rescindere e risolvere certi contratti, ma di un diritto in atto, protetto dall' azione del creditore procedente e che allora soltanto trova opportunità di esplicarsi *ex se* quando l' *azione* divenga *inazione*.

« Se così è, mentre nulla vieta che il Conservatore delle ipoteche prenda atto della renunzia del creditore procedente e cancelli per quanto lo riguarda l' operata trascrizione, nulla del pari autorizza il conservatore medesimo a cancellare la trascrizione anche nei rapporti degli altri creditori iscritti che vivon tranquilli grazie all' azione già spiegata pure nel loro interesse.

« Il ricorso pertanto del sig. N. N. non ha fondamento e ben fece il tribunale di Pistoia a respingerlo, senza pregiudizio, s' intende, della possibile perenzione annale del precetto che è fuori di causa, e che anzi all' epoca del ricorso non si sarebbe potuto nemmeno invocare per non essere ancora passato l' anno dalla data della trascrizione. — Per questi motivi — La Corte, deliberando in Camera di consiglio sulle conformi conclusioni del pubblico ministero, respinge il ricorso ».

Pistoia, aprile 1906.

Avv. Dino Camici.

CONGRESSO NOTARILE ITALIANO IN FIRENZE

All' invito della Federazione italiana dei notari in Napoli, per la convocazione di un Congresso notarile in Firenze, nel prossimo mese di maggio, risponde l' assemblea del Collegio notarile provinciale di Firenze, con la seguente deliberazione del 30 marzo 1906.

« Consiglio notarile provinciale di Firenze

Estratto dall' adunanza del Collegio dei notari della provincia di Firenze nell' assemblea generale ordinaria del 30 marzo 1906.

Omissis. — L' assemblea dei notari del collegio di Firenze riunita in adunanza ordinaria;

Sentito l' invito diretto al presidente del consiglio notarile di Firenze dalla Federazione italiana dei notari in Napoli per la convoca-

zione di un Congresso notarile italiano in Firenze nel prossimo mese di maggio;

Vista la deliberazione del IV Congresso notarile italiano in Torino nell'adunanza del 18 settembre 1890 con la quale fu scelta ed acclamata la città di Firenze a sede del futuro Congresso notarile italiano;

Considerando che tale deliberarazione mentre di sua natura conferisce al nostro Consiglio e Collegio notarile il diritto di iniziativa per la convocazione del Congresso notarile italiano in Firenze, non li dispensa dall'obbligo che hanno e sentono di andare per tale convocazione e riunione in accordo perfetto con il Comitato notarile permanente con sede in Roma;

Considerando che può anche dubitarsi della opportunità di riunire a Congresso i notari italiani, oggi che, per le proposte di riforma approvate nei precedenti Congressi notarili di Napoli (I), Roma (II), Milano (III) e Torino (IV), per l'opera coordinatrice dei comitati e delle commissioni esecutive, e per le proposte dei collegi e consigli notarili del regno presentate al Governo, si ha ragione di ritenere per certo che dal Governo stesso debbasi in breve, portare alla discussione ed approvazione del Parlamento il progetto di riforma alla legge notarile anche in rapporto al miglioramento di condizione per gli impiegati degli archivî notarili, da tanti anni invocate ed attese;

Riaffermando con animo grato la scelta di Firenze a sede del Congresso notarile italiano;

Delibera di sospendere qualunque decisione sulla convocazione e riunione del Congresso notarile italiano in Firenze nel prossimo mese di maggio, proposta dalla Federazione italiana dei notari in Napoli, alla quale sarà data comunicazione integrale della presente deliberazione.

Delibera poi che dal proprio presidente sia data comunicazione integrale della presente deliberazione al Comitato notarile parmanente con sede in Roma; ed incarica lo stesso presidente di prendere con detto comitato gli accordi opportuni sulla convenienza di convocare la riunione del Congresso notarile italiano in Firenze entro il corrente anno o nell'anno venturo, e di riferirne poi al Consiglio ed al Collegio per le relative decisioni.

Infine l'assemblea manda un affettuoso saluto ai colleghi di tutta Italia, augurandosi di poterli in epoca non lontana accogliere in Firenze a Congresso, e portare in questo una legge già fatta, od almeno un progetto da discutere, rinnovando i voti per le desiderate riforme.

Con voti unanimi, meno uno contrario, ed altro astenuto.

Per copia conforme Il Segretario f.° Carlo Querci ».

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Successione della donna maritata — presunzione che questa possedesse mobili — quando sia da escludersi.

Risoluzione del Ministero delle finanze, 15 febbraio 1906, n. 50976. — Quando una donna maritata coabita col marito fino agli estremi di sua vita, in mancanza di positivi elementi per ritenere che la medesima possedesse mobilia propria oltre gl' immobili e i mobili denunziati, non è da invocarsi per la successione di lei la presunzione stabilita dalla prima parte dell' art. 52 della legge di registro, tale presunzione valendo per le successioni nelle quali non possa escludersi l' esistenza di mobilia.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

66. Notaro — identità delle parti — accertamento — fidefacenti — conoscenza personale di essi — responsabilità. *(Cod. civ., 1151 e segg., e 1323; leg. not., 41).* — La Cassazione di Roma. — *Omissis.* — Basta l' esame del secondo mezzo del ricorso per riconoscere l' erroneità del giudicato che si denunzia.

Il tribunale ha negato la responsabilità del notaro perchè ritenne che questi non fu in colpa assumendo come fidefacenti due persone che dissero il falso.

Tale concetto è invero contrario alla legge. Delle tre persone che si presentarono al notaro il 3 settembre 1897 una sola era conosciuta da costui: il Vertunni, persona che era al notaro debitrice di dieci lire da molto tempo!

Ma egli nè conosceva il pseudo Tito Mercanti nè l' altro teste, il Fumanti. Per attestare che lo sconosciuto Mercanti fosse in realtà il Tito Mercanti ben poteva pel codice civile e per la legge notarile (1323 e 41) ricorrere a due fidefacenti. Ma questi dovevano, se non essere scelti da lui, essere da lui accettati da chi glieli presentava, ma ad una condizione, quella indicata dall' art. 41 della legge notarile, cioè che fossero a lui noti e aventi le condizioni per far fede. Invece egli ne conosceva uno solo, e dalla fede mal riposta in costui egli credette assurgere alla fede nell' altro che a lui era ignoto. Ciò non permette la legge nè nello spirito nè nella lettera sua.

I fidefacenti o debbono essere scelti dal notaro, o, se non gli sceglie, ma accetta quelli che come tali gli sono presentati, deve conoscerli e valutarne le individuali garanzie. Altrimenti è snaturato lo istituto della fidefacenza, tollerando che le dichiarazioni di una sola persona possano attestare e della identità delle parti e anche di quella di un teste o di un fidefacente ignoto al pubblico ufficiale. Se il notaro potesse allontanare ogni responsabilità scusandosi col dire che egli non risponde del fatto dei fidefacenti, verrebbe meno

ogni garanzia che la legge accorda alle notarili autenticazioni. E lui che deve rispondere delle persone che assume all' ufficio di testi e di fidefacenti; altrimenti non si saprebbe comprendere l' intervento del notaro e sarebbe sufficiente la dichiarazione di due persone inadatte a testificare o a garantirlo nelle sue attestazioni.

Il combinato disposto degli art. 24, 41 e 42 della legge notarile esige che il notaro valuti la fiducia che meritano i fidefacenti, perocchè dicono che costoro debbono essere a lui noti, e noti direttamente s' intende, e non per attestazione di una sola persona a lui cognita.

Ma anche prescindendo da ciò, è giusta la censura contenuta nel primo mezzo. Il tribunale ritenne che l' autentica della firma del Mercanti fu fatta dal Colizzi in forma ambigua e difforme a legge, giacchè dichiarò che tale era la firma del Mercanti, mentre egli non avendo scienza diretta della autenticità della firma, avrebbe dovuto, per attenersi a verità ed a legge, dire che l' autenticità era a lui dichiarata dai due fidefacienti. Nonostante ciò il tribunale ha creduto di poter negare la responsabilità del notaro invocando due elementi estranei alla autentica, e cioè la sentenza penale e un registro privato del notaro fatto dopo dell' autentica, in cui si attesta che il Vertuni e il Fumanti agirono come fidefacenti.

Ma è facile osservare che la sentenza penale è posteriore al pagamento, e che il registro non fu esibito all' ufficiale pagatore e stà solo ad attestare della serotina coscienza del notaro di aver rilasciato un' autentica in modo contrario alla legge notarile.

Del resto questi documenti saranno validi per esercitare il diritto di rivalsa del notaro verso i malvagi fidefacenti, ma non possono valere per i rapporti tra Stato e notaro.

Il tribunale inoltre, errando in diritto ha creduto di poter negare la responsabilità del notaro dimostrando che l' atto da lui compiuto non è nullo per la legge speciale.

Ma qui non si trattava di vedere se l' atto era nullo; ma di accertare se nei rapporti dello Stato il notaro fosse responsabile dell' irregolare pagamento fatto su di una autentica che non era conforme alla legge notarile. Se si ammette che per l' art. 110 e segg. di codesta legge il notaro dovrebbe incontrare responsabilità disciplinare, non si deve poi escludere che nel campo del diritto civile una irregolarità commessa non possa involgere la necessità di pagare i danni che da essa violazione traggono origine. — Sotto qualunque aspetto quindi la sentenza è errata e deve essere in tutto cassata.

Per questi motivi, cassa, ecc. (1). (Cass. Roma, 13 febbraio 1906; Ministero del tesoro c. C . . . Setti estens.).

67. Prescrizione — interruzione — ricognizione del debito. — Costituisce atto di ricognizione del debito ed interruttivo della prescri-

---

(1) Vedi sull' argomento la sentenza della corte d' appello di Milano, 28 febbraio 1898 pubblicata a pag. 181 della raccolta 1898 e le altre indicate in nota.

zione la inclusione del debito stesso tra le passività dichiarate in denuncia di successione. (Cass. Torino, 7 luglio 1905; Colano c. Ferro. Bacchialoni estens.).

68. Donna maritata — renunzia ad eredità — autorizzazione. — La donna maritata non ha bisogno di autorizzazione maritale per renunziare a una eredità sebbene questa comprenda degli immobili. (Cass. Torino, 7 luglio 1905; Colano c. Ferro. Bacchialoni estens.) (1).

69. Enfiteusi — vendita del fondo — divisione ereditaria. *(Cod. civ., 1562).* — Anche trattandosi di enfiteusi antichissima l'alienazione del fondo libera l'utilista da ogni obbligo verso il direttario quantunque avvenuta *irrequisito domino.* Tanto meno è richiesto il consenso del direttario quando il fondo è trasmesso ad un altro utilista per effetto di divisione ereditaria. (Cass. Torino, 30 decembre 1905; Comune di Taggia c. Barla. Andreis estens.) (2).

70. Conservatore delle ipoteche — ingiusto rifiuto a cancellazione d'una iscrizione — responsabilità — procedura per l'esecuzione forzata. *(Cod. civ., 1151, 1152 e 2039).* — La responsabilità del conservatore delle ipoteche non è ristretta ai casi tassativamente contemplati nell'art. 2067 cod. civ.. ma si estende all'ingiusto rifiuto di cancellare un'iscrizione; ed è ingiusto il rifiuto ove desso richieda formalità non imposte dalla legge. — La procedura dettata dall'art. 2039 del cod. civ. contro il conservatore delle ipoteche, che ricusi di procedere alla cancellazione di una iscrizione, è semplicemente facoltativa. (Corte app. Napoli, 18 giugno 1905; Conservatore di Salerno c. Di Calatro. De Ruggiero estens.) (3).

71. Cessione di acque — condizione sospensiva — atto modificativo — enunciazione — tassa di registro proporzionale sospesa — diritto ad esigerla — termini. *(Leg. reg., t. u., 13, 47, 82, 86, n. 6, 101, 128).* — Sull'atto modificativo (19 dicembre 1896) in cui venga annunciato un precedente atto di concessione di acque (5 dicembre 1875) soggetto alla condizione sospensiva della sovrana approvazione e registrato con tassa fissa, è in diritto la Finanza di percepire anche la tassa proporzionale, tenuta in sospeso, del precedente atto, sebbene siano trascorsi oltre 20 anni dalla sua data e 16 dallo avveramento della condizione sospensiva, non stato denunciato, per l'ottenuta sovrana approvazione del 20 gennaio 1880. (Cass. Roma, 13 novembre 11 dicembre 1905; Firenze c. Paternò Aliasa. De Aloisio estens.).

72. Successione — legato — condizione — costituzione fedecommissaria. — Vi ha sostituzione fedecommissaria sempre quando il *tractus temporis* in cui la condizione deve avverarsi coincida col momento della morte del primo istituito. È quindi nulla la disposizione, con la quale il testatore chiami alla successione alcune persone, nel

(1) *Il Consigliere dei giudici conciliatori*, an. 1906, pag. 376.
(2) *Giurispr.* di Torino, an. 1906, col. 263.
(3) *Riv. trib.*, an. 1906, pag. 83.

caso che il primo istituito muoia prima di aver raggiunta una determinata età. (Cass. Napoli, 2 decembre 1905; Paladino c. Paladino. Bianco estens.) (1).

73. Donna maritata — autorizzazione giudiziale. *(Cod. civ., 136.)* — L' autorizzazione giudiziale a donna maritata di avallare sino a concorrenza di data somma cambiali del marito comprende anche quella di prestare invece fideiussione civile per scrittura privata entro i limiti di somma minore. (Cass. Torino, 23 gennaio 1906; Tavolai e Masera c. Banca Canellese. Taglietti estens.) (2).

74. Divisione — atto scritto — servitù. *(Cod. civ., 1034 e 1314).* — È valida la divisione orale di immobili. — Nulla decide in contrario che insieme con gli stabili siano state assegnate anche le servitù e diritti reali inerenti. (Cass. Torino, 30 decembre 1905; Lanteri c. Lanteri. Degioanni estens). (3).

75. Tassa di ricchezza — assegno a donna maritata separata dal marito. *(Leg. 24 agosto 1877, art. 2, 3, 5, 54; regolam. 3 nov. 1904, art. 50).* — L' assegno che la donna maritata riceve dal marito, da cui è legalmente separata, è soggetto all' imposta di ricchezza mobile. (Cass. Roma, 22 gennaio 1906; Finanze c. Barone. Palladino estens.) (4).

76. Tassa di registro — pagamento — rimborso — privilegio a chi spetta. — I pubblici ufficiali e le altre categorie di persone indicate nell' art. 73 della legge di registro, e non quelle dell' art. 86, possono avvalersi della procedura privilegiata stabilita dall' art. 90 per conseguire il rimborso della tassa da esse pagata per conto delle persone interessate. (Cass. Napoli, 11 ottobre 1905; Piscitelli c. Piscitelli. Sorrentino estens.) (5).

77. Tassa di registro — vendita di nave — atti esteri — condizione dello esame — consegna — diritto di proprietà — dichiarazione di mandato. *(Leg. reg., t. u., 43; tariffa reg., 1; cod. civ., 1127).* — Dà luogo alla tassa di nuovo trasferimento la dichiarazione tardiva, non preceduta da riserva, che il precedente acquisto di una nave per atto estero era stato fatto per una società italiana di navigazione, sebbene la consegna, il conferimento del diritto di proprietà ed il pagamento del residuale prezzo dovessero effettuarsi dopo l' esame della nave. (Cass. Roma, 5-17 febbraio 1906; Finauze c. Società italiana di navigazione. Natale estens.).

CONSULTAZIONI

20. — G. not. B., Milano. — *Muore* A *nel 1890 chiamando eredi universali le uniche due figlie* B C, *e tacitando la moglie* D *coll' usufrutto vi-*

(1) *La corte d' appello*, an. 1906, col. 16.
(2) *Giurispr.* di Torino, an. 1906, col. 284.
(3) *Ibid.*, an. 1906, col. 273.
(4) *Foro it.*, an. 1906, col. 202.
(5) *La corte d' appello*, an. 1906, pag. 17.

taliziario di $^2/_3$ del suo patrimonio. L' anno successivo si addiviene alla divisione della sostanza di A, *e vengono assegnati tanto a* B *che a* C, *alcuni crediti garantiti con iscrizioni ipotecarie, in margine alle quali si eseguiscono gli annotamenti di surrogazione, con menzione che l' usufrutto di $^2/_3$ parti degli interessi spetta alla vedova* D. *Questa pure muore nel 1894.* B *cede un suo credito ipotecario, ed il notaro, assieme alla domanda di surroga ed alla copia dell' istromento di cessione, produce alla conservatoria copia dell' atto di morte di* D. *Il conservatore rifiutasi eseguire l' annotamento di surrogazione, adducendo che gli occorre la prova che* D *ha esatto tutte le quote di interesse, che le spettavano nel credito suindicato; ed all' osservazione del notaro che detti interessi, anche se non percetti, oramai sono prescritti, egli oppone che* C *potrebbe aver fatto atto di interruzione della prescrizione, e che non acconsentirà mai alla chiesta operazione senza l' esplicito consenso anche di* C. *Domandasi; è giusta tale pretesa?*

La questione che si presenta col quesito, fu già definita da Giustiniano quando parla dei modi con i quali finisce l' usufrutto allorchè nella stessa persona si concentrano il diritto di proprietà e quello dell' usufrutto. (L. 8. pr D Quib. mod. pign: vel hyp: solv:). Nel caso del quesito ricorre il primo e più naturale modo di estinzione per la morte dell' usufruttuario contemplato dall' art. 515 del codice civile, con la conseguenza inerente che all' estinguersi dello usufrutto sul credito che ne era gravato, si estingue necessariamente anche l' ipoteca per la parte che garantiva l' usufrutto — *Sicut re corporali extincta, ita et usufructu extincto, pignus hypothecave perit.* — Ogni qualvolta sia stata data la ipoteca, consociandovi in essa il nome dell' usufruttuario per il gius di usufrutto, il soggetto sù cui è radicata l' ipoteca sarà sempre il fondo od il credito, ma solo per la rendita. — Quindi se in forza della consolidazione questo gius di usufrutto svanisce, l' ipoteca a cui vien meno il soggetto sul quale poggiava, crolla necessariamente, perchè l' usufrutto, sebbene radicato sulla cosa, e quì sul credito, è un diritto personale che muore col morire dello usufruttuario, e con esso muore altresì il gius d' ipoteca tanto attivo, quanto passivo nel caso dell' ipoteca per lo usufrutto che ne è capace, (art. 196 n. 2) sul medesimo costituito. Del resto questa estinzione ha luogo anche in virtù della condizione risolutiva di diritto a forma dell' art. 2029 n. 1 cod. civ. Badiamo bene quì non si tratta della condizione risolutiva sempre sottintesa nei contratti sinallagmatici, nel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione, perchè in questo caso la risoluzione deve domandarsi giudizialmente, a meno che si tratti della condizione risolutiva espressa, equivalente all' antico patto commissorio. — Quì però si tratta della estinzione *ipso jure* per la scadenza del termine che opera *ex nunc* al momento della scandenza della obbligazione (Giorgi, *Obb.*, IV, n. 396.) — Ed allora ne deriva che scaduto il termine il creditore sparisce: *de medio se tollit;* e come dice il De Luca: *ita se facendo, vel habenda mortuum* (De renunt: t. II, n. 5 e 6) La cancellazione materiale non è altro che il *modo* col quale si

rende efficacia il titolo estintivo della ipoteca. (Anzilotti nel *Rolandino*, 1901, pag. 296-271; Bianchi, *Delle ipot*, vol. I, § 306 a pag. 550-556. Corte di Brescia 3 ottobre 1887, *Filangieri*, 1888, 2, 154). — Ma nel caso attuale come abbiamo ben distinto non è l' ipoteca del creditore sull' usufrutto di che nell' art. 1967 n. 2 del codice civile, bensì la ipoteca in favore dello stesso usufruttuario congiuntamente al proprietario sopra un fondo alieno per un credito, contro il terzo possessore debitore del capitale ipotecato. — Allora i frutti decorsi sul credito e maturati in *die mortis* dell' usufruttuario, e non riscossi dall' usufruttuario medesimo spetteranno agli eredi. E poichè l' ipoteca garantisce non soltanto il capitale del credito, ma anche gli accessorî, ne consegue che dovranno essere gli eredi dell' usufruttuario chiamati a prestare il consenso alla cancellazione della ipoteca per la parte dell' usufrutto estinto maturato e non percepito e così per tutto il loro interesse *ex juribus* dello usufruttuario. Quindi per questa parte il rifiuto del conservatore può dirsi legittimo, non ostante la prescrizione quinquennale estintiva dei frutti decorsi nell' ultimo periodo dell' usufrutto, perchè questo è un mezzo di liberazione d' ordine privato che può soltanto essere opposto dal debitore quando venga chiamato all' adempimento dell' abbligazione, tanto è vero che neppure il giudice può elevarlo d' uffizio.

***

21. — T. not. F., Campobasso. — *Un contratto di vendita con patto di riscatto è regolarmente trascritto. — Per le diverse circostanze di fatto il magistrato nella lite fra i due contraenti giudica essere il contratto un semplice mutuo mascherato, cioè un contratto pegnoratizio. — È chiaro che il terzo può intentare tutte le azioni possibili per fare annullare il contratto stesso, se ha buone armi in mano. — Si domanda — Un terzo che, sciente o nesciente, ha mutuato al venditore durante il periodo concesso pel riscatto una somma, ed ha poi scritto questo suo credito sul fondo stesso, e* anche *in altri fondi, ha diritto di esser preferito al compratore-creditore sul prezzo del fondo, o dei fondi messi all' incanto ad istanza del medesimo compratore? In altri termini: Qual' è il valor puro di quella trascrizione dell' apparente compravendita? E se d' ogni valor giuridico essa trascrizione è destituita, donde nacque e si alimentò l' error comune di ritenerla valida almeno per la certezza della somma trascritta contro ogni altro posteriore iscritto?*

Si premette che veramente il compratore con patto di riscatto non acquista la proprietà che sotto una specie di condizione risolutiva (patto commissorio). Quindi egli può disporre della cosa a favore dei terzi, sotto quella condizione, ed appena il suo dominio si risolva qualora il venditore riscatti, si risolvono in questo caso anche i diritti che il compratore, sotto condizione abbia trasmesso ai terzi. — Tanto sono veri questi estremi di diritto, che il compratore è proprietario della cosa venduta sotto condizione *risolutiva*, ed il venditore ne è proprietario sotto condizione *sospensiva*; che ognuno dei contraenti può esercitare *pendente conditione* il diritto di proprietà che gli appartiene,

alienare imporre od acquistare servitù, sotto quella stessa condizione, sospensiva, o risolutiva, alla quale è subordinato il rispettivo diritto, e ciò malgrado il principio che: *duorum in solidum dominium esse non potest.* (Leg. 5, §. 19, D. XIII 6, Commodati); perchè l'art. 1976 del cod. civile dispone che coloro che hanno sull'immobile un diritto sospeso da una condizione, o risolvibile in casi determinati, non possono costituire che un'ipoteca soggetta alle suddette eventualità. Naturalmente il venditore che riscatta deve restituire il prezzo ricevuto, insieme alle tasse ed a qualunque altro legittimo pagamento fatto per la vendita, alle spese per le riparazioni necessarie e per quelle eziandio che hanno aumentato il valore del fondo, sino all'importare dell'aumento giusta l'art. 1528 del cod. civile, ed in ordine al principio di diritto che: *indemnis enim debet emptor discedere.*

Senza dubbio il compratore col patto di riscatto, che ha trascritto il suo titolo d'acquisto, ha diritto di ottenere dal venditore che fa uso del patto di riscatto il prezzo e le spese ai termini dello art. 1528 del codice civile, pagabili prima della riconsegna, giacchè altrimenti spetta al compratore il gius di ritenzione legale che spetta al possessore e creditore di negare al suo debitore la consegna o restituzione di una cosa, fino a che questi non abbia soddisfatto il debito. (Giorgi *Obb*; II, 403). E questo diritto vince con grado di priorità le azioni dei creditori del venditore che abbiano inscritto ipoteca contro il venditore in pendenza del termine allo esercizio dell'azione di riscatto.

Ma se l'atto di vendita con patto di riscatto, venne dichiarato nullo per vizio di simulazione, siccome *quod nullum est, nullum parit effectus,* allora anche tutti gli effetti giuridici di quel contratto vengono meno ed il compratore per contratto simulato si troverà nella condizione di un creditore di quantità verso il venditore, senza garanzia di sorta. — Non si capisce poi come il magistrato abbia definito quel contratto un *mutuo pignoratizio.* Il pegno in antico si confondeva con l'ipoteca. — Oggi però il pegno non può cadere sui beni immobili, giacchè: *propriae pignoris dicimus quod ad creditorem transit possessio*; e lo dice chiaramente l'art. 1878 del codice civile.

COSE VARIE

Onorificenza. — Apprendiamo con legittima sodisfazione che il notaro dott. Francesco Versari di Rocca S. Casciano, membro del Consiglio notarile di Firenze, è stato recentemente nominato a Cavaliere della Corona d'Italia. — Al nostro amico, valoroso campione del ceto notarile, giungano graditi i rallegramenti che il *Rolandino* sentitamente gli invia.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Massime, an. 1906, n. 7 e 8. — Dànno i seguenti consulti: — 1. Requisito essenziale per la esenzione della registrazione è che la procura sia esauribile in

unico contesto, cioè in una volta sola; tale non essendo una procura di più persone per esigere mandati di pagamenti emessi e da emettersi, va soggetta alla registrazione ed alla carta bollata da lire una; — 2. Secondo la giurisprudenza è dovuta la tassa di consolidazione dell' usufrutto anche quando viene acquistata contemporaneamente la nuda proprietà e l' usufrutto; nel caso di espropriazione se l' aggiudicazione avviene per la nuda proprietà e per l' usufrutto, l' aggiudicatario dovrebbe pagare la tassa di riunione.

***

Notariato italiano, an. 1906, n. 5. — L' avv. C. Losana vi pubblica uno scritto sui requisiti esterni del piego nel testamento segreto.

— Dà il seguente consulto: — Gli onorarî spettanti al notaro per la copia di un inventario risultante di parecchi processi verbali originali sono tanti quanti sono i varî processi verbali: e ciò contrariamente a quanto ha deciso il ministero, il quale, ritenendo unico l' atto, ha opinato spettare al notaro unico onorario per la copia dei varî processi verbali.

***

Giornale de' notari, an. 1906, n. 3. — Pubblica scritti di L. M. e del not. F. G. sulla riforma della legge notarile.

— Dà il seguente: — Anche nei casi di rendita vitalizia, per la tassa di registro si deve avere riguardo al valore degli immobili oggetto dell' atto, perchè si è ritenuto che trattasi di trasferimento. Secondo siffatti criterî e massime, pertanto, il ricevitore del registro può promuovere il giudizio di stima.

***

Monitore del notaio, an. 1906, n. 5. — Dà il seguente parere: — La copia di testamento rilasciato per la denuncia di successione ha, rispetto agli onorarî del notaro, lo stesso trattamento delle altre copie contemplate nei primi capoversi dell' art. 13 della tariffa notarile.

***

Bollettino notarile, an. 1906, n. 4 e 5. — Contiene uno scritto del not. Disma Marino sulla estinzione della fideiussione; prosegue la pubblicazione dello studio dell' avv. P. Valori notaro sul decadimento del notariato in Italia; pubblica varie lettere aperte sulle progettate riforme notarili, uno scritto dell' avv. Giovanni Solimèna su la dattilografia e il notariato, a proposito del progetto di riforma, ed uno studio del notaro Nicola D' Addosio su le differenze fra *diritto privato e diritto civile*.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivî notarili. — Nomine a conservatore. — Nuti Riccardo, a Magione.

Notari. — Nomine. — Gullotti Domenico, a Militello Rosmarino. — Giannelli Francesco, a Arcidosso. — Grassi Pietro Anselmo Vittorio, a Belgioioso. — Coiro Giuseppe, a S. Pietro al Tanagro. — Piano Giuseppe, a Villanova Solaro. — Bonardo Giacomo, a Revello. — Schellini Francesco, a Envie. — Roccia Federico, a Martiniana Pò.

Traslocazioni. — Saccani Arturo, da Montecchio a Varsi. — Manicardi Girolamo, da Sissa a Parma. — Anighetti Enrico, da Fontanellato a Collecchio. — Ascone Giuseppe, da Rizzoni a Cittannova. — Casari Pietro Antonio, da Passirano a Gussago. — Stolfini Francesco, da Tremosine a Alfianello.

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore*.
Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile*.

Pistoia, Tip. Niccolai, 1906.

Anno XXVI-31. N. 9. ROMA-FIRENZE 1 Maggio 1906.

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

LE RENDITE VITALIZIE NEI GIUDIZI DI GRADUAZIONE

Il nostro cod. civ., all'art. 2090, capov., colmando le lacune o meglio specificando le disposizioni troppo generiche dei codici anteriori al riguardo, stabilisce che, aprendosi un giudizio di graduazione « verrá per le rendite vitalizie, collocata una somma i cui interessi corrispondano alle rendite stesse, eccetto che i creditori posteriori eleggano di cautelarne efficacemente il pagamento in altro modo. Questa somma è riversibile ai creditori dopo estinto il vitalizio » (1).

Con questo savio temperamento si dette modo all' acquisitore d'uno stabile ai pubblici incanti d' ottenerlo libero da legami, tuttochè vincolato a cautela d'un'obbligazione avente tratto continuativo, quale si è una rendita vitalizia, provvedendosi ad un tempo a che il vitaliziato non venisse pregiudicato nelle stipulate guarentigie.

Il disposto in disamina presuppone però che il creditore del vitalizio nell' atto dell' iscrizione della relativa ipoteca non abbia specificata una somma in rappresentanza del capitale destinato a guarentire il servizio della rendita; nella quale ipotesi la disposizione che dà la legge è certamente la più opportuna, siccome quella che assicura la perseveranza integrale della guarentigia qualunque sia la durata per cui si protragga la vita del creditore.

Accade però di frequente che l' iscrizione venga presa per una somma capitale ed in cifra minore di quella come sovra determinata dalla legge.

Di fronte a questa ipotesi la giurisprudenza (ormai, però, definitivamente ravvedutasi) era andata in due contrarii eccessi, l' uno soverchiamente favorevole, l' altro ingiustamente contrario agli interessi del creditore.

Alcune decisioni infatti avevano ritenuto che il surriferito disposto dell' art. 2090 avesse carattere di precetto così categorico ed assoluto da dover esser osservato anche quando il creditore, a guarentigia del

(1) Il codice francese tace in proposito. Il codice albertino (art. 2349) si limitava a dire che nel giudizio di graduazione il tribunale riguardo ai crediti eventuali, non meno che riguardo ai censi ed alle rendite ed ai crediti non ancora esigibili *darà i provvedimenti opportuni per conciliare le ragioni di tutti gli interessati ed assicurare intanto co' mezzi opportuni i crediti che non fossero come sopra esigibili e che fossero però in ordine utile di collocazione* ».

suo vitalizio, avesse iscritto ipoteca per una somma inferiore a quella determinata dalla legge (1).

Or non è chi non vegga come questo sistema rechi offesa al principio della pubblicità e specialità della ipoteche, costituente la base essenziale del nostro regime ipotecario. Del resto, è preciso disposto della legge che nel conflitto fra il titolo costitutivo del credito, che darebbe diritto a maggior somma, e la nota ipotecaria, in cui la guarentigia fu presa per somma minore, la nota ipotecaria deve avere la prevalenza (2).

Altre decisioni per contro, andando in un eccesso opposto, avevano preteso che la somma capitale, per cui si era iscritta ipoteca, fosse sempre intangibile da parte del creditore, il quale dovesse limitarsi a conseguire gli interessi di cui quella somma fosse capace (3). Ma anche questo sistema non poteva trovare accoglimento, siccome quello che veniva a ledere gravemente i principî relativi alla natura dell'ipoteca e con essi i diritti del creditore.

Difatti qual'è l'ufficio, lo scopo dell'ipoteca? Quello di assicurare il soddisfacimento di un'obbligazione (4). Or qual'è l'obbligazione assunta dal debitore d'una rendita vitalizia? Quella di addivenire al pagamento di tante annualità, nella cifra convenuta, quanti sono gli anni in cui il creditore rimarrà ancora in vita. É dunque manifesto che qualora gli interessi prodotti dalla somma capitale per cui sia stata iscritta l'ipoteca non bastino a far fronte all'annualità vitalizia, la deficienza dovrà essere integrata con adeguata parte di capitale. Ben è vero che, così procedendosi, potrà accadere che il capitale finisca per trovarsi totalmente consumato, senza ulteriore possibilità pel creditore di ottener soddisfatto il proprio avere. Ma di ciò egli non ha da imputare che sè medesimo, in quanto, lungi dall'attenersi ai prudenti criterî suggeriti dalla legge nella determinazione della somma capitale con cui doveva guarentirsi in via ipotecaria, si contentò d'una somma minore. Frattanto sta sempre che il vincolo ipotecario devolveva a soddisfazione delle singole annualità, non i semplici frutti od interessi della somma assicurata, ma altresì tanta parte del capitale quanta occorresse a completare l'importo dell'annualità. Ciò che stabilisce l'art. 2090 nella sua parte finale, vale a dire che la somma destinata a servire il vitalizio è riversibile ai creditori posteriori dopo estinto il vitalizio, si rannoda ed ha per necessario presupposto ciò, che d'ordinario succede, vale a dire che a favore della rendita vitalizia si sia potuta collocare una somma i cui interessi siano sufficienti a soddisfare le singole annualità. Qualora la somma sia minore

---

(1) V. App. Firenze, 9 giugno 1880 (*Ann. giur. it.*, 1880, 2, 250). In senso contrario; App. Milano, 5 dicembre 1878 (*Ann.*, 1879, 2, 315).

(2) Art. 1997.

(3) V. App. Brescia, 17 giugno 1887, (*Foro it.*, 1887, 1, 1074).

(4) Art. 1964 cod. civ.

evidentemente i creditori posteriori non avranno diritto che all' eventuale residuo di capitale che possa ancora sopravanzare all' estinguersi del vitalizio.

Riassumendo ;

Il creditore d' una rendita vitalizia che voglia essere pienamente guarentito, deve, se nell' iscrizione ipotecaria specifica il capitale corrispondente, determinarlo in una somma tale che i suoi interessi bastino per sè medesimi a far fronte alle rispettive annualità ;

Iscrivendo ipoteca per una somma capitale inferiore, non può pretendere utile collocazione che per questa minor somma ;

D' altra parte però il suo diritto non è limitato agli interessi di questa somma ; egli può ogni anno intaccare il capitale quanto occorra per l' integrazione della sua annualità.

Ed in questi sensi si è assodata pacificamente la più recente giurisprudenza (1).

C. Losana.

LA TASSA DI RICCHEZZA MOBILE

SUGLI STIPENDI DEGLI IMPIEGATI NOTARILI

Il tribunale di Palermo ha testè pronunziata una sentenza, che pubblichiamo in questo stesso fascicolo a pag. 135, affermante il principio che gli stipendi degli impiegati degli Archivî notarili debbono, agli effetti della tassa di ricchezza mobile, essere classificati in categorta *D* e quindi tassabili con la ritenuta del 7,50 % — come per gli impiegati dello Stato, invece del 9,18 — come attualmente pagano.

Il concetto da cui è partito il tribunale si basa sulla convinzione che essi stipendi vengono corrisposti dallo Stato.

Ci compiacciamo di questa prima vittoria riportata dagli impiegati notarili per la quale verranno a conseguire un diritto sempre contestato, con accanimento degno di miglior causa, dal Governo, a cui sarebbe stato facile e poco dannoso di farne la concessione fino dalle prime domande, considerato che il minore incasso erariale dovuto alla classificazione degli stipendi in categoria *D* ascende, o sorpassa di poco, le lire tremila annue, cifra davvero irrisoria per lo Stato, ma non trascurabile individualmente pei componenti il personale archivistico, provvisto di stipendi inadeguati alle necessità della vita.

La sentenza dei giudici di Palermo ha per noi anche un vasto significato morale, poichè è sintomatico il voto da loro spassionatamente espresso nel senso che il legislatore sistemi stabilmente ed al più pre-

(1) V. Cass. Torino, 5 maggio 1891, (*Giurispr.*, 1891, p. 344) ; 31 dicembre 1896 (*Giurispr.*, 1897, pag. 71) ; App. Torino, 2 giugno 1893 e 12 maggio 1896 (*Giurispr.*, 1893, pag. 507 e 1896, p. 531).

sto la posizione degli impiegati degli archivî, dicendoli fuzionari governativi, con tutti i diritti a quelli inerenti, siccome ne sopportano i doveri.

L' assurdità e l' anomalia constatate dai magistrati nell' esaminare la posizione giuridicamente ibrida degli impiegati notarili furono da noi messe in evidenza più volte; ma non si volle, e forse tuttora non si vorrebbe, prestare ascolto alla nostra voce che raccoglieva l' eco delle sofferenze morali e materiali dei funzionari di archivî, privi del pane nell' avvenire, di ogni diritto nel presente.

Nè a parer nostro è trascurabile la illazione che scaturisce limpida ed irriducibile dalla lettura della sentenza: se gli stipendi degli impiegati notarili sono a carico dello Stato e da esso pagati è ovvio sofisticare, sottilizzare intorno alla figura, alla struttura giuridica di essi impiegati i quali assumono anche per tal fatto (tralasciamo di esaminare le funzioni sia di indole sociale, sia di servizio nell' interesse esclusivo dello Stato da essi sempre disimpegnate) la qualità ed il carattere di funzionari governativi e come tali ne debbono conseguire tutti i diritti.

Ma non vogliamo ora intrattenerci in una questione che nel presente momento è prematura, pensando anzitutto che il Ministero di G. G. vorrà troncarla, prima che sia condotta alle conseguenze estreme, presentando al più presto, come suggeriscono i giudici del tribunale di Palermo — al Parlamento il progetto di legge che accordi agli impiegati degli archivî notarili i diritti di cui godono tutti gli altri impiegati, siano pubblici o privati.

E che ciò avverrà lo affida la presenza al Ministero di S. E. Ettore Sacchi il quale, come presidente della Federazione degli impiegati civili di Milano e come deputato, dichiarò e promise di dare il suo autorevole ausilio alla troppo abbandonata classe degli impiegati degli archivî notarili del regno.

R. C.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Copie di atti e provvedimenti rilasciate dai cancellieri e dai conservatori delle ipoteche — esenzione da legalizzazione.

Risoluzione della Direzione generale del Demanio e delle tasse, 12 ottobre 1905, n. 56101. — D' accordo col Ministero di grazia e giustizia si ebbe già occasione di ritenere, che le copie degli atti e provvedimenti delle autorità ed ufficiali giudiziari rilasciate dai cancellieri giudiziari non vanno soggette alla formalità della legalizzazione delle firme, quando se ne voglia far uso fuori della giurisdizione del tribunale, e ciò perchè nessuna disposizione speciale di legge o di regolamento lo prescrive. Quanto agli originali di atti giudiziari questi in generale non soglionsi produrre; ma, ove ciò avvenisse, sarebbero del pari esenti dalla legalizzazione.

Quanto infine alle copie di atti, originali e dei certificati che si rilasciano dai conservatori delle ipoteche, ritiene il Ministero che non siano soggette alla legalizzazione quando se ne voglia far uso fuori della giurisdizione del tribunale, perchè nessuna disposizione di legge o regolamento lo prescrive. E se l'art. 119 del regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, n. 28, n. 264, classifica i conservatori delle ipoteche fra i funzionari dell' ordine giudiziario, ciò non è certo per indicare che siano soggette alla legalizzazione le copie degli atti da essi rilasciate, mentre, come si è veduto, anche gli atti rilasciati dai cancellieri giudiziari non sono soggetti alla legalizzazione.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

78. Atti pubblici — sottoscrizione — parte illetterata. *(Leg. not., 43 n. 10).* — La Cassazione di Torino. — *Omissis.* — Attesochè s' impugua la validità del mandato, perchè il mandante in esso ha dichiarato di essere illetterato, mentre nell' altro mandato col quale è stata iniziata la lite ha dato prova di saper scrivere.

Ma il mandato ricevuto dal notaro è atto pubblico che fa pienissima fede di ciò che contiene, salva iscrizione in falso. La mancanza di sottoscrizione del Carrara è supplita in conformità al prescritto dalla legge, dalla sua dichiarazione di essere illetterato, e non occorre che questa dichiarazione sia conforme a verità, perchè obbligo del notaro è soltanto quello di dare atto delle dichiarazioni e constatazioni che sono fatte alla sua presenza. Sappia pertanto il Carrara o non sappia scrivere il mandato da lui rilasciato, ricevuto regolarmente dal pubblico ufficiale fa piena prova della sua espressa volontà di ricorrere in cassazione dalla sentenza del pretore di Milano, VI mandamento, che lo riguarda, e dei poteri per l' oggetto conferti al suo avvocato, che è quanto è necessario e quanto basta per soddisfare al precetto della legge. Il che risponde all' altra osservazione circa l' illegittimità del giudizio per difetto di legale rappresentanza. Se l' atto di procura, firmato dal Carrara, col quale il giudizio è stato iniziato e proseguito non è stato mai disconosciuto, la presunzione sta per la validità dell' atto fino a tanto che non è impugnato di falso... (Cass. Torino, 27 gennaio 1906; Carrara c. Broglia e Rusconi. Liperi estens.).

79. Atti notarili — copia in forma esecutiva — onorarii. *(Leg. notarile, 69; tariffa not., 12 e 13).* — La Corte d' appello di Napoli. — *Omissis.* — Osserva che i diritti del notaro, tanto per la spedizione della copia esecutiva che quella conforme, determinati dal tribunale per la prima in L. 57,06 a carico della signora Pesce, invece che L. 190,75, e per la seconda in L. 5 invece che L. 10, in conformità degli art. 12 e 13 della cennata tariffa, senza che la Pesce fosse tenuta a corrispondere emolumento per la donazione e pei legati, ai quali fu estranea, quando niun utile deriva a costei dalle convenzioni a favore dei nipoti della Savastano, è esatto.

L' art. 12 chiaramente stabilisce : nella spedizione delle copie esecutive, relative ad istrumenti contenenti più convenzioni, il diritto d' onorario al notaro è dovuto per quella convenzione della quale fa parte chi richiegga quella spedizione, e che ne può trarre vantaggio unicamente ; mentre diversamente sarebbe esposta questa parte a dover concorrere al pagamento d' ingente valore, quando il suo interesse era minimo per l' altra convenzione che la riguarda.

Per questi motivi, rigetta ecc. (1). (Corte app. Napoli, 14 febbraio 1906 ; Guarino c. Pesce. Barone estens.).

80. Notaro — fallimento — intervento nella formazione dell' inventario — liquidazione delle indennità in base alla tariffa giudiziaria civile. *(Cod. comm., 741).* — La Corte d' appello di Aquila. — (*Omissis*). — Considerato in merito che l' unica questione a risolvere nella presente controversia, come opportunamente ha notato lo stesso patrocinio appellante nella sua conclusione, sia quella di vedere se debbano le indennità dovute allo appellante Gattone essere liquidate in base alla tariffa giudiziaria civile secondo che ha ritenuto l' impugnata sentenza, ovvero in base alla vigente tariffa notarile, come si sostiene col proposto appello.

Considerato che con la predetta tariffa notarile sono contemplati tutti gli atti, nei quali, spiegandosi dal notaro le funzioni del proprio ufficio, ha diritto alle competenze che con la tariffa notarile sono stabilite.

Che con l' art. 22 di questa tariffa poi, mentre da una parte si dispone che nei casi non indicati specificatamente le tasse si debbano regolare per analogia ai casi espressi, soggiunge dall' altra che per gli atti giudiziarii eseguiti dai notari sono applicabili le tasse stabilite dalla tariffa relativa.

Che da una siffatta disposizione rimane evidentemente dimostrato che gli atti giudizarii, di che sopra, non si trovino contemplati nè fra i casi non indicati specificatamente, di cui alla prima parte del detto art. 22, nè fra quelli espressamente enunciati negli altri articoli e paragrafi precedenti.

Che perciò nessuna di siffatte disposizioni, e molto meno quella contenuta nella prima parte del summentovato art. 22 può ricevere applicazione per gli atti giudiziarii, di cui al capoverso dell' istesso articolo, ma che debbasi per essi ricorrere alla tariffa relativa.

Considerato come l' inventario che si ebbe ad espletare nella succennata procedura fallimentare sia un atto d' indole eminentemente giudiziale, poichè imposto dalla legge, viene dal magistrato ordinato di ufficio.

Riesce intuitivo pertanto che per liquidare le indennità al notaro chiamato ad assistere alla formazione di detto atto nell' interesse dei

---

(1) Ved. la confermata sentenza del tribunale di S. Maria Capua Vetere a pag. 43.

creditori assenti si debba tener presente la tariffa giudiziaria civile, e non la notarile che si è visto del tutto inapplicabile al caso.

E tale inapplicabilità poi si rivela anche per un altro ordine di considerazioni, e cioè che le funzioni di notaro non sono punto necessarie ed indispensabili per le mansioni, che al Gattone furono affidate relativamente allo inventario in parola. In altri termini egli non fu chiamato alle mansioni istesse perchè queste potevano essere esercitate esclusivamente da un notaro. L' articolo 741 del nostro codice di ragion commerciale infatti dispone che quelle mansioni son proprie della delegazione dei creditori, e solo nel caso che questa non fosse ancora costituita, il tribunale, o nei casi di urgenza il giudice delegato, può chiamare ad esercitare uno o più creditori, ovvero un notaro, od anche altra idonea persona.

Il che non potrebbe aver luogo se le dette mansioni dovessero essere esercitate invece esclusivamente da chi si trovasse rivestito di funzioni notarili.

Che essendosi a tali criterii di più che palmare evidenza uniformata la sentenza dei primi giudici, l' appello contro la medesima proposto rimane destituito di ogni ragionevole fondamento, e perciò deve essere rigettato. (Corte app. Aquila, 22 decembre 1905; Gattone c. Blasioli. Missere estens.).

81. Impiegati degli archivî notarili — imposta di ricchezza mobile — centesimi addizionali. (*Testo unico 24 agosto 1877 n. 4021, art. 107, 108; reg. 3 novembre 1904, n. 493).* — Il Tribunale di Palermo. — *Omissis.* — Per la legge sui redditi di ricchezza mobile sono iscritti in categoria *D* i redditi dipendenti da stipendi od assegni pagati dallo Stato, dalle provincie, e dai comuni, ed essi sono valutati e censiti riducendoli ai quattro ottavi; invece sono iscritti in categoria *C* valutati e censiti riducendosi ai cinque ottavi, gli stipendi tra l' altro e gli assegni corrisposti da tutte le altre amministrazioni sia pubbliche che private; e nell' art. 11 della stessa legge sta scritto che l' imposta si riscuote mediante ritenuta diretta operata dallo Stato all' atto del pagamento delle rispettive rate sugli stipendi ed assegni che si pagano dal tesoro per conto erariale.

Nella quistione proposta dall' istante Daddi adunque si deve unicamente ricercare se lo stipendio di lui sia pagato dallo Stato, dalle provincie, o dai comuni con denaro di spettanza di questi enti di diritto pubblico, ovvero se sia corrisposto da altra qualsiasi amministrazione sia o no ente morale.

Sostiene il Daddi che l' impiegati degli archivî notarili siano impiegati governativi, d' altro canto è per la negativa la difesa erariale e sostiene che gl' impiegati degli archivi notarili non sono impiegati dello Stato ed i loro stipendi non sono pagati dal tesoro dello Stato. Or pare al collegio che voler ricercare la qualità di impiegati governativi o di Stato ovvero di ente autonomo e, per essere più esatti, indipendente dall' amministrazione dello Stato, sia uno spostare la

quistione, mentre versandosi nella applicazione di una legge di imposte, devesi aver solo riguardo alla pertinenza del denaro con cui gli impiegati degli archivî notarili sono pagati.

Non parla la legge nei sopracitati articoli 11 e 54 di impiegati o meno dello Stato, ma di essere pagati gli stipendi dallo Stato; certo se lo Stato paga una persona che presta un determinato servizio ne scenda che quella persona è un impiegato dello Stato, ma ciò non toglie che si può essere un funzionario di Stato ed essere pagato con denaro che non sia ereriale, come ad esempio è dei consiglieri governativi presso le banche di Sicilia e di Napoli, i quali sono nominati dallo Stato per garentire gl' interessi dello Stato sorvegliando le amministrazioni dei Banchi, e pure ricevono i loro emolumenti con denaro dei Banchi, come si può essere impíegato non appartenente allo Stato, e per una stranissima anomalìa, ricevere il correspettivo del proprio lavoro con denaro che è dello Stato. Nel caso dei consiglieri governativi dei Banchi suddetti, i loro emolumenti sono gravati della imposta di R. M. secondo le regole della cat. C.; nel caso degli impiegati non dello Stato, ma pagati con denaro dello Stato, la imposta della R. M. deve essere gravata, sui loro stipendi od assegni, secondo le regole della cat. D.

Il Daddi ed i suoi compagni sono pagati con denaro dello Stato per conto erariale?

Questa è l' unica questione, ma prima di esaminarla è bene rico rdare, per la parte storica, che quando andò in vigore la legge notarile del 25 maggio 1879, gl' impiegati degli archivî notarili per gli effetti del pagamento della imposta di R. M. furono iscritti in cat. D. e questo fu prescritto con la circolare 24 dicembre 1880 sopra cennata; ma poscia con decisione della direzione generale delle imposte dirette e del catasto comunicata con la circolare 3 gennaio 1885 del ministero di G. G., si mutò il criterio di tassazione e si dispose che gli stessi impiegati dovessero pagare la imposta come impiegati privati e furono iscritti in cat. *C.*

È il vecchio od il nuovo criterio che risponde a giustizia?

Esattamente vagliate le disposizioni della legge notarile e del suo regolamento nella parte riflettente la natura dei proventi degli archivî notarili, si convince il collegio che quei proventi sono di spettanza erariale, quindi gl' impiegati degli archivî ricevono il pagamento dei loro stipendi dal tesoro e dallo Stato.

Non tengasi conto che lo Stato ha, per legge, una vera diretta ingerenza su questi archivî, che essi sono organi essenziali al conseguimento di alte finalità di ordine economico-giuridico-sociale onde è giusto che si ritengano, come si esprime la cassazione di Napoli nella sentenza 1 ottobre 1901 in causa Finanze contro Lapenna, parte integrante della amministrazione dello Stato; non si calcoli che i conservatori degli archivî sono nominati con decreto reale; sta però in fatto che lo stipendio degli impiegati di questi archivî è prelevato dai

proventi delle tasse di archivio che il conservatore-tesoriere riscuote in base ad una tariffa imposta dallo Stato (art. 29, 30, 32, 33 tariffa notarile) con i mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge pei tributi dovuti allo Stato (art. 96 legge), spende in base ad un bilancio preventivo approvato con decreto ministeriale, sono parole della legge, nell' interesse dello Stato (art. 102 reg., 84 n. 7 legge), e versa nelle casse dello Stato i sopravanzi dei proventi, dedotte cioè le spese e gli stipendi.

Si vuol sostenere che questi proventi non sono di spettanza dello Stato, ma degli archivî, perchè coi sopravanzi di un archivio si provvede alla deficienza degli altri, come sta scritto nell' art. 90 della legge, però la natura demaniale di tali proventi, oltre che risultare da tutto il contesto della legge e specialmente dalle disposizioni sopra citate malgrado le contraddizioni che si riscontrano in qualche articolo della legge e del regolamento, contraddizioni più di parole che di sostanza, come ad esempio la frase « cassa dell' archivio », che si legge nella prima parte dell' art. 90 suddetto, e per cassa non si può intendere patrimonio, ma la materialità del luogo dove provvisoriamente si conservano lungo il mese, le somme che il conservatore riscuote, questa natura demaniale diciamo, dei proventi degli archivi, fu solennemente affermata nella discussione fatta in Senato nelle sedute dei 14, 16 e 17 gennaio 1899; una riprova delle demanialità di tali proventi del resto si ha nella facoltà del Ministero di G. e G. di concedere sussidi e compensi prelevandoli dalla cassa dell' archivio anche prima che siano versati nella Cassa depositi e prestiti (art. 90 reg.); si ha massimamente nella disposizione per cui gli atti antichi anteriori al 1830 e per quelli posteriori di decennio in decennio si debbono depositare negli archivi di Stato (articolo 149 reg.). Con questa disposizione, da una parte si riconosce la finalità giuridico-sociale degli archivî notarili per gli atti che costudiscono, e dall' altra parte in modo non dubbio si manifesta che il ricavato dei diritti per il rilascio delle copie, estratti e certificati degli atti più antichi vada a beneficio dell' erario, mentre se gli archivî notarili fossero enti privati ed i proventi ad essi si appartenessero, non si potrebbero privare di nessuna parte di questi proventi vuoi anche derivanti dagli atti più antichi.

Se si rimonta ai precedenti parlamentari, si trova che nella relazione della commissione della camera dei deputati - relatore Mancini - a proposito dell' art. 90 della legge sta scritto che come nel caso di esuberanza dei proventi di archivio, questi sono giustamente devoluti allo Stato, così è giusto del pari che nei casi di deficienza vi provveggano gli stessi fondi di archivio, ricorrendo il caso dell' applicazione della massima legale *fructus non sunt nisi deductis impensis*.

Or se i proventi sono frutti dello Stato è contrario al principio di giustizia, di equità e di ogni logica più elementaare che solo siano erariali i proventi netti, cioè dopo detratte le spese e gli stipendi; invece per la contraddizione che non lo consente, tutti i proventi

sono di natura erariale e lo è maggiormente quella parte di essi, con cui si pagano gli stipendi di quegli impiegati, che sono gli organi della produttività e della esazione di tutti i proventi.

E già la corte dei conti ed il consiglio di Stato, che sono i più alti consessi amministrativi del regno, nelle rispettive decisioni del 9 novembre 1894 e 22 maggio 1903 affermarono che i proventi degli archivî notarili appartengono allo Stato. Ma meglio di qualunque argomentazione sta il fatto che già lo Stato, con le leggi del bilancio, ha incassato ben due milioni di quei proventi, e con essi ha fondato una divisione al ministero di grazia e giustizia per il controllo e la vigilanza degli archivî, mentre queste funzioni a quel dicastero vengono per legge, e altri fondi è prossimo ad incamerare. Qnesta è la prova migliore della demanialità dei proventi degli archivî. E d' altra parte, il conservatore-tesoriere è stato ritenuto un contabile dello Stato e come tale condannato per peculato, e come tale soggetto alla potestà amministrativa.

La 4ª sezione del Consiglio di Stato nella decisione 22 maggio 1903, sopra ricordata, affermò che il conservatore-tesoriere per le funzioni che si riferiscono alla gestione della cassa dell' archivio nei rapporti della medesima colla cassa dello Stato, è rivestito di funzioni di ordine puramente amministrativo, ed affermò pure che tali funzioni riguardano la gestione del denaro di conto dello Stato.

Se adunque i proventi con cui sono pagati gli stipendi degli impiegati degli archivî notarili sono di pertinenza dello Stato, il reddito del Daddi dipende da stipendio pagato dallo Stato e deve essere iscritto alla categoria *D* dell' art. 54 della legge d' imposta di ricchezza mobile, ancorchè per una stridente anomalìa ed assurdità egli non sia un impiegato dello Stato; ed è far voti che, al più presto, il legislatore sistemi stabilmente la posizioue degli impiegati degli archivî, dicendoli funzionari governativi, con tutti i diritti degli altri funzionari dello Stato, come in atto ne hanno la più gran parte dei doveri e degli obblighi senza avere i diritti, le garanzie e l' adeguato soddisfacimento economico, e faccia così cessare l' attuale ibridismo.

La difesa erariale fermandosi sull' art. 11 lett. *a* della legge 24 agosto 1877 pare che esiga un altro estremo per potersi giudicare che il Daddi debba essere tassato pel suo stipendio in categoria *D*, cioè che lo stipendio debba essere pagato direttamente dal tesoro o meglio nell' ufficio del tesoro. Ma questo concetto è erroneo. Difatti è sufficiente che lo stipendio sia pagato dallo Stato per rientrare nella regola della cotegoria *D*, tanto è vero che i ricevitori dei banchi lotto e gli stessi ricevitori demaniali e del registro sono abilitati a trattenere dai versamenti il quantitativo del loro aggio o di quanto si presuppone che debba essere l' aggio, e sulla somma che trattengono e che non riscuotono dall' ufficio del tesoro, pagano la imposta di ricchezza mobile secondo le regole della categoria *D*. Così è pel Daddi il quale riceve lo stipendio dal conservatore-tesoriere che, come si è

visto, secondo la decisione della 4ª sezione del Consiglio di Stato, è rivestito di funzioni di ordine puramente amministrativo nell' interesse dello Stato, ne è un contabile o ricevitore con incarico di pagare lo stipendio agli impiegati, trattenere l' aliquota di ricchezza mobile e versarla alla tesoreria dello Stato, sicchè Daddi è soddisfatto dello stipendio da persona che rappresenta gli interessi del tesoro dello Stato, ed è come lo ricevesse dal tesoro per conto erariale, sicchè anche questa argomentazione non si regge.

In ordine alla domanda riflettente la inapplicabilità dell' addizionalità del 2 per cento non occorre discuterla giudicandosi che lo stipendio del Daddi debba iscriversi in categoria *D*, ma in ogni modo, anche se iscritto in categoria *C*, non pagando egli col metodo del ruolo nominativo, non occorrendo per lui tutte le formalità di cui al cap. IX del regolamento 3 novembre 1894 e d' altro canto non trattandosi di aumento ordinato dalla legge annuale dei bilanci, l' addizionale del 2 per cento è un non senso non essendovi spese di sorta di distribuzione dell' imposta.

Per questi motivi, ecc. (1). (Trib. Palermo, 26 marzo 1906; Daddi c. Finanzi. Romano estens.).

82. Archivio notarile mandamentale — conservatore — tesoriere — eleggibilità a consigliere comunale. — Creato un archivio mandamentale, la semplice circostanza che il medesimo faccia carico, per la spesa, ad un solo dei comuni del mandamento, non importa mutazione dell' archivio in comunale. La condizione giuridica quindi del conservatore-tesoriere non muta, e, non potendosi egli ritenere stipendiato dal solo comune che paga, nè che maneggi denaro comunale, può ben essere eletto consigliere. (Corte app. Trani, 9 febbraio 1906; Landriscina ricorr. Cimorelli este ns.) (2).

83. Ipoteca sul fondo legato concessa dal testatore ed iscritta dopo la sua morte — validità nei rapporti del legatario. — Il legatario ha l' obbligo di rispettare tutte le stipulazioni del testatore in quanto riflettano la cosa legata. Onde è valida l' ipoteca consentita dal testatore sul fondo legato anche nei riguardi del legatario quantunque iscritta posteriormente alla morte del *de cuius.* (Cass. Napoli, 20 giugno 1905; Albertini c. Peluso. Cosenza estens.) (3).

84. Ipoteca — diversità fra titolo creditorio ed iscrizione — efficacia dell' iscrizione di fronte ai terzi. — Nel rapporto dei terzi i soli registri della conservazione delle ipoteche fanno fede in quanto ai pesi gravitanti sugli immobili. La sicurezza delle trattazioni ciò esige perchè solo i detti registri sono aperti al pubblico e si possono con facilità riscontrare. Ove una diversità vi sia fra il titolo creditorio e l' iscrizione bisogna stare a quest' ultima. L' iscrizione assicura l' efficacia dell' ipoteca rimpetto ai terzi, il titolo non ha valore che fra i contraenti. Il terzo non è obbligato a riscontrarlo, anche perchè gli riusci-

(1) Ved. sull' argomento lo scritto a pag. 131.

(2) *Il Foro delle Puglie*, an. 1906, col. 122.

(3) *Gazzetta del proc.* an. 1906, col. 191.

rebbe malagevole e talvolta impossibile se l'ipoteca fu costituita in virtù di una scrittura privata. (Cass. Napoli, 6 febbraio 1906; Pasquale c. Sgobba. Cosenza estens.) (1).

85. Trascrizione — vendita stipulata e non trascritta — ipoteca pubblicata anteriormente alla trascrizione — validità dell'ipoteca. — La vendita che non fu trascritta anteriormente alla pubblicazione dell'ipoteca, quantunque stipulata prima di detta pubblicazione, non nuoce nè pregiudica il diritto del creditore ipotecario, consolidato prima che la trascrizione avvenisse perchè la cosa era già colpita da un diritto reale a favore suo. (Cass. Napoli, 30 gennaio 1906; Zampaglione c. Morisani. Cosenza estens.) (2).

CONSULTAZIONI

22. — V. not. G., Foggia. — *Tizio, sordo-muto, assistito dal curatore, fa un compromesso con Caio per la vendita di un fondo rustico, e convengono una penale pel mancato adempimento. Tizio però, che sa leggere e scrivere, e che ha sottoscritto il compromesso, dichiarando di averlo letto, o pentito o per migliori offerte ricevute, non vuol vendere più il fondo a Caio.* — *Si domanda:* — *È valido il compromesso, senza l'intervento dell'interpetre, e può essere il sordo-muto obbligato a pagare la penale e i danni ed interessi, richiesti dall'altra parte? Quale disposizione di legge regola questa materia?*

Se si trattasse di atto notarile e non fossero state osservate le disposizioni dell'art. 48 della legge notarile che prescrive l'intervento anche dell'interprete, oltre la dichiarazione scritta di pugno del sordo muto che sappia leggere e scrivere, alla fine dell'atto prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà, l'atto notarile sarebbe nullo per il precetto dell'art. 49, n. 4 della legge stessa, salvo il disposto dell'art. 1316 del codice civile che lo farebbe valere come scrittura privata. Ma se l'atto di compromesso di vendita venne esteso in forma privata, poichè a questo non possono estendersi le nuove maggiori garanzie introdotte dalla legge notarile per gli atti pubblici, basterà che siensi osservate le norme d'ordine generale dettate dagli art. 339 e 340 del codice civile, perchè giusta *il successivo* art. 1304, quell'atto abbia il suo vigore come privata scrittura non autenticata, agli effetti degli art. 1320, 1322 di detto codice. Inoltre occorre distinguere, che altro è la inabilitazione dichiarata dal tribunale nell'ipotesi del *semi-infermo* di mente e del prodigo di che nell'articolo 399, ed altro si è il caso del sordo muto dalla nascita di che nell'articolo 340. Per il sordo muto la prescrizione d'incapacità non è *assoluta*, bensì *relativa*, non è *juris et de jure*, ma solo *juris tantum;* e quindi si potrà sempre provare che quel sordo muto per

(1) *Gazzetta del proc.*, an. 1906, pag. 188.

(2) *Ibid.*, an. 1906, col. 189.

la istruzione ricevuta, con lo studio, ha potuto supplire al difetto di natura, ed oltrepassare se vuolsi in capacità, nella trattativa dei suoi affari, ed anche se vuolsi in malizia, come talvolta si riscontra, molti di coloro che posseggono integri i sentimenti del corpo (Secchi Orazio nel *Digesto it.*, vol. XXII, p. 1, n. 8, pag. 67). — È positivo quindi che anche il sordo muto che non adempie alla sua obbligazione validamente stipulata coll' assistenza del curatore, può *esservi astretto*, e chiamato ai danni e penali per l' adempimento.

***

23. — B. not. V., Milano. — *Sopra un foglio di carta furono scritte in precedenza da un nepote* una data *e la* firma *dello zio. — Questi dipoi scrive in* lapis *il suo testamento con la data a lapis in margine al principio delle sue disposizioni e vi appone in fine sempre in lapis la firma col nome e cognome. — Si avverta che la data e la firma scritte da mano aliena, figurano nel mezzo delle disposizioni, ma con queste non hanno alcuna relazione, alcun nesso e pare che il testatore non se ne preoccupasse. Ma anche il testatore apportò delle importanti modificazioni al testamento per interlinee cancellando le parole, senza approvare le cancellazioni e le parole interlinate. Però per rendere chiara la sua volontà fece dei ritocchi in penna in qualche parte delle modificazioni. Sarà valido questo testamento? Piuttosto non doveva il testatore cancellare le parole scritte da mano aliena ed approvare le cancellazioni e le parole interlineate?*

La prima condizione posta dall' art. 775 del codice civile è quella che il testamento olografo dev' essere *scritto per intiero* dalla mano del testatore ; per *intiero* e cioè senza che vi sia posta nemmeno una parola di mano aliena. Ed allora può dirsi che una parola aggiunta da un terzo annullerebbe tutto il testamento, come lo annullerebbe pure una postilla aggiunta perchè, ed è logico, se una parte anche piccola ed indifferente del testamento sia stata scritta da altri, non potrebbe più dirsi, come vuole la legge che il testamento è stato scritto *per intiero* dal testatore. — Per altro tutto dev' essere inteso *cum granu salis*, e non si dovrà dichiarare nullo il testamento, quando le parole aggiunte od interlineate non facciano parte delle disposizioni e così del testamento, il quale resti di per se compiuto ed intiero. Allora le parole aggiunte non nocciono e si ritengono come non esistenti. Se anche le parole, frasi o date, siano state inserite prima, si deve sempre distinguere, ciò che è essenzialmente connesso, da ciò che è separabile ed estraneo alle disposizioni ; e sarebbe nullo il testamento nel primo caso perchè le une e le altre parole scritte dal testatore e dal terzo formano un sol tutto ; nel secondo il testamento resta di per se stante, perchè le parole di mano d' altri esistenti nel foglio prima di essere stato vergato dal testatore, o quelle aggiunte dipoi di carattere estraneo, debbono considerarsi affatto indifferenti, nè possono aver importanza per la revoca di un testamento olografo perfetto ed esistente. La scrittura del testamento può compiersi con qualunque mezzo artificiale : con la penna, col lapis, col pennello, coll' aiuto di qua-

lunque materia colorata, e così anche con la matita, senza riguardo che la impressione sia di facile cancellatura. Quanto alle interlineazioni cancellature ed aggiunte, lasciando da parte le antiche norme, diremo che per il codice italiano non essendo vietate le cancellature nè prescrivendosi che siano approvate, si presumono opera volontaria del testatore e valgono come revoca parziale delle disposizioni; mentre le postille, le aggiunte interlineari e marginali, si possono considerare come parti integranti del testamento. purchè poste prima della data e della sottoscrizione. — Quindi deve ritenersi con la dottrina e la giurisprudenza concordi, che qualunque sia il numero delle cassature, interlinee, postille, sgorbi, correzioni, aggiunte, varianti etc., se potranno essere causa di rendere più malagevole l' intelligenza delle clausole testamentarie, non potranno mai far dichiarare nullo *a priori* un testamento che dovrà invece aversi per valido, se contenga una completa manifestazione di volontà. — Lissoni, *Del test. olog.*, art. 1 pag. 189 e segg.; Vitali, *Succes.*, vol. III, n. 65 al 76).

***

24. — C. avv. P., Catanzaro. — *Un notaro, membro della congregazione di carità e consigliere comunale di* x *può stipulare atti di consegna di ospedali eretti dalla pubblica beneficenza, alla congregazione di carità e fare un rogito di locazione di opera per i locali delle scuole comunali? C' è in tali titoli l' interesse diretto e morale, voluto dalla legge? L' atto o gli atti stipulati, sono validi o nulli?*

Questo è l' argomento più studiato e discusso. (Ved. *Rolandino*, 1900, pag. 46, n. 8, pag. 109 n. 78, pag. 222 n. 40; 1901, pag. 142, n. 30; 1901, pag. 349. n. 73; 1904, pag. 383 n. 69; 1905, pag. 189 n. 30, pag. 311 n. 47; *Massime*, 1900, n. 16). — Ripeteremo soltanto la principale ragione che i casi di incompatibilità sono di stretto diritto e tassativamente indicati dall' art. 24 della legge notarile, dall' art. 15 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza, dall' art. 273 del testo unico della legge comunale e proviciale. Quindi riferendoci in specie al parere inseritto nel *Rolandino*, an. 1900, pag. 46, n. 8, riteniamo che il notaro che sia membro della congregazione di carità o consigliere comunale possa validamente stipulare i contratti tanto della congregazione, come degli enti amministrati dalla congregazione stessa, sia del comune, imperocchè ai detti atti interviene il presidente, il sindaco o chi per essi, mentre il notaro non interviene come parte contraente, bensì per imprimere all' atto che riceve la pubblica fede.

ATTI DEI CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI ROMA CIVITAVECCHIA E VELLETRI

Adunanza consiliare 10 aprile 1906.

Sono presenti 11 consiglieri effettivi ed un supplente. *Omissis.* —

CONGRESSO NOTARILE IN FIRENZE.

Il presidente comunica al Consiglio una nobile lettera dell' on. presidente del Consiglio notarile della provincia di Firenze, 3 aprile 1906 n. 124, e la delibe-

razione del Collegio di quella provincia (1) al riguardo di un prossimo Congresso in Firenze proposto dalla Federazione italiana dei notari in Napoli.

Sull' argomento parla lungamente e con piena cognizione il consigliere comm. Filippo Delfini, il quale fa la storia del Comitato notarile permanente con sede in Roma, nominato nell' ultimo Congresso notarile di Torino del settembre 1890, Ed aggiunge che detto comitato, per ragione di cessazione naturale di alcuni dei suoi membri e per dimissioni di altri, in fatto più non esiste, e può dirsi che mai abbia avuto vita.

A seguito di tali notizie, ignorate dalla maggioranza dei Consiglieri, la discussione si fa generale, e, chiusa la discussione ;

Il Consiglio a voti unanimi : Constatato che il Comitato permanente, al quale il Collegio notarile di Firenze fa invito al nostro Consiglio di rivolgersi, per informarsi se e quali atti preparatori del Congresso abbia fatto, più non esiste.

Riconoscendo che Firenze, quale desingata dal Congresso notarile di Torino deve essere la sede del prossimo Congresso. Pur dispiacente che le circostanze non abbiano permesso una più sollecita convocazione, confida nella premura degli egregi colleghi di Firenze, per tradurre in fatto quel che era voto.

Ritiene nello stesso tempo che, fino a quando la Commissione ministeriale non abbia ultimati i suoi studi e fatto conoscere alla classe notarile, di che non può dubitarsi, il progetto di legge da essa elaborato, il Consiglio notarile di Firenze, *al quale spetta giustamente l' iniziativa,* si metterà in relazione coi consigli notarili del regno per gli atti preparatorii.

Ciò portebbe per conseguenza che, a tempo opportuno, potesse farsi, senza ritardo, la convocazione del Congresso, al quale i notari converrebbero meglio preparati all' importante discussione, onde il resultato rispondesse pienamente al decoro della classe notarile, la quale deve essere assolutamente considerata come una magistratura civile.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Massime, an. 1906, n. 9 e 10. — Dànno i seguenti pareri : — 1. Mancando nella licenza per finita mezzadria la indicazione della estensione dei terreni, è da usarsi la carta bollata da lire 2, perchè la eccezione di favore deve essere applicata e giustificata dalla evidenza del fatto ; — 2. Il conservatore delle ipoteche può, sulla sua responsabilità, procedere alla cancellazione col consenso dell' erede, quando sia giustificata la sua qualità ; ma non gli si può contestare il diritto di procedere previamente all' annotazione di subingresso per i diversi precedenti passaggi del credito inscritto, costituendo i registri ipotecarî una specie di catasto dei crediti.

***

Notariato italiano, an. 1906, n. 6. — Il prof. Vittore Vitali vi pubblica uno scritto sul criterio di uguaglianza, secondo il quale nelle successioni testamentarie ha luogo o non la collazione.

— Dà i seguenti consulti : — 1. Quando il valore dichiarato in un atto di trasferimento è inferiore al valore vero dell' immobile trasferito, il notaro ha diritto all' onorario in base al valore dichiarato nell' atto, perchè su di esso è proporzionata la responsabilità notarile, onde origina principalmente il diritto all' onorario proporzionale ; — 2. I documenti allegati in un contratto di appalto per la esecuzione della costruzione d' un acquedotto (avviso d' asta, gazzetta ufficiale, capitolato delle condizioni, piante topografiche, etc.) non possono essere restituiti alle parti : le quali, del resto, possono sempre averne dal notaro delle copie autentiche.

***

Giornale de' notari, an. 1906, n. 4. — Comincia la pubblicazione di varî voti

---

(1) Pubblicata a pag. 119.

ed articoli in ordine ai noti punti controversi delle proposte riforme della legge notarile.

— Dà i seguenti pareri: — 1. Se nel contratto di matrimonio manca patto speciale circa l'alienazione od obbligazione della dote, e la relativa domanda è consentita dai coniugi, per domandare l'autorizzazione giudiziale è applicabile l'art. 1405 cod. civile; — 2. Per una concessione enfiteutica di varî appezzamenti a più persone sono dovuti al notaro più onorarî perchè si hanno tante enfiteusi quanti sono i concessionarî degli apprezzamenti enfiteutici.

***

Rivista tributaria, an. 1906, n. 10. — Contiene uno scritto sul rilascio di copia per formalità ipotecaria, di un atto privato autenticato e depositato in atto notarile, prima della registrazione.

***

Riforma del notariato, an. 1906, n. 5, 6 e 7. — Contiene scritti dell'avv. dott. Vladimiro Pappafava sul notariato in Danimarca e nello stato di New-Jork; prosegue la pubblicazione del not. Disma Marino sulla minore età, la tutela e l'emancipazione; e pubblica articoli del dott. Capiaghi sul mandato ad acquistare immobili, del not. O. Parlati sulla proposta della laurea in legge pei notari, del Direttore sul deposito nella cancelleria giudiziaria dei verbali originali delle divisioni giudiziali delegate ai notari, del cav. not. D. Giuffrè sulla riforma della legge notarile, e dell'avv. Giovanni Solimèna sulla circostanza del tempo notturno nel codice penale italiano, e sulla dattilografia e il notariato a proposito del progetto di riforma.

— Dà i seguenti consulti: — 1. L'amministrazione del monte frumentario di un comune se è costituito come ente autonomo, è rappresentata in giudizio dal suo amministratore, se è alla dipendenza del comune è rappresentata dal sindaco; — 2. Se il marito si oppone all'alienazione della dote della moglie, nasce un conflitto che non può decidersi se non in via di giurisdizione contenziosa; — 3. La disposizione dell'art. 1310 cod. civ., si riferisce solo a quelli atti pei quali la forma è richiesta *ad substantiam*, mentre per gli altri la mancanza di formalità li rende semplicemente annullabili; — 4. Secondo l'art. 60 leg. not. la nomina del notaro depositario degli atti di altro notaro interdetto spetta al presidente del tribunale, ed il presidente del consiglio notarile non fa che designarlo.

***

Bollettino notarile, an. 1906, n. 6. — Contiene una lettera aperta del cav. Varvelli al direttore a proposito di riforme degli archivî ed uno scritto del not. Nicola D'Addosio nel diritto naturale.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Notari. — Nomine. — Napolitani Luigi Francesco, a Monreale. — Pasqualucci Filippo, a San Costanzo. — Borghesi Cesare, a Tavoleto. — Patrizi Natale, a Orciano di Pesaro. — Terlizzi Giuseppe, a Napoli. — Arista Francesco, a Palermo.

Traslocazioni. — Fecarotta Eduardo, da Ustica a Palermo. — Serradimigni Pasquale, da Montefiorito a Frassinoro.

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore*.
Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile*.

Pistoia, Tip. Niccolai, 1906.

Anno XXVI-21. N. 10. ROMA-FIRENZE 16 Maggio 1906.

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

AUDIATUR ET ALTERA PARS !

Alla deliberazione del Collegio notarile di Firenze del 30 marzo 1906, l'*organo* della Federazione notarile di Napoli, ha dato finalmente nel numero del 7 maggio andante, aperto e letto in questo momento, la pensata risposta, preconizzata nel precedente numero della *Riforma del notariato - Rivista notarile del mezzogiorno.*

Lascio da parte ogni discussione intorno alla utilità dei congressi, palestre di preparati discorsi, che Dio guardi se rientrati, si risolverebbero in *appendiciti*; lascio da parte ancora la problematica utilità della riforma in peggio della legge notarile, quando si sente il pericolo di veder tolta anche l' ultima larva di autonomia ai Consigli notarili, di libertà d' esercizio ai notari, con la certezza assoluta del maggiore aggravio delle tasse d' archivio; e da impenitente come sono, ripeto per la centesima volta, che il principale rimedio sarebbe intanto di ottenere dal Governo, se non fosse di noi mal disposto, la tanto domandata e desiderata riduzione delle esuberanti ed inutili sedi notarili, convinto che così sarebbe tolta, al nostro disagio, l' acutezza che ci travaglia.

Non raccolgo quindi l' invito di esprimere il mio pensiero se la Federazione rappresenti il Notariato italiano, se abbia curato gli interessi dei singoli o della collettività. Chiamato in ballo, mi limito a rispondere per me e basta.

In linea di fatto non è vero che al Congresso di Napoli del 1904, io abbia dichiarato di intervenire per delegazione del Consiglio notarile di Firenze. — Rappresentai semplicemente me medesimo, modesto bipede implume, ed il mio *Rolandino*. Quindi da parte del consiglio notarile nessun mandato espresso e nessuna adesione. E se alla ribadita indicazione di Firenze, come sede del futuro Congresso, ringraziai, sfido io a fare diversamente: dovevo tacere o forse rispondere con un rifiuto?

Il Collegio Fiorentino non ignorava, nè ignora, che il futuro Congresso doveva e dovrà tenersi nella sua città, nè pensa, nè ha detto, che non debba aver luogo. Bensì, facendo tacere ogni voglia di giusto risentimento per la preterizione, quando si volle tenere il Congresso a Napoli nel 1904, mentre per deliberazione del Congresso notarile di Torino, la sede acclamata del primo futuro Congresso doveva essere la città di Firenze; oggi è quanto mai naturale e giustificata la reazione del Collegio fiorentino di non farsi più prendere la mano, di

rivendicare la sua iniziativa di bandire il Congresso, di giudicare e di scegliere il momento opportuno per chiamare ed ospitare degnamente i notari italiani in casa sua!

Messe le cose a posto, tutto il resto non fa una grinza! — Coadiuvare, preparare, fare insomma tutto quello e quanto sia necessario, utile, ed anche qualcosa di più, perchè il Congresso risulti vero, serio, imponente, con la partecipazione ed il favore, se possibile, dei poteri costituiti; che non riesca un' accademia e non finisca in un pandemonio, siamo d'accordo. Ma anche qui si torna a dire che il Collegio Fiorentino, se un Congresso notarile dovrà tenersi nella sua città; salvo che non piaccia alla Federazione di peregrinare ALIUNDE, per conto suo; non può ammettere che altri possa indirlo, perchè intende di mantenersi il diritto d' iniziativa di scegliere il momento opportuno della convocazione, magari entro l'anno 1906, in conformità delle ragioni dedotte nella sua deliberazione del 30 marzo scorso, appena cioè si conosca il testo del progetto di riforma della legge notarile.

Intanto è di conforto la adesione da ogni parte alla sospensiva votata dal Collegio notarile di Firenze, che cioè il Congresso al giorno d'oggi presenterebbesi privo di opportunità ed anzi intralcierebbe l'opera ed i lavori compiuti dalla Commissione e dal Ministero, per la riforma alla legge, come ben disse l' illustre direttore del *Bollettino notarile* di Torino nel numero 8 del 30 aprile 1906; della quale adesione pubblicamente ringrazio. PIETRO ANZILOTTI.

Ipoteca consentita su terreni - estensione ai fabbricati che erano già stati costruiti quando fu iscritta.

La Cassazione di Firenze 30 marzo 1905 inserita nella *Temi*, 1905, pag. 859, ha fermato la massima che l' ipoteca iscritta su un fondo non si estende ai fabbricati costruiti e accampionati al catasto prima della costituzione dell' ipoteca, se non vennero indicati nell' atto costitutivo nè in modo specifico né col richiamo dei numeri di mappa. — Conseguentemente se il creditore ipotecario promuove la subasta dell' immobile identificandolo come nell' atto costitutivo dell' ipoteca, e ne rimane aggiudicatario, non può pretendere la consegna dei fabbricati.

La signora Mannoli a garanzia di un mutuo contratto colla signora Profeti Antonini acconsentì a favore di questa ipoteca iscrivendola sopra beni posti nel comune di Pisa: un appezzamento di terreno, sul quale già dalla proprietaria erano stati eretti edifici, era distinto in catasto col n. 679, e colle altre indicazioni richieste dall' art. 1979 cod. civ. viene identificato nelle note ipotecarie, trascurando di dare i nuovi numeri di mappa che avevano sostituito il n. 679 in seguito alle fatte costruzioni. Ora si chiede se la ipoteca concessa dalla Sig. Mannoli a favore della sig. Profeti Antonini sopra l' appezzamento indicato col n. 679 si estende agli edifici che già erano stati costruiti e censiti quando fu iscritta l' ipoteca.

La Corte di cassazione di Firenze colla suindicata sentenza, confermando pienamente altra sentenza della corte di Lucca 26 maggio-3 giugno 1904, sancì che nell'iscrizione ipotecaria non essendo stati specificati coi mappali coi quali erano distinti in catasto anche gli edifici eretti sul n. 679, questi non potevano essere compresi nel giudizio di espropriazione e che la signora Profeti Antonini non poteva rivendicarli dal nuovo acquirente.

Per affermare se sia più o meno esatta la decisione della corte è necessario risalire, per quanto è possibile, al momento in cui avvenne il contratto e vedere quale fu l'intenzione delle parti.

É chiaro che la sig. Mannoli ipotecando a favore della sig. Profeti il mappale 679 intese gravare tutto il terreno che già prima in catasto era distinto con quel numero, e intese anche comprendervi i nuovi edifici costruiti su parte di esso che non si saprebbe quale garanzia avrebbe concesso alla sig. mutuante la sig. Mannoli accordandole ipoteca solamente sul suolo, se il diritto sulla superficie (che secondo la corte non sarebbe stata compresa nell'ipoteca) implica come suo elemento necessario il diritto sul suolo stesso. E di questo mostra di accorgersi la Corte e non sapendo come giustificare il diritto della Profeti che viene a mancare sulla parte di suolo occupata colla costruzione dice che bene la corte di Lucca escluse che i nuovi fabbricati controversi potessero ritenersi, a forma di legge, accessori dei fondi *obuoxi* alla consentita ipoteca, specialmente perchè, essendo stati costruiti ed accampionati al catasto prima della ipoteca consentita alla sig. Profeti, avevano acquistata esistezza propria e indipendente *dal resto del terreno* su porzione del quale erano stati costruiti (1).

Ma la Corte dimentica che la sig. Mannoli aveva concessa ipoteca su tutto il terreno distinto con quel numero, come può ora servirsi dello stesso mappale per indicare la parte non occupata dagli edifici e limitare a questa il diritto di ipoteca della mutuante?

E un altro dato di fatto si presenta a sostegno della nostra tesi, e mette in evidenza la contraddizione in cui cade la Corte, ed è che se si vuole che le costruzioni fatte su porzioni del n. 679 dovessero essere indicate nell'iscrizione ipotecaria coi nuovi mappali loro attribuiti dal catasto per essere compresi nel giudizio di espropriazione, non poteva poi riconoscere il diritto della sig. mutuante sul *resto del terreno* su porzione del quale erano stati costruiti gli edifici, perchè, se il suolo occupato, e per conseguenza le costruzioni, avrà avuto nuovi numeri, il terreno rimasto non sarà più indentificato del n. 679, ma sarà un numero frazionato per lo stralcio fatto di una parte di esso. In virtù delle costruzioni non avrà cambiato identificazione solamente la parte di suolo occupato cogli edifici, ma tutto il terreno già distinto col n. 679 sarà stato specificato con dati nuovi. Ne deriva che se la

(1) O la regola: *quod solo inedificatur, solo cedit?*

N. d. D.

Corte non ha creduto, per errata indentificazione dell' immobile, di considerare come colpite dall' ipoteca le costruzioni, non poteva per lo stesso motivo ritenerne gravata la parte di terreno rimanente per la ragione sopra esposta: si è verificato invece che in parte si è attenuta alle vecchie e in parte alle nuove indicazioni catastali. Si aggiunga che i certificati del catasto non hanno carattere probatorio e che per eseguire validamente una iscrizione ipotecaria si devono specificare gli immobili in modo da non lasciare alcun dubbio sulla loro identità, nè è elemento essenziale l'esatto riferimento dei numeri catastali. Dalla corte si richiama l' art. 1987 che enumera tutte le indicazioni che devono contenere le note di iscrizione, ma a questo si deve collegare l' art. 1998 il quale stabilisce che l' omissione o l' inesattezza di alcuna delle volute indicazioni nel titolo costitutivo dell' ipoteca o nelle due note, non producono la nullità dell' iscrizione, fuorchè nel caso in cui inducano assoluta incertezza, fra altro sulla identità dei singoli beni gravati: nè vi è nel caso nostro incertezza sull' identificazione del suolo sul quale appoggiano gli edifici. Dovendosi perciò, come sopra si disse, esaminare quale fu la volontà delle parti, non vi è dubbio che loro intenzione fu appunto quella di dare e rispettivamente ricevere in garanzia ipotecaria tutto il terreno distinto col mappale n. 679.

Ma dato questo, l' ipoteca che grava il terreno si estenderà anche alle costruzioni che già erano state fatte quando l' ipoteca fu accesa? Nessuna dichiarazione è stata emessa dalla mutuataria circa l' intenzione sua di limitare l' ipoteca al solo suolo e di non estenderla alla superficie, era quindi sufficiente indicare con dati catastali il solo terreno, per evitare che l' ipoteca costituita sul suolo si estendesse all' edificio già sopra erettovi? Un breve accenno fatto in calce alla suindicata sentenza dice che dal concetto di proprietà del suolo distinto da quello del soprassuolo discende la facoltà nel proprietario di limitare l' estensione dell' ipoteca al suolo escludendone l' edificio, ma nel caso nostro nessun accenno vi è a questa distinzione e la Corte stessa, come sopra ho detto, anzichè venire ad una limitazione d' ipoteca al solo terreno viene a sottrarre anche questo all' azione ipotecaria.

Possono suolo e superficie essere oggetto di due proprietà distinte (art. 448 cod. civ.) e così l' uno e l' altro seperatamente essere gravati da ipoteche, allo stesso modo che può essere ipotecata una interessanza immobiliare o una parte soltanto di un immobile, ma per ottenere questo è necessario che nell' atto costitutivo dell' ipoteca sia posto un limite, limite che valga ad arrestare l' estendersi dell' ipoteca alle costruzioni già fatte sul suolo gravato; diversamente avrà piena efficacia l' art. 1966 e sarà sufficiente l' indicazione del suolo perchè nell' ipoteca siano compresi gli edifici sopra eretti.

Elemento quindi essenziale è stabilire quale fu la volontà comune delle parti: essendo apparso manifesto che la sig. Mannoli concesse ipoteca sul terreno già costruito, nè avendo fatto alcun cenno a limitazione d' ipoteca, e non potendosi ammettere che la mancata identi-

ficazione dei soli edifici possa sostituire la intenzione dei contraenti di escludere questi dal gravame ipotecario quando invece si è indicato il terreno su cui sono stati fatti tali costruzioni, per questo si è costretti a ritenere che gravati dall'ipoteca erano pure i nuovi edifici e che erano anche questi offerti in garanzia alla Profeti quando fu contratto il mutuo.

DOTT. UMBERTO RIMINI.

SULLA RIFORMA DELLA LEGGE NOTARILE

Crediamo far cosa grata ai nostri lettori riproducendo dal *Il Nuovo giornale* del 25 aprile p. d. n. 80, il seguente scritto:

— « La Commissione nominata da S. E. Finocchiaro Aprile il 15 luglio 1905, per lo studio di una riforma alla legge notarile, fino dallo scorso gennaio ha terminati i suoi lavori e affidata all' on. Cimorelli la compilazione del nuovo progetto di legge da presentarsi al ministro guardasigilli.

Secondo questo progetto l' esercizio del notariato verrebbe ristretto entro la circoscrizione del mandamento al quale appartiene la residenza notarile, eccetto che per i notari residenti nel capoluogo di distretto, ai quali sarebbe lasciata facoltà di potere esercitare il loro ministero in tutta la circoscrizione del distretto collegiale.

Dopo tutto l' agitazione del ceto notarile per una riforma legislativa, hec ne potesse rialzare lo stato economico e morale, dopo tanti studî fatti a più riprese per tale oggetto, nessuno avrebbe mai sognata la possibilità di un simile aborto.

A questo proposito un'illustrazione del ceto, il cav. Pietro Anzilotti presidente del Consiglio notarile di Firenze, scriveva nel suo *Rolandino* del 1 marzo 1906: « La restrizione della giurisdizione notarile nei più angusti confini del mandamento è la più grave *diminutio capitis* del notariato in Italia, è la peggiore spinta per ridurre il notaro al quietismo ignorante nel guscio della residenza mandamentale per un falso protezionismo, appena eliminata la lotta della lecita concorrenza, che appunto nella sfera dell' umana attività, serve a perfezionare i sistemi, i mezzi e nelle professioni liberali ad accrescere il patrimonio delle idee e delle facoltà intellettive ».

Infatti questa innovazione, che parrebbe il principale portato della tanto aspettata riforma della legge notarile, costituisce una vera e propria *diminutio capitis* del notariato italiano, ne denatura l' antico istituto di libera professione e crea una enorme, quanto ingiusta ed irragionevole disparità fra quelli dei centri e quelli della campagna.

Infatti sebbene il notariato sia stato sempre ed ovunque ritenuto come una libera professione, il provvido istituto delle residenze notarili trasse la sua ragione d' essere dalla necessità di tenere disseminati

questi pubblici ufficiali fra le popolazioni, affinchè nei casi di bisogno avessero più facil modo di accedere a loro. Quindi se giusto era lo imporre al notaro di tenere per comodo delle limitrofe popolazioni la sua residenza in quel luogo, non si comprende il perchè a questo libero professionista debbasi impedire di esercitare il suo ministero fuori dell' ambito del mandamento di sua residenza. Tolta al notaro quella libertà d' esercizio, che aveva in tutta la periferia del distretto collegiale e rinchiuso nelli stretti confini del mandamento, di libero professionista diventa niente più niente meno che un piccolo funzionario pubblico con attribuzioni locali, senza stipendio, e quindi senza mezzi di sussistenza.

Quello che è poi maggiormente incomprensibile, illogico ed ingiusto, è il privilegio che vorrebbesi rilasciare ai notori dei capoluoghi di distretto di esercitare in tutta quanta la periferia del medesimo, come se essi siano destinati a costituire una sezione privilegiata della loro casta. Invece nelle città grandi l' ufficio del notaro ha una secondaria importanza, perchè per lo più le parti contraenti vengono nelli atti assistiti e guidati dai loro avvocati e procuratori : mentre nelle campagne dove il notaro è forse l' unica persona edotta in cose legali, egli nell' esercizio del suo ministero assurge maggiormente all' altezza della sua importantissima funzione sociale, divenendo il consigliere disinteressato dei contraenti, il redattore imparziale delle loro volontà, colui che deve far bene conoscere l' estensione e la gravità delle obbligazioni che stanno per contrarre le parti aventi opposti interessi, e che ambedue si rimettono alla sua scienza e coscienza. (Vedi relazione sul progetto di legge notarile presentato alla Camera il 22 aprile 1875).

Tutti i danni che al notariato italiano potrebbero derivare dalla proposta riforma, non hanno di fronte a se alcuna correspettiva utilità che giustificare li possa.

E mentre questa proposta riforma è fatta nell' intendimento di migliorare la condizione delle sedi notarili di campagna con l' impedire la concorrenza del notaro vicino, invece li effetti saranno praticamente opposti, e quei notari troverebbero nel nuovo ordinamento la loro rovina. Basta avere un po' di pratica d' esercizio per convincersi dell' errore in cui è caduta la commissione. Quella fiducia che non si impone, ma che nasce dalle prove della propria competenza ed onestà che deve saper dare di se stesso il notaro, se il notaro mandamentale non ha saputo ispirarla nei suoi addetti, questi avendo bisogno del ministero notarile, se quello del vicino mandamento, del quale in altri affari consimili sono rimasti contenti, non potrà più venire da loro, essi andranno da lui ; e il notaro del luogo vedrà passare via dalle finestre quelli affari ai quali la legge aveva chiusa la porta. I grandi proprietari di fondi rustici per lo più risiedono nelle città, quindi tutti gli atti che essi facciano anco con persone di campagna, verranno sempre stipulati presso di loro. Anco molti degli atti più importanti fra persone

di campagna necessita stipularli nel capoluogo, sia per la facilità di pronto accesso agli uffici ipotecrî per i riscontri e le immediate inscrizioni e trascrizioni, sia per depositi provvisori presso istituti di credito, sia per operazioni con li istituti stessi. Quindi il notaro di campagna se non potrà più seguire i propri clienti dove la necessità di particolari circostanze li chiamava a compiere i loro affari, resterà lì inchiodato nel suo mandamento a veder passar via i migliori affari confortandosi nel lauto??!!! compenso di qualche atto di notorietà o di giuramento di qualche perizia, e forse ogni dieci anni di qualche vendita di beni di minori.

Così i notari di campagna di cui i riformatori della legge intendevano migliorare le sorti, si vedranno per effetto di questa impediti di stipulare i migliori atti da cui ricavar potevano un discreto compenso restandoli tutti quelli di poca entità. Privati della maggior parte del loro reddito, dovranno, salvo che qualche importante piazza, darsi per vivere a qualche altra occupazione e far ressa nei concorsi ai posti dei capoluoghi, dai quali potrebbero poi continuare a servire la vecchia loro clientela di campagna. Adagio adagio i posti di campagna resterebbero vuoti, salvo qualcuno dei più importanti, perchè nessuno vi andrà, e con questo l'istituto della residenza notarile diverrà lettera morta, a meno che il Governo, non potendo disconore la necessità di mantenerli nell'interesse pnbblico, non assegni a quei notari uno stipendio per vivere. Se dopo tanti studî si dovesse venire a queste belle riforme, è da augurarsi, nell'interesse della casta notarile e delle popolazioni rurali, che muoiano prima di nascere; e questo si spera non potendo supporre che un uomo di alti ideali e di vasta cultura come S. E. Sacchi si senta il coraggio di portare e sostenere al Parlamento una riforma legislativa di tal genere.

L. M. ».

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Concorsi notarili simultanei — documentazione delle relative domande.

Nota della Procura generale di Napoli ai Consigli notarili di quel distretto, 26 marzo 1906. — Il Consiglio notarile di Napoli mosse di recente dubbio all'on. Ministro di giustizia, se in caso di notari aspiranti a più piazze dello stesso distretto notarile simultaneamente in concorso, fosse da adottare la decisione del Consiglio di Stato, IV sezione, 16 giugno 1905, che su ricorso Pozzuolo-Sigillo-Rigazzi, riteneva non obbligatoria la documentazione delle singole istanze, e bastevole invece che, a corredo di una sola di queste, si producessero i necessari originarii documenti giustificativi.

Ed il Guardasigilli, con dispaccio 13 corrente, div. IX, sezione 1ª n. 127-2297, ha espresso avviso che non vi sia ragione per non aderire alla equa interpretazione della legge notarile adottata dal Consiglio di Stato, e, in conformità del parere espresso da quest' Uf-

ficio, ha fornito istruzioni onde sia consentito agli interessati di attenersi alla decisione su ricordata.

Nel comunicare pertanto alle SS. LL. la ministeriale risoluzione. trovo opportuno, in esplicazione della medesima richiamare senz' altro il pronunziato del Consiglio di stato, che leggesi nel periodico « La Giurisprudenza italiana », anno 1905, parte III, col. 336-338 (1).

Occorre ben di avvertire che la equa interpretazione accolta con quel pronunziato, in primo luogo non esclude l' obbligo della presentazione di tante distinte istanze, quante sono le piazze in concorso, ed in secondo luogo non deve valere se non limitatamente ai concorsi simultanei dello stesso distretto notarile, e non può trovare applicazione in caso dei concorsi in distretti diversi.

Si era obbiettato che la benigna interpretazione anzidetta, produca indugi e intralci nella provvisione dei singoli posti, creandosi un rapporto di dipendenza fra i documenti relativi a più concorsi notarili. Senonchè, essendo la condizione di simultaneità dei concorsi il presupposto della risoluzione ministeriale, sembra che la obbiezione anzidetta, più che costituire un inconveniente vero e proprio, si riduca in realtà ad un non difficile lavoro di riscontro da parte di codesti uffici, da praticarsi nei fascicoli dei varî concorsi aperti nello stesso torno di tempo : lavoro che sarebbe assai facilitato dagli opportuni richiami che gli stessi interessati nelle singole istanze naturalmente farebbero, per giustificare la mancanza dei documenti a corredo di esse. Del resto appena occorre avvertire che, a dare esecuzione alla norma di che trattasi diramata col recente dispaccio ministeriale, non sia preclusa alle SS. LL. la facoltà di richiamare all' occorrenza da quest' Ufficio, ove vi si trovassero, gli atti di ciascun concorso ; e, quel che è più, sarà opportuno che dalle prefate SS. LL. sia impartito ai dipendenti impiegati ordine di prender *notata* nei diversi concorsi del contenuto dei documenti presentati dai notari aspiranti simultaneamente a più sedi.

Con la scorta di tali chiarimenti e di tali cautele interpretando la recente risoluzione ministeriale, invito le SS. LL. ad ottemperarvi, e frattanto attendo ricezione della presente.

Protesti richiesti da uffici postali — pagamento delle competenze dell' ufficiale procedente.

Circolare del Ministero delle poste e dei telegrafi, 27 gennaio 1906, § 49. — All' art. 50 dell' istruzione sul servizio delle riscossioni dovrà essere aggiunto il comma seguente:

« Qualora un effetto fosse pagato a mano dell' ufficiale pubblico incaricato di protestarlo, le competenze dovute all' ufficiale medesimo saranno prelevate dalla somma inviata dal creditore pel protesto, e se questo non fosse sufficiente, si preleveranno dall' importo del titolo riscosso ».

---

(1) Riferito a pag. 370 della raccolta precedente.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

86. Notari — nomina — anzianità — criterio prevalente, non unico — facoltà del Ministero — preferenza data a concorrente meno anziano — giustificazione della preferenza — legittimità del provvedimento. *(Leg. not., 11).* — La IV sezione del Consiglio di Stato. — *Omissis.* — Attestochè il ricorrente notaro Bucchia si duole innanzi tutto di violazione dell' art. 26 del regolamento sul notariato, supponendo che dall' avere consentito a permutare il proprio posto in Gemona con quello già occupato dal notaro Celotti juniore in Pontebba: il Ministero avesse tratto una ragione di pregiudiziale inammissibilità contro la domanda con cui egli chiese indi a poco di essere restituito alla sede di Gemona nell' altro posto rimasto disponibile in quel comune per la morte del notaro Celotti padre. Il ministero però non ebbe mai a negare il diritto del Bucchia a prendere parte al concorso bandito per tale posto, ma solo nell' esaminare i titoli dei vari aspiranti ritenne con apprezzamento di merito che il recente cambio di residenza concordato fra il Celotti figlio e il Bucchia consigliasse di dare la preferenza ad altro aspirante meno anziano del Bucchia, sembrandogli che quel precedente costituisse un fondato motivo per derogare alla regola dell' anzianità stabilita dall' articolo 11 della legge sul notariato. Non è quindi il caso di censurare il Ministero per illegittima esclusione del Bucchia dal concorso, ma solo è da vedere, se il ministero nel procedere alla nomina avesse la facoltà di scegliere eccezionalmente un aspirante meno anziano.

Attestochè su questo punto basta ricordare che per testuale dichiarazione della citata norma di legge nella proposta dei notari si deve *principalmente* tener conto dell' anzianità di esame degli aspiranti; il che importa evidentemente che il criterio dell' anzianità, per quanto prevalente, non possa considerarsi come assoluto e inderogabile, non essendo escluso che plausibili motivi d' ordine morale e di pubblico interesse possano consigliare invece di dare la preferenza ad aspiranti meno anziani, purchè a giustificazione del provvedimento ne resultino le ragioni e queste non consistano in arbitrari apprezamenti sulle persone, ma rispondano a positivi elementi ed a condizioni di fatto regolarmente accertate.

Attestochè nel caso concreto lo stesso ricorrente nella propria allegazione ammete che la domanda di cambio delle residenze fra esso e il Celotti juniore fu concordata in seguito alla morte del notaro Celotti seniore, quando cioè il ricorrente, cedendo al Celotti figlio il suo posto in Gemona, era certo che un altro posto fosse oramai disponibile in quel comune; onde il trasferimento in Pontebba era da lui chiesto non col serio proposito di raggiungere quella sede, ma solo con l' intento di assicurare al Celotti figlio la residenza in Gemona e con la fiducia

di riprendere subito anch' esso tale antica sua residenza. Ora gli atti dimostrano che queste circostanze, di fatto fin dal principio impressionarono sfavorevolmente le autorità chiamate ad esprimere il proprio avviso rispetto al concorso. E se il Consiglio notarile in una prima adunanza non venne ad alcuna conclusione per parità di voti e in una seconda riunione, dopo il ritiro di altro aspirante, finì per dar voto favorevole al Bucchia, manifestarono avviso decisamente contrario tanto il procuratore generale, quanto la Corte d' appello. Questa infatti rilevò nella sua deliberazione del 20 marzo 1905 che il Bucchia aveva mirato « a rimanere nella residenza più importante e più ambita di Gemona, dalla quale può ritenersi non si sia mai realmente allontanato, constando pure dagli atti che domandò la proroga a trasferirsi in Pontebba, ed il cambio domandato e ottenuto di necessità si presenta come un mezzo escogitato soltanto per usarsi reciprovo favore ». E il procuratore generale, che in un primo rapporto si era fermato a un rilievo d' ordine pregiudiziale (mancata produzione ai documenti), interpellato in merito dal ministero con un secondo rapporto in data 20 aprile 1905 espresse del pari avviso contrario alla domanda del Bucchia per avere costui « evidentemente mirato ad eludere la legge notarile, onde assicurare al Celotti la residenza di Gemona, che non avrebbe potuto conseguire dietro concorso in causa della sua poca anzianità ». Se dunque in base ad indubbie ciscostanze di fatto parve che il contegno del Bucchia non era stato lodevole per sincerità e si risolveva in un mezzo artificiosamente messo in opera allo scopo di eludere la retta applicazione delle norme vigenti in riguardo alle provviste per gli uffici notarili, nulla d' illegittimo può riscontrarsi nel decreto, che nel concorso per l' altro posto già resosi disponibile in Gemona preferì a lui un altro aspirante meno anziano.

Attesochè il ricorrente, nella prodotta memoria, a dimostrare la differenza del proprio caso di fronte ad altro analogo, su cui questo Collegio ebbe già a decidere appunto per la legittimità della preferenza data al meno anziano, rileva che egli nel chiedere il cambio fu mosso non da fini moralmente scorretti, ma solo da un generoso e commendevole sentimento di pietà e d' amicizia verso il figliolo del defunto notaro Celotti e la numerosa famiglia superstite ; ed in verità le informazioni ufficiali emergenti dagli atti concordano nell' escludere, che altra illecita causa avesse determinato l' accordo. È chiaro però che non solo in un corrispettivo di pecuniario compenso possa riscontrarsi un motivo riprovevole, bastando a qualificare, come non corretta l' azione del Bucchia, il fine già rilevato di sottrarre l' altro posto di notaro in Gemona alla libera concorrenza e di assicurare, come per privilegiata successione e con pregiudizio degl' interessi degli altri aspiranti più anziani l' ambita residenza a un notaro che per la sua poca anzianità non avrebbe avuto probabilità di conseguirla per la via normale di un pubblico concorso. Anzi non è fuor di proposito il rilevare che il Ministero, di fronte alla sproporzione di età fra i due notari che avevano

chiesto il vicendevole mutamento di sede è alla diversa importanza delle due residenze, avrebbe reso migliore ossequio alle disposizioni degli art. 14 della legge notarile e 29 del relativo regolamento, respingendo senz' altro la domanda. Ma se la condiscenza del Ministero potette trovare qualche giustificazione appunto nel fatto della già verificatasi vacanza di un altro posto in Gemona per effetto della morte del vecchio notaro Celotti e quindi nella sicura prospettiva di un prossimo concorso per quella residenza, non potevasi permettere senza ingiustizia che anche un tal posto venisse sottratto agli altri notari che potevano aspirare a tala sede pur dopo l' autorizzazione impartita al cambio fra il Celotti juniore e il Bucchia sul presupposto della sincera intenzione da parte di costui di trasferirsi in Pontebba, tanto più che in due note del comando dei carabinieri e del prefetto di Udine date 11 e 19 luglio 1904, dirette al procuratore del re, sui motivi del richiesto trasferimento, si riferiva che il Bucchia « riteneva di poter fare migliori affari a Pontebba. »

Attesochè non giova obiettare che ad ogni modo il Bucchia col chiedere il cambio non aveva fatto un gioco sicuro, in quanto erasi pur sempre esposto all' alea di trovare nell' imminente concorso per l' altro posto in Gemona competitori anche più anziani di lui; giacchè non si vede quale influenza potesse avere quell' evento nella valutazione della poca sincerità della sua precedente istanza di tramutamento in Pontebba, mentre il fatto dimostrò invece quanto ben fondato fosse il suo calcolo di non trovare nel prossimo concorso competitori anche più anziani. Nè per altro il Bucchia doveva ignorare che, prestandosi a favorire il giovane Celotti con detrimento degli altri candidati più anziani di costui, rimaneva esposto non a quella sola eventualità nel prossimo concorso, ma al giusto apprezzamento del rilevato intento, con cui poco tempo prima aveva chiesto il trasferimento in Pontebba e all' influenza che tale apprezzamento avrebbe potuto spiegare sull' esito del concorso, perchè non fosse incoraggiato l' uso di simili espedienti per eludere la concorrenza nella provvista degli uffici disponibili.

Attesochè le premesse considerazioni valgono ad escludere anche il motivo di eccesso di potere, essendosi chiarito affatto erroneo il presupposto, da cui mosse il ricorrente, che cioè la corte d' appello avesse espresso avviso a lui favorevole, e dipendendo ad ogni modo la legittimità e validità del provvedimento, non già dal tenore conforme dei voti consultivi che debbono precederlo, ma dalle condizioni di fatto e dalle ragioni di diritto che lo abbiano direttamente determinato.

Attesochè sarebbe ultroneo il venire in questa causa ad un novello esame della questione relativa all' obbligo o meno di produrre nei concorsi i certificati di penalità e di condotta da parte degli aspiranti, che fossero già notari esercenti, poichè una tale questione è estranea ai motivi del ricorso e ad ogni modo, concernendo solo i rapporti fra il notaro De Fornea e l' altro concorrente notaro Borini, non involgerebbe un personale interesse pel ricorrente notaro Bucchia.

Per questi motivi la Sezione rigetta il ricorso ecc. (1). (Cons. Stato, IV sezione, 9 febbraio 1906; Bucchia c. Ministero di g. e g. Perla estens.).

87. Vendita — garanzia — ipoteche sul fondo. *(Cod. civ., 1510)*. — L'esistenza di iscrizioni ipotecarie sul fondo comprato non autorizza il compratore che a sospendere il pagamento del prezzo. — Quindi non lo autorizza ad abbondonare il contratto, col risarcimento dei danni a carico del venditore: a meno che non abbia questi formalmente garantiti gli stabili liberi da ogni iscrizione. (Cass. Torino, 5 marzo 1906; Basso c. Defilippi. Degioannini estens.) (2).

88. Collazione a favore di una massa ereditaria — interessi — conferimento. — Donatario — diritto di scelta — limitazione. *(Cod. civ., 1015)*. — La collazione di una somma di denaro a favore di una massa ereditaria include l'obbligo del conferimento dell'interessi dal giorno dell'apertura della successione. — Il diritto di scelta a favore del donatario, di cui all'art. 1015 cod. civ. si limita al conferimento in valore e in natura, e non si estende sino all'indicazione di un determinato immobile ereditario. (Cass. Palermo, 20 febbraio 1906; Cosentino c. Ursino Primiceri estens.) (3).

89. Donna maritata — cessione di quota ereditaria — separazione consensuale — autorizzazione del tribunale — autorizzazione maritale generica nell'atto pubblico di separazione — autorizzazione giudiciale a riscuotere il prezzo della cessione — *exceptio doli*. — La donna maritata ha bisogno dell'autorizzazione maritale o giudiziale per compiere una cessione ereditaria. La donna separata legalmente dal marito per mutuo consenso deve essere, a pena di nullità dell'atto ai sensi dell'art. 137 c. civ., autorizzata giudizialmente giusta l'art. 136 c. civ. per gli atti contemplati nell'art. 134 cod. civ. anche quando il marito le àbbia dato autorizzazione generale nell'atto pubblico di separazione omologato dal tribunale. Non costituisce valida autorizzazione giudiziale rispetto alla cessione precedente l'autorizzazione data dal tribunale di riscuotere parte del prezzo della cessione. — Non è opponibile l'exceptio doli all'azione di nullità spiegata dalla donna maritata che aveva promesso di non esercitarla. (Trib. Pisa, 19 marzo 1906; Trombi c. Trombi. Masciulli estens.) (4).

90. Successione — collazione — dispensa. *(Cod. civ., 1001)*. — La dispensa dall'obbligo della collazione deve essere espressa, per quanto

---

(1) La IV sezione del Consiglio di Stato è ferma nel ritenere, che nei concorsi a posti di notaro l'anzianità relativa fra i concorrenti, a partire dalla data dell'esame di idoneità, costituisce il criterio *principale*, ma non *unico*; e che la deroga a questo criterio può giustificarsi con ragioni, che la IV sezione può sindacare solo sotto l'aspetto della violazione di legge o d'eccesso di potere, (Vedi le decisioni 27 febbraio 1903, (*Rolandino*, 1903, pag. 119; 29 gennaio 1904, *Ivi*, 1904, pag. 218).

(2) *Giurispr.* di Torino, an. 1906, col. 430.

(3) *Il Diritto*, an. 1906, col. 51.

(4) *La Cassazione di Firenze*, an. 1906, pag. 182.

non si richiedano per essa termini sacramentali. — Quindi non può tale dispensa ricavarsi dal fatto che la donazione sia palliata e dissimulata nella specie: dall' essersi fatto figurare acquistati dei beni con mezzi proprii dell'erede, mentre invece i danari erangli forniti dal *de cuius* (Corte app. Torino, 22 decembre 1905; Prin c. Prin. Piola estens.) (1).

91. Patrocinanti — prescrizione. *(Cod. civ., 2140 3° alinea).* — La prescrizione quinquennale per spese di onorarî di patrocinio riguardo agli affari non terminati decorre dalla data delle singole prestazioni, anche quando il patrocinante sia morto e l' azione si proponga dai suoi eredi. (Cass. Torino, 2 febbraio 1906; Ricca c. Tivano. De Giuli estens.) (2).

92. Tassa di famiglia — comune a cui compete. *(Leg. com. e prov., art. 164. n. 3).* — La tassa di famiglia è dovuta al comune in cui ha l' effettiva dimora la famiglia, e non a quello in cui esiste o si produce la ricchezza tassata. Agli effetti della tassa di famiglia non ha valore la doppia dichiarazione di abbandono della residenza in un comune e di assunzione di residenza in altro comune, se non è accompagnata dall' effettivo trasferimento della residenza suddetta. La prevalente residenza in un comune agli effetti della tassa di famiglia non si valuta unicamente col criterio aritmetico del computo dei giorni di permanenza nel comune, ma anche in base a criterii accessorii di fatto. — Nulla decidono per la determinazione del luogo in cui devesi corrispondere la tassa i frequenti allontanamenti del capo di famiglia dal luogo in cui questa dimora, per attendere a cure pubbliche o private in altro comune. E nemmeno decide la cancellazione dal numero dei contribuenti del comune per trasferimento di dimora altrove, operata in conseguenza di un decreto ministeriale che l' ordinò. (Corte app. Firenze, 30 gennaio 1906; Cesaroni c. Comune di Castiglione Fiorentino e c. Comune di Firenze. Cecchi estens.) (3).

CONSULTAZIONI

25. — V. not. S., Cagliari. — *Tizio superò gli esami di notaro nel 1900 e Caio nel 1901. — Questi ottenne una sede notarile nel 1902 e Tizio otto mesi più tardi. — Si domanda la priorità nell' esercizio, non vince l' anzianità d' esame? Inoltre una malattia dalla quale è affetto l' aspirante (epilessia) è motivo di impedimento ad assumere l' esercizio notarile, visto lo spirito che informa l' art. 29 della legge notarile?*

Nessun diritto di prelazione deriva *dall' esercizio al notaro,* di fronte al candidato od aspirante al notariato, al di fuori di quello che può competergli in ordine alla *anzianità d' esame,* di cui è parola nell' art.

(1) *Giurispr.* di Torino, an. 1906, col. 411.
(2) *Ibid.,* an. 1906, col. 407.
(3) *Ibid.,* an. 1906, col. 415.

11 della legge notarile. — Ma anche il titolo di anzianità deve tenersi in conto *principalmente*, e non in modo *assoluto*. — Infatti è ormai concorde giurisprudenza della quarta sezione del consiglio di stato, che il Governo fu investito di un potere discrezionale in rapporto ad ogni ragione d' ordine morale, di convenienza amministrativa, o di pubblico interesse. Ora appunto deve ricordarsi che nel primitivo progetto ministeriale l' art. 11 della legge, conteneva le parole: *che a parità di meriti e di titoli, dovesse preferirsi il notaro già esercente.* Però la commissione del senato soppresse quell' inciso, perchè dal notaro esercente non venissero sempre esclusi i candidati al notariato che avendo dimora casa e famiglia nel luogo della vacante sede notarile, debbano dal Governo potersi preferire ai concorrenti di altre località sebbene in esercizio ed anche più anziani per esame di abilitazione. Dipoi viene, come causa di preterizione, non ostante l' anzianità d' esame, la condotta censurabile dell' aspirante, successiva all' esame. E per condotta si intese non soltanto in senso ristretto riguardo alla moralità ed alle opinioni politiche del candidato, ma altresì in ordine alla professione che il notaro è chiamato ad esercitare. (Cons. di Stato 1° febbraio, 23 agosto 1895; 25 febbraio 1898; 31 decembre 1901; 31 gennaio 1902; *Rolandino*, 1902, p. 38 n. 10 p. 61, n. 18; 102 n. 48 e la nota; p. 110 n. 29). Se la disposizione dell' art. 29 della legge è benigna per il notaro già in esercizio colpito da infermità, che sia divenuto cieco, sordo, od impedito a scrivere, in quanto gli accorda un coadiutore, il quale esercita le funzioni in nome del notaro impedito; senza dubbio l' aspirante notoriamente affetto da epilessia, non può avere tutta l' attitudine richiesta per l' esercizio professionale, in specie se il malore si manifesti con accessi gravi, frequenti ed improvvisi, e che portino, come pur troppo si verifica, all' indebolimento progressivo delle facoltà mentali, fino all' ebetismo. Ed allora sentito il parere del consiglio notarile, l' avviso della corte d' appello, il Governo potrà usare di quel suo potere discrezionale nella nomina di altro aspirante, con quella facoltà di scelta che gli è consentita dalla legge.

***

26. — B. avv. A., Novara. — *Fu redatto per scrittura privata un atto di locazione di fondi rustici in cui dal locatario a garanzia dei suoi obblighi dava ipoteca su stabili di sua proprietà. Per dimenticanza il notaro omise l' autenticazione necessaria in questi atti privati. La scrittura venne registrata come atto pubblico pur senza l' autentica. Ora, come riparare alla dimenticanza fatta, per addivenire all' iscrizione ipotecaria e nello stesso tempo evitare penalità?*

Dirimpetto al disposto degli art. 1323, 1978, 1989 del codice civ., l' unico mezzo per poter addivenire all' inscrizione ipotecaria, è l' atto di ratifica, sia in forma pubblica, che in forma privata autenticata, giacchè sappiamo che la ratifica non conferisce alle parti un nuovo o più esteso diritto di quello che resulta dall' atto ratificato, e non ha altro oggetto che quello di fargli acquistare quella forma di autenti-

cità, che per sè stesso non avrebbe avuto. *Confirmatio robur addit confirmato, sed non estendit.* Infatti quando un atto portante ipoteca, si trova mancante della forma voluta dalla legge, la ratifica è necessaria, ed allora è pure indispensabile che nella nota di credito ipotecario il creditore faccia menzione dei due atti, primordiale cioè e quello di ratifica, imperocchè l'atto primitivo essendo insufficiente non può produrre l'effetto ipotecario senza il soccorso della ratifica, e quindi la riunione dei due atti è quella sola che forma l'obbligazione completa e fa nascere la ipoteca. (Vedasi Solon *Delle nullità*, n. 294 e seg.).

COSE VARIE

Congresso fra gl' impiegati degli archivi notarili. — Oggi in Roma in via Firenze n. 43 presso la Società degli impiegati civili si inaugura il terzo Congresso fra gli impiegati degli Archivi notarili del regno.

Onorificenza. — Con r. d. 7 decembre 1905, a proposta del ministero delle finanze, è stato nominato cavaliere nell'ordine dell' Corona d'Italia il sig. notaro Michele Boezio del fu Giacomo.

Archivi notarili. — Con r. d. 15 aprile 1906 n. 134 è stato istituito un archivio notarile mandamentale nel comune di Ribera, distretto notarile di Tciacca.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Massime, an. 1906, n. 11 e 12. — Dànno il seguente parere: — Nella generalità dei casi non può ravvisarsi opposizione d'interessi nell'atto con cui il marito vende lo stabile ipotecato a garanzia di credito parafernale della moglie e questa esige dal compratore l'ammontare del credito stesso; tuttavia opera prudentemente il conservatore che richieda l'autorizzazione giudiziale alla donna maritata per acconsentire la cancellazione dell'ipoteca; poichè, nei riguardi della pubblicità e secondo le risultanze dei registri ipotecarii, sta pur sempre in fatto che l'iscrizione è a favore della moglie contro il marito, che hanno interesse l'uno ad eliminarla, l'altra a conservarla, nel che appunto consiste il conflitto d'interessi.

***

Notariato italiano, an. 1906, n. 7 e 8. — Contiene uno scritto del dott. Ludovico Perricone ricevitore del registro sulla questione se il notaro, al quale una cambiale non regolarmente bollata sia consegnata nelle ultime ore del secondo giorno non festivo dalla scadenza, sicchè non si trovi più in tempo di regolarizzarla presso l'ufficio del registro mediante il pagamento della tassa e della multa, possa elevare il protesto, concludendo per l'affermativa; ed uno scritto del not. G. Musone Serra sul tema se l'atto notarile si possa pubblicare in più di un luogo, ed una lettera aperta dell'avv. C. Losana al direttore sulla collazione nelle successioni testamentarie.

— Dà i seguenti consulti: — 1. Un mandato speciale per offrire all'incanto di cui all'art. 672 cod. proc. civ. deve scriversi su carta da lire 3.60; — 2. Cade in contravvenzione il notaro che non annota a repertorio la transazione fatta nel verbale d'inventario, in corso d'inventario stesso, tra le parti interessate, sebbene il detto inventario fosse stato annotato a repertorio sotto la data del primo verbale; essendovi una convenzione tra coeredi, la quale sta da sè indipendentemente dall'inventario, ed è soggetta a speciale tassa di registro; — 3. Nel procedere ad un protesto cambiario il notaro ha sempre i medesimi doveri da com-

piere e le medesime formalità da osservare, sia che il protesto stesso gli sia richiesto dal possessore della cambiale nei due giorni successivi alla scadenza, come in tempo più lontano; — 4. Il diritto di parere prescritto dall'art. 25 della vigente tariffa notarile non è dovuto al consiglio notarile sulle domande di idoneità delle cauzioni dei notari e conservatori di archivio.

***

Giornale de' notari, an. 1906, n. 5. — Pubblica scritti sulle proposte di riforma della legge notarile, del notaro Vito Frusi, del dott. Carlo Franceschelli, del dott. Ulisse Cacciamali, del dott. Luigi Pasqualini e di un notaro; e alcune brevi considerazioni sull'art. 686 della procedura civile del notaro Pasquale Mennonna.

— Dà i seguenti pareri: — 1. Il notaro che al momento della morte del testatore abbia in deposito dei testamenti, sia pure in forma pubblica ricevuti in residenza con sede di ufficio di registro diversa da quella in cui in quel momento si trovi per avvenuta traslocazione, dovrà ivi presentarli per la formalità del registro; — 2. Se un Tizio avesse per errore versato una somma in suo nome al debito pubblico, quando ne aveva avuto l'incarico da Caio, cui doveva intestare la rendita, e ne avesse ritirato due cartelle al portatore, per ristabilire la condizione materiale e giuridica delle cose, occorre che Tizio faccia, presso la Direzione del debito pubblico cessione regolare dei suddetti certificati di rendita.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivî notarili. — Nomine a conservatore. — Albini Ezio, a Filottrano. — Battistini Ermete, a Ostra.

Notari. — Nomine. — Orsini Giovanni, a Sternatia. — Brissa Luigi, a San Calogero. — La Vaccara Calogero, a Piazza Armerina. — Carcano Baldassare Ferruccio, a Villanterio. — Bellone Giovanni, a Forno di Rivara. — Gristina Isidoro, a Castrogiovanni. — Foscarini Guido, a Oria. — D'Errico Giovanni, a Minervino di Lecce. — Zampa Raffaele, a Umbertide. — Pergami Ruggero, a Trigolo. — Fornaseri Guido, a Borgo San Dalmazzo. — Bassi Giovanni, a Barzago. — Foresti Giuseppe, a Finale Emilia. — Giacobbi Federico Augusto, a Castelnovo Rangone. — Dallari Luigi, a Campogalliano. — Magli Antonio, a Tossignano. — Biondi Vito, a Vicopisano. — Bardini Cesare, a Calci. — Bettiga Giacomo, a Premana. — Sciullo Ettore, a Scapoli. — Rasi Angelo, a Piave di Sacco. — Marvulli Vitantonio, a Gioia del Colle.

Traslocazioni. — Leonessa Alfonso, da Saviano a Nola. — Sforza Lamberto da Castelpiano a Montecarotto. — Gigliotti Francesco, da Serrastretta a Feroleto Antico. — Stratta Tancredi, da Cantara a Feletto. — Roccella Ruggiero Filippo, da Caltanissetta a Piazza Armerina. — Napolitano Oreste, da Montefranco a Massa Martana. — Pellegrini Bonaventura, da Sori a Sestri Ponente. — Bernabò Brea Edoardo, da Isola del Cantone a Voltri. — Fraenza Nicola, da Guardia Sanframondi a San Lorenzello. — Martorana Gaetano, da Montaperto a Favara. — Cortese Alessandro, da Sant'Angelo Lodigiano a Gallarate. — Sacchi Anselmo, da Pegoguaga a Suzzara. — Delminio Gio. Battista, da Albenga a Staglieno. — Scarella Francesco, da Pornassio a Pieve di Teco. — Arnaboldi Innocente da Seregno a Desio. — Bernasconi De Luca Cesare, da Desio a Seregno. — Mori Torquato da Gallazzo a Montecatini di Val Cecina. — Manca Antonino, da Cossoine a Bonorva. — Tubertini Giorgio, da Grizzano a S. Giorgio di Piano. — Barbanti-Brodano Giovanni, da Monghidoro a Bologna. — Angeletti Gaetano, da Imola a Budrio. — Zavagli Bartolomeo, da Palazzuolo a Imola. — Masi Ubaldo, da Savigno a S. Pietro in Casale. — Benucci Eduardo, da Ravarino a Modena. — Tallone Bartolomeo, da Diano Marina a Chiusavecchia. — Maiorino Enrico, da Carpineto a Capriglia.

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore.*
Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1906.

Anno XXVI-31. N. 11. ROMA-FIRENZE 1 Giugno 1906.

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

SULL'INDOLE DELLE DISPOSIZIONI

CONCERNENTI L'ASSE MOBILIARE OD IMMOBILIARE DEL TESTATORE

Già altra volta ci occorse di esaminare la questione se la disposizione con cui a taluno venga lasciato l'intiero asse mobiliare od immobiliare attribuisca la qualità d'erede o quella di semplice legatario. Ma poichè un'autorevole giurisprudenza continua ad affermarsi nel senso che tali disposizioni siano a titolo universale, ci sia consentito ritornare sull'argomento e sviluppare ulteriormente le ragioni che ci inducono a persistere a ritenere ch'esse siano a titolo particolare.

L'eredità è un'entità giuridica astratta ed universale che comprende tutti i beni del defunto senza riferirsi a nessuno specificamente; onde l'eredità sussiste quand'anche il testatore con lasciti speciali abbia esaurito tutte le attività che conteneva il suo patrimonio.

Sarebbe una contraddizione nei termini il ravvisare nell'erede il continuatore della persona del defunto ed il negare poi all'erede la pienezza dei diritti che spettavano al suo autore, circoscrivendo i suoi poteri a beni determinati nel loro individuo o nella loro specie.

Che se nulla osta che ad un defunto sottentri anche una pluralità d'eredi, la divisione della sua personalità giuridica fra più successori può concepirsi riguardo alla *quantità*, non già riguardo alla *qualità* dei diritti.

Ed è ciò appunto quello che riconosce formalmente la legge quando dichiara essere a titolo universale ed attribuire la qualità d'erede le disposizioni che comprendono *l'universalità od una quota dei beni* del testatore (1). Imperocchè sono entrambi termini astratti tanto *l'universalità* quanto la *quota*; in ogni caso, essendo indubbiamente un'astrazione l'universalità, non potrebbero essere di diversa natura le sue frazioni. Adunque le sole disposizioni che abbiano per oggetto una quota ossia una frazione dell'universalità dei beni del testatore (la metà, il terzo, il quarto e via discorrendo) possono attribuire la qualità d'erede. I beni mobili od immobili non sono una quota del patrimonio del testatore, ma *una speciale categoria di attività concrete* in esso comprese; quindi il lascito anche di tutto l'asse mobiliare od immobiliare non può che attribuire la qualità di legatario, quand'anche la vocazione a tale asse fosse stata fatta assegnando al successore

(1) Art. 760 cod. civ.

il nome d'erede. E così nella disposizione che dicesse: Istituisco il mio nipote Settimo erede dei miei beni mobili ed il mio nipote Ottavio dei miei beni immobili, non si avrebbe che un duplice legato a titolo particolare.

Altro sarebbe a dirsi se dopo avere il testatore lasciato a taluno, per esempio, la sua sostanza mobiliare, dichiarasse d'istituire altra persona in erede del residuo suo patrimonio. Qui infatti vi sarebbe dapprima un legato (della sostanza mobiliare) e poi una vera e propria istituzione di erede.

A prima giunta si potrebbe obbiettare in contrario: che cosa rimane in un patrimonio dopo prelevata la sostanza mobiliare? Null'altro che la sostanza immobiliare. Dunque, nel caso in disamina, le ragioni dell'erede rimangono circoscritte alla sostanza immobiliare. Ora se si ammette come indubbiamente a titolo particolare, come semplice legato, la disposizione che ha per oggetto l'asse mobiliare, non può essere di diversa natura la disposizione in virtù della quale si viene a raccogliere l'altro asse correlativo e completivo, ossia, l'asse immobiliare.

Ma l'obbiezione, speciosa in apparenza, è facile ad essere dissipata. Quando il testatore fa oggetto esplicito della propria disposizione il suo asse mobiliare od immobiliare, da quest'oggetto la disposizione assume natura e carattere e, secondochè dicemmo, non può essere che un legato. Ma quando il testatore chiama taluno a succedergli in quanto rimane del residuo suo patrimonio, dopo detratto l'asse mobiliare od immobiliare, la sua disposizione ha veramente per oggetto l'universalità dei suoi beni ed attribuisce quindi indubbiamente la qualità d'erede. La circostanza che nel residuo patrimonio si contengano soltanto beni d'una stessa natura è una semplice accidentalità di fatto, la quale non esclude che il testatore ebbe a considerarli non per sè stessi, ma semplicemente *quale residuo*, ossia come l'universalità dei suoi beni, dopo detratti quelli di cui ebbe a disporre a titolo particolare. Una contraria opinione porterebbe a questa strana conseguenza che chi avesse disposto, ad esempio del suo asse mobiliare, non potrebbe nominarsi alcun erede, perchè nell'eredità non cadrebbe che l'asse immobiliare. Ripetiamolo: ciò che caratterizza una disposizione testamentaria è il suo oggetto; la disposizione che ha per oggetto l'universalità dei beni costituisce istituzione di erede e l'istituzione nel residuo è istituzione nella universalità, qualunque sia la natura dei beni materiali cadenti in questo residuo.

C. Losana.

LA SOCIETÀ DI BENEFICENZA
FRA I NOTARI DI UN DISTRETTO NOTARILE

Una società di beneficenza fra i notari di uno stesso distretto notarile è senza dubbio utile, direi quasi indispensabile, oggi, che ve-

diamo tutte le classi sociali fraternamente unite per il mutuo soccorso, per la difesa dei propri diritti, e tante società filantropiche dirette ad alleviare la miseria nelle più svariate sue forme: ma se ciò è incontestabile, non puossi non disconoscere che una tale associazione deve, per portare i suoi utili effetti, differenziarsi dalle molte altre società esistenti, per non essere di offesa all' amor proprio dei soci, liberi professionisti, e non riuscire loro umiliante. Perchè umiliante sarebbe veramente, quando la beneficenza che da essa si esercitasse, e il suo soccorso, prendesse forma puramente di carità e di elemosina. Se questa infatti si ritiene umiliante anche da coloro che trovansi in uno stato di vera miseria, ed impotenti a procurarsi da vivere con l' onesto lavoro, a più forte ragione sarebbe disonorevole per un notaro, che forte del proprio ingegno, della propria onestà, dei propri studi, può sempre aver modo di sostentare se e la famiglia o prendendo una diversa professione o quando i suoi colleghi, di lui più fortunati, non gli ostruiscano ogni via, e, meno avidi di guadagno, lascino anche a lui un po' di quel lavoro che gli spetta. Una società unicamente basata sui principî di carità, non potrebbe certamente portare alcun utile al notaro bisognoso, perchè pochi sarebbero quelli che ad essa chiederebbero aiuto, per quella natural fierezza che è innata in ogni uomo istruito e che occupa nella società una posizione distinta. Oh quanti sarebbero coloro che piuttosto che svelare le proprie miserie e domandare ai colleghi un soccorso, cederebbero all' avverso destino! La beneficenza per non essere degradante, ma dignitosa, deve esplicarsi nel modo più spontaneo; il soccorso non deve essere richiesto dal beneficato, ma deve pervenirgli quasi di nascosto, in mdo che oltre ad essergli economicamente utile, possa spronarlo a perseverare nella lotta per l' esistenza. Chi può ed ha voglia di lavorare, poco si cura dei soccorsi pecuniari, che sono sollievi di poco momento; esso desidera assisistenza, incoraggiamento, lavoro; quel lavoro che con l' agiatezza gli solleva anche lo spirito. Quando ciò si potese ottenere fra i notari; quando coll' aiuto reciproco ciascuno avesse la sua parte di lavoro, e si riuscisse, col buon volere di tutti, a porre una remora alla caccia al cliente, ed all' illecita concorrenza, si avrebbe già formata naturalmente quell' unione indispensabile fra ogni classe sociale, senza vincoli e contribuzioni di sorta, e si potrebbe veramente dire che, fra di loro i notari, avrebbero costituita la migliore, la più utile società di mutua beneficenza.

Ma ciò sembra impossibile, dimostrandocene troppo lunga esperienza; è necessario adunque un vero e solido vincolo reciproco, una unione regolare, che tenga fra loro obbligati i notari; ed allora sorga la desiderata società! Ma una società che possa supplire alla mancanza del lavoro, alla deficenza degli utili professionali; e quando, per cause indipendenti dalla volontà e dalla onestà del notaro, venga in lui meno quel reddito necessario alla modesta sua esistenza, ed egli non raggiunga un minimum di proventi prestabilito, vi supplisca essa,

dandogli spontaneamente quanto manca a raggiungere il minimum stesso.

Così senza che alcuno si senta umiliato, senza che sia costretto a mendicare un sussidio, si otterrà che il notaro il quale non si fosse ancora potuto procurare che poco o insufficente lavoro, avrà dalla società quel soccorso dignitoso, che gli impedirà di abbandonare il suo posto e lo conforterà a rimanervi nell'attesa di accrescere col tempo, colla operosità, colla rettitudine la sua clientela; e si potrà egualmente aiutare, senza avvilire, colui che per malattia o per altre cause giustificabili, avesse dovuto nel corso dell'anno abbandonare temporaneamente gli affari e la professione notarile con evidente scapito dei propri proventi.

Ed una società a tal fine costituita, sarà ancora grandemente utile al prestigio del notariato; varrà di remora alle concorrenza che oggi si esercita fra i notari, e gioverà a rendere gli stessi più indipendenti dagli altri professionisti; perchè uniti fra loro con un vincolo di onore, stretti in società per interesse comune, e non più astretti dal bisogno a mercanteggiare con chicchessia il proprio lavoro, si sentiranno più forti per la difesa dei proprii diritti, più ossequienti ai propri doveri, se non altro per non subire l'umiliazione di essere privati dei benefizi sociali, ed essere anche espulsi dai propri colleghi dalla loro società, quali indegni di appartenervi.

Nè potrebbe credersi che una società formata dai pochi notari di un distretto, possa esplicare la beneficenza in un modo diverso o più largo, coll'aiutare cioè le famiglie dei notari defunti, od i notari inabili al lavoro professionale, loro vita natural durante; perchè qualunque diversa forma si desse al soccorso, questo riuscirebbe (giova ripeterlo) sempre umiliante e considererebbesi come un'elemosina; e perchè le tenui contribuzioni dei pochi soci non potrebbero certamente essere sufficenti a formare il capitale necessario per una Cassa pensioni, se non in un periodo lungo di anni, quando forse i notari che avessero costituita quella società sarebbero tutti o quasi tutti spariti dal mondo, senza aver risentito alcun benefizio dalla loro filantropica associazione.

Concludendo adunque, se il vantaggio che deve risentirsi dalla società deve essere immediato; se il soccorso non deve essere umiliante, essa dovrà avere il modesto scopo di assicurare ai singoli soci un minimum di utili professionali, ed eccezionalmente quello di assisterli nei casi di urgente necessità.

X.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

93. Notaro condannato in contumacia al carcere ed indi assolto — domanda di riammissione al suo posto — autorità competente. — La

Corte d' appello di Torino. — *Omissis.* — Ritenuto che iniziatosi procedimento penale contro il notaro Arnaldo Cecchettani, allora esercente alla residenza di Volpiano in distretto di Torino, il giudice istruttore presso il tribunale locale il 17 luglio 1902 rilasciava contro di lui mandato di cattura, e quegli rimaneva per effetto del n. 1 dello art. 112 della legge 25 maggio 1879 sul riordinamento del notariato, di diritto sospeso dalle sue funzioni.

Rinviato a giudizio della corte d' assise sotto l' accusa di peculato e falso, con sentenza contumaciale del 18 maggio 1903 Cecchettani veniva condannato alla pena della reclusione, e con successivo provvedimento 27 luglio 1903 sopra richiesta del procuratore del Re veniva affermato che la condanna inflittagli produceva di diritto la destituzione ed intanto lo si dichiarava sospeso dall' esercizio del notariato.

Essendosi Cecchettani costituito ebbe luogo il giudizio di revisione in contraddittorio e veduto il verdetto dei giurati, il presidente della corte d' assise con ordinanza emessa il 28 gennaio 1905 lo dichiarava assolto e lo poneva in libertà.

Nel frattempo il posto di notaro che prima della condanna era stato da Cecchettani occupato alla residenza di Volpiano, essendo stato considerato come vacante, era posto a concorso, ed esaurita nei modi di legge la relativa procedura veniva assegnato ad altro notaro.

Cecchettani, pur essendo stato ammesso dopo l' ottenuta assoluzione al concorso che venne bandito per un posto di notaro ad Orbassano, non potè ivi ottenere la chiesta nomina.

Istituì allora giudizio in sede di volontaria giurisdizione avanti il tribunale civile di Torino domandando di essere riammesso nel- l' esercizio delle sue funzioni di notaro nel comune di Volpiano.

Ma avendo il tribunale con sentenza emessa in camera di consiglio il 15 novembre 1905 dopo essersi seguìta la procedura stabilita dalla legge per le cause disciplinari, dichiarato non essere luogo a provvedere sulla sua domanda egli se ne duole in appello.

Le istanze avanzate da Arnaldo Cecchettani avanti ai primi giudici ed ora riproposte vengono a concretare un' unica domanda per quanto complessa.

Egli chiede che, riconosciuta la sua riabilitazione, venga riammesso ad esercitare le funzioni di notaro alla residenza di Volpiano a cui si trovava destinato allora quando venne sottoposto a procedimento penale, e per ciò colpito di sospensione.

Ma a parte l' osservazione che una tale domanda con la quale si pone a cimento il diritto di un altro cittadino, di colui che attualmente è in possesso del posto di notaro, non si sarebbe mai potuta avanzare in giudizio di giurisdizione graziosa ed in costui assenza, è manifesto come le questioni che ne procedono sfuggano all' esame dell' autorità giudiziaria per difetto di giurisdizione.

Per arrivare al suo intento il notaro Cecchettani dovrebbe per vero ottenere la revoca e l' annullamento del regio decreto che asse-

gnava il posto di notaro, che vorrebbe nuovamente occupare, ad altra persona che, possedendo tutti i requisiti di legge si presentava al concorso stato aperto e pubblicato nei modi regolamentari.

Ora il decreto di nomina a notaro costituisce uno di quegli atti di autorità amministrativa i quali quando vengono impugnati, come ora succede, per eccesso di potere o violazione di legge, per effetto dell' art. 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ª) rimangono soggetti in ordine alla loro legittimità al sindacato della IV sezione del consiglio di stato, il quale consesso, siccome prescrive l' art. 30 della legge stessa trattandosi della impugnativa di un atto che si riferisce direttamente ad altra persona, decide dopochè il ricorso sia a questa notificato nei termini prefissi.

P. q. m., in riforma della sentenza del tribunale di Torino 15 novembre 1905, ecc. (Corte app. Torino, 9 febbraio 1906; Cecchettani ricorr. Pratis estens.).

94. Notaro — rappresentante di società di emigrazione — non esiste incompatibilità. *(Leg. not., 2).* — Il Tribunale di Messina. — *Omissis.* — Che è inesistente la contravvenzione ascritta al notaro Domenico Giuffrè, avvegnachè le cariche che egli ha di rappresentante del vettore della società di emigrazione « La Veloce » e di agente della società siciliana di navigazione, non trovano l' ostacolo nell' articolo 2 della legge notarile 25 maggio 1879 e non sono quindi incompatibili con l' ufficio di notaro. Detta disposizione di legge stabilisce quali sono gli impieghi, uffici e professioni incompatibili con l' esercizio del notariato, e sanziona quanto appresso: L' ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle provincie o dai comuni aventi una popolazione agglomerata superiore ai 5000 abitanti, colla professione di avvocato e di procuratore, colla professione di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore dei tributi e loro mandatari o incaricati della gestione e con le qualità di ministro di qualunque culto ». Ora, a prescindere dalla questione obbiettata dal notaro Giuffrè se il rappresentante di una società commerciale ed il vettore degli emigranti sieno o non sieno commercianti per dedurne che non lo sono e quindi neanche i loro dipendenti o incaricati, il tribunale osserva che le espressioni usate dal citato articolo 2 « loro mandatari o incaricati della gestione » non sono riferibili alla categoria di commercianti indicati in detto articolo ma solo ed esclusivamente ai « ricevitori del lotto e dagli esattori dei tributi ». Ciò sorge innanzi tutto dalla dizione letterale e dalla punteggiatura di detta disposizione di legge, per cui le parole « e loro mandatari o incaricati della gestione » si riferiscono grammaticalmente alla professione di ricevitore del lotto e di esattore dei tributi e non alle altre professioni precedentemente specificate.

E di vero, se dovesse ammettersi questa seconda ipotesi, se ne dedurrebbe che secondo il legislatore anche gli avvocati od i procuratori (indicati nell' articolo in esame anteriormente ai commercianti) avreb-

bero i loro mandatari o incaricati della gestione: il che sarebbe una enormità, o, per lo meno, una infelicità di espressione, incompatibile con una legge scritta. Ma i precedenti legislativi di detta disposizione di legge suffragano pienamente quanto il collegio ha rilevato. Nella relazione Mancini a proposito del citato articolo 2 è detto chiaramente che la commissione: « Mantenne anzitutto l'esclusione proposta nel progetto senatorio dei ricevitori del lotto e degli esattori dei tributi, per le avvedute considerazioni svolte nella dotta relazione dell'ufficio centrale del senato » ed inoltre vi aggiunse quella dei « loro mandatari o incaricati della gestione », sussistendo egualmente la ragione della incompatibilità tanto se il notaro sia egli stesso ricevitore del lotto od esattore dei tributi, quanto se egli sia mandatario od incaricato per conto altrui della gestione, e d'altronde senza questo divieto sarebbe assai facile far frode alla legge adoperando a titolari dei compiacenti prestranomi ». (Trib. Messina, 5 marzo 1906; Giuffrè ricorr. Ciuffoletti estens.).

95. Successioni — accrescimento — premorienza. *(Cod. civ., 879 e 880).* — La Cassazione di Napoli. — *Omissis.* — Attesochè l'art. 879 del cod. civ. (posto sotto l'epigrafe del diritto di accrescimento fra i coeredi e collegatari) prescrive: « Se tra gli eredi istituiti alcuno è premorto al testatore, o rinunzia alla eredità, o è incapace, la sua porzione è devoluta al coerede o ai coeredi, qualora abbia luogo il diritto di accrescimento ». Ed il successivo art. 880 statuisce: « Il diritto di accrescimento ha luogo tra i coeredi, quando in uno stesso testamento e con una sola e stessa disposizione siano stati congiuntamente chiamati, senza che il testatore abbia fatto tra essi distribuzione di parti ».

Per aversi, adunque, non solo in potenza, ma anche *in actu*, il diritto di accrescimento, è necessario che alcuno degli eredi istituti congiuntamente, e senza distribuzione di parti, fosse premorto al testatore, o rinunziasse alla eredità, o fosse incapace: occorre, in altri termini, un coerede mancante per una delle dette tre cause; nel qual caso solamente la porzione del mancante si accresce a quella degli altri. Questa condizione manca nel caso presente e quindi è inattuabile il diritto di accrescimento, perchè, come in punto di fatto ritiene la sentenza impugnata, dal matrimonio del principe di Linguaglossa signor Francesco Paolo Bonanno nacquero due figli, Placido e Silvio, i quali raccolsero la proprietà del disponibile della principessa di Lingualossa signora Dorotea Bonanno, e, poscia morti, la trasmisero ai loro genitori.

La sentenza impugnata sfonda una porta aperta, allorquando sforzasi dimostrare che nella disposizione testamentaria della defunta principessa vi era un diritto di accrescere a favore dei figli nascituri del proprio nipote Francesco Paolo Bonanno, perchè nessuno contrastava ciò; ma la quistione era ed è ben diversa, se, cioè, alla morte della testatrice si fosse attuato e verificato il diritto di accrescimento a norma dell'art. 879 del cod. civ., secondo il quale, giova ripeterlo, per attuarsi e verificarsi un tale diritto, è necessario che alcuno dei

coeredi instituiti mancasse alla morte del testatore per premorienza allo stesso, o rinunziasse alla eredità, o fosse incapace. E Placido e Silvio non premorirono alla testatrice, non rinunziarono alla eredità, non furono incapaci, ma raccolsero invece la eredità, che indi, seguita la loro morte, trasmisero ai loro genitori.

Per la possibilità della nascita di altri figli era incerta la quantità di eredità da essi raccolta, ma sarebbe assurdo affermare che essi la raccolsero unicamente e sotto la condizione che non nascessero altri figli.

Così facendo, la sentenza impugnata ha violato le soprascritte disposizioni della legge; ha dato al diritto di accrescere, tanto antico e tanto semplice, una estensione che evidentemente esso non ha, sconvolgendo tutto l'ordine successorio e creando condizioni assurde; ed ha creato anzi di pianta due diritti di accrescimento, l'uno pei coeredi nati e l'altro per quelli nascituri. Laonde il secondo mezzo del ricorso va senz'altro accolto.

P. q. m, accoglie ecc. (Cass. Napoli, 21 decembre 1905; Bonanno e Crispi c. Fioretti. Ciaccia estens.).

96. Donazione a causa di matrimonio — differenza dalla costituzione di dote. *(Cod. civ., 1050, 1388 e 1399)*. — La Corte di appello di Cagliari. — *Omissis.* — *In diritto.* — Considerato che se la questione proposta anzi tutto alla decisione della corte è quella relativa all'unione della causa promossa da Felice Temussi contro il fratello Enrico con citazione 7 giugno 1904, all'altra iniziata dalla Luigia Temussi con atto di citazione 29 aprile detto anno, pure la ragione dell'ordine e della logica esige che si tolgano preliminarmente in esame la eccezione sulla carenza di azione nella stessa Luigia Temussi e quindi la questione sulla sussistenza o meno del dritto nella medesima a ottenere la condanna dei suoi debitori al pagamento di quanto chiede; imperciocchè non v'ha chi non veda che se per avventura non sussistesse la carenza di azione e risultasse inoltre ben dimostrato il dritto della Temussi, la questione sull'invocata unione delle cause non dovrebbe accogliersi per il chiaro disposto dell'art. 199 p. c.

Prendendo quindi le mosse dell'eccepita carenza di azione nella Luigia Temussi, si sostiene, anche in questa sede, dall'appellante Felice Temussi, che siccome la somma di cui si pretende il pagamento non sarebbe che il capitale della rendita costituita col mentovato atto pubblico 20 gennaio 1891 e poichè quest'atto, si sostiene dallo stesso appellante, costituisce, anzichè *donatio propter nuptias*, una vera e propria dote, solo l'Enrico Temussi, marito della Luigia, avendo il dritto di amministrare la dote durante il matrimonio, poteva promuovere l'azione che è stata intentata (art. 1399 c. c.). Si rende pertanto manifesto che alla risoluzione della questione non può altrimenti addivenirsi che togliendo in esame l'atto costitutivo di rendita per trovare se con questo siasi voluto costituire una dote. Rilevasi dal documento che « nel 20 gennaio 1891 i sig. Giuseppino Carta e la sorella Baingia Carta

in contemplazione del matrimonio che la loro nipote Luigina Tealdi andrà fra giorni a celebrare col sig. Temussi Felice costituiscono alla stessa loro nipote che assieme al suo fidanzato accetta *a titolo di donazione propter nuptias* una rendita annua di lire italiane quattrocento a decorrere dal primo gennaio corrente anno. Pattuivano inoltre che tale rendita potrà essere ammortizzata dai costituenti a piacimento mediante il rimborso d' un capitale in denaro corrispondente sulla base del 50 % o con investimento di esso in stabile di corrispondente valore, garantendo nel frattempo ipotecariamente la rendita medesima ».

Questo atto pubblico figura intestato. « Costituzione di rendita a titolo di donazione propter nuptias ». Basta la lettura dell' atto per dovere ritenere in forza dell' interpretazione letterale che l' atto non è una costituzione di dote, ma una semplice donazione fatta in contemplazione del futuro matrimonio Temussi-Tealdi. Se non che, affermarono le parti nanti i primi giudici ed egregiamente fu ripetuto nella perspicua ed elaborata sentenza del tribunale, che qualunque sia il titolo dell' atto, ciò che importa per la definizione della sua indole e natura è la sostanza. Per dimostrare che l' essenza di tale atto è quella di una vera dote l' appellante fa ricorso a queste argomentazioni: anzitutto premette che la dote può essere tacita potendo risultare virtualmente da qualsiasi clausola od enunciazione atta a manifestare la volontà di costituire tutti o parte dei beni in dote. La corte non può accogliere questa teoria la quale, sostenibile in dritto romano, segna uno stadio di evoluzione storica dell' istituto che è venuto successivamente ad esplicarsi sino al punto in cui oggi è consacrato nel diritto patrio, nel senso che la dote consiste (art. 1388 cod. civ.) in quei beni che la moglie od altri per essa apporta espressamente a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio. Ora l' atto 20 gennaio 1891 non contiene espressa alcuna costituzione di dote, anzi esprime che s' intende fare una donazione in contemplazione delle future anzi imminenti nozze, e ciò risulta non solo dalla intestazione dell' atto ma anche dal contenuto nel corpo dell' atto stesso. Assume in secondo luogo l' appellante che l' essersi riservati i costituenti di ammortizzare la rendita, l' aver convenuto l' investimento della stessa in stabili, previa garanzia ipotecaria, dimostrano la volontà ossequiente al precetto di cui all' art. 1396 cod. civ. onde nella specie non si tratterebbe di donazione pura e semplice in riguardo di futuro matrimonio, ma della costituzione di un sicuro capitale di entrata, concorrente a sostenere gli oneri del matrimonio, lo che è caratteristica della dote. Ma quest' argomentazione oltrechè non decisiva in favore della dote meglio che della donazione la si dimostra contradetta da una disposizione della legge sull' istituto della dote. Argomentazione troppo vaga e generica perocchè a nulla rileva che la rendita sia stata fatta per alleggerire gli *onera matrimonii*. Tale intendimento, se esisteva nell' animo dei costituenti, si concilia assai bene anche colla *donatio propter nuptias*; basta ricordare l' insegnamento dei commentatori sulla differenza fra

la donazione anzidetta fatta dallo sposo alla fidanzata e quella fatta da terzi ad uno degli sposi, riponendosi la diversità in ciò che mentre la seconda è dettata dall'affetto di cui il donante vuol dare colla liberalità un pegno alla donataria, la prima invece è determinata dal proposito di agevolare la conclusione di bene auspicate nozze tutte volte che la loro celebrazione sia resa difficile da impedimenti d'ordine economico. Comune pertanto la condizione della liberalità fatta *ad sustinenda matrimonii onera*, all'uno ed all'altro istituto in disamina, non perciò dessi si confondono, ma rimangono ben distinti come il legislatore li ha distinti con norme e sanzioni speciali. Nè condurrebbe a diversa conseguenza l'avere promesso i costituenti la garanzia ipotecaria poichè questa non ripugna coll'intendimento nei costituenti di voler donare alla loro nipote, anzichè costituire una dote. Nè si rileva gran fatto nel senso dello assunto dell'appellante l'intervento del Felice Temussi all'atto e la sua accettazione, imperciocchè siffatta accettazione non è suo atto esclusivo, ma fu invece atto della Tealdi la quale, leggesi nel documento, accetta assieme al Temussi. È costui che si associa alla donna ed esprime anche egli la sua adesione non utile del resto, nè necessaria. Bene pertanto pare si apponga l'appellata che nella comparsa conclusionale opportunamente osserva che la presenza del fidanzato nelle stipulazioni fatte in occasione di matrimonio, di qualunque natura esse siano, è consigliata da intuitive ragioni di convenienza e non dee quindi trarsene motivo per modificare alla sola stregua di tale intervento, la natura dell'atto. Gli argomenti pertanto sinora apportati per ritenere la dotalità della costituzione di rendita non varrebbero a dimostrare la fondatezza dell'assunto dell'appellante, ma anche a ritenere che la loro efficacia fosse tale soltanto da lasciar sospesa la mente nello inclinarsi all'una meglio che all'altra soluzione, non vi ha dubbio che in quest'ultima ipotesi il giudice dovrebbe abbracciar senz'altro la versione per cui deve piuttosto escludersi che ammettersi la costituzione della dote, siccome quella che induce un vincolo all'esercizio del dritto di proprietà della donna e alla libertà di disporre dei beni. Ma a siffatta conclusione suggerita dalla giurisprudenza si deve pervenire, cioè all'inesistenza della dotalità, per un argomento che desunto dallo stesso atto costitutivo di rendita dimostra palesamente che l'intenzione dei costituenti non fu quella di dotare. La riserva invero che fecero i costituenti di ammortizzare a loro piacimento la rendita conduce all'esclusione della dote giacchè i donanti non avrebbero potuto riservarsi una tal facoltà per la cui attuazione era indispensabile la prescritta autorizzazione.

Adunque bene giudicò il tribunale ritenendo che col più volte menzionato atto pubblico si fece una donazione *propter nuptias* e quindi la Luigia Temussi non era, nè è carente di azione a chiamare in giudizio i suoi cognati Felice e Vincenzo Temussi per l'oggetto di questa lite. Ciò premesso, nessun valore di convincimento giuridico si può desumere dalla decisione 8 luglio 1894 con cui la Commissione

centrale per i ricorsi sulle imposte dirette disse dotale l'atto anzidetto. Tale decisione non ha valore legale in questa sede, e le parti lo riconoscono; ma non ha neanche valore dottrinale. Nè miglior partito può trarsi dal fatto che l'Enrico Temussi pagò per il biennio 1891-1893 l'imposta per i frutti della dote; imperocchè l'errata applicazione dell'imposta e l'acquiescenza del Temussi a tale errore non possono avere efficacia a cambiare la natura e l'essenza obbiettiva delle convenzioni. (Corte app. Cagliari, 28 decembre 1805; Tealdi c. Temussi. Marcialis estens.).

97. Cessione — notifica. *(Cod. civ., 1538).* — Il cessionario non è tenuto a notificare al debitore ceduto la copia dell'atto di cessione; ma basta la notifica della citazione pel pagamento a sua instanza in qualità di cessionario e con indicazione dell'atto di cessione. (Corte app. Casale, 12 aprile 1906; Mothu c. Jercker. Bolognini estens.) (1).

98. Successione — vedova usufruttuaria — interessi della dote — confusione. *(Cod. civ., 509).* — Nel caso che la vedova sia al tempo stesso creditrice degli interessi della dote ed usufruttuaria della eredità del marito non ha luogo l'estinzione del credito dotale per confusione. (Cass. Roma, 10 marzo 1906 ; Grue c. Finocchi. Setti estens.) (2).

99. Successione — causa espressa — erroneità. *(Cod. civ., 828).* — La disposizione testamentaria caduca perchè fondata sopra una causa espressa che risulti erronea può essere tanto positiva quanto negativa, escludente cioè un successibile dalla disponibile. La erroneità della causa espressa della disposizione testamentaria annullante la disposizione stessa deve consistere in un vero errore oggettivo di fatto non in una semplice differenza di apprezzamento soggettivo del testatore (nella specie : nell'avere escluso i figli dalla disponibile a ragione del fare sprezzante tenuto a riguardo di esso testatore). (Cass. Torino, 12 febbraio 1906; Panzia c. Panzia. Piloni estens.) (3).

100. Servitù di passaggio — usi pubblici — prescrizione trentennale. *(Cod. civ., 534 e 636; legg. sui lavori pubblici 20 marzo 1865).* — Soltanto la servitù pubblica di passaggio per ragioni di pubblica utilità può essere acquistata per prescrizione trentennale. (Cass. Torino, 9 febbraio 1906 Comune di Grosso Canavese c. Francone. Lago estens.) (4).

101. Trascrizione — vendita — ipoteca iscritta prima della trascrizione — validità. — La nullità dell'ipoteca iscritta sui beni d'una eredità beneficata è soltanto relativa e cessa con la decadenza dell'erede dal beneficio dell'inventario. — La vendita non trascritta anteriormente alla pubblicazione di una ipoteca iscritta su d'una eredità beneficiata, quantunque stipulata prima di detta pubblicazione, non nuoce, nè pregiudica il diritto del creditore ipotecario. (Corte app. Napoli, 30 gennaio 1906; Zampaglione c. Morisani. Cosenza estens.).

---

(1) *Giurispr.* di Torino, an. 1906, col. 477.

(2) *Foro it.*, an. 1906, col. 469.

(3) *Giurispr.* di Torino, an. 1906, col. 465.

(4) *Ibid.*, an. 1906, col. 405.

CONSULTAZIONI

27. — B. not. A., Parma. — *Per incarico di una amministrazione comunale ebbi a fare lunghe e trattative per addivenire all' acquisto di uno stabile e finalmente convenuto il prezzo in lire 80 mila ebbi a redigere il compromesso coll' intervento di due assessori e per semplice scritta privata. Caduta l' amministrazione e venuto il r. commissario questi ad onta dei miei richiami volle servirsi di altro notaro per la traduzione in atto pubblico del compromesso da me fatto. Io presentai la nota di tutti i miei disturbi ed onorarî ed ora s' indugia per liquidarmela osservando che è esagerata e ch' io non posso pretendere l' intero onorario di tabella. — Chiedo di quale onorario ho io diritto? In quale misura debbo farmi liquidare le pratiche precedenti al compromesso? Sono esse incompatibili col primo onorario? Il consiglio notarile può essere competente a liquidare la mia nota?*

Si deve all' on. Mancini se nelle modificazioni introdotte alla tariffa annessa alla legge del 1879, fu aggiunta il n. 3 dell' art. 1 relativo agli onorarî per le operazioni precedenti agli atti, se per volontà delle parti ebbero luogo. Incaricato il notaro della compilazione del compromesso per scrittura privata, se non potrà dirsi che spetti al compilatore l' onorario di primo grado sul prezzo della vendita non ancora conclusa, dovrà nel caso applicarsi l' art. 9 della tariffa e avrà diritto il notaro all' adeguato compenso per il tempo impiegato, oltre il rimborso delle spese.

***

28. — A dott. B., Venezia. — *Tizio cede in pagamento di un suo debito verso Caio un fondo sul quale il padre del cedente ha ragione di usufrutto. Questi interviene al contratto e vi renunzia. — Caio per differenza fra il suo credito ed il prezzo del fondo, paga a Tizio L 800. — Or bene il ricevitore pretende oltre la tassa del 4,80 per cento sul prezzo del fondo trasferito, aggiunge la tassa di donazione dal padre a figlio sulla renunzia dell' usufrutto, ed invita per di più le parti a presentare la denunzia per la tassa di riunione e consolidamento dell' usufrutto. Ha ragione?*

Quanto alla *datio in solutum* si verifica ogni volta che si da al creditore una cosa diversa da quella dovuta; quindi è sempre dovuta la tassa di *alienazione* secondo i beni che si trasferiscono. Qui essendosi ceduti *pro soluto* dei beni immobili la tassa di trasferimento fu giustamente percetta nella misura del 4,80 per cento. Ma una sola tassa è dovuta nei trasferimenti gratuiti, per renunzia pura e semplice dell'usufrutto, quella cioè di consolidazione, che si applica al valore per il quale l'usufrutto fu dedotto quando venne tassata la nuda proprietà, che venne fin d' allora liquidata, tenuta in sospesa e prenotata al campione dell' uffizio del registro. — La esorbitanza di una duplice applicazione di tassa di donazione e di consolidamento, rispetto all' acquisto di un unico diritto, fu già notato e considerato dal ministero nella circolare 11 settembre 1869 n.° 567. — E fu allora giustamente rilevato, che sebbene la riunione del godimento, la quale ha causa nella convenzione

possa apparire distinta dalla naturale cessazione dell' usufrutto, quale fu prefinito dalla legge o dal suo titolo costitutivo, nel complesso però e nella sostanza è evidente che il fatto giuridico è uno solo e si compendia nella estinzione stessa dell' usufrutto che l' art. 515 del codice civile chiama col vocabolo proprio *consolidazione* . — Quindi il ministero conforme al voto dei suoi consulenti legali, risolveva il quesito dichiarando che la renunzia dell' usufrutto non può dar luogo alla tassa contrattuale di trasferimento, ma soltanto rende subito esigibile la tassa fissa di L. 1,20 stabilita dall' art.° 104 dalla tariffa e la tassa di consolidazione (art. 17 della legge Maccagno *Le tasse cont.*, p. 409 410; Ubertazzi, pag. 44 n.° 71 ; Tendi, pag. 117 n.° 141.). Ma la tassa di consolidamento dell' usufrutto alla proprietà è dovuta da coloro a cui favore l' usufrutto si devolve ed è obbligatoria la denunzia di riunione ai termini dell' art. 79 della legge. Poco importa che la riunione avvenga per la morte dell' usufruttuario, per renunzia pura e semplice, per cessione onerosa al nudo proprietario, o per contemporanea alienazione della proprietà e dell' usufrutto ad una stessa persona. In tutti questi casi corre l' obbligo della denunzia di riunione entro quattro mesi dalla data dell' atto, e di pagamento della tassa entro altri due mesi successivi, come è detto chiaramente negli art. 79, 80 e 85 della legge di registro.

***

29. — B. avv. G., ... — *Sciolto un consiglio notarile, può il giudice delegato rivedere le contabilità degli anni anteriori già approvate dal collegio? — E constatata la mancata esazione di tasse e multe può chiamarne a risponderne il tesoriere ed i membri del disciolto consiglio; nonchè costituirsi parte civile, in un giudizio penale, contro un commesso infedele? Ha facoltà il collegio dei notari riconvocato, opporsi alla costituzione di parte civile fatta dal giudice delegato, e quindi rieleggere i membri del disciolto consiglio, pur facendo loro obbligo delle riscossioni trascurate dal tesoriere?*

Certamente sciolto il consiglio notarile, il presidente del tribunale oppure il giudice da lui delegato, nello intervallo dei due mesi fino alle nuove elezioni, esercita tutte le attribuzioni del consiglio stesso, come è detto nell' art. 86 della legge e nell' art. 83 del regolamento. E se il giudice delegato è investito di tutte le attribuzioni, potrà anche in nome del consiglio notarile, che rappresenta nella vacanza, fare eseguire revisioni straordinarie, accertare mancanze ed irregolarità, presentare denunzie, costituirsi parte civile contro l' impiegato od il commesso, sottoposto a procedimento penale per atti delittuosi compiuti in danno dell' amministrazione del patrimonio del collegio notarile. — Per altro il giudice così delegato, dura in funzione finché non venga regolarmente sostituito dal nuovo consiglio notarile, conforme avviene per i consigli comunali giusta gli art. 295, 296, 297. della legge comunale e provinciale che si citano per analogia, in ordine alle funzioni dei commissari straordinari per lo scioglimento dei consigli comunali. Appena rieletto il consiglio notarile, fra tutti i notari esercenti del

distretto, e così anche fra quelli del disciolto consiglio, cessate *ipso facto* le funzioni del giudice delegato, se non potrà arrestare l' azione pubblica messa in movimento con la denunzia, potrà senza dubbio, il nuovo consiglio, revocare la dichiarazione di costituzione di parte civile, in qualunque stato della causa, fino alla sentenza, ai termini dell' art. 113 del cod. di procedura penale. Non crediamo che si possa estendere alcuna responsabilità civile ai membri del disciolto consiglio notarile, per i fatti delittuosi dell'impiegato infedele, perchè non trova substrato nella legge e nei principi generali sulla *colpa aquiliana*, in *eligendo*, per la scelta e la nomina di quel commesso in servizio straordinario, in quanto manca nel consiglio notarile la responsabilità della gestione. — Piuttosto abbiamo il tesoriere che per l' art. 87 del regolamento alla legge notarile, è incaricato delle riscossioni delle tasse, ammende, multe e di ogni altra somma dovuta al collegio, ed è custode responsabile dei fondi in denaro e dei titoli di valore, e risponde così della *culpa in vigilando*. Infatti il tesoriere soltanto, che amministra il patrimonio del collegio, diventa capace di diritti e di obbligazioni, e soggiacendo alle regole del diritto comune, può essere egli chiamato a rispondere di danni per i fatti delle persone destinate al disimpegno di alcune incumbenze secondo l' art. 1153 del codice civile, nonchè per la negligenza nell' adempimento del suo ufficio. (Chironi *Della colpa extra contratt.*, vol. I, n. 296 e seg.; Giorgi *La dott. delle persone giurid.*, vol. III, n. 79 e seg.)

COSE VARIE

Congresso fra gli impiegati degli archivi notarili del regno. — Il 16 e 17 maggio testè perduto ebbe luogo in Roma l' annunziato *terzo congresso nazionale fra gli impiegati degli archivi notarili* col concorso di molti impiegati e dell' on. Di Stefano presidente onorario dell' Associazione fra gli impiegati suddetti.

Il Congresso, presieduto dal sig. cav. avv. Garaffa, trattò dei più importanti argomenti riflettenti il miglioramento dell' ente archivio e del suo personale ed approvò all' unanimità i seguenti due ordini del giorno respettivamente proposti dai sigg. De Meo e Rodomonte.

— « Il Congresso, udite le relazioni dei benemeriti on. Di Stefano presidente onorario, e Garaffa, presidente effettivo;

« Vagliati i chiarimenti al riguardo, fa plauso al loro interessamento e rivolge a loro e al comitato esecutivo i più alti sensi di fiducia e ammirazione;

« Li invita a persistere tenacemente affinchè al più presto venga sanzionata la desiderata riforma legislativa nei modi più consentanei all' interesse della paziente laboriosa benemerita classe archivistica ».

— « L' Assemblea degli archivisti notarili;

considerato che allo stato ogni azione dell' Associazione archivistica deve tendere alla approvazione del progetto di legge sulla Cassa di previdenza già elaborato e pronto per la discussione dei due rami del Parlamento;

considerato d' altronde che le esigenze degli archivî, « come enti », sono tali da richiamare tutta l' attenzione del ministero di grazia e giustizia e dei pubblici poteri, onde evitare che un pubblico servizio come quello archivistico abbia a continuare nel modo accertato da inchieste e confermato da relazioni al ministero interessato comunicate;

ritenuto che l' azione che si intende svolgere dal ministero del tesoro con l' incameramento dei sopravanzi (2 milioni) porterebbe uno sconvolgimento ad ogni atto tendente al miglioramento degli archivî e suoi impiegati;

delibera: fare voti ai ministri interessati per provvedere analogamente alle considerazioni sopra espresse ed interessare deputati, senatori e pubblica opinione

(a mezzo della stampa politica) perchè agli archivî notarili e suoi impiegati sia provveduto come giustizia, moralità e pubblico interesse reclamano.

Onorificenze. — Con regi decreti 17 e 24 maggio decorso, sono stati nominati, su proposta del ministro Guardasigilli, a Cavaliere nell'ordine della Corona d'Italia i signori notari: Ciapetti Antonio di Montaione, Lipari Giovanni, presidente del Consiglio notarile di Patti, Berti Cesare, presidente del Consiglio notarile di Bologna e Palumbo Luigi conservatore tesoriere dell'archivio notarile di Napoli.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Notariato italiano, an. 1906, n. 9. — L'avv. C. Losana vi pubblica uno scritto su la menzione delle osservate formalità nel testamento notarile.

— Dà i seguenti pareri: — 1. Al notaro incaricato di redigere la bozza di un atto che in seguito dallo stesso viene rogato, oltre dell'onorario per l'atto spetta compenso anche per i lavori di bozza; — 2 Depositato presso un notaro un testamento segreto, per l'apertura del quale atto debbono osservarsi tutte le analoghe formalità stabilite dal cod. civile e dalle leggi fiscali, ne segue che a termini dell'art. 915, non è richiesta la trascrizione del testamento nel processo verbale di apertura di esso, il che è voluto dall'art. 912, quando si tratta di deposito del testamento olografo; e che la carta bollata da adoperarsi pel processo verbale di apertura è quella da lire 1,20.

***

Giornale de' notari, an. 1906, n. 6. — Contiene scritti dell'abbonato n. 3 e di L. C. sulla riforma della legge notarile.

— Dà il seguente consulto: — Benchè sarebbe opportuno e pratico ammettere che almeno le copie autentiche degli atti notarili potessero essere redatte con la macchina da scrivere, pure ciò non è ammissibile *jure constituto*, di fronte agli art. 63 e 44 leg. not., ed all'art, 8 del relativo regolamento dal cui disposto è prescritta la scrittura a mano.

***

Riforma del notariato, an. 1906, n. 8 e 9. L'avv. dott. Vladimiro Pappafava vi termina la pubblicazione del suo studio sul notariato nello stato di New-Jork; il direttore vi pubblica un articolo dal titolo « Contraddizione !!! » col quale lamenta che il consiglio notarile di Firenze si sia dichiarato contrario per ora alla riunione del Congresso notarile in detta città (vedasi quanto scrivemmo a pag. 145); ed il notaro Ernesto Pulighedda vi scrive sul collegio notarile e il consiglio provinciale di Sassari a proposito di una deliberazione di quest'ultimo.

— Dà i seguenti pareri: — 1. A norma dell'art. 43 n. 3 leg. not., se la procura generale è redatta per atto pubblico, basta semplicemente indicarla nell'atto, se poi è stata redatta per atto privato autenticato, occorre allegarla all'atto, tranne che non si trovi depositata presso gli atti del notaro rogante. Contro i notari contravventori, è applicabile l'ammenda o la multa di cui all'art. 110 leg. not.; — 2. La mancanza della sottoscrizione delle parti in un atto notarile, senza indicazione della causa che le ha impedite a sottoscrivere, rende nullo l'atto; ed il notaro è responsabile delle conseguenze, per l'art. 76 leg. not.; — 3. Vi è incompatibilità fra la carica di consigliere notarile, e quella di conservatore d'archivio mandamentale; — 4. Riguardo al testamento pubblico la legge richiede, all'art. 778 cod. civ., che il testatore dichiari la sua volontà in presenza dei testimoni, e di ciò si faccia menzione: non prescrive nè il luogo ove debba farsi, nè la formula da usare per tale menzione.

***

Bollettino notarile, an. 1906, n. 7, 8 e 9. — Contiene uno scritto del notaro Nicola Palese a proposito dei testamenti in extremis; e articoli del not. Nicola D'Addosio sul significato della espressione « diritto privato », sulla teorica della comunione, sui diritti patrimoniali e sul possesso.

CENNI BIBLIOGRAFICI

Nuove questioni di diritto civile svolte da C. F. Gabba, vol. II, Torino, Fratelli Bocca editori, 1906. Lire 7,50. — La casa editrice dei Fratelli Bocca pubblica in questo secondo volume altre importantissime monografie dell'illustre prof. Gabba e cioè: L'errore sulle qualità personali del coniuge in diritto civ. it.; La usucapione delle servitù continue ed apparenti; Il risarcimento dei danni arrecati ad edifizi privati per effetti di innovazioni introdotte legalmente nell'area pubblica; Indole personale della rendita fondiaria; Intorno alla natura giuridica della divisione; Donazione e lasciti per interposta persona a comunità o associazione religiosa; Della donazione larvata sotto forma di un contratto oneroso mancante delle formalità dell'atto pubblico; Responsabilità del padrone per infortuni degli operai nel lavoro; L'azione di risarcimento del danno sopportato dai viaggiatori in un disastro ferroviario; Se i discendenti di figlio unico premorto succedano per diritto proprio o per rappresentazione; Concorso successorio del figlio e dei figli di un figlio di unico fratello e di unica sorella premorti: Decorrenza degli interessi dovuti dallo stato sulle tasse ed imposte indebitamente percette; Indole del diritto dello stato sulle successioni vacanti; Esecutorietà in Italia di sentenze estere in materia personale in generale e di sentenze di divorzio fra due già cittadini italiani in particolare; Della competenza dei tribunali civili italiani in confronto di stati esteri; Limite di applicazione dei canoni contenuti negli art. 6-12 delle disposizioni preliminari del cod. civ. it.; Contributo alla retta interpretazione dell'art. 12 disposizioni preliminari del cod. civ. it.; Indole personale della rendita fondiaria; ed in appendice: La dichiarazione della paternità illegittima e l'art, 189 del cod. civ. it.; e Intorno alla definizione del possesso legittimo nel cod. civ. it.

Come si vede dall'indice, molte e variate sono le questioni svolte dall'illustre professore, sulle quali crediamo inutile fermarci a rilevarne i pregi, giacchè troppo nota è la fama del giureconsulto dotto e profondo che l'A. gode in Italia ed all'estero. A proposito di questo secondo volume, non possiamo che riferirci a quanto dicemmo allorchè fu pubblicato il volume I (V. *Rolandino* 1904, pag. 368) e raccomandarlo vivamente a quanti hanno in pregio gli studii giuridici.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Notari. — Nomine. — Lazzari Felice, a Gallese. — Cesetti Alessandro, a Bomarzo. — Castelli Paolo Emilio, a Albogasio. — Bollati Pietro Francesco, a Cavour. — Polliotti Silvio, a Pragelato. — Longhi Alfredo, a Monte S. Angelo. — Massari Giacinto, a San Fele.

Traslocazioni. — Bo Angelo, da Casarza Ligure a Sestri Levante. — Pignatelli Filippo, da San Germano Chisone a Pinerolo. — Balabio Aldo, da Roccabianca a Borgo San Donnino. — Marsala Antonio, da Villabate a Palermo.

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore.*
Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1906.

Anno XXVI-31. N. 12. ROMA-FIRENZE 16 Giugno 1906.

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

LA SUCCESSIONE DEI FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI

IN CONCORSO DEI DISCENDENTI LEGITTIMI

I°. — Lo scopo politico e sociale della trasmissione dei beni per successione, si è la conservazione delle famiglie. Ma, i figli nati fuori del matrimonio non sono nella famiglia del padre o della madre di essi, e perciò se si guardasse soltanto all' onore del matrimonio, alla protezione delle legittime unioni ed all' istituto della famiglia che è fondamento della società e della civile convivenza, non dovrebbe essere permesso che ai frutti del disordine si attribuissero dei diritti ereditari, in pregiudizio dei figli nati da unione legittima. D' altra parte però il genitore naturale ha contratto verso quei figli, per il fatto stesso della generazione, l' obbligo di lasciare ad essi i mezzi di sostenere la vita che loro fu data, quando anche non vi fosse la ragione sociale che non può disinteressarsi della condizione dei figli nati fuori del matrimonio, abbandonati intieramente e privi di ogni mezzo, affinchè non divengano nel suo seno un imbarazzo ed un pericolo.

Allorquando queste due principali considerazioni si tennero a conto congiuntamente, condussero, anche nelle precedenti legislazioni, ad un sistema conciliativo ; quando talvolta prevalse la eccessiva indulgenza, si videro sacrificati ai figli naturali non solo, ma eziandio ai nati *ex concubinatu vel ex donato coitu*, ed a quelli procreati *ex vaga venere*, i diritti di famiglia e della prole legittima ; quando invece si adottò un rigore eccessivo nell' interesse esclusivo della società e della famiglia legittima, si cadde nella più nera crudeltà, verso coloro ai quali non poteva risalire la colpa e la dissolutezza dei loro autori.

Basterà accennare che coloro i quali seguirono la teoria dell' eguaglianza che, al figlio non si può estendere la macchia del genitore, si fondarono sull' avvertimento di Sant' Agostino :

« *Undecumque homines nascantur, si parentum vitia non sectentur, honesti et salvi erunt* » (1) ; nonchè sul rescritto dell' imperatore Graziano : « *Non est omnino nec de virtute nec de vitiis parentum laudandus aliquis aut culpandus* » (2). E poichè secondo la notissima regola : *peccata igitur suos teneant auctores ;* fu confermato che *crimen vel poena paterna*,

(1) Canon. 3 discept. 36,

(2) Decret. al Canon. 4 disint. 56.

nullam maculam filio infligere potest, nam unisquisque ex suo admisso sorti subijcitur, nec alieni criminis successor constituitur (1).

A questo principio si è mantenuto costante il codice civile generale austriaco che ammette la legittimazione per susseguente matrimonio, anche dei figli adulterini, ed a riguardo della madre, i figli illegittimi, hanno lo stesso diritto che compete ai legittimi, alla successione intestata nel patrimonio che può liberamente trasmettere agli eredi; mentre nella successione testata, non si fa alcuna differenza, per il diritto alla legittima, tra i figli con natali legittimi, ed illegittimi, chiamandoli tutti ugualmente alla successione sotto il nome di eredi necessari (2).

La tradizione nostra è ben diversa: Sta bene che i romani non si occuparono nella legge delle XII tavole, che della successione del padre, alla quale soltanto i figli sotto la patria potestà vi erano chiamati, con esclusione non tanto degli *spurii* a riguardo dei quali la paternità era incerta, ma anche per i *liberi naturales*, i nati *ex concubinatu*, la di cui filiazione era certa rispetto al padre. Quando per altro i progressi del tempo e dei costumi ebbero modificato il rigore dell' ordinamento della famiglia quiritaria, si ammesse la distinzione dei figli nati dal dal matrimonio legittimo, e dalle unioni irregolari, ed accadde allora che taluni figli che dapprima erano esclusi dalla paterna successione vi furono ammessi. Infatti Giustiniano confermò che ai figli naturali la cui paternità fosse certa, dovesse attribuirsi il sesto, quando il defunto non lasciava figli legittimi nè la moglie; in caso diverso i soli alimenti (3).

Introdotta siffatta principale distinzione, bisogna avvertire eziandio a quella migliore condizione in cui erano tenuti, al cospetto della legge, fra i figli nati da illegittima unione, i figli naturali di cui era certa la derivazione da persone libere, fra le quali avrebbe potuto esistere valido matrimonio, specialmente di fronte agli adulterini e incestuosi, secondo le regole generali che si formarono di comune diritto (4).

Nulla quindi di più conseguente che anche i codici meglio progrediti dei vari stati d' Italia anteriori al codice vigente, in materia di successione intestata, che testata, ritenessero la capacità a succedere dei figli naturali, la di cui paternità fosse stata riconosciuta per dichiarazione del giudice o per atto autentico dei genitori: privando

---

(1) Leg. 26, Dig. de poenis.

(2) § 752, 754, 763, 764 del cod. civ. aust. Sui diritti dei figli illegittimi nati o concepiti sotto l' impero del codice austriaco, vedi M. A. Salom nell' *Archivio giuridico*, vol. XVI, pag. 586-597; Bianchi E. nell' *Arc. giurid.*, vol. XXIV, pag. 162-183.

(3) Novella 89, capo XII, § 4 e 6; Auth. Licet in fin. cod. de nat liber.; Surd. *De aliment*, tit., quaest. 10, n. 5, 6, e 7; Vernaccini, sentenza 14 settembre 1782, n. 3 e 4.

(4) Vinnio, Instit, civ., lib. 3, tit. 4; comment. al § 3 novissime sciendum, numero 1.

invece di ogni abilità a succedere i figli adulterini ed incestuosi, e così mostrando che se una macchia qualunque dell' invisa derivazione da amplessi deplorati si intese trasmissibile alla prole, comunque immune da colpa, ciò fu soltanto per i nati da adulterio e da incesto, per i quali, negato ogni diritto a succedere, l' azione fu ristretta a quei termini che la natura stessa reclama, della prestazione cioè dei necessari alimenti e nulla più (1).

La legge francese ha ricusato ai figli naturali il titolo di eredi, accordando solamente ai medesimi la qualità di successori irregolari sulla eredità del padre o della madre che li abbiano riconosciuti, come su quella dell' uno e dell' altro, quando da entrambi siano stati riconosciuti (2). Ma tutti i commentatori del codice francese hanno sempre lamentato il modo incompleto come trovasi trattata la successione irregolare, dando luogo a numerose questioni, nella parte spettante ai figli naturali (3).

Nello svolgimento del diritto francese prima si imprese a sostenere che il diritto dei figli naturali sulla eredità del padre o della madre che li avessero riconosciuti, si risolveva in una semplice azione di *credito*, soggiungendo che questa conseguenza emana logicamente dalla causa su cui è fondato il diritto del figlio naturale, derivante dall' obbligo personale contratto verso di lui dal padre o dalla madre di provvedere ai suoi bisogni; mentre la trasmissione ereditaria, il condominio dello *universum jus*, spetta alla famiglia che perpetua la persona del defunto. Quindi al figlio naturale, considerato come semplice creditore non poteva competere, il diritto di accrescimento, la collazione, la rivendicazione, il diritto di domandare la divisione, stante la mancanza in esso del *jus in re*. Per contrario e successivamente, si riconobbe con più fondamento che i figli naturali anche in Francia, hanno un diritto ereditario, alla pari dei figli legittimi salvo in ordine alla quantità, imperocchè se i compilatori del codice francese avessero voluto che il diritto dei figli naturali costituisse un semplice *credito* non avrebbe il legislatore usato la parola *diritto* sui beni dei genitori conforme alla formula dell' art. 543, quando invece questo di-

---

(1) Per dimostrare la progredita legislazione Toscana in ogni parte del diritto, anche intorno all' arrabbiata questione dell' indagine sulla paternità; da noi qualunque indagine era permessa; ed in mancanza di formale esplicita recognizione da parte del padre, si ammetteva perfino la prova artificiale e congetturale. (Legge 18 agosto 1814, trib di Siena 21 settembre 1838 *Tesor. del For. tosc.*, vol. 43 decis. IV a pag. 597; C. di Firenze 25 maggio 1853, *Annali*, vol. 15, § II pag. 563; D.a 20 maggio 1854 *Annali*, vol. 16, § II, pag. 1073 ect. ect.).

(2) Art. 756 del cod. Napoleone: Les enfans naturels ne sont point hèritiers; la loi ne leur accorde des droits sur les biens de leurs père ou mère dècédes, que lorsqu' ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parens de leurs pére ou mère.

(3) Demolombe *Succes.*, vol. unico, n. 12 a pag. 196; Aubry et Rau sur Zachariae, vol. II, § 605.

ritto è per lo meno uguale a quello del coniuge superstite, per il quale mai a nessuno è venuto in mente di attribuirgli la veste di creditore sulla eredità dell'altro coniuge defunto; sebbene per la prole illegittima ne parli quel codice, nel titolo delle *successioni irregolari* (1).

II°. — Il sistema conciliativo seguito dal legislatore italiano, fu quello di tener alta da un lato la dignità del matrimonio, di serbare i dovuti riguardi all'interesse dei figli legittimi, di porre un freno ai colpevoli amori, come per l'altro lato di non disconoscere affatto i diritti di natura e del sangue, affinchè i figli naturali *riconosciuti*, non dovessero essere lasciati nella umiliazione e nel bisogno, ammettendosi il concorso dei figli naturali con i figli legittimi alla successione del loro autore (2).

Reso questo omaggio al principio morale e giuridico, che cioè ognuno deve sopportare le conseguenze del fatto proprio, non si è però inteso di equiparare il figlio naturale al legittimo, ciocchè sarebbe stato un oltraggio alla famiglia legittima, fondamento e base della società, restringendo così il loro concorso alla eredità del genitore che li abbia riconosciuti in quantità limitata, tanto nella successione legittima, come nella successione testamentaria, in misura fissa e determinata, e cioè sempre nella metà soltanto di una quota che ad essi sarebbe pervenuta se fossero stati legittimi; benchè coll'obbligo in essi di dover chiedere a questi il possesso della porzione dovuta, e colla facoltà agli eredi legittimi di soddisfarla con ogni sorta di beni o di liquidarla a contanti (3). Qui appunto sta la differenza col codice francese che chiama irregolare la successione dei figli naturali e proclama che non sono eredi (4). Il nostro codice non solo non adotta quella locuzione impropria, ma ha per di più formalmente riconosciuto che i figli naturali sono eredi sia chiamandoli in quota di beni ereditari, sia dicendo che hanno diritto ad una parte dell'eredità insieme ai figli legittimi. Nè questa qualità si può mettere in dubbio, di fronte alla facoltà che spetta ai figli legittimi di soddisfare ai figli naturali con denaro anzichè con immobili ed assegnamenti ereditari. Tale facoltà non immuta la sostanza del diritto; riguarda la modalità di fatto, senza variare la natura e la sostanza (5).

Quando però i figli naturali concorrono con i figli legittimi il calcolo delle quote spettanti ai figli naturali non è *assoluto* bensì *complesso*. Infatti i figli naturali si ammettono a far numero con i figli legittimi; in *astratto* si determina quanto sarebbe toccato in propor-

(1) Demolombe, loc. cit., n. 27 a pag. 200; Troplong. *Donaz. e test.*, § 627 e segg.

(2) Paoli, *Noz. element. di diritto civ.*, n. 28, pag. 46; Losana nel *Digest.*, vol. XXII, parte 3, n. 112 a pag. 541 e seg.; Vitali, *Success.*, vol. II, § 837, pag. 3; Buniva, *Delle Succes.* n. 78 e seg.

(3) Art. 944, 768 e 927 cod. civile; Losana, *loc. cit.*, n. 127, pag. 146.

(4) Art. 736 cod. civ. francese.

(5) Losana, *Success. test.*, *Digesto it.*, vol. XXII, p. 4ª, § 382, pag. 166.

zione a ciascuno dei figli, come se tutti fossero legittimi; e ciò conosciuto, si assegna ai figli naturali, in *concreto* la metà di quello che sarebbe loro spettato se fossero legittimi. In altre parole, la legge si fa a considerare ipoteticamente il figlio naturale come legittimo, e domanda quanto gli sarebbe toccato come tale. Non si può è vero istituire un calcolo a *priori*, mancando nella tesi generale i due elementi di fatto sui quali deve essere fondato il calcolo, che sono la entità della sostanza ereditaria, il numero dei concorrenti legittimi e naturali, perchè variando quei dati, molto diversifica l'assegnazione specifica. È chiaro per altro che basta porre in principio la base del calcolo, che poi si applica a tutti i fatti della successione. Ripetiamo che si comincia col dividere mentalmente l'asse ereditario in tante parti quanti sono i *capi*, cioè i figli; la metà di quello che spetterebbe al naturale, *se fosse stato legittimo* è la porzione effettiva. Però nella eventuale concorrenza di legittimi e naturali, in maggiore o minore numero rispettivamente, malgrado la unità di misura, quella proporzione viene a variarsi ed a crescere o diminuire secondo la quantità maggiore o minore di concorrenti alla successione, per modochè la sorte dei figli naturali è migliore, quando è minore il concorso dei figli naturali, si fa peggiore coll'aumentare del numero di essi a vantaggio dei figli legittimi.

Per evitare questo danno alla prole naturale, si escogitarono diversi sistemi, come quello della proporzione secondo il metodo così detto *successivo*, vale a dire non considerando simultaneamente i figli naturali nel computo, sibbene uno dopo l'altro. Ma questo sistema venne ripudiato siccome arbitrario, perchè fra gli altri difetti rendeva ineguali le quote dei figli naturali e dimidiava la porzione riservata ai figli legittimi. L'altro sistema sarebbe quello così detto *proporzionale*. Ricordato il disposto dell'art. 818 del codice civile, che la porzione dovuta ai figli naturali non porta diminuzione della riserva dovuta ai figli legittimi; e calcolata ad esempio un'eredità sommante a lire 24000 alla quale concorrono un figlio legittimo e tre figli naturali, la eredità si dividerebbe in due parti, assegnando lire 12000 al figlio legittimo, e la quota di lire 4000 per ciascuno ai figli naturali. Ma così non si verrebbe ad attribuire ai figli naturali la metà precisa della porzione che sarebbe loro spettata se fossero stati legittimi, ed invece e piuttosto la metà di quello che in fatto spetta al figlio legittimo. Allora si verrebbe a far risorgere in questa successione, la teoria della quota di *fatto*, anzichè della quota di *diritto*, nella vessata questione, affatto diversa, della successione tra i collaterali, del concorso cioè dei fratelli o sorelle consanguinei ed uterini con i germani di che nel capoverso dello art. 740 del codice civile. Ivi la questione sulla quota di *diritto*, si è agitata nella dottrina e nel fôro, perchè la legge usando la parola che i fratelli unilaterali *conseguono* la sola metà della quota spettante ai germani, ha lasciato il campo a discutere se debba intendersi della metà della quota virtuale, come se tutti fossero ger-

mani, (quota di diritto), oppure della metà della quota effettivamente assegnata ai germani, (quota di fatto). Però qui, nella successione dei figli legittimi e naturali, al loro genitore, il legislatore nell'articolo 774 come nell'art. 815 del codice civile, ha adoperato un linguaggio così chiaro e lampante, con le parole : *hanno diritto alla metà della quota che sarebbe loro spettata, se fossero stati legittimi,* sicchè nessuno potrebbe sul serio far questione di interpretazione sulla portata di questa disposizione (1).

Al contrario ripigliando l'esempio, secondo il citato art. 744, dovendo l'asse di lire 25000 essere diviso intanto e per primo in quattro capi, la quota virile sarebbe di lire 6000, e così la metà ai tre figli naturali di lire 3000. In altri termini, e per frazioni, al figlio legittimo spetteranno $^5/_8$ giacchè la metà di ogni quota dei figli naturali si accresce alla quota del figlio legittimo; ed ai figli naturali $^1/_8$ per ognuno, e precisamente la metà di quello che sarebbe loro spettato se fossero stati legittimi (2).

Tuttavia può darsi che la regola dell'art. 818 del codice civile debba applicarsi rigorosamente, quando cioè il disponente abbia fatto donazioni o legati, ad estranei, od al coniuge, non già ai figli naturali per il divieto dell'art. 768; che eccedano la disponibile. Allora in virtù dell'azione di riduzione di che negli art. 1091, e 821, si dovrà sempre attribuire la metà dell'asse costituente la riserva, ai figli legittimi, e sulla disponibile dovranno trovare collocazione le quote spettanti ai figli naturali, e solamente l'avanzo dovrà essere distribuito per i legati nei modi tracciati dalla legge (3).

Eppure abbiamo veduto, anche di recente, commesso in pratica un grave errore. Dimenticando il disposto dell'art. 768 e la incapacità dei figli naturali di ricevere per testamento più di quanto la legge attribuisce a costoro nella successione intestata, e pensando soltanto al precetto dell'art. 818, che la porzione dovuta ai figli naturali non porta diminuzione della legittima spettante ai discendenti legittimi, e forma così una detrazione della parte disponibile; in un caso di successione testamentaria, laddove si favorivano a preferenza due figlie naturali, si è attribuita la metà dell'asse a titolo di riserva a due figli legittimi, assegnando l'altra metà alle figlie naturali, come parte disponibile, quasi che il testatore avesse avuto questa facoltà di fronte al divieto dell'art. 768; per modo che in questo sbagliato concetto l'asse ereditario venne repartito *in parti eguali*, per $^1/_4$ ad ognuno, pareggiando la condizione dei figli legittimi a quella dei figli naturali, quando per legge ai due figli legittimi avrebbe dovuto attribuirsi la quota individuale di $^3/_8$ della massa ed alle due figlie naturali, non ostante il testamento, solamente la quota di $^1/_8$ per ognuna.

---

(1) Corte appello Venezia 27 novembre 1900. *Temi Veneta*, 1901, 49.

(2) Borsari, vol. III, pag. 1, § 1595; Ricci, vol. III n. 53.

(3) Art. 822 e segg. codice civile.

Sorge per altro a questo punto un dubbio che merita di essere chiarito. Per formare la massa divisibile, dovranno i figli legittimi conferire le anticipazioni, ai termini dell'art. 1001 del codice civile, in favore dei figli naturali?

Se si considera in astratto il principio della legge che vuole l'eguaglianza assoluta tra i figli e la presunzione che le liberalità fatte dal padre in favore di alcuno dei suoi figli non debba ledere la parità di trattamento, parrebbe che quest'obbligo dei figli legittimi dovesse essere mantenuto anche nel concorso alla successione dei figli naturali. Però quando si tenga presente che questo obbligo di riportare alla massa comune, dopo la morte del donante, le anticipazioni ricevute ha il presupposto della parentela legittima, la comunanza e promiscuità di vincoli, di diritti, di doveri; si deduce da tutto ciò che non può sorgere che nei rapporti dei discendenti legittimi e tra di loro. La procreazione fuori del matrimonio non produce conseguenze giuridiche che fra generante e generato: e quando per di più si consideri che i fratelli naturali non hanno neppur tra di loro nè diritti nè doveri, che non costituiscono una famiglia, che come figli naturali sono e rimangono estranei ai congiunti dei genitori, e stranieri pure rimangono i discendenti del figlio naturale ai genitori naturali di lui, perchè in una parola la procreazione illegittima non estende la sua parentela oltre il genitore ed il figlio, *quia nec genus nec gentem habent;* parrebbe così dimostrato che dovesse dirsi inconciliabile l'obbligo dei figli legittimi, nella successione in concorso dei figli naturali, della collazione, conforme del resto si deduce dalla parola della legge, laddove dice che la collazione è dovuta ad altri eredi, in guisa da intendere che non è dovuta ai figli naturali, i quali concorrono alla eredità del genitore che li ha riconosciuti (1).

La decisione però non è da tutti accettata per la *ratio legis* che i dissidenti dicono emana dall'art. 746, che pone ai figli naturali l'obbligo di imputare alla porzione in cui succedono tutto ciò che hanno ricevuto dai genitori e sia soggetto a collazione, a norma delle regole generali di questo istituto, non ostante qualunque dispensa. Senza dubbio i figli legittimi benchè tali, sono pure coeredi insieme ai figli naturali e quindi sono compresi nella dizione dell'art. 1001, il quale parla di figli o discendenti o coeredi, espressioni generiche comprendenti sì gli uni che gli altri.

Ed in fatti il figlio naturale ed il figlio legittimo, possono veramente ritenersi coeredi, perchè nell'eredità il figlio naturale consegue una vera quota, e non un credito verso la eredità; non senza avvertire che questa soluzione venne preferita dalla dottrina e dalla giurisprudenza francese (2).

(1) Losana, *Succes. nel Digest. it.*, vol. XXII, p. III, § 118 a pag. 544; Ricci, *Success.*, vol. III, n 55 in fine a pag. 67.

(2) Vitali, *Success.* vol. V, § 212 a pag. 386 a la nota dei dottori e della giurisprudenza francese; vedi anche Laurent, vol. XI n. 37; corte app. di Napoli, 19 agosto 1897, e le nota contraria dell'avv. De Meis, *Foro it.*, 1897 pag. 1289.

Non di meno si insiste dall' altra parte, che la ragione di analogia dell' art. 746 non può estendersi ai figli legittimi partecipanti alla successione coi figli naturali, soggiungendo che questa non è una contradizione, sibbene una diversa ragione voluta. Si noti che il legislatore se volle ammessi i figli naturali alla eredità del loro genitore anche in concorso dei figli legittimi, volle altresì, sempre in riguardo alla prole nata da giuste nozze, ed in omaggio alla famiglia legittima, che tale concorso fosse limitato entro precisi e determinati confini.

Ora questa limitazione che si volle con gli articoli 744 e 768 sarebbe stata facilmente frustrata, quante volte il figlio naturale avesse potuto essere favorito con liberalità anticipate per atto tra vivi oltre la quota fissa ed invariabile da valutarsi al momento dell' apertura della successione, ed oltre la metà di quello che avrebbe potuto pretendere se fosse stato legittimo. Ammesso pertanto che i discendenti legittimi del *de cujus* non debbano la collazione ai figli naturali con i quali concorrono, dai quali viceversa è dovuta per precetto di legge, il caso è diverso ove si tratti della riduzione delle liberalità fatte ai figli legittimi dai genitori, quando queste ledano la quota riservata dalla legge. In questa maniera come le donazioni fatte ai figli naturali sono senza dubbio soggette a riduzione in quanto eccedono la loro capacità a succedere, è indubitato altresì il diritto in essi di poter agire coll' azione di riduzione delle donazioni fatte dal *de cujus* a tutela della quota che la legge ai medesimi riserva ;e questo per la differenza che corre fra l' obbligo della collazione, e l' azione di riduzione (1).

In mancanza di discendenti legittimi, la legge conferisce al figlio naturale la qualità di erede o successore anche a titolo universale, e rappresenta perciò il defunto, continuandone la persona, con tutte le altre conseguenze del passaggio in esso dei beni ereditarî del diritto di chiedere ogni sorta di beni in natura (2). Ma tuttociò non corre altrimenti quando il figlio naturale si trovi in concorso coi figli legittimi del *de cujus*. Allora spetta ai figli legittimi l' intiero possesso esclusivo del retaggio patrimoniale, e permette ai medesimi di soddisfare le ragioni spettanti ai figli naturali in denaro o in beni immobili sul prezzo di stima, purchè tale facoltà la esercitino totalmente e non parzialmente, vale a dire disinteressandoli nella totalità, senza ulteriore comproprietà e comunione, assegnando la quota sulla giusta stima con ogni sorta di beni, sia in denaro che in beni stabili e cumulativamente con gli uni e con gli altri (3).

Concludiamo che il figlio naturale gode del diritto di succedere,

(1) Art. 822 C. C. e Anzilotti *Della misura della riduzione nelle donazioni anche per titolo di dote e della collazione*, Rolandino, 1904, pag. 129-145.

(2) Art. 925 e arg. a cont.; art. 927, 994 e 995.

(3) Art. 744 e 815 C. C.; Pacifici Mazzoni, *Success.*, vol. I, n. 173, 174; Losana nel *Digest. it.*, vol. XXII, parte 4, n. 378.

anche quando il padre o la madre abbiano lasciato parenti legittimi chiamati a raccogliere la successione, e qualunque sia la linea alla quale i parenti suddetti appartengono. Soltanto la porzione attribuita ai figli naturali, deve essere sempre la metà di quella che sarebbe loro per capi spettata se fossero stati legittimi, quando concorrono con i discendenti legittimi del *de cujus*, mentre negli altri casi varia secondo la qualità degli eredi con i quali i figli naturali si trovano in concorrenza.

Quando il defunto lascia eredi della prima linea, cioè discendenti legittimi, legittimati od adottivi, la porzione dei figli naturali è fissata dalla legge in modo complesso nella *metà* di quella che avrebbero avuto qualora fossero stati legittimi. Per determinare questa porzione si comincia col fare fra i discendenti legittimi ed i figli naturali, fittiziamente riguardati, come i figli legittimi, una divisione provvisoria dell' eredità, che si opera secondo le note regole relative alla successione ordinaria per capi o per stirpi. Si ottiene così la quota ereditaria che avrebbe raccolta il figlio naturale ove fosse stato legittimo; indi si divide questa quota per la metà ed è questa in realtà la porzione che deve essere assegnata.

Esempio

Asse divisibile L. 60.000
4/ 60,000 | 15,000
$^1/_2$ 7500

Distribuzione

Ai due figli legittimi $^6/_8$	L. 45,000
Ai due figli naturali $^2/_8$	» 15.000
Ribatte	L. 60,000

PIETRO ANZILOTTI.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Atti di consenso a matrimonio — quando sono esenti da bollo.

Normale del Ministero delle finanze, comunicata dall' Intendenza di finanza di Roma al sig. avv. Pasquale Baldi, addì 22 settembre 1900. — Il ministero ritiene in massima, che gli atti di consenso o di autorizzazione a contrarre matrimonio, e la deliberazione del consiglio di famiglia o di tutela, portante consenso a matrimonio, devono andare soggetti alle norme comuni della legge di bollo 4 luglio 1897, n. 414.

Gli atti però e le deliberazioni della specie, quando trattasi di persone riconosciute povere in conformità all' art. 22, n. 25, della predetta legge, vanno esenti da tassa di bollo, perchè richieste indispensabilmente alla formazione di un atto che la legge ha esplicitamente voluto immune da tassa per le persone la cui povertà sia regolarmente constatata.

Si osserva, d'altra parte, che, sebbene gli atti della specie siano enumerati nell'art. 19, n. 4, a titolo di eccezione per la misura della tassa, non ci sarebbe ragione di escluderli dalla disposizione di favore del successivo art. 22, n. 25, la quale si estende in genere a tutti i documenti indicati nel predetto art. 19, n. 4.

Potranno pertanto gli atti di che trattasi redigersi in carta libera, purchè negli atti stessi si faccia constare della povertà delle parti interessate, mediante menzione dell'attestato a tale effetto rilasciato dalla competente autorità di pubblica sicurezza.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

102. Notaro — azione per rimborso della tassa di registro da lui anticipata — prescrizione triennale. (*Cod. civ., 2140; leg. reg., 128).* — La Cassazione di Torino. — *Omissis.* — La questione sollevata nel primo mezzo non è nuova per questo Supremo Collegio, il quale la risolse in senso contrario alla tesi sostenuta dal ricorrente con due precedenti suoi giudicati. E le argomentazioni svolte dall' esimio patrono della parte ricorrente non hanno potenza, per quanto dottamente sviluppate, di far variare la giurisprudenza finora adottata.

E per verità l' art. 2140 cod. civ., trattando delle prescrizioni triennali, accenna in genere a spese; non fa distinzione fra spese e spese incontrate dal notaro, delle quali ha diritto di essere rimborsato dal cliente.

Queste spese di varia natura: spese carta da bollo, per copie, per archivio, per registrazione, ecc., ecc., il notaro è obbligato anticiparle sotto la sua responsabilità, ove non preferisca, come ne avrebbe pieno diritto, di far depositare dal cliente una somma a calcolo.

Ora, fra queste spese sarebbe vano il voler escludere quella per la registrazione dell'atto osservando che è spesa indipendente dall' atto stesso. Nulla di più inerente e dipendente dall' atto di ciò che serve a completarlo agli effetti della *data certa.*

È bensì valido, sebbene non registrato, fra le parti contraenti; ma queste, adibendo il notaro, vogliono precisamente che l' atto ottenga tale effetto; e allora, la spesa cui le parti stesse intendono sobbarcarsi per imprimergli simile efficacia, è spesa che ha la sua ragione di essere appunto in conseguenza, e in dipendenza del rogito notarile.

Senonchè, all' intento di sfuggire alla prescrizione presuntiva triennale dell' art. 2140, il ricorrente sostiene che nel caso concreto va applicata quella prevista dall' art. 125 (articolo 128 testo unico) della legge di registro 13 settembre 1874, e si adotta un ragionamento sillogistico, che potrebbe parere convicente se non peccasse nelle premesse.

Principali debitori della tassa di registrazione sono le parti che hanno stipulato l' atto.

Il notaro che paga per essi la tassa subentra in tutte le ragioni

azioni e privilegi dell' Amministrazione dello Stato (art. 90 legge di registro).

Le azioni e ragioni dello Stato per l' art. 125 della legge non si prescrivono che trascorso il termine di vent' anni.

Dunque al notaro, che ha la surroga legale nelle ragioni dello Stato in forza dell' art. 90 della succitata legge, non si potrà opporre, agendo egli per rimborso della tassa di registrazione, una prescrizione minore di un ventennio.

E agevole lo scorgere come tutto il sillogismo posi sulla non esistenza dell' art. 2140 cod. civ., che si vorrebbe per ciò stesso come non scritto nel diritto comune.

Innanzi tutto, se è vero che sono debitori della tassa i contraenti dell' atto, non è men vero che la relativa spesa incombe, sotto la sua responsabilità, al notaro (art. 73 legge registro). Quale spesa da lui incontrata non è esclusa dall' art. 2140, che in proposito, come già si disse, non fa eccezioni.

In secondo luogo la surroga legale cui il notaro ha indubbiamente diritto per l' art. 90 della legge di registro non può aver efficacia oltre quei limiti di tempo che la legge volle imporre per una ragione di protezione dei debitori di fronte all' inerzia dei creditori, ragione che milita per tutti, e così anche per il creditore notaro.

In terzo luogo si pretende estesa una prescrizione ventennale per tasse di registrazione anticipate dal notaro, invocando l' art. 125 della legge di registro che riflette le tasse e le pene pecuniarie per gli atti non registrati; il che si risolve nel dire che lo Stato non ha azione dopo venti anni per ottenere il pagamento della sopratassa e delle pene pecuniarie per atti che non furono registrati; e nel caso concreto si tratta invece di pagamento di tassa di atto registrato.

Risolta in senso contrario all' assunto del ricorrente la tesi sostenuta nel primo mezzo, riesce inane ogni sforzo diretto ad annullare la sentenza per le ragioni svolte negli altri tre mezzi.

Infatti, quanto al secondo mezzo, non può essere dubbio che il privilegio e l' ipoteca costituiscono cause legittime di prelazione per l' art. 1950 cod. civ.; ma tanto l' uno che l' altro suppongono che sia esistente il credito; sarebbe vano il farli valere se il credito è prescritto.

Poco giova si tratti di prescrizione presuntiva; la prescrizione si compie indipendentemente dalle garanzie di privilegio o di ipoteca.

Circa il terzo mezzo basterà l' osservare che le rinuncie delli Foà e Amisano a far valere la prescrizione, e ciò per l' asserto riconoscimento del loro debitore verso il notaro Raiteri, oltre che avvennero dopo che già era prescritto il credito, non avrebbero potuto in ogni caso pregiudicare le ragioni dei loro creditori, ai quali simili rinunzie, che menomerebbero le proprie ragioni creditorie, non potrebbero opporsi, ecc.

P. q. m., rigetta il ricorso contro la sentenza 5 aprile 1905 della Corte d' appello di Casale. (Cass. Torino, 17 aprile 1906; Raiteri c. Banca Agricola di Casale. De Giuli, estens.).

103. Promessa di vendita — persona da nominare — stipulazione posteriore dell' atto pubblico — unico trasferimento — tassa di registro. *(Leg. reg., t. u., 13, 43, 74; tar., 3; cod. civ., 1123, 1127, 1128, 1129, 1130, 1448).* — La promessa di vendita di determinati stabili, per prezzo convenuto, di cui viene pagata una parte, fatta a stipulante per persona da dichiararsi, e da tradursi in definitivo atto pubblico non induce trasferimento da dar luogo alla relativa tassa proporzionale. — L' atto pubblico definitivo che, sciogliendo la riserva, viene stipulato con la persona che è nominata nell' atto dà luogo ad una sola tassa di trasferimento. (Cass. Roma, 4-24 aprile 1906; Finanze c. Sacchi. Bandana estens.).

104. Esecuzione immobiliare — precetto — trascrizione — rinunzia — surroga. — Non può un creditore ipotecario ottenere la surroga a precedente creditore istante che, per essere stato sodisfatto, abbia già renunziato al proprio precetto e relativa trascrizione, non seguita da istanza di autorizzazione a vendere e di apertura del giudizio di graduazione. (Corte app. Napoli, 26 marzo 1906; Vassallo c. Manna e Criscuolo. Panachia estens.) (1).

105. Testamento — lascito — incertezza. *(Cod. civ., 834).* — È valida la disposizione a titolo universale per la fondazione di un ospedale oppure di un educandato a scelta del locale parroco *pro tempore* al giorno della morte del testatore. (Cass. Torino, 12 febbraio 1906; Gatti c. Congregazione di Carità di Viguzzolo. Taglietti estens.) (2).

106. Donazione fatta in riguardo di un determinato matrimonio — revoca per causa di ingratitudine — patto espresso. — È nullo il patto contenuto in una donazione fatta in riguardo ad un determinato matrimonio con cui il donante dichiari di aver per nulla la donazione in caso di ingratitudine dei donatarî. (Corte app. Venezia, 30 marzo 1906; Marzolini e Crisnero c. Querina e Marzolini. Paladini estens.) (3).

107. Eredità — collazione in natura non importante il diritto di indicare l' immobile da conferire. — L' erede, che ha diritto di scelta a conferire in danaro, o in natura, non può indicare l' immobile da conferire. (Cass. Palermo, 20 febbraio 1906; Cosentino c. Ursino. Primiceri estens.) (4).

108. Cambiale — accettante o avallante — inutilità del protesto. — Non è necessario da parte del possessore, al cui ordine si emette la cambiale, il protesto per mancato pagamento allo scopo d' esercitare l' azione cambiaria contro l' accettante o l' avallante, i quali non possono ignorare di non aver pagato la cambiale alla scadenza. (Corte app. Trani, 16 marzo 1906; D' Oronzo c. D' Amato. Medugno estens.) (5).

---

(1) *La corte d' appello*, an. 1906, pag. 125.
(2) *Giurispr.* di Torino, an. 1906, col. 503.
(3) *La Cassazione di Firenze*, an. 1906, pag. 229.
(4) *Il Circolo giuridico*, an. 1906, pag. 110.
(5) *Il foro delle puglie*, an. 1906, col. 199.

CONSULTAZIONI

30. — P. avv. V., Roma. — *Può il notaro ricevere un atto di divisione, dove i condivindenti si accollino, tra le passività destribuite, un debito verso la moglie dello stesso notaro?*

Di certo il divieto dell' art. 24 n.° 3 della legge notarile, fatto al notaro di ricevere atti contenenti disposizioni che lo interessino, va inteso in senso lato, e che non solo si riferisca alle convenzioni a lui favorevoli, ma altresì a tutte quelle che in qualche maniera al notaro si riferiscano, affinchè neppur si dubiti che come uomo, possa venir meno ai suoi doveri di rettitudine, e d' imparzialità come pubblico ufficiale. Pertanto non potrà ricevere atti dove si parli di accollo, di delegazione a pagamento di crediti o di debiti del notaro, o di alcuno dei suoi parenti ed affini nei gradi fissati dalla legge, di divisione dei suddetti crediti o debiti, di accrescere o diminuire le inerenti garanzie reali e personali. (Conti *Com. alla legge not.*, vol. I, p. 455, n.° 22; Michelozzi, id., pag. 126, n. 7; Moscatello, vol. I, pag. 156-157).

***

31. — G. dott. P., Bologna. — *Tizio morto nel 1899 della ottava parte dei beni che gli pervennero dallo zio Caio, lasciò eredi i nipoti viventi, nati dal figlio Sempronio con l' usufrutto al figlio stesso. Nominò eredi del resto per una metà i suoi figli Paolo, Mevio, Tito e Sempronio, e nell' altra metà i suddetti e le sei figlie con obbligo di imputare alla massa le doti anticipate. L' eredità in immobili ascende a L. 32000. Il figlio Mevio renunziò all' eredità. Fu eseguita da oltre cinque anni la divisione tra figli, alla quale non intervennero le figlie contente delle ricevute anticipazioni. Morì il figlio Sempronio e gli eredi trovarono nelle sue carte due obbligazioni conformi scritte dall' avv. Tizio, con le quali riconosce un debito di lire 9808.82 per miglioramenti fatti in terreni del padre dal 1860 al 1883 come da note approvate, ordinando ai suoi eredi di farne a Sempronio il rimborso. Chi deve essere citato per ottenere il rimborso, gli eredi, compreso il renunziante, ed anche le legittimarie? Le due polizze possono ritenersi un duplicato? Debbono gli eredi di Sempronio provare i miglioramenti? Quali cautele potrebbero assumersi, nel pericolo della alienazione dei beni; possono chiedersi gli interessi?*

Prima di tutto quando i miglioramenti che si dicono fatti dal figlio Sempronio di Tizio nei beni del padre, degli zii paterni, dei fratelli ed anche nel suo interesse come comproprietario, non resultino evidenti ed incontestabili, nei casi di impugnativa in tutto od in parte, occorrerà la prova peritale, perchè la dichiarazione di debito emessa dal padre in favore del figlio Sempronio potrebbe assumere il carattere di *donazione larvata*, e potrebbe quindi essere giudicata nulla e di nessuno effetto per vizio sostanziale di forma (art. 1056 c. c.,) senza bisogno agli altri coeredi di ricorrere alle domande di imputazione e di riduzione in conformità di legge (art. 1001 e segg. e 1091 e segg. c. c.). E se le due polizze di ricognizione di debito portano la stessa

data e sono perfettamente uniformi nel contenuto, è serio il dubbio che debbano ritenersi fatte per tuziorismo per duplicato, in due originali, ma ad uno stesso ed unico effetto, anche in riguardo al coacervato valore di esse in lire 19617,64, che può sembrare enorme ed esagerato, dirimpetto all' entità patrimoniale di sole L. 32000. Quando non si possa far di meno, si contesti la lite chiedendo il sequestro giudiziario degli immobili ereditari ai termini dell' art. 921 del cod. di proc. civile. Ma la causa deve essere intentata *erga omnes* e così tanto contro gli eredi testamentarii che accettarono l' eredità, quanto contro le eredi legittimarie, perchè tutti sono obbligati *pro-rata*, in ragione delle quote (art. 1204 c. c.) al pagamento dei debiti del comune autore della successione, perchè il giudizio deve essere integro eccettuati coloro che renunziarono alla eredità, i quali si considerano come se non vi fossero mai stati chiamati (art. 945 c. c.). Quando gli interessi sul debito non sono pattuiti, non decorrono che dalla domanda giudiziale di costituzione in mora (art. 1231 c. c.).

COSE VARIE

Ministero di grazia e giustizia. — *La Gazzetta ufficiale* del regno d' Italia del 28 maggio 1906, numero 124, partecipa che S. M. il Re con decreto in data del 27 stesso mese ha accettate le dimissioni presentate dall'avvocato *Ettore Sacchi* dalla carica di Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e di Culti e nel successivo numero 126 del 30 suddetto mese annunzia la nomina alla carica medesima dell' avv. *Niccolò Gallo*, deputato al Parlamento.

Commissione per la Statistica giudiziaria e notarile. — Con decreti ministeriali del 14 maggio 1906, sono confermati a far parte della Commissione per la Statistica giudiziaria e notarile nella qualità di commissari elettivi, anche per il quadriennio 1906-1909, i signori: Arcoleo comm. prof. Giorgio, senatore del Regno Lucchini comm. prof. Luigi, deputato al Parlamento, consigliere di Corte di cassazione; Ricciuti comm. Nicola, primo presidente della Corte d' appello di Napoli, senatore del Regno; Tami comm. Antonio, consigliere alla Corte dei conti ed è stato chiamato a far parte della Commissione stessa Colaianni dott. Napoleone, deputato al Parlamento.

ATTI DEI CONSIGLI NOTARILI

Consiglio notarile della provincia di Napoli

Deliberazione presa nell' adunanza del 1° giugno 1906.

Omissis. — Il presidente ha dato lettura di un articolo di cronaca della *Riforma del Notariato* del 7 volgente mese n. 9, relativo all' adunanza del Collegio del 29 aprile ultimo per la disamina ed approvazione dei bilanci dell' Archivio e Consiglio notarile degli anni 1905-1906, concepito nei seguenti termini.

« *Assemblea dei notari di Napoli.* — Il 29 aprile u. s. si è riunita l' assemblea dei notari di Napoli, in 2ª convocazione, per deliberare l' ordine del giorno precedentemente pubblicato.

« Tre componenti del Consiglio e tre notari solamente sono intervenuti.

« È una cosa dolorosa dover constatare questa indifferenza, questa noncuranza che si mostra per tutto quanto riguarda gli interessi della classe.

« Non si ha di mira che il proprio interesse personale; e pur di strappare un affare, che dia magari l'utile di due lire, si lascia tutto per correre.

« Che si può sperare con simile gente?

« Ecco intanto le deliberazioni prese dalla *numerosa* adunanza:

« Si è approvato il conto consuntivo dell'Archivio notarile pel 1905, coi seguenti risultati:

« Entrate lire 57753,59 — Spese lire 52108,61 — Supero attivo lire 5644,98.

« Si è approvato il conto consuntivo del Consiglio per l'anno 1905, coi seguente risultato:

« Entrate lire 8283,18 — Spese lire 7158,71 — Supero attivo lire 1124,47.

« Si è approvato il bilancio preventivo pel 1906 prevedendosi un'entrata di lire 7184,67 ed una spesa identica.

« Si è deliberato un sussidio di lire 300 a favore dei danneggiati del Vesuvio.

« Si è deliberata la spesa di lire 255 per acquisto di libri, onde accrescere la biblioteca notarile.

« Si è censurata l'opera del Consiglio pel modo come ha erogato le somme a favore dei danneggiati del tremuoto di Calabria.

« Si è deliberato di aprire una sottoscrizione fra i notari del distretto a pro dei danneggiati del Vesuvio, da versarsi insieme al sussidio votato dal Collegio, al Comitato centrale presieduto da S. A. il Duca d'Aosta; raccomandando al Comitato specialmente i notari del distretto, danneggiati.

« Si è fatto plauso alle relazioni lette rispettivamente dal prof. Palumbo, conservatore tesoriere dell'Archivio notarile, e dal notaro Errico Talamo, tesoriere del Consiglio ».

Il Consiglio non senza turbamento, vi rileva, che l'autore dell'articolo, venuto non ha guari a far parte dei notari di questo distretto, mal si è reso conto del loro dignitoso andamento, e ne ha concepita una opinione poco o nulla rispondente alla loro rispettabilità.

Si grava, che nella rassegna dei ricordati bilanci consuntivi, non v'intervennero in numero, e con parole generiche in senso dispregiativo, offende il loro decoro, riferendone la cagione a vile interesse. Male non si sarebbe apposto invece, ed avrebbe colto a segno, se avesse attribuita la causa di quel minuto intervento alla illimitata fiducia, che la totalità dei notari ripongono al Consiglio e al Conservatore dell'Archivio, con animo sicuro, che non potevano avere il menomo dubbio su la scrupolosa esattezza di entrambi i conti. Ed è così, poichè non si potrebbe spiegare, come in una convocazione generale, due mesi sono, per la rinnovazione del terzo dei consiglieri uscenti, i notari del Collegio, avendo a cuore di riconfermare i sorteggiati in omaggio alla loro intemerata condotta, intervennero numerosissimi all'adunanza.

Egli dice anche che il Collegio (composto di due intervenuti, e l'autore dell'articolo fu uno dei due) censurava il modo, onde venne erogata la somma pei danneggiati di Calabria, tacendo, che quella parola *modo* si riferisce all'essersene prelevate cento per una vedova calabrese, con cinque figli, danneggiatissima, parente di un notaro, che fu vanto di questo distretto con la quale il dovere officioso viepiù ci stringe nella graduazione dell'esercizio, ciò che non può sfuggire alla intelligenza dell'articolista.

Per tali motivi. — Considerato, che la classe notarile di questo distretto non ha mai smentite le sue tradizioni di perizia e dignità nel disimpegno del nobile ministero, onde riceve alto tributo di stima.

Considerato, che è dovere del Consiglio tutelare gelosamente il decoro dei suoi rappresentati, meglio che ogni altro interesse.

Ritenuto, che la *Riforma del notariato* del 7 volgente mese n. 9 in un articolo di cronaca offende la onorabilità dei notari di questo Collegio, **ad unanimità** respingendolo, lo deplora e riprova.

Dispone, che la presente deliberazione sia ridotta a stampa e comunicata alle Autorità giudiziarie di questo distretto, a tutti i Consigli notarili del Regno ed ai singoli notari di questo Collegio.

ATTI PARLAMENTARI

Intorno alla legge sul notariato.

Camera dei deputati. — Seduta del dì 15 maggio 1906.

Pellecchi, richiama l'attenzione del ministro sulla necessità di elevare la professione notarile, modificando la relativa legge e riordinando in modo più razionale le circoscrizioni delle sedi notarili.

Accenna quindi al modo irregolare col quale vengono fatti i concorsi ed i cambi di residenza, ed invoca disposizioni più larghe per ciò che riguarda l'obbligo della residenza.

Sugli archivî notarili.

Camera dei deputati. — Seduta pomeridiana del dì 16 maggio 1906.

Di Stefano, *(omissis)* richiama quindi l'attenzione del ministro sugli archivi notarili, dei quali, sulla scorta di pubblicazioni ufficiali segnala il cattivo funzionamento e la mancanza di un efficace sindacato; ed è di avviso che si dovrebbero scindere gli archivî notarili dai consigli notarili.

Lamenta che mentre lo Stato ha prelevato due milioni dai proventi degli archivî notarili, non abbia ancora voluto pareggiare la condizione degli impiegati degli archivî a quella degli altri impiegati dello Stato.

Invoca la presentazione di un disegno di legge che regoli secondo giustizia la condizione degli impiegati degli archivî, e provveda alla istituzione di una Cassa di previdenza coi proventi degli archivî medesimi. Presenta in questo senso un ordine del giorno. (Approvazioni, congratulazioni).

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivî notarili. — Nomine a conservatore. — Alaimo not. Aurelio, a Racalmuto.

Notari. — Nomine. — Marchetti Lüigi, a Pescaglia. — Visconti Vincenzo, a San Cipriano Piacentino. — Tini Giovanni, a Ponteranica. — Venanzi Luigi, a Schilpario. — Someda Pietro, a Codroipo. — Petragnani Gabriele Gaetano, a Roma. — Gentilucci Edmondo, a Zagarolo.

Traslocazioni. — Leidi Carlo, da Urgnano a Bergamo. — Farina Daniele, da San Gervasio d'Adda a Gromo. — Battaglia Giovanni Pasquale, da Castellammare di Stabia a Torre Annunziata.

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore.*
Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1906.

Anno XXVI-31. N. 21. ROMA-FIRENZE 1 Luglio 1906.

ROLANDINO
MONITORE DEL NOTARIATO

SULL'ART. 1250 DEL CODICE CIVILE

L' art. 1250 del codice civile testualmente dispone che « le spese del pagamento sono a carico del debitore ». Parrebbe che, per la semplicità della dizione, non potesse nascere alcuna difficoltà nell' applicare l' articolo citato, e che, in conseguenza, non potesse sorgere alcuna questione. Ma, poichè le difficoltà maggiori si presentano quando ad una norma legislativa si dia una esecuzione od una interpretazione diversa da quella voluta dal principio di diritto che la norma contiene, o quando si ometta di adempiere ad una determinata disposizione, così è sorta la questione se il debitore non sodisfi le spese del pagamento e delle relativa quietanza, tra cui principale la tassa di registro, sia responsabile dei danni che possano derivare al creditore da tale sua omissione.

Per semplificare la questione diciamo anzitutto che bisogna escludere le quietanze cosiddette *ordinarie*, le quali, sebbene soggette alla tassa di bollo (per lo più in misura minima e che sempre deve pagarsi dal debitore), non sono soggette alla tassa di registro, e non possono dar luogo ad alcuna conseguenza per mancato pagamento di spese. Infatti, per esse, il creditore non riceve il pagamento e non rilascia la relativa quietanza, se il debitore non abbia pagata la dovuta tassa di bollo ; e con ciò tutte le spese sono terminate, tranne quelle d' invio del denaro e simili. Chè se per caso di queste quietanze dovesse farsi uso, allora la tassa sarebbe dovuta da chi se ne serve, perchè la tassa, in caso d' uso, non è dovuta a causa dell' esistenza del titolo, ma a causa dell' uso che se ne vuol fare, talchè manca l' obbligo solidale tra i *contraenti*, e vi à solo tra le parti *interessate* (1).

Per le quietanze invece non ordinarie la faccenda è ben diversa e l' obbligo della registrazione è insito nella natura dell' atto che contiene la quietanza, sia esso pubblico o privato.

Raffrontando e mettendo in relazione l' art. 1250 del cod. civ. con l' art. 74 della legge di registro, si desume che l' obbligo della registrazione nei rapporti della Finanza è solidale tra le parti contraenti,

(1) Art. 74 ult. capov. legge sulle tasse di registro, testo unico 20 maggio 1897, n. 217.

ma nei rapporti tra creditore e debitore è a carico esclusivo di quest' ultimo. E se così è, si può ragionevolmente conchiudere che l' obbligo della registrazione è a carico del debitore, e che il creditore è un vero e proprio suo fideiussore solidale verso il fisco. Ciò si argomenta molto chiaramente dall' art. 1201 del cod. civ. per cui se il debito in solido, come nel caso nostro, riguarda uno solo degli obbligati, questi è tenuto per tutto il debito e gli altri sono considerati suoi fideiussori. Come il fideiussore solidale, il creditore che ha pagate le spese di quietanza ha regresso contro il debitore, sia per la tassa principale, sia per le multe incorse; nè dal debitore gli si potrà opporre la solidarietà verso il fisco, perchè questa solidarietà non muta il rapporto giuridico derivante dall' art. 1250, e se le spese tutte sono a carico del debitore vi debbono essere anche quelle maggiori alle quali la sua negligenza abbia dato luogo. In altri termini il rapporto giuridico derivante dal contratto o dalla legge circa l' onere del pagamento delle spese non viene mutato od annulla dall' obbligo solidale che hanno tutti i contraenti verso la Finanza dello Stato. Non mutandosi tale rapporto giuridico, e rimanendo il creditore obbligato solidalmente col debitore verso la Finanza, egli non solo ha un *interesse* a che il debitore registri la quietanza e ne paghi la tassa, ma ha pure un *diritto* a costringervelo e che, come a tutti i fideiussori, gli deriva dall' art. 1919, n. 4 cod. civ. per cui il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore per essere da lui rilevato quando il debito sia divenuto esigibile per essere scaduto il termine pel pagamento. Ora le spese del pagamento sono dovute dal momento in cui la quietanza viene legalmente stipulata e viene eretto l' atto che la contiene, e da quel medesimo istante sorge nel creditore il *diritto* a costringere il debitore a registrare il documento portante la quietanza, per esser liberato dall' obbligo solidale che gli incombe verso la finanza di pagare la tassa sulla quietanza da lui rilasciata. In relazione a questo diritto del creditore sta l' obbligo del debitore di registrare l' atto e pagar tutte le spese.

Il diritto del creditore però non è un diritto di credito contro il debitore, perchè questi non ha obbligo di pagare la tassa di registro e le altre spese nelle mani del creditore, ma all' ufficio di registro ed a chi le altre spese sono dovute; e se a ciò egli adempie cessa ogni diritto del creditore, il quale non potrebbe mai costringerlo a pagare a lui l' importo delle spese. Che se poi il debitore non pagasse tali spese, e volesse farlo il creditore, l' azione che questi ne diverrebbe contro l' altro sarebbe una conseguenza dell' effettuato pagamento, e non del precedente rapporto giuridico derivante dall' art. 1250 del c. c.

Se dunque nei rapporti tra creditore e debitore questi soltanto ha l' obbligo di registrare la quietanza e pagare le altre spese, è naturale e giuridica la conseguenza che il debitore debba rispondere di tutti i danni che al creditore potessero derivare, anche nei papporti coi terzi, da tale sua volontaria omissione.

Il Losana (1) nega nel debitore l'obbligo verso il creditore di procedere alla tempestiva registrazione della quietanza: obbligo che dice non derivare dall'art. 1250 del cod. civ. perchè sarebbe un aggiungere alla legge, e perchè nei rapporti tra creditore e debitore la registrazione nulla aggiunge alla perfezione dell'atto; chè se ne derivano conseguenze nei rapporti coi terzi, questi vantaggi sono corrispettivi e presuppongono un obbligo comune di procedere alla registrazione.

Francamente le argomentazioni dell'esimio scrittore non ci persuadono punto. L'obbligo della registrazione, come s'è detto, sorge col nascere della quietanza, e n'è un complemento, non voluto dalle parti per le conseguenze che possono derivarne a loro vantaggio, ma dallo stesso legislatore, e deriva dalla legge di registro e le parti non possono derogarvi. Appena l'atto di quietanza viene scritto sorge nel debitore l'obbligo di completarla col pagamento delle tasse dovute. Tanto ciò è vero che il creditore potrebbe perfino rifiutare di ricevere la somma dovutagli se il debitore si rifiutasse di pagare le spese liquide e da liquidarsi; e l'offerta reale fatta dal debitore non sarebbe valida (art. 1260, n. 3 cod. civ.). E se il creditore non ha richiesto anticipatamente che il debitore pagasse le spese necessarie, ciò non può togliergli il diritto a costringere posteriormente il debitore a pagare le tasse dovute sulla quietanza, che sono a carico di lui e che il creditore non è obbligato ad anticipare.

Nè con ciò si confonde, come vuole il Losana, l'obbligo solidale delle parti verso la Finanza col diritto che nei rapporti particolari compete al creditore di farsi rimborsare le spese per avventura anticipate, perchè, come s'è detto, il diritto al rimborso sorge per effetto dell'eseguito pagamento e non dai precedenti rapporti.

Recentemente la corte di cassazione di Napoli, con sentenza del 30 dicembre 1905 (1), ha deciso, confermemente alla nostra opinione, che il debitore che paga e ritira la quietanza ha l'obbligo di registrarla a norma della legge di registro, sotto pena dei danni e spese verso il creditore che, ad es. sia tenuto tuttavia al pagamento della tassa di ricchezza mobile; e poichè gli argomenti che adduce rispondono in parte alle osservazioni del Losana, sarà bene riportarli succintamente.

« Le leggi, nota la corte, devono applicarsi in armonia tra loro, e non compie il suo debito l'interprete che riguardi le questioni al suo esame sottoposte da un lato soltanto. Rilasciata la quietanza che, senza dubbio, è la prova della liberazione del debito pel pagamento eseguito, il debito è estinto; ma il creditore non resta esonerato dalla tassa di ricchezza mobile . . . . . . L'interesse quindi del debitore per gli effetti civili, può venire in conflitto con quello del creditore per gli effetti fiscali; il che mostra, anche una volta l'inesattezza

(1) *Studi giuridici*, serie 3ª, pag. 48 e seg., Palermo, Giannitrapani, 1904.

(1) La *Legge*, an. 1906, col. 657.

della formola, in tesi assoluta, che la quietanza sia nell' esclusivo interesse del debitore ».

Segue la corte dicendo che è falso affermare che il debitore non abbia l' obbligo di registrare la quietanza, che se gli atti sono soggetti alle tasse di bollo e registro la spesa è a carico del debitore, il quale, « se voglia avvalersi della forma di quietanza per scrittura privata unilaterale, che resta in potere di lui, all' obbligo della registrazione non può sottrarsi; perocchè dal fatto suo ricadrebbe il danno sul creditore, che non avrebbe modo di esonerarsi dal pagamento della imposta di ricchezza mobile che solo con la data della registrazione può avvenire e che permane a carico del creditore ad onta dell' eseguito pagamento. Tutti i danni e le spese quindi che il creditore può subire, pel principio di eterna giustizia, devono essere rifatti dal debitore ».

« L' atto è incompleto nelle formalità imposte dalla legge ai diversi fini sociali, quando manca della registrazione ordinata in un termine fisso sotto gravi penalità dovute solidalmente da tutte le parti; e nella spesa del pagamento va evidentemente incluso tutto ciò che concorre a rendere l' atto completo e capace di partorire le varie conseguenze legali a favore di tutte le parti.

« La mancata registrazione dell' atto incontestabilmente fa risentire al creditore grave pregiudizio, perchè di fronte al fisco, il credito continua ad essere in vigore, ed il creditore è obbligato a pagare tuttavia la tassa di ricchezza mobile.

« Che non riesce di certo a togliere efficacia alle esposte considerazioni il dedurre che il creditore avrebbe potuto da se provvedere alla denunzia della cessazione del reddito.

« Codesta affermazione espressa dommaticamente, ha in sè la debolezza sua, perocchè nei modi che la esplicherebbero, vuoi con la rinunzia agl' interessi, vuoi con la dichiarazione di quietanza per gli obblighi che ne rinvengono al creditore, e per gli effetti che producono si contengano quei vizi che la odierna decisione della corte intende evitare. Il che prova che si aggira in una petizione di principio l' argomentazione della sentenza denunziata, di non poter essere responsabile di danni chi non aveva l' obbligo della registrazione, *perciochè è appunto questa mancanza di obbligo che per legge non è consentita* ».

E tale è l' evidenza delle cose che lo stesso Losana, in fine del citato suo studio, asserisce che il creditore « potrà sempre, *a titolo di diritto*, rilasciare la quietanza scritta ed assoggettarla alla registrazione a spese ben inteso, del debitore »; e, poichè alla quietanza registrata si annettono conseguenze giuridiche conchiude : « il creditore ha il *diritto* e il dovere di pretendere e di vegliare a che il documento venga conservato ed *assoggettato a quelle formalità* che valgono a procurargli pienezza di effetti giuridici nei rapporti coi terzi ». Il quale diritto del creditore sarebbe addirittura illusorio se il debitore avesse facoltà di non adempiere all' obbligo di registrare la quietanza e non dovesse rispondere dei danni derivanti da tale sua omissione.

Per noi, come abbiamo dimostrato, l' obbligo nel debitore di registrare la quietanza e pagarne la tassa sorge indipendentemente dal giovamento che, per gli effetti dell' imposta di ricchezza mobile, potrà derivarne al creditore, sorge con la redazione dell' atto di quietanza, e n' è una legale necessità. Il risarcimento del danno per mancata registrazione della quietanza è quindi una conseguenza di tale omissione e di cui il debitore deve rispondere *pel principio di eterna giustizia*, come dice la cassazione di Napoli, e che è sancita dall' articolo 1151 del codice civile.

Ma registrato l' atto di quietanza, non ci pare che il debitore abbia l' obbligo di conservarlo, se fatto per scrittura privata, e che quindi debba rispondere per la perdita che ne venisse. L' obbligo del debitore cessa col pagamento delle spese tutte relative all' atto, compresa la temporanea registrazione. Se l' atto è pubblico il creditore potrà attingere le necessarie notizie nell' atto originale che trovasi in permanente deposito presso il pubblico ufficiale che l' ha ricevuto; se l' atto fu redatto per scrittura privata il creditore potrà tali notizie rilevare presso l' ufficio di registro ove l' atto fu registrato, non essendo ciò difficile perchè l' art. 82 della legge di registro stabilisce che le scritture private dovranno essere registrate nell' ufficio del distretto in cui ne é seguita la stipulazione (1). Il creditore sa dove egli rilasciò la quietanza e potrà anche sapere in quale ufficio l' atto fu registrato.

Chè se poi il creditore non volesse prendersi la briga di ciò fare, e il debitore avesse smarrito l' atto di quietanza, allora non avrà nessun diritto a rivolgersi per eventuali danni verso il debitore, che per legge è tenuto solo a completare la quietanza con le dovute formalità fiscali.

Dottor ANTIMO PASSAMONTI.

LINDA MURRI NON PUÒ AMMINISTRARE IL PATRIMONIO DEL MARITO

Il sentimento sollevatosi nella pubblica coscienza per l' inatteso annunzio di tale una commutazione di pena a Linda Murri da agguagliarla quasi ad una grazia completa fu accresciuto ancora dalla comune persuasione che l' accennata commutazione importasse per necessaria conseguenza la rimozione d' ogni ostacolo alla sua reintegrazione nei diritti di patria potestà, all' amministrazione e godimento, per parte sua, del patrimonio dell' ucciso marito.

Fortunatamente queste apprensioni sono infondate ; la legge civile, coi provvedimenti che consente, colle incapacità che sancisce, dà mezzo

(1) L' art. 41 delle istruzioni 10 settembre 1866 aggiunge : « i ricevitori si asteranno dal registrare atti e denunzie per cui il loro ufficio sia incompetente ».

d' impedire che si giunga a questi estremi, contro cui così fieramente insorge il senso morale.

Difatti noi troviamo stabilito all' art. 233 del codice civile che « se il genitore abusa della patria potestà, violandone o trascurandone i doveri, il tribunale sull' istanza di alcuni dei parenti più vicini od anche del pubblico ministero, potrà provvedere per la nomina d' un tutore alla persona del figlio e dare quegli altri provvedimenti che stimerà convenienti nell' interesse del figlio ».

Ora se primo ed elementare dovere della patria potestà è incontestabilmente quello del buon esempio, a tutti è noto che, a parte l' atroce delitto pel quale la Linda Murri riportò sentenza di condanna, la cui sussistenza è presupposta, anzichè cancellata, da un decreto di grazia, stavano a suo carico gravi trascorsi d' indole morale, dei quali essa stessa ebbe a confessarsi colpevole.

Ciò stante, sia pure che, per effetto dell' ottenuta grazia, la Linda Murri abbia, a tenore dell' art. 87 cod. pen. riacquistato il diritto alla patria potestà, di cui la sentenza della Corte d' Assise l' aveva privata; si tratterebbe pur sempre di vedere se tale diritto debba esserle *mantenuto*, mentre, a senso del riferito articolo 233, può esserle *ritolto*; e noi crediamo d' avere consenzienti i nostri lettori nel ritenere che, se v' ha caso in cui tale articolo presenti opportunità d' applicazione, sia il caso presente.

Ma supponiamo che i parenti più vicini ed il pubblico ministero siano d' avviso diverso e che nessuno voglia prendere l' iniziativa dei provvedimenti, di cui ivi è parola; non per questo sarebbe meno certo che la Linda Murri *è assolutamente esclusa dall' amministrazione e dal godimento del patrimonio di suo marito.*

Basta, a rendersene persuasi, attendere al disposto degli art. 725 n. 1 e 728 del codice civile. L' art. 725, n. 1, dichiara che è incapace, come indegno, di succedere chi avesse volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta.

Come risulta chiaramente dal tenore di questo disposto (tanto più se lo si confronta col corrispondente art. 727, n. 1, del codice francese) il titolo d' incapacità per indegnità non risiede nella condanna che altri abbia riportato per aver ucciso, ma nel fatto stesso dell' omicidio. E veramente chi uccise una persona di cui era successibile, merita di essere escluso dalla costui successione, non già perchè sia poi stato condannato per averla uccisa, ma in forza del delitto medesimo che ha commesso.

In altri termini, di fronte alla nostra legge, l' indegnità di succedere non costituisce una conseguenza accessoria della condanna penale, ma è un' incapacità che s' incorre senz' altro dipendentemente al fatto commesso. Niun dubbio quindi che, per esempio, se l' uccisore venisse a morire prima di essere condannato, non per questo cesserrebbe la sua incapacità successoria, benchè l' azione penale si estingua per la morte del reo.

E' poi egualmente incotestabile che sotto le parole della legge « *chi avesse volontariamente ucciso* »· deve intendersi compreso chiunque abbia materialmente o moralmente concorso all' omicidio, fra cui la legge annovera chi abbia eccitato o rafforzato nell' autore del fatto la risoluzione di commeterlo (articolo 64 n. 1 cod. pen.), ed è questa appunto la figura di reato per cui suonò affermativo il verdetto dei giurati a carico di Linda.

Se quindi la Murri incorse nella incapacità di succedere a suo marito fin dall' istante del costui efferato assassinio e così *prima ed indipendentemente dalla sentenza di condanna* (che, agli scopi civili, non fece che constatare il fatto, con effetto retroattivo) un decreto che mitighi o condoni la pena da essa incorsa per il reato commesso, non può spiegare alcuna efficacia nel senso di proscioglierla dalle conseguenze derivanti non dalla pronunziata sentenza di condanna, ma direttamente ed immediatamente dal reato stesso.

Ciò premesso, l' art. 728 cod. civ. statuisce che « l' indegnità del genitore non nuoce ai suoi figli, sia che succedano per ragion propria, sia che succedano per rappresentazione. — *Ma il genitore non ha sulla parte di eredità devoluta ai suoi figli i diritti di usufrutto e di amministrazione che la legge accorda ai genitori.*

A meno di calpestare un così chiaro e giusto disposto, non crediamo possibile che la Linda Murri abbia a conseguire l' amministrazione e il godimento dell' eredità del marito.

(Dal *Momento*). AVV. C. LOSANA.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Istituto Italiano di Credito Fondario e precedenti istituti congeneri — norme varie — formalità degli atti relativi — tasse di bollo e registro — onorarî dei notari e dei conservatori — iscrizioni ipotecarie.

Testo unico delle leggi sul Credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, inserito nella Gazzetta ufficiale *del 10 febbraio 1906, n. 34.* — Art. 6. (Art. 22 della legge 17 luglio 1890 — Per le fusioni che avvenissero di Istituti di credito fondiario preesistenti con l' istituto italiano, non saranno immutati nè i diritti nè i doveri dei mutuatari, e questi non saranno colpiti da alcun aggravio.

Tutti gli atti, stipulazioni, operazioni di trapasso e annotazioni ipotecaria che si rendessero necessarie per operare le fusioni, saranno fatti in carta semplice, gravati di una sola tassa fissa di L. 1,20, che resterà a carico degli Istituti cessanti e italiano.

Art. 16 (Art. 13 della legge 22 febbraio 1885) — Se l' istituto reputi conveniente di conchiudere il prestito, formerà col mutuatario contratto condizionato, per avere effetto dopo che, presa iscrizione del suo credito, dal certificato del conservatore delle ipoteche non risulti la preesistenza di altra iscrizione o trascrizione.

In tal caso l'Istituto farà procedere alla stipulazione del contratto definitivo, e consegnerà al mutuatario tante cartelle quante corrispondono all'entità del prestito, previa quietanza.

Sulla presentazione della copia dell'atto definitivo, il conservatore delle ipoteche, in margine delle iscrizioni già prese, annoterà il pagamento seguito coll'emissione delle cartelle, e sulla nota della primitiva iscrizione, dichiarerà di aver fatto la predetta iscrizione marginale.

Riguardo alle tasse pubbliche ed agli onorarî del notaro e del conservatore, la stipulazione del rogito e della quietanza, l'iscrizione e le annotazioni successive citate nel precedente alinea, si considerano come una sola stipulazione, una sola operazione sui registri ipotecarî ed un solo certificato.

Art. 18. (Art. 14 della legge 22 febbraio 1885) — Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Istituto saranno valide nonostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno a cui la sentenza stessa retrotragga la cessazione dei pagamenti.

Art. 19. (Art. 15 della legge 22 febbraio 1885 e art. 5 della legge 4 giugno 1896) — Le iscrizioni ipotecarie prese dall'Istituto, e quelle alle quali esso fosse subentrato per surrogazione o cessione, saranno rinnovate d'ufficio dai conservatori delle ipoteche nei termini e modi stabiliti dalla legge.

Senza pregiudizio dell'obbligo della responsabilità dei conservatori delle ipoteche per la rinnovazione d'ufficio, gl'Istituti hanno diritto di eseguire, senza spese, la rinnovazione delle ipoteche nei termini e modi stabiliti dalla legge.

Art. 44. (Art. 22 della legge 22 febbraio 1885) — La richiesta che venisse fatta dall'Istituto per ottenere nuova copia di titoli esecutivi, dei quali è argomento nell'art. 557 del cod. di proc. civ., non è soggetta alla preventiva notificazione al debitore; ma il magistrato competente ne ordinerà la spedizione sulla semplice domanda dell'Istituto medesimo.

Tasse fiscali — applicazione dell'art. 10 legge 22 dicembre 1905 contenente modifiche alla legge sul Credito fondiario.

Normale del Ministero delle finanze, 30 aprile 1906, n. 27535, div. V. — L'art. 10 della legge 22 decembre 1905, n. 592, relativa ai documenti da unirsi a corredo delle domande di mutui non superiori a lire 2000 contemplati nello stesso articolo, stabilisce che: « si intenderanno compresi nell'abbonamento indicato nell'art. 3, tutte le tasse di bollo dovute per i certificati delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni e relative domande, ed in generale per tutti gli atti e documenti che, sopra diretta richiesta degli Istituti di Credito fondiario, siano, con le norme e cautele da stabilirsi nel regolamento, rilasciati dai competenti uffici pubblici e dai notari con lo scopo di istruire e documentare le domande di mutuo ».

Non essendo ancora stato pubblicato il regolamento di cui è parola nel citato art. 10 e nel successivo art. 25 della legge, qualche ufficio ha sollevato il dubbio, se non fosse necessario attendere la pubblicazione del regolamento stesso, prima di dare esecuzione alle disposizioni del menzionato art. 10.

Ove si rifletta, che la citata legge è già entrata in vigore e divenuta obbligatoria, secondo il disposto dell' art. 1 del titolo preliminare del cod. civ., e che gl' Istituti pagano quei diritti erariali che surrogano, tra le altre tasse sugli affari, anche quella di bollo sui documenti di cui trattasi, devesi necessariamente concludere, che mal si potrebbe negare l' esenzione di cui nel citato art. 10, adducendo il difetto di disposizioni regolamentari.

Perciò, in attesa del regolamento relativo alla legge 22 dicembre 1905, si è stabilito, di accordo col ministero di agricoltura, industria e commercio, di adottare, per la esecuzione del ripetuto art. 10 della legge 22 dicembre 1905, le modalità contenute nell' art. 6 del regolamento 19 novembre 1905, n. 547 e 553, per la esecuzione delle leggi 7 luglio 1905, n. 349 e 350, sulle aziende fondiarie degli istituti di emissione.

Tanto si porta a notizia delle intendenze, dei conservatori delle ipoteche e degli uffici del registro per opportuna loro norma (1).

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

109. Pene disciplinari sancite pei notari — inapplicabilità ai membri dei Consigli notarili. *(Leg. not., 107, 109 e 122).* — La Corte d' appello di Palermo. — *Omissis.* — Osserva, che il Consiglio notarile di Palermo, nel 5 settembre 1905, concesse al notaro Lo Meo Giuseppe, esercente in Torretta, una permissione di assenza di mesi tre, con facoltà di stipulare gli atti.

Tale permesso veniva dato immediatamente dopo che al Lo Meo era stata inflitta la multa di lire 51 per abusiva assenza dalla residenza. Decorso il detto periodo, il presidente del Consiglio notarile, notaro Salvatore Lo Meo, padre del Giuseppe, concesse al medesimo un altro permesso di un mese, a cominciare dal 7 dicembre, e ciò malgrado che nel 15 novembre il procuratore del re lo avesse invitato ad uniformarsi alla circolare ministeriale del 21 luglio 1882, nella quale era detto, che nel silenzio della legge si dovevano applicare ai notari le norme generali che regolano le permissioni di assenza degli impiegati dello Stato, e ciò nel senso che la facoltà di dare permessi deve intendersi per ciascun anno, e non che i permessi possano succedersi l' uno all' altro senza limitazione.

Che il procuratore del re di Palermo, ritenendo che il detto pre-

(1) *Bollett. dem.*, an. 1906, pag. 295.

sidente del Consiglio notarile, col fatto di avere concesso al figlio un ulteriore permesso di un mese, avesse trasgredito scientemente i doveri del proprio ufficio, promosse contro di lui giudizio disciplinare nel 16 marzo 1906, e chiese venisse applicata la censura a senso degli art. 109 e 122 della legge notarile.

Il Lo Meo cercò di discolparsi dall'addebito, affermando e comprovando con certificato medico la grave malattia della moglie che richiedeva l'assistenza dei figli; ed aggiunse che egli non aveva inteso ribellarsi al provvedimento disciplinare inflitto al figlio, ma aveva soltanto fatto uso, per gravi ragioni, di una facoltà discrezionale concessagli dalla legge.

Che però il tribunale di Palermo, con sentenza del 4 aprile 1906, ritenendo sussistente la contravvenzione ascritta al notaro Salvatore Lo Meo nella qualità di membro del Consiglio notarile gli applicò la pena disciplinare della censura con le conseguenze di legge, cioè con la decadenza dalla qualità di membro del Consiglio e la privazione del diritto di eleggibilità per un biennio

Da tale provvedimento il notaro Lo Meo ha proposto appello, deducendo preliminarmente la inapplicabilità dell'art. 107 ai membri del Consiglio notarile.

Osserva, su tale eccezione preliminare, che l'art. 107 dichiara soggetto a pene disciplinari il notaro che compromette in qualunque modo la delicatezza del suo ufficio o il decoro del ceto cui appartiene, od altrimenti contravviene ai propri doveri. La legge, dopo avere, nell'articolo 108, designate le singole pene disciplinari e nell'art. 109 specificato in che consistono e da chi debbono applicarsi l'avvertimento e la censura, passa negli articoli seguenti ad indicare i singoli casi nei quali sono applicabili l'ammenda o la multa, la sospensione e la destituzione.

È notevole che tutti questi singoli casi si riferiscono ad infrazioni od irregolarità commesse dai notari nella compilazione di atti notarili, nel rilascio di copie, estratti o certificati, nella conservazione degli atti e dei repertorî, e così via dicendo.

Or, dal complesso di tale disposizioni, che rendono più perspicua la letterale locuzione dell'art. 107, sorge il concetto che le pene disciplinari sono applicabili al notaro che contravvenga ai suoi doveri nell'esercizio delle sue funzioni notarili.

E poichè, trattandosi di materia restrittiva, non è lecito ricorrere ad argomenti di analogia, consegue non potersi le dette pene applicare al membro del Consiglio che per avventura non adempia esattamente i doveri inerenti a tale sua qualità.

Del resto, il silenzio della legge al riguardo può spiegarsi con la speciale funzione che il Consiglio notarile è chiamato a compiere e per le sue attribuzioni affatto distinte da quelle dei singoli notari per le quali è soggetto alla vigilanza del Governo, che può reprimerne gli abusi e sciogliere allorchè devia dalle attribuzioni che gli sono affidate.

Che non giova invocare in contrario la disposizione dell' art. 122 per la quale, se il notaro è membro del Consiglio notarile, la censura è applicata dal tribunale civile in camera di consiglio, perchè quell' articolo stabilisce soltanto una norma di competenza. Difatti anche il membro del Consiglio, che è senza dubbio un notaro, può commettere una contravvenzione nell' esercizio delle sue funzioni notarili. In tal caso la legge, per manifeste ragioni di convenienza, ha voluto evitare che il Consiglio, il solo competente per l' art. 119 ad applicare la censura, si trovi nella spiacevole necessità di doverla applicare ad uno dei suoi membri, ed ha perciò investito eccezionalmente il tribunale dell' esercizio di tale potere censorio.

Or, da una disposizione che si riferisce soltanto alla competenza nell' applicazione di una pena disciplinare non può trarsi argomento nel silenzio della legge, per sostenere che vi sia soggetto anche il membro del cousiglio, che solo in tale quantità e non per l' esercizio di funzioni notarili contravvenga per avventura ai suoi doveri.

Che pertanto deve riformarsi, senz' altro, la deliberazione impugnata e respingersi la correlativa istanza del procuratore del Re.

Per querti motivi, la Corte, in difformità delle conclusioni del procuratore generale, accoglie l' appello proposto dal presidente del Consiglio notarile, notar Salvatore Lo Meo, contro la sentenza resa dal tribunale civile di Palermo, nel 4 aprile 1906, e questa riformando, respinge l' istanza fatta, nel 16 mazo stesso anno, dal procuratore del re per l' applicazione della censura al detto notar Lo Meo. (Corte app. Palermo, 14 maggio 1906; Lo Meo c. P. M.).

110. Notaro — condanna — omessa destituzione — prescrizione. *(Leg. not., 131)*. — La Cassazione di Roma. — *Omissis*. — Attesochè prima di vagliare i motivi testè accennati, si vuole osservare che la richiesta del procuratore generale per la destituzione del ricorrente dall' ufficio di notaro come conseguenza della condanna del 20 maggio 1882, non è in sostanza che una applicazione ulteriore dell' azione generale contro lo stesso ricorrente; onde la prima indagine a fare è di vedere se l' azione sia o no ancora in vita, perocchè se non lo fosse vana tornerebbe la discussione dei motivi allegati dal ricorrente.

Ora l' azione è evidentemente prescritta, perchè tanto se si conta dal giorno del commesso reato, quanto da quello, in cui fu pronunziata la condanna, è decorso tanto tempo che basta a prescrivere non solo l' azione ma anche la condanna stessa a sensi degli degli articoli 91, n. 4 e 95, n. 3 cod. penale....

Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e annulla senza rinvio. (Cass. Roma, 17 marzo 1906; Gazzoni ricc. Fiocca estens.).

111. Provvedimenti camerali — ricorso sottoscritto da procuratore legale. — Mandato della parte non necessario — ratifica, in ogni caso, derivante dal compimento del negozio. — Beni dotali — alienazione — autorizzazione del tribunale — provvedimento camerale bastevole all' oggetto. — Non occorre un mandato speciale in persona dell' avvocato,

o procuratore, che firmi un ricorso all' autorità giudiziaria. Si intende conferito e ratificato il mandato all' avvocato, o procuratore, che sottoscrive un ricorso all' autorità giudiziaria, allorchè la parte abbia eseguito il negozio giuridico autorizzato in dipendenza del ricorso medesimo. L' autorizzazione ad alienare beni dotali si concede dal tribunale mediante decreto. ... Essendo, infatti, necessario per l' alienazione dei beni dotali il consenso del marito, non è mai necessario che il tribunale provveda in linea contenziosa sul riguardo, non potendo all' uopo sussistere controversia. (Cass. Palermo, 10 marzo 1906; Scaglione c. Ranco di Sicilia. Primiceri estens.) (1).

112. Successione — vedova usufruttuaria — interessi della dote — confusione. *(Cod. civ., 509).* — Nel caso che la vedova sia al tempo stesso creditrice degli interessi della dote ed usufruttuaria della eredità del marito non ha luogo l' estinzione del credito dotale per confusione. (Cass. Roma, 10 marzo 1906; Grue c. Finocchi) (2).

113. Ipoteca — terzo possessore — mancata rinnovazione — perdita del grado, non del diritto. — L' iscrizione conserva il grado ipotecario per trenta anni; ma la mancata rinnovazione non estingue la ipoteca. ... Se, quindi, prima del decorso del trentennio si promuova la espropriazione contro il terzo possessore, e non si sinnovi poscia la iscrizione, la mancata rinnovazione fa perdere al creditore il vantaggio della data della iscrizione, ma non il diritto alla ipoteca. (Cass. Palermo, 3 aprile 1906; Andò c. Molinelli. Di Chiara estens.) (3).

114. Legato — condizione che il legatario si faccia prete — sua validità. — La condizione di farsi prete apposta ad un legato è valida. (Cass. Palermo, 7 aprile 1906; Giglio c. Fiugali. Primiceri estens.) (4).

115. Appalto — corrispettivo non fissato preventivamente in cifra determinata — tassa di registro — accertamento suppletivo della tassa — cessione dell' appalto — obblighi del cessionario. *(Leg. reg., 23 e 41).* — Trattandosi di contratti di appalto, nei quali il corrispettivo dovuto all' appaltatore non è determinato preventivamente in cifra fissa, la tassa di registro pagata all' atto della registrazione del contratto in base alla cifra approssimativamente presunta, non esclude che successivamente possano chiedersi dall' amministrazione demaniale i supplementi di tassa sul maggior corrispettivo effettivamente accertato nell' esecuzione del contratto. Qualora l' appalto sia stato ceduto ad altri durante la sua esecuzione, i supplementi di tassa sono dovuti dal cessionario per le quote di correspettivo scadute dopo la cessione. (Cass. Roma, 25 maggio 1906; Società it. per l' industria del gas italiano c. Finauze. Pugliese estens.) (5).

---

(1) *Circolo giuridico*, an. 1906, col. 142.
(2) *Le Giurisprudenza abruzzese*, an. 1906, col. 129.
(3) *Il Circolo giuridico*, an. 1906, col. 137.
(4) *Ibid.*, an. 1906, col. 109.
(5) *Legge*, an. 1906, col. 1152.

CONSULTAZIONI

32. — L. not. L.. Porlezza. — *La legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attuazione del nuovo catasto, all' art. 2 ed il regolamento relativo 26 gennaio 1902 n. 76 all' art. 6 e 8 dicono che per ottenere la voltura catastale in base ed atti civili, si deve contemporaneamente alla richiesta della registrazione dell' atto, che contiene il trasferimento, presentare all' ufficio del registro competente, la domanda di voltura, compilata sopra apposito modulo a stampa, ed una copia od estratto in carta libera dell' atto stesso. — Tanto la domanda di voltura, come la copia o l' estratto devono portare poi la menzione dell' eseguita registrazioue. — Si chiede: da chi deve essere fatta la nota dell' eseguita registrazione? Dal notaro o dal sig. ricevitore? se dal notaro, quando e come può essere fatta? — All' atto della presentazione, no, perchè la registrazione è ancora da farsi. Registrato l' atto, come può egli eseguirla? — Allo sportello, no; e allora o entrando in ufficio, o facendosi restituire la domanda e la copia o gli estratti suddetti. — Il sottoscritto nel silenzio della legge, sostiene che l' obbligo incombe al ricevitore, il quale sostiene che no, poichè dice che all' art. 7, alle lettere* a *e* b *sono specificate le note che egli deve fare sopra detta domanda di voltura, fra le quali non c' è la nota della registrazione e facendola, pretende d' essere compensato con lire 0,25, per ciascuna, cosa gravosa, in queste ragioni, ove si fanno degli acquisti persino per 10 lire, e sono già troppe le spese inerenti e d' obbligo. — Si chiede poi se il ricevitore stesso, possa non restituire ai notari gli originali degli atti prodotti per la registrazione, se prima non siano state da essi completate le domande di voltura e gli estratti, il che deve essere fatto entro 3 giorni dalla presentazione degli atti stessi alla registrazione, come il ricevitore stesso minaccia, pretendendo egli che il notaro si rechi in persona a ritirare gli atti registrati, entri nel suo Ufficio e completi le domande di voltura e gli estratti, cosa non sempre possiblie, per i notari lontani dall' ufficio, e che tante volte mandano, a ritirare gli atti, persone di fiducia.*

Poste a confronto la disposizione dell' art. 2 della legge 7 luglio 1901 n. 321 con quelle degli art. 6, 8 9 del regolamento 26 gennaio 1902 n. 76, si comprende in sostanza, che al momento stesso della presentazione all' ufficio del registro dell' atto civile o giudiziale, deve essere contemporaneamente presentata apposita copia od estratto in carta libera dell' atto civile o giudiziale, e fatta la domanda di voltura sul modulo a stampa fornito dall' amministrazione.

Ciò eseguito se la legge affida al ricevitore nei modi e termini da stabilirsi nel regolamento di trasmettere all' ufficio incaricato della conservazione del catasto le domande con le copie e gli estratti occorrenti per la esecuzione delle volture, è logico e intuitivo che spetta al ricevitore e non agli atti interessati che hanno già depositato la domanda la copia e l' estratto nell' uffizio del registro, di completare gli atti prodotti delle indicazioni della registrazione volute dalla legge. — Nè il ricevitore per ciò fare può pretendere compenso, giacchè soltanto in un caso quel compenso di cent. 25 per ogni pagina di scritturato gli

è assegnato, allorchè soltanto le parti nel presentare al registro l'atto abbiano omesso di unirvi la copia o l'estratto in carta libera, e quando alla detta copia debba provvedere lo stesso ricevitore e non altrimenti. Questo concetto è del resto ribadito nell'art. 6 del regolamento, sebbene poi, e qui sta il bello, questo farraginoso regolamento che consta di 141 articoli, non abbia parlato affatto dei termini entro i quali il ricevitore dovrà trasmettere al catasto le domande delle volture con le copie, gli estratti e certificati annessi. Ogni di più è fantasia del ricevitore come quella della negata restituzione degli atti originali registrati. Si provi, e dovrà se chiamato davanti il magistrato ordinario, rispondere dei danni, tuttavolta nessuna disposizione di legge e nemmeno del lunghissimo regolamento, parto informe della burocratica sapienza, lo autorizza a tanta arbitraria misura!

***

33. — D. dott. C., Teramo. — *Se il padre fece ora ad uno, ora ad un altro figlio, delle donazioni, debitamente accettate, dichiarando che ciascuno assegno era in anticipata successione legittimaria, salvo ad imputarsi alla disponibile ogni eventuale differenza in più; e se, poi, apertasi la successione, non essendovi nulla dell'eredità, i figli vi hanno legalmente rinunciato; può un creditore, in difetto dell'azione pauliana, impugnare tale rinuncia, sol perchè nelle donazioni è inserita la frase « in anticipata successione legittimaria »?*

La lettera dell'art. 949 del cod. civ. ammette alla surrogazione giudiziale i creditori soltanto dell'erede che rinunzia alla eredità in pregiudizio dei loro diritti. Ma qui, se il quesito è bene espresso, parrebbe si tratti degli eredi non debitori che rinunziano all'eredità del padre ritenendo la donazione giusta la facoltà che loro compete ai termini dell'art. 1003 del codice civile. Gli scrittori rammentano come caso degno di menzione quello della renunzia per parte degli eredi legittimi, che abbiano già ottenuto per donazione tra i vivi buona parte di quei beni che avrebbero dovuto cadere nella successione. In questo caso potrà dirsi che, se i debiti *preesistevano* alle fatte donazioni e queste riducevano il donante incapace di far fronte agli impegni, la frode da parte del donante, che non poteva o non doveva ignorare le sue condizioni patrimoniali, apparirà abbastanza chiara, e la renunzia all'eredità per parte dei donatari eredi legittimi, sarà una nuova conferma della frode orditasi a danno dei creditori. Ed allora non si potrà revocare la fatta renunzia, non potendosi costringere alcuno all'accettazione di un'eredità passiva; ma lo effetto sarà praticamente identico ottenendo la revoca delle donazioni. Quando però i debiti del padre alla di cui eredità si renunzia fossero posteriori alle donazioni, in tesi generale ai creditori posteriori alle donazioni non è data azione revocatoria, perchè non può dirsi che le donazioni abbiano sottratto al patrimonio del debitore quei beni sui quali il creditore ancora non aveva diritto di contare, salvo che la frode resulti anticipatamente ordita contro il futuro creditore, o siavi stata collusione fra donante e donatarî; oppure si tratti di crediti presistenti alle donazioni di na-

tura fiduciaria, dipoi formalmente riconosciuti. (Majerini e Brezzo *Revoca atti fraudolenti*, 81 pag. 127).

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Massime, an. 1906, n. 13, 14, 15 e 16. — Dànno i seguenti consulti: — 1. La tassa da percepirsi sulla cessione fra commercianti di un brevetto di privativa industriale è quella di lire 2 %; ne può essere quella di favore di che all'ultima parte dell'art. 1 della tariffa di registro, poichè, sebbene il brevetto di privativa abbia sostanziale relazione e quasi si compenetri nella produzione, tuttavia non può chiamarsi ne assimilarsi a merce, non essendo materia di commercio fra commercianti; — 2. Nulla osta a che una cambiale, nonostante la esenzione stabilita dal n. 17 dell'art. 148 testo unico registro, venga sottoposta alla registrazione allo scopo di farle acquistare data certa; — 3. Le multe per tardivo pagamento dei diritti catastali si prescrivono in trenta anni; — 4. La valutazione dell'usufrutto congiuntivo con riguardo all'età del più giovane è applicabile anche ai trasferimenti a titolo oneroso perchè la legge nell'art. 17 terzo comma (T. U. Reg.) si riporta alla regola stabilita nel precedente art. 16 per la valutazione e tassazione dell'usufrutto nel momento della sua separazione anche per titolo oneroso.

***

Giornale de' notari, an. 1906, n. 7. — Contiene scritti dei not. Neri e B. C. sulla Riforma della legge notarile, del rag. Gaetano Scavo, archivista notarile, sulla tariffa notarile, ed una osservazione sull'art. 66 della legge sulle tasse di registro del not. V. S.

— Dà i seguenti pareri: — 1. L'art. 912 cod. civ. dispone che il deposito del testamento olografo sia effettuato presso un notaro del luogo in cui si è aperta la successione, ed il luogo è quello dell'ultimo domicilio del defunto (art. 926 c. c.) perchè in questo articolo, come nell'art. 852 cod. proc. civ. è supposto che il testamento si trovi nel luogo stesso in cui la successione è aperta. Però se il notaro non è residente in detto luogo. il verbale di pubblicazione non è nullo: perchè non ne è comminata espressamente la nullità: perchè molte volte sorgono o possono sorgere contestazioni circa la sicurezza dell'ultimo domicilio del testatore; infine perchè si volle dal legislatore che il testamento depositato presso il notaro con l'intervento del pretore e di due testimoni, e sia garantita la non distruzione ed il non smarrimento del testamento olografo; — 2. È giurisprudenza della IV sezione del Consiglio di Stato che il termine stabilito dall'art. 10 leg. notar. si riferisce sia alla presentazione della domanda, sia anche alla esibizione dei documenti, aggiungendo che tale termine è perentorio con la sanzione di decadenza stabilita dall'art. 27 del relativo regolamento.

CENNI BIBLIOGRAFICI

TRATTATO TEORICO-PRATICO IN MATERIA DI STATO CIVILE IN RAPPORTO ANCHE AL DIRITTO FAMIGLIARE, AL DIRITTO CANONICO ED AI SERVIZI DI LEVA ED ANAGRAFE CON RICHIAMI ALLA GIURISPRUDENZA DAL 1866 AL 1905 E ALLA LEGISLAZIONE NEI DIVERSI STATI di Lorenzo Bellini, due volumi, prezzo lire 12.60, Stab. tip. romagnolo di Forlì edit. — Quest'opera è la raccolta diligente di quanto autori e

magistrati hanno in materia pubblicato e pronunziato da quarant'anni a oggi, praticamente riassunto e disposto in ordine alfabetico si da rendere facilissima la ricerca di ciò che l'opera contiene intorno ad un dato argomento; il tutto armonizzato colla legislazione e le istruzioni ministeriali ed infine con una ricca serie di moduli dell'utilità dei quali, nella pratica quotidiana non è duopo parlare. — Il nome dell'autore, già noto per precedenti pubblicazioni del genere assai favorevolmente accolte e che gli cattivarono la stima degli studiosi e dei funzionari, ne è la migliore raccomandazione.

Questa raccolta *speciale* fa si che, senza bisogno di ricorrere a trattati generali o riviste di giurisprudenza richiedenti maggior tempo con dubbio risultato, gli UFFICIALI DELLO STATO CIVILE ed i PROCURATORI DEL RE trovino in esse la guida sicura nei casi dubbi o nuovi che si possono presentare o della soluzione dei quali possono venire richiesti; come pure i PRETORI, primi fra i preposti alla vigilanza del retto andamento del servizio di stato civile, possano opportunamente valersene per rassicurarsi sulla validità di atti della quale siano incerti. Incertezze che di frequente possono sorgere anche nella mente di persone versate in materia per la molteplicità dei casi speciali che si possono presentare; anche alle CURE ECCLESIASTICHE, poichè l'art. 48 delle disp. trans. del codice civile conserva i parroci a depositari degli atti di stato civile anteriori al 1866, torna indubbiamente opportuna la raccolta, che può essere consultata nell'espletamento di questa funzione nonchè in tema di questioni matrimoniali avendo in essa l'autore accuratamente riassunta quella parte del diritto canonico che si si riferisce al matrimonio e la relativa giurisprudenza, materia della quale debbano di frequente interessarsene le curie. Oltre poi a questi funzionari nell'ufficio dei quali non dovrebbe mancare il *Trattato* del *Bellini* esso torna utilissimo a *magistrati, avvocati, notari* e a quanti per la loro professione o per la loro carica od ufficio sono chiamati ad occuparsi di questioni di stato civile, di diritto famigliare di leva ed anagrafe.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivi notarili. — NOMINE A CONSERVATORE. — Romizi not. Ugo, a Castiglion del Lago.

Notari. — NOMINE. — Simoncelli Antonio, a Cervara di Roma. — Casamassima Giuseppe, a Rocca di Papa. — Novelli Francesco, a Marino. — Dal Vasco Domenico, a Gajarine. — Rigobon Alessandro, a Venezia. — Frittelli Arnaldo, a Terlizzi. — Albuzio Italo, a Treviso. — Monforte Ferrario Pompeo Pierino, a Cuvio. — Ferrando Evasio, a Vinovo.

TRASLOCAZIONI. — Capodici Antonino, da Comitini a Favara. — Rodomonte Vincenzo, da Teramo a Civitella del Tronto. — Franchi Saverio, da Civitella del Tronto a Teramo. — Trapanese Giovanni Battista, da Aragona a Velletri. — Menna Enrico, da Rapino a Palombaro. — Filocamo Francesco, da San Roberto a Fiumara. — Cotroneo Giovan Battista, da Gallico a Calanna. — Cirelli Donato, da San Leucio a Benevento. — Della Cella Annibale, da Borgonovo Val Tidone a Piacenza. — Negri Giovani Ulrico, da Vignole a Viareggio. — Montiglio Vincenzo, da Treville a Grana. — Vespasiani Paolo, da Sessa Aurunca a Marzano Appio. — Lombardi Luigi, da Serralunga di Crea a Casale. — Cassella Nicola, da Bonea a Montesarchio.

CAV. PIETRO ANZILOTTI, *Direttore.*

AVV. GINO MICHELOZZI, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1906.

Anno XXVI-31. N. 14. ROMA-FIRENZE 16 Luglio 1906.

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

L' ART. 145 DEL CODICE CIVILE

Ebbi, non ha guari, ad occuparmi di una sentenza di tribunale che risolveva la seguente questione.

Un testatore aveva fatto un legato d' alimenti a favore di sua sorella ed istituito erede il proprio nipote. Passato qualche anno dall' apertura della successione, la legataria fece citare l' erede, dolendosi che non avesse ancora avuto esecuzione il lascito, ch' essa reclamava sotto forma di una annualità pecuniaria.

L' erede si difendeva invocando il disposto dell' art. 145 del cod. civ. a tenore del quale chi deve somministrare gli alimenti può, se così preferisca, soddisfare a tale obbligazione col ricevere e mantenere nella propria casa colui che ha diritto agli alimenti ed interrogava la zia se non fosse vero che, fin dalla morte del testatore, egli si era dichiarato disposto, in adempimento del lascito di cui era gravato, a riceverla e mantenerla in casa.

La sentenza riteneva come incontrastabile, in linea di principio, la facoltà sancita dall' art. 145 e solo osservava che, in virtù del primo capoverso dell' articolo stesso, l' autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione degli alimenti. In base al quale disposto, tenuto conto dei gravi attriti insorti fra la legataria e l' erede, statuiva che, per l' avvenire, la prestazione alimentaria dovesse effettuarsi in via pecunaria. Quanto al passato però, sempre in base al principio generale sanzionato dall'art. 145, riconosceva che se l' erede si era dichiarato disposto a ricevere in casa la legataria, aveva, per parte sua, debitamente ottemperato all' obbligo che gl' incombeva epperciò ammetteva la prova diretta a stabilire che tale offerta aveva effettivamente avuto luogo.

Ora, col debito rispetto al tribunale, ci pare che l' accennata decisione sia stata dominata da un grave equivoco giuridico.

L' intitolazione della sezione sotto cui l' art. 145 si trova inserto *(del diritto agli alimenti fra i parenti)* il tenore dei disposti fra cui esso è collocato, rendono manifesto, a nostro modo di vedere, che l' obbligazione alimentaria di cui è parola all' art. 145 non è altro che quella che incombe *ope legis* a favore dei più stretti congiunti, non già quella che possa far carico a taluno in forza di contratta obbligazione o

d'onere impostogli per testamento (1). Ed è solamente riferendolo agli alimenti dovuti *jure sanguinis* che il disposto dell'art. 145 si palesa savio e ragionevole. Infatti la reciproca obbligazione degli alimenti incombendo per legge soltanto tra coniugi, tra parenti od affini in linea retta e tra fratelli e sorelle, la pretesa che accampi uno di questi obbligati di soddisfare al suo debito alimentario col ricevere e mantenere in casa sua il congiunto bisognoso, non presenta nulla di anormale, anzi appare affatto naturale. Ma una prestazione alimentaria dovuta in forza di patto o di testamento può essere a favore di persona al tutto estranea al debitore ed in tal caso riuscirebbe non di rado inopportuno e bene spesso sconveniente in sommo grado che il debitore potesse esigere che l'alimentando avesse a convivere sotto lo stesso suo tetto. Non trattandosi pertanto di alimenti dovuti *jure sanguinis*, essi, salvo esplicito patto in contrario (il quale neppure, del resto, potrebbe sussistere quando gravi ragioni o di moralità od altre consimili ne reclamassero la invalidazione) dovranno fornirsi mediante prestazione pecunaria (od anche in natura, se così fosse stato convenuto), al domicilio del creditore.

Nel caso pertanto che ha offerto occasione al presente scritto la domanda dell'attrice doveva accogliersi non in forza della deroga consentita dallo stesso art. 145 al principio generale ivi sancito, ma per l'assoluta inapplicabilità di detto articolo alla fattispecie in cui era questione di alimenti dovuti in virtù di testamento (e, del resto, tra persone fra cui, per legge, non corre obbligo reciproco di alimenti).

E la prova offerta dal convenuto doveva respingersi *siccome irrilevante*, perchè la proposta da lui fatta alla legataria, quand'anco fosse risultata vera, non essendo conforme alla legge, ben aveva potuto dalla legataria essere respinta.

Avv. C. Losana.

LA RIFORMA DEL NOTARIATO

Sotto il titolo « Il prestigio dei notari » nel giornale *Il Secolo*, n. 14446, troviamo l'annunzio che nel giorno 14 luglio corrente il Guardasigilli ha ricevuto i componenti la Commissione istituita per la riforma della legge notarile, la quale Commissione ha consegnato a S. E. i propri lavori che sono durati un anno.

Il Ministro si è riservato ogni deliberazione sulle proposte destinate a rialzare il prestigio e a fornire in più elevata misura le risorse eco-

(1) Ad es. l'art. 146, immediatamente successivo, stabilisce che « l'obbligazione di somministrare gli alimenti cessa colla morte dell'obbligato. » Ora se questo disposto è giusto e ragionevole riferendolo agli alimenti dovuti *jure sanguinis*, cesserebbe dall'esser tale riferendolo al caso d'un alimentando il cui titolo di credito fosse costituito da convenzione o da testamento.

nomiche e ad assicurare la pensione non solo ai notari, ma anche ai funzionari degli archivî notarili.

Crediamo che molta acqua abbia ancora da giungere al mare prima che il Ministro, sciogliendo la riserva fatta alla Commissione, presenti un progetto concreto per la riforma dell' attuale legge sul notariato! Noi speriamo di avere fra breve la relazione della Commissione sunnominata e discuterla serenamente, come fin d'ora ci proponiamo, affinchè se una riforma lungamente attesa e tanto vagheggiata quale l'attuale, ha da venire, desideriamo che essa sia quanto si può desiderare perfetta o almeno non difettosa come la legge attuale. Però mentre attendiamo il progetto di riforme, ci sianò permesse alcune considerazioni sullo stato attuale del notariato.

Non vi ha dubbio che molti difetti esistono nella legge che ci regola, è indubitato che per le dubbiosità cui danno luogo le disposizioni di essa, molte volte il Ministero ha dovuto con circolari e risoluzioni delucidare la sua poco felice dicitura, come è pur vero che i Magistrati nei numerosissimi dibattiti cui essa diè luogo non furono sempre concordi nella applicazione delle sue disposizioni; ma, domandiamo noi, è solo dalla riforma della legge sul notariato che i notari aspettano il rialzamento del prestigio che l' ufficio di notaro ha in se, e che oggi è tenuto in non cale?

No; ci permettano i signori notari questa negazione assoluta perchè la nostra convinzione basata sull' intima conoscenza del notariato, ci ha persuasi doversi imputare più ad essi che alla legge lo *statu quo* del notariato.

Noi sappiamo che pur di concludere od acquistare un contratto non si rifugge da una sleale concorrenza fra notari cercando di strapparlo a colui che prima per una ragione o per l' altra ne aveva la commissione; che per ottenere il posto di notaro accreditato presso un Istituto di credito, un' Opera Pia, un Ente autonomo, presso qualsiasi pubblica o privata amministrazione, od anche presso uno studio legale, si sollecitano amici, raccomandazioni e quanti altri si ritiene possano giovare per il conseguimento dei loro fini, come non si rifugge da offrire il ribasso sugli onorarî notarili, o si pattuiscono compartecipazioni agli addetti alle Banche, alle Amministrazioni pubbliche, pur di accaparrarsi un posto che altri più svelto o più sapiente cerca di conquistare. Noi sappiamo che molte volte alcuni notari offendono il decoro della casta offrendosi ed accettando di rogare o di autenticare gli atti per la metà, o per un terzo e talvolta anche per un quarto dell' onorario portato dalla tariffa notarile, e che questo decoro vien meno ancora quando, prendendo per difesa tali riduzioni, si giunge ad implorare dall' agente delle tasse una diminuzione sulla imposta di R. M. da esso liquidata tenendo per base la somma degli onorarî per diritti di originale quali risultano dalle note repertoriali che i notari mensilmente rimettono agli archivî, mentre talvolta vi ha anche chi non rifugge da tralasciare la iscrizione di atti al repertorio, al duplice scopo di non far figurare tutti gli atti

ricevuti od autenticati, e di risparmiare il pagamento della tassa allo archivio!

Dopo tutto ciò ripetiamo la domanda fatta più sopra e crediamo che tutti i notari ci risponderanno in coscienza che la prima causa della decadenza del notariato generalmente lamentata, sta nella grande maggioranza dei componenti la casta notarile e che essi per i primi dovrebbero, dicendo *mea culpa*, riconoscersi i danneggiatori del loro prestigio e dei loro interessi materiali.

Altra ragione del decadimento la troviamo nella scarsità di cultura che si riscontra in molti notari, e che ad essi non permette molte volte di trattare direttamente coi clienti gli affari, adattandosi invece a ricevere gli atti preparati dagli avvocati, dai procuratori e dai patrocinatori legali.

Ripetiamo: molto tempo ci vorrà ancora prima che la legge notarile abbia a modificarsi, ma intanto esortiamo i notari a non aspettare tutti i desiderati miglioramenti dal Governo, ma a migliorarsi essi stessi sia con l' arricchire il proprio patrimonio intellettuale, sia rispettando il decoro del loro delicato ufficio mediante una maggiore dignità propria ed una più rigorosa osservanza delle disposizioni della legge attualmente in vigore.

Crediamo non sia del caso discutere oggi la progettata concessione della pensione ai notari, perchè non sappiamo ancora con quali fondi si farebbe fronte alla istituzione della Cassa pensioni a loro favore. Ma se dalla agitazione avutasi l' anno scorso dai notari di Roma, dovessimo arguire che i mezzi pecuniari si detrarrebbero dai sopravanzi degli Archivî notarili, come essi progettavano nel loro *Memorandum*, giustizia vuole, ripetiamo per la centesima volta, che tali sopravanzi dovranno servire *prima* ad accordare la pensione e gli altri benefizi reclamati agli Impiegati degli Archivî i quali da trent' anni sballottati da continue promesse attendono fiduciosi che si provveda al loro miglioramento economico, mentre i Notari presi nel loro insieme possono, quando lo vogliano, procurarsi non solo un decoroso benessere durante il loro esercizio, quanto un' onesto sostentamento per la vecchiaia economizzando sui loro proventi, come molti di essi con vero sentimento di previdenza hanno fatto assicurando a se ed alle loro famiglie i mezzi di sussistenza per la tarda età.

M.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

116. Notaro — procedimento penale — assoluzione — pene disciplinari. — La Cassazione di Roma. — *Omissis*. — Che, con sentenza della Sezione d' accusa presso la Corte d' appello di Aquila, del 3 marzo 1905, venne rinviato a giudizio della corte di assise di Lanciano il notaro di quella città Pollidori Antonio, per rispondere del delitto di falso continuato, nei sensi degli articoli 276 e 79 cod. pen., per avere il 14 febbraio

1904 formati atti, nell' esercizio delle sue funzioni, attestanti come veri, e seguìti alla sua presenza, fatti non conformi a verità, e ciò in occasione di autenticazione di domande dirette ad ottenere la iscrizione nelle liste elettorali.

Avendo i giurati risposto negativamente agli analoghi quesiti loro proposti, per effetto di tali risposte negative, il Pollidori fu assoluto.

In seguito a tale assoluzione, su apposita istanza del procuratore del re presso il tribunale di Lanciano, fu iniziato procedimento disciplinare contro il nominato notaro, ai sensi degli art. 40, 41 e 107 della vigente legge sul notariato. Ed il detto Collegio, rilevando che dal procedimento subìto innanzi la corte d' assise risultava, che il notaro Pollidori avesse autenticate firme in atti i quali vennero stesi dal figliuolo, nella bottega del caffè di un tal Piselli, dove furono pure sottoscritti da testimoni, era incorso nella contravvenzione preveduta dall' art. 40 della cennata legge sul notariato, e che era pure incorso nell' altra contravvenzione preveduta dall' art. 107 della legge stessa, per aver compromessa la delicatezza del suo ufficio, permettendo che atti del suo ministero fossero redatti e firmati da testimoni, e rilevando infine che non fosse il caso di applicare nè l' invocata prescrizione, nè l' amnistia, lo condannò alla sospenzione delle sue funzioni, per la durata di mesi otto, ed alle spese del procedimento.

Contro la detta sentenza produsse appello il notaro Pollidori e l' adita corte di Aquila, ritenendo che la contravvenzione all' art. 40 della legge sul notariato fosse compresa nel precedente verdetto dei giurati, e che in ordine à quella prevista dall' art. 107, pure ammesso che se ne potesse tener conto indipendentemente dal verdetto stesso, erasi avverata la prescrizione, con sentenza del 17 ottobre 1905, accolse il detto gravame, assolvendo il Pollidori.

Da tale sentenza della corte d' Aquila il procuratore generale presso la corte stessa produsse ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli art. 40, 41, 107, 108 e 118 della legge sul notariato e degli art. 91, 93 cod. pen., per aver la corte di merito confusi i principî informatori delle disposizioni disciplinari con quelli che regolano la materia strettamente penale, e per aver ritenuto che avrebbero dovuto deferirsi al giudizio dei giurati anche le incolpazioni disciplinari, trattandosi di fatti attinenti ad unica risoluzione criminosa.

Osserva in diritto: Che trovandosi sussistenti le violazioni delle cennate disposizioni di legge, il ricorso in esame va accolto.

E di vero, nell' art. 108 della vigente legge sul notariato, nel quale si enumerano le pene disciplinari, è espressamente sanzionato che le pene stesse hanno luogo indipendentemente da quelle in cui il notaro può incorrere a norma di altre leggi, e quantunque l' infrazione non produca la nullità dell' atto.

E da ciò evidentemente si desume, che il notaro, per fatti attinenti all' esercizio del suo ministero, può essere sottoposto, oltre che al giudizio penale, anche al giudizio disciplinare. Ed un tal concetto

trovasi avvalorato dalle disposizioni contenute negli art. 106 e 123 della legge stessa, che prescrivono che i notari sono soggetti, oltre che alla vigilanza di altre autorità, anche a quella dei tribunali civili cui è deferita la competenza per l'applicazione delle pene anzidette.

Da tali premesse ne deriva la logica e giuridica conseguenza, che erroneamente la corte di merito ritenne, che dopo l'assoluzione ottenuta dal notaro Pollidori dalla corte di assise, pel reato di falso a lui addebitato, non si potesse poi procedere contro esso Pollidori in via disciplinare per fatti che avevano attinenza con la falsità ascrittagli.

Nè, nel concreto caso, valeva invocare l'art. 79 del cod. pen. relativo all'unica risoluzione criminosa, per effetto della quale anche le infrazioni disciplinari dovevano deferirsi alla cognizione dei giurati, perchè, come innanzi si è accennato, il giudizio sulle infrazioni anzidette è deferito esclusivamente ai tribunali civili, che son chiamati a vigilare l'adempimento dei doveri che incombono a chi riveste il delicato ufficio di notaro, il quale, se pur venisse liberato dalle responsabilità penali propriamente dette, non può perciò ritenersi immune da quelle disciplinari, che sono informate ai concetti della dignità dell'ufficio notarile e della stretta osservanza delle disposizioni che regolano l'esercizio del notariato, indipendentemente dalle conseguenze dannose che le infrazioni disciplinari potessero arrecare.

Che essendo stato chiamato il Pollidori a rispondere innanzi al magistrato civile di infrazioni disciplinari, per le quali trovasi pure stabilita la pena della sospensione, è inutile parlare di prescrizione, perchè le infrazioni stesse, a norma dell'art. 108 della legge sul notariato, si prescrivono in tre anni dal giorno in cui si sarebbero commesse, il qual tempo non trovasi certamente decorso.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. (Cass. Roma, 27 gennaio 1906; Pollidori ricc.).

117. Residenza notarile — contravvenzione. *(Leg. not., 27).* — La Cassazione di Palermo. — *Omissis.* — Che non può censurarsi la Corte quando in base al disposto della legge ritenne che la legge da l'obbligo assoluto di una residenza permanente al notaro accordandogli cinque giorni di assenza in ogni bimestre senza permesso, e facultandolo ad assenze brevi con regolare permesso, sia per far fronte ai bisogni della professione che a quelli della persona. Non può neanco censurarsi la corte di appello se in base ai rapporti ed allo stesso interrogatorio del ricorrente con sovrano apprezzamento si convinse che il notaro Lo Meo si manteneva abitualmente fuori di residenza, e recavasi in Torretta solo quando chiamato per redigere qualche atto.

La dottrina e la giurisprudenza invocata non possono avere maggiore valore della legge, la quale per quanto aspra deve avere la sua attuazione; la giurisprudenza può trovare in un caso o nell'altro una giustificazione per una assenza più o meno lunga della residenza, ma quello è criterio devoluto volta per volta al magistrato di merito, criterio che non può discutersi in cassazione. (Cass. Palermo, 5 febbraio 1906; Lo Meo ricc. Trasselli estens).

118. Notaro incaricato di trovare un affittuario — insolvenza di costui — irresponsabilità del notaro. — Il Tribunale di Verviers (Francia). — *Omissis.* — Attesochè risulta dagli atti della causa, che nel mese di marzo 1902, la signora Hebert aveva dato incarico al notaro L., di affittare la sua tenuta di Mille-Arpents, e che a tale scopo il notaro aveva in quell' epoca data la necessaria pubblicità, col mezzo di inserzione sui giornali, alla offerta in locazione.

Che nei primi giorni del mese di agosto 1902, il sig. Lescuyer si presentò come locatore della tenuta di Mille-Arpents, ed ebbe una prima intervista, in seguito alla quale la signora Hebert scrisse al notaro L. il 3 agosto: « Lescuryer mi sembra un buon coltivatore e conoscitore ».

Che le trattative per le quali il sig. Lescuyer ebbe vari ritrovi alla tenuta con la sig. Hebert si prolungarono fra i due interessati fino al mese di marzo 1903, e che quando le parti si furono accordate tanto sulle condizioni della locazione, quanto sull' ammontare del fitto, la locazione fu regolarizzata con atto autentico nello studio del L., il 10 marzo 1903, fra il sig. Lescuyer da una parte ed il mandatario della signora Hebert dall' altra.

Attesochè, se è indispensabile per un mutuante di essere accertato della situazione del suo debitore, e se per conseguenza, il notaro ha il più stretto obbligo di informare i creditori circa gli oneri ipotecarî e privilegiati del debitore, non sembra che in tema di locazione e conduzione, nei rapporti fra proprietario e conduttore, l' obbligazione sia della stessa natura, non essendo più lo stesso l' interesse delle parti.

Che è evidente, che più le risorse del conduttore sono importanti, più sono sicure le garanzie del proprietario, e che i diritti di quest' ultimo saranno ancora meglio salvaguardati se, indipendentemente dal capitale mobiliare di che è fornito il fondo locato, il conduttore possiede inoltre degli immobili non gravati da ipoteche.

Ma attesochè in pratica, di fronte alle difficoltà spesso gravi di locare le loro terre, quando il conduttore, all' infuori delle sue qualità personali, fornisce il fondo affittato di un materiale sufficiente a garantire il pagamento del fitto, i proprietari non possono ragionevolmente domandare maggiori garanzie, poichè il privilegio loro accordato dalla legge li assicura del pagamento di quanto può essere dovuto; che rispetto al proprietario, l' attivo immobiliare del conduttore non ha che una importanza secondaria, poichè questi rimane sempre libero di disporne come meglio gli piace, sia d' alienarlo, sia di ipotecarlo.

Attesochè non è dimostrato, nella specie, che siasi voluto derogare agli usi comuni, e che non è provato che trattando col sig. Lescuyer la signora Hebert abbia ritenuto la fortuna immobiliare del conduttore come garanzia del pagamento del fitto; che ai termini dell' atto le cui condizioni erano state tanto lungamente dibattute fra i due interessati, il sig. Lescuyer si era impegnato a fornire il fondo locato di un materiale sufficiente a garantire il pagamento del

prezzo d'affitto; che nulla dimostra, poichè non ne fu fatta esperienza, che il sig. Lescuyer non abbia potuto far fronte ai suoi impegni, e che è difficile, in queste condizioni, di far carico al notaro di non avere antecedentemente informata la sua cliente circa la situazione ipotecaria del conduttore, poichè tale situazione non poteva portare alcun pregiudizio ai diritti privilegiati della locatrice sugli oggetti e sui mobili che il conduttore doveva apportare nel fondo.

Attesochè non è il caso di cercare le cause per le quali la propretaria ed il conduttore hanno creduto di risolvere il contratto fra loro intervenuto; che devesi tuttavia osservare che tale risoluzione fu acconsentita senza alcuna protesta nè riserva della signora Herbert in confronto del notaro L.

Attesochè è esatto che il notaro L. presentò il sig. Lescuyer come un ottimo coltivatore, qualità del resto, che non è contestata dalla signora Hebert.

Atteso tuttavia che da quanto precede risulta che questa trattò ella stessa i suoi interessi col sig. Lescuyer, e che le clausole e condizioni della locazione furono a lungo discusse fra i due interessati, poichè le trattative fra essi si prolungarono per circa otto mesi; che non pare quindi che in tale contrattazione, intesa direttamente fra le parti, possa il notaro L. considerarsi come mandatario, poichè l'incarico a lui affidato limitavasi alla stipulazione della locazione quando le due parti si fossero messe completamente d'accordo.

Per questi motivi ecc. (Trib. Verviers (Francia), 22 aprile 1906; Hebert. c. not. L.)

119. Appalto di casermaggio — tassa di registro provvisoria e definitiva — *solve et repete.* — La Corte d'appello di Palermo. — *Omissis.* — La regola del *solve et repete* è canone fondamentale in tutte le leggi d'imposte (art. 6, capov. 1.°, Contenzioso amministrativo).

Per quanto possa in pratica riuscire trapotente in mano al fisco ed esosa ai contribuenti, essa costituisce un principio sovrano ed imprescindibile nel diritto tributario; imperocchè le imposte, destinate al mantenimento dei pubblici servigi, tengono uno scopo supremo e un generale interesse sociale per la pronta e sicura loro realizzazione, cui di fronte cedono gli individuali interessi dei contribuenti, che, pur avendo da reclamare, devono previamente pagare, senza per altro pregiudicarsi nei diritti, che, dietro quel provvisorio pagamento, essi possono far valere. Però, per le tasse sugli affari, l'art. 138 della legge 20 maggio 1897 consacra, che non siano ammesse opposizioni in giudizio contro l'ingiunzione a pagamento delle tasse e pene, che dall'ufficio di registro si riconoscono dovute, quando l'atto di opposizione non sia corredato dalla quietanza di pagamento.

Unica e giusta eccezione segna l'art. 6 suddetto del Contenzioso: *eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento.* E conforme l'articolo 135, ult. capov., della legge di registro: *si eccettua il caso in cui si tratti di supplemento di tassa.*

Trattandosi di tassa meramente suppletiva, che il fisco pretende e il contribuente impugna, appunto perchè non si fa contrasto sulla tassa principale, che fu già soddisfatta, più non si applica il *solve et repete*, e la semplice opposizione, spiegata nei termini e modi di legge, sospende senz' altro l' esecutorietà dell' ingiunzione. Tutto sta però a bene intendere la distinzione tra tassa principale e tassa suppletiva.

Non ogni tassa ingiunta per lo stesso affare, dietro altra tassa già prima pagata, è, per ciò solo, una *tassa suppletiva*, cui sia applicabile la benevola eccezione surriferita. La tassa *suppletiva* presuppone un pagamento fatto per la tassa principale come già completo ed estintivo in cui però siasi sbagliato il calcolo o la valutazione dei beni fedelmente denunziati, o siasi innocentemente incorso in qualche omissione o falso presupposto, sicchè occorre ripararvisi; e vi si ripara con la posteriore liquidazione e correlativa ingiunzione per supplirsi alla tassa principale già versata e divenuta insufficiente in vista dell' errore suaccennato.

Non è così quando si tratta di una dolosa occultazione di valore da parte del contribuente, immeritevole di indulgenza (art. 102 legge registro). Non è così di fronte a un contratto sottoposto a condizione sospensiva, per cui l' esazione della tassa sia integralmente rimandata alla liquidazione o accertamento del prezzo, e si tratta quindi, evidentemente, di tassa principale (art. 13 detta legge). E non è così neppure quando, come nella specie, si tratta di una tassa parzialmente e provvisoriamente percepita per un contratto, il cui valore o prezzo è indicato in mera linea provvisoria, per una cifra presuntivamente dichiarata, ma che deve in seguito completarsi e definirsi; onde allora eziandio si completa e definisce la tassa, che è, per ciò stesso, vera e propria tassa principale.

Il testo della legge, all' art. 23, n. 2, ciò statuisce per gli atti di trasferimenti immobiliari, il cui prezzo o corrispettivo debba essere ulteriormente liquidato ed accertato. Ed a farlo apposta, si direbbe ad ingenerare il dubbio, impropriamente dice che si faccia poi luogo al *supplemento* della tassa. Ma la giurisprudenza, che vivifica la lettera e segna la portata della legge, non ha esitato a proclamare:

a) che in tal caso la tassa dovuta, a seguito della liquidazione finale o dello accertamento del prezzo, non sia già un supplemento, ma vera e propria tassa principale a complemento di quella esatta in linea provvisoria;

b) che la disposizione dell' articolo 23, n. 2, si applichi a tutte le contrattazioni, per le quali debba il prezzo posteriormente liquidarsi.

Qui non si tratta già di interpretazione estensiva o restrittiva in materia d' imposte; ma di necessità si impone l' applicazione della stessa disposizione di legge per analogia perfetta e irrifiutabile. Tale criterio è insito in quei contratti di appalto, in cui il prezzo effettivo non sia e non possa essere determinato *a priori*, ma si vada gradatamente determinando secondo quello che, ai termini del contratto, si

richiede e si appresta successivamente, sicchè il prezzo o valore totale viene a risultare dal cumulo delle singole prestazioni e dei corrispettivi pagamenti alla stregua delle relative pattuizioni.

Non si può proporzionare la tassa al giusto valore, se non quando questo viene complessivamente e definitivamente accertato; onde rendersi, nello interesse di ambo le parti, necessario farsi prima una liquidazione provvisoria, pagando una tassa preventiva, e farsene poi la liquidazione definitiva al definitivo risultamento dello appalto. Però un tale atto, in ordine al prezzo o valore, è come sottoposto a una condizione sospensiva, e la tassa, provvisoriamente pagata sul valore presuntivamente dichiarato, è pur essa rimandata all' esaurimento del contratto per la sua definitiva liquidazione, che determina la vera tassa principale e il suo ammontare.

Se è così, come è indubbiamente — se nella specie si tratta di un appalto di casermaggio, dichiarato e provvisoriamente tassato per il presunto importo di lire 65.000, quando invece poi fu liquidato in lire 153.784, e deve adesso completarsi il pagamento della tassa definitiva sopra il suddetto prezzo totale, la regola del *solve et repete* trova evidente e piena applicazione.

In effetti, lo stesso Pellegrino, che, in prima istanza, sostenne trattarsi di semplice *tassa suppletiva* (che per altro si piacque confondere con la *complementare)*, questa tesi più non ha osato sostenere nell' appello, ed ha girato la posizione, dicendo che il tribunale non abbia rettamente applicata la legge nello accogliere la eccezione del *solve et repete*, in quanto che la liquidazione dello agente finanziario ha forza esecutiva quando sia legale ed emani da un funzionario legalmente investito del diritto dello accertamento della tassa; mentre invece, nella specie, il ricevitore del registro avrebbe lasciato trascorrere il tempo utile per l' accertamento della tassa, perciò ne avrebbe perduto il diritto, e quindi il suo atto non sarebbe più esecutivo, e prescinderebbesi dal *solve et repete.*

Questo artificioso argomentare sconvolge i principi giuridici, pretendendo debba esaminarsi e decidersi il merito prima della pregiudiziale di legge; toglie, distrugge ogni efficacia al legale precetto del *solve et repete*, che per siffatta guisa non troverebbe più applicazione.

E ne fa piena prova il presente caso, in cui, fermo il pagamento della tassa provvisoria sopra lire 65.000, e fermo il definitivo importo contrattuale in lire 153.784, non può contrastarsi e non si contrasta che dovrebbero pagarsi le ingiunte lire 1065, ad integrazione e complemento delle lire 780 provvisoriamente pagate; sicchè la lite consiste nell' esaminare, se siasi o non siasi verificata la prescrizione. Ove senza il previo pagamento la quistione suddetta potesse risolversi, sarebbe con essa risoluta la lite, ed il *solve et repete* non troverebbe applicazione in nessun evento: non troverebbe applicazione nel caso che si ammettesse la prescrizione, perchè nulla più allora l' erario potrebbe pretendere; e non troverebbe applicazione nel caso che la

prescrizione si escludesse, perchè allora verrebbe conseguente e coeva la condanna del Pellegrino al pagamento, ed egli dovrebbe senz' altro pagare in virtù della sentenza.

Sotto ogni aspetto, il Pellegrino doveva prima integrare il pagamento della tassa, e solo allora poteva far valere la sua opposizione in giudizio, sia pure per la semplice prescrizione, che involge sempre un esame di merito. (Corte app. Palermo, 21 marzo 1906; Intendenza di finanza di Trapani c. Pellegrino).

120. Compra-vendita — precedenza — trascrizione precedente — vince se buona fede. — La precedente trascrizione dell' acquisto giova al terzo contro il precedente acquirente che non trascrisse, se fu di buona fede; no se fu di mala fede, e concorse a frodare il primo acquirente. (Corte app. Palermo, 23 aprile 1906; Verona c. Vaccarella. Orestano estens.) (1).

121. Trascrizione — vendita non trascritta — creditore dell' erede del venditore — ipotoca iscritta sull' immobile venduto — inefficacia in confronto del compratore. (*Cod. civ.*, *1942)*. — La vendita, benché non trascritta, impedisce che l' immobile venduto passi in proprietà dell' erede del venditore. — Quindi l' ipoteca iscritta dal creditore dell' erede del venditore sull' immobile venduto è inefficace in confronto del compratore, sebbene l' iscrizione sia anteriore alla trascrizione dell' atto di vendita. (Corte app. Genova, 30 marzo 1906; Arrigo e Ferrari c. Rubino e Filippi. Benetti estens.) (2).

122. Divisione — formazione dei lotti — incarico inappellabile. *(Cod. civ., 993 e 994)*. — È valido il contratto scritto col quale più condomini, intendendo dividere la proprietà comune, incaricano inappellabilmente un tecnico di formare altrettanti lotti da sorteggiarsi poi tra di loro. (Corte app. Torino, 15 gennaio 1906; Elia c. Elia. Solaro estens.) (3).

123. Donazione — accettazione — validità — possessore di buona fede. — La donazione non è efficace se non in quanto e da quando è accettata. — Deve considerarsi quale possessore di buona fede chi possiede in forza di un titolo traslativo di proprietà, e del quale titolo ignora i vizi. (Corte app. Trani, 21 maggio 1906; Carallo c. Carallo. Schettini estens.) (4).

124. Mutuo — contratto bilaterale — abbreviazione del termine. — Il contretto di mutuo è bilaterale, perchè il mutuante deve obbligatoriamente rispettare il termine concesso, e il mutuatario, in corrispettivo, deve alla scadenza pagare la somma ricevutasi. (Corte app. Trani, 5 maggio 1906; Franza c. Buia. Mannacio estens.) (5).

125. Divisione — obbligo evizionale — diritto gerantito. *(Cod. civ., 1035,*

---

(1) *Foro sic.*, an. 1906, pag. 232.

(2) *Foro it.*, an. 1906, col. 754

(3) *Giurispr.* di Torino, an. 1906, col. 632.

(4) *Il Foro delle Puglie*, an. 1906, col. 277.

(5) *Ibid.*, an. 1906, col. 272

1736 e 648). — L'obbligo evizionale in tutte le divisioni trova la sua fondamentale ragione nella eguaglianza fra i condividenti, che resterebbe lesa qualora qualcuno subisse la perdita di tutta o di una parte della cosa. — La garanzia evizionale presuppone la esistenza del diritto garantito, ed ove questo manca non può parlarsi di evizione. (Corte app. Trani, 19 maggio 1906; Ippoliti estens.) (1).

CONSULTAZIONI

34. — B. dott. V., Girgenti. — *La mensa vescovile di Girgenti concesse ad enfiteusi nel 1774 alcuni feudi alla casa Raffadali. Questa negli anni 1839 e 1860 cedeva tre dei suddetti feudi a subenfiteusi a diversi, col consenso ed intervento del vescovo, riservandosi però la indivisibilità del canone primitivo pattuito ed il diritto ai laudemî di sub concessione. Uno degli eredi Raffadali faceva cessione a Vincenzo Di Benedetto per taluno dei canoni dei feudi concessi a subenfiteusi. Benchè l'art. 1562 del codice civile faccia divieto per le concessioni subenfiteutiche, queste erano permesse dalle leggi civili delle due Sicilie del 1819. Ora per atto del 1905 il Di Benedetto fece vendita di un fondo devoluto per lire 114,25, oltre il canone accollato al compratore e l'atto venne al registro tassato con lire 7,20. Con altro atto del 1905 il Di Benedetto vendeva altro fondo enfiteutico per lire 200, con lo stesso accollo del canone, e l'ufficio del registro pretende la tassa di lire 27,60, calcolando anche l'aggravio del canone come addizionale del prezzo. Perchè questa differenza di tassazione? Non essendo retroattive le disposizioni del codice civile e potendo continuarsi le cessioni in subenfiteusi, quale veramente sarebbe la tassa dovuta?*

Riducendo alla maggiore semplicità il quesito, si risponde che la mensa vescovile di Girgenti era ed è sempre la direttaria dei sette feudi o fondi ceduti in enfiteusi alla casa Raffadali, e questa alienando l'uno e l'altro di questi fondi, non ha potuto trasferire agli aquirenti che le semplici ragioni utili; come il Di Benedetto cedendo a sua volta i diritti in esso pervenuti da uno degli enfiteuti Raffadali, non ha potuto trasmettere negli attuali compratori nulla di più delle ragioni enfiteutiche, fermo stante il dominio diretto dei fondi nella Mensa concedente anche per la indivisibilità del canone enfiteutico. Parlando di *subenfiteusi*, la espressione deve oggi giudicarsi impropria. Tutti gli antichi scrittori riconoscevano all'enfiteuta la facoltà di disporre della cosa enfiteutica con lo stesso titolo di enfiteusi, perchè anche la traslazione del dominio utile si riteneva che dovesse essere lecita, valida, come tutti gli altri modi di alienazione. (Fulgin. tit. de contract. emphyteut. quaestio 10; per tot.). Nè a senso dei dottori faceva ostacolo la considerazione che l'utile dominio non potesse contemporaneamente esistere *in solidum* presso due persone, nell'enfiteuta primitivo e nel subenfiteuta, il quale viene ad assumere rispetto al

(1) *Il Foro delle Puglie*, an. 1906, col. 277.

subenfiteuta il carattere di dominio diretto *subalterno*. Consultando però i bisogni della pratica questa distinzione sembrò più curiosa che utile, avvegnachè questa subordinata e graduale divisione e suddivisione della medesima proprietà enfiteutica in altrettanti diretti ed utili dominii *subalternati* che potrebbe spingersi fino allo infinito, indusse i moderni legislatori a rigettarla, considerando una contradizione logica ed un anacronismo la possibilità di ammettere attualmente un *enfiteusi* di *enfiteusi*, e disponendo che non poteva più riconoscersi nello enfiteuta il quale non gode che dell' utile dominio, il diritto a divenire egli stesso, con la traslazione della cosa enfiteutica e di fronte allo acquirente, il padrone diretto della cosa medesima, anche in pregiudizio e supplantazione del concedente primitivo nel quale veramente e realmente risiede questo diretto dominio fino al giorno della vendita o cessione delle ragioni dirette, o dell' affrancazione da parte dell' utilista. Da questi principii tolta di mezzo ogni ulteriore disputa, l' art. 1562 del codice civile, applicabile anche alle antiche enfiteusi ha reso all' enfiteuta la facoltà di liberamente disporre *irrequisito domino* del fondo enfiteutico, sia per atto tra i vivi, sia per atto di ultima volontà, ma vietando la subenfiteusi, come una superfetazione. Ora nei riguardi della tassa di registro è stato deciso che per le subenfiteusi costituite nelle provincie meridionali sotto le cessate leggi civili del 1819, sugli atti traslativi dei beni gravati di sub-canoni la tassa deve percepirsi unicamente sul prezzo, senza l' aumento del valore degli stessi sub-canoni. (Risoluz. M.le 673, pag. 145 del 1864, e 344, pag. 588 del Bollet. 1869, Collez Demaniale) Quindi per la tassa in caso di cessione del dominio utile a titolo oneroso, dovrà applicarsi soltanto sul corrispettivo pattuito, perchè l' accollo del canone annuo all' acquirente non può formare aumento del prezzo da assoggettarsi alla tassa, ed il ricevitore del registro sulla prima vendita per lire 114,25 doveva percepire la tassa di lire 3,60, e sulla seconda vendità di lire 200 la tassa di lire 4,80 per la riduzione alla metà in ordine all' articolo 1 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, (allegato C.).

***

35. — A. dott. B., Macerata. — *Il sig. B. notaro in R. (sede di pretura) ha ricevuto il testamento olografo di C. domiciliato in P. (non sede di pretura). Il notaro residente in P. vuol citare gli eredi di C., per gli onorarî, perchè dice che il testamento doveva depositarsi presso di lui (notaro del luogo). Può il notaro residente in P. pretendere sul serio tali onorarî?*

L' art. 912 del codice civile indicando che il testamento olografo sull' istanza di chiunque creda avervi interesse, sarà depositato presso il notaro del luogo in cui si è aperta la successione, non attribuisce al notaro residente nel luogo una competenza assoluta, tanto è vero è stato ripetutamente deciso, che si tratta di formalità complementari. (Cass. Firenze, 12 decembre 1872; App. di Brescia 28 luglio 1875; *Rolandino*, 1901, pag. 13, n. 1). Quindi validamente il testamento olografo può pubblicarsi davanti un' altro pretore che non sia quello del

luogo dell' ultimo domicilio del defunto, ed il notaro altrove residente se richiesto non può rifiutarsi di ricevere l' atto di pubblicazione e deposito del testamento olografo. Si devono avere al notaro del luogo i dovuti riguardi; ma qui è l' interessato che ha il diritto di scelta del notaro di sua fiducia, e non è dato ad alcuno e nemmeno al notaro che per indicazione della legge avrebbe dovuto essere prescelto, di avanzare protesta di danni per il perduto onorario di lire 10.

***

36. — S. not. C., Bari. — *In seguito alla legge 7 luglio 1901 n. 283 può dirsi abrogato l' articolo della precedente tariffa civile che concede le indemnità di comparsa e di trasferta alla parte nelle cause avanti il pretore?*

La legge 7 luglio 1901, n. 283, riguarda la tariffa degli onorarî dei procuratori, nè può quindi aver derogato all' art. 394 della tariffa civile, che contempla l' inndenità di trasferta delle parti nelle cause davanti i pretori.

***

37. — A. dott. V., Napoli. — *Desistendosi dalla querela, dopo la citazione di primo e secondo grado può, allo stato della nuova giurisprudenza, esigersi la tassa di sentenza?*

Secondo la più recente giurisprudenza, può il pretore, avvenuta la remissione della parte lesa, pronunziare senz' altro ordinanza di non luogo, la quale non va soggetta a tassa i sentenza. (Cass. Roma, 26 marzo 1904, Cass. Un., XVI, 571). — Pronunziata però in primo grado la sentenza di condanna, se nelle more dell' appello, ha luogo la remissione della parte lesa, dovranno pagarsi la tassa di sentenza e le spese in conformità di quanto dispone l' articolo 117 del cod. di proc. penale.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Notariato italiano, an. 1906, n. 9, 10 e 11. — Contiene scritti dell' avv. C. Losana su la menzione delle osservate formalità nel testamento notarile; del not. Francesco Paolo Nastasi, se l' atto notarile si possa pubblicare in più d' un luogo; dell' avv. G. E. Guttarolo sopra un caso di pretesa incompatibilità notarile, e del prof. Vittore Vitali sulla collazione nelle successioni testamentarie.

— Dà i seguenti pareri: — 1. Al notaro incaricato di redigere la bozza di un atto, che in seguito dallo stesso viene rogato, oltre all' onorario per l' atto, spetta compenso per i lavori di bozza; — 2. Se presso un notaro viene da Tizio depositato in piego chiuso e suggellato, dichiarando che in esso si contiene il suo testamento scritto e sottoscritto di sua mano, si tratta d' un testamento segreto, al che non si oppone l' essere stato scritto dal testatore (art. 782 cod. civ.), per l' apertura dal quale atto debbono osservarsi tutte le analoghe formalità stabilite dal codice civ. e dalle leggi fiscali; — 3. L' onorario stabilito dall' art. 10 tariffa not, è applicabile ai processi verbali veri e proprî i quali non contengono alcuna convenzione contemplata nella tariffa e soggetta ad un determinato onorario, e propriamente a quei processi verbali nei quali si descrivono operazioni giuridiche avvenute innanzi il notaro, e che non danno luogo a movimento di valori; è escluso perciò che si possano comprendere quelli coi quali si stabilisce

la devoluzione in favore dei comuni delle rendito ex ricettizie e delle comunie curate (art. 5, leg. 4 maggio 1899, n. 191): — 4. La donna maritata può stipulare quietanza senza l'autorizzazione del marito per la ricevuta rimanenza del prezzo di vendita di un suo immobile precedentemente venduto, se il marito l'abbia prima espressamente autorizzata a vendere, ad essa abbia poi venduto per atto separato; ma se il marito abbia autorizzato la moglie intervenendo all'atto stesso della vendita, occorre alla quietanza del residuo di prezzo una nuova autorizzazione del marito, almeno per ragioni di prudenza, trattandosi in questo caso di vero capitale da riscuotersi dalla moglie, pel conseguimento del quale occorre l'autorizzazione voluta dall'art. 134 cod. civ.

***

Giornale de' notari, an. 1906, n. 8. — Il sig. Giulio D. Concina e il not. Vito Furgis vi scrivono ancora sulla riforma notarile, e quest' ultimo anche sull'obbligo fatto ai notari dall' art. 91 del cod. di commercio e l' avv. Alessando Montani vi pubblica uno scritto sulla questione se possa iscriversi ipoteca giudiziale, in base al decreto di tassazione di onorarî.

— Dà i seguenti consulti: — 1. Per l'art. 48 legge sul bollo, tutti i sottoscrittori e possessori d'una cambiale sprovvista di bollo sono tenuti in solido al pagamento della relativa penale, nei rapporti e di fronte all'Erario, perchè trattasi di legge fiscale; per gli art. 1151 e 1152 cod. civ., vanno salvaguardati i rapporti privati, e quindi vi è azione di regresso, da parte di chi pagò la penale, avverso di quello che ne fu causa; — 2. Può esistere di fatto una subenfiteusi, ma non mai nei rapporti *di diritto* col concedente, il quale non è affatto tenuto a riconoscerlo, e perfino l'enfiteuta potrebbe sempre affrancare.

***

Riforma del notariato, an. 1906, n. 10, 11 e 12. — Il not. Disma Marino vi prosegue la pubblicazione del suo studio su la minore età, la tutela e la emancipazione, e l' avv. Giovanni Solimèna quella del suo scritto sopra la circostanza del tempo notturno nel codice penale italiano.

— Dà i seguenti pareri: — 1. Non può il notaro, senza contravvenire all'art. 65 leg. not., rilasciare in originale una procura per esigere una pensione, perchè ciò, sia la pensione pagata a mesi o ad anno, non costituisce un solo affare od atto, ma sebbene tanti atti simili si, ma perfettamente distinti fra di loro; — 2. Il mandato conferito da due coniugi, autorizzati dal tribunale al medesimo individuo per vendere; beni dotali e consentire ipoteca sui beni del marito in garanzia del prezzo da quest' ultimo esigendo, è un mandato speciale ed è valido per la ottenuta autorizzazione del tribunale; — 3. Più condividenti possono in ogni momento devenire ad una divisione amichevole, anche se è già iniziata una divisione giudiziale avanti al notaro delegato dal tribunale; quest' ultimo, se non ha ancora redatto il verbale completivo di divisione propriamente detta, nel quale è necessario l'intervento dei testimoni e che costituisce un vero e proprio atto notarile, ha diritto all' onorario ad horas stabilito nella tariffa giudiziaria; — 4. Il comune, ove il notaro risiede, può applicargli la tassa d'esercizio nonostante che egli paghi la tassa d'esercizio all' archivio notarile ed allo stato la tassa di ricchezza mobile in proporzione dei proventi.

***

Bollettino notarile, an. 1906, n. 10 e 11. — Contiene scritti del not. M. Fava a proposito del convocando congresso, riporta quello del nostro direttore cav. P. Anzilotti dal titolo « Audiatur et altera Pars! » uno del not. B. sul progresso nelle riforme notarili, uno di un notaro sardo che contiene alcune considerazioni sulla statistica notarile ed uno del not. Nicola Palese sul Notariato in Italia.

— Dà i seguenti consulti: — 1. Per gl' incanti che possono seguire avanti un notaro quando un immobile non può comodamente dividersi fra gli eredi, se questi sono tutti in età maggiore e vi consentano, secondo l'art. 988 cod. civ., si devono osservare le norme degl' art. 827 e 828 cod. proc. civ; — 2. Una disposizione per la quale un testatore lascia l'usufrutto di tutti i suoi beni ad una persona con facoltà di venderne quanti esso vorrà con la condizione però di che la parte di essi beni che sarà invenduta al tempo della morte dell' erede istituito, dovrà devolversi agli eredi legittimi del testatore, è valida, perchè una tale condizione non è esplicitamente vietata dalla legge nè contraria all' ordine pubblico, alla morale od alla libera circolazione dei beni; — 3. Per il parere che il Consiglio notarile è tenuto ad emettere sulla idoneità della cauzione dovuta dai notari e dai conservatori a norma dell' art. 18 leg. notar., non è dovuto al medesimo l' onorario di lire sei contemplato dall' art. 25 della tariffa.

ATTI PARLAMENTARI

Sugli archivî notarili.

Camera dei deputati. — Seduta pomeridiana del 2 Luglio 1906.

Rosadi a nome anche degli onorevoli Di Stefano, Basetti, Teso, Visocchi, De Gaglia, Cerulli, Arnaboldi, Fera, interpella il ministro di grazia e giustizia, per sapere se intenda affrettare la presentazione del progetto di legge sul riordinamento degli archivî notarili e pel miglioramento morale ed economico degl' impiegati, già preparato da apposita Commissione. Domanda se il ministro terrà conto di quegli studi.

Gallo, ministro di grazia e giustizia, promette di esaminare la relazione della Commissione, e di presentare, occorrendo, gli opportuni provvedimenti.

Rosadi si dichiara per ora soddisfatto.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivî notarili. — Nomine a conservatore. — Geri Ermenegildo, a Finalborgo.

Notari. — Nomine. — Belcastro Giovanni Battista, a S. Giovanni in Fiore. — Messina Gianuario Michele, a Campomaggiore. — Defelice Gregorio, a Abriola. — Nova Alfonso, a Zungoli. — Savinelli Cesare a Nogara. — Tavanti Luigi, a Sansepolcro. — Lovari Umberto, a Sestino. — Severi Guido, a Arezzo. — Abbadessa Antonino, a Naso. — Padula Francesco Carlo, a Sperlonga. — De Carolis Federico, a Arsita.

Traslocazioni. — Zotta Salvatore, da Brindisi di Montagna a Cancellara. — Maisto Antonio, da Capodrise a Succivo. — Gatti Giuseppe, da Marenello a Modena. — Muzio Emilio, da Ruino a Varzi. — D' Aloisio Eliseo, da Fresagrandi a Villa S. Maria. — Fontana Giuseppe, da Boscoreale a Soccavo. — Giudice Antonini, da San Biagio Platani a Girgenti. — Oberto Angelo, da La Morra a Ciriè. — Bonfanti Pio Luigi, da Dolceacqua a Ventimiglia. — Rizzo Corallo Antonio, da Rossano a Corigliano Calabro. — Mazzella Michele, da Ischia a Acerno. — Mazzella Bonaventura, da Acerno a Ischia.

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore.*
Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1906.

Anno XXVI-21. N. 15. ROMA-FIRENZE 1 Agosto 1906.

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

DEI COADIUTORI ANCORA

Abbiamo dimostrato (1) come il notaro, avente il coadiutore, possa egli pure rogare quando non gli sia d' impedimento la sua infermità.

Ora ci si presenta quest' altro quesito: potrà egli ricevere un atto in cui sia parte il proprio coadiutore, col quale non abbia vincoli di parentela?

Siamo nel campo delle eccezioni, chè non può l' interprete allargare di suo arbitrio, aggiungendovi casi non espressamente contemplati. Ora l' art. 24 della legge notarile, dopo aver fatto obbligo al notaro di prestare il suo ministero ogni qualvolta ne sia richiesto, annovera alcuni casi nei quali lo deve invece ricusare, ma tra questi non vi è cenno del coadiutore; locchè induce a ritenere che il di costui intervento non sia di ostacolo alla stipulazione dell' atto. Nè potrebbesi giustificare un rifiuto con nessuna considerazione di convenienza o di delicatezza, imperocchè o vi è il divieto della legge e deve il notaro astenersi, o non vi è alcun divieto e in allora bisogna vi si presti.

Ad identica conclusione si verrebbe anche risalendo alla ragione a cui si è ispirato il legislatore nel determinare i casi di eccezione.

Egli si è fortemente preoccupato del rapporto di parentela e di affinità, ritenendolo quasi un incentivo o fomite a prevaricare, con gratuita offesa alla onorabilità del notaro che deve sempre presumersi in un pubblico ufficiale al quale vengono affidate tante delicate mansioni.

Che un giudice debba astenersi nel caso di parentela con uno dei litiganti, si comprende di leggieri, perchè, per ragioni prepotenti di natura, egli si trova ad essere men libero nell' emettere il suo giudizio, nè le leggi di natura vanno mai violentate. Ma il notaro non è che un semplice esecutore della volontà di coloro che ricorrono al suo ministero, e se volete anche un loro consigliere, ma non ha nessun potere per imporre il proprio giudizio. Ond' è che non sappiamo convincerci come i rapporti di parentela possano trascinarlo ad agire disonestamente e non gli sia sufficiente freno il codice penale, ma siasi sentita la necessità di prevenire e sottrarlo a un tal pericolo, come se una forza ineluttabile ve lo trascinasse.

---

(1) V. *Rolandino*, 1905, pag. 361 e 1906, pag. 33.

Al contrario, noi vediamo in quei rapporti di parentela la migliore e più naturale guarentigia, propria ad ispirar fiducia e indurre a dare la preferenza nella scelta della persona a cui affidare i propri interessi, come avviene nella scelta dell'avvocato, del medico, del perito, quando all'opera di costoro si debba ricorrere.

D'altra parte, se cotesti vincoli potessero valere a giustificare l'ingiurioso sospetto a carico della persona del notaro, non dovrebbero poi venir trascurati altri legami ben più sentiti, quali le amicizie profonde, i doveri di gratitudine e di riconoscenza che possono fare più forte presa sull'animo nostro che non gli stessi vincoli del sangue. Ma il legislatore si è ben guardato dall'inoltrarsi in questa via pericolosa arrestandosi alla parentela ed affinità, ed anche queste limitandole, nella linea colaterale, al terzo grado. Se pertanto egli non ha preso in considerazione che la parentela e l'affinità, ogni altro diverso rapporto deve ritenersi escluso e non possa creare un impedimento alla prestazione del ministero notarile.

Si potrebbe osservare, in contrario, come la legge abbia ritenuto non idonei a fare da testimoni, oltrecchè i parenti, anche i praticanti e gli amanuensi del notaro, e che tale incapacità, per più forte ragione deve colpire il coadiutore (quando il notaro si determinasse lui stesso a rogare), ad onta che la legge non ne faccia parola. Quindi il silenzio di questa non basta ad escludere che, per analogia, si possa estendere i di lei divieti anche a persone non espressamente contemplate: *ubi eadem ratio, eadem dispositio.*

Ma convien tener presente come l'intervento dei testimoni nell'atto notarile venne escogitato quale una maggior guarentigia per la quale imposto fu al notaro di chiamare costoro a controllare l'operato suo e col loro intervento assicurare la verità e sincerità dell'atto. Umiliante condizione invero, che non si è osato fare ai giudici, nè ai cancellieri e nemmeno ad altri pubblici ufficiali amministrativi, quasi che il notaro fosse il solo pubblico ufficiale sospettabile! E ciò senza neppure raggiungere lo scopo, essendo notorio come i testimoni vengano richiesti quando l'atto è già preparato e per assistere soltanto alla sua lettura, senza che i medesimi abbiano presenziato ai colloqui precedenti tra il notaro e le parti o chiedano informazioni e schiarimenti, senza insomma prendere alcuna diretta ingerenza, di modo che nulla può rimanere scolpito nella loro memoria e nulla potrebbero un giorno attestare all'infuori di riconoscere la propria firma, la quale essendo stata apposta quasi incoscientemente, non offre guarentigia di sorta e si risolve in un mero fatto materiale di nessuna importanza. La quale formalità però nuoce al notaro per la disparità di trattamento al confronto degli altri pubblici ufficiali ai quali la legge non ha creduto di porre al fianco chi li controlli, e quindi per la minore estimazione in cui viene tenuto dalla legge stessa e che va a ripercuotersi nell'opinione pubblica. Perciò facciamo voti che la nuova legge abbia a sopprimere i testimoni; come pure voglia esigere la laurea nei candidati

notari, ed ancora, che nei concorsi non dia eccessiva importanza alla anzianità d'esame, per cui si vegga preferito chi, dopo l'esame ha trascorso lunghi anni nell'ozio, o si è dedicato intieramente ad un impiego od occupazione estranei affatto a studi legali, al confronto di chi in questi studi abbia perseverato, e siasi perfezionato, come nel caso d'esercizio dell'avvocatura. Tutto questo contribuirà ad elevare le condizioni morali ed intellettuali del notaro e ad ispirar maggior fiducia e considerazione nel pubblico.

Chiediamo venia della disgressione, che è d'attualità, e torniamo, come suol dirsi, a bomba.

Ora dato il sistema, quale è dalla legge accolto, dei testimoni, era intuitivo che questi non si potessero ricercare tra le persone che hanno una qualche dipendenza o soggezione dal notaro, costituendo tale rapporto una diminuzione di quella libertà necessaria a poter controllare l'operato suo e ad escludere il sospetto di una pressione morale che siasi potuto esercitare sull'animo di essi.

Ma la cosa volge diversa quando uno interviene invece come parte contraente in un atto. In questo caso egli non è chiamato ad esercitare un semplice controllo, bensì a dar vita all'atto stesso, secondo la propria volontà, la quale perciò viene ad essere imposta al notaro anzichè questi imponga la propria. I rapporti quindi di soggezione e di dipendenza, che potrebbero valere a corrompere la coscienza del testimonio, quì non possono esercitare la minima influenza.

Nemmeno potrebbesi pensare ad un accordo, a una connivenza col notaro a danno dell'altro contraente, perchè anche se questo fosse possibile, questo però non potrebbe mai essere la conseguenza di rapporti di soggezione e di dipendenza verso il notaro, ma sarebbe al contrario costui a lasciarsi corrompere e a subire l'altrui influenza. E se un tale sospetto di corruzione pur venne accolto dalla legge (ad onta delle tante guarentigie richieste al candidato notaro), essa lo fece derivare, non dalla soggezione che rende inidoneo un testimonio, ma dai vincoli del sangue che, con gratuita offesa, si ritennero potessero esercitare una tale pressione sull'animo del notaro, da indurlo a venir meno ai propri doveri di uomo onesto e di pubblico ufficiale e a mancare al proprio onore.

Laonde nessuna analogia può aversi tra i due casi che sono affatto diversi, e quindi da considerarsi con diversi criteri; e se, per quanto riflette i testimoni, si può allargare la cerchia delle eccezioni, altrettanto non può farsi nei riguardi degli impedimenti a prestare il ministero notarile, i cui limiti vennero dalla legge rigorosamente tracciati.

A meglio convincerci facciamo questo confronto: il notaro può ricevere un atto in cui sia parte un proprio cugino, parente in quarto grado. Orbene potrà dirsi che il coadiutore sia avvinto da un legame più intimo e diretto del cugino, da paragonarsi, per lo meno, alla parentela che intercede tra zio e nipote? Chi oserebbe sostener questo

e con quali elementi logici? Se non è nemmeno parente nel più lontano grado!

Per giungere a tanto, converrebbe quanto meno dimostrare che la legge, in modo dichiarativo e non tassativo, abbia enumerati i casi d' impedimento. Ma a questo non si arriverà mai, opponendovisi la parola ed anche lo spirito di essa. Infatti coll' aver parlato della sola parentela e affinita, il legislatore ha chiaramente precisato il campo delle eccezioni. Coll' aver poi accennato specificatamente alla moglie, ai parenti od affini in linea retta in qualunque grado e in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, soggiungendo « ancorchè v' intervengano come procuratori, tutori od amministratori » è venuto nel modo il più categorico, a tracciare i confini entro i quali si dovevano contenere le eccezioni, da non potersi varcare. La sua volontà risulta chiara ed intiera e non può quindi dar luogo ad aggiunte, contro i più elementari principî d' ermeneutica. Pertanto amicizie, benevolenza, gratitudine, riconoscenza, rapporti d' interesse e qualunque altro diverso vincolo morale, tutto questo resta assolutamente escluso non avendo nessunissimo rapporto coi vincoli del sangue che soli furono presi in considerazione dal legislatore.

Ci sembra pertanto fuor di dubbio che il notaro possa ricevere un atto in cui intervenga come parte il proprio coadiutore, e *a fortiori* i parenti di costui.

Altrettanto non potrebbe dirsi nel caso inverso, che cioè il coadiutore volesse rogare un atto nel quale fosse parte il notaro o un parente di lui eccepito dalla legge. E ciò per la semplicissima ragione che il coadiutore esercita le funzioni notarili in nome e nell' interesse del notaro impedito, quale *alter ego*, e quindi non può fare ciò che al medesimo non è acconsentito di fare.

Udine, Luglio 1906.

Avv. GUGLIELMO PUPPATI, notaro.

IL NOTARIATO ALL' ESTERO

IL NOTARIATO NELL' EGITTO

L' Egitto è attualmente uno Stato tributario della Sublime Porta, e monarchia assoluta ed ereditaria sotto un principe che dal 26 giugno 1867 porta il titolo di Kedivé e di Altezza.

Del resto, il potere del Kedivé è stato, in seguito all' occupazione inglese del 1882, gravemente intaccato e ristretto, inquantochè venne sottratta al governo egiziano l' amministrazione del debito dello Stato, venne istituita una commissione europea, ed il comando dell' esercito egiziano venne demandato da un generale inglese.

Prescindendo da ciò, il Kedivé ha potere sovrano anche di fronte alla Sublime Porta, verso la quale gl' incombono soltanto i seguenti

obblighi: 1). Le imposte devono venire riscosse in nome del Sultano, ciocchè, però, costituisce una mera formalità dal momento che al governo egiziano spetta il diritto d' imporre da sè nuove gabelle pubbliche, e di modificare od anche abolire quelle suesistenti; 2). Il Kedivé non può trasferire ad alcuno, nè in tutto nè in parte, i privilegi a lui spettanti. Non può, in ispecie, cedere alcuna parte del territorio dello Stato quale inesistette nel 1879; 3). L' Egitto deve pagare alla Sublime Porta un annuo tributo di 750,000 lire turche d' oro; 4). La moneta viene coniata in nome del Sultano; 5). Lo stato effettivo dell' esercito egiziano non ha da superare 18,000 uomini; 6). Spetta al Kedivé il diritto di nomina degli ufficiali fino al grado di maggiore nella milizia territoriale e nella marina. Gli spetta anche il diritto di nomina dei Pascià civici e militari, come pure il diritto di conferimento di tutti gli uffici, onorificenze, ecc.

Il Kedivé ha la facoltà di stipulare trattati internazionali, in quanto cogli stessi non vengano toccati i trattati politici della Sublime Porta.

La volontà del Kedivé viene promulgata in forma di legge, di decreti, di rescritti, di ordinanze, ecc., a seconda della solennità della promulgazione e dell' importanza dell' oggetto.

A fianco del Kedivé sta un consiglio di ministri.

In forza ad un rescritto del 1878 venne sancita la responsabilità solidale dei ministri di fronte al Kedivé, e da quell' epoca il consiglio dei ministri esercita, per incarico e mandato del Kedivé, il potere legislativo ed esecutivo.

Colla legge organica del 1 Maggio 1883 furono istituiti i consigli provinciali, il consiglio legislativo, l' « assemblée générale », nonchè il consiglio di Stato. I primi due rimasero senza alcun effetto sull' amministrazione e sulla legislazione, non avendo essi che soltanto voto consultivo. Ancora minore valore ed importanza ebbe ed ha l' « assemblée générale », la quale non è già una rappresentanza eletta dal popolo, ma i suoi membri vengono eletti dal governo stesso, e precisamente dal novero degl' impiegati. Il Consiglio di Stato venne poi abolito.

In generale, si può dire che tutte queste istituzioni ed autorità sono prive di ogni effetto, dappoichè o sono tuttora sulla carta, o non sono altro che organi esecutivi della volontà del Kedivé, fantocci modellati alla stregua dell' amministrazione moderna europea.

L' Egitto è politicamente diviso in otto governatorati e quattordici Mudirie o provincie. — Gli otto governatorati di città (Alessandria, Rosetta, Damietta, Cairo, Cosseir, Kanal, El Arisih, Suakin) sono nell' amministrazione completamente indipendenti dal rimanente Egitto.

A capo di ogni singola provincia sta un Mudir, al quale spetta l' amministrazione finanziaria e politica della provincia, nonchè la giudicatura nelle controversie fra indigeni, in quanto le stesse non sieno di competenza del tribunale religioso a cui è preposto un Kadi. — A fianco del Mudir sta un « Divan », un sostituto, un capo-ingegnere, un consigliere sanitario, ed uno speciale burcan di polizia. Al Mudir

sottostanno i « Kâschif » (amministratori circolari) ed i « Naziv el Kism » (amministratori cantonali), indi i capi di villaggi ed i capi dei singoli quartieri di città, L'amministrazione egiziana è, adunque, come si vede, abbastanza fedelmente modellata sui corpi amministrativi europei. Non bisogna, però, illudersi che le dette istituzioni anche funzionino apertamente come presso di noi. — In Egitto non esiste un ceto d'impiegati colto, esperto ed istruito. Per divenire impiegato basta la conoscenza dello scrivere e della tenitura dei registri. La mancanza di ogni preparazione amministrativa e giuridica si fa, quindi, sentire gravemente, come vedremo in appresso, anche nel campo dell'amministrazione giudiziaria.

Per quanto concerne l'evoluzione del diritto nell'Egitto, ricorderemo che attravarso la vita più volte millennaria di questo popolo si sono succedute varie ed innumerevoli istituzioni di diritto, e l'esporle ci condurrebbe oltre i limiti da noi prefissi.

Come attuali fonti di diritto va annoverato, anzitutto, il *diritto consuetudinario*, indi per gl'indigeni il *corano* ed in ispecie la *Suna;* poi il *Kakunameh,* che è una raccolta di decisioni e pareri di legisti e di Ulemi sopra questiòni giuridiche controverse. e l'*Aadel*, che è una raccolta di decisioni legali.

Accanto a questi codici religiosi vigenti per la popolazione indigena troviamo, però, dal 1875 parallela una speciale legislazione e organizzazione giudiziaria, cioè i tribunali internazionali coi codici di diritto creati appositamente per essi. A questi tribunali è determinata la giudicatura in tutti gli affari civili, commerciali e penali, a cui partecipano gli stranieri, cioè persone che non sono egiziane.

I codici compilati secondo i modelli francesi pei detti tribunali internazionali, ed entrati in vigore col 1 Gennaio 1876, sono i seguenti: il codice civile, il codice commerciale, il codice pel commercio marittimo, il codice di procedura in affari civili e commerciali, il codice penale, ed il regolamento di procedura penale. Sono, però, esclusi dalla competenza dei tribunali internazionali misti tutti gli affari civili concernenti lo stato e la capacità personale, come sarebbero gli affari matrimoniali, la successione legittima e testamentaria, la tutela e curatela, ecc., pei quali subentra, invece, la competente giurisdizione consolare.

I tribunali internazionali misti sono, adunque, competenti in genere per tutte le controversie civili e commerciali fra stranieri di diversa nazionalità, e fra stranieri e indigeni, compresovi il governo, il vicerè e la di lui famiglia.

Anche tutte le controversie concernenti beni immobili fra appartenenti ad una stessa nazionalità straniera, spettano alla giurisdizione dei tribunali internazionali misti.

Esistono tre tribunali misti di prima Istanza, e precisamente in Alessandria, al Cairo e a Mansourah, ed un tribunale d'appello in Alessandria il quali funge da secoda ed ultimna Istanza.

Al tribunale di prima istanza in Alessandria fungono sette giudici indigeni e tredici stranieri, un presidente onorario indigeno, un presidente effettivo eletto a maggioranza di voti dal premio dei tredici giudici stranieri, un cancelliere in capo (greffier en chef), un cancelliere (greffier), tre assistenti di cancelleria, un impiegato del Mehkeme (Tribunale sceriatico), due interpreti, otto organi di esecuzione ed altro personale inferiore.

Il tribunale del Cairo ha nove giudici stranieri e cinque indigeni, un presidente onorario indigeno, un cancelliere, due assistenti di cancelleria, un impiegato del Mehkeme, due interpreti, ecc.

Al tribunale di Mansourah sono istituiti soltanto quattro giudici stranieri e tre indigeni, col rimanente personale come al tribunale del Cairo.

Il tribunale d' Appello in Alessandria novera nove consiglieri stranieri e quattro indigeni, un presidente onorario indigeno, un presidente effettivo e un vice-presidente, un cancelliere, ecc. Il tribunale d' appello ha anche un procuratore di stato generale, con sette sostituti stranieri e quattro indigeni, i qual fungono da procuratori di Stato anche presso i tribunali di prima istanza.

Col decreto 14 giugno 1883 venne riorganizzata anche la giurisdizione dei Mudir rispetto agl' indigeni, e vennero istituiti dei tribunali che sono competenti per gl' indigeni ugualmente come quelli internazionali per le controverie fra stranieri ed indigeni, e fra stranieri di differenti nazionalità.

I giudizi consolari delle singole nazioni sono competenti per tutte le azioni penali degli appartenenti alla rispettiva nazione e per tutti gli affari concernenti lo stato e la capacità personale degli stessi.

A questa giurisdizione consolare corrisponde anche una speciale giurisdizione per gl' indigeni, ed è il così detto *Mehkeme*, ossia un tribunale a cui è preposto come giudice singolo il *Kadi* e che decide nelle questioni personali degl' indigeni secondo la legge religiosa dell' *Islam*. Abbiamo poi veduto più sopra, che presso ogni tribunale internazionale misto è delegato un impiegato del Mehkeme.

Veniamo ora al notariato.

Non possiamo non ricordare, anzitutto, qualmente il documento pubblico avesse un' alta importanza già nell' antico Egitto, allorchè questo popolo morto non conosceva peranco i pubblici notari. Gli egiziani possedevano eminenti doti giuridiche ed evolute concezioni di diritto.

Anche presentemente non troviamo in Egitto notari speciali, in qualità di funzionari indipendenti dai giudizi.

I contratti e gli atti giuridici che hanno riferimento allo stato personale, al diritto creditario e matrimoniale, ecc., vengono generalmente conclusi, come è facile comprendere da quanto fu sopra esposto, innanzi ai consoli, rispettivamente innanzi al *Mehkeme*.

Per tutti gli altri casi dell' attività notarile entra in campo il

greffier istituito presso ogni tribunale. Conviene quindi notare che, sebbene l'Egitto non conosca la parola *notaro*, pure la legislazione egiziana conosce le *funzioni notarili*, con ciò che il funzionario chiamato al disimpegno di tali funzioni è appunto il *greffier* del tribunale.

Oltre alla legislazione più sopra menzionata, in cui si riscontrano singole disposizioni concernenti le incombenze notarili, hanno importanza per la nostra materia ancora le seguenti leggi:

1) il regolamento sull'organizzazione giudiziaria dell'anno 1875;

2) l'istruzione pei greffiers dell'anno 1875, la quale nella sezione IV tratta « delle funzioni notarili »;

3) la tariffa delle spese giudiziali per atti in giudizio in affari civili e commerciali e per atti notarili assunti nelle cancellerie giudiziarie, dell'anno 1877, la qual tariffa tratta nel titolo II degli atti notarili, nonchè della giurisdizione onoraria (des actes notariés et de juridiction graciense);

4) il decreto 10 luglio 1890 contenente istruzioni pel servizio giudiziario.

Oltre a ciò c'è una grande serie di singoli decreti, che modificano le disposizioni anteriori, e che, in quanto presentino un interesse speciale, verranno ricordati nei rispettivi singoli punti di questa trattazione.

Per la nomina a greffier o a di lui assistente giurato si richiedono i seguenti requisiti: a) l'età di ventiquattro anni; b) una pratica giudiziaria di almeno sei mesi; c) l'esame dato con buon successo, a voce ed in iscritto sulle materie concernenti il servizio del greffier; d) la conoscenza perfetta di almeno una delle tre lingue del foro, cioè l'araba, l'italiana e la francese.

La nomina a greffier segue da parte del competente tribunale, in via di concorso. Il greffier, nè in tale sua specialità, nè come incaricato del disbrigo delle funzioni notarili non ha da depositare alcuna cauzione, sebbene resti responsabile verso le parti e soggiaccia a pena per delitti e contravvenzioni di servizio.

Prima di adire l'ufficio, il *greffier* deve prestare il prescritto giuramento di voler disimpegnare le funzioni attribuitegli con lealtà, onoratezza, scienza e coscienza.

L'ufficio di *greffier* è a vita, e un collocamento a riposo può seguire da parte del competente tribunale soltanto allora che risulti non essere il greffier più oltre abile al servizio in seguito a difetti corporali o mentali. Una destituzione dall'ufficio può avere luogo soltanto in via disciplinare.

L'ufficio del *greffier* è incompatibile con ogni altro ufficio salariato, e così pure coll'esercizio di qualunque mestiere manuale o commerciale.

Il greffier appartiene naturalmente all'ordine superiore degl'impiegati amministrativi dello Stato. Non va annoverato, quindi, fra gl'impiegati giudiziari, nemmeno in qualità di notaro, dappoichè il disbrigo delle funzioni notarili costituisce un ramo della sua attività non congiunto eo ipso coll'ufficio di greffier, bensì demandatogli per effetto di un atto speciale.

Il greffier deve prendere domicilio nel luogo in cui esercita il suo ufficio, e non se ne può allontanare senza speciale consenso.

La competenza del greffier si estende al circondario del tribunale, e le funzioni notarili possono da lui venire esercitate soltanto nella cancelleria giudiziale. Per assumere un atto fuori della cancelleria il notaro abbisogna dell' autorizzazione del presidente del tribunale.

Come abbiamo veduto, presso ogni tribunale è addetto almeno un greffier, il quale, in quanto gli sia demandato il disimpegno delle funzioni notarili, funge da notaro, e con questo nome chiameremo in appresso appunto il greffier del tribunale, incaricato delle funzioni notarili. — Quando a un tribunale sono addetti più greffiers soltanto a uno di essi viene assegnato il disbrigo delle incombenze notarili.

Il permesso d' assenza viene concesso al notaro dal presidente del tribunale. La sostituzione del notaro assente viene assegnata ad uno degli assistenti giurati, oppure a un altro greffier.

(Continua) Avv. dott. V. Pappafava.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Consigli notarili — deliberazioni — loro carattere — se si possa prenderne visione ed averne copia.

Risoluzione del Ministero di grazia e giustizia partecipata dalla Procura generale di Napoli a quel Consiglio notarile con nota 12 luglio 1906, n. 1588. — « A proposito del ricorso avanzato dal not. sig. Michele Fava, circa l'affare indicato in oggetto, il ministero, al quale il notaro medesimo ebbe similmente a reclamare, mi scrive quanto segue:

« Il not. Michele Fava, di codesta città, con studio a via Monteoliveto n. 79, ha indirizzato a questo Ministero l' unito ricorso col quale si lamenta perchè gli fu rifiutato di prendere visione di alcuni verbali di adunanze del Consiglio notarile; e ciò in base a deliberazione consigliare del 15 corrente mese, con la quale si stabiliva di vietare di dar lettura o copia delle deliberazioni del consiglio, eccetto che il richiedente vi avesse un personale interesse.

« Il Fava sostiene che questa deliberazione è contraria alla legge, giacchè, mentre nessuna disposizione vieta ai notari del distretto di leggere o di avere copia delle deliberazioni del proprio Consiglio, negli art. 82 della legge, 84 del regolamento e 27 della tariffa notarile, si accenna al rilascio delle copie dei processi verbali delle adunanze consigliari e al competente diritto, il che secondo lui farebbe ritenere che la legge permetta di dar lettura o copia delle deliberazioni dei consigli notarili.

« A sostegno della sua tesi il sig. Fava ricorre anche alle disposizioni vigenti per casi simili o materie analoghe e cita all' uopo la legge sugli avvocati e procuratori, asserendo che nessun consiglio di disciplina avrebbe mai vietato ai procuratori di leggere le sue delibe-

razioni: ricorre altresì ai principii generali di diritto, sembrandogli strano che il Consiglio notarile, che è l'emanazione del ceto, possa vietare ai notari di prendere notizia delle sue deliberazioni, sottraendosi così ad ogni controllo.

« Ed il ricorrente conclude domandando che sia annullata la deliberazione del 15 giugno suddetta, e sia ordinato al presidente del Consiglio notarile di autorizzare il rilascio delle copie e la visura delle deliberazioni consiliari.

« Al sottoscritto sembra che il Ministero non possa prendere alcun favorevole provvedimento sulla dimanda del Fava.

« Ed in vero, se nessuna disposizione vi è che sancisca il divieto di prendere visione e di avere copia dei verbali delle adunanze del Consiglio notarile, nessuna del pari ve n'è che un tale diritto esplicitamente conferisca, come, invece, fa, ad esempio, la legge comunale e provinciale, art. 123, 136 ecc. del testo unico approvato con r. decreto del 4 maggio 1898, n. 164. E se gli articoli citati dal Fava parlano di rilascio di copie di deliberazioni, tacciono però assolutamente sui casi in cui tale rilascio può essere fatto e su le persone che possono ottenerlo. Nè ha alcun valore l'argomento di analogia che vorrebbe desumere il Fava proprio dalla legge sugli avvocati e procuratori, la quale, per l'appunto come quella notarile, non contiene alcuna disposizione che regoli il rilascio delle copie delle deliberazioni dei consigli dell'ordine e di disciplina.

« Ad ogni modo, a prescindere che non sarebbe possibile dare al quesito proposto dal Fava, in termini tanto generali, una soluzione di massima che possa valere indistintamente per tutti i casi, quesito del resto non nuovo. essendo stato in termini quasi simili esaminato sin dal 1880 dal consiglio notarile di Palermo, come si legge nel commento del Moscatello alla legge notarile all'art. 83, deve pure osservarsi che qualunque fosse l'opinione che in proposito si credesse di avere, la deliberazione del 15 giugno p. p., con la quale il Consiglio notarile di Napoli avrebbe vietato il dar lettura o copia delle deliberazioni, non potrebbe essere annullata dal Ministero, come il Fava chiede, in virtù dell'art. 106 della legge notarile.

« L'art. 86, infatti, del regolamento stabilisce quali siano le deliberazioni che possono essere annullate dal Ministero della giustizia (primo capoverso). All'infuori, quindi, di quei casi, che non possono essere estesi ad altri, giacchè contemplano norme di procedura speciale, non pare che le deliberazioni dei Consigli notarili siano impugnabili altrimenti che col rimedio generale del ricorso alla IV sezione del Consiglio di stato o in via straordinaria a S. M. il re, a mente degli articoli 24 e 12, n. 4, delle legge sul Consiglio di stato ».

Catasto — volture — facilitazioni — proroga.

Legge 15 luglio 1906, n. 357 pubblicata nella Gazzetta ufficiale *del 24 luglio 1906, n. 172.* — Articolo unico. — È prorogato di un anno il

termine stabilito dall' art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, contenente provvedimenti di favore per l'esecuzione delle volture catastali. (1).

Costituzione di dote con beni proprî della sposa — tassa di registro.

Risoluzione del Ministero delle finanze, 15 giugno 1906, num. 31218, div. v. — La prima parte dell' art. 8 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*, dispone che alle costituzioni di dote fatte dagli sposi con beni propri sia applicata la tassa in misura corrispondente alla metà di quella, che sarebbe dovuta sulla costituzione di dote, fatta da ascendenti. Ma il primo capoverso dello stesso articolo esenta dalla tassa progressiva le doti costituite con beni propri della sposa, dei quali sia dimostrata la provenienza con precedenti titoli di trasmissione in favore della sposa stessa, e che siano stati già sottoposti alla tassa di registro.

In relazione alle dette disposizioni è stato sollevato il dubbio se ricorra l' esenzione da tassa progressiva, quando la dote è costituita con titoli di rendita estera, od in genere con beni posti fuori dello Stato, pervenuti alla sposa a titolo ereditario, e rimasti esenti da tassa di successione pel disposto dell' art. 12 del testo unico sul registro approvato col r. decreto 17 maggio 1897, n. 217.

Al riguardo si è dovuto considerare che la disposizione del citato articolo 12 è generale ed assoluta, e il legislatore non intese di derogarvi con le speciali disposizioni sui contratti di dote introdotte nella legge modificativa del 1902, le quali sono soltanto preordinate ad assicurare la tassa sulla liberalità a favore della sposa, che fossero mascherate sotto forma di costituzioni dotali con beni propri.

Invece con l' assoggettare alla tassa progressiva a' termini della prima parte dell' art. 8 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, i beni pervenuti alla sposa per un titolo esente dall' imposta di trasferimento, si verrebbe precisamente a derogare all' esenzione stabilita dal menzionato art. 12, in tutti i casi in cui i beni posti all' estero sono costituiti in dote con un atto registrato in Italia.

Per l' esposta considerazione e perchè la condizione del pagamento della tassa sul titolo di trasmissione a favore della sposa non è assoluta ma subordinata dallo stesso art. 8 di cui è questione alle disposizioni della legge organica sulle tasse di registro e alla natura dei trasferimenti, si è quindi riconosciuto che per le costituzioni di dote con beni posti all' estero, pervenuti alla sposa per diritto di successione, la tassa dovuta è semplicemente quella graduale, fermo beninteso l' obbligo di giustificare la speciale provenienza dei detti beni.

---

(1) Ved. questo giornale, an. 1905, pag. 255 e 348.

126. Appalto — costruzioni — godimento — usufrutto — anticresi. *(Leg. reg., 6 e 7 ; tariff. reg., 1, 16 e 49 ; cod. civ., 477, 1967 e 1891).* — La Cassazione di Roma. — *Omissis.* — Osserva che le censure dedotte nel mezzo, che investono la parte negativa della sentenza impugnata, in quanto la corte, procedendo alla ricerca dell' intrinseca natura e degli effetti dell' atto secondo l' art. 6 della legge sulla tassa di registro (testo unico 20 maggio 1897) negò che i due rogiti sopra ricordati potevano essere considerati come includenti costituzioni di usufrutto, malgrado la denominazione ed il titolo dalle parti attribuiti, s' infrangono contro l' incesurabilità dell' apprezzamento del magistrato di merito.

Infatti la corte genovese non altrimenti avvisò non essersi voluto costituire usufrutto, se non perchè non riscontrò trasmissione del diritto di godimento frazionato dalla proprietà, che rimase integra e indeminuita nell' amministrazione Ospedaliera. Ed allora l' affermazione della Corte che nella concessione del godimento delle opere costruende non cadeva a favore dell' impresa la facoltà di cedere o d' ipotecare (siavi stato al riguardo esplicito divieto nei contratti, o lo si sia dedotto dalla facoltà riservatasi dall' amministrazione concedente di revocare la concessione *ant tempus)*, apparisce nella sua vera luce, come conseguenza dell' entità e della misura della concessione medesima, senza frazionamento della proprietà, e senza distacco del diritto di godimento per conferirlo coi caratteri di usufrutto, vale a dire con quella pienezza di facoltà che in ordine al diritto di godere competono al proprietario della casa.

E costante in giurisprudenza che non può fornir materia di censura in Cassazione il convincimento dei giudici del merito circa la trasmissione di un diritto fondata sull' interpretazione di un contratto, ed affermata o negata in esito a tale esame, e tal' è della proposizione fondamentale della sentenza impugnata, dove, come corollario della disamina degli atti interceduti, si concluse che l' amministrazione Ospedaliera non si spogliò di una parte di quanto rappresentava il suo diritto di proprietà, non ne scemò la intensità, non attribuì all' Impresa il diritto di godere come proprietario dell' opera da costruire.

Ora data questa posizione di fatto incensurabile, che condusse conseguentemente a ritenere non essersi concesso alla ditta Carbone e Repetto l' usufrutto, deve riconoscersi del pari incensurabile di fronte alla legge la deduzione di diritto, che non potevano i due rogiti essere tassati come se in essi di usufrutto si fosse contrattato, contrastandovi l' intrinseca natura delle stipulate convenzioni.

Osserva che così venendo meno l' assunto principale dell' amministrazione ricorrente fondato sul presupposto di un trapasso di diritto, che la sentenza denunciata ritenne non essersi voluto ed operato, perdono di pregio le altre censure dirette a colpire la sentenza stessa nella parte positiva, in quanto cioè alla figura contrattuale ravvisata nei ripetuti rogiti, ed al loro trattamento fiscale in riguardo alla tassa di registro.

Non è però fuori di proposito ed opera vana chiarirne la loro inattendibilità.

Non sussiste contraddizione nella sentenza in esame, poichè alla pretesa identità tra la figura contrattuale esclusa l'anticresi, e quella ritenuta di cessione d'immobili a titolo di godimento per l'estinzione del debito ripugnano le notevoli differenze risultanti dalle speciali pattuizioni inserite nei due rogiti in questione in ordine all'estinzione del debito dell'amministrazione Ospedaliera, che avrebbe potuto avvenire in altra forma che quella di godimento, qualora l'amministrazione avesse fatto uso della facoltà riservatasi, od avrebbe potuto avvenire soltanto in parte, se nel fissato periodo ventisettennale dal godimento delle opere assunte e costruite l'impresa Carbone e Repetto per ragioni facili a supporsi non avesse ritratto abbastanza da coprire il prezzo di loro valutazione.

Si versa nel caso di quelle convenzioni certamente utili, in quanto servono ad assicurare e moltiplicare i modi di liberazione mediante l'impegno degli immobili, che pur potendo passare sotto la generica denominazione di cessioni, si singolarizzano in una figura speciale pel modo di regolare l'effetto della convenzione e si singolarizzano nel caso concreto specialmente per la precarietà e risolubilità del godimento in modo diverso da quello, che è proprio e caratteristico dell'anticresi.

Neppure ritiene sussistente il Supremo Collegio la violazione dell'art. 16 della tariffa, poichè, essendo nel medesimo contemplata la cessione d'immobili con effetto determinato dall'esistenza del debito, con lo stesso trattamento fiscale dell'anticresi, ben si poteva dalla Corte di merito ritenerlo applicabile alle due stipulazioni tra l'amministrazione Ospedaliera e l'Impresa, avendo precisamente alle medesime attribuito il carattere di cessioni d'immobili a titolo di godimento per tacitare il creditore. Infine non è assistito da buone ragioni l'assunto che l'articolo 16 su menzionato, lungi dal distinguere due contratti diversi, siasi riportato con duplice locuzione unicamente al contratto di anticresi, essendo ovvio il supporre che il legislatore allo scopo di assicurare il gettito delle tasse di registro abbia voluto con una forma più ampia e generica comprendere nelle sue previsioni di tassabilità il maggior numero di contratti, che, corrispondenti nella sostanza all'anticresi, prospettino diversità di elementi, che da quella li discostano, a ridurre nei minimi termini quei giudizi di analogia, di cui nell'articolo 6 della legge, e così si riesce ad esonerare il legislatore dal vizio di una ripetizione superflua, non giustificata in una legge, nella cui applicabilità prevalgono nozioni giuridiche, e non sorretta della tentata interpretazione grammaticale, che trova immediata e reiterata confutazione in altre disposizioni della tariffa, dove con identica formula alternativa sono riunite entità giuridiche, certamente affini, ma distinte ed inconfutabili.

Per questi motivi rigetta il ricorso prodotto dall'Amministrazione del Demanio dello Stato con la sentenza 1-5 luglio della corte di ap-

pello di Genova ecc. ecc. (Cass. Roma, 21 maggio, 13 giugno 1906; Finanze c. Impresa Carbone. Palladino estens.).

127. Doni manuali — caratteri distintivi. *(Cod. civ., 1056).* — Non basta la proporzione della somma col patrimonio del donante per dire che il dono è usuale e per sottrarlo alle leggi formali della donazione, ma occorre altresì ch' esso abbia il carattere di regalo d' uso e d' occasione. (Corte app. Genova, 30 aprile 1906; Utrique Piaggio. Benedetti estens.).

128. Mandato — compra-vendita d' immobili — promessa bilaterale di vendita — necessità dell' atto scritto. — Il mandato a comprare e vendere, o a promettere di comprare e vendere beni immobili deve risultare da atto scritto a pena di nullità. (Cass. Firenze, 8 maggio 1906; Parigini c. Gattai. Germano estens.) (1).

129. Donazione — riversibilità — condizione risolutiva. — La condizione della riversibilità della donazione per la premorienza del donatario e discendenti al donatore è una condizione risolutiva. (Cass. Palermo, 28 aprile 1906; Ferlito c. Spadaro. Primiceri estens.) (2).

130. Ipoteca — errore della paternità — non induce nullità. *(Cod. civ., 1998).* — L' errore della paternità nella iscrizione ipotecaria non costituisce un errore sostanziale da rendere nulla la iscrizione medesima se, essendovi altre indicazioni nella nota manchi l' incertezza assoluta della persona. (Corte app. Trani, 28 aprile 1906; Margilio, c. Senano. Cagnazzi estens.) (3).

131. Mandato a comprare e vendere beni immobili — promessa bilaterale di vendita — forma scritta. — Il mandato a comprare e vendere beni immobili, come pure la promessa bilaterale di vendita debbono, a pena di nullità, resultare da atto scritto. (Corte app. Firenze, 16 giugno 1906; Bomboni c. Fabroni. Gardi estens.) (4).

132. Erede — eredità — usufruttuario universale — sua qualità di legatario. — Il legatario dell' usufrutto dell' intiero patrimonio non è erede, ma legatario. (Corse app. Palermo, 23 aprile 1906; Finanze c. Mendola. Ferrara estens.) (5).

CONSULTAZIONI

38. — A. avv. B., Genova. — *L' accettazione della cessione di credito da parte del debitore mediante scritture private autenticate nelle firme è efficace, oppure per atto autentico di cui all' art. 1539 cod. civ. si deve intendere solamente l' atto pubblico?*

Nella pratica si deve sempre consigliare l' adozione dell' atto pub-

(1) *La Cassazione di Firenze*, an. 1906, pag. 407.
(2) *Il Foro siciliano*, an. 1906, pag 278.
(3) *Il Foro delle Puglie*, an. 1906, col. 240.
(4) *La Cassazione di Firenze*, an. 1906, pag. 421.
(5) *Il Circolo giuridico*, an. 1906, pag. 182.

blico per l' accettazione da parte del debitore della seguita cessione del credito, perchè nell' osservanza delle forme degli atti, il notaro, deve tener presente il monito « *melius est abundare quam deficere* ». Ma a cose fatte potrà dirsi che se l' atto *pubblico* è sempre *autentico*, viceversa l' atto può essere *autentico*, senza essere pubblico. Quindi non ostante la discrepanza di qualche scrittore e di alcune sentenze, dal momento che il legislatore si è limitato a richiedere nell' art. 1539 del codice civile l' atto *autentico*, deve ammettersi la distinzione che non abbia voluto di necessità l' atto pubblico, e piuttosto *l' autenticità* dell' atto che si ottiene mercè l' autenticazione delle firme nella scrittura privata fatta dal notaro ai termini degli art. 1320 e 1323 del codice stesso. Infatti basterà a dimostrare, che per l' accettazione in modo valido dirimpetto ai terzi sia sufficiente l' accettazione con atto privato autenticato, dal confronto delle disposizioni dell' art. 1314, con quelle degli art. 1056 e 1382, perchè quando la legge ha voluto l' atto pubblico, come per le donazioni ed il contratto di matrimonio, lo ha ordinato espressamente e sotto pena di nullità. (Vedasi Mattirolo, vol. III, n. 22 ; Mirabelli, *Diritto dei terzi*, vol. I, n. 8 ; Cuturi, *Della vendita*, n. 181).

***

39. — P. dott. V., Cagliari. — *Ho fatta una procura speciale per vendere e vi ho aggiunto anche la facoltà di poter far cancellare una ipoteca che gravava nell' immobile a vendersi. Avendo, però, riscontrati dei manuali, pare che io non ero facultato a lasciare la procura in originale, appunto per il fatto di questo consenso a radiazione d' ipoteca e quindi vorrei sapere se ciò è assodato ed a quale penalità io sarei andato incontro.*

Se la facoltà al mandatario di prestare il consenso alla cancellazione della ipoteca, sia connessa e derivante come accessorio dal mandato principale, conferito per la vendita dalla stessa persona del mandante (o mandanti) al medesimo mandatario, per un interesse collettivo da esplicarsi nella stipulazione di un solo atto o contratto ed *unico contextu*, allora l' atto potrà rilasciarsi in originale, purchè sia stato redatto in doppio bollo da lire 2.40 giusta l' articolo 19, n. 35 della legge sul bollo, e l' art. 65 della legge notarile (R. M. 10 gennaio 1867, e normale 75 del 1885). Se invece il consenso possa dirsi indipendentemente dal mandato per la vendita, e formi un' atto come suol dirsi di per sè stante, in questo caso non potrebbe rilasciarsi in originale, perchè disposto a più affari distinti, che potrebbero eseguirsi anche in modo separato, sicchè dovrebbe redigersi il mandato in bollo ordinario da lire 1.20 con l' obbligo della registrazione nel termine ordinario con la tassa fissa da lire 3.60 (Risol. ministeriale, 20 giugno 1882, *Massime*, 6174).

***

40. — E. avv. P., Udine. — *La cauzione notarile deve rappresentare una rendita. Sin quì per la cauzione di lire 100 di rendita bastava una cartella consolidato del 5 0[0 del valore nominale di lire 2000, che è quanto*

dire lire 100 di rendita lorda. Oggi, in seguito alla conversione, non abbiamo più rendita lorda, ma rendita netta 3.75 0|0, e quindi ci vorrà una cartella del valor nominale di lire 2700. È esatto? In conseguenza della conversione sarà ritenuta insufficiente la cauzione già prestata in rendita del debito pubblico, e dovrà quindi venire completata con un' aggiunta? Non costituirà un diritto quesito l'approvazione già avvenuta della medesima, di fronte alla legge notarile che parla di reintegrazione nel caso solo di diminuzione per gli atti esecutori promossi sulla medesima?

Niun dubbio che per l' avvenire, dovendosi giusta l' art. 17 della legge notarile, prestare la cauzione in rendita, ne occorrerà, tanta, quanta, per formare la cifra determinata a seconda della popolazione del comune di residenza, sul multiplo del 3,75 nel primo periodo quinquennale e del 3,50 nel periodo successivo alla legge sulla conversione della rendita del debito pubblico. — Ma come venne deciso per le doti militari già costituite, le cauzioni notarili anteriormente prestate, rimangono ferme, tali, quali, imperocchè la legge non ha potuto disporre che per l' avvenire, ed il legislatore non ha avuto in animo di perturbare e di sconvolgere tanti interessi dei cittadini e dei pubblici funzionari, con una legge finanziaria, che avesse effetto retroattivo.

COSE VARIE

Per gli Impiegati degli Archivî notarili. — I giornali politici recano la notizia che l' on. Gallo, ministro di grazia e giustizia ha presi gli opportuni accordi con l' on. Maiorana, per presentare alla riapertura della Camera il disegno di legge sulla Cassa di previdenza per gli impiegati degli archivî notarili. È inteso già, avendo l' on. Gallo ottenuto su questo punto l' assenso del ministro del Tesoro, che le somme depositate presso la Cassa dei depositi e prestiti costituiranno il primo fondo della Cassa di previdenza.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Notari. — Nomine. — Signorelli Luigi. Castelnovetto. — Ribecai Domenico, a Pisa. — Mauri Alfonso, a Sant' Egidio del Monte Albino. — Dechiara Giuseppe, a Castelnuovo di Conza. — Ferreri Tommaso, a Piossasco. — Pagello Alessandro, a San Giacomo di Lusiana. — Montalbano Paolo, a Santo Stefano Quisquina. — Ciuro Pietro, a Gangi, — De Pertis Vitaliano, a S. Tammaro. — Aiello Alfonso, a Anacapri. — De Jorio Pasquale, a Filignano, — Iadicicco Giuseppe, a S. M. Capua Vetere.

Traslocazioni. — Ingraffia Giuseppe, da Misilmari a Ventimiglia Sicula. — Rao Carmelo, da Altavilla a Termini Imerese, — Messina Pietro, da Ragusa a Vittoria. — Valentini Torquato, da Massa Marittima a Pisa. — Bandini Dario, da Pisa a Grossato. — Iadicicco Pasquale, da S. M. Capua Vetere a Casagiove. — Maffei Gennaro, da Montefredane a Montoro Inferiore. — De Campo Remigio, da Traona a Grossotto. — Barberis Giuseppe Pietro, da Sommariva Perno a Monteu Roero. — Rizzo Domenico, da Cropalati a Rossano. — Garetti Alessandro, da Piossasco a Torino. — Bolduri Ambrogio, da Agazzano a Barbianello.

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore.*

Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1906.

Anno XXVI-31. N. 16. ROMA-FIRENZE 16 Agosto 1906.

ROLANDINO
MONITORE DEL NOTARIATO

L'ASSENZA DEL MARITO

AGLI EFFETTI DELL' AUTORIZZAZIONE DELLA MOGLIE

In una recente sentenza la cassazione di Torino (1) ebbe a dichiarare che l' articolo 135 del codice civile, relativamente all' assenza del marito, che esclude la necessità dell' autorizzazione maritale alla moglie, deve interpretarsi estensivamente, e che quindi a costituire l' *assenza* basta che la lontananza del marito non abbia carattere puramente momentaneo.

Forse intenzione della corte fu semplicemente quella di censurare il concetto del giudice di merito, il quale a costituire l' *assenza* richiedeva che dipendesse da una volontà permanente, che inducesse la presunzione dell' abbandono, e che la moglie si trovasse in condizioni di impossibilità di conoscere la residenza o dimora del marito assente.

Se a questo si vuol limitare la portata delle laconiche dichiarazioni della corte suprema torinese, si potrebbe anche accettarle perchè veramente sarebbe eccessivo il rigorismo della corte di Brescia, se veramente esigeva la prova di una volontà permanente, che induca la presunzione dell' abbandono, prova che sarebbe molto difficile, per per non dire impossibile.

L' assenza è uno stato di fatto, e può essere indipendente dalla volontà dell' assente, anzi generalmente lo è. La legge, nel regolare l' istituto dell' essenza, giustamente prescinde da ogni quistione di volontà, perchè ben si comprendeva che è affatto inutile l' esaminare in quale rapporto sia il fatto dell' assenza coll' intenzione dell' assente, e che in generale è impossibile determinarlo.

L' art. 20 del codice dichiara *assente* la persona che ha cessato di comparire nel luogo dell' ultimo suo domicilio o dell' ultima sua residenza, senza che se ne abbiano notizie. Gli articoli 21 e 22 fanno distinzione fra l' assente, che ha lasciato un procuratore e quello che non l' ha lasciato. Ma con ciò non si dà alcuna importanza alla volontà nel fatto dell' assenza, ma si tien conto della possibilità dell' esistenza dell' assente, e specialmente della inutilità di provvedere alla sua rappresentanza. La nomina del procuratore non rivela una volontà di abbandono, ma dimostra la previsione di una assenza pro-

---

(1) Sentenza 10 luglio 1905, *Giur. it.*. 1905, I, 1, 1232.

lungata, senza poter provvedere ai proprii interessi e magari senza poter dare notizie.

Questa decisione della suprema corte torinese dimostra che è sempre viva la disputa circa la interpretazione della parola *assente* nel citato articolo 135 del codice, e la opportunità di nuovamente esaminarla, agli effetti specialmente di eliminare pratici inconvenienti nelle convenzioni poste in essere con la donna maritata, in caso di assenza del marito.

La disputa esisteva già in Francia, sebbene avesse una importanza minore che da noi, perchè l' art. 222 del codice francese, anzichè dispensare dall' autorizzazione sostituiva la giudiziale a quella del marito assente.

Si disputava specialmente se il legislatore parlasse soltanto di assenza, almeno presunta (1), o se bastasse la semplice *non presenza* (2).

Si osservava che Pothier (3) dice che « la famme peut ricourvi a « la giustice larsque le mari est trop éloigué pour donner l' auto- « risation aussi prompteinent que le cas l' exige ».

Nelle discussioni avanti il consiglio di stato (4) Berlier diceva che la donna sarebbe troppo a lungo nella impossibilità, di agire, se dovesse attendere la dichiarazione d' assenza. Tronchet diceva formalmente che il giudice può autorizzare la donna, anche quando il marito non siasi allontanato, se l' urgenza è tale che non può ottenere l' autorizzazione. Questa diversità di concetti diminuisce l' importanza della discussione.

Un grave argomento per sostenere che il legislatore parlasse tanto dell' *assenza presunta* che della *dichiarata*, ma non si estendesse alla *non presenza*, si trovava (5) nell' art. 863 del codice di procedura, che dice : *Dans le cas de l' absence présumée, du mari, ou lorsqu'elle aura été déclarée.*

In Italia si hanno tre opinioni sull' interpretazione dell' art. 135 del codice. La prima, che ebbe poco favore, e che oggi può considerarsi abbandonata, sostiene che la legge parla soltanto di *assenza dichiarata* (6) ; per la seconda basta *l' assenza presunta* (7); e la terza,

(1) Cfr. in questo senso: Marcade, I, pag. 359, su l' art. 222 ; Dalloz, voce *Mariage*, n. 870 ; Laurent, III, n. 127, pag. 165.

(2) Cfr. questa opinione in : Toullier, I, n. 631, pag. 161 : Duranton, I, n. 506, pag. 539 ; Demolombe, II, n. 635.

(3) *De la puissanc du mari*, n. 12. *Introd. au litre* X *de la coutume d' Orleans*, n. 149.

(4) Seduta 5 vendemiaire an. X, n. 40, in Locré II, pag. 346.

(5) Cfr. Laurent, Cours, III. n. 127, pag. 165.

(6) Cfr. per tutti Bianchi Emilio, nell' *Arch. giur.*, XL (1888), pag. 560.

(7) Scotti, nell' *Arch. giur.*, IV, pag. 425 ; Borsari, *Commento*, § 325 ; Chironi, *Quist. di dir. civ.*, pag. 496 ; Bianchi Franc. Sav., *Diritto civ.*, IV, n. 138, pag. 475 : V, parte II, n. 250, pag. 227 ; A. Genova, 22 marzo 1880, *Foro it.*, 1880, I, 736 ; C. Roma, 30 maggio 1881, *ivi*, 1881, I, 774 ; A. Cagliari, 13

che tende a divenir prevalente, ritiene suficiente anche la *lontananza* o *non presenza*, quando sia accompagnata da circostanza tali da porre la moglie nella impossibilità di riportare l' autorizzazione, specialmente se il marito non tenne rapporto o corrispondenza veruna colla moglie, e mostrò l' intento di volerla affatto abbandonare (1).

Per sostenere che sia necessaria la dichiarazione dell' assenza, a senso dell' art. 24 del cod. civ. fu osservato (2) che l' assenza presunta non può alterare in modo così notevole l' ordine familiare da dispensare la moglie dalla necessità dell' autorizzazione. La mera lontananza e l' assenza presunta costituiscono uno stato di fatto che non può produrre un così importante effetto, mentre il codice autorizza soltanto provvedimenti conservativi. Si addussero poi gli inconvenienti, che, ammettendo il contrario sistema, si incontrano, specialmente nell' interesse dei terzi, e la difficoltà di constatare che il marito lontano e non dà notizie di se.

Ma questi argomenti non sembrano sufficienti per ammettere la necessità della pronunzia dell' assenza, fatta dal magistrato. Anche l' assenza presunta è un istituto giuridico, definito e disciplinato dalla legge, al pari della dichiarata, che nella sua essenza è pur essa uno stato di fatto.

L' art. 46 del codice stabilisce espressamente che, in caso di presunta assenza del padre, la madre assuma l' esercizio della patria potestà sui figli minori. La investe dunque dei poteri spettanti al capo di famiglia, e la pone quindi in stato d' indipendenza dall' autorità maritale, e la conseguenza più naturale è l' esonero dalla necessità dell' autorizzazione.

Gli inconvenienti pratici e la difficoltà della constatazione dell' assenza presunta non possono variare la soluzione giuridica dell' argomento. Del resto non vanno esagerati, e se si dovesse desumere la ragione di decidere dagli inconvenienti, dovrebbe pur tenersi conto di quelli, ben più gravi, che potrebbero derivare dal paralizzare, finchè

---

marzo 1888, *ivi*, 1888, I, 674; T. Bologna, 8 luglio 1889, *Prat. leg.*, IV, 27; A. Catanzaro, 17 ottobre 1895, *Temi calabr.*, 1896, 36; T. Ancona, 16 gennaio 1893, *Giorn. giur.*, 1894, 47.

(1) Cfr. in questo senso, ma con varie gradazioni: Pacifici-Mazzoni, *Istituzione*, II, 209; Ricci, *Corso*, I, 196; Giorgi, *Obbligazioni*, III, n. 115, pag. 106; Paoli, *Del matrimonio rispetto ai beni*, 250; Boggio, *Delle persone incapaci*, II, 484; A. Torino, 3 maggio 1869, *Annali*, II, 2, 92; A. Genova, 5 aprile 1875, *ivi*, IX., 2, 242; A. Venezia, 15 marzo 1878, *Mon. trib. Milano*, 1878, 266; A. Genova, 22 marzo 1880; 20 febbraio 1882, *Giur it.*, XXXII, I, 2, 449; XXXV, I, 2, 125; C. Torino, 28 febbraio 1883, *Mon. trib. Milano*, 1883, 440; A. Torino, 5 maggio 1890, *Giur. tor.*, 1890, 516; C. Torino, 12 luglio 1899, *ivi*, 1898, 1212; C. Palermo, 27 dicembre 1897, *Mon. trib. Milano*, 1898, 291; A. Genova, 20 ottobre 1899, *Temi gen.*, 1899, 830; P. Trevigno, 30 aprile 1900, *Gazz. proc.*, XXX, 439; P. Picerno, 15 maggio 1904, *Giud. conc.*, 773.

(2) Bianchi Emilio, loc. cit., pag. 561.

non sia dichiarata l' assenza, ogni attività giuridica della moglie. È possibile che il legislatore abbia voluto provvedere alla conservazione del patrimonio dell' assente, e non abbia provveduto per quello della moglie ?

A favore della seconda opinione stanno specialmente la lettera della legge e le ragioni che fanno rigettare la prima.

La legge parla di marito *assente*, e par quindi naturale che questa parola debba prendersi nel significato legale, nel quale si usa nel regolare l' istituto dell' assenza negli art. 20 e seguente, ove si chiama *assente* la persona, che ha cessato di comparire nel luogo di sua residenza o di suo domicilio, senza che se ne abbiano notizie, tanto quando l' assenza è presunta, quanto se è dichiarata.

Si osserva (1) che in ambedue i casi si ha uno stato d' incertezza sulla vita e sulla morte, e questa incertezza giustifica il passaggio nella moglie dei poteri spettanti al capo di famiglia (art. 46 e 420), ed è giusto che fra questi sia contenuta la cessazione dell' obbligo dell' autorizzazione. In questa incertezza stessa si dice aver base il divieto di provocare la nullità del matrimonio contratto dal coniuge dell' assente.

Ma le obiezioni che si fanno a questa opinione, e le ragioni che la sostengono, e per le quali la crediamo preferibile, si vedranno meglio nel discutere la terza.

All' accettazione di quest' ultima osta anzitutto la lettera della legge. Il legislatore parla di marito *assente:* a questa espressione è necessario dare o il significato del linguaggio comune, nel senso di *non presenza,* od il significato giuridico, quale è definito dell' articolo 20. Il primo va evidentemente escluso, e nessuno oserebbe sostenere che sia sufficiente la *non presenza* del marito. Ma allora non si può ricorrere che al significato giuridico, perchè sarebbe arbitrario l' attribuire alla parola *assente* un significato speciale, in relazione all' autorizzazione maritale, senza che questo significato sia determinato dal legislatore. È vero che questi, in altre disposizioni, come negli art. 166 cod. civile e 848 e 849 di quello di procedura, usa la parola *assente* in senso diverso da quello degli art. 20 e seguente, ma in tali casi il contesto della disposizione e le aggiunte fatte alla espressione dimostrano chiaramente che la parola sta ad indicare i *non presenti.* In ogni modo poi non si dà alla espressione un senso diverso da quello che ha nel comune linguaggio. Ma in relazione all' autorizzazione nulla fa ritenere che non siasi inteso alludere all' assenza un significato legale, tanto più che gli altri casi previsti dall' art. 135 rappresentano definite figure giuridiche. Giustamente osserva il Bianchi Francesco Saverio (1) che dagli avversari si costruisce una massima all' infuori delle disposizioni della legge, mentre si segue un elemento discrezio-

(1) Chironi, loc. cit.

(1) Op. cit. v, II, n. 250, pag. 232.

nale, che non corrisponde nè al significato comune nè al significato giuridico della locuzione *marito assente*. Sotto colore di interpretazione si rifà la disposizione come se dicesse: *quando il marito si trovi nell'impossibilità di prestare l' autorizzazione*, locuzione ben differente, e nota al legislatore, che ne usava una simile negli art. 63 e 64. In tal modo si trasforma la disposizione del nostro codice in quella che esisteva nell' art. 59 del codice parmense.

Per eliminare la difficoltà opposta dalla lettera della legge si dice (1) che bisogna allontanarsi dal senso letterale, anche giuridico, delle parole, se resulta una contraria intenzione del legislatore.

Si incomincia dal sostenere (2) che l'art. 135 deve interpretarsi estensivamente perchè regola generale del nostro codice è la piena capacità giuridica della donna maritata, alla quale si fa eccezione coll' art. 134 per casi determinati, sicchè il 135 non costituisce che il ritorno alla regola generale.

Ciò non sembra esatto: è vero che l' art. 134 costituisce una limitazione alla regola della capacità, ma è vero altresì che l' art. 135 è una limitazione della disposizione dell'art. 134, che costituisce una regola per quei determinati casi. L' art. 4 delle disposizioni preliminari del codice stabilisce l' interpretazione restrittiva non solo per le leggi che formano eccezione alle regole generali, ma anche per per quelle che la formano ad altre leggi. Le altre leggi possono essere esse stesse limitazioni di regole generali, e le eccezioni a queste limitazioni, che in relazione ai casi contemplati sono regola, non possono che interpretersi restrittivamente. Sotto l' espressione *altre leggi* poi è necessario comprendere anche le diverse disposizioni di un codice, perchè manca ragione di un diverso trattamento.

Del resto non bisogna troppo fondarsi sulla distinzione fra interpretazione sospensiva e restrittiva, perchè non è netta, e perchè le disposizioni di legge non possono intendersi in modo diverso da quello che risulta dal senso delle parole e dalla intenzione del legislatore.

In ogni modo poi, per poter estendere le disposizioni a casi non espressamente contemplati occorrono due requisiti, cioè la mancanza di una precisa disposizione e la similitudine di casi od analogia di materia.

Questa analogia si è creduto di ravvisare, esaminando lo spirito della legge.

Si è detto (3) che se la disposizione dell' art. 135 ha una ragione di essere, è quella di dispensare la moglie dall' obbligo della autorizzazione, quando la lontananza del marito la ponga nella impossibilità o difficoltà di procurarsela.

---

(1) Giorgi, *Obbligazioni*, III, n. 115, pag. 106; P. Trevigno, 30 aprile 1900, *Gazz. Proc*, XXX, 439.

(2) Cfr, fra altri: Ricci, Corso, I, n. 195, pag. 246; A. Torino, 10 novembre 1886, *Foro it.*, 1887, I, 182.

(3) Giorgi, loc. cit.; P. Trevigno, citata.

Questa però è una asserzione arbitraria, che non trova fondamento nella legge.

Il legislatore non si è affatto occupato delle persone semplicemente lontane dal luogo di residenza o domicilio, della maggiore o minor distanza, e della maggiore o minore facilità delle comunicazioni, ma ha disciplinato la sola assenza, a costituir la quale è essenziale la mancanza di notizie. Non si vede perchè se non ha creduto di provvedere per gli interessi del semplicemente *non presente*, abbia voluto poi togliergli ogni ingerenza nella direzione della famiglia.

Fu detto (1) che quando il marito volontariamente si allontana, non da sentore di se e lascìa la moglie in tale abbandono da condurla a qualificarsi vedova in un pubblico atto, si ha tale concorso di circostanze, nel senso della legge, da ritenersi che il marito con tale assenza abbia abdicato al diritto che l' art. 134 gli assicurava nell' ordine della famiglia. È evidente però che non si può parlare di una abdicazione che non sarebbe valida, perchè contraria all' ordine delle famiglie, che costituisce ordine pubblico, e che trova un espresso divieto nell' art. 1379 del codice.

Per conoscere il vero spirito dell' art. 135 e la ragione che l' ispirò occorre ricordare che nel nostro codice, come in altre legislazioni moderne, l' autorizzazione maritale non fu ammessa perchè si ritenesse la naturale incapacità della donna, o perchè si volesse stabilire un semplice omaggio di ossequio al capo della famiglia, ma fu accettata come una regola d' ordine, di armonia e di conservazione nella economia domestica (2). In relazione a questo principio fu tolto l' obbligo dell' autorizzazione nei casi nei quali il marito non poteva o non era reputato capace o degno di esercitare le funzioni di capo della famiglia. In tali casi naturalmente la direzione della famiglia passa alla moglie, e vien meno la necessità dell' autorizzazione. Ciò si verifica in caso di assenza presunta, quando cioè mancano notizie del marito, ma non si verifica nel caso di semplice lontananza, quando non sia accompagnata dalla mancanza di notizie. Si potrà parlare di difficoltà, ma questa non giustificherebbe l' esonero dall' obbligo dell' autorizzazione. Che tale sia il concetto del legislatore dimostrano anche le disposizioni degli art. 46 e 220. L' esercizio della patria potestà è una delle attribuzioni più importanti del capo di famiglia. Questa passa alla madre, se il padre non possa esercitarla; ma, in caso di lontananza, solo quando questa rivesta il carattere di assenza presunta l' articolo 46 stabilisce il passaggio alla madre. Se fosse dovuta passare in caso di semplice lontananza, restava inutile la disposizione dell' articolo 46.

Par dunque che manchi ogni ragione d' analogia per parificare al-

(1) C. Torino, 28 febbraio 1883, citata.

(2) Relazione della Commissione del Senato, in Gianzana, *Cod. civ.*, I, n. 12, pag. 202; relazione al Re, n. 10.

l' assenza presunta la lontananza, e che ciò sia contrario allo spirito della legge.

Dopo ciò sarebbe superfluo esaminare se sia vero che l' opinione contraria si presenti con tali caratteri di ragionevolezza e di utilità pratica, per conciliare gli interessi dei coniugi e dei terzi, che gli avversari non osano impugnarla (1). Ma anche di ciò sarà utile dir qualche cosa, dovendo questo scritto avere carattere specialmente pratico.

Anzi tutto sarà opportuno osservare che mancava ogni ragione di togliere l' obbligo dell' autorizzazione maritale nel caso di semplice lontananza dal marito, quando se ne abbiano notizie.

Se il fatto del marito importa volontario abbandono o mancata fissazione di una residenza, la moglie può chiedere la separazione personale per colpa del marito, a senso degli art. 150 e 152 del codice, e così resta esonerata dall' obbligo dell' autorizzazione, a senso del n. 2 dell' art. 135.

Se la lontananza non riveste tali caratteri, nulla impedisce di chiedere l' autorizzazione, qualora si sappia ove il marito risiede, e manca ogni ragione per togliere al marito l' autorizzazione maritale.

Restano gli inconvenienti pratici, in caso di urgenza di porre in essere uno degli atti per i quali l' autorifizazione è necessaria. Ma a questi dovrebbe provvedere il legislatore e non l' inteprete: ed il legislatore non l' ha fatto, almeno nel senso di dispensare dall' autorizzazione.

Però non manca ogni rimedio, perchè si può ricorrere alla disposizione dell' art. 136, che, in caso d' urgenza, ammette che il tribunale conceda l' autorizzazione anche senza citazione del marito a comparire in camera di consiglio.

È vero che ciò è disposto pel caso che il marito rifiuti l' autorizzazione. Ma, per aversi il rifiuto, non è necessaria una opposizione esplicita: il silenzio serbato di fronte alla domanda di autorizzazione costituisce un rifiuto. Anche il porsi in condizioni tali da rendere alla moglie impossibile di chiedere l' autorizzazione, od il porsi nella condizione, sia per la località, sia per altro motivo, di non poter ricevere la domanda d' autorizzazione o di non poterla accordare con quella sollecitudine che i casi possono esigere, non può non considerarsi come rifiuto di accordarla; se l' allontanamento non ebbe questo scopo, siccome la conseguenza era possibile e necessariamente ne derivava, può certamente equipararsi a rifiuto implicito. Ciò specialmente convien ritenere nella nostra legislazione, che ammette con l' art. 134 l' autorizzazione generica per tutti gli altri. Chi prevedendo, o dovendo prevedere, una lontananza più o meno lunga, non si serve di questo mezzo, rifiuta in qualche modo l' autorizzazione a tutti e singoli gli atti che possa occorrere alla moglie di porre in essere in via di urgenza.

(Continua) Prof. avv. G. B. Tendi.

---

(1) P. Trevigno, 30 aprile 1900 citata.

LA VIGILANZA SÙ I NOTARI

Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Potrebbe ripetersi anche oggi, riguardo all' applicazione di questa decrepita legge sul notariato che sebbene imperfetta e non più confacente alle cambiate condizioni della società, ha pure alcun chè di buono. Perchè, per quanto giustamente se ne invochi una riforma (che forse sarà rimandata, come tante proposte bùone che non hanno una piattaforma più o meno elettorale e di popolarità, alle calende greche) potrebbe frattanto essa applicarsi quale è, per rimovere molte cause del decadimento morale, intellettuale ed economico del notariato.

L' art. 106 della vigente legge dà al *ministero di grazia e giustizia, alle corti di appello, ai procuratori generali ai tribunali civili, ai procuratori del re*, l' alta vigilanza sopra tutti i notari, ma fra tanti, e così elevati sorveglianti, nessuno, proprio nessuno, vigila a che sia applicato qualche volta l' art. 107 della stessa legge, che commina pene per coloro che compromettono in qualunque modo la delicatezza dell' ufficio notarile, il decoro del ceto.

È vero purtroppo che la sorveglianza si esercita continua implacabile, verso notari segregati in luoghi infelici, invocando ed applicando contro di essi il rigore della legge se, costretti dalla mancanza di alloggio e di lavoro, si allontanano dalla propria residenza; che si puniscono notari quando omettono nella qualifica dei contraenti l' indicazione del domicilio e della loro condizione; se non indicano per la prima volta negli atti, in lettere, le date e le somme, o non fanno ben resultare del numero delle postille; ma nessuno poi si preoccupa se pochi o molti notari, col fatto proprio, compromettono *in qualunque modo, perciò anche indirettamente,* la delicatezza ed il decoro del ceto notarile.

Eppure ovunque si lamentano e si osservano tanti mali, facendone ricadere la colpa unicamente sù i notari e non anche sù chi avrebbe il dovere di sorvegliarli! Tutti riconoscono che per acquistare un cliente, per fare un contratto, si ricorre oggi a tutti i mezzi, si fà la più sfacciata concorrenza; che si lasciano fuori dello studio gli originali degli atti, in balìa di chiunque; tutti biasinano quei notari che permettono ribassi sugli onorarî, e si mettono quasi alla dipendenza degli avvocati, dei procuratori, dei sensali; ma nessuno insorge, nessuno invoca contro di essi pene disciplinari: non i Consigli notarili (si capisce) perchè sono costituiti da notari che agiscono, salvo poche eccezioni, come tutti gli altri, non i funzionari cui è affidata per l' art. 106 l' alta sorveglianza, perchè sembra non possano e non vogliano perdersi ad osservare ciò che ognuno nota e deplora. E intanto il notariato decade sempre più e i notari vengono considerati non già pubblici ufficiali, ma modesti incaricati della *irregolare* tenuta degli atti!

Se in un distretto notarile vi sono dei notari volonterosi di rialzare il proprio prestigio, (e ve ne sarebbero in numero maggiore di quel che non si creda); se vengono fatte proposte per raggiungere questo nobile scopo, sempre l'opposizione viene loro fatta da quei pochi che egoisticamente si illudono di ricavare un vantaggio dalla disgregazione del notariato; della quale, in vero, altri più scaltri e furbi, profittano e lucrano. E tanto valgono gli ostacoli che essi frappongono, che i più sono costretti cedere ai meno, e debbono uniformarsi ai loro voleri; o volenti o nolenti, (se non vogliono vedere abbandonato il proprio studio e restare inoperosi) debbono anche accettare le proposte di riduzione degli onorarî, che, con un sorriso di compassione sulle labbre, loro impongono (e non nell' interesse dei contraenti, ma di loro stessi) coloro che stipulano contratti. Ma come può ammettersi che la legge permetta che pochi notari possano a loro capriccio perpetuare degli abusi; possano annientare una professione cui è affidata una importate funzione sociale; possano, col fatto loro, trascinare tutti i colleghi nella stessa corrente, ed indirettamente costringerli a subire i patti che strozzinescamente vengono fatti, come condizione sine qua non, del rogito? E come non può ottenersi che essi, che pregiudicano sì seriamente il decoro, l' essenza della professione, e l' interesse di tutta una classe, debbano uniformarsi alla legge?

Chi offende il decoro e il prestigio di un consesso di cui fà parte viene dichiarato indegno di appartenervi e ne viene espulso; se l' attuale legge sul notariato non permette l'espulsione di coloro che infrangono i primi doveri professionali e non commina pene severe contro i medesimi, ha però sancito nell' art. 107 *che il notaro che compromette in qualunque modo la delicatezza del suo ufficio o il decoro del ceto a cui appartiene, od altrimenti contravviene ai propri doveri è soggetto a pene disciplinari.* E perchè adunque non si infliggono queste pene? A che scopo furono nominati coll' art. 106 tanti vigilanti sui notari? Forse perchè frà tanti, nessuno si occupasse di niente?!

Faccia adunque chi deve il proprio dovere; e se proprio nessuno vuole occuparsi della professione notarile. se ne occupino i collegi notarili, invitando loro stessi, con le proprie deliberazioni le autorità superiori a sorvegliare e rimuovere almeno alcuni degli abusi da tutti deplorati. — Sembrerà forse ingenuo che i sorvegliandi debbano eccitare *da se stessi* la sorveglianza; ma quando si rifletta che ogni sforzo fatto per raggiungere lo scopo è riuscito vano, è mestieri riconoscere la necessità del provvedimento proposto — a mali estremi, occorrono sempre rimedi estremi! Chi agirà male potrà forse correggersi; gli altri nulla avranno a temere dell' attiva vigilanza delle autorità!

X.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Quietanze rilasciate in dipendenza di buoni del Tesoro intestati a minorenni o ad interdetti — tasse di bollo.

Circolare del Ministero delle finanze, 25 giugno 1906, n. 82748, div. VII. — Si riporta qui appresso la risoluzione di quesito pubblicata con la normale 37 del *Bollettino ufficiale* del ministero del Tesoro per l'anno 1905, pag. 299, circa la tassa di bollo da corrispondersi per le quietanze rilasciate in dipendenza di buoni del Tesoro intestati a minorenni o ad interdetti.

« A seguito di analogo quesito stato proposto sull' applicazione della tassa di bollo, il Ministero delle finanze riferendosi alla soluzione riportata alla normale 18 del *Bollettino demaniale* per l'anno 1899 e alla normale 30 del *Bollettino del Tesoro* dello stesso anno, ha confermato il principio che se un tutore, o chi abbia la patria potestà, riscuota una somma nell' interesse di diversi minori, debbasi munire la relativa quietanza di una sola marca, qualunque sia il numero dei minori.

« Nell' applicare tale norma alle quietanze dei buoni del Tesoro occorre tenere anche presente che, allorquando trattasi di *rinnovazione* di buoni a favore di minorenni o di interdetti, per l' applicazione della tassa di bollo alla quietanza rilasciata sui buoni scaduti si deve tener conto del solo importo degli interessi che vengano in fatto pagati, poichè, come il detto ministero ha considerato, la parte ritirata i soli interessi, mentre per il capitale segue contemporaneamente il *rinvestimento obbligatorio* in altri buoni.

« In tali casi occorre che, mediante annotazione, sottoscritta dal delegato del Tesoro, siano indicati a tergo dei titoli estinti, gli estremi delle quietanza emessa per il rilascio dei nuovi buoni ».

Contratti di cessione di esattorie — tasse di registro e bollo.

Nota del Ministero delle finanze, 12 maggio 1506, n. 13095. — Non vanno esenti dalle tasse di bollo e registro i contratti di cessione delle esattorie, giacchè l' art. 99 della vigente legge sulla riscossione delle imposte dirette, costituendo un' eccezione alla regola generale, è applicabile soltanto agli atti e contratti in esso specificamente indicati e che sono appunto i contratti di esattoria e le cauzioni.

Sono quindi da ritenersi esclusi tutti gli atti posteriori al deliberamento dell' esattoria, perchè, stipulato questo, cessano le ragioni che determinarono il legislatore ad accordare la facilitazione pel migliore collocamento degli appalti esattoriali.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

133. Successioni — sostituzione fedecommissaria. *(Cod. civ., 899).* — La Cassazione di Torino. — *Omissis.* — Considerato, in diritto, che senza

soffermarsi sul *mezzo primo*, con cui si denuncia il travisamento del testamento del Fantone Giuseppe, e sul *quinto*, al quale il rappresentante del ricorrente ha dichiarato all' udienza di rinunciare, può passarsi tosto all' esame degli altri tre mezzi che si ravvisano fondati.

Considerato che col *secondo mezzo* si accusa la corte di merito di avere giudicato *ultra et extra petita*, perchè, ecc.

Considerato che merita pure accoglimento il *terzo mezzo*, col quale si accusa la corte di merito di essere venuta meno all' obbligo della motivazione, e di essersi, ecc.

Considerato per ultimo che ha pure consistenza giuridica il *quarto mezzo*, col quale si denuncia la violazione degli articoli 899 e 900 cod. civ., che vietano la sostituzione fidecommissaria.

Infatti, per quanto la corte di merito, onde evitare lo scoglio della nullità comminata dai succitati articoli, abbia affermato che, giusta la interpretazione da essa data al testamento del Fantone Giuseppe, si ha la istituzione condizionata in erede della Fantone Maddalena e la sostituzione volgare dei fratelli Fantone, sta in fatto però che col significato attribuito alla frase *in caso di predecesso* essa ha posto in essere una vera sostituzione fedecommissaria.

E per convincersene basta avere presente la clausola testamentaria che per opportunità viene qui trascritta: « Istituisco erede universale delle mie sostanze..... la mia legittima figlia Maddalena..... In caso di predecesso della mia figlia Maddalena istituisco eredi universali in parti eguali i fratelli Giacomo, Martino e Chiaffredo ».

Come si scorge a primo tratto, il testatore nominò dapprima erede puramente e semplicemente la propria figlia, e poscia, pel caso di predecesso della stessa, istituì del pari eredi universali i fratelli Fantone.

Si hanno pertanto due istituzioni di eredi, e l' ordine che i secondi chiamati abbiano a succedere soltanto nel caso di premorienza della prima chiamata. Or bene, se alla frase *in caso di predecesso* si attribuisce il significato che volle darvi la corte, e cioè quello di premorienza della prima chiamata ai secondi eredi, è d' una evidenza palmare che il testamento contiene una sostituzione fedecommissaria, perchè in tal caso la Fantone Maddalena, istituita, come si disse, non sotto condizione, ma senza restrizione di sorta, avrebbe dovuto conservare il patrimonio ereditato dal padre per restituirlo, all' atto della sua morte agli zii Fantone, che si trovavano allora tuttora in vita. Evidente quindi la violazione degli articoli di legge citati in questo mezzo.

Nè varrebbe l' opporre che la corte di merito non fece che interpretare il testamento del Fantone Giuseppe, e che tale interpretazione puramente di fatto, non può essere censurata in questa sede di cassazione; imperocchè questo supremo collegio non ha invaso punto il campo riservato al giudice del merito, ma si è limitato a raffrontare colla disposizione portata dall' art. 899 c. c. il testamento suindicato, attenendosi alla interpretazione datavi dalla corte d' appello di Torino, onde rilevare se la sostituzione colla stessa ordinata sia da qualificarsi

volgare ovvero fedecommissaria, e ciò era non solo nel diritto, ma anche nel dovere di questa corte regolatrice, alla quale è affidato il compito di curare la esatta osservanza della legge, e quindi anche di vegliare perchè, sotto le parvenze di una interpretazione, non si nasconda la violazione di una disposizione proibitiva della legge stessa.

P. q. m., cassa la sentenza 11 febbraio 1905 della corte d'appello di Torino, e rinvia alla corte d'appello di Casale. (Cass. Torino, 12 marzo 1906; Ferrero c. Fantone. Muttoni estens.).

134. Vendita — patto di riscatto — condizione risolutiva — esercizio — *(Cod. civ., 1515).* — La condizione risolutiva a cui è subordinata la vendita con riscatto non si verifica con la semplice dichiarazione di volere riscattare, occorrendo altresì la contemperanea offerta del prezzo. (Cass. Roma, 18 maggio 1906; Ludovisi c. Ascensi. La Terza estens.) (1).

135. Testamento olografo — compilazione — validità. (*Cod. civ. francese, 970 ; cod. civ. italino, 775).* — Risponde alle esigenze legali ed ha pieno valore il testamento olografo, datato e sottoscritto dal testatore, scritto con la matita a tergo di un campione di carta insetticida e portante la dicitura « *da ricopiare* » (Corte app. Bourges, 3 Luglio 1905 ; Hugon c. Boudet).

136. Successione — sostituzione fedecommessaria. *(Cod. civ., 899).* — Implica sostituzione fedecommessaria, vietata dall'art. 899 cod. civ. la disposizione testamentaria con cui si nomina un secondo erede nel caso che il primo chiamato venga a morte prima di aver raggiunto l'età di 18 anni. (Cass. Napoli, 2 dicembre 1905 ; Barberi c. Paladino. Bianco estens.)

137. Compra e vendita d' immobili — promessa bilaterale — natura giuridica — scrittura — effetti. — La promessa bilaterale di vendita non può equipararsi alla vendita non trasferendo come questa la proprietà della cosa venduta ; però, se abbia per oggetto beni immobili, deve essere rivestita della forma scritta, inducendo nel promittente l'obbligo della traslazione del dominio, che può anche avvenire forzatamente per sentenza di giudice. (Cass. Finanze, 8 marzo 1906 ; Parugini c. Gattai. Germano estens.) (2).

138. Enfiteusi — affrancazione — capitalizzazione del canone — ritenute per fondiaria. *(Cod. civ., 1564).* — La capitalizzazione del canone, che si vuol affrancare, va fatta, sia nelle enfiteusi antiche che in quelle moderne, al lordo da ogni ritenuta che su di esso operi l'enfiteuta per la parte di imposta fondiaria, che sarebbe dovuta dal direttario. (Cass. Palermo, 21 aprile 1906 ; Meli e Cenci. Trasselli estens.) (3).

139. Legato — semplice — alternativo — erede — tassa proporzionale. — È semplice e non alternativo il legato di una determinata somma di danaro, con facoltà all'erede di poterlo soddisfare con im-

---

(1) *Foro it.*, an. 1906, col. 839.

(2) *La Cassazione di Firenze*, an. 1906, pag. 407.

(3) *Legge*, an. 1906, pag. 1488.

mobili. — L'erede che si avvale di tale facoltà non esegue puramente e semplicemente il legato, ma compie una *datio in solutum*, soggetta a tassa proporzionale. (Corte app. Trani, 7 maggio 1906; Demanio dello Stato c. Pesce. Schettini estens.) (1).

140. Ipoteca — rinnovazione — decorrenza del trentennio — effetti — reiscrizione. *(Cod. civ., 2001).* — La omessa rinnovazione dell'ipoteca entro il trentennio, non ne estingue il diritto, e non ne impedisce quindi la reiscrizione, la quale però produce soltanto effetti dalla nuova sua data. (Cass. Palermo, 3 aprile 1906; Andò c. Molinelli. Di Chiara estens.) (2).

141. Effetto cambiario — protesto — dove debba farsi — protesto fatto a cura di ufficiale postale — nullità — danni a carico del traente, non del notaro. — Se nella tratta non si designa luogo di pagamento, ma vi ha l'indicazione della residenza del trattario, è nullo, protesto fatto in luogo diverso da questa residenza. — L'ufficiale postale, che fa procedere a protesto irregolare, è responsabile dei danni. . . È responsabile parimenti il traente, ma non il notaro da lui incaricato. (Corte app. Palermo, 26 maggio 1906; Credito Italiano e con. e Ministero delle poste e telegrafi. Ausiello estens.) (3).

142. Mediazione — assenza di mandato — recesso dalla volontà di contrattare — danni. *(Cod. comm., 32).* — Il mediatore che non abbia anche la veste di mandatario, non può chiedere risarcimento di danni, se la parte contraente recede dalla intenzione di contrattare, ed in effetti per questa sua mutata volontà il contratto non si conclude. Questo principio è applicabile anche ai mediatori non di professione, i quali soggiacciono in tutto alle stesse regole di quelli di professione, ad eccezione della entità del compenso, che per questi ultimi è una percentuale di uso, e per i primi è un semplice compenso in proporzione dell'opera prestata. (Cass. Firenze, 30 aprile 1906; De Ghantuz Cubbe, Ferrari, Corbelli. Morelli estens.) (4).

CONSULTAZIONI

41-42. — G not. T., Cagliari. — 1. *Gli analfabeti possono essere rappresentati da alfabeti in un contratto di compravendita stipulato per scrittura privata autenticata? Specie: il venditore analfabeta è rappresentato da procuratore generale ad negotia con facoltà a vendere. Il compratore analfabeta è rappresentato da un negotiorum gestor che acquista a nome e per conto di un altro. — Io credo di sì.* — 2. *Nella operazione di una divisione giudiziaria che, come si sà, consta di più verbali ed in diverse date, può una delle parti essere rappresentata per procura rilasciata in originale e quindi senza registrare? Io credo di no, perchè in originale si rilasciamo le procure ad unico atto, cioè che si consumano unico contesto.*

(1) *Il Foro delle Puglie*, an. 1906, col. 248.
(2) *Legge*, an. 1906, col. 1491.
(3) *Il Circolo giuridico*, an. 1906, pag. 192.
(4) *Legge*, an. 1906, col. 1077.

1.° Non corre dubbio che l' analfabeta può fare procura generale ad negotia ed investire il suo mandatario anche della facoltà di alienare beni immobili, riscuotere i prezzi rilasciare quietanze e simili, ed è naturale che gli atti compiuti dal mandatario, nei limiti del mandato sono validi a tutti gli effetti giusta l' art. 1752 del codice civile, e per la regola: *qui mandat ipse fecisse videtur* (Leg. 10 Dig. mandati — Leg. 11. parag. 9. Dig.de injur.). — Era prevalso nella pratica che per l' acquisto in nome altrui non occorresse il mandato espresso, e che trattandosi di atti favoreli al rappresentato, dovesse presumersi il consenso, salvo, se del caso, la ratifica. — Ma dopo una giurisprudenza controversa, la cassazione romana e quella di Napoli in due ripetuti recenti giudicati hanno deciso che anche per l' acquisto di beni immobili il mandato tacito non vale, deve essere dato per scritto, e non può provarsi con testimoni, perchè in ordine agli art. 1314. 1341 del codice civile occorre per il trasferimento dei beni immobili essenzialmente la prova scritta, sebbene non occorra la forma scritta per il mandato. Quindi, lasciando da parte la opinione di autorevoli scrittori che sostenevano la validità del mandato orale per l' acquisto di beni immobili, o dei diritti capaci di ipoteca, dopochè la giurisprudenza prevalente ha stabilito che il mandato ad acquistare immobili deve essere dato per atto pubblico o per scrittura privata, a pena di nullità, è necessario che il notaro richieda anche per l' acquisto in nome altrui la presentazione del mandato espresso nelle debite forme. (Cass. Roma 30 giugno 1905, Cass. Napoli, 15 maggio 1905, *Foro it.*, I, 921 e 1341 e la nota del prof. Iannuzzi.).

2.° Giuridicamente parlando il giudizio di divisione è unico. sebbene si svolga in più tempi e può valere quindi il mandato speciale alle liti, conferito al procuratore per rappresentare la parte davanti il notaro delegato dal tribunale nelle operazioni della divisione giudiziale, e per sottoscrivere i verbali, perchè quì il notaro ha le funzioni del giudice commissario, tanto è vero che agisce senza bisogno dei testimoni, — Ma se al di fuori del procuratore legale, il condividente, voglia farsi rappresentare da altri, allora il mandato non può essere speciale, che se può valere per un atto o contratto *unico contextu*, non lo potrebbe per la stipulazione di atti distinti da compiersi separatamente e per contesti diversi. (Ris. min. 23 aprile 1886. *Bollett. dem.*, 456 e 462). Ad ogni modo bisognerà distinguere il giudizio di divisione in tutte le sue fasi, dal verbale di estrazione a sorte delle quote, che dovendo essere fatto nelle forme stabilite pegli atti ricevuti da notaro e valendo come atto di divisione, (art. 894 c. p. c.) ed allora dovrà dirsi che a questo atto non potrebbe altrimenti comparire il procuratore speciale alle liti, bensi il mandatario speciale a questo oggetto od il procuratore *ad negotia* munito anche di questa facoltà.

***

43. — V. dott. C., Cagliari. — *La presenza dell' erede alla redazione e lettura del testamento pubblico, lo rende invalido?* — *L' erede ha assistito*

ben inteso passivamente, senza cioè per nulla entrare nelle disposizione, dal testatore dichiarato essendo presenti i testimoni.

Se si fossero ricordate le forme primitive del testamento nuncupativo, anteriori alle XII tavole, quando i testatori potevano soltanto nelle pubbliche adunanze, sotto l'autorità del pontefice, coll'osservanza di certe solennità, nominare gli eredi; e dipoi la *testamenti factio* nel fôro, *per aes et libram*, in presenza del libripende, e dei cinque cittadini romani, e così pubblicamente, affinchè fosse valido e potesse dopo la morte del testatore, l'erede ottenere dal pretore *la bonorum possessio secundum tabulas;* si sarebbe intuito, che per quanto cambiate le forme, il testamento *pubblico* per atto di notaro, potrebbe anche oggigiorno celebrarsi, in piazza, in chiesa, e così in qualunque luogo aperto al pubblico, senza che la presenza di astanti silenziosi ed anche dell'erede potesse menomamente influire ad infirmare la validità del testamento pubblico. — La nullità del testamento per i principi generali di diritto potrebbe sorgere piuttosto dal difetto di libertà de' testatore resultante dalla suggestione o dalla captazione, e da altre circostanze tali, da dimostrare che la volontà del disponente non sia stata libera. Ma nel silenzio della legge spetterà ai tribunali direttamente di apprezzare la importanza dei fatti stati capaci di menomare la libertà, e tenere la bilancia tra la fede dovuta al testamento e l'interesse delle famiglie. Adunque la presenza dell'erede che ha assistito passivamente, alla dichiarazione della volontà del testatore al notaro in presenza dei testimoni, non può avere alcuna ininfluenza sulla validità o meno del testamento.

***

44. — F. not. C., Avellino. — *Colle dovute formalità si addiviene alla vendita di uno stabile di proprietà di un ente morale, amministrato dal sindaco presidente, e da altri due componenti. Si vuole trascrivere tale vendita, ed il conservatore delle ipoteche pretende che gli vengano esibiti oltre il verbale definitivo di aggiudicazione rogato dal segretario comunale, debitamente vistato dalla prefettura, anche i bandi e tutti gli altri atti preliminari all'atto definitivo di vendita, nonchè l'atto di quietanza registrato. È legale la pretesa del conservatore?*

L'art. 1937 del codice civile parla delle due note, insieme con la copia del titolo, ed il conservatore non può chiedere di più. — Anche nel caso di vendita all'incanto dei beni immobili, sia di proprietà dei minori, come di un ente morale, basterà che si produca, con le note, il processo verbale di aggiudicazione definitiva, poichè il processo verbale redatto dal pubblico ufficiale delegato alla vendita, vale come titolo traslativo di proprietà e produce l'effetto di vendita volontaria tra maggiori di età (art. 831 833 del codice di procedura civile). — Se per altro nel processo verbale di aggiudicazione sia stato detto che gli originali dei bandi e gli altri atti preliminari sono allegati al verbale suddetto, ovvero quel verbale sia stato sommariamente compilato, con riferimento ai bandi ed alla perizia, e manchi della descrizione dei

beni aggiudicati con le indicazioni dovute dall' art. 1979 del codice civile, allora la domanda del conservatore potrebbe dirsi giustificata, perchè gli allegati formar debbono parte parte integrante del verbale di aggiudicazione, e siccome non potrebbe eseguirsi la trascrizione in base ad un titolo privo delle indicazioni richieste. — La esibizione poi dell' atto di quietanza del prezzo è molto più necessaria, senza di che il conservatore dovrebbe iscrivere la ipoteca legale ex officio di che nell' art. 1969 del codice civile.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Massime, an. 1906, n 17-22. — Dànno i seguenti consulti; — 1. Non sembra ammisibile il cambio di residenza tra notari padre e figlio; — 2. Essendo il mutuo solidale, sebbene per quote diverse, e quindi costituendo una sola obbligazione solidale, non può sostenersi la tassa di fideiussione che esula addirittura dal contratto; — 3. Qualunque passività per esser dedotta dall' asse tassabile di una successione deve essere giustificata ed accompagnata dalla dichiarazione di sussistenza, ancorchè negli eredi si operi la confusione, non dovendosi confondere gli effetti civili coi fini di difesa prescritti dalla legge d' imposta; — 4. Sono soggetti a tante tasse di lire sei oltre al testamento tutti i codicilli aggiunti con date diverse - benchè contenuti in uno stesso foglio - perchè sono altrettanti atti distinti; — 5. L' autorizzazione al notaro rogante un contratto nuziale di acquistare rendita sul debito pubblico piuttosto che un contratto col carattere proprio di mandato, è una disposizione connessa del contratto e diretta alla sua esecuzione.

***

Notariato italiano, an. 1906, n. 12. — Reca uno studio dell' egr. cav. Losana sul legato all' erede. Il notaro Camarda vi tratta la questione se debba reimpiegarsi il prezzo di una vendita di beni dotali non autorizzata dal tribunale, giusta conconvenzione matrimoniale, e conclude negativamente.

— Dà il seguente parere: — Anche l' atto ultimo di una divisione giudiziaria espletata col gratuito patrocino, contenente la divisione ed attribuzione delle quote, si può scrivere in carta non bollata.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Notari. — Nomine. — Oliviero Salvatore, a Lattarico. — Fratarcangeli Sebastiano, a Banco. — De Rosa Pasquale, a Pozzuoli. — Olmeda Nazzareno, a Sant' Angelo in Lizzala. — Boccardo Guglielmo, a Moncalieri, — Antico Alfredo, a Castel Castagna. — Striglioni ne' Tori Eliseo, a Valle Castellana. — Perfumo Andrea, a Morbello. — Alasia Leandro, a Coazze.

Traslocazioni. — Di Michele Manfredo, da Pietranico a Controguerra. — Rabachino Giovanni Luigi, da Cassinelle a Melazzo. — Maroni Dante, da Rivarolo Fuori a Bozzolo. — Lanfranchi Alessandro, da Montodine a Isola Dovarese. — Fabozzi Lorenzo, da Luciano e Ducenta a Anversa. — Anchisi Reginaldo, da Sardara a Terralba. — Corvaia Gaetano, da Raccuia a Galati. — Sconocchia Frmanno, da Bassanello a Orte. — Leidi Lauro, da Fontanalla a Bergamo. — Mangili Aristide, da Mozzanica a Caprino Bergamasco. — Renna Carmine Vincenzo, da San Nicola a Gallipoli. — Gatti Francesco, da Montaldo Pavese a Codeville.

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore.*
Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1906.

Anno XXVI-31. N. 17. ROMA-FIRENZE 1 Settembre 1906

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

L' ASSENZA DEL MARITO

AGLI EFFETTI DELL' AUTORIZZAZIONE DELLA MOGLIE.

(Continuazione e fine, ved. pag. 241).

Ammesso che l' assenza presunta sia necessaria e sufficente perchè la moglie non abbisogni dell' autorizzazione maritale, resta a vedersi come debba constatarsi questa assenza, all' effetto specialmente di garantire i terzi, e perchè il notaro possa prestare il suo ministero, in vista del disposto dell' art. 24 della legge notarile.

In alcuni luoghi, in caso di assenza presunta del marito, si suol provocare un decreto del tribunale, il quale constata l' assenza ed autorizza quindi la moglie a stipulare o dichiara non esser necessaria l' autorizzazione maritale.

Questo provvedimento del tribunale è un atto superfluo ed inefficace: superfluo in quanto mira a constatare l' assenza, perchè ciò non rientra nelle attribuzioni del tribunale, che può solo dichiarare l' assenza sotto le condizioni e nelle forme stabilite negli articoli 22 e seguenti del codice civile; inefficace, in quanto mirasse a sostituire l' autorizzazione giudiziale a quella del marito, perchè questa sostituzione è ammessa tassativamente in determinati casi nell' art. 136, e non si può certo estendere la disposizione al caso ben diverso dell' assenza. Del resto poi in pratica il decreto del tribunale è pronunziato sulla presentazione ed in base ad un atto di notorietà, che pel fatto di essere presentato al tribunale non acquista maggior validità di quella che abbia intrinsecamente.

Parrebbe dunque preferibile perchè più semplice e più naturale, presentare al notaro ed allegare al contratto copia dell' atto di notorietà constatante l' assenza.

Il Bianchi Emilio (1) dice che i terzi non possono accontentarsi di un mezzo probatorio così poco attendibile, che sarebbe facile simulare l' assenza per poi impugnare l' atto, e che la garanzia del terzo è data solamente dalla dichiarazione d' assenza, fatta dal magistrato, preceduto dalle pubblicazioni e dalle informazioni prescritte.

Queste osservazioni son forse esagerate, ma hanno il loro valore. Son note infatti le incertezze e dispute che si hanno in relazione al-

(1) *Loc. cit.*, pag. 562.

l' efficacia probatoria degli atti di notorietà. Non è qui il caso di approfondire la questione, ma è necessario darne un cenno.

Gli atti di notorietà sono contemplati in varie disposizioni del codice, ed in leggi speciali.

Gli art. 78 e 80 del codice ammettono gli atti di notorietà per giustificare la mancanza d' impedimenti al matrimonio, e supplire alla mancanza degli atti di nascita degli sposi; gli art. 364 e 366 li prescrivono per supplire alla mancanza dei registri dello stato civile; e l' art. 1445 ammette la prova per notorietà del valore dei beni della moglie esclusi dalla comunione. L' art. 70 del regio decreto 15 novembre 1865 n. 2602 prescrive gli atti di notorietà per provare l' impossibilità dell' ascendente di prestare il consenso al matrimonio. Si trova pure ammesso e prescritto in diverse leggi e regolamenti speciali (1) l' atto di notorietà per giustificare la qualità ereditaria negli eredi dei creditori dello stato. L' art. 149 n. 8 della legge comunale e provinciale autorizza in genere i sindaci a rilasciare attestati di notorietà pubblica. Ordinariamente però gli atti di notorietà debbono essere ricevuti dall' autorità giudiziaria, e si ritiene applicabile l' art. 51 del cod. di proc. civ.

In generale si nega agli atti di notorietà, anche fatti dinanzi l' autorità giudiziaria, ogni forza probante in giudizio (2). Si dice che si tratta sempre di atti autorizzati dalla legge per uno scopo, i quali perdono efficacia quando lo scopo è raggiunto. Ma specialmente si osserva che contengano deposizioni di terzi, alla quali manca la guarentigia del concittadino, e quindi non possono costituire prove testimoniali. Si ammette però che, in ogni caso, gli atti di notorietà possano costituire presunzioni semplici (3).

Quanto agli attestati di notorietà rilasciati dai sindaci, sembra che non si possa loro attribuire un effetto speciale, ma che possano sem-

(1) Art. 337 del regolamento di contabilità generale dello stato, approvato col r. decreto 4 maggio 1885, n. 3074; art. 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784 allegato D; r. decreto 28 luglio 1866, n. 3220; art. 82 del regolamento per l' amministrazione del debito pubblico, approvato con r. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942; art. 60 e 62 del regolamento per l' amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, approvato con r. decreto 9 dicembre 1875, n. 2802.

(2) Cfr. fra altri; Lessona, *Teoria delle prove*, I, n. 18, pag. 21; IV, n. 7, pag. 8; A. Napoli, 12 giugno 1899, *Gazz. proc.*, XXX, 70; 28 giugno 1901, *ivi*, XXXII, 152; A. Palermo, 24 novembre 1902, *Foro sic.*, 637; A. Trani, 17 giugno 1904, *Rass. giur. pugliese*, 100; C. Roma, 28 novembre 1903, *Giur. it.*, 1904, III, 41.

(3) Lessona, *op. cit.*, IV, n. 9, pag. 8; Interdonato, nell' *Encicl. giur.*, voce *Atto di notorietà*, n. 12, pag. 592; A. Bologna, 13 maggio 1887, *Prat. leg.*, II, 10.

Negarono qualunque valore giuridico: A. Roma, 5 maggio 1885, *Temi rom.*, 1885, 339: A. Torino, 22 febbraio 1886, *Giur. tor.*, 1886, 312; A. Modena, 7 dicembre 1886, *Riv. leg.*, 1887, 9.

plicemente avere quel limitato valore, di carattere prevalentemente amministrativo, che in casi espressamente stabiliti le leggi ed i regolamenti attribuiscono loro (1), specialmente perchè non contengono che l'apprezzamento subiettivo del pubblico ufficiale, in base alla conoscenza personale od in base ad informazioni assunte (2).

Invece, relativamente agli atti di notorietà ricevuti dall'autorità giudiziaria, sembra doversi distinguere.

Nei casi determinati dal codice e da leggi speciali, è certo che gli atti di notorietà servono di prova, sia pure limitata agli effetti, cui l'atto è destinato, prova che varrà certo anche nei rapporti coi terzi (3). Questa prova poi sarà una vera prova testimoniale, perchè si tratta di deposizione giurata di terzi, relativa a fatti ed emessa avanti l'autorità giudiziaria.

Esaminando i casi nei quali la legge esplicitamente ammette l'atto di notorietà, si rileva che si tratta sempre in sostanza di accertare l'esistenza dell'opinione pubblica sulla verità di un fatto o di uno stato di fatto, che non si può direttamente provare, o di provare la notorietà d'un fatto.

In due modi può farsi questa prova dell'opinione pubblica o della notorietà. Possono provarsi come un fatto qualunque, ed in tal caso non importa che i testimoni abbiano scienza propria del fatto, alla cui verità si riferisce l'opinione pubblica, o che è notorio, ma basta attestino della esistenza della pubblica opinione o della notorietà. Può invece in qualche modo riprodursi il fenomeno della opinione pubblica, o farsi risultare la notorietà innanzi al giudice, ed in tal caso occorre un certo numero di testimoni, che depongano per scienza propria.

Questo secondo è il metodo che il legislatore ha seguito negli articoli 78, 80 e 366 del codice. Invece nei casi di giustificazione della qualità di eredi per l'esazione di crediti verso lo stato, non è richiesta la scienza propria e giustamente, essendo manifesto che non sempre è possibile e che non è necessaria. L'atto di notorietà infatti serve ad esonerare da ogni responsabilità lo stato non tanto perchè quella forma di prova è espressamente richiesta dalla legge, quanto perchè la produzione di quel documento serve a dimostrare che chi lo produce ha quanto meno la qualità di erede apparente, ed a stabilire quindi la buona fede della pubblica amministrazione, che può così invocare la disposizione dell'art. 933 del codice civile.

Nei casi accennati la notorietà si assume come presunzione della

(1) Ved. per es.: art. 338 del regolamento approvato con r. decreto 4 maggio 1885, n. 3074; art. 3 della legge 30 giugno 1872, n, 878 sulle volture catastali.

(2) Cfr. Lessona, op. cit., IV, n. 10, pag. 9, e citati da lui: A. Firenze, 12 ottobre 1904, *Riv. giur., tosc.*, 539.

(3) Cfr. Mortara, *Comm. del cod. e leggi di proc. civ.*, II, n. 607, pag. 775.

verità del fatto, ossia dalla notorietà si desume l'esistenza. In altri casi invece la legge esige la notorietà come requisito perchè un fatto od uno stato di fatto produca determinate conseguenze (1).

Ciò posto sembra che anche in casi analoghi a quelli previsti dalle leggi non possa negarsi all'atto di notorietà una forza probatoria.

Il codice civile ammette in genere la prova testimoniale, limitandola soltanto quando si tratta di convenzioni, ma nulla stabilisce circa la forma. Il codice di procedura stabilisce i modi nei quali la prova testimoniale deve proporsi ed espletarsi, quando ciò avviene in corso di causa. Contempla nell'art. 251 anche gli esami a futura memoria, ma solo pel caso in cui si tratti di prova da farsi valere in confronto di determinate persone.

Certamente non potranno gli atti di notorietà sostituire la prova testimoniale, da espletarsi nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, e non potrà quindi farsi un atto di notorietà, in pendenza od in previsione di una lite, per provare obbligazioni o fatti, che si potrebbero provare con testimoni.

Ma quando si tratta di far constatare l'esistenza di determinate situazioni di fatto e specialmente della pubblica opinione, o della notorietà, esistente in un momento determinato per fornire la prova contro chiunque possa in seguito impugnarla, non è possibile ricorrere a quelle forme, che sono stabilite dal codice di procedura, e d'altra parte non si può supporre che il legislatore abbia voluto negare la facoltà di far constatare quei fatti. In tali casi non resta che applicare le disposizioni che valgono per casi analoghi, ricorrere cioè agli atti di notorietà, che si possono quasi dire la fotografia della notorietà, o della pubblica opinione in un dato momento. Non manca nel codice di procedura una disposizione al riguardo. L'art. 51, nella sua generalità, comprende anche gli atti di notorietà, i quali sono diretti ad assumere informazioni per accertare la notorietà, ed al tempo stesso ad accertare il fatto dell'avvenuta dichiarazione dei testimoni.

Specialmente per il caso d'assenza si presentano opportuni gli atti di notorietà, e si trovano positive disposizioni, che almeno implicitamente li ammettono e li presuppongono. L'art. 793 del codice di procedura stabilisce che il tribunale provvede in camera di consiglio nei casi d'assenza presunta ed anche per le dichiarazioni d'assenza ed altri provvedimenti chiesti dagli eredi. In camera di consiglio si dovrà certo giustificare il fatto dell'assenza, e ciò non potrà farsi che mediante atto di notorietà. Anche le informazioni che gli art. 23 e 24 del cod. civ. richiedono, potranno assumersi nei modi stabiliti dal codice di procedura e quindi con atti di notorietà.

Anche nel caso che occorra di far resultare l'assenza del marito perchè la moglie possa considerarsi dispensata dall'obbligo dell'auto-

(1) Cfr. per es. gli art. 866 del cod. civ. e 13 di quello di comm.

rizzazione si presenta quindi la convenienza di un atto di notorietà, e non gli si potrà negare efficacia probatoria.

Questa prova però potrà essere distrutta od impugnata con la prova contraria. Ma questa prova contraria, salvo il caso di dolo o di colpa lata nell' assumere le informazioni e nel redigere l' atto, non potrà distruggere l' esistenza obiettiva dello stato di assenza.

Se infatti furono assunte a testimoni persone che erano in grado di conoscere la pubblica opinione relativamente alla scomparsa del marito, senza che se ne abbiano notizie, è certo che la mancanza di queste esisteva per la generalità, ossia nella sfera in cui avrebbero dovuto esistere, ed in relazione alla quale si può parlare d' assenza.

Anche se qualche persona avesse avuto particolari notizie, senza manifestarle, per questo non verrebbero meno le condizioni dello stato d' assenza presunta. Che la mancanza di notizie non si possa riferire a tutta la terra è certo, perchè in tal caso quasi mai esisterebbe l' assenza, a meno di qualche persona isolata in terre deserte od in foreste. Bisogna dunque limitarsi alla mancanza nel luogo dell' ultimo domicilio o dell' ultima residenza. Le notizie poi debbono mancare alla generalità delle persone di questo luogo : le informazioni che avesse segretamente qualche persona non tolgono che esista quella condizione, perchè la scienza segreta non può qualificarsi *notizie* nel senso in cui questa parola è usata nell' art. 20 del codice, che dimostra riferirsi alla conoscenza estesa ad un certo numero di persone perchè diversamente mai si potrebbe aver la certezza che quello stato esiste. Certo anche la notizia che una persona sola abbia dell' assente, può escludere la condizione giuridica d' assente, ma a patto che la manifesti. Ma questa manifestazione non può togliere efficacia agli atti già posti in essere nelle forme stabilite dal codice, quando per la generalità si aveva la mancanza di notizie, come non la toglie neppure il ritorno dell' assente.

Non si può, dopo quanto si è detto, disconoscere la possibilità di inconvenienti e di danni per i terzi, che contrattano con la donna maritata, quantunque un atto di notorietà attesti che il marito è assente. Pur troppo il modo col quale in pratica si pongono in essere gli atti di notorietà non dà affidamento della loro attendibilità. Ciò però non può variare la soluzione giuridica della quistione, ma deve render cauti i terzi.

Quale rimedio si potrebbe suggerire pel caso in cui i contraenti non siano in grado d' accertare in modo per loro tranquillizzante l' assenza del marito?

Un mezzo perchè i terzi trovino una garanzia nell' atto di notorietà potrebbe consistere nell' esigere che sieno assunte come testimoni persone note e solvibili, perchè oltre la garanzia morale che offrono, potrebbero esser tenute responsabili delle conseguenze derivanti da inesatte dichiarazioni.

Ma in caso di dubbio se veramente si abbiano le circostanze di

fatto necessarie a costituire giuridicamente lo stato di assenza, sembra che il mezzo più sicuro sia quello di provocare un decreto del tribunale, a senso dell' art. 136 del codice civile, citando il marito a comparire in camera di consiglio. La citazione dovrà notificarsi secondo le circostanze, o all' ultimo domicilio o all' ultima residenza, oppure a seconda dell'art. 141 o dell'art. 142 del codice di procedura per le persone d' ignoto domicilio, residenza e dimora, o per le persone dimoranti all' estero.

In tal modo non si potrà dubitare della validità dell'atto, che porrà in essere la donna. Infatti o il marito può considerarsi assente o no. Se può considerarsi assente, il decreto del tribunale resterà superfluo, ma l' atto sarà valido perchè la donna non abbisognava di alcuna autorizzazione. Se invece il marito non poteva considerarsi assente, dovrà certamente ammettersi il suo rifiuto e concedere l' autorizzazione. Se anche il rifiuto non potesse desumersi dal suo precedente contegno, sarebbe costituito dal non essersi presentato a prestarlo dopo la notificatagli citazione. Nulla influirebbe la circostanza che la citazione non siagli effettivamente pervenuta: quando sono adempiute le formalità prescritte dalla legge per la notificazione, questa si considera legalmente come avvenuta.

A questo ripiego specialmente si dovrebbe necessariamente ricorrere quando constasse l' esistenza in vita del marito, ma si ignorasse ove il medesimo si trovi.

Si è già visto che in caso di urgenza si potrebbe anche prescindere dalla citazione del marito.

Prof. Avv. G. B. Tendi.

IL NOTARIATO ALL' ESTERO

IL NOTARIATO NELL' EGITTO.

(Continuazione e fine, ved. pag. 233).

Passando ora ad esaminare la sfera d' attribuzioni materiale del notaro, naturalmente non ci occuperemo delle sue numerose incombenze e funzioni ufficiose in qualità di greffier del tribunale. — Tuttavia non possiamo fare a meno di ricordare che una delle incombenze del greffier come tale si è quella di contrassegnare le firme dei giudici apposte nell' esercizio del loro ufficio e di dare con ciò validità legale alle sentenze.

La sfera di attribuzioni del greffier — notaro è per sè illimitata. Fatta eccezione pei contratti concernenti lo stato personale, esso è chiamato ad autenticare, in seguito a richiesta delle parti, ogni specie di atti giuridici, come contratti di compravendita, affittanza, pigione, donazioni, costituzioni d' ipoteca, ecc. ecc. -- Coll' autentica-

zione, al documento viene dato il carattere di documento pubblico, oppure viene ottemperato alla disposizione di legge in quei casi in cui per un determinato affare si richiede espressamente tale autenticazione. — Anche in Egitto il notaro è escluso da quegli atti in cui sono parti i suoi genitori, la moglie, i consanguinei in linea retta e in linea collaterale fino al quarto grado.

In riguardo ai singoli contratti ed atti giuridici va osservato particolarmente quanto segue:

1) Le donazioni devono essere fatte, in generale, a scanso di nullità. in forma di documento pubblico. Se la donazione segue innanzi al Kadi, la consegna del bene donato ha luogo da sè nel momento in cui il Kadi riceve la dichiarazione del donante e del donatario e fa riportare l'iscrizione nel relativo registro, e ciò quand'anche il rispettivo contratto di donazione venga redatto posteriormente.

2) Riguardo ai testamenti l'art. 78 del codice civile pei tribunali misti stabilisce che la capacità di testare e la forma del testamento sieno da regolarsi secondo la nazionalità del testatore. Il corrispondente paragrafo 55 poi del codice civile pegl'indigeni dispone che la capacità di testare e la forma del testamento si regolano in egual modo giusta lo stato personale del testatore. Come abbiamo veduto più sopra, il testamento appartiene appunto agli atti concernenti lo stato personale, e quindi alla giurisdizione consolare, rispettivamente al Mehkeme. Di conseguenza, il greffier — notaro non ha alcuna ingerenza nell'assunzione di testamenti.

3) Un contratto di vendita può venire concluso in iscritto, oppure stipulato in forma di documento privato o pubblico. Basta la dichiarazione verbale del venditore e del compratore innanzi al Kadi, rispettivamente anche soltanto innanzi a testimoni, perchè la compravendita valga come validamente stipulata anche senza consegna dell'oggetto, del prezzo di compera e senza l'erezione di un documento, il quale si richiede più tardi pegli scopi dell'intavolazione.

4) Società commerciali vengono fondate sulla base di contratti scritti, notarili o privati.

5) Il contratto di cambio marittimo viene conchiuso notarilmente o privatamente. In questo ultimo caso deve venire autenticato entro dieci giorni dal greffier del tribunale commerciale o dalla superiore autorità locale, e all'estero dal console ottomano o dalla competente autorità. Lo stesso vale pei contratti di assicurazione marittima.

6) Un'ipoteca può venire costituita validamente soltanto a mezzo di un documento pubblico. Essa diviene efficace appena dal momento dell'iscrizione nella cancelleria delle ipoteche. Così pure tutti i contratti di vendita, trasferimento di proprietà, ipoteca, ecc., conclusi innanzi al Mehkeme sono bensì validi tosto al momento della stipulazione, ma di fronte a terzi hanno effetto soltanto dopo che furono dal Mehkeme comunicati all'ufficio ipotecario e debitamente inscritti. A questo effetto vengono tenuti speciali registri ipotecari presso ogni

tribunale. Affinchè le inscrizioni di contratti concernenti beni immobili, conclusi fra indigeni, possano seguire d'ufficio, speditamente e senza interruzioni, a ogni tribunale è addetto un impiegato del Mehkeme, e, viceversa a ogni Mehkeme un rappresentante del greffier. — Il primo è considerato come assistente del notaro nell'assunzione di tutti gli atti di trasferimento immobiliare, e ha da compilare il relativo documento che poi passa al Mehkeme; il secondo ha da comunicare al notaro, che è contemporaneamente anche tenitore delle ipoteche, tutti i contratti di trasferimento di proprietà immobiliare e d'ipoteca, conclusi presso il Mehkeme, e ciò allo scopo dell'inscrizione nei registri. Adunque, un trasferimento di proprietà immobiliare, un'ipoteca, ecc., possono venire iscritti nei registri, con efficacia legale contro terzi, soltanto sulla base di un documento pubblico. — La circolare 26 luglio 1887, n. 539, dispone però che i documenti ipotecarî, assunti innanzi all'autorità consolare delle parti o in forma di documento privato, non debbano venire respinti a priori. — Onde un tale documento privato possa ottenere l'efficacia di un documento pubblico è sufficiente che tutti gl'interessati conseguano la consegna del documento presso il greffier e diano la loro dichiarazione di consenso al contenuto dell'atto: indi può venire chiesta la iscrizione.

Dal fin qui esposto in riguardo alle singole specie di contratti risulta che l'obbligatorietà notarile in Egitto esiste in misura assai limitata. Se anche i vantaggi del documento notarile in Egitto sono in ultima analisi uguali come presso di noi e altrove, pure è una particolarità del diritto maomettano quella che il patto orale preceda, e in molti casi anche supplisca la fissazione scritta senza che perciò sia comunque pregiudicata la validità dell'affare. — Da ciò segue che il documento notarile in Egitto non ricorre così spesso come negli altri paesi aventi l'istituto del notariato, e che, nel mentre altrove per la validità di un documento privato basta la firma delle parti e non è punto necessario l'intervento di testimoni, tale intervento in Egitto è costantemente richiesto anche pei documenti notarili.

Alle attribuzioni del notaro appartiene anche la legalizzazione di firme sopra documenti privati. — A tale legalizzazione devono intervenire due testimoni, e, se è necessario, anche due testimoni d'identità. La legalizzazione segue in forma di un protocollo che va firmato dalle parti, dai testimoni e dal notaro, ed indi riportato in un speciale registro (registre des procès-verbaux pour la légalisation des signatures). Con ciò il documento privato acquista il carattere di documento pubblico notarile. Altra cosa è se si tratti soltanto dell'accertamento della data di un documento privato. — In questo riguardo la circolare 26 luglio 1877, n. 539, dispone che i greffiers sono autorizzati ad apporre il loro « visto » sugli atti ad essi esibiti, onde dare a tali atti una determinata data. — Simili « visti » appartengono invero alla classe delle autenticazioni giudiziali, ma non devono essere confusi colla legalizzazione di firme, la quale fa il documento di carattere pubblico notarile.

Il documento notarile ha, adunque, anche in Egitto, come altrove, la efficacia di un documento pubblico. — Ambedue i codici civili dispongono che tutti gli atti autentici, cioè eretti innanzi ai competenti funzionari, facciano difronte ad ognuno piena prova finchè non ne venga sostenuta e provata la falsificazione.

Anche un documento eretto innanzi ad un notaro dei tribunali misti fra parti appartenenti alla stessa nazionalità, ha di fronte a terzi la efficacia di un documento privato con data autenticata.

Un « hodget » in cui venga attestato che furono osservate tutte le formalità prescritte dalla legge musulmana per la validità di una ipoteca è un atto autentico (acte authentique).

Un documento eretto innanzi al Kadi o al di lui sostituto è efficace di fronte a quelli che v' intervengono come parti e che non lo hanno firmato nè vi hanno apposto il suggello, soltanto se nel documento stesso sia constatato che le parti non sapevano scrivere e non erano in possesso di un suggello.

Anche i documenti privati, eretti senza l' intervento di testimoni fanno piena prova fra le parti finchè non venga contestata l' autenticità delle firme.

Un documento di debito, munito del suggello del debitore e di due testimoni, fa, giusta il diritto musulmano, piena prova.

Il documento privato fa, però, piena prova di fronte a terzi soltanto allorchè ne sia autenticata la data. La data si considera autentica ove il rispettivo scritto, per intero o in estratto, venga riportato in un registro pubblico e tale iscrizione sia attestata sullo scritto stesso, oppure ove porti il « visto » apposto da un competente funzionario o dalla competente autorità.

I documenti notarili sono capaci di esecuzione, sulla base dell'appostavi clausola di esecutorietà. Una spedizione del documento, munita di siffatta clausola, può venire rilasciata, a sensi della circolare 27 gennaio 1880, n. 109, soltanto nella lingua in cui fu originariamente eretto l' atto, mentre spedizioni semplici possono venire rilasciate in qualunque delle tre lingue ufficiose, a seconda della richiesta della parte.

Per tutti gli atti notarili esiste l' obbligo dell' intervento di due testimoni all' atto, e devono essere fatti intervenire perfino nelle legalizzazioni. I testimoni devono essere noti al notaro, maggiorenni, di sesso maschile, in pieno possesso dei diritti civili, e non interessati nell' affare. Oltre a ciò devono sapere leggere e scrivere ed essere domiciliati in Egitto.

Se le parti non sono note al notaro, devono farsi intervenire anche due testimoni d' identità, i quali, però, possono nello stesso tempo anche fungere da testimoni all' atto.

La forma del documento è esattamente prescritta. Essa deve contenere: 1) la indicazione, in lettere, dell' anno, mese e giorno in cui viene assunto il documento, col cenno che fu eretto nella cancelleria

del notaro, o in altro luogo, in seguito ad autorizzazione del presidente del tribunale; 2) il nome, cognome e carattere del notaro; 3) il nome, cognome, paternità, luogo di nascita, domicilio, e stato delle parti, dei mandatari, come pure degl' interpreti e dei testimoni; 4) la dichiarazione che le parti sono personalmente note al notaro, o che la rispettiva loro identità venne accertata a mezzo di testimani; 5) la parte narrativa ed espositiva del documento, cosicchè le cose che formano oggetto della convenzione sieno indicate esattamente secondo il loro luogo, posizione e confini; 6) la indicazione dei titoli e dei documenti che sono allegati all' atto, e la dichiarazione che il notaro stesso ebbe a preleggerli alle parti alla presenza dei testimoni; 7) la dichiarazione che il documento venne preletto alle parti, alla presenza dei testimoni; 8) la firma delle parti, dei testimoni all' atto e di quelli d' identità, dell' interprete e del notaro, insieme al suggello d' ufficio di quest' ultimo.

I mandati di procura sono da unirsi all' atto.

Se una parte non sa scrivere, od è altrimenti impedita di apporre la sua firma, deve essere fatta analoga dichiarazione nel documento, coll' indicazione del motivo.

Il documento deve venire scritto in una delle tre lingue del foro, a scelta delle parti. — Se queste non si possono accordare sulla lingua da scegliersi, decide il notaro. — La parte che non conosce la lingua in cui ha da venire redatto il documento, fa intervenire un interprete di sua fiducia. In questo caso, però, si richiede che i testimoni conoscano tanto la lingua in cui è redatto il documento, quanto quella della parte ignara.

Oltre al sopranominato registro delle autenticazioni, il notaro tiene anche un registro d' affari generali, detto Rèpertoire des actes notariès. — Il registro generale viene chiuso alla fine di ogni anno solare con un protocollo, assunto dal notaro immediatamente in successione all' ultima registrazione, e sottoscritto dal presidente del tribunale.

Il notaro deve ogni mese, sulla base dei documenti assunti, rimettere alla procura di stato un prospetto sugl' immobili ch' ebbero a formare oggetto di trasfusione di proprietà, e ciò onde tale prospetto sia prodotto al ministero dell' interno.

L' archivio pegli atti notarili costituisce una parte dell' archivio del tribunale, giacchè, come abbiamo veduto, le funzioni notarili costituiscono solo una parte delle incombenze del greffier. L' articolo 143 delle Istruzioni dispone: « Le greffier chargé des fonctions de notaire ne peut remettre à qui que ce soit les originaux des actes qu' il a reçus. » Pel caso, quindi, che un atto notarile debba essare prodotto in originale, è prescritto un procedimento speciale.

I notari come tali non sono soggetti ad alcuna sorveglianza speciale, bensì a quella propria all' ufficio del greffier, cioè alla sorveglienza da parte del presidente del tribunale, del greffier en chef, o del funzionario a cui sono espressamente demandati poteri di sorve-

glianza. La cancelleria di ogni greffier deve venire sottoposta a revisione almeno ogni tre anni.

Il procedimento disciplinare viene avviato, sopra proposta o d'ufficio, dal presidente del tribunale, il quale anche conduce l'istruttoria e fissa il dibattimento. — Il Senato disciplinare è costituito di giudici del relativo tribunale. Il dibattimento segue a porte chiuse. L'incolpato ha diritto di farsi assistere da un avvocato, e d'interporre ricorso contro la sentenza, entro giorni otto, alla corte d'appello.

Le pene d'ordine, che possono venire inflitte anche senza procedimento disciplinare, sono l'ammonimento e la multa da 5 a 50 piastre. — Le pene disciplinari poi sono le seguenti: temporanea sospensione del salario, trasferimento in un ufficio minore, e destituzione.

Le competenze pegli atti notarili non spettano al notaro. Il greffier è impiegato giudiziario effettivo, con salario fisso, e compie le funzioni notarili soltanto come parte del suo ufficio principale. Quindi tutte le competenze pagate per atti e funzioni notarili affluiscono alla cassa dell'ufficio. « Toutes les sommes perçues pour droits de greffe appartiennent au trésor de l'Etat. » Con questa disposizione, naturalmente, ci guadagna l'indipendenza del notaro di fronte al pubblico. Malgrado ciò, è il notaro che resta responsabile pell'incasso delle competenze. Il notaro ha, pertanto, diritto di pretendere dalle parti, prima di prestare la sua opera, il deposito di un importo corrispondente alle sue competenze. — In controversie sull'ammontare delle competenze decide in primo luogo il procuratore di stato.

Diamo qui alcune disposizioni della tarifla sull'ammontare delle competenze notarili, come ce le presentò Borelli-Bey.

Actes notariés et de juridiction gracieuse.

Droits fixes:

Original, 1er rôle	350	millièmes
— rôles en sus	140	»
Certificats, par rôle	200	»
Copies, extraits, inscriptions ou transcriptions par rôle	120	»
Recherche ou communication d'un acte	250	»

Droits proportionnels:

Constitution d'hypothèque	1/4 p. c.
Quittances ou liberations de payement	1/4 p. c.
Ventes ou cessions de biens meubles	1/2 p. c.
Ventes de navires ou de marchandises entre commerçants	1/2 p. c.
Cessions de créances	1/2 p. c.
Vente ou cession d'usufruit ou d'usage de meubles . .	1/2 p. c.
Cessions à titre d'antichrèse	1/2 p. c.
Reconnaissances de dette	1/2 p. c.
Prêts d'argent	1/2 p. c.
Ventes ou cessions d'usufruit ou d'usage d'immeubles .	2 p. c.

Donations d'immeubles . . . . 4 p. c.
Échanges de biens immeubles . . . . 4 p. c.
Ventes ou cessions de biens immeubles . . . . 5 p. c.

Con ciò chiudiamo questa trattazione sommaria sul notariato in Egitto. Date le complicatissime condizioni di diritto di questo paese, abbiamo dovuto limitarci a presentare un quadro quanto più semplice e chiaro di ciò che in Egitto corrisponde alle nostre istituzioni notarili. Avressimo dovuto, è vero, esporre più minutamente anche il diritto musulmano ed occuparci di tutte le autorità e del Mehkeme innanzi a cui possono venire conclusi affari giuridici. Ciò, peraltro, avrebbe dato a questo lavoro una estensione che non sta nelle nostre intenzioni. Nostro compito era quello semplicemente di dare una fugace idea del notariato egiziano quale sussiste. Facendo ciò, ed a migliore intelligenza della materia, dovemmo, naturalmente, accennare di sfuggita le condizioni ed istituzioni speciali aventi attinenza coll' oggetto del nostro studio.

Dalle cose esposte ognuno potrà facilmente trarre il giudizio che il disbrigo delle funzioni notarili in Egitto è organizzato corrispondentemente alle condizioni del paese, e che per ora mancherebbero le premesse per un notariato indipendente, con ceto proprio, non soggetto e non incorporato all' organismo giudiziario. Tale emancipazione del notariato potrà, però, realizzarsi in un avvenire non lontano, se al paese sarà dato di evoluzionarsi e progredire in pace come avviene dal 1875 e rispettivamente dal 1883.

Avv. Vladimiro Pappafava.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Diplomi per i notari ed i procuratori.

Circolare del Ministero della pubblica istruzione, in data 2 giugno 1906, n. 49. — In seguito a quesito sottoposto da alcune università relativamente all' obbligo negli studenti di notariato e di procuratore di sottostare al pagamento della tassa di diploma, questo Ministero ritenne opportuno sentire il Consiglio superiore.

Quell' alto consesso ha considerato che le leggi sul notariato (25 maggio 1879) e sulle professioni d' avvocato e procuratore (8 giugno 1874) prescrivono che per l' ammissione rispettiva agli esami di abilitazione di notaro e di procurutore si diano le prove di avere seguito i corsi e superato gli esami di alcune materie comprese negl' insegnamenti della facoltà di giurisprudenza.

Non esistono corsi appositi di studi per gli aspiranti al notariato o alla professione di procuratore.

Ed è consuetudine affatto esclusiva quella invalsa presso le università di rilasciare il diploma di un corso di notaro o di procuratore,

in luogo del semplice certificato di esami speciali superati nelle materie stabilite per codeste professioni.

In conseguenza è desiderabile, aggiunge il Consiglio, che tale consuetudine sia fatta cessare: e, non rilasciandosi diplomi, non è il caso d' imporre veruna tassa relativa.

Questo Ministero accoglie pienamente il voto del Consiglio superiore e invita le autorità accademiche d' ora innanzi ad uniformarvisi.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

143. Dote — beni parafernali — riscossione dei capitali — reimpiego autorizzazione maritale. — L' autorizzazione maritale è richiesta non solo per la riscossione dei capitali parafernali, ma altresì per il loro reimpiego. (Cass. Roma, 19 giugno 1906: Gori Mazzoleni c. Gori Mazzoleni. Riccobono estens.) (1).

144. Donna maritata — alienazione della dote — procedimento. *(Cod. civ., 1405).* — Il procedimento contradditoriale con emanazione di sentenza, previe conclusioni del P. M., è richiesto nel solo caso di alienazione dei beni parafernali della donna maritata: non in quello di alienazione della sua dote per la quale basta il decreto in camera di consiglio anche in caso di conflitto di interesse col marito. (Corte app. Casale, 20 giugno 1905: Bruzzone c. Caratti. Celotti estens.) (2).

145. Cambiale — rilascio per obbligazione preesistente — mancanza di novazione — prescrizione. — Il rilascio di cambiale per obbligazione nata da un rapporto giuridico preesistente perfetto non importa novazione; e pertanto, prescritta l' azione cambiaria, non rimane con ciò prescritta l' azione derivante dal precedente rapporto obbligatorio. (Cass. Roma, 1 giugno 1906; Soria c. Gentili. Cannas estens.) (3).

146. Pubblicazioni periodiche — invio senza richiesta — ritenzione — obbligo del pagamento. *(Cod. civ., 1104, 1108).* — Chi riceve un giornale senza che sulla fascetta siavi scritto « saggio », se non intende abbonarsi, ha obbligo di respingerlo sotto pena del pagamento dell' abbonamento. (Conc. III mandamentale Napoli, 22 febbraio 1906: Liors c. Risani) (4).

147. Cessione d' appalto per correspettivo a determinarsi — tassa di registro. — Come nei contratti di appalto per corrispettivi a stabilirsi posteriormente, la liquidazione della tassa al momento della registrazione è soltanto provvisoria, e la Finanza ha diritto di rimandare la liquidazione e la percezione al definitivo accertamento del valore da tassarsi, così la stessa regola è applicabile alla cessione dello appalto

---

(1) *Legge*, an. 1906, col. 1462.

(2) *Giurispr.* di Torino, an. 1906, col. 854.

(3) *Il Consulente comun. e trib.*, an. 1906, pag. 202.

(4) *La Pretura*, an. 1906, pag. 286.

medesimo. (Cass. Roma, 26 maggio 1906: Finanze c. Società dell' industria del gas a Milano).

CONSULTAZIONI

45. — M. not. C., Novara. — *Nelle divisioni con conguaglio spettano al notaro — oltre l' onorario sulla divisione — altrettanti onorari proporzionali quante sono le quote di conguaglio ?*

Per l' art. 6 della tariffa l' onorario nella divisione deve applicarsi sulla metà della massa divisibile senza detrazione di debiti, derogando in questa parte, in favore del notaro, alla nota regola che : *bona non censentur, nisi deducto aere alieno.* — Quindi la esistenza di qualche conguaglio, non denatura il contratto di divisione, e di conseguenza non può dar luogo a maggiore o distinto onorario, giusta la disposizione del capoverso dell' art. 69 della legge notarile.

***

46. — L. dott. V., Grosseto. — *Tizio ha nominato due esecutori testamentari, uno dei quali è mio suocero, posso fare l' inventario dell' eredità di Tizio ?*

Non può il notaro redigere l' inventario di eredità beneficata, nel quale il suo suocero intervenga come esecutore testamentario, per il divieto dell' art. 24 n. 2 della legge notarile, perchè l' esecutore testamentario è il *minister voluntatis* del defunto, e durante l' anno esercita l' amministrazione dell' eredità, e deve render conto agli eredi della sua gestione, come è detto nell' art. 908 del codice civile.

***

47. — B. not. M., Cagliari. — *La società industriale A si obbliga di fornire per un trentennio il comune di ... dell' energia elettrica per uso di illuminazione pubblica in ragione di lire X per ogni lampada elettrica. — Nella ricorrenza di feste (a richiesta del comune) si obbliga la medesima fornire un maggior numero di lampade pagandone il relativo prezzo nella stessa ragione di L. X per ogni lampada. — Il ricevitore del registro esige la tassa dell' 1.20 0\|0 sul prezzo per un trentennio considerando il contratto come che sia d' appalto ; io invece sostengo, seguendo il Tendi* (Trattato teorico pratico, Firenze, 1904, pag. 212), *doversi percipire, la tassa di prestazione personale di locazione d' opera. — Sarà giusta la pretesa del ricevitore o più attendibile la mia ?*

La questione è grave ed importante e venne da noi pure trattata anni or sono, assai largamente. (Dei contratti d' appalto e di somministrazione dell' energia elettrica in confronto alle tasse di registro *Rolandino*, 1900. 32, 43). Oggi però è stato deciso ripetutamente, che il contratto in discorso, agli effetti della tassa di registro costituisce una locazione di opere ad appalto, e non già una locazione di cose, e così non è soggetto alla tassa di L. 0,30 per cento sull' importo dei canoni coacervati, sibbene alla tassa di L. 1.20 per cento giusta

il combinato disposto dagli art. 6 della legge di registro 41 della tariffa, e art. 1641-1642 del codice civile (app. di Genova, 21 ottobre 1904 e cass. di Roma, 9 giugno 1905 nella *Legge*, I, 1460 e la nota; *Foro it.*, 1905, I, 183 e 1089).

***

48-49-50. — A. not. F., Ascoli-Piceno. — 1. *L'inventario di eredità, commesso dal pretore al notaro del luogo, si redige, come atto notarile, in carta da L. 1,20; nel mentre se vien fatto dal cancelliere di pretura dev' essere redatto in carta da L. 2,40. Perchè la differenza?* — 2. *Fra i beni lasciati dal defunto ve ne sono alcuni, sebbene limitrofi, fuori della giurisdizione tanto del mandamento quanto del distretto notarile: per questi occorrerà altro notaro competente, delegato da altro competente pretore ovvero può farsi in qualche altro modo dall'istesso notaro del luogo in cui si aprì la successione ed ove esiste la maggior parte dei beni stessi?* — 3. *Per eredi legittimi presunti deve intendere tutti i successibili entro il 10° grado o soltanto quelli che effettivamente hanno il diritto di conseguire l' eredità? Conseguentemente a chi deve mandarsi la citazione?*

1. La differenza viene dal diverso disposto del n. 13 e n. 31 dello art. 19 della legge sul bollo. — Tranne nella divisione giudiziale, dove il notaro funge in qualità di giudice commissario, ed allora deve usare la carta bollata che è prescritta per i giudizi davanti le autorità giudiziarie e che hanno delegato le funzioni al notaro, negli altri casi, come nell' inventario di tutela, di eredità beneficiata, e dei beni dei falliti, la carta da usarsi è quella ordinaria di L. 1,20 come per tutti gli originali degli atti notarili, soggetti a registrazione. (Normali 76, 18 del 1883 e 12 del 1888). — 2. Per l' inventario dei beni posti nel territorio dello stesso distretto notarile, basta il decreto di delega del pretore del luogo dove si è aperta la successione e si trova la massima parte dei beni giusta il disposto dell'art. 93 e 866 del codice di procedura civile; ma per i beni mobili fuori del distretto notarile, è necessaria la commissione ad altro notaro residente nel luogo dove si trovano gli altri mobili ed assegnamenti dell' eredità. — 3. Per eredi legittimi presunti, di che nell' art. 868 n. 2 del codice di proc. civile, si intendono i *primi chiamati*, sia in *capita* che in *stipes*, alla successione, quando venisse a mancare la successione testamentaria; e questo è evidente, giacchè il diritto dei parenti ulteriori, non sorge se non dopo che i primi chiamati per legge siano venuti a mancare. — In conseguenza, la citazione deve essere intimata agli eredi legittimi, che sarebbero stati dalla legge chiamati a raccogliere la successione qualora la successione fosse stata deferita ab intestato.

***

51. — V. not. S., Pisa. — *Possono essere redatti in carta libera i verbali e gli atti di una divisione giudiziaria, quando uno dei condividenti è stato ammesso al gratuito patrocinio, anco se nel corso delle operazioni la divisione diventasse amichevole?*

Se l' attore nella divisione è stato ammesso al benefizio del gra'

ruito patrocinio, è naturale che tutti i verbali della stessa divisione giudiziale, possono esser redatti in carta libera, salvo l' annotazione a debito e la ripetizione delle tasse di bollo e di registro da tutti gli interessati e con privilegio sui beni della massa divisa. — Ma se la persona ammessa al benefizio della clientela è convenuto nel giudizio di divisione, allora gli atti seguono la regola comune, e debbono essere compilati nella carta prescritta per l' autorità delegante, vale a dire del tribunale o pretore. — Per l' art. 6 della legge 6 decembre 1865 l' ammissione al gratuito patrocinio produce l' effetto della difesa gratuita e della compilazione di tutti gli atti in carta libera e senza spesa, fino al compimento dell' affare, salvo al pubblico erario il diritto di ripetizione nel modo indicato dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 19 luglio 1880. — Ma nel caso, appena le parti desistano dal giudizio di divisione, e pervenuti ad un accordo sopra *l' id datum e retentum*, convertano la divisione giudiziale, in divisione amichevole, questo contratto deve essere redatto in carta bollata nella forma ordinaria degli atti notarili, ed anzi si farà subito luogo alla ripetizione delle tasse, diritti e spese notate a debito, e tutte le parti si intenderanno solidamente obbligate al pagamento, di dette tasse, diritti e spese, malgrado ogni patto in contrario, come stabilisce l' art. 8 della citata legge del 19 luglio 1880.

COSE VARIE

Onorificenze. — Con recenti regi decreti, su proposta del ministro delle finanze, i notari sigg. Francesco La Galla fu Gaetano e Federigo Romano di Nicola sono stati nominati cavalieri nell' Ordine della Corona d' Italia.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivi notarili. — NOMINA A CONSERVATORE. — Manfredi not. Agrippino, a Mineo.

Notari. — NOMINE. — Copperi Cristoforo, a Mathi. — Petrocchi Andrea, a Massa Marittima. — Gangi Giuseppe, a Bompietro. — Decaroli Ottavio, a Lessolo. — Sacchetti Ernesto, a Sonnino. — Fusco Arcangelo Raffaele, a Rocca S Felice. — Moreschi Pasquale, a Sanguinetto. — Pietro Attilio, a Cilavegna. — Pastormerlo Giacinto, a Gravellona.

TRASLOCAZIONI. — Masala Pietro, da Perfugas a Ploaghe. — Giai-Tenua Candido, da Mocchie a Coazze. — Nanni Enrico, da Lizzano Belvedere a Sestola. — Battelli Gaetano, da Sestola a Lizzano Belvedere. — D'Arienzo Gioacchino, da Montecorvino Pugliano, a Vietri sul Mare. — Pacelli Francesco Severio, da Vietri sul Mare a Montecorvino Pugliano. — Strada Aldo, da Arena Po, a Zinasco. — Bucchia Mario, da Pontebba a Venzono. — Salerno Raffaele, da Rocella Ionica a Grotteria. — Mamone Bruno, da Mongiana a Serra San Brano.

CAV. PIETRO ANZILOTTI, *Direttore*.
AVV. GINO MICHELOZZI, *Condirettore responsabile*.

Pistoia, Tip. Niccolai, 1906.

Anno XXVI-31. N. 18. ROMA-FIRENZE 16 Settembre 1906

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

L' ART. 1327 DEL CODICE CIVILE

E LA NUOVA LEGGE DI REGISTRO

È nota l' importante innovazione che l' art. 5 dell' ultima legge di registro (23 gennaio 1902) ha apportato all' art. 54 del testo unico legge registro 20 maggio 1897.

A tenore del detto articolo 54 erano ammessi in deduzione dall' asse ereditario agli effetti della tassa di successione solamente i debiti risultanti da atto pubblico o da scrittura privata *registrata prima dell' aperta successione.*

Invece per l' art. 5 della legge 23 gennaio 1902 per la deduzione dei debiti portati da scrittura privata basta che questa *abbia acquistato data certa anteriormente all' apertura della successione, ai termini dell' art. 1327 del codice civile.*

La disposizione ci sembra perfettamente logica ed equa. Una volta ammesso il principio della deduzione delle passività dall' asse ereditario, il legislatore deve soltanto preoccuparsi di escludere il pericolo che vengano foggiate passività fittizie dopo l' apertura della successione ed è quindi in ragione di pretendere che tali passività, al momento del decesso di chi lasciò la eredità, risultino da scritti, e che questi scritti abbiano data certa.

Ma d' altra parte, siccome a senso della legge civile la regitrazione d' una scrittura non è il solo mezzo con cui questa possa acquistare data certa, non v' era motivo, quanto alle scritture importanti passività a carico del defunto, di distinguere fra quelle la certezza della cui esistenza al decesso del debitore risultasse dalla loro registrazione, e quelle in cui tale certezza emergesse in altro modo pur riconosciuto dalla legge.

A senso dell' art. 1327 cod. civ. le scritture private acquistano data certa altresì *dal giorno in cui è morto colui che le ha sottoscritte.* Si è tentato d' impedire l' applicazione di questo disposto alla deduzione delle passività col dire : la legge ammette in deduzione i debiti aventi data certa *anteriormente* all' apertura della successione ; ora le scritture che acquistano data certa per la morte di chi le ha firmate, acquistano data certa *contemporaneamente* all' apertura della costui successione ; quindi non siamo nelle condizioni richieste dalla legge.

Il ragionamento, a nostro modo di vedere, è infondato. Se una scrittura non registrata acquista data certa *dal giorno* della morte di

chi la sottoscrisse, la costui successione non si apre che *al momento* stesso della sua morte (art. 923 cod. civ.). Coordinando razionalmente questi due disposti, è impossibile il non inferirne che pel legislatore la scrittura di cui è caso ha per data certa *il giorno* del decesso di chi la sottoscrisse, ma anteriormente *al momento* del costui decesso, e così anteriormente all' apertura della successione.

L' art. 5 succitato in correlazione all' art. 1327 è stato pure invocato a combattere le pretese del fisco di comprendere in un asse ereditario determinati beni, tuttochè venduti, solo perchè essendosene fatta l' alienazione per privata scrittura, il venditore fosse deceduto prima della registrazione della scrittura stessa.

Ma in verità qui le ragioni del contribuente erano indiscutibilmente più forti e non crediamo che per trionfare avessero bisogno del testuale disposto dell' art. 5.

Infatti se nel tassare il trapasso di proprietà dal defunto all' erede debbasi tener calcolo delle passività cui la persona del defunto fosse obbligata, può essere oggetto di vario e discutibile apprezzamento legislativo, e noi vediamo infatti che mentre in certi stati, come appo noi, la deduzione dei debiti dall' asse successorio è ammessa, in altri invece, come in Francia, è esclusa. Niuna meraviglia quindi che il legislatore possa, nell' ammettere la deduzione delle passività, subordinarla a quelle modalità ch' egli creda.

Ma che la tassa di successione non possa colpire che i cespiti che ancora facevano parte del patrimonio del defunto al tempo di sua morte, e non più quelli che a tale epoca già ne erano usciti, è di elementare giustizia, è del più evidente diritto comune. Laonde noi crediamo fuori dubbio che prima ancora ed indipendentemente dalla ricordata legge del 1902, un erede sarebbe stato in facoltà di opporre alla finanza dello Stato una privata scrittura con cui il suo autore avesse venduto determinati beni. Poichè quand' anche la scrittura non fosse stata registrata che dopo la morte dell' alienante, essa, a senso del sovra cennato art. 1327, avrebbe, anche di fronte al fisco acquistato data certa anteriormente al decesso del venditore.

Ben inteso che si tratti di vendita sincera e non simulata per far frode alla finanza, perchè *fraus omnia corrumpit.*

C. Losana.

COSTITUZIONE DI DOTE FATTASI DALLA SPOSA

MEDIANTE CERTIFICATO DI RENDITA DEL DEBITO PUBBLICO ITALIANO DI SUA PROPRIETÀ A LEI NOMINATIVO

L' art. 8 della legge 23 gennaio 1902, n. 25 stabilisce al primo comma :

« Alla costituzione di dote fatta dagli sposi con beni proprii sarà

« applicata la tassa di registro in misura corrispondente alla metà di « quella che spetterebbe alla costituzione della dote medesima, se « fatta da ascendenti ».

E l' ultimo comma poi testualmente:

« La dote costituita con dichiarazione di vincolo sui registri del « debito pubblico è soggetta alla tassa graduale stabilita dall' art. 66 « della tariffa annessa alla legge di registro 20 maggio 1897 n. 217 ».

Le due disposizioni per quanto inserite nello stesso articolo, riportate appunto per averne presente la lettera, sono sostanzialmente differenti ed indipendenti.

La prima riguarda la costituzione dotale generica dei beni propri della costituente o dalla stessa detti propri, la seconda invece si trattiene a stabilire una tassa speciale e particolare sulle doti costituite dalli sposi mediante dichiarazione di vincolo sui registri del debito pubblico, cioè mediante certificato nominativo vincolato.

Perciò due sono le misure per la tassazione delle doti; l' una: la metà della tassa percipienda se la dote fosse fatta da ascendenti; l' altra: la tassa graduale di cui all' art. 66 della tariffa.

Che le due disposizioni di legge siano indipendenti si evince dal fatto che, dopo il primo comma, è stabilita la esenzione della tassa portata dal primo comma, tutte quelle volte che si esibisca un atto registrato dimostrante la provenienza dei beni dotali, mentre tale obbligo non incombe per le doti costituite con dichiarazioni di vincolo sui registri del debito pubblico, la qualità stessa delle quali determina la misura della tassa, che è quella di cui all' art. 66 della precedente tariffa, già applicata a tutte le doti costituitesi dagli sposi con beni propri di qualunque specie.

Adunque l' art. 8 della nuova legge non modifica l' art. 66 della tariffa precedente se non in quanto vuole dimostrata la provenienza dei beni dotali, ed eccezione delle doti costituite con dichiarazione di vincolo sui registri del Debito pubblico per le quali la legge non fa obbligo di sorta.

L' art. 12 del regolamento approvato con r. decreto 23 marzo 1902, n. 114 completa e chiarisce in modo esauriente il detto ultimo comma dell' articolo 8 stabilendo che la tassa graduale suindicata sarà scontata mediante la registrazione della domanda all' amministrazione del Debito pubblico, quante volte la costituzione di rendita già non consti da precedente atto sottoposto a registrazione: lasciando libertà cioè di chiederne il vincolo coll' atto di costituzione dotale.

Appena pubblicata la legge 23 gennaio 1902, la normale ministeriale 18 maggio 1902 n. 45 si affrettava ad interpretarne l' art. 8 nel senso che l' ultimo comma dello stesso, è applicabile solamente alle costituzioni di rendita a favore della sposa e della prole nacitura regolate dalla legge 24 dicembre 1896 n. 554, sui matrimoni degli ufficiali del r. esercito e alle consimili assicurazioni di rendita.

La normale, che fa legge per gli uffici di registro, è priva di ogni

serietà giuridica, poichè in tutta quanta la nostra legislazione una sola dote esiste, ed è quella determinata dall' art. 1388 del codice civile e la stessa non può esistere se non nei modi e forme sancite dall' articolo 1328 delle stesso codice.

Ogni altra che pure può averne le parvenze, non può però essere dote per cui è assurdo che una legge per quanto fiscale, si riferisca, misurandone la tassazione, ad un istituto giuridico che in realtà non esiste.

Del resto se l' ultimo comma dell' art. 8 succitato si dovesse interpretare secondo la normale del 1902 dovrebbe riferirsi specificatamente alla legge 24 dicembre 1896, mentre invece è generico, come pure è generico (peculiare solamente per la rendita a vincolarsi) l' art. 66 della tariffa; ed infine è risaputo che il certificato nominativo del debito pubblico è titolo che ha già sopportato le tasse in conformità della legge e della sua natura.

Quindi non è conforme alla legge la citata normale n. 45 e la tassa applicabile alla costituzione in dote fattasi dalla sposa mediante un certificato di rendita del debito pubblico italiano lei nominativo e di sua proprietà è esclusivamente quella stabilita dall' art. 66 della tariffa precitata senza obbligo di dimostrarne la provenienza.

Moneglia, agosto 1906.

Not. GIOVANNI MARIO COPELLO.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Formalità ipotecarie — documenti relativi — possono trasmettersi al conservatore anche per mezzo della Posta.

Parere del Ministero di grazia e giustizia, comunicato al Proc. gen. del Re di Catania, con nota del giorno 31 luglio 1906. — Nessuna disposizione di legge o di regolamento vieta espressamente alle parti di trasmettere, ed ai conservatori di ricevere, domande e documenti relativi a formalità ipotecarie, a mezzo della Posta: e non sarebbe neppure opportuno di fare un tal divieto, dal momento che le sempre crescenti esigenze dell' intensa attività moderna, e il lodevole servizio dell' Amministrazione della posta consigliano di avvalersi degli uffici postali, appunto per facilitare la trasmissione di carte a pubblici uffici, anche per l' adempimento di formalità di legge: come, p. es., si è già in tal modo provveduto pel servizio della legalizzazione degli atti, e come si usa generalmente fare per la registrazione degli atti, ecc. ecc. Nè un persuasivo argomento a sostegno della tesi opposta può, a parere del Ministero, desumersi dalla parola della legge: giacchè, dato pure che il verbo *presentare* adoperato dal codice civile, potesse autorizzare a far ritenere che si richieda l' azione manuale della consegna personale, non può tuttavia, con ciò, rimanere escluso, che tale consegna possa avvenire a mezzo di terza persona, la quale poi può essere tanto

un mandatario legale, quanto anche una persona al servizio diretto dell' interessato, ed anche indiretto, vale a dire una qualsiasi persona della cui opera l' interessato avesse creduto di servirsi, e quindi pure il fattorino postale.

Nè più efficace argomento può ricavarsi dall' art. 2070 dello stesso codice : questo articolo si limita soltanto a garantire i diritti della gran massa del pubblico, stabilendo le ore in cui possono essere ricevute le domande per l' adempimento delle formalità ; ma non si occupa di chi possa o debba presentare le domande, nè del modo come la presentazione debba essere fatta. Ed anzi, dicendo *ricevere*, può perfino giustificare il dubbio che in tale locuzione abbia voluto riferisi alla consegna sia « a propria mano » da parte dell' interessato, sia a qualunque altro mezzo idoneo di recapito.

Rendita pubblica — conversione — esenzioni e privilegi fiscali.

Legge 29 giugno 1906, n. 262. — Art. 4. È stabilito il *passaggio gratuito del bollo* italiano dei titoli di rendita 5 per cento lordo a 4 per cento netto ai nuovi titoli di rendita da rilasciarsi, a tenore dell'art. 1, per effetto della conversione.

Le spese per il bollo, al quale fossero eventualmente assoggettati i nuovi titoli da darsi in cambio dei titoli 5 per cento lordo e 4 per cento netto, già regolarmente bollati all' estero, da rilasciarsi ai loro possessori residenti all' estero, saranno interamente a carico del tesoro italiano

Art. 7. — Gli art. 9, 10 e 11 della legge 21 dicembre 1905, n. 483, per la conversione del consolidato 4. 50 per cento in consolidato 3, 50 per cento, sono applicabili alle operazioni di conversione e di rimborso, da compiersi per effetto della presente legge.

Politecnico da fondarsi a Torino — esenzioni e privilegi fiscali.

Legge 8 luglio 1906, n. 321, sulla fondazione di un politecnico nella città di Torino, pubblicata nella Gazzetta ufficiale *del 18 luglio 1906 n. 167.* — Art. 16. Rispetto alle tasse di registro e bollo, tutti gli atti e contratti dell' amministraziane del regio Politecnico sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti delle amministrazioni dello Stato.

Saranno esenti dall' imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi di cui all' art. 4, ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e dei contributi dei privati.

Esercizio delle ferrovie dello Stato — esenzioni e privilegi fiscali.

Legge 12 luglio 1906, n. 332, che reca provvedimenti per l' esercizio delle ferrovie dello Stato, pubblicata nella Gazzetta ufficiale *del 19 luglio 1096, n. 168.* — Art. 9. Tutti i contratti ed atti stipulati dall' amministrazione delle ferrovie dello Stato, relativi esclusivamente all' esercizio delle ferrovie stesse, sono soggetti al diritto fisso di una lira ed esenti da ogni diritto proporzionale di registro.

Riscatto delle strade ferrate Meridionali — esenzioni e privilegi fiscali.

Legge 15 luglio 1906, concernente il riscatto delle strade ferrate Meridionali, pubblicata nella Gazzetta ufficiale *del 17 luglio 1906, n. 166.* — Art. 12. Alla presente convenzione, agli atti e contratti tutti relativi alla sua esecuzione, nonchè agli atti e contratti tutti occorrenti nel periodo della liquidazione, che abbiano per oggetto la definizione delle pendenze relative alle costruzioni e all' esercizio delle reti Meridionale ed Adriatica, si applicheranno le disposizioni relative al bollo e al registro contenute nell' art. 44 del capitolato annesso alla convenzione 25 agosto 1862.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

148. Concorsi a posti notarili — copie autentiche da presentarsi. — *(Reg. not., 27).* — La Corte d' appello di Palermo. — *Omissis.* — Esaminati gli atti per la provvista del 5° posto notarile vacante in Favara, osserva che, regolarmente pubblicato l' avviso di concorso, ed osservate tutte le prescrizioni di legge, presero parte alla gara i signori Averna Pietro, Bennardo Francesco, Fiandaca Ferdinando e Gueli Baldassarre. Però quest' ultimo non presentò alcun documento, e quindi evidentemente è decaduto dal concorso.

Il più anziano d' esami, tra gli altri tre, è l' Averna (28 dicembre 1899), notaro oggi esercente in Palma Montechiaro, e vien secondo il candidato Bennardo (16 gennaio 1900), comunque si studi il Consiglio notarile di Girgenti a sostenere che debba ritenersi più anziano il Bennardo.

L' Averna non presentò, nei termini legali, i documenti giustificativi la cittadinanza, l' età, la pratica notarile; e tanto bastò al Consiglio notarile suddetto per ribadire il parere a lui contrario.

Essendo l' Averna un notaro esercente, ricorrerebbe sotto questo aspetto la vessata questione, se egli avesse dovuto di nuovo giustificare siffatti generali requisiti, che dovette in vero dimostrare per la conseguita nomina a Palma Montechiaro.

Prevalse già pel tema la benevola risoluzione che tali generici requisiti, una volta riconosciuti alla prima nomina, permangano e non sia necessario tornarli a giustificare per ogni ulteriore concorso (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1.° maggio 1903 e 20 maggio 1904) (1).

Più tardi si è però accentuata la rigida tesi che le condizioni del bando siano eguali per tutti i concorrenti, e non si ammettano equi-

---

(1) Le dette decisioni sono pubblicate in questo periodico: an. 1903, pag. 261 e 1904, pag. 213.

pollenti, sicchè anche i notari esercenti che concorrono per altra sede, debbano tutti produrre i documenti giustificativi. (Consiglio di Stato, sez. IV, 14 ottobre 1904).

Ma nella specie v' ha di più e di peggio per l' Averna, ed egualmente pel Bennardo; mentre il primo produce in semplice copia conforme il certificato dello esame d' idoneità al notariato, e l' altro produce in simile certificato conforme gli attestati dell' esame di laurea, della pratica notarile, dell' iscrizione ed esercizio di procuratore legale, casellario giudiziale, processi pendenti, atto di nascita, moralità, e via dicendo.

Quì s' impegna la questione se tali certificati o copie conformi, rilasciati sopra originali o copie semplicemente esibiti al notaro, e non già depositati, siano vere copie autentiche agli effetti dell' art. 27 del regolamento notarile, che impone si presentino i documenti in originale o in copie autentiche.

Per l' affermativa si fa capo all' autorità dell' on. Poggi, relatore al Senato della legge notarile, nel senso che il notaro sia autorizzato a rilasciare copie autentiche anche di atti che non partono da lui e che non furono opera sua; ma, per quanto autorevole sia la parola del Poggi, è pur sempre una privata interpretazione, che per verità pare estensiva di fronte alla lettera dell' art. 1° legge notarile.

Si cita l' art. 61, capov. 3, del regolamento, il quale vuol presa nota nel repertorio dei certificati di conformità rilasciati dal notaro. E che il notaro possa rilasciare di simili certificati di conformità, non si contrasta. Tutto sta a risolvere se, per gli effetti legali, siffatti certificati costituiscano, e sempre, vere e proprie copie autentiche. E non pare che la copia conforme di un qualunque documento eventualmente esibito a un notaro (poscia dalla stessa parte ritirato e scomparente) offra le rigorose garanzie della copia autentica d' un atto depositato e conservato presso il pubblico ufficiale. Lodevolmente il Consiglio notarile di Palermo, a 27 dicembre 1902, deliberava che simili copie siano soltanto conformi, non autentiche, e perciò non rispondenti alle esigenze dell' art. 27 succennato; la quale massima ha finito per trionfare in recenti deliberazioni della Sez. IV del Consiglio di Stato (29 settembre - 13 ottobre 1905), ed è stata adottata in autorevoli ministeriali (23 aprile 1906, n. 2714).

Nè si dica che, siffattamente, si venga a togliere ogni efficacia giuridica alle copie conformi, che il regolamento autorizza, mentre, pur non autentiche, quelle copie hanno tuttavia degli effetti giuridici, anche ai sensi, in tesi estrema e peggiore, dell' art. 1338 cod. civ. Ma altro è l' attribuirsi ai certificati conformi degli effetti legali più o meno limitati, ed altro è l' equipararli completamente e perfettamente a copie autentiche, che l' art. 27 suddetto esige a pieno rigore, così come giustamente richiedesi pel conferimento d' un pubblico ufficio del massimo sociale interesse, quale è il notariato.

Pertanto il certificato conforme dell' esame d' idoneità del sig. A-

verna, la cui data e tenore sono essenziali nel confronto dei titoli dei verî concorenti. i varî documenti che Bennardo presenta in simile certificato conforme, non sono attendibili ai sensi dell' art. 27 su ripetuto; epperò le domande di questi due concorrenti vanno respinte.

Non resta quindi che il Fiandaca, il quale ha presentato in piena regola i suoi documenti; ed invano il sig. Bennardo cerca infirmare il certificato di pratica notarile del Fiandaca medesimo, che sta in regola ed in corrispondenza agli altri autentici documenti dei quali risulta ch' egli già fosse iscritto nell' albo dei procuratori legali e tenesse tutti i legali e morali requisiti per la nomina e tramutamento ad altra sede.

Per questi motivi. la corte, sulla relazione del consigliere delegato e conformemente alle conclusioni del P. M., esprime avviso che il notaro Fiandaca Ferdinando, esercente nella borgata Ioppolo (Raffadali) sia tramutato nel comune di Favara. (Corte app. Palermo, 2 luglio 1906; Averna, Bennardo, Fiandaca e Gueli. Piccolo estens.).

149. Ipoteca costituita da coniugi pel debito di un terzo — opposizione d' interessi — necessità dell' autorizzazione giudiziale. — La Cassazione di Roma. — *Omissis.* — Osserva che, anche a voler prescindere che la Corte di merito, esaminando circostanze di fatto, abbia ritenuto che fra i coniugi Gerez-Visconti-Sauli vi sia conflitto d' interessi, perché al marito importava di associare alla propria obbligazione reale quella della moglie, per mettere a contributo il patrimonio di lei, sgravando correlativamente il proprio, e che quindi un tal convincimento renda incensurabile in sede di cassazione la denunziata sentenza, giova notare che neanche l' esame della quistione di diritto può dare al ricorso una miglior fortuna.

E di vero, quando, come nel concreto caso, entrambi i coniugi prestano garantia ipotecaria per un terzo, bisogna aver riguardo agli effetti della obbligazione della moglie rispetto al marito per vedere se fra loro vi sia o meno conflitto d' interessi, da render necessaria l' autorizzazione giudiziale, a norma dell' art. 136 cod. civ.

La questione quindi si riduce a vedere se tra più datare d' ipoteca si possa ammettere il diritto di regresso concesso ai fidejussori dal l' art. 1920 cod. civ., o almeno quello di surrogazione di cui è parola nell' art. 1253, n. 3, codice stesso.

La Corte di merito ha risoluto affermativamente la cennata questione, ritenendo che, quantunque fra la fidejussione e la dazione d' ipoteca vi siano delle sostanziali differenze, pure fra i due istituti non può negarsi un punto di contatto, avendo tra loro analogia per la causa del vincolo giuridico e per gli effetti, avendo entrambi per scopo l' adempimento dell' obbligazione altrui, e che dove i due istituti si somigliano, non potrebbe logicamente e giuridicamente contestarsi l' applicazione di identiche norme di legge.

E la cennata opinione trovasi avvalorata dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questo supremo Collegio, il quale, in un suo pro-

nunziato, dice espressamente che non sa trovarsi la ragione filosofica per negare, in senso generale, a chi fornisce ipoteca per altrui il nome di fidejussore.

Non perdendo di vista la differenza che intercede tra la garantia personale, che si basa sulla fidejussione, e la reale, cha si basa sulla ipoteca, è facile scorgere che, mentre la prima dà diritto all'azione di regresso, ai sensi dell'art. 1920 cod. civ., l'altra può dar luogo alla surroga legale, ai sensi dell'art. 1253, n. 3, codice stesso.

Ed ammesso che al datore di ipoteca competa la cennata surrogazione, ne deriva, come logica conseguenza, che quando due coniugi dànno ipoteca con separati beni a garantia di una stessa obbligazione, nasce tra i coniugi stessi conflitto d'interessi.

E correttamente fu pure ritenuto dalla Corte di merito che nessuna conseguenza giuridca deriva dalla circostanza che in definitivo non si sia tradotta in fatto la opposizione d'interessi, per avere anche il marito adempito all'obbligo assunto verso la Congregazione creditrice, cedendo lo stabile ipotecato: perchè basta che l'opposizione d'interessi vi sia stata anche virtualmente nel momento in cui l'obbligazione fu contratta, per ritenere la necessità dell'autorizzazione giudiziale.

Per questi motivi, rigetta ecc. (Cass. Roma, 23 giugno 1906; Congregaz. di Carità e Cassa di Risparmio di Forlì).

150. Testamento olografo — deposito. *(Cod. civ., 912).* — Non è necessario a pena di nullità che il deposito del testamento olografo si faccia presso un notaro della città dell'aperta successione; e quindi nulla decide che il deposito ivi invece si faccia presso un notaro appartenente a paese del locale distretto notarile. (Corte app. Torino, 18 maggio 1906; Rinaldi c. Sciolli. Dusio estens.) (1).

151. Obbligazioni e contratti — clausola di concorrenza — ammessibilità — limiti. *(Disp. prelim. cod. civ., 3; cod. civ., 1628).* — É nulla la clausola che vieta la concorrenza, anche quando sia illimitata solo nell'oggetto e nello spazio, e non nel tempo. Nella specie è nullo il patto per cui un viaggiatore di commercio si obbliga a non esercitare per alcuni anni la propria professione, dovunque. (Cass. Torino, 25 aprile 1906; Ulmann c. Callegari. Lago estens.) (2).

152. Cessione — negozio — patto di non fare concorrenza — validità. *(Cod. civ., 1160).* — È valido il patto con cui il cedente di un negozio di mode si impegna a non più aprire ne comunque prendere parte in altri negozii di mode e generi affini nella stessa città. (Corte app. Torino, 22 giugno 1906; Casoli c. Tonazzi. Fantoni estens.) (3).

153. Servitù — prospetto — distanze legali. *(Cod. civ., 590).* — Il vicino che fabbrica è obbligato ad osservare la distanza dei tre metri anche quando il diritto di vedute dirette o finestre a prospetto spetta all'al-

(1) *Giurispr.* di Torino, an. 1906, col. 1061.

(2) *Legge*, an. 1906, col. 1579.

(3) *Giurispr.* di Torino, an. 1906, col. 965

tro vicino come conseguenza del suo diritto di proprietà. — Perciò è obbligato ad osservare la distanza dei tre metri dal fabbricato che l'altro vicino ha già eretto con vedute distanti più di un metro e mezzo, ma meno di tre dalla linea divisoria. (Cass. Torino, 25 maggio 1906; Sezzano c. Galuppini. Piloni estens.) (1).

154. Patrimonio sacro — alienabilità — pignorabilità. — È alienabile il fondo che il chierico si è costituito in patrimonio sacro, e conseguentemente ne sono pignorabili le rendite. (Corte app. Napoli, 13 febbraio 1906; Balzano c. N. N. Marmo estens.) (2).

155. Notaro — commesso di studio — riscossione di parcelle — mandato tacito. *(Cod. civ., 1241).* — Non basta che una persona sia addetta da tempo come scrivano allo studio di un notaro per far ritenere che abbia anche la facoltà di riscuotere le parcelle notarili. — È quindi male eseguito nelle mani dello scrivano il pagamento degli onorarii e delle spese dovute al notaro. (Pret. Bergamo, 11 maggio 1906; Finardi c. Paganoni. Pezzini estens.).

156. Privilegi fiscali — imposta — tassa di registro e di successione — carattere reale. — I privilegi fiscali per il debito d'imposta fondiaria, di tasse di registro e successione hanno gli effetti della ipoteca e quindi sono dimissibili e seguono i beni presso qualunque possessore. (Corte app. Venezia, 26 aprile 1906; Ufficio successioni di Udine c. Chiaradia. Carminati estens.) (3).

157. Donna maritata — obbligazione solidale col marito — nullità. — Se la moglie si obbliga solidariamente col marito verso il mutuante, e dà ipoteca sopra un suo fondo parafernale per sicurezza della somma mutuata senza autorizzazione del tribunale, ov'è conflitto d'interessi e quindi la sua obbligazione con l'ipoteca è nulla. (Corte app. Palermo, 4 maggio 1906; Grimaldi c. Colaiauni. Tocci estens.) (4).

158. Patria potestà — recognizione debiti esistenti — validità. — Un credito può dichiararsi estinto per il decorrimento del termine per ottenere la rinnuovazione del titolo, quando non vi sieno state in tal periodo cause interruttive della prescrizione. L'esercente la patria potestà non ha bisogno di alcuna autorizzazione per prestare ricognizione di debiti esistenti. (Cass. Palermo, 7 luglio 1906; Intendente di Catania c. Casale. Corrias estens.) (5).

159. Mandato speciale — criterii. — Cambiale firmata da procuratore speciale — non occorre allegare il mandato. — È mandato speciale e non generale quello con cui si autorizza alcuno a firmare cambiali o biglietti all'ordine e girarli. — Per la validità della cambiale firmata dal procuratore speciale non è necessario che il mandato sia allegato

---

(1) *Giurispr.* di Torino, an. 1906 col. 919.
(2) *Foro it.*, an 1906, I, col. 884.
(3) *La Cassazione dl Firenze*, an. 1906, pag. 516.
(4) *Il Foro sic.*, an. 1906, col. 338.
(5) *Ibid.*, an. 1906, pag. 343.

alla cambiale. (Cass. Palermo, 7 luglio 1906; Vazzana c. Sferruzza. Chiaia estens.) (1).

160. Locazione — azione di sfratto — competenza. — Quando vi è opposizione da parte del convenuto cessa la competenza speciale dei conciliatori sull' azione di sfratto per locazione finita, di cui all' art. 1 della legge 24 dicembre 1906, o tornano in vigore le norme di competenza ordinaria del codice di procedura. (Cass. Napoli, 10 maggio 1906; De Simone c. Campanile. Bianco estens.) (2).

161. Dote — restituzione del corredo — limite. — Il marito non è tenuto a restituire agli eredi della moglie l' intero valore del corredo personale sebbene stimati nel dotale quando può presumersi consumato. (Corte app. Catania, 26 marzo 1906; Iozia c. Iozia. Casaburi estens.) (3).

162. Successione — istituzione dipendente da avvenimento futuro e incerto — validità. *(Cod. civ., 830)*. — Non è contraria alla legge nè alla morale la disposizione colla quale il testatore istituisce erede quello fra i suoi nipoti che compirà un determinato corso di studi. (Corte app. Milano, 11 aprile 1906; Del Corno c. Muttoni, Sabbiani, Piccaluga, Del Corno e altri. De Marchi estens.) (4).

163. Sorgenti — appartenenza — propritarii inferiori — titolo — prescrizione. (*Cod. civ., 540 e 541*). — La sorgente appartiene al proprietario del fondo in cui esso si trova, e il proprietario della sorgente, conservante la disponibilità dell' acqua, ne può privare i proprietarii inferiori, tranne i casi in cui possano opporgli il titolo o la prescrizione. (Cass. Napoli, 25 giugno 1906; Consorzio irriguo di Pellaro c. Consorzio irriguo di Motta S. Giovanni. Cianci Sanseverino estens.) (5).

164. Enfiteusi — canoni maturati — espropriazione del fondo enfiteutico. — Il direttario, creditore di canoni maturati, può promuovere l' espropriazione del fondo enfiteutico. (Corte app. Palermo, 21 maggio 1906; Sindaco di Trapani c. Savona. Piccolo estens.) (6).

165. Tasse di registro — obbligo delle parti. (*Leg. reg., 20 maggio 1897, art. 86 n. 1*). — Le spese di registrazione e multa di un contratto sono a carico comune delle parti contendenti se entrambe ne hanno il loro contegno resa necessaria la produzione in causa e se si trovano in possesso del contratto e quindi in possibilità di registrarlo a tempo debito. (Corte app. Torino, 4 maggio 1906; Nosenzo c. Garelli. Gazzone estens.) (7).

166. Enfiteusi — trasferimento di dominio diretto — valutazione — tassa registro. (*Leg. 20 maggio 1897, sulle tasse di registro, art. 22; cod.*

(1) *Il Foro siciliano*, an. 1906, col. 336.
(2) *Diritto e giurispr.*, an. 1906, II, col. 156.
(3) *Indice di giurispr.*, an. 1906, pag. 41.
(4) *Foro it.*, I, an. 1906, col. 930.
(5) *Diritto e giurispr.*, an. 1906. col. 186.
(6) *Foro sic.*, an. 1906, col. 316.
(7) *Giurispr.* di Torino, an. 1906, col. 988.

civ., 1779). — Nel trasferimento del dominio diretto la tassa di registro deve essere commisurata al decuplo del canone, ancorchè il corrispettivo pattuito sia superiore all' ammontare di tale decuplo. (Corte app. Milano, 3 aprile 1906; Finanze c. Cozzi. Bulfoni estens.) (1).

167. Opificio industriale — cessione — corrispettivo per l' avviamento — deduzione dei redditi annuali successivi — tassa di ricchezza mobile. *(Legge sull' imposta di ricchezza mobile, 24 agosto 1877, art. 30, e 32).* — L' imposta di ricchezza mobile dev' essere pagata su tutto il redditto netto dell' opificio industriale senza che possa ammettersi in deduzione la tassa di ricchezza mobile pagata sul corrispettivo pattuito per la cessione dell' avviamento e della clientela nella vendita dello stabilimento (Cass. Roma, 23 luglio 1906; F.lli. Diatto c. Finanze. Cerza estens.) (1).

CONSULTAZIONI

52. — G. M. Conserv. ipoteche, Ascoli Piceno. — *Si può inscrivere subito la ipoteca giudiziale in ordine a sentenza del tribunale con la quale si fa diritto alle domande dell' attore, si dichiara tenuto il debitore a dover garantire ipotecariamente la somma di lire 35000 pagabile in centesimi annui con gli interessi scalari 5 $^0/_0$, prefiggendosi a tale scopo il termine di mesi due, scorso il qual termine, si autorizza il creditore ad assumere la ipoteca di garanzia sopra tutti i beni del creditore?*

Mentre il codice francese faceva derivare l' ipoteca giudiziale da qualunque sentenza, ed altresì dalle recognizioni e verificazioni fatte in giudizio, il codice nostro non ha parlato affatto di quei casi, ed ha voluto che la sentenza porti condanna sia al pagamento di una somma, sia alla consegna di cose mobili, sia all' adempimento di una obbligazione di natura diversa, la quale possa risolversi nel risarcimento dei danni. Quindi una sentenza che espressamente non condanni, o con altre parole non ordini di *dare*, di *fare* o *prestare*, come di *omettere* qualche cosa, anche a termine, e che contenga soltanto il germe di una condanna futura od eventuale, non potrebbe attribuire a chi l' ha ottenuta, l' esorbitante diritto di inscrivere una ipoteca, che prima non gli spettava, nè per legge, nè per contratto. Ma per altro per produrre tale diritto basterà che si abbia una sentenza che riconoscendo in modo implicito od esplicito l' esistenza di un' obbligazione, ordini al debitore di adempierla; nè si esige, nella conclusione, una formula sacramentale, e si ammettono le espressioni equipollenti, purchè in sostanza si riconosca il diritto del creditore, e si imponga al debitore il pagamento di una somma, la consegna di cose mobili, l' adempimento di altra obbligazione *in verbo de praesenti*, anche se, *autem dilata solutio*, che possa risolversi nel risarcimento dei danni.

(1) *Foro it.*, an. 1906, I, col. 880.

(2) *Legge*, an. 1906, col. 1564

(Chironi, *Delle ip.*, vol. II, pag. 302-315). È vero che in contrario si oppone da altri lo spirito della legge che tende a contenere la ipoteca giudiziale in confini più angusti di quelli assegnati a questo istituto dalle legislazioni precedenti, cosicchè le sentenze che non portino condanna al pagamento di un debito, all' adempimento di una obbligazione, e se siavi incertezza nella loro esistenza, o si tratti di obbligazione non ancora scaduta, essi ritengono che non possano produrre ipoteca giudiziale. — Poichè l' ipoteca giudiziale è un mezzo principale per garantire una obbligazione nascente da giudicato, non può sorgere se non quando l' obbligazione sussista, mentre questo in verità non può dirsi fintantochè il debitore non sia inadempiente. Come potrà dirsi che sussista l' obbligo al debitore di rifondere il danno, quando egli non ha ancora mancato alla sua obbligazione? Solo allora che vi mancherà vi andrà soggetto, come vi andrà pure soggetto colui che sia stato condannato a rendere il conto, qualòra non lo presenti, per il reliquato determinato con giuramento. Però fino a che non vi sia il rifiuto a renderlo, non si potrà dire che chi lo deve abbia recato il danno, e finchè non è certo il danno, non è certo il debito, e non si potrà pretendere alla garanzia che lo suppone, e così all' ipoteca giudiziale che dev' esserne l' accessorio. (Vedansi: Pacifici-Mazzoni, *Dei priv. e delle ipot.*, vol. I, n. 147; Vitali nella nota alla sentenza della corte di Parma 6 marzo 1877, *Legge*, I, 1878, 560; Bianchi E., *Tratt. delle ipot.*, vol. I, n. 149-176). Ma ammesso pure tutto ciò in linea generale. osserviamo che quando il giudice condanni all' adempimento di una obbligazione di fare, e lo condanni a questo adempimento anche in un dato termine, il creditore potrà subito inscrivere la ipoteca quantunque il suo credito sia meramente eventuale. Ora la sentenza la quale ordina di dare cauzione impone al debitore una obbligazione esplicita. Egli deve adempiere questa obbligazione sotto l' ipoteca di tutti i suoi beni, per il principio che emana dall' art. 1949 del codice civile; imperocchè una sentenza non può costringere ad una obbligazione, senza che i beni vi siano immediatamente sottoposti. (Troplong, *Delle ipoteche*, n. 441). Questa ipoteca infatti prevede il caso dell' inadempimento, per il quale il condannato è responsabile coll' emenda dei danni ed interessi. Adunque da siffatta sentenza nasce indubbiamente l' ipoteca giudiziale, con questo però che ove il condannato eseguisca nel termine la sentenza col dare sicurtà, e nel caso del quesito, costituendo la ipoteca convenzionale, allora verrà meno la ipoteca giudiziale, che rimarrà estinta, avendo il condannato adempito l' obbligo impostogli dalla sentenza. (Chiesi, *Delle ipot.*, vol. III, n. 651). Ora a nostro parere la sentenza del tribunale di Ascoli Piceno del 25 marzo 1906, che dichiara tenuto il debitore a dover garantire ipotecariamente la somma di lire 35000 per le cause ivi enunciate, prefiggendo a tale scopo il termine di mesi due e scorso quel termine autorizza il creditore ad assumere l' ipoteca di garanzia sopra i beni del debitore, ordina in sostanza la prestazione di una cauzione, contiene implicita con-

danna allo adempimento di una obbligazione *de faciendo*, la quale condanna si risolve nell' altra di risarcimento di danni, ove l' obbligazione di fare resti inadempiuta. Quindi siffatta sentenza è subito produttiva d' ipoteca giudiziale, benchè eventuale, che diverrà reale ed effettiva nel caso d' inadempimento, come perderà ogni giuridica efficarcia fino dal momento che verrà costituita ed inscritta la ipoteca convenzionale, ordinata con la sentenza. (Cass. Roma, 1 giugno 1886, *Foro it.*, XI, 1, 717; *Annali*, XX, 1, 320; *Legge*, XXVI, 2, 37).

***

53. — S. not. N., Massa. — *Nell' affrancazione dei canoni enfiteutici, la tassa proporzionale di registro sarà applicabile ad un capitale formato di 10 volte l' annua prestazione (art. 22 legge di registro) o a tutto il corrispettivo specialmente se superiore al multiplo delle 20 annualità ?*

Pur troppo la cassazione Romana con sentenza del 9-27 marzo 1906 in causa Selecchi ed altri contro Finanze ribadisce l' errore. che non soltanto sul multiplo di 10 annate del canone, come dice l' articolo 22 della legge di registro, deve calcolarsi la tassa di affrancazione del dominio diretto nell' enfiteusi, ma anche sopra ogni altro correspettivo pattuito (*Rivista Tributaria*, 1906, n. 4750 e per i precedenti, cass. Roma 16 settembre 1897, ivi n. 764 e 23 agosto 1898, ivi n. 1343, *Rolandino*, 1898, p. 313 n. 163). — Invece per la parola chiarissime della legge, dallo stesso ministero delle Finanze coll' articolo 3 della circolare 18 giugno 1874 n. 710 e con la risoluzione del 22 gennaio 1888 presa in conformità al voto del Consiglio di Stato, era stato dichiarato che in applicazione dell' articolo 22 della legge la tassa da percepirsi sui contratti di affrancazioni enfiteutiche, e generalmente sui trasferimenti del dominio diretto a titolo oneroso, doveva essere liquidata sul multiplo del canone di dieci annate, e sul laudemio, se dovuto, quando anche il prezzo pattuito in capitale od in perpetua annualità fosse stato superiore al multiplo anzidetto. — Ed a questi principî si era conformata la cassazione Romana con la sentenza del 28 luglio 1895 (*Rivista tributaria*, n. 269, *Rolandino*, 1896, p. 348 numero 186) soggiungendo che la regola per la tassazione del trapasso che si fa dal concedente all'utilista determinata dal citato articolo 22 della legge si deve sempre osservare, senza riguardo al correspettivo maggiore od anche minore della metà del canone capitalizzato per 10 annate (Vedasi anche app. Messina, 25 marzo 1897, *Rolandino*, pag. 223 n. 121 ed a pag. 293 app. Milano 5 aprile 1906).

***

54. — V. not. F., Milano. — *Un notaro che ha il figlio vice-pretore onorario nel mandamento di sua residenza, può pubblicare e ricevere un testamento olografo alla presenza e coll' intervento del figlio fungente da pretore in assenza del pretore titolare, o vi osta l' art. 24 della legge notarile?*

Il divieto sorge manifesto dallo spirito che informa l' art. 24 della legge notarile, giacchè non soltanto contempla l' intervento dei parenti od affini come parti nell' atto, ma eziandìo come procuratori, tutori,

amministratori e così per ragione di ufficio. — Ora poichè il notaro esercita una magistratura civile, e così anche per lo art. 15 della legge sull' ordinamento giudiziario, è stabilito che non possono, sotto pena di nullità, far parte contemporaneamente, come giudici della stessa sezione, i parenti e gli affini, da questa disposizione pure si trova un argomento di più per ritenere che il notaro non può, davanti il figlio in funzione di vice pretore, procedere all' atto di deposito e pubblicazione del testamento olografo agli effetti dell' art. 12 del codice civile.

COSE VARIE

Onorificenza. — Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri è stato nominato Uffiziale nell' Ordine della Corona d' Italia il sig. notaro Lo Cascio cav. Pietro, sindaco di Chiusa Sclafani.

ATTI DEI CONSIGLI NOTARILI

Consiglio Notarile della provincia di Pisa

Adunanza del dì 27 giugno 1906.

Presenti i signori : — Rossini dott. Augusto, *Presidente.* — Boni Giulio Cesare, *Consigliere.* — Frullani Carlo, id. — Palla Francesco, id. — Barsali dott. Giuseppe, id. — Carli Cesare, *Segretario.*

Omissis.

Dipoi, dopo breve discussione, il Consiglio seguendo l' ordine del giorno che porta la trattativa della « Proposta pel biglietto ferroviario gratuito o semigratuito ai componenti il Consiglio Notarile, ai singoli notari ed al personale d' Archivio » ;

Considerando che le funzioni demandate dalla legge ai componenti i Consigli Notarili non sono d' interesse privato ma riflettono il servizio pubblico, e l' organamento ed andamento del servizio dei notari dei singoli Collegi e perciò costituiscono i Consigli Notarili una magistratura nell' interesse pubblico ;

Considerando che i Consigli Notarili prestano del continuo funzioni che oltre non portare ai singoli componenti i Consigli stessi alcuna remunerazione, obbligano i componenti ridetti ad abbandonare il loro ufficio notarile e così non solo a subire perdite di proventi notarili, ma anche a subire spese non lievi ;

Considerando che le incombenze dei Consigli notarili oltre essere esclusivamente d' interesse dello Stato apportano vantaggio al medesimo, sorvegliando e curando i Consigli Notarili la regolarità del servizio notarile e così pure la corresponsione per parte dei notari delle tasse e proventi degli archivî ;

Considerando che anche ai singoli notari sono per legge demandati oneri che li obbligano all' abbandono dell' ufficio e non solo alla perdita di necessario lucro professionale. ma a sopportare dispendi senza remunerazione e precisamente per il loro intervento alle adunanze ordinarie e straordinarie del Collegio Notarile, per la presentazione degli atti, repertori e registri alle ispezioni periodiche, per l' esibizione dei repertori al visto dell' ufficio del registro e dell' Archivio, per la provvista dei repertori e supplementi e per la mensile corresponsione delle tasse di archivio ;

Considerando che gl' impiegati degli Archivi notarili hanno importantissime attribuzioni tutte d' interesse dello Stato e perciò debbono giustamente anche i detti funzionari esser considerati a tutti gli effetti impiegati dello Stato;

È di evidente giustizia (tanto più ora che le Ferrovie sono devolute allo Stato) che sia concesso non solo ai componenti i Consigli Notarili, ma anche ai singoli notari ed al personale degli archivî notarili il biglietto ferroviario gratuito di 2. classe o per lo meno semigratuito per le suespresse ragioni e per eguaglianza di trattamento usato per altre categorie di funzionari, che non hanno uffici di tanto interesse dello Stato quanto quelli dei Consigli notarili, dei notari e del personale degli archivi.

Conseguentemente, con voto unanime, delibera di avanzare a S. E. il Ministro di grazia e giustizia, a S. E. il Ministro dei lavori pubblici ed all' On. Direttore Generale delle Ferrovie analoga istanza e precisamente trasmettendo alle prelodate Loro Eccellenze copia di questa deliberazione perchè di concerto addivengano alla suespressa giusta concessione, e delibera pure di comunicare questa stessa deliberazione al Comitato permanente notarile avente sede in Roma e per esso al *Giornale dei notari* perchè voglia patrocinarne ed officiarne la sua accoglienza, curando all' uopo l' adesione degli altri Consigli notarili.

CENNI BIBLIOGRAFICI

Il procedimento civile davanti i pretori (*Dottrina, commento, giurisprudenza*), per l' avv. cav. Francesco Coppola, sost. proc. gen. d' appello. II ediz. Emidio Maggi Edit. Avellino. — Si è pubblicata in questi ultimi giorni le seconda edizione del secondo volume della prima parte di quest' opera, ottima sotto ogni riguardo, ed utilissima. Il commento è chiaro; l' esame della dottrina e della giurisprudenza, sintetico; la critica, acuta. Nessuna questione di diritto giudiziario pretoriale è trascurata.

L' opera intera è divisa in due parti. Nella prima, premessa un' ampia trattazione della competenza pretoriale, sono svolte e trattate le varie fasi del giudizio di cognizione. Questa parte è divisa in due volumi. Nella seconda è compresa la trattazione della procedura esecutiva, e delle procedure speciali, compresa la esecuzione fiscale sui beni immobili, e la procedura dei piccoli fallimenti.

L' opera intiera costituisce un prezioso sussidio ed una guida pratica e sicura nella trattazione degli affari pretoriali.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivî notarili. — Nomine a conservatore. — Rigazzi not. Stanislao, a Sortino. — Fanara not. Gabriele a Favara. — Pipitone not. Gioacchino, a Marsala.

Notari. — Nomine. — Rossi Dante, a Migliarino. — Marassi Ugo, a Rovigo. — Galluzzo Antonino, a Portico di Caserta. — Fusco Luigi, a Cansano. — Ioele Luigi, a Casabona. — Doria Pietro. a Matrice. — Guagliardo Vincenzo, a San Cataldo. — Tutino Antonino, a Marianopoli. — Sospinoso Giuseppe, a Calvello. — Abeta Gaetano, a Treia. — Fazio Giuseppe, a Sant' Angelo di Brobo. — Bruno Dario, Perrero. — Atzosi Cicalò Giovanni, a Cagliari. —

Traslocazioni. — Russimando Francesco, da Teora a Sant' Angelo dei Lombardi. — Bertarione Gabriele, da Vistrorio a Castellamare. — Astuto Vincenzo, da Melilli a Sortino. — Gigli Boldorino, da Grosseto Sorano. — Ugazzi Gualtiero, da Sorano a Grosseto. — Cappelli Leonardo, da acquaviva delle fonti a Manfredonia. — Mastronardi Germano, da Manfredonia a Acquaviva delle Fonti. — Rinaldi Francesco, da Canosa di Puglia a Minervino Murge. — Rescigno Domenico, da Cava dei Tirreni a Nocera Inferiore. — Toscani Pietro, da Golorno a Casselfranco Veneto.

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore*.
Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile*.

Pistoia, Tip. Niccolai, 1906.

Anno XXVI-31. N. 19. ROMA-FIRENZE 1 Ottobre 1906

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

DEGLI ART. 34 E 35 DELLA LEGGE DI REGISTRO

Ottima cosa sarebbe che la redazione di un periodico, quando in esso venne fatto oggetto di critica un articolo apparso su di un altro periodico o comunque stato pubblicato, si facesse sollecita ad inviarne un esemplare all' autore dell' articolo censurato perchè possa rispondervi.

Per mero caso veniamo ora soltanto a cognizione di una recensione a un nostro articolo, pubblicato a pag. 289 del 1904, apparsa sulla *Rivista tributaria* di quell' anno ai n. 4104 e 4112, dove si contengono degli appunti che non ci persuadono. Perciò crediamo opportuno il tornarvi sopra, potendo dall' attrito della discussione la verità farsi strada.

Trattasi della interpretazione dell' art. 35 della legge di registro, il quale stabilisce che, per calcolare la tassa di passaggio dei beni a cui danno occasione i conguagli di quote tra i condividenti, o le cessioni di quote alla comunione o alla eredità indivisa, si devono imputare a preferenza i mobili e crediti certi e liquidi, e le rendite che risulteranno comprese nelle quote maggiori, o in quelle cedute alla comunione o eredità rimasta indivisa.

Come si applichi questa disposizione nel caso di conguagli nelle divisioni, o di cessioni di quota alla comunione, lo abbiamo dimostrato, e su questo pare non vi sia dissenso. Il dissidio sorgerebbe nel caso di cessione della propria quota *ad un coerede o ad un terzo.*

Noi propriamente non abbiamo detto che la divergenza tra gli scrittori non riflette le cessioni *alla comunione o alla eredità indivisa* bensì le cessioni *ad un coerede o ad un terzo*, e nemmeno abbiamo preso in esame quest' ultimo caso, essendoci limitati a considerare la cessione di quota alla comunione, per dimostrare come l' art. 35 non possa riferirsi che alla quota di *diritto* del cedente; ma della cessione *ad un terzo* non ci siamo punto occupati, se si eccettui una lontana allusione, fatta però in modo di obbiezione alla nostra tesi, per poi combatterla. In ogni modo se non manifestammo in allora il nostro pensiero in proposito, lo facciamo ora; riconoscendo di subito che il nostro contradittore ha colto nel segno coll' attribuirci quanto realmente non avevamo manifestato e nemmeno pensato potesse dal luogo a dispareri.

Per noi adunque è fuor di dubbio che anche nella cessione di quota *ad un terzo*, si debba aver riguardo, nell' applicare la tassa, alla

quota di *diritto*, come nella cessione alla *comunione*, essendo identico il fatto giuridico, identico l' oggetto dedotto nel contratto, e per conseguenza uguale deve essere anche la tassa, la quale colpisce il fatto del trasferimento senza alcuna considerazione alle persone dei contraenti.

L' egregio nostro contraddittore invece vorrebbe vedere qualche cosa di diverso tra la cessione fatta *ad un solo coerede o ad un terzo* e quella fatta a favore della *comunione od eredità indivisa*, ed afferma che tale distinzione « trova la sua ragione nel fatto che la cessione ad *uno* e non « alla *totalità dei coeredi*, non determina la qualità di beni che potrà « ricevere il cessionario in rappresentanza della quota acquistata; « mentre nella cessione alla *eredità indivisa* si cedono ai coeredi tutti « i propri diritti, i quali concernono ciascun cespite ereditario, in « modo che la quota di ogni cespite spettante *ex lege* al cedente, viene « in sostanza a formar oggetto della cessione. »

Tale affermazione si basa, a nostro modo di vedere, su di un equivoco, vale a dire che non sia possibile sapere quello che il cedente trasferisce nel cessionario *individuo*, non essendo dato prevedere e determinare la qualità dei beni che nelle future divisioni verranno assegnati alla quota ceduta.

Ma questo è tutt' altro che esatto. Ed invero qual' è il diritto di cui si spoglia il cedente ? Evidentemente il diritto di conseguire *su ciascuno degli enti della comunione* la sua quota parte corrispondente alla propria interessenza nella comunione stessa. Ciascun coerede ha il diritto di avere in natura la sua parte dei beni mobili ed immobili della eredità, e qualora questi ultimi non si possano comodamente dividere, se ne fa la vendita agli incanti giudiziali, dividendone di poi il ricavato (art. 987, 988 cod. civ). E quantunque nella formazione e composizione delle parti si debba evitare, per quanto sia possibile, di smembrare i fondi e di recar danno colla divisione alla qualità delle coltivazioni, si deve però sempre fare in modo che entri possibilmente in ciascuna quota la medesima quantità di mobili, immobili diritti o crediti di eguale natura e valore (art. 994 idem). La legge insomma ha voluto che l' eguaglianza presieda sempre alle divisioni, e che le quote *di fatto* debbano corrispondere, per quanto è possibile, alle quote *di diritto*. Che se, in pratica, ad evitare l' asta o per qualsiasi altro motivo, le parti credono di reciproca convenienza attenersi a un diverso modo di assegni, attribuendosi in una diversa proporzione i vari beni del compendio della comunione, questo sarà in esse facoltativo soltanto.

Chi cede adunque la propria quota, sa di cedere il diritto ch' egli ha sui singoli beni della comunione, e per conseguenza il diritto di chiedere e farsi assegnare quella determinata quantità di mobili, immobili e crediti corrispondente al proprio diritto astratto di compartecipazione nella comunione : libero poi il cessionario di convenire in una maniera diversa la separazione e realizzazione della quota acquistata.

Quello che si cede è indiscutibilmente il diritto astratto, e ciò tanto se la cessione viene fatta alla *comunione*, come ad un *terzo*, non potendo esercitare alcuna influenza la persona, qualunque essa sia, del cessionario. In ambi i casi « si cedono tutti i propri diritti, i quali concernono ciascun cespite ereditario, in modo che la quota di ogni cespite spettante *ex lege* al cedente, viene in sostanza a formar oggetto della cessione. » Il modo poi di convertire questa quota *di diritto* in quota *di fatto*, è un evento posteriore che non è possibile, in ambedue i casi, esattamente prevedere e che non forma oggetto della contrattazione.

L' egregio nostro contradditore, dalla distinzione sopra accennata, vorrebbe ritrarre questa conseguenza : che nel caso di cessione *ad un coerede o ad un terzo*, la minore aliquota si debba applicare sull' ammontare complessivo dei crediti e mobili compresi nella eredità ; e quando questi non bastassero a coprire il prezzo della cessione, sul di più soltanto si applicherà la tassa di trasferimento immobiliare. In altri termini si pretenderebbe che la quota ceduta debba essere composta esclusivamente dei crediti della massa, e qualora la totalità di questi non bastassero a coprire il prezzo della cessione, dovessero supplire i mobili, ed esauriti anche questi, il rimanente importo soltanto dovrebbe rappresentare immobili.

Ma questo è affatto inammissibile, anche perchè per tal maniera si verrebbero a ledere i diritti degli altri comunisti, togliendo loro quella parte di crediti e mobili che ad essi pure appartengono. Come può dire il cedente : io ti cedo il mio quoto e intendo che in esso sieno compresi tutti i crediti della eredità, mentre non ha diritto che a una quota-parte di essi? E potrebbe il cessionario, al momento della divisione, accampare una tal pretesa? o, viceversa, dovrebbe, suo malgrado, adattarsi ad essere escluso dal partecipare anche alla ripartizione degli immobili ?

Ma si dirà: questo non deve avere effetto che nei riguardi dell' applicaziane della tassa, senza alterare punto i rapporti dipendenti dalla comunione. Ed in allora si avrebbe questa strana incoerenza, che la tassa colpirebbe un rapporto o una trasmissione di beni diversa da quella che realmente si è avverata. Io cedo la mia parte di crediti, mobili ed immobili che ho nella comunione, e la tassa si liquida come se cedessi soltanto mobili! Si cade nell' assurdo.

E poi come potete soffermarvi ai crediti e mobili, se già affermaste che la cessione « non determina la qualità di beni che potrà ricevere il cessionario in rappresentanza della quota acquistata? » Ma qui evidentemente la determinereste, facendola consistere nel complessivo importo dei crediti e mobili della massa. E allora perchè non determinarla invece col riferirvi alla quota *di diritto* che formò oggetto della contrattazione, senza creare un criterio del tutto illogico ed arbitrario?

Ma, si afferma, questo è conforme alla legge. Vediamolo.

L' art. 34 della legge di registro assoggetta le vendite comprensive di mobili ed immobili, alla tassa più grave immobiliare. A questo prin-

cipio fa un'eccezione pel caso che nel contratto siasi stipulato un prezzo distinto per ciascuna specie di beni. Venendo poi a considerare le vendite di ragioni ereditarie, applica ad esse lo stesso principio; ma qui pure fa una eccezione, analoga a quella precedente, qualora si giustifichi che nella eredità siano compresi mobili, crediti certi e liquidi o rendite perpetue o vitalizie.

Nelle cessioni di ragioni ereditarie non è possibile di fare un prezzo distinto per gl' immobili, pei mobili e pei crediti, non sapendosi, con precisione, quali essi sieno avanti che si addivenga alla divisione; ma si sa però che il diritto astratto ceduto comprende una determinata rata-parte di ciascuno di quegli enti diversi, per cui voleva giustizia che la stessa eccezione, fatta pel caso di prezzi distinti, si estendesse anche a questo caso, militandovi la stessa ragione di equità. Perciò si ritenne equivalere alla determinazione di un prezzo distinto la dimostrazione che nella eredità esistano beni di diversa natura soggetti a differenti aliquote.

Parificato questo secondo caso a quello precedente, è intuitivo che si debba ad esso applicare la legge nella stessa maniera. Ora nel caso precedente si assoggetta alla tassa minore il prezzo che rappresenta il valore dei mobili, e alla tassa maggiore il prezzo che rappresenta il valore degli immobili. Qui pure si farà altrettanto. Ma non si fa altrettanto quando, a mo' d' esempio, si applicasse soltanto l' aliquota dovuta pei crediti, per la ragione che nella eredità, composta d' immobili, mobili e crediti, l' importare di questi ultimi eguagliasse o superasse il prezzo di cessione. Questo sarebbe in aperto contrasto col pensiero del legislatore, che risulta manifesto dal complesso di quella disposizione, di volere cioè sottoporre a un trattamento eguale i due casi da lui regolati.

È un mero sofisma quanto si oppone in contrario, che cioè l' articolo 34 parla di mobili, crediti e rendite compresi nella eredità *e non nella quota di diritto*, ponendo per tal modo i due concetti in contrapposto l' uno all' altro per poi inferirne che, col silenzio, si abbia voluto escludere la quota *di diritto* nell' applicazione della tassa.

Se ivi si parla di mobili, crediti ecc. *compresi nella eredità*, si fu all' unico scopo di determinare la condizione che dà diritto al trattamento eccezionale, nel qual caso non si assoggetta più il prezzo di cessione all' unica tassa di trasferimento a titolo oneroso degli immobili (che è la regola), ma si avrà riguardo anche ai mobili, crediti ecc. compresi nella eredità per applicare le diverse aliquote proprie ad essi. Nulla però si dice in quale proporzione i medesimi entreranno nella tassazione; ed era inutile il dirlo, imperocchè è logico e naturale vi entrino nella stessa proporzione che appartengono *di diritto* al cedente. Se un diverso criterio avesse voluto adottare il legislatore, lo avrebbe detto, mentre, per quanto si cerchi sottilizzare, non si arriverà mai a leggervi che nella tassazione si debbano comprendere dapprima *tutti* i crediti della eredità, e se il valore di questi fosse inferiore al prezzo

di cessione, entreranno in tassazione *tutti* i mobili e rendite, e quando restasse ancora un margine, su questo soltanto si applicherà la tassa di trasferimento immobiliare. Questo sarebbe, nè più nè meno, un' aggiunta alla legge, la quale non fa la più lontana allusione nè a *tutti* i mobili, crediti ecc. della eredità, nè alla quota *di diritto*, appunto perchè, giova ripeterlo, non ha avuto altro di mira che di precisare la condizione per quell'eccezionale trattamento, e non già di stabilire un modo speciale di computare i mobili nella tassazione e più specialmente di escludere quello naturale e logico conseguente dal diritto astratto che formò oggetto della contrattazione, per sostituirvi uno del tutto arbitrario e illogico, pel quale sarebbe stato d' uopo una chiara e precisa disposizione di legge.

Arrogi ancora che per tale maniera si verrebbe anche ad introdurre nell' art. 34 quel modo *d' imputare a preferenza* i beni soggetti alla minore aliquota, che il legislatore volle riservato soltanto all' art. 35.

Si cita avversariamente il Precchia : « l' art. 35 riguarda le cessioni « di quota *alla eredità indivisa*, non le vendite *a terzi od a parte* dei coeredi di quote o ragioni ereditarie ». E dice bene, perchè della cessione *a terzi* tratta l' art. 34 precedente. Quì non si pone come regola che la tassa d' applicarsi sia quella per la trasmissione degli immobili, e neppure potevasi esigere la dimostrazione che nella eredità si comprendono mobili e crediti, per discendere alle aliquote minori, onde non era il caso di parlare di cessioni di quote *a terzi*. Ma il non essere queste comprese, non porta per conseguenza che le medesime non vadano regolate nel modo da noi sostenuto. La legge avrebbe potuto richiamare all' art. 34 la disposizione dell' art. 35. ma il non averlo fatto porta, a nostro modo di vedere, tutto al più questa sola conseguenza : che non si dovranno imputare *a preferenza* i mobili, crediti ecc. compresi nelle quote cedute. Esempio : io cedo la mia quota che rappresenta una terza parte della eredità. Colla regola dell' art. 35 dovrò la tassa per la trasmissione dei crediti sino all' importo di un terzo di questi, e altrettanto dicasi pei mobili e immobili ; e qualora nel prezzo della cessione vi fosse una differenza in più o meno del valore complessivo attribuito ai beni, essa andrà in aumento o in diminuzione del valore degl' immobili, come già lo abbiamo dimostrato nell' articolo censurato. Supponiamo che l' eredità, sia composta di lire 9000 in immobili, 2100 in mobili e 900 in crediti, e che io ceda la mia terza parte (4000) per lire 4400. Giusta la regola dell' art. 35 pagherò 0.65 0[0 su 300, il 2 0[0 su 700 e il 4 0[0 su 3400, e quindi lire 182,40 ; mentre, non applicando detta regola, le lire 400 in più del prezzo di cessione andranno in aumento proporzionale (da rilevarsi mediante regola del tre) dei singoli cespiti, per modo che la tassa per gl' immobili verrà applicata su lire 3300, quella per i mobili su 770 e quella pei crediti su 330, e si avrà lire 181,20.

Volendo noi pure confortare la nostra tesi di un' opinione autorevole, potremmo invocare quella dell' Ubertazzi (*La legge sulle tasse di registro annotata*, pag. 107, n. 172).

Da quanto abbiamo esposto si fa palese come il criterio speciale di computare i beni nella tassazione delle cessioni di quote alla comunione o alla eredità indivisa, non possa estendersi, perchè non richiamato dall' art. 34, anche alle cessioni *a singoli individui*, locchè dà la ragione perchè di queste ultime non si parli nell' art. 35; che questo non implica punto che nell' applicazione delle differenti aliquote alle cessioni *a singoli* non si debba aver riguardo alla quota *di diritto* che forma oggetto unico del contratto, non avendo la legge fatto cenno a nessun altro criterio diverso e specialmente a quello arbitrario ed irrazionale avversariamente sostenuto.

(*Continua*) Avv. Guglielmo Puppati, notaro.

L'ipoteca costituita dopo la trascrizione del precetto immobiliare secondo la più recente giurisprudenza.

Nel nostro diritto è questione tuttora viva e dibattuta quella sulla validità della ipoteca costituita sui beni colpiti dal precetto immobiliare; e per i pratici può restare d' una certa utilità il conoscere quale sia a un tal riguardo l' ultimo stato della patria giurisprudenza.

La nostra corte regolatrice con una sua sentenza del 21 giugno 1889 (*Legge* 1889, vol. 2°, pag. 588) si pronunziò per la nullità unicamente in contemplazione del divieto che si fa al debitore di alienare giusta l' art. 2085 del cod. civ. Il supremo consesso, trascurando tutti gli argomenti desunti dalla lettera della legge e dai precedenti storici, si fermò ad esaminare il sistema di sequestro giudiciale che riguarda il debitore, i cui beni sono caduti in espropriazione.

Il codice civile, esso dice, all' art. 2085 prescrive la pubblicità della trascrizione del precetto, e viene in tal guisa ad impedire al debitore non solo di alienare i suoi beni, ma ancora di disporre dei frutti, che rimangono in tal guisa immobilizzati: esso ne rimane in possesso come semplice sequestratario giudiciale, quando a lui, sull' istanza dei creditori, non è sostituita nella stessa amministrazione una persona estranea: e sempre poi gli è vietato di affittare i beni medesimi, se non limitatamente a quel periodo di tempo, e sotto quelle condizioni e modalità, che al giudice sembreranno opportune ed utili.

Con queste disposizioni evidentemente si inizia un vero trapasso immobiliare che viene a compiersi colla successiva subastazione. — E così si ha una alienazione trascritta in anticipazione, che priva il debitore della facoltà di disporre dell' immobile colpito da espropriazione. In una tal guisa il debitore rimane nel possesso e nell' amministrazione dei suoi beni, ma non possiede e non amministra più in nome e per conto proprio, ma in nome e per conto dei suoi creditori.

Questa sostanziale trasformazione fa cessare nel debitore proprietario il principale elemento inerente alla proprietà medesima, che è la facoltà di alienare.

Da ciò ne deriva che in tal caso non può il debitore sottoporre ad ipoteca l' immobile medesimo, perchè nell' art. 1974 dello stesso codice civile è detto che coloro soltanto i quali hanno la capacità di alienare un immobile possono sottoporlo ad ipoteca, onde se ne deduce che se l' immobile colpito da espropriazione non può più essere alienato dopo la trascrizione del precetto, neppure può il medesimo andare soggetto ad ipoteca convenzionale.

Eguale tesi professarono la corte d' appello di Casale, 3 giugno 1903 (*Foro it.*, 1348, nota); la corte d' appello di Torino, 7 aprile 1894 (*Foro it.*, 1894, I, 1334): la cassazione di Torino, 29 agosto 1889 (Repertorio del *Foro it.*, 1889, voce: Esecuzione immobiliare, n. 44).

Di fronte a queste decisioni ne stanno altre in senso contrario e cioè: cass. Palermo, 8 agosto 1903 (*Foro siciliano*, 1903, 519); appello Casale, 23 luglio 1903 (*Foro it.*, 1351, nota); cass. Palermo, 30 dicembre 1891 (*Foro it.*, 1892, I, 862); cass. Palermo, 31 marzo 1902; cass. Torino, 26 aprile 1904. E fra queste una autorevolissima della cassazione di Roma, a sezioni unite, (18 maggio 1896), (*Foro it.*, 1896, I, 529).

Tralasciando le altre ragioni sulle quali si basa questo importantissimo giudicato, esamineremo la principale che è la seguente:

La cassazione romana dice che coloro i quali stanno per la nullità, affermando che in virtù dell' art. 2085 del codice civile vien tolta al debitore ogni facoltà di disporre sia degli immobili che dei frutti, cadono in evidente petizione di principio col dare per già dimostrato quello che è necessario dimostrare, essendo cioè compreso nel divieto d' alienare l' altro divieto di ipotecare. Ciò è inesatto tanto più quando si rifletta che le parole *alienare* e *ipotecare* non sono sinonime nella lingua italiana, e molto meno nel linguaggio usato dal nostro codice. Queste due parole infatti sono state sempre destinate a designare istituti giuridici affatto distinti fra loro, e con effetti diversi. Infatti nell' art. 134 del codice civile nella determinazione degli atti vietati alla donna maritata senza la debita autorizzazione del marito, s' intese la necessità di dire che non poteva alienare immobili, nè sottoporli ad ipoteca, volendo vietare alla donna maritata non solo l' ipoteca, ma anche la vendita. Lo stesso si potrebbe dire esaminando il disposto degli articoli 29, 244, 296, 679, 1404 dello stesso cod. civ.

Da ciò chiaramente si deduce che nel concetto giuridico nel divieto di alienare non si comprende l' altro d' ipotecare; perchè diversamente dicendo si verrebbe ad ammettere che il legislatore avesse scritto delle parole inutili, e delle inutili ripetizioni.

Oltre a questo, siccome la controversia si aggira nel sapere se il divieto d' alienare di cui è cenno nell' art. 2085 sopra citato importa anche l' altro d' ipotecare, si viene ad essere in tema di restrizione

dell' esercizio di certi diritti; è il caso quindi di applicare l' art. 4 delle disposizioni preliminari al codice civile, in virtù del quale le leggi non possono estendendersi per analogia ad altri casi.

Alla stessa conseguenza poi, cioè che il divieto d' alienare di cui è parola nell' art. 2085 cod. civ. non importa quello d' ipotecare, la cassazione viene egualmente considerando la disposizione della legge dal punto di vista dei suoi precedenti storici e della vera finalità che si propone il sequestro giudiciale.

Detto questo ci permetteremo anche noi di emettere il modestissimo nostro parere, professandosi favorevoli alla nullità. Infatti dato che il divieto imposto al debitore di alienare il fondo colpito da esecuzione forzata non possa implicitamente comprendere anche l' altro di concedere ipoteca, questo divieto però noi crediamo che emani direttamente da un' altra disposizione di legge, e cioè dall' art. 1974 del codice civile, dove è detto *che coloro soltanto che hanno la capacità d' alienare un immobile*, possono sottoporlo ad ipoteca. Da questo ne proviene che, se il debitore colpito dalla trascrizione del precetto non può per l' art. 2085 dello stesso codice civile alienare il fondo, non può nemmeno sottoporlo ad ipoteca per il sopra citato articolo 1974; donde la regola che per mezzo dell' ipoteca si giunge alla alienazione, e che la ipoteca medesima contiene una specie d' alienazione.

Nè vale combattere questa conclusione col sostenere che nell' articolo 1974 si parla di capacità soggettiva, mentre la incapacità del debitore ad alienare, di cui parla l' art. 2085 è invece oggettiva, perchè la legge al citato art. 1974 non fa distinzioni, riferendosi alla capacità giuridica della persona, sia considerata soggettivamente, sia in rapporto a speciali determinati affari.

Neppure vale ricorrere all' art. 668 della procedura, dal quale si vuol desumere l' ammissione di iscrizioni ipotecarie posteriori anche alla trascrizione del precetto immobiliare, giacchè non è punto controverso che le iscrizioni precedentemente consentite, ma non ancora iscritte, o quelle in ordine a sentenza, possono, essendo indipendenti dalla volontà del debitore, non toccare punto all' incapacità che colpisce soltanto i suoi atti volontarii, come sarebbe appunto la concessione d' una nuova ipoteca.

E con ciò poniamo termine a questo breve lavoro, augurandoci che anche in tale questione venga presto o la parola del legislatore o l' accordo della giurisprudenza a togliere d' imbarazzo chi, come noi è chiamato a dire al cliente se ha ragione o torto.

Pisa, 19 settembre 1906. Avv. Alfredo Frediani

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

168. Atti notarili — lettura — formule sacramentali — non necessarie. (*Leg. not.*, *43*, *n. 8*). — La Cassazione di Napoli. — *Omissis.* —

Che del pari devono essere respinti gli altri due motivi, riferentisi alla dedotta nullità del rogito. Questo si apre con la costituzione delle parti innanzi al notaro, ed alla presenza dei due testimoni, a costoro personalmente conosciute; seguono le dichiarazioni delle parti stesse; così costituite, che il notaio rileva fatte alla presenza dei testimoni; indi l'atto si chiude così: « Di tutto ciò si è formato il presente atto di mutuo, che dal principio alla fine delle dichiarazioni delle parti abbiamo compilato, e dopo averne dato lettura, richiesta, hanno risposto esser conforme alla loro volontà ». La Corte, premesso un concetto giuridico rispondente al vero, che l'atto notarile sia nullo, se non fu fatta menzione della lettura di esso alle parti eseguita in presenza dei testimoni; e che, però, non sia parimente necessario che il notaro adoperi le parole sacramentali di averne dato lettura alla presenza dei testimoni, purchè dal contesto dell'atto risulti, che sia stata adempiuta codesta formalità essenziale; discende a farne l'applicazioue al rogito 14 novembre 1900. E, valutate le indicazioni in questo consacrate, e ponendo in relazione la chiusura dell'atto col suo principio, ove sono costituite le parti e i testimoni, e tenuto conto, che immediatamente seguono le firme, comprese quelle dei testimoni, perviene alla conclusione; che dall'intero contesto di esso risultasse chiaro, che la lettura fu fatta dal notaro alla presenza dei testimoni.

Che il vizio che dovrebbe generare la nullità dell'atto, sarebbe, al dir del ricorrente, la mancata menzione richiesta dal n. 8 dell'art. 43, e che produrrebbe la nullità per effetto del n. 6 dell'art. 49 della legge sul notariato del 25 maggio 1879. Or, per quel che si attiene a codestà nullità, è di somma importanza avvertire, che le due sentenze del tribunale e della corte concordano nel ritenere, che la menzione, richiesta appunto dall'art. 43 n. 8 della legge, non debba farsi con formole sacramentali, e che formò il concetto fondamentale della risoluzione accolta; non richiedendosi altro, con questo articolo se non che risultasse dall'atto, d'essersi di esso data lettura nei modi di legge.

Che contro il concetto della sentenza, che nelle specie non mancava la menzione richiesta dalla legge, per la indicazione dal notaro inseritavi, d'essersi cioè data lettura dell'atto; mal ripiglia il ricorrente, che questa formola fosse incompleta; avvegnachè monca dell'attestazione d'esser seguita alla presenza dei testimoni. Codesto modo di argomentare snatura, da un canto, l'indole della disposizione dell'art. 43 attribuendole un carattere formalistico, che non può avere; e contradice al n. 6 dell'altro art. 49, che commina la nullità, nel solo caso, che non fu fatta menzione della lettura dell'atto alle parti, eseguita in presenza dei testimoni; non quando la menzione fu fatta, ancorchè con formola incompleta.

Che qui, movendo sempre dal concetto dianzi cennato, della mancanza di formole sacramentali, soccorre, e corona la dimostrazione, tutto l'esame incensurabile di fatto, compiuto dalla corte sulle diverse

clausole ed indicazioni notarili, del rogito attaccato, che di questo, seguì la lettura alle parti, presenti i testimoni. Perocchè se costoro erano stati sempre presenti a tutto ciò, che l'atto conteneva, se nel contesto di esso, vi era la menzione della lettura fattane; era assolutamente fuor d'ogni logica il sostenere, che la lettura dell'atto non fosse seguìta alla presenza dei testimoni. Al quale concetto non contrastano i principii fondamentali di diritto sui quali si adagia, confortati dall'unanime dottrina e giureprudenza.

P. q. m. rigetta, ecc. (Cass. Napoli, 10 luglio 1906; Raheli c. Renna. Bianco estens.).

169. Notaro — stipulazione di atti fuori residenza — divieto. *(Leg. not., 24, 26 e 27).* — La Cassazione di Palermo. — *Omissis.* — Ritenuto, in diritto, che la quistione, non nuova in giurisprudenza, consiste nel vedere se il notaro possa allontanarsi liberamente dalla propria residenza per andare a redigere atti notarili in altri comuni del distretto cui è ascritto. La corte d'appello l'ha risoluta in senso affermativo per la considerazione che lo esercizio del ministero notarile è una ragione di pubblico servizio che autorizza il notaro ad allontanarsi dal luogo di sua residenza; ma osta a questa tesi la dizione dell'art. 27 della legge sul notariato.

Questo articolo, infatti, prescrive che « il notaro nel comune o nella frazione di comune assegnatagli deve tenere *permanente dimora* e studio aperto, e che non può assentarsene, senza regolare permesso dell'autorità competente, per più di cinque giorni in ciascun bimestre quando nel Comune o frazione non vi sia che un solo notaro, e per più di dieci giorni se vi sia altro notaro, salvo per ragione di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso l'ufficio del registro od altri. » Ora, se la legge avesse voluto comprendere nella ragione di pubblico servizio l'esercizio delle funzioni notarili in genere come causa autorizzante l'assenza del notaro, non avrebbe sentito il bisogno di far seguire alle parole « per ragione di pubblico servizio » le altre « o per adempiere ai suoi obblighi presso l'ufficio del registro od altri pubblici uffici. » Questa aggiunta significa che non tutte le funzioni notarili autorizzano l'assenza, ma solo quelle che racchiudono adempimenti obbligatori presso pubblici uffici, come nel caso in cui debba il notaro recarsi all'ufficio del registro per farvi registrare atti, o all'ufficio delle ipoteche per fare iscrivere l'ipoteca legale della moglie prevista dall'art. 1982 cod. civ., o alla cancelleria giudiziaria per presentare o depositare atti a termini degli art. 287, 288, 302 proc. civ. e 55 della legge notarile, o alla sede del consiglio notarile o del procuratore del Re per portare i repertorii e fascicoli da sottoporre alla verifica prescritta dall'art. 56 della stessa legge notarile.

Ond'è che al di là di questi ed altri simili casi non si estende la eccezione al divieto d'assenza per ragione delle funzioni notarili, e che il pubblico servizio cui accenna l'art. 27 è quello al quale il notaro può essere chiamato al pari di ogni altro cittadino, ed al quale

non può sottrarsi, come quando deve prestare servizio di giurato, testimone o perito.

In seconda luogo la teoria sostenuta dalla corte d'appello, dando facoltà al notaro di allontanarsi a suo piacimento per compilare atti notarili, verrebbe ad eludere il precetto della legge e renderebbe possibile che il notaro invece di tenere permanente dimora e studio aperto nella residenza assegnatagli, ne resti permanentemente assente e vi lasci lo studio chiuso.

Invano si obbietta che l'assenza non costituisca contravvenzione quando non è provato che abbia prodotto inconvenienti nel servizio o abbia dato causa a lagnanze del pubblico : perocchè innanzi tutto la legge non dice che il divieto d'assenza sia subordinato a tali inconvenienti o lamenti, nè potea dirlo perchè è risaputo che nelle contravvenzioni non è necessario il danno effettivo, ma basta il danno potenziale, e in secondo luogo l'assegnazione delle residenze ai singoli notari, se da un lato tende ad assicurare l'interesse dei cittadini ai quali può occorrere il ministero del notaro, d'altro lato è inspirata al concetto di tutelare i legittimi interessi dei notari delle altre residenze i quali sentirebbero ingiusti danni da una continuata e sfrenata concorrenza.

Nè per ultimo si dice esattamente che per l'art. 26 della legge il notaro può prestare il suo ministero in tutto il distretto del Collegio cui è ascritto e che per l'art. 24 non può rifiutarsi alle richieste che gli vengono fatte.

Questi articoli debbono interpetrarsi in armonìa con le altre disposizioni della legge, e specialmente con quella che impone l'obbligo della residenza.

Potrà pertanto il notaro esercitare le sue funzioni fuori della ordinaria residenza quando ne abbia avuta espressa autorizzazione con l'atto stesso della concessione di un regolare permesso (art. 27), o quando, come vicino viene delegato dal Consiglio notarile a supplire in un luogo in cui l'unico notaro esistentevi rimane assente per più di cinque giorni a causa di pubblico servizio o di regolare permesso (*ibidem*) codeste disposizioni riconfermano il principio di legge che il notaro non possa liberamente esercitare il suo ministero fuor della residenza assegnatagli, laonde non gli si può riconoscere, fuori dei casi contemplati dalla legge, una libertà illimitata che verrebbe a sconvolgere il sistema adottato dallo stesso legislatore. E perciò basterà appena accennare che l'obbligo fatto dall'art. 24 al notaro di prestarsi ad ogni richiesta, si riferisce evidentemente alle richieste che gli vengono fatte per la prestazione del suo ministero nel luogo della residenza o in quello in cui supplisce, non però alle richieste di recarsi in altri luoghi (Cass. Palermo, 28 luglio 1906 ; P. M. c. Pumice. Corria estens).

170. Rendita vitalizia — clausola risolutiva espressa. — Nel contratto di costituzione di rendita vitalizia la condizione risoluti va

non è sottintesa, ma può essere utilmente stipulata. (Corte app. Palermo, 30 giugno 1906; Ardito c. Anemone. Tocci estens.) (1).

171. Iscrizione ipotecaria — conservatore — cancellazione — rifiuto —sentenza — effetti. — Il conservatore delle ipoteche, che rifiuti la cancellazione di una iscrizione, poscia disposta dal magistrato, non ha interesse a proporre appellazione dal capo della sentenza che ordinava la detta cancellazione, e quindi non può invocarsi come giudicato rispetto a lui. (Cass. Napoli, 11 giugno 1906; Fava c. Galatro. Cosenza estens.) (2).

172. Successione — lascito al secondo coniuge — riduzione. — Se il binubo lascia al secondo coniuge più della quota permessa dall' art. 770 c. c. l' eccedenza non appartiene esclusivamente ai figli di primo letto, ma su di essa ha diritto a concorrere anche il secondo coniuge. (Corte app. Torino, 20 aprile 1906; Roland c. Cardone. Pertini estens.) (3).

173. Ipoteca — nullità — indicazione per solo imponibile e numero catastale. — È nulla la ipoteca accessa se vi è indicato solo l' imponibile e il numero catastale. (Corte app. Palermo, 1° giugno 1906; Chiaramonte c. Bagnasco. Tocci estens.) (4).

174. Successioni — imputazioni — concordato fallimentare. (*Cod. civ., 991, 1001 e 107; cod. comm., 840*). — Il padre che assume fideiussione pel figlio per la dote della nuora, ritirandone dapprima l' ammontare e di poi rimettendolo al figlio anzidetto, ha diritto di obbligare costui ad imputare nella sua legittima nella loro totalità le somme capitali ed interessi che per l' assunta fideiussione abbia poi dovuto pagare alla nuora: e non soltanto nella percentuale di concordato che coi suoi creditori abbia stipulato il figlio nel frattempo fallito. (Corte app. Casale, 17 luglio 1906; Cavallini e Cavallini. Rostagni estens.) (5).

CONSULTAZIONI

55-56. — C. not. G., Ferrara. — 1.° *Possano intervenire all' adunanza e dar voto per la nomina del presidente, segretario ecc. del Consiglio notarile, i membri supplenti di esso consiglio?* — 2.° *Un notaro incaricato di reggere precariamente l' ufficio di conservatore d' archivio notarile provinciale può essere eletto presidente del consiglio, senza essere tenuto a rinunciare a quell' incarico?*

1.° Come lo dice la stessa parola *supplenti*, e come chiaramente dispone l' art. 78 della legge notarile i consiglieri supplenti, se sono

(1) *Foro sic.*, an. 1906, I, col. 329.
(2) *Diritto e giurispr.*, an. 1906, col. 182.
(3) *Giurispr.* di Torino, an. 1906, col. 1030.
(4) *Foro sic.*, an. 1906, an. 1906, I, col. 295.
(5) *Giurispr.* di Torino, an. 1906, col. 1020.

chiamati a funzionare nei casi di mancanza, di assenza o di impedimento di alcuno dei membri ordinari, in quanto sia' necessario per completare il numero legale prescritto per validamente deliberare, possono senza dubbio prender parte alle discussioni ed alle votazioni. Ma altresì è positivo che quando all' adunanza il numero dei consiglieri effetivi intervenuti è sufficiente per deliberare ai termini degli art. 80 e 81 della legge, sarebbe inutile, superflua, la presenza nell' adunanza dei consiglieri supplenti, i quali pertanto non potrebbero prender parte alla votazione per la nomina del presidente e del segretario.

2.° Esiste incompatibilità di ufficio e di funzioni, sicchè non possono concepirsi ed ammettersi nella stessa persona riunite anche per un solo momento e sia pure in via provvisoria, i due offici di conservatore dell' archivio e di presidente del Consiglio notarile, per il mandato che questo ha dall' art. 95 della legge notarile, di vegliare sull'archivio, di curare l' andamento del servizio, e per l' obbligo che ha il conservatore di render conto della sua gestione al collegio notarile. Ma per la elezione all' uno od all' altro ufficio, la incompatibilità dev' essere remossa prima della nomina e la renunzia dev' essere presentata prima dell' elezione.

* * *

57. — A. avv. M., Modena. — *Tizio con testamento pubblico ha istituito erede un nipote, ed usufruttuaria di tutti i beni e sostanze, e vita sua natural durante, la moglie X, con divieto all' erede di recarle qualsiasi disturbo con richieste o proposte di cauzioni, resoconti, o in qualsiasi altro modo. La moglie con regolare atto notarile ha ceduto, dietro congruo vitalizio, ogni sua azione ragione e consistenza patrimoniale di qualunque natura e in qualunque luogo posta costituita dall' usufrutto delle sostanze relitte da suo marito Tizio. Si domanda : L' erede ha diritto di chiedere cauzione a tenore dell' art. 497 cod. civ. al cessionario dell' usufrutto ; od il cessionario si intende subentrato anche in tutti i privilegi concessi dal defunto Tizio, alla moglie X usufruttuaria ?*

Per il caso dell' usufrutto lasciato dal marito alla moglie a titolo gratuito, può dirsi che la dispensa dall' obbligo della cauzione sia fondata sull' affezione e sulla fiducia personale del disponente e sulla certezza che la vedova godendo dell' usufrutto, conserverà la sostanza delle cose e le restituirà intatte all' erede istituito. — Perlochè la dispensa deve giudicarsi un favore affatto personale ; e qualora l' usufruttuaria cedesse il suo usufrutto, l' acquirente sarebbe tenuto a prestare cauzione. (Pacifici Mazzoni *Comm. cod. civ.*, vol. I, n.° 500, pag. 486).

COSE VARIE

Onorificenza. — Su proposta del Ministro di grazia e giustizia è stato nominato a cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia il sig. notaro Cherici Leopoldo di Bibbiena.

Consigli notarili. — Con decreto ministeriale 22 settembre 1906 sono state accertate le dimissioni presentate dal Consiglio notarile di Palermo e le sue attribuzioni, fino alla composizione del nuovo Consiglio, saranno esercitate dal giudice già all'uopo delegato dal presidente del tribunale civile.

Massime, an. 1906, n. 23, 24, 25 e 26. — Dànno i seguenti consulti: — 1. In mancanza della dichiarazione di sussistenza, il debito non può essere ammesso in deduzione dall' attivo ereditario; ma il creditore che si rifiutò ad emettere la dichiarazione è tenuto al risarcimento dei danni; 2. Per riguardo alla specialità dell' istituto della espropriazione per utilità pubblica, che esce dalle norme comuni di diritto civile e considerando come unico complesso il relativo procedimento, l'amministrazione del registro e bollo ha ripetutamente risoluto essere esenti da bollo tutti gli atti, decreti e verbali quando la espropriazione avvenga nell' interesse esclusivo dello Stato; devono quindi essere esenti da bollo anche la domanda della indennità ed il conseguente decreto prefettizio; — 3. Non è vietato che l' aspirante al notariato faccia la pratica presso il padre; ed il certificato che questi all' uopo rilasci per l' ammissione all' esame d' idoneità non può incorrere nel divieto dell' art. 24 n. 2, perchè non trattasi di vero esercizio delle funzioni notarili, cui si riferisce il capo II delle legge, ma di pura constatazione di fatto, in rapporto a prescrizioni di leggi; — 4. L' atto con cui il primo compratore dichiara di riconoscere l' acquisto dello stesso fondo fatto da un secondo compratore, che ha trascritto l' atto, non può dar luogo ad un nuovo trasferimento, che non può avvenire, ma ad una semplice transazione senza innovazioni e corrispettivi; quindi è applicabile la sola tassa di lire 6 (art. 60 tar).

***

Notariato italiano, an. 1906, n. 13, 14, 15 e 16. — Il Direttore, vi scrive sulla questione se un notaro affetto da cateratta abbia il diritto di ottenere un coadiutore, risolvendola in modo affermativo; il not. Antonino Moltisanti, il not. Giulio Pernice e il not. Giuseppe Musone Serra sulla questione se l' atto notarile si possa pubblicare in più di un luogo opinando per l' affermativa, contrariamente all' opinione espressa dal not. Francesco Paolo Nastasi nel *Notariato italiano* (1906, pag. 185).

— Dà i seguenti pareri: — 1. È inefficace la posposizione di una trascrizione valida ad una iscrizione nulla; — 2. È inammissibile il cambio di residenza tra due notari padre e figlio, poichè si tratta di una cessione vera e propria che il padre vorrebbe fare al figlio del proprio posto, cessione non consentita dalla legge, perchè verrebbe a ledere i diritti di altri candidati notari; — 3. Il notaro può procedere al protesto di una cambiale pagabile presso una banca in cui è cassiere il proprio figlio; — 4. La ragione pratica impone che nel caso di due tratte, abbiano pure la stessa data di creazione e la stessa scadenza e siano a favore di uno stesso possessore, si debbano fare due separati protesti per mancata accettazione; — 5. Se Tizio dona al figlio Caio a titolo di sacro patrimonio varî immobili, il notaro avrà diritto a un solo onorario, trattandosi di un solo ed unico atto, le cui convenzioni sono intimamente congiunte; — 6. Sebbene per l' atto condizionato e per quello definitivo di un mutuo consentito dall' Isituto italiano di credito fondiario spetti al notaro un solo onorario, non deve dirsi lo stesso per le copie di essi atti.

***

Giornale de' notari, an. 1906, n. 10, 11 e 12. — Contiene alcune osservazioni notarili dell' avv. notaro F. Fiandaca circa la legge 23 gennaio 1902 sulle tasse di registro; scritti di un notaro e di L. M. sulla riforma della legge notarile; un articolo del Direttore sopra un capo speciale in ordine alla validità o meno di deliberazione di consiglio notarile; riporta dal *Bollettino notarile* uno scritto

del nostro Direttore dal titolo *Audiatur et altera pars!* ed uno del dott. Michele Fava sul futuro Congresso e sullo stato attuale dalla proposta di riforma della legge notarile.

— Dà i seguenti consulti; — 1. Le parti possono d' accordo costituirsi volontariamente davanti il notaro delegato per la divisione, anche dopo sentenza incidentale del tribunale, confermata dalla corte d' appello; è però necessario che nel primo verbale per la ripresa delle operazioni divisorie sia bene dichiarata e spiegata l' acquiescenza alla suddetta sentenza della corte d' appello se non fu notificata e la costituzione volontaria, ed è pure indispensabile l' allegazione della copia delle sentenze di primo e di secondo grado; — 2. Il padre può costituire una dote alla famiglia minore già maritata, e questa può accettarla con la sola assistenza del marito, il quale interviene all' atto; — 3. È vincolativa la proposta dei conservatori per la nomina del personale subalterno degli archivii notarili; i consigli notarili pertanto, non possono decampare dalle proposte fatte dai conservatori; — 4. Dal capov. dell' art. 2 della legge 22 giugno 1905 per la riduzione dell'interesse legale, è fatta eccezione per le enfiteusi alla regola stabilito dalla prima parte di detto articolo; — 5. La costituzione di dote va trascritta; — 6. L' intervento del marito a un atto di vendita di beni della moglie importa autorizzazione implicita; — 7. Le spese d' amministrazione e di conservazione fatte dal curatore di una eredità giacente godono del privilegio sugl' immobili.

***

Riforma del notariato, an. 1906, n. 13, 14, 15 e 16. — L' avv. Giovanni Solimena e il notaro Disma Marino vi proseguono la pubblicazione dei loro studi, il primo sulla circostanza del tempo notturno nel codice penale italiano, il secondo sulla minore età, la tutela e l' emancipazione.

— Dà i seguenti pareri; — 1. Il certificato di morte occorrente per la registrazione di un testamento pubblico deve essere in carta da bollo; — 2. Il protesto cambiario può elevarsi in qualunque ora, salvo gli usi locali delle diverse piazze commerciali; — 3. Solamente gli eredi, considerandosi come continuazione della persona del defunto, sono tenuti al pagamento dei debiti ereditari; — 4. I condividenti regolarmente avvertiti del giorno di una riunione avanti il notaro delegato e dell' oggetto di essa, se non comparvero non hanno diritto a pretendere altro avviso se la riunione fu rinviata ad altro giorno; — 5. La pratica notarile deve essere provata mediante certificato da rilasciarsi dal notaro presso cui fu eseguita (art. 9 regol. not.), se questi è morto, può supplirvisi con una deliberazione del Consiglio notarile; — 6. È valido il certificato di pratica notarile rilasciato al figlio del padre notaro; — 7. Un notaro può stipulare atti nell' interesse di una arciconfraternita di cui è confratello, purchè non ne sia amministratore; — 8. Data una divisione provvisoria, i condividenti non possiedono la loro quota *animo domini*, ma a titolo precario, e perciò non possono prescrivere a proprio favore (art. 2115 cod. civ.); — 8. Tenendo presenti le disposizioni di cui agli art. 1521 e 1525 cod. civ., ciascuno degli eredi del venditore di un immobile col patto di riscatto può esercitare tale facoltà solamente per quella parte che a lui spetta nella qualità di erede. Può però eseguirlo nella totalità per proprio conto, ma in tal caso per la parte spettante agli altri non può considerarsi come riscatto, ma come trasferimento; — 9. Un legato di una somma fatta a un Tizio, colla condizione che se a 25 anni non sarà ammogliato la somma andrà a vantaggio di quello fra i suoi fratelli che si troverà per prima ad aver preso moglie, non contiene una sostituzione fedecommissaria, ma è un semplice legato condizionale ed a termine il quale è valido perchè le condizioni imposte non sono nè impossibili nè contrarie alla legge od al buon costume.

CENNI BIBLIOGRAFICI

I SEGNI DI DISTINZIONE PERSONALI. — *Cognome, prenome, soprannome, pseudonimo, titoli nobiliari, e altri distintivi araldici*, per l' avv. Nicola Stolfi. — Napoli, Salvatore Romano, editore, 1905 — L. 5. — Il giovane autore, allievo dell' illustre Gianturco, da con questo suo libro un ragguardevole saggio della sua dottrina giuridica e del suo ingegno non comune. La materia che Egli tratta poco studiata fin quì, ha trovato in Lui un intelligente coordinatore che ha completato gli studi frammentarî fin ora esistenti, dandoci un trattato sotto ogni riguardo degno d' essere additato agli studiosi di discipline giuridiche. Dopo avere nella introduzione spiegato quali siano i segni di distinzione, e accennato alle differenze, fra i diversi istituti l' A. passa nella parte teorica a parlare del nome nella sua evoluzione storica. e dei registri dello stato civile: esamina la questione se esista un diritto privato al nome e quale ne sia il contenuto e trattato quindi della posizione del diritto al nome civile nel sistema del diritto privato, discorre ampiamente della tutela giuridica del nome. Nella parte dommatica, poi, tratta in distinti capitoli dell' acquisto e perdita del cognome, del prenome, soprannome e pseudonimo, e dei titoli nobiliari e degli altri distintivi della nobiltà. Dal sunto sommarissimo si comprende quanto siano vasti gli argomenti svolti dall' egregio A, con finissimo acume, e siamo sicuri di far cosa grata ai nostri lettori, consigliando loro l' acquisto di questo libro.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivi notarili. — NOMINE A CONSERVATORE. — Motta not. Agostino, a Belpasso. — Fossa not. Alfredo, a Esanatoglia.

Notari. — NOMINE. — Agnesi Domenico Cristoforo, a Sergnano. — Mazzella Francesco, a Spinazzola. — Magliuolo Giuseppe, a Macerata Marcianise. — Romano Vincenzo, a Barrafranca. — Massa Luigi, a Ripabottoni. — De Bono Vincenzo, a Marrone del Sannio. — Cola Giovanni, a Ottaiano. — De Marinis Adamo, a Castelbottaccio. — Cirulli Liberatore, a Roccavivara. — Salomone Luigi, a Garessio. — Valeri Edgardo, a Collevecchio.

TRASLOCAZIONI. — Sala Luigi, da Murisengo a Gabiano. — Manzoni Francesco, da Bagnolo S. Vito a Sustinente. — Landolfi Francesco, da Montella a Paternopoli. — Sforza Lamberto, da Castelplanio a Fano. — Gaglio Alfonso, da Realmente a Sicuiana. — Bernardi Sigismondo, da Canzano a Giulianova. — Maronna Francesco Antonio, da Montalbano Ionico a Craco. — Battaglia Giuseppe, da Canolo a San Luca. — Favi Dolcino, da Pozzallo a Spaccaforno. — Adi Bernardino, da Castello di Compagnano a Piana di Caiazzo. — Di Spilimbergo Enrico, da Pausula a Macerata. — Ellersperg Roberto, da Cerio a Bosco Chiusanova. — Marulli Michele, da Campomarino a Larino. — D' Ettore Agostino, da S. Felice Slavo a Mafalda. — Mosca Pasquale Felice, da Belcastro a Petrizzi. — Pavia Carlo Alberto, da Costigliole d' Asti a Portacomavo. — Pesenti Antonio, da Palazzago a Calolzio. — Zanconti Giovanni, da Calcinate a Martinengo. — De Dominico Bartolomeo, da Caramanico a Salle.

CAV. PIETRO ANZILOTTI, *Direttore*.
AVV. GINO MICHELOZZI, *Condirettore responsabile*.

Pistoia, Tip. Niccolai, 1906.

Anno XXVI-31. N. 20. ROMA-FIRENZE 16 Ottobre 1906

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

CHI HA LA POTESTÀ DI INFLIGGERE PUNIZIONI DISCIPLINARI AGLI IMPIEGATI SUBALTERNI D' ARCHIVIO ?

Manca davvero nella legge notarile e nel regolamento una speciale disposizione che riguardi le pene disciplinari agli impiegati degli archivî notarili, come l' avvertimento, la censura, la sospensione, prima di giungere al rimedio risolutivo della remozione del quale parla il capoverso dello art. 89. — Alcuni osservano che se per la nomina, come per la remozione interviene il Consiglio notarile anche per la disciplina degli impiegati subalterni d' archivio deve ammettersi la competenza del Consiglio, di potere infliggere le pene disciplinari, sulla proposta del conservatore tesoriere. Altri ritengono necessario un regolamento interno proposto dal Conservatore, deliberato dal Consiglio notarile, approvato dal Ministero, al quale spetta l' alta vigilanza sopra tutti i notari, i consigli e gli archivî.

La questione venne già altra volta in questo periodico brevemente trattata (1). Oggi però l' affronta e la svolge con ampiezza, con dottrina, e stringente logica il chiarissimo avvocato Ettore Garaffa conservatore dell' archivio notarile di Palermo (2).

Bisogna subito scartare l' applicazione della regola d' analogia dell' art. 108 riguardante le pene disciplinari contro i notari, che sono l' avvertimento, la censura, l' ammenda o la multa, la sospensione e la destituzione. — Però ed a complemento di tutte le ragioni lucidamente svolte dall' egregio scrittore, può soggiungersi che la regola d' analogìa e della *eadem legis ratio* potrà adottarsi ed essere applicabile alle controversie civili, ma non alle materie disciplinari, tostochè la norma restrittiva dell' art. 4 delle disposizioni preliminari al codice civile, non soltanto riguarda le leggi penali e che limitano la libertà personale, ma tutte le altre leggi che colpiscono, coartano o restringono qualsivoglia altro diritto o prerogativa personale, giusta anche la regola generale ricordata nell'art. 1° del codice penale, che cioè nessuna azione od omissione può esser punita, se non sia espressamente preveduta e repressa con speciale sanzione della legge. — Quindi giustissima la conseguenza che nel silenzio della legge stessa, al Consiglio notarile non spetti affatto la potestà di infliggere punizioni

(1) *Rolandino*, an. 1894, pag. 353.

(2) *L' Avvenire degli archivi*, an. 1906, n. 8.

disciplinari agli impiegati subalterni dell' archivio notarile, e neppure può spettare al presidente del consiglio notarile, il quale se ha il diritto di vigilanza per il regolare andamento dell' archivio, deve per l'art. 95 denunziare al procuratore del Re le contravvenzioni contro le discipline dell'archivio, perchè si proceda contro coloro che hanno trasgredito; ma quì si arresta il suo compito. — Rimangono le disposizioni d' indole generale degli art. 100, 106, 117, 130 della legge e dell' art. 120 del regolamento notarile, ma anche queste disposizioni confermano che la facoltà di prendere le determinazioni e promuovere quei provvedimenti che credansi più convenienti ed efficaci per il buon andamento dei detti archivî, é deferita al ministero della giustizia, alle corti, ai tribunali ed ai procuratori generali, ai procuratori del Re, e non si estende ai Consigli notarili.

Ammesso pertanto che la facoltà di adottare i provvedimenti disciplinari, spetta al ministero della giustizia ed alla autorità giudiziaria nei casi espressamente contemplati; mancherebbe sempre la determinazione, sia nella legge come nel regolamento, delle diverse pene da infliggersi per le altre trasgressioni al servizio commesse dagli impiegati dell' Archivio. — Ed ecco che a questa lacuna potrebbe essere, a nostro parere, supplito con un regolamento generale interno per la disciplina degli archivî, che potrebbe dettare il Governo, e pubblicare, dopo udito il parere del consiglio di stato, in esecuzione delle disposizioni cantemplate nella legge notarile ed in virtù della delegazione contenuta nell' art. 156 della legge 6 aprile 1879 n.° 4817.

PIETRO ANZILOTTI.

DEGLI ART. 34 E 35 DELLA LEGGE DI REGISTRO

(Continuazione e fine, ved. pag. 289).

Un altro appunto mossoci riguarda il modo di applicare il criterio dell' art. 35 nel caso che uno dei coeredi esca dalla comunione prendendo la sua quota al netto e addossando alla massa la parte del passivo che dovrebbe stare a di lui carico.

Noi abbiamo sostenuto non potersi vedere in ciò una cessione di quota alla comunione, ma una vera e propria divisione, che dà luogo a conguaglio di quote mediante assunzione di una parte maggiore del passivo corrispondente al maggior importo dell' attivo assegnato, il quale maggiore importo andrà quindi soggetto alla tassa proporzionale colle norme dell' art. 35, ossia coll' ordine dell' imputazione prima dei crediti, poi dei mobili e infine degl' immobili. E su questo siamo perfettamente d' accordo coll' egregio nostro contradditore, nè sappiamo invero com' egli abbia potuto solo dubitarne. Senonchè nell' applicazione della teorìa a un caso pratico, ci discostiamo assai.

Giova tener presente la regola dell' art. 35 : per calcolare la tassa di trasferimento, a cui danno occasione i conguagli di quote nelle

divisioni o le cessioni di quote alla comunione o alla eredità indivisa, s' imputeranno a preferenza i crediti, i mobili e le rendite che risulteranno comprese nella *quota maggiore*, se trattasi di maggior assegno in divisione; che risulteranno comprese nella *quota ceduta*, se trattasi di cessione di quota alla massa.

Quì evidentemente trattasi di *quota maggiore*. Ora il caso da noi prospettato era questo : una eredità di lire 30000 in stabili, 9000 in mobili, 3000 in crediti, aggravata di lire 2700 di debiti, fra tre coeredi in parti eguali. Ciascuna quota sarà quindi rappresentata da lire 14000 di attivo e 900 di passivo. Ma a colui che sorte dalla comunione, gli vengono invece assegnati tutti i crediti e mobili e per di più lire 1100 di stabili, ossìa lire 13100 in beni, esonorandolo dai debiti, che restano accollati alla massa.

Non vi può essere dubbio che la *quota maggiore* in questo caso sia quella della massa, rappresentante i due coeredi rimasti in comunione, in quanto che ad essa rimane assegnata una quantità di beni, per lire 900, in più di quanto le competerebbe e per la quale assume, a conguaglio, altrettanto importo maggiore in passivo, il quale rappresenta il prezzo del maggiore essegno o di trasmissione di questo.

Orbene, essendo questa *quota maggiore* costituita interamente di stabili, la regola sopra riportata non può ricevere applicazione, non avendosi che un passaggio d' immobili, al quale quindi non può applicarsi che l' aliquota del 4 0[0 e non altra.

Viceversa, noi ci siamo configurata anche l' altra ipotesi, che cioè colui che sorte dalla comunione venga tacitato intieramente con stabili, e sempre al netto dai debiti. E in questo caso si applica la regola dell' art. 35 per sottoporre l' importo di lire 900, rappresentante il conguaglio, alla aliquota minima dei crediti del 0,65 0[0; appunto perchè nella maggior quota si hanno in crediti per un importo anche superiore alle 900 lire e quindi da computarsi questi *a preferenza*. E tutto questo ci pare perfettamente conforme alla legge.

È facile il dire: « riteniamo assolutamente errata l' affermazione che l' unica tassa del 4 0[0 si debba applicare al minor assegno di lire 900 », conveniva dire anche in che cosa consistesse l' errore e correggerlo. Col riportare la regola sopra accennata, non avete detto nulla in proposito, perchè su di essa siamo in perfetto accordo, quantunque voi non vi siate accorti e ci attribuiate un' opinione che abbiamo anzi combattuta, che cioè si debba considerare in questo caso la quota *di diritto*, come se si trattasse di cessione di quota alla comunione (1). Sulla teorìa, ripetiamo, fra noi non vi è dissenso, il

(1) La cass. di Roma ha ritenuto che la rinunzia ad una parte di beni in favore della massa mediante accollo di una maggior quantità di debiti, siasi da considerare come cessione parziale e non come maggior assegno in divisione, e quindi la tassa va regolata in ragione della quota *di diritto* spettante al cedente

quale si manifesta soltanto sull' applicazione di essa. E noi saremmo vogliosi di sapere quale altra aliquota vorreste applicare alle lire 900 nel primo caso, una volta che respingete quella del 4 0[0. Forse l' aliquota dei mobili del 2 0[0 ? Ma se nessun mobile si trova nella *quota maggiore !* e quindi non si è verificato nessun passaggio di beni di tal natura.

Ma forse quì pure l' egregio nostro avversario, nella sua critica, parte da un equivoco. Dal periodo sopra riportato parrebbe ch' egli ritenga che la tassa di conguaglio debba applicarsi ai mobili, crediti e rendite che risulteranno compresi nelle *quote minori*, anzichè nelle *quote maggiori* come chiaramente dice la legge. Ed in allora egli avrebbe ragione e noi torto; ma per aver ragione egli muta la legge, ciò che noi non ci sentiamo di fare.

In conclusione: l' art. 35 non è sempre applicabile. Lo è quando nella *quota maggiore* si comprendono mobili, crediti e rendite, ma non quando essa risulta costituita di soli immobili, per cui, per necessità di cose, non può aver luogo il modo di preferenza stabilito dalla legge.

Non è sempre applicabile.... e saremmo per dire che non lo è mai per quanto riguarda la cessione di quota alla comunione, perchè in tal caso non vi si può ricorrere che quando vi sia una differenza tra il valore attribuito ai beni nella eredità e il prezzo di cessione. Imperocchè, o questo è maggiore, e le parti si guarderanno bene dall' esporlo nella sua integrità nel contratto (parlo da uomo pratico) per non pagare una tassa più grave; o è minore, e in questo caso incontreremo gli occhi d' Argo dell' ufficiale del registro, il quale vi ricorderà che la tassa si commisura sul valore venale dei beni in comune commercio, libero voi di cederli par un prezzo minore ed anche di regalarli, senza che per questo possa venir menomato il diritto del fisco.

Un ultimo appunto finalmente ci vien fatto circa all' applicazione della tassa nella divisione in cui si comprenda un ente acquistato in nome proprio, da uno dei comunisti, con denaro della comunione.

Qui pure ci si fa dire quello che non abbiamo detto, ossia che anche in questo caso si applica l' art. 35, mentre noi ci siamo riportati all' art. 43 che contempla appunto il caso di acquisto per conto altrui, nel quale la dichiarazione della persona, per cui conto venne fatto, la si assoggetta a una tassa fissa di lire 5, semprechè però quella dichiarazione sia stata riservata nel contratto e venga di poi emessa entro tre giorni successivi; in caso diverso andrà soggetta alla tassa proporzionale o graduale, secondo la natura dell' acquisto o contratto cui si riferisce.

---

sui beni restati alla massa (sent. 23 dicembre 1881 in causa Giaccone e 7 giugno 1886 in causa Levi, *Bol. dem.*, vol. 8, pag. 306 e vol. 13, pag. 1032). Accogliendo tale massima, tutti i conguagli si dovrebbero ritenere quale cessione parziale di quota alla massa, e in allora non avrebbe più ragione la distinzione fatta dalla legge.

Ora ci si osserva che noi prendiamo un equivoco in ordine alla formazione dell' asse dividendo, sapendosi da tutti che, per la liquidazione della tassa, fa d' uopo anzi tutto eliminare dalla divisione tutti i beni che non siano comuni, ma di proprietà esclusiva dei singoli condividenti; e se questo avessimo tenuto presente, non avremmo nemmeno concepita la possibilità cha l' acquirente in nome proprio e con denaro della comunione, venisse a dichiarare, nell' atto divisionale, che l' acquisto venne fatto per conto della comunione, anzichè costituirsi invece debitore dell' importo relativo verso la medesima e così evitare una maggior tassa, quella di trasferimento immobiliare.

In verità noi non sappiamo vedere dove stia l' equivoco, una volta che accenniamo a un ente di pertinenza della comunione, ma il cui titolo d' acquisto venne malamente redatto, sia per ignoranza, che per mero errore o inavvertenza. Piuttosto pare che non si ammetta come possibile un caso simile; eppure in pratica questo può avverarsi benissimo. Amministratore della comune sostanza, io investo i redditi di questa in uno stabile, che porto in accrescimento della medesima; ma fatalmente intitolo l' atto d' acquisto al mio nome anzichè al nome della comunione. Questo non muta lo stato di fatto e potrò sempre riparare al mio errore. Io non intendo di abusare della mia posizione di fiducia per fare un affare a me profittevole soltanto, e mi regolo quindi di conseguenza. Quel fondo potei ottenerlo a un prezzo vantaggioso, tanto che oggi rappresenta un valore di gran lunga maggiore. Di cotesto vantaggio io non intendo approfittarmi, e perciò dichiaro lealmente ch' esso appartiene alla comunione. Del resto potrei anche esservi costretto da sentenza di giudice sopra domanda degli altri condividenti. L' obbligo mio era di erogare le rendite in acquisti a prò della comunione e mi era vietato di rivolgerle invece a mio profitto; e non è raro il caso di sentenze che obbligano a conferire alla massa gli acquisti fatti in nome proprio.

Tutto questo si agita tra i condividenti, nè il fisco ci ha parte. Risolta la questione conforme a giustizia, viene il momento di regolare i conti col ricevitore del registro, il quale, sempre vigile ed esperto flebotomo dei contribuenti, vi pone sotto il naso l' art. 43 della legge di registro e tutto giulivo vi canta in farsetto: la vostra dichiarazione per me vale trasferimento di proprietà e quindi fatemi il favore di pagare la tassa proporzionale relativa. Le vostre ragioni in contrario vennero apprezzate dal giudice secondo i dettami di giustizia, ma io non ho l' obbligo d' ispirarmi ad essi; io mi attengo al puro fatto materiale e non mi curo se con ciò faccio sfregio alla giustizia, colla quale bene spesso mi trovo in disaccordo.

Dunque noi non troviamo di dover mutare nulla di quanto abbiamo esposto nell' articolo censurato; e lo avremmo fatto certamente se ci fossimo convinti di errore. Ma potremo poi sperare di aver persuaso l' egregio nostro contradditore? Comunque, gli dobbiamo sempre i nostri ringraziamenti pel modo cortese della sua critica e per essersi

occupato di noi, facendoci anche l' onore di riportare per esteso due nostro articoli, accompagnandoli da lusinghiere espressioni a nostro riguardo.

Udine, agosto 1906.

Avv. Guglielmo Puppati, notaro.

A PROPOSITO DELLA VIGILANZA SUI NOTARI

Riceviamo dal ch. not. Mircoli, presidente del Consiglio notarile di Fermo, la seguente che ben volentieri pubblichiamo:

Preg.mo Sig. Direttore,

Ho letto i giusti lamenti da Lei manifestati con l' articolo riportato a pag. 248 del giornale *Il Rolandino*, n. 16 anno corrente: ho esaminato i rimedi che Ella propone di adottare per ricondurre sulla retta via i notari che compromettono la delicatezza del loro ufficio o il decoro del ceto a cui appartengono od altrimenti contravvengono ai propri doveri; ma quei rimedi non possono, secondo il mio modesto avviso, sradicare la mala pianta che aduggia il campo notarile. Non è sperabile per molteplici ragioni, che non è difficile indovinare, che i funzionari ai quali per l' art. 106 della legge è affidata l' alta sorveglianza sui notari, possano e vogliano occuparsi della condotta dei singoli esercenti : è ingenuo, come Ella stessa riconosce, che i sorvegliandi esercitino essi stessi col mezzo dei consigli e dei collegi notarili la sorveglianza: dunque occorre fare la diagnosi del male e prescrivere la cura radicale.

Il male proviene principalmente da due cause: l' una il bisogno dal quale sono stretti i notari, che nel luogo di loro residenza non possono ritrarre i mezzi necessari per vivere onestamente; l' altra l' ingordigia che invade altri notari, i quali non si appagano del modesto lucro che offre loro il luogo di residenza, ma per brama di arricchire il più presto mettono in opra tutti i mezzi, anche illeciti, per invadere il campo non loro. Ai primi deve essere allargata la sfera di azione, ai secondi dev' essere ristretta. L' allargamento si ottiene sopprimendo tutte quelle residenze che secondo i dati della statistica notarile non danno un reddito sufficente pel quale il notaro che è costretto risiedervi possa vivere decorosamente, la restrizione si raggiunge limitando ai notari la facoltà del rogito alla sola circoscrizione del mandamento. Ma qui sento scatenarmi contro una tempesta di fulmini, molti dei quali scagliati dalla stessa S. V. nel n. 1° e 8° del *Rolandino* a pag. 1 e 65 dell' anno corrente. Come! voi con questa odiosa restrizione volete distruggere le nobili tradizioni storiche del Notariato in Italia e menomare la dignità del notaro; volete togliere ai cittadini la libertà di scegliere quel notaro in cui hanno maggiormente riposto la loro fiducia; volete impedire che lo studio, la diligenza, la capacità e l' onestà siano mezzo ai buoni per conquistarsi

un posto più alto nella stima e nella fiducia pubblica; volete . . . . Adagio con le frasi altosonanti, che oggidì fanno grande effetto sulle turbe; ma esaminiamole pacatamente al solo lume della verità e della ragione e vediamo quale valore hanno.

La tradizione desunta dagli ordinamenti antichi che si invoca dai notari di alcune provincie, ove la facoltà del rogito si estendeva anche oltre all' attuale circondario, potrà invocarsi anche da quelli di altre provincie, ove, come nelle nostre, era limitata alla circoscrizione del mandamento.

La dignità professionale il notaro la tiene alta quando le parti si recano spontaneamente da lui e lo richiedono che riceva le loro convenzioni, le consigli con la sua dottrina e con la sua esperienza; avvilisce invece e degrada la sua dignità, quando come avviene ora e com' Ella giustamente si duole, il notaro si costituisce commesso viaggiatore del proprio ufficio che converte in agenzia d' affari corre in vettura o in bicicletta o spesso anche in ferrovia ed in automobile in cerca di avventori, ai quali offre l' opera sua a prezzo ridotto che alcune volte divide poi con mediatori e sensali.

In altri tempi, ed appunto nei tempi della circoscrizione limitata, era ben diverso il concetto che avevano i notari della loro dignità; essi venivano pregati « *rogati* » dai loro clienti a stipulare gli atti che appunto per siffatto motivo, si appellavano « rogiti » oggi siamo noi che preghiamo « *rogantes* non *rogati* » mendicandone la stipulazione.

Nè maggior valore ha l' altro argomento che limitandosi la facoltà dei cittadini nella scelta del pubblico ufficiale; perchè se non sarà permesso al notaro varcare la frontiera del proprio mandamento, come non gli è ora lecito varcare quella del circondario per recarsi a stipulare l' atto nel domicilio del cittadino che lo richiede, niuno vieta a questo di recarsi dal notaro in qualunque comune perchè gli presti l' opera sua: e ciò senza i gravi incomodi dei tempi passati, perchè le facilità ed i mezzi attuali di comunicazione se hanno abbreviate le distanze fra luoghi lontani, hanno fatto e faranno sempre più scomparire quelle fra i comuni dello stesso circondario e della medesima provincia.

Per le accennate considerazioni il nostro Consiglio notarile ha già deliberato la soppressione di 5 fra le meno importanti delle 21 residenze che ora esistono in questo distretto; ed ha fatto voto perchè la facoltà del rogito venga limitata alla circoscrizione del rispettivo mandamento.

Ed io sono lieto che i nostri modesti desideri corrispondano pienamente ai capisaldi del progetto di riforma compilato dalla Commissione parlamentare ed annunciato nel n. 3 del *Rolandino* dell' anno corrente.

Al notariato attuale potrebbero applicarsi mirabilmente le parole che il Grande concittadino di Lei, il Divino Alighieri fa pronunciare al bisavo Cacciaguida nel canto XV del Paradiso.

« Fiorenza dentro dalla cerchia antica.

. . . .

« Viveva in pace sobria e pudica »

e le altre che egli stesso pronuncia sdegnato nel canto VI del Purgatorio:

« Ed ora in te non stanno senza guerra
« Li vivi tuoi e l'un l'altro si rode
« Di quei ch'un muro ed una fossa serra ».

Fermo, 22 settembre 1906.

GIUSEPPE MIRCOLI
Presidente del Consiglio notarile.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Cessione e riscatto di canoni ed altri oneri reali, esercitati dagli istituti di credito fondiario — esenzioni e privilegi fiscali.

Legge 15 luglio 1906, n. 441, pubblicata nella Gazz. uff. *del 20 agosto 1906, n. 194.* — Art. 1. Gl' istituti esercenti il credito fondiario sono autorizzati ad acquistare, per via di cessione, le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri, anche commutati, gravanti su beni immobili a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, decima, censo, albergamento od altro simile, rendendoli ammortizzabili mediante emissione e consegna di cartelle nel modo indicato negli articoli seguenti.

Art. 3. L'annua prestazione sarà corrisposta all' Istituto e da questo così ripartita: lire 3 e mezzo per cento per l'interesse della cartella, lire 0,50 per cento a favore dell' Istituto per diritti di commissione; il resto per quota di ammortizzamento.

Le cartelle fondiarie sono esenti dalla tassa di bollo e di negoziazione. e saranno pure esenti da qualsiasi tassa di contratto di cessione, le trascrizioni, le cancellazioni di ipoteche, le altre annotazioni sui registri ipotecari, le notificazioni ed in generale tutti gli atti concessi col contratto o da esso necessariamente dipendenti.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono autorizzati a prelevare il 5 per cento dei proprî utili netti annuali per costituire un fondo destinato ad accrescere la quota di ammortamento delle prestazioni dovute rispettivamente, nelle provincie continentali dell'ex-Reame di Napoli ed in Sicilia.

Art. 6. Il creditore che intende addivenire alla cessione deve dimostrare la piena proprietà dei diritti che vuole cedere.

Gli atti e documenti relativi saranno esenti dalla tassa di bollo e da ogni altro diritto erariale.

Qualora l' Istituto giudichi di accogliere la domanda, verrà stipulato il contratto di cessione coll' intervento del debitore della prestazione, e con la condizione che la consegna delle cartelle sarà fatta dietro presentazione, da parte del cedente, dei documenti che attestino

la cancellazione delle trascrizioni, iscrizioni od annotazioni che esistessero sul diritto ceduto.

Tuttavia l' Istituto può consentire la consegna immediata delle cartelle, trattenendone tanta parte, a titolo di cauzione, quanta basti ad assicurare la cancellazione delle ipoteche iscritte sul diritto ceduto.

Art. 7. L' atto di cessione conterrà la indicazione del titolo, della prestazione e della situazione del fondo gravato, con le indicazioni di cui all' art. 1979 del cod. civ.

L' atto stesso sarà annotato, senza spesa, nei registri censuari e trascritto nei registri dell' ufficio delle ipoteche, con esenzione dalla tassa ipotecaria e dalla tassa di bollo per i registri ipotecari.

L' atto di cessione sarà notificato per mezzo di usciere all' attuale possessore del fondo, quante volte non sia intervenuto nella stipula del contratto.

L' acquiescenza a tale atto senza contraddizione, entro giorni 30 dalla sua notifica, così verso i cedenti, che verso l' Istituto cessionario, equivale a ricognizione del titolo pieno provante l' esistenza della enfiteusi e i diritti da essa derivanti.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

175. Notari — azione per il pagamento degli onorarî notarili e sul rimborso di altre spese — prescrizione. *(Cod. civ., 1253 e 2140).* — Il Tribunale d' Isernia. — *Omissis.* — Il Collegio non ignora che alcune sentenze di corti di appello e di cassazione ed alcuni autori hanno ritenuto che, essendo dall' art. 2140 del codice stabilita, per le spese e gli onorarî dovuti ai notari, senza distinzione, la prescrizione triennale. questa comprenda, non solo gli onorarî loro dovuti e le spese di carta bollata, di scritturazione e di tassa di archivio, ma anche quelle per le tasse di registro, trascrizione, ipoteche e simili, sostenute dai notari per conto delle parti, mentre non mancano altre sentenze ed opinioni, che escludono questa più larga interpretazione. Ed un esame minuto e spassionato della questione ha persuaso il Tribunale che siano da adottarsi diverse soluzioni, a seconda delle diverse specie di spese fatte da un notaro per conto dei suoi clienti. Infatti la prammatica napoletana III *de praescriptionibus* stabiliva pei notari la prescrizione biennale : *notariis a die confectarum scrispturarum, quousque earum exemplum, sive copiam non tradiderint, meritarum mercedum causa non ultra biennium agere licere : traditis vero quandocunque copiis, quidquam petendi jus non esse.*

Il codice napoleonico, come le leggi civili napoletane, non stabilivano, rispetto ai notari, alcuna prescrizione e così fecero molti dei codici, che sul francese si modellarono.

Il regio decreto napoletano del 14 luglio 1838 stabilì, conformemente alla detta prammatica, che l' azione del notaro contro la parte

pel rimborso delle spese e degli onorarî fosse soggetta alla prescrizione di un biennio dalla data dell' iscrizione dell' atto originale e della copia nel reportorio del notaro.

Il codice albertino ed il codice estense, rispettivamente, negli art. 2402 e 2318, statuirono che l' azione dei notari pel pagamento delle loro spese ed onorarii si prescrivesse col decorso di cinque anni dalla data degli atti da essi ricevuti.

Il progetto ministeriale del codice italiano propose l' art. 5105, così concepito : « L' azione dei notari pel pagamento delle spese e degli « onorarii si prescrive col decorso di cinque anni dalla data dei loro « atti ». Ma, avendo il deputato G. Romano, nella tornata della Camera dei 9 febbraio 1865, osservato che non vi fosse ragione per stabilire in cinque anni la prescrizione pei notari, quando per gli avvocati si era seguita quella di tre anni, la Commissione coordinatrice, nella seduta 22 maggio seguente, su proposta del Precerutti, accolse questo concetto, sopprimendo lo speciale articolo proposto pei notari e facendone un comma dell' articolo relativo agli altri analoghi professionisti. E così nel testo definitivo del codice apparve il quarto comma dell' art. 2140, che è così formulato : « Si prescrivono col « decorso di tre anni le azioni dei notari pel pagamento delle spese « e degli onorarii. I tre anni si computano dalla data dei loro atti ».

Dai precedenti storici perciò si apprende, come per altro risulta dalla stessa locazione adoperata in questo articolo, che il punto di partenza di questa prescrizione è la data dell' atto notarile e che, se non si è usata l' espressione « data dell' atto ricevuto », come nei codici albertino ed estense, *(a die confectarum scripturarum)*, è stato evidentemente per comprendervi anche gli altri atti notarili, che non consistano nella stipulazione od autenticazione, come sono il rilascio di una copia, di un certificato ed altri atti che pure sono proprii dell' ufficio del notaro.

Ora, se l' atto di questo pubblico ufficiale è già compiuto e perfetto, quando sia stato sottoscritto dalle parti, da notaro e dai testimoni e munito della formola di chiusura, e, trattandosi di copia o di certificato, quando l' uno o l' altro siano stati firmati dal notaro e muniti dell' impronta del sigillo, anche prima che tali atti siano stati sottoposti alla formalità della registrazione, della trascrizione nell' ufficio delle ipoteche e della voltura catastale, come prima della pubblicazione della consentita iscrizione o di altre formalità ipotecarie ; se le spese per tutte quaste formalità non si possono fare, se non dopo l' atto notarile; se l' azione pel rimborso di tali spese verso le parti interessate non può sorgere, se non nel momento, nel quale esse spese vengono fatte ; non si arriva, in verità, a concepire come i tre anni potrebbero, in ogni caso, decorrere dalla data dell' atto ricevuto o rilasciato dal notaro, dandosi così cominciamento al termine della prescrizione dell' azione, prima che l' azione stessa fosse nata.

Con la tassa di registro, questo assurdo piglierebbe proporzioni an-

che maggiori ove si rifletta che il relativo testo unico, approvato con regio decreto 20 maggio 1897 n. 217 (come già sostanzialmente disponeva la prima legge italiana sulle tasse di registro 21 aprile 1862 n. 585 vigente alla pubblicazione del cod. civ.) agli art. 73 e 128 pone l'obbligo del pagamento della tassa, oltre che a carico solidale delle parti, anche a carico del notaro, contro i quali tutti, eccetto le tasse suppletive, lo stato conserva l'azione per termine di 20 anni. Sarebbe perciò inesplicabile e costituirebbe un vero paradosso giuridico il fatto che, mentre il notaro sarebbe tenuto, con le parti interessate verso lo stato, per 20 anni dalla data dell' atto da lui ricevuto o rilasciato e non sottoposto a registrazione, al pagamento della tassa, la quale certamente riguarda soltanto le parti, quando poi, volontariamente o coattivamente, l' avesse dopo 10, 15 o più anni, pagata, non protrebbe rivalersene contro le parti stesse, perchè ove agisse pel rimborso contro le medesime, si sentirebbe opporre la prescriziane triennale dalla data dell' atto notarile, mentre pure esse parti sarebbero, al momento dell' avvenuto pagamento da parte del notaro, ancora obbligate verso lo stato, e fino al decorrimento dell' intero ventennio, a corrispondere la tassa, anzi a pagarla anche dopo questo termine, sempre che volessero fare dell' atto notarile uso in giudizio.

Inoltre è principio elementare e generale di diritto, consacrato negli art. 1251 e 1253 n. 2 del cod. civ., che si surroga *ipso iure* nei diritti del creditore, chi. essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, abbia interesse di soddisfarlo e lo abbia effettivamente pagato, onde basterebbe soltanto questo, perchè il pagamento della tassa di registro fatto dal notaro, obbligato con le parti e per le parti, mettesse esso notaro al posto dello Stato, e quindi nel diritto di esercitare l'azione al medesimo competente verso le parti stesse.

Ma pure questa legge, all' art. 90, ha voluto esplicitamente dichiararlo, drescrivendo che gli ufficiali pubblici e tutti coloro, i quali, a termine di essa legge, avranno fatto il pagamento della tassa di registro per conto delle parti obbligate, s' intenderanno subentrati in tutte le ragioni, azioni o privilegi dell' amministrazione, e per conseguire il rimborso, qualunque sia la somma, avranno diritto di ottenere dal pretore del luogo, in cui essi hanno residenza, un ordine di pagamento, che sarà esecutivo dopo 24 ore dall' intimazione.

Però, se non può sconvenirsi, come per altro esplicitamente si desume dagli art. 73 e 74 pel citato testo unico, che, pure essendo le parti ed il notaro solidalmente obbligati verso lo Stato al pagamento della tassa di registro, non per tanto, mentre soltanto le prime sono tenute a compiere la formalità della registrazione, ove si tratti di scrittura privata non autenticata,invece unicamente i notari sono obbligati a compierla per gli atti da essi celebrati col loro ministero, non che per le scritture private da essi autenticate, onde non può dubitarsi che il compiere questa formalità per questi ultimi costituisca un atto proprio del notaro, a lui soltanto dalla legge demandato. Solo il pub-

blico ufficiale, e non uno qualunque dei contraenti, o qualsiasi altro privato, è in possesso di quest' atto originale e quindi egli esclusivamente può presentarlo allo ufficio del registro, per sottoporlo a quella formalità col conseguente pagamento della tassa. E se la spesa all' uopo occorrente serve per compiere un atto notarile, l' azione spettante al notaro per rimborsarsene dalle parti non può non cadere sotto la prescrizione triennale contemplata dall' art. 2140 del cod. civ. stabilita per tutti i rapporti d' interessi interceduti per legge tra il notaro e le parti, e decorribile, per le analoghe spese ed onorarî, sempre dal giorno in cui ciascun atto del notaro abbia avuto luogo.

Nè questa interpretazione, pure seguita da qualche scrittore e da qualche sentenza, sebbene con alquanta confusione, urta coi citati art. 1253 del codice e 90 della legge di registro, poichè sta bene che il notaro col pagamento rimane surrogato nelle azioni e nei privilegi competenti al fisco, ma rimane sempre soggetto alla speciale e breve prescrizione stabilita dall' articolo 2140 del cod., che regola tutti i rapporti tra il notaro ed i suoi clienti e che il legislatore ha stabilito in modo così breve, appunto perchè, in questa materia, vige la presunzione che il notaro, prima di ricevere o compiere il suo atto, o subito dopo, riceva dalle parti interessate l' importo delle spese che sostiene e degli onorari che gli sono dovuti, e quindi si presume che il pagamento che egli abbia fatto di qualunque spesa inerente all' atto da lui compiuto, l' abbia sempre eseguito col danaro dei suoi clienti.

Che invece diversa è la cosa per quanto riguarda il rimborso delle tasse ipotecarie e di trascrizione e delle spese per le analoghe note e simili.

Infatti nessuna disposizione di legge impone al notaro di compiere lui siffatte formalità e di pagarne l' analogo importo, perchè le parti possono eseguirle o no, e nel termine che loro aggrada, sia direttamente, sia a mezzo di qualunque terza persona; e se ne incaricano il notaro, costui evidentemente agisce, non come pubblico ufficiale, e non esplica una funzione propria del suo ufficio, ma esegue soltanto un mandato, come bene lo può eseguire qualunque altra persona privata, onde non può mai in tal caso parlarsi di atto di notaro, ad eccezione dell' ipoteca legale, di cui agli art. 1982 e 1984 del cod. civ. Tanto ciò è vero che la tariffa annessa alla legge sul notariato 25 maggio 1879 n. 1900 non stabilisce al riguardo alcun onorario, nè fa cenno della esecuzione delle formalità ipotecarie, mentre invece nell' art. 18 parla espressamente dell' obbligo del notaro di accedere, senza alcun onorario o rimborso di spesa, allo ufficio del registro, per la presentazione degli atti e delle copie.

Il notaro perciò che compie le formalità ipotecarie, eccetto il suddetto caso, sarà tenuto, giusta l' art. 12 del testo unico delle leggi sulla tassa ed emolumenti relativi, approvato con regio decreto 13 settembre 1874 n. 2079, al pagamento di tali tasse ed emolumenti solidamente con tutti coloro, nel cui interesse è fatta la richiesta, non

come notaro, ma come un qualunque altro richiedente. Epperò, come obbligato così con altri e per altri a tale pagamento, quando lo compie, per l' art. 1253 del codice, si surroga nell' azione, che prima era data all' Amministrazione contro le parti interessate e che si prescrive in due anni dal pagamento della tassa. se si tratta di supplemento, e di 10 anni, se si tratta di tassa principale per iscrizioni, annotamenti o trascrizioni, termine computabile dal giorno, in cui tali formalità sono state eseguite, giusta l' art. 17 di tale testo unico. (Trib. Isernia, 30 maggio 1906 ; Gamberale e Amicarelli. De Gregorio estens.).

176. Vendita con riscatto — obbligo del venditore alla scadenza del termine — diritto del compratore — divisibilità. — Allorchè il venditore ha dichiarato il riscatto nel termine convenuto, nasce in lui l' obbligo di farne uso rimborsando prezzo e spese, nei sensi dell' art. 1528 cod. civ.; perciò, onde quest' obbligo non rimanga indefinito, nasce per legge nell' autorità giudiziaria il diritto di assegnare al riscattante un altro termine per l' adempimento del riscatto, pena la decadenza, mentre nel compratore sorge, in corrispondenza, il diritto di ritenzione, che impedisce al riscattante ritardatario, di entrare nel possesso stesso sino a che non abbia soddisfatto alla sua obbligazione. — Quando non è convenuto il riscatto parziale, e non si verifichino le ipotesi speciali degli art. 1522, 1523, 1524 e 1525 cod. civ., l' azione del riscatto è indivisibile ; del resto, negli stessi casi in cui la divisibilità è eccezionalmente ammessa, il compratore può sempre pretendere il cumulativo intervento di tutti gl' interessati, perchè concordino fra loro il riscatto del fondo intiero ; se non concordano essi sopra il riscatto, sarà egli assolto dalla domanda. (Cass. Roma, 13 giugno 1906, Vecchi c. Vianelli. Lago estens.) (1).

177. Istituzione alternativa — condizione sospensiva — sospensione della tassa. — La disposizione con la quale si istituisce l' erede sotto condizione che raggiunga la maggiore età, e, non avverandosi la condizione, si istituiscono enti morali erigendi, contiene una duplice condizione sospensiva che tiene sospeso anche il pagamento della tassa in confronto cogli eredi. È incostituzionale e non regge la disposizione del regolamento che prescrive di doversi intanto commisurare la tassa nella misura minore. (Corte app. Milano, 5 aprile 1906 ; Finanze c. Pisa. Biscaro estens.)

CONSULTAZIONI

58. — G. not. B. Parma. — *Contrariamente alla risoluz. min. del settembre 1899, accennata anche dal Ubertazzi a p. 169 del suo Commento alla legge di bollo 4 luglio 1896 n. 414, e contrariamente alla massima ormai indiscutibile che la procura per atto pubblico relativa ad un solo negozio, ma che in effetto non si esaurisce in un solo atto, che ha vita continuativa e*

(1). *Giustizia*, an. 1906, pag. 296.

successiva ed è perciò soggetta a registrazione, devesi ritenere compresa nella disposizione generale dell' art. 52 della leg. not. e può rilasciarsi solamente per copia, mentre l' atto originale deve essere custodito dal notaro, alcuni egregi colleghi di quì hanno introdotto il sistema (vantaggioso pel cliente ma non pel notaro) di scrivere in carta da lire 2 la procura con cui è dato facoltà al mandatario di firmare per conto e nell' interesse del mandante una cambiale e le sue eventuali rinnovazioni e, dopo eseguita la relativa registrazione, di rilasciare alla parte l' originale della procura stessa. Vi è forse una disposizione speciale per questo genere di procura, che io ignoro, oppure si tratta di una licenza, dirò così, poetica degli egregi miei colleghi?

Messe a confronto le disposizioni degli art. 65 della legge notarile, 148 n. 22 della legge di registro e 19 n. 35 della legge di bollo coll' art. 1740 del codice civile, si rileva che il mandato speciale per atto pubblico redatto in doppio bollo da L. 2.40 che può rilasciarsi in originale esente da registrazione, è quello soltanto per un solo affare da espletarsi ed esausirsi *unico contestu* sia come preliminare e preparatorio per altri da atti da stipularsi ai quali venga ad essere unito come accessorio per allegato, sia per il compimento di un unica operazione di sottoscrivere una cambiale, in nome e per conto dell' accentante o girante assente od analfabeta. Ove però vogliasi dare al mandatario speciale la facoltà di compiere più atti reiterati e successivi della stessa natura e venga così il mandato ad assumere il carattere di continuativo, allora benché sempre speciale, dovrà essere redatto nel bollo ordinario da L. 1.20, dovrà essere sottoposto alla registrazione con la tassa di L. 3,60 e non potrà più dal notaro essere rilasciato in originale, bensì custodito nei suoi per la spedizione delle copie occorrenti (Risoluz. min. 10 gennaio 1867 ; settembre 1899. *Le Massime*, vol. 37 n. 11848).

***

176. — E. avv. M., Modena. — *Tizio che ha la nuda proprietà di un fondo di cui è usufruttuario Caio, vende a quest' ultimo la detta nuda proprietà con patto di riscatto. Il ricevitore del registro pretenderebbe anche la tassa di riunione dell' usufsutto prenotata a campione. È giusta tale pretesa? O per l' art. 1516 cod. civ. la percezione della tassa va sospesa fino al decorso di 5 anni stabiliti dal detto articolo trattandosi di vendita sotto condizione risolutiva?*

Bisogna premettere che il riscatto è il patto, per il quale il venditore si riserva di riprendere la cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e delle spese di cui all' art. 1528 del codice civile. E quindi la vendita con patto di riscatto, sottoposta alla condiziene *risolutiva espressa* ai termini del contratto, che opera *ex tunc*, vale a dire con effetto retroattivo ; che esercitata dal venditore nel termine quinquennale, od in quello minore pattuito, rimette le cose nello stato medesimo in cui si sarebbero trovate, come se nessun contratto fosse stato mai concluso e stipulato. (Giorgi Obb. vol. IV n. 372; Tendi *Tasse di reg.* n.° 215). Ora deve distinguersi che l' art. 17 della

legge di registro, con la frase : *al cessare dell' usufrutto*, contempla solamente il fatto dello usufrutto che si distacca dalla persona dell' usufruttuario per riconguingersi alla nuda proprietà. — E che questo e non altro sia il senso da attribuirsi all' articolo in discorso, si fa sempre più manifesto mercè il confronto con i successivi art. 79 e 86 il primo dei quali, nel fissare i termini per le *denunzie della riunione dell' usufrutto alla nuda proprietà* ribadisce il concetto che il legislatore ha voluto contemplare soltanto il primo caso della cessazione dell' usufrutto e la riunione in testa del nudo proprietario ; ed il secondo nel determinare le persone che sono tenute solidamente verso l' amministrazione dello Stato per il pagamento delle tasse di registro, fa consistere la consolidazione dell' *usufrutto* alla *proprietà* e non della *proprietà* all' *usufrutto*. — In altre parole la legge di registro contempla il passaggio dell' usufrutto all' investito della nuda proprietà, *ad dominum proprietatis* (Leg. 10 Deg. de usufrut. acrescend.) e non già la inversa e contraria maniera di consolidazione resultante dall' accrescimento della *proprietà all' usufrutto*, nella configurazione *si fructuarius proprietatum adquisierit*) Leg. III. Iustr. de usufrut.) In conseguenza raffigurando la legge sempre i casi di riunione dell' usufrutto alla proprietà per qualunque causa naturale o convenzionale avvenga, e non mai il caso della proprietà che si accresca [o si aggiunga allo usufrutto, così dobbiamo dire, che per la consolidazione nel senso della legge finanziaria mancherebbe nel nostro caso il subietto tassabile, e dovrebbe attendersi l' evento della morte naturale dell' usufruttuario, e perchè allora soltanto la tassa diverrebbe esigibile in confronto degli eredi, ed intanto l' usufruttuario continuerà a godere dell' usufrutto *jure proprio*, sebbene sia stato investito dipoi anche della nuda proprietà. — Ma quì abbiamo per di più una vendita sottoposta alla *condizione risolutiva* del riscatto, che tiene in sospeso il trasferimento definitivo *nunc pro tunc* fino cioè alla maturazione del termine. Ed allora sarebbe assurdo e repugnante che si potesse pretendere la tassa di consolidamento quando la risoluzione mercè il riscatto, produrrà l' annullamento della vendita stipulata e già tassata alienazione, da considerarsi come non mai avvenuta, mentre l' usufrutto continuerà a godersi dal compratore che ha subito il riscatto, in virtù del suo titolo anteriore, rimasto impregiudicato, siccome di per se stante. Concludiamo che al seguito della vendita con patto di riscatto sottoposta a condizione risolutiva, la tassa di consolidamento, non sarà dovuta che allorquando il venditore avrà esercitato il diritto del riscatto in parola o la vendita non sarà divenuta definitiva ed irretrattabile.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Giornale de' notari, an. 1906, n. 13, 14, 15 e 16. — Contiene scritti del not Nicola Palese a proposito dei testamenti *in extremis*, del dott. Zampiceni e del not. Antonio D. Taschetti sulla riforma della legge notarile, del D. Augusto Ros-

sini sui ribassi ferroviarî ai notari ed agli impiegati degli archivî notarili; riporta dalla *Rivista tributaria* un articolo di X. sul rilascio di copia per formalità ipotecaria, prima della registrazione, di un atto privato autenticato e depositato in atto notarile.

— Dà i seguenti pareri: — 1. È disputabile il fondamento giuridico della pratica seguìta da alcuni conservatori delle ipoteche di pretendere che negli atti di compra-vendita di utile dominio di terreno il cui diretto dominio spetta ad altri con il relativo canone fisso, debba dichiararsi nell'atto da parte del venditore utilista od enfiteuta di rinunziare all'ipoteca legale che competerebbe al direttario per il pagamento a garanzia del canone; e di assumere in caso contrario iscrizione ipotecaria legale; — 2. Nel caso di pubblicazione di tre schede testamentarie olografe è dovuto al notaro un solo onorario, e tre distinti onorarî di verbale di apertura; — 3. Per agglomerazione, agli effetti dell'art. 2 leg. not., deve intendersi che la cifra dei 5000 abitanti si trovi riunita in un unico centro. e non che la popolazione stessa sia sparsa qua e là e frazionata in un numero più o meno grande di borgate; — 4. Anche i ricorsi proposti alla IV sezione del Consiglio di Stato in camera di Consiglio, devono come tutti gli altri, salvo disposizione contraria di leggi speciali essere sottoscritti da un avvocato ammesso a patrocinare in cassazione sotto pena di nullità: e ciò per la generica disposizione dell'art. 29 della legge 2 giugno 1889; — 5. Per la registrazione di un verbale di asta per affitto di beni comunali, il termine utile di 20 giorni comincia a decorrere dalla data del visto prefettizio; — 6. Il notaro che stipula un atto tra il proprietario di un mulino e diversi abbonati, ha diritto all'onorario di lire 5 per ciascuno abbonato, e per il pagamento può agire a sua scelta o verso il proprietario o verso ciascun abbonato; — 7. Pel rogito d'atti sottoposti a condizione sospensiva spetta il diritto alla percezione dell'onorario proporzionale; e per l'atto definitivo, se il notaro che lo riceve è lo stesso, spetta l'onorario fisso; — 8. L'atto pubblico fa piena fede fino a querela di falso; quindi se il notaro ha qualificato una delle parti come vedova, il conservatore delle ipoteche non può pretendere la prova di tale condizione giuridica: lo stesso dicasi nel caso di chi intervenga a un atto mediante atto pubblico di procura generale, debitamente registrato e richiamato nell'istrumento, nel qual caso non è necessaria l'esibizione al conservatore della procura in parola; — 9. Rimesse dal tribunale le parti avanti il notaro delegato per la divisione giudiziaria con la sentenza che omologa il verbale definitivo della divisione stessa, è valida la notifica della citazione a una delle parti fatta al domicilio nel quale furono notificati tutti gli atti precedenti: anzi se ci sia stata elezione di domicilio, la notifica va fatta sempre al domicilio eletto. Nel giorno stabilito per la comparizione poi, possono essere consegnate le quote alle parti che si presentarono, constatando nel verbale la contumacia delle altre parti; salvo che d'accordo le parti presenti non preferissero che per altro giorno concordato — facendosene menzione in verbale — si citino le parti non comparse, ritenendosi le presenti come intimate per detto giorno.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivî notarili. — NOMINE A CONSERVATORE. — Motta not. Agostino, a Belpasso.

Notari. — NOMINE. — Ambrosi Tommaso, a Patrica. — Smiderle Pietro, a S. Margherita Ligure. — Dodero Giuseppe, a Borzonasca. — Re Bernardino, a Magliolo. — Centofanti Michele, a Lucoli. — Colucci Domenico, a Accumoli. — Nardis Gennaro, a Navelli. — Bindi Eugenio, a Lucca. — Mottola Francesco, a Filetto. — De Feo Antonio, a Campobasso. — Fagnano Giovanni, a S. Biase. — Marsicano Francesco Saverio, a Torchiara. — Prisco Michele, a Ciorlano. —

TRASLOCAZIONI. — Casilli Giovanvincenzo, da Ripalimosano a Campolieto. — De Dato Francesco Giacomo, da Lucera a Barletta. — Porro Edgardo, da Gussola a Cremona. — Di Filippo Sebastiano, da Cetara a Bracigliano. — De Mattia Pietro, da Gioia del Colle a Molfetta. — Purpura Luigi, da Polizzi Generosa a Gerace Siculo. — Velardi Salvatore da Gerace Siculo a Polizzi Generosa. — Casulli Vincenzo, da Putignano a Mola.

CAV. PIETRO ANZILOTTI, *Direttore*.
AVV. GINO MICHELOZZI, *Condirettore responsabile*.

Pistoia, Tip. Niccolai, 1906.

Anno XXVI-31. N. 21. ROMA-FIRENZE 1 Novembre 1906

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DEL NOTARO

« Quali siano l'origine e l'importanza, i doveri e gli uffici propri del notaro sono cose che a dichiararle appieno vorrebbero un intero volume. A noi interessa unicamente di considerare questa sorte di intermediario nella veste di ufficiale destinato *a ricevere gli atti tra vivi*, particolarmente i contratti, e ad attribuire ai medesimi la pubblica fede. Ed ecco su tal proposito necessario l'avvertimento, come la parola *ricevere* abbia qui un senso giuridico più esteso del significato letterale: non designa il semplice atto di una materiale consegna fatta dalle parti ed accettata dal notaro, bensì l'operazione intellettuale, per cui il notaro riduce in forma di scrittura pubblica quella orale volontà, che le parti gli hanno manifestato ».

Così detta il Giorgi (*Trattato delle obbligazioni*, III, n. 172); e più esplicitamente il Fava, trattando di una *Riforma del notariato*, a pagina 194: « È ormai universalmente riconosciuto, non l'utilità ma la necessità che in ogni professione vadano di pari passo gli studi teorici con gli studi pratici. Il notaro non solo deve avere la capacità di conoscere e saper interpretare la legge per poter dirigere all'occorrenza le parti . . . . ma egli deve ben anco essere in grado di confezionare praticamente le più difficili stipulazioni senza ricorrere all'opera altrui ed in modo da non lasciare adito a dubbie interpretazioni e addentellati a futuri litigi ».

Ed ancora recentemente il guardasigilli Finocchiaro-Aprile, nel discorso pronunziato in Senato nella tornata del 24 giugno 1905, progettando il miglioramento delle condizioni della classe notarile, constatava: « Il notaro, oltre alla funzione che gli è propria, è spesso un vero consulente, l'uomo di legge più accessibile, i cui consigli sono ricercati ed apprezzati ».

Tali adunque in genere sono le funzioni proprie al notaro; a lui non si richiede soltanto di fermare con lo scritto le parole che le parti gli dettano, ma egli deve altresì curare che la volontà dei contraenti sia in tal modo espressa e da tali forme garantita che l'atto col suo mezzo stipulato regga al cozzo della critica ed al dibattito giudiziario.

Che se così non fosse non si comprenderebbe la necessità delle condizioni dalla legge nostra imposte per la nomina a notaro, quali un corso regolare di studi giuridici, una pratica professionale, un esame teorico-pratico di abilitazione.

In questo senso ancora, spigolando fra le innumerevoli decisioni, possiamo citare i seguenti giudicati:

— Il notaro che *per ignoranza tralascia di somministrare gli opportuni schiarimenti alle parti che si presentano* a lui intorno al negozio giuridico che vogliono pòrre in essere onde rivestirlo di tutte le formalità prescritte per la sua validità, è responsabile del pregiudizio risultante dalla nullità della convenzione da esso rogata » (Cass. Parigi, 27 luglio 1892, *Giornale notarile*, 1893, 442).

— I notari istituiti per dare alle convenzioni forme legali ed autenticità, hanno pure la missione con responsabilità personale *di illuminare i loro clienti sulle conseguenze degli obblighi assunti* e devono supplire alla loro ignoranza in materia di diritto. (Cass. 8 novembre 1899, Dalloz, 1900, I, 1, 22).

— Il notaro deve supplire per la sua conoscenza del diritto *alla ignoranza del cliente*, specie se inesperto, ed è perciò responsabile della nullità di un trapasso di credito *che egli ha redatto dietro procura insufficiente* per la genericità dei suoi termini (19 aprile 1901 del Tribunale civile della Senna, Dalloz, Rép. voce *Notaire*).

— I notari debbono istruire i clienti sull' obbligo che assumono supplendo alla loro ignoranza delle leggi; la responsabilità del notaro è tanto più impegnata *quanto maggiore sia l' ignoranza e l' inesperienza delle parti*. (Nimes, 5 giugno 1899, Dalloz 1904, Rép. voce cit.).

— L' art. 68 della legge 25 ventoso anno XI per il quale i notari rispondono occorrendo dei danni ed interessi in seguito ad alcune nullità di forma commesse negli atti che essi redigono, non è restrittivo; i notari infatti istituiti per dare alle convenzioni delle parti forme legali ed autenticità che ne è la conseguenza, hanno pure la missione di *illuminare* i loro clienti sovra tutto quando siano illetterati sulle conseguenze degli obblighi che essi assumono e devono supplire alla ignoranza di costoro in materia legale. Per ciò possono essere dichiarati responsabili di una nullità sostanziale cagionata da errore di diritto. (Cass. 9 novembre 1904, Rép. voce cit.; cass. civ. 12 marzo 1903, Rép. 1903, voce cit.).

Evidentemente più preciso ed esatto non poteva essere il responso della dottrina e della giurisprudenza.

Ma posto il principio che l' opera del notaro non si limita puramente a stabilire in iscritto quanto gli viene dalle parti dettato, non è soltanto dalle regole generali che governano gli effetti della colpa che noi facciamo dipendere la responsabilità del notaro.

Il regio decreto del 25 maggio 1875 (n. 4900 serie 2ª) dispone all' art. 70:

« Quando l' atto sia nullo per causa imputabile al notaro . . . . . non sarà dovuto al medesimo alcun onorario o rimborso di spese.

« Negli accennati casi, oltre al risarcimento dei danni a norma di ragione, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate ».

Ma a quale norma di ragione si assoggetta così il risarcimento di questi danni? Forse alla norma generale del codice civile? O ad una norma particolare, altronde ricavata e più conforme alla specialissima natura delle funzioni, dal cui esercizio deriverebbe la responsabilità del notaro?

La maggioranza degli scrittori consentono qui la pura applicazione dell' art. 1151 codice civile e la giurisprudenza ne ha accolto per lo più il principio nei suoi responsi.

Dalloz (*Répertoire*, XXXIX, pag. 349 e seguenti, n. 302 e seguenti) dopo aver posto come principio dell' esame della questione sulla « résponsabilité des notaires » che « les lois anciennes ont toujours reconnu « en principe que les notaires, comme tout officier public, sont respon- « sables des fautes ou erreurs graves qu' ils commettent dans l' éxer- « cice de leurs devoirs et de leurs fonctions; Super negligentia vel « dolo scribae (portait la loi 6, C. De Magistr. conven.), qui veram « substantiae taxationem passus est occultari, legibus erit agendum. « La même régle était admise dans notre ancienne jurisprudence, « ainsi que l' attestent Furgole etc. etc. » (n. 302), » si occupa della misura della responsabilità dei notari in Francia data la legge speciale che ne regola le funzioni, ed avverte la necessità di non esagerare nell' estenderla e nell' applicarla, ma riconosce che le norme del diritto comune disciplinano anche la responsabilità dei notari in relazione agli atti che essi compiono per ragione del loro ministero. Ed avverte poi (n. 352) che « On sait que l' impéritie ou l' ignorance « constitue une faute qui engage la résponsabilité de celui qui a par « là causé un préjudice: le notaire chargé d' un mandat serait donc « responsable même d' un erreur de droit »; e che (n. 366): « Il est « encore de devoirs imposés aux notaires comme conséguence de leur « ministére et pour les quels ils sont de véritables mandataires lé- « gaux des parties qui les emploient. Tels sont ceux de l' assurer du « nom *et de la qualité* des *parties* ect., d' acquitter les droits d' enregi- « strement des actes qu' ils passent. L' inaccomplissement de telles « formalités engage leur résponsabilité sans que les parties soient te- « nues de prouver qu' elles ont donné au notaire un mandat expres de les remplir . . . . ».

Lo stesso Repertorio poi, occupandosi della responsabilità dei notari per la nullità dei loro atti (n. 384 e reg.), dice che si può concedere che si scusi l' errore, ed anche, in casi incerti, l' ignoranza, ma non che un notaro possa, senza incorrere in responsabilità, andare contro la legge.

« Dans de telles circonstances, l' ignorance de la loi, en supposant « qu' il n' y a point de dol, semblerait par elle même une faute assez « lourde pour déterminer la résponsabilité ».

E più avanti (n. 390): « Pareillement, un notaire est responsable « de la nullité d' un acte passé devant lui (nullité résultant, par « exemple, de ce qu' il a stipulé pour une partie absente et de ce

« qu' une affectation hypotécaire contenue dans cet act a été consentie en vertu d' un mandat sous seing privé) etc. etc. ».

La indiscutibilità del principio è riconosciuta da un altro scrittore della materia, il Sourdat. Egli infatti (*Traité général de résponsabilité*, tome premier, pag. 690 n. 679) scrive : « C' est sur les mêmes principes q' on « fonde la jurisprudence qui à déclares les notaires, avoués, huyssiers « et autres, responsables des nègligences et fautes d' ignorance com- « mises dans les actes de leur ministère ».

E dai francesi venendo ai trattatisti nostrani, noi possiamo proporci con uguale conclusione il dilemma seguente : o il rapporto tra notaro e parti è contrattuale, o non lo è. Nel primo caso pensiamo si tratti di mandato, e circa la responsabilità del mandatario non solo dispongono le disposizioni generali del codice civile quanto alla colpa dei contraenti, art. 1224 e seguenti del codice civile, ma anche in in particolare l' articolo 1746 del codice succitato; nel secondo caso si tratterà di delitto o quasi delitto e la materia è disciplinata dagli art. 1151 e 1152 del medesimo codice. E nell' uno e nell' altro caso non si dà dai commentatori una diversa soluzione in materia di responsabilità. Per quanto si riferisce al mandato, ci basterà ricordare gli insegnamenti del Chironi (*Colpa contrattuale*, pag. 115 e seg., numeri 126 e seg.). Il quale nella seconda parte della sua opera (*Colpa extra-contrattuale*, II ediz., vol. I), così parla della imperizia: « è colpa, e l' errore professionale può del pari essere colpa idonea a costituire il quasi delitto : all' indole della colpa aquiliana, alla valutazione sua non serve d' indice che la fissi o la misuri la diligenza in concreto, e perciò l' imperizia si confonde nella mancanza di diligenza: è colpa, propria : *imperitia culpae ad numeratur* ».

« A che vale il dire che difetto di diligenza non s' ha, quando l' agente abbia posto nel fatto quella cura concessagli dalla estensione delle cognizioni sue ? Prima di mettersi attorno un affare doveva bene egli conoscere se aveva in sè quei termini componenti l' idoneità a condurlo correttamente : e ciò basta a mettere in rilievo l' omissione di diligenza che è necessaria a costituire il quasi delitto, l' esistenza cioè della colpa. Correttamente perciò pensa chi non dà alla imperizia alcuna importanza a sè, non la considera qual modo particolare di essere della colpa aquiliana, ed in quanto le asserisce entità di colpa (nel suo concetto generale comprendente anche la contrattuale) pone la questione intorno l'estendibilità delle norme relative al quasi delitto a tutte le professioni : e vi risponde affermativamente. Ma se l' imperizia è colpa, l' errore professionale che ne deriva è pur fatto valevole a dar nascita al quasi delitto : è colpa nella sua entità oggettiva (pag. 142-143 n. 47) ».

E dopo aver dimostrato (n. 54) come l' imperiza e l' errore professionale non siano un modo speciale di colpa, ma rientrino nei concetti generali fissati in materia di comportamento illecito, venendo l' autore a parlare dei notari (n. 54 bis pag. 166-167 insegna :

« Dei notari più specialmente può dirsi, rinserrando in breve formola i termini della responsabilità che li concerne, che, siccome concorrono direttamente a dar vita ad un atto giuridico, debbono, oltre alla esecuzione normale delle formalità richieste, *accertarsi nei modi che la legge ordina degli elementi onde questo trae la sua esistenza* ; dando alle parti, con quella ampiezza che corrisponda alla cultura loro, e quando ne avessero bisogno, conoscenza della legge che regola le condizioni dell' atto ed i suoi effetti, affinchè la loro volontà più coscientemente si determini ».

Ed in prosieguo (n. 55 e seg. pag. 169 e seg.), occupandosi l' Autore della teoria che, studiando l' *imperizia*, eleva a regola la scusabilità degli errori professionali commessi da chi esercita una professione liberale, o da pubblici impiegati, avverte che quella conduce a netta contraddizione, perchè la ragione della scusabilità qui non attiene in alcun modo alla determinazione della indennità, ma tocca direttamente l' esistenza d' uno degli elementi essenziali del quasi delitto, la colpa. In talune ipotesi l' errore professionale non si può ascrivere a colpa, ma ciò non vuol punto dire che, per essere professionale l' errore, debba eliminarsi la responsabilità col rendere scusabile la colpa, specie se questa assume figura di *imperizia* : diversamente si dovrebbe dire che l' imperizia nel caso di errori professionali non determina il quasi delitto, creando così per tali errori una restrizione nel grado di colpa : essi verrebbero a sottrarsi alla regola generale che ordina la responsabilità per qualunque grado di colpa : ciò che la legge non dice.

« Dei notari s' è detto (prosegue il Chironi n. 56) che per la delicatezza e la difficoltà delle funzioni ad essi affidate, non bisogna portarne all' eccesso la responsabilità, e che i tribunali debbono nella lor saviezza d' equità estimare quando si possa dichiararla. Ma è logica interpretazione della legge questa che introduce un' eccezione generalissima per gli atti commessi nelle sue funzioni da una classe di ufficiali pubblici, e introdurla per considerazioni proprie all' interprete, quando di esse non v' è cenno alcuno nei fonti dell' ordinamento legislativo, che è poi espresso con una locuzione così generale che ogni limitazione vi è esclusa? Nè reca vantaggio alla teoria riferirsi a leggi speciali, perchè se queste in qualche caso possono restringere la colpa a un grado minore di quella ch' è fissato come regola, non è dalla eccezione speciale che si può argomentarne una generale in cui si compendiano gli atti tutti della professione ».

Ed ancora, a combattere l' assunto che sempre si richieda per la responsabilità del notaro la colpa *grave*, detta l' Autore (n. 123 pagina 304 e seg.) :

« Che il notaro sia il redattore della volontà a lui dichiarata e quindi estranee a quanto non si riferisce alle formalità intrinseche dell' atto, è avviso che molti hanno sostenuto : ma, secondo s' è già avvertito, la posizione così fatta al notaro non conviene alla importanza del suo ufficio, nè la giurisprudenza potè continnare a dichiararla tale.

Infatti non più si decide, come in passato, che se il notaro ha obbligo di chiarire alle parti le norme di diritto concernenti la sostanza dell' atto, è questo dovere piuttosto morale che giuridico, onde l'omissione non darebbe luogo a responsabilità; non più viene ristretto tale obbligo al caso del cliente che per la sua ignoranza s' affidi interamente alla guida del notaro, ma si afferma che se il contenuto dell' atto è cosa che attiene unicamente all' opera delle parti, tuttavia, quando si tratti di prova grave in cui esse incorrano, il notaro deve porle in avvertenza: onde l' omissione sua in ciò costituirebbe colpa grave, inescusabile. Il notaro risponderebbe dunque delle nullità degli atti da lui ricevuti se dipendenti da vizio intrinseco, quando il non averle fatte scansare sia colpa grave a di lui carico. La teoria non è corretta: ma è già preferibile a quella insegnante l' irresponsabilità assoluta, esagerata poi nell' applicazione . . . La poca correttezza della teoria or descritta consiste nella limitazione della responsabilità alla sola colpa grave. Infatti, s' afferma l' irresponsabilità, teoria evidentemente erronea, e la responsabilità : ma, affermata questa, l' interprete non può più per una malintesa ragione di scusabilità allontanarsi dalla legge, che deve avere la sua intera applicazione. Le responsabilità del notaro, nella sua qualità di pubblico ufficiale, è di regola determinata dalla colpa aquiliana, nè potrebbe essere altrimenti ; e posto così il principio, non si può non estenderlo a qualunque colpa ».

Prima di cessare codesta nostra rapida rivista di dottrina e per chiuderla degnamente col nome del Laurent, ricorderemo, che nell' opera sua *Principii di diritto civile* nel vol. xx (n. 483) trattando della imperizia come fonte di danno, egli insegna che i pubblici funzionari sono responsabili solo perchè ignorino il diritto (n. 484), che i notari non possono mai invocare la loro buona fede per scusarli di un danno cagionato da loro per errore di diritto: che (n. 507) la responsabilità dei notari si fonda nell' adempimento della convenzione che si stabilisce tra pubblico ufficiale e cliente, mercè il quale contratto . . . . « il notaro obbligato a redigere l' atto con tutta la cura e diligenza che un pubblico funzionario deve mettere nel compimento dei suoi doveri, doveri per i quali riceve un onorario: egli è un mandatario salariato » . E più avanti (n. 510) . . . . « Vi sono atti per la esistenza dei quali la legge richiede l' intervento d' un notaro, quale si è la costituzione d' ipoteca. La ragione di ciò si è che le parti, anche quando non sono illetterate, ignorano le più semplici nozioni del diritto, e sono estranee alla pratica degli affari. Bisogna dunque che il pubblico ufficiale vigili ai loro interessi, perchè a lui si affidano le parti; *la convenzione che si stabilisce tra cliente e notaro comprende non solo la redazione dell' atto, ma ancora tutte le misure di precauzione che vi hanno rapporto* . . . . ».

Così dunque e quelli che considerano intercedere tra notaro e cliente rapporto contrattuale, e gli altri autori che diversamente opinano, sono però concordi nel ritenere che l' imperizia non possa salvarlo mai da

responsabilità, e che esso debba usare la diligenza, di grado diverso secondo che l' indole del suo rapporto col cliente si reputa o no contrattuale, e tutta la dovuta diligenza anche in quanto si riferisce all' intrinseco, al contenuto dell'atto che redige, così che il non usarla lo esponga a responsabilità.

Quale sia il responso chiaro e preciso della giurisprudenza straniera in questo argomento già abbiamo più sopra accennato richiamando alcune decisioni della magistratura francese: rare sentenze invece si trovano negli annali nostri su tale argomento. Nessuna di esse però escluse la responsabilità del notaro in casi non contemplati dall' articolo 49 della legge notarile; anzi ricordiamo che l' appello di Torino nel 14 marzo 1866 Ferraris c. Verri (*Giurispr. tor.*, III, 240) decise che la nullità dell' atto notarile derivante da violazione di diritto non implica responsabilità del notaro soltanto se su quel punto la giurisprudenza versi in tale incertezza ed oscillanza da esonerare il notaro dallo appunto di colpevole negligenza.

L' appello di Casale nel 4 dicembre 1866 Cappa c. Zerboglio (*Giurispr. tor.*, IV, 32) disse obbligato il notaro a risarcire il danno causato alle parti nell' esercizio del suo ministero pel proprio fatto, colpa o negligenza, quando per di lui parte vi sia stata colpa grave od ignoranza crassa delle regole del suo ufficio, salvo che siavi ragione di dubitare circa il precetto della legge.

Così la cassazione di Torino nelle due decisioni 20 novembre 1867 e 30 giugno 1870 (*Giurispr. tor.*, V, 84; VII, 497) decise che il notaro che trasgredisce la legge che sia chiara ed incontrovertibile risponde di colpa grave e di danni.

L' appello di Napoli nel 28 giugno 1889 di Tullio c. D' Onofrio (*Legge*, 1889, II, 416) ritenne tenuto ai danni il notaro che per grave colpa produce la nullità d' un atto.

Verona, settembre 1906.

Avv. VIRGINIO BASSANI.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Archivî notarili — quote di partecipazione — domanda degli aventi diritto — non necessità di scritto.

Circolare della Proc. gen. di Torino, 29 settembre 1906, n. 9094, 1637-14. — In risoluzione del dubbio sollevato da alcuni conservatori degli archivî notarili di questo distretto di corte d' appello circa l' esatta interpretazione del 1° capov. dell' art. 98 della vigente legge notarile, il Ministero e questo ufficio generale convengono che non occorra la domanda scritta perchè coloro, cui spetti, possano riscuotere dagli archivî notarili la metà dell' importare delle tasse e dei diritti dovuta giusta l'art. 98 della legge notarile, relativamente alle carte dei notari cessati.

Infatti, nè detto art. 98, nè l'art. 109 del relativo regolamento richiedono che i partecipanti debbano fare apposita domanda per iscritto per conseguire il pagamento delle quote di partecipazione.

E del resto, già nella circolare 2 agosto 1880, n. 924, riportata a pag. 485 del *Bollettino ufficiale* di tale anno, il Ministero, nel dare istruzioni per la tenuta, tra l'altro, del registro dei participanti, dichiarò esplicitamente che dovesse essere a carico dei conservatori d'archivio il dare, di sei mesi in sei mesi, agli aventi diritto avviso della verificatasi esazione e perfino l'assicurarsi, rivolgendosi all'uopo ai ricevitori del registro, di chi abbia diritto di partecipare alle tasse; e che invece, per il pagamento ai partecipanti di quanto loro spetta, non occorresse se non che i medesimi rilasciassero la quietanza delle somme ricevute.

Eppertanto, al fine di ottenere che sia al riguardo seguita una pratica uniforme e costante da tutti i conservatori d'archivio compresi nel distretto di questa corte d'appello, vorranno, le SS. LL., compiacersi di impartire le opportune istruzioni onde d'ora innanzi siano osservate strettamente le istruzioni contenute nella circolare suindicata.

Aspiranti al notariato — quali corsi debbono superare.

Regio decreto 17 maggio 1906, n. 409. — Art. 12. — Gli aspiranti all'ufficio di notaro debbono seguire i corsi e superare gli esami seguenti: Istituzioni di diritto romano — Istituzioni di diritto civile — Diritto civile — Procedura civile e ordinamento giudiziario — Diritto commerciale — Diritto amministrativo — Diritto penale.

Art. 13 . . . .

d) coloro che hanno ottenuto il diploma di notaro o quello di procuratore in una università del regno possono essere iscritti al terzo anno del corso pel conseguimento della laurea in giurisprudenza, ma avranno obbligo di assistere ai corsi e di sostenere gli esami di tutte le materie che non fanno parte del programma per ottenere il diploma di notaro o di procuratore.

Art. 16. — Il presente regolamento ha pieno vigore coll'anno scolastico 1906-907 per tutti gli studenti.

Atti notarili stipulati all'estero — obbligo dei conservatori delle ipoteche di farne uso dopo che siano depositati presso un notaro o presso l'archivio notarile.

Nota della Procura generale del Re di Palermo, n. 15925, 28, del 3 settembre 1906, diretta al sig. Intendente di Finanza di Palermo. — Si conferma che debba essere osservato dai conservatori delle ipoteche il disposto del n. 3 dell'art. 91 della vigente legge notarile, che suona così: « nell'archivio notarile sono depositati e conservati..... n. 3, gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero, prima di farne uso nel regno, semprechè non siano già depositati presso un no-

taro esercente ». Invano si può giustificare la lamentata inosservanza da parte di qualche conservatore col richiamare l' ultima parte dell' art. 2969 del cod. civ., ove si consideri che la citata legge notarile venne approvata col real decreto 25 maggio 1879 e, di conseguenza, un precetto che il legislatore stimò prudente di stabilire in seguito non può essere compreso tra i casi di divieto enumerati dal legislatore del 1865. Del resto, di fronte all' esplicita disposizione del n. 3 dell' anzidetto art. 91 ed alla nessuna incompatibilità tra la medesima e le norme sancite nel codice civile, il sistema contrario non potrebbe mai approvarsi.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

178. Notaro — gratuito patrocinio — procura in carta libera — rifiuto — responsabilità. — La Cassazione di Firenze. — *Omissis.* — Ritenuto in fatto, che con decreto del 27 gennaio 1904, la Commissione del gratuito patrocinio presso il tribunale di Venezia accordava il beneficio della gratuita clientela a Maria De Biasi vedova Sturaro, per sè e suoi figli Giovanni, Elvira ed Olga, all' oggetto di compiere le pratiche occorrenti all' accettazione di una eredità con beneficio di inventario, nominando all' uopo un procuratore ufficioso nella persona dell' avv. Ugo Botti.

Al seguito di che costui chiese ed ottenne dal procuratore del Re di Venezia la nomina di un notaro della stessa città nella persona del dott. Carlo De Toni, all' oggetto di redigere la procura speciale della predetta vedova Sturaro a nome di esso avvocato ufficioso Ugo Botti.

Ma il notaro De Toni si rifiutò di redigere tale procura, deducendo che a ciò fare si opponeva la legge sul bollo e registro, in virtù della quale non poteva redigersi in carta libera la detta procura, perchè per gli atti di cui trattavasi non era necessario l' intervento di un procuratore o di un avvocato; e mentre esso notaro si dichiarava pronto a stendere la procura senza percepire onorario, esigeva che fosse pagata la tassa di registro che esso riteneva dovuta ai termini della detta legge.

Il procuratore del Re ingiunse al notaro De Toni di uniformarsi all' ordine ricevuto, perchè il procuratore ufficioso avv. Botti, essendo stato nominato dalla Commissione del gratuito patrocinio, doveva essere munito di mandato di procura. Ma essendosi il detto notaro nuovamente rifiutato, deducendo che il mandato era inutile nei riguardi della finanza, e che la Commissione del gratuito patrocinio, prima di deliberare, era in dovere di prendere cognizione delle leggi normali finanziarie, il medesimo fu deferito al Tribunale onde fosse proceduto contro di lui in via disciplinare per tale persistente rifiuto della sua

opera. Ed il tribunale di Venezia, con sentenza dell' 8 aprile 1904, lo dichiarò colpevole della contravvenzione prevista dall' art. 24 della legge notarile, ed, in applicazione degli art. 118 e 108, n. 3, della stessa legge, lo condannò alla multa di lire 51.

Questa sentenza, essendo stata confermata dalla corte di appello di Venezia, il notaro De Toni ne chiede l' annullamennto per violazione e falsa applicazione dell' art. 24 della legge sul bollo ed indirettamente dall' art. 139 di quella sul registro (testo unico).

Sostiene il ricorrente che egli non è incorso in alcuna contravvenzione, e mal fece la corte di merito a confermare la sentenza del tribunale, perchè il succitato art. 24 della legge sul bollo dispone, che la facoltà di far uso della carta libera comprende i veri e propri atti di causa, quelli preparatorî e gli esecutivi, tanto in materie contenziosa che di volontaria giurisdizione, e si estende parimenti agli atti, scritti e documenti che debbono prodursi in giudizio nelle cause e nei procedimenti sopraindicati. E poichè, soggiunge il ricorrente, nel caso concreto trattavasi di un mandato esteso in via generica in testa ad un procuratore non per iniziare un giudizio nel quale è necessario il suo ministero, ma per essere persona ammessa al gratuito patrocinio onde accettare una eredità con beneficio d' inventario, e quindi non trattavasi di alcuno degli atti contemplati dalla legge, egli non doveva prestarsi a redigere il chiesto mandato in carta libera, in quanto che, ciò facendo, sarebbe incorso nella penale di cui all' art. 139 della legge sul registro.

Considerato che, senza entrare nel merito del succitato articolo 24 della legge sul bollo, la questione da esaminarsi si è quella di vedere se un notaro possa rifiutarsi a prestare l' opera sua allorquando viene richiesto dall' autorità giudiziaria per la redazione in carta libera di un atto di procura ad un avvocato il cui ministero è stato ritenuto necessario dalla Commissione del gratuito patrocinio.

E poichè sta in fatto, giusta quanto è stato insindacabilmente ritenuto dalla corte di merito, che la Commissione del gratuito patrocinio presso il tribunale di Venezia, nell' ammettere alla gratuita clientela la vedova Sturaro per sè e suoi figli minori, ravvisò la necessità di nominare d' uffizio alla medesima un procuratore che nominò nella persona dell' avv. Ugo Botti, non era lecito al notaro De Toni, richiesto dal procuratore del re a rilasciare al detto avvocato la procura in carta libera, di sindacare la deliberazione della Commissione del gratuito patrocinio, sotto il futile pretesto che quella procura non era necessaria.

Imperocchè la Commissione, nel nominare un procuratore alla persona ammessa alla gratuita clientela, poteva benissimo avere avuto delle plausibili ragioni per ciò fare, sulla considerazione, fra le altre, che gli atti a cui si doveva procedere, interessando anche minorenni, potevano eventualmente dar luogo a conflitti d' interessi con la loro madre.

E non giova al ricorrente il dire che si sarebbe esposto, col rilascio di quella procura in carta libera, a delle penali stabilite dalla legge sul registro, avvegnachè, agendo egli in virtù ed in conseguenza di un decreto della competente autorità, la quale aveva riconosciuto necessaria la nomina di un procuratore, il quale a sua volta non poteva agire senza il mandato di procura, non poteva ignorare il notaro De Toni che non sarebbe incorso in alcuna penalità.

Quindi il suo persistente rifiuto non può a meno di ritenersi quale un atto di aperta ribellione verso l'autorità medesima ed una grave trasgressione della legge sul notariato, la quale soltanto stabilisce tassativamente i casi pei quali il notaro può rifiutare l'opera sua.

Per questi motivi, rigetta, ecc. (Cass. Firenze, 13 novembre 1905; De Toni ricorr.).

179. Residenza notarile — anche il coadiutore è soggetto all' obbligo relativo. *(Leg. not., 27).* -- Il Tribunale di Palermo. — *Omissis.* — Ritenuto che il signor Gebbia non negò il fatto dell' abusiva assenza dalla sua residenza. Che tale assenza è durata quasi due mesi e doveva il sig. Gebbia munirsi del legale permesso di assenza.

Ritenuto che la sua qualità di coadiutore non lo disimpegnava dai suoi obblighi notarili, poichè in tale qualità egli esercita tutte le funzioni notarili, e quindi a lui sono applicabili tutte le norme della legge.

Le ragioni addotte dal sig. Gebbia, benchè comprovate in base a certificati, non giustificano il suo operato, nè escludono la contravvenzione, ma semplicemente consigliano l' applicazione del minimo della pena.

Per tali motivi, ecc. (Trib. Palermo, 29 agosto 1906. P. M. c. Gebbia).

180. Mutuo — vendita condizionale dello immobile ipotecato — sua validità — diritto del creditore di non avvalersi della detta condizione. — La Cassazione di Palermo. — *Omissis.* — La Corte osserva : Che il patto, col quale si stabilisce, che, se il debitore di una somma non la paghi alla scadenza, un designato immobile rimarrà attribuito da lui al suo creditore, era presso i Romani proibito dalla L. 2 Cod. *De pactis pignorum et de Commissoria lege in pignoribus rescindenda :* però sotto lo impero dello stesso diritto romano consideravasi come lecita la clausola, per la quale il creditore non pagato alla scadenza rimaneva proprietario dell'immobile da stimarsi da un perito : in quella causola rivelavasi una vendita condizionata, *hoc enim casu videtur quodummodo conditionalis esse venditio*, e lo stesso Giustiniano nelle sue *Instituta* solo una cosa esigeva, la veritàdel prezzo, onde salvaguardare il debitore costretto dal bisogno di danaro dal piegarsi forzatamente alla legge impostagli dal creditore ; *pretium autem certum esse debet.* Sotto il regime del codice vigente, non può mettersi in dubbio la validità di un tal patto, e tanto le parti in causa che il tribunale e la corte hanno opportunamente ricosciuto che, nella specie, trattavasi di una vendita valida sotto condizione sospensiva.

Osserva che la vendita è suscettibile di tutte le modificazioni, che

influire possono sugli altri contratti, e sotto questo riguardo il giudice del merito può valutare i fatti e le circostanze della causa, per rilevare la intenzione delle parti, senza che il suo criterio possa subire censura in sede di cassazione: or la vendità condizionale, nella specie, fu stipulata a cautela, vale a dire a maggior garenzia del creditore, in aggiunta ed oltre al diritto di costui alla ordinaria esecuzione, non mai come mezzo unico obbligatorio, col quale il creditore Nicotina avesse dovuto conseguire la restituzione del suo capitale ed accessori; trattavasi quindi non di una donazione in pagamento, ma di una facoltà concessa al creditore di farsi pagare, o in danaro, o con immobile: laonde, sino a che il creditore non manifestava la sua intenzione di giovarsi della vendita, questa non poteva dirsi perfetta, ancora quando fosse avvenuta la condizione.

Osserva che ciascuno può liberamente rinunziare ad un diritto, ad un privilegio, ad una facoltà, che gli sia stata conferita per suo personale vantaggio, e che la rinunzia ad un diritto, per riguardo alla forma, può essere espressa, o tacita; e la espressa non è sottoposta a nessuna formalità speciale; conviene solo che sia accettata da colui, nel di cui profitto è stata fatta: essa rinunzia può essere traslativa, ovvero pura e semplice; in questo caso è abdicativa, ovvero estintiva, e non importa nè trasmissione, nè obbligazione.

Osserva che la corte, nella sentenza denunziata, con criterio incensurabile di fatto, ritenne che dallo esame degli atti e dei documenti della causa rilevavasi che la vendita condizionale, conceduta a garanzia, nella specie non fu mai perfezionata, essendochè il creditore non manifestò giammai la intenzione di volersi avvalere di un tale diritto: che, anzi, ebbe a determinarsi di rinunziarlo, quando era già *quesito*, rinunzia che fu accettata dal Chillemi, perchè da costui provocata, rinunzia che fu completata col pagamento offerto ed accettato di una buona parte del capitale, rinunzia pura e semplice abdicativa, che non produsse trasmissione, per effetto della quale gl' immobili rimasero permanentemente nel potere del Chillemi.

Per tali motivi, rigetta etc. (Cass. Palermo, 19 maggio 1906; Chillemi c. Nicotina. Trasselli estens.).

181. Divisione — ipoteca per rifacimento e conguaglio. *(Cod. civ., 1969).* — L' ipoteca per rifusione e conguaglio contro il compartecipante che ebbe in divisione una quota maggiore d' immobili, non può avere efficacia nel concorso d' ipoteche costituite dal condividente nel tempo della indivisione. (Cass. Napoli, 28 luglio 1906; Mellone c. Manzo. Cianci Sanseverino estens.) (1).

182. Vendita — ipoteca legále dell' alienante. (*Cod. civ., 1969 n. 1 e 1985).* — Se venditore è un corpo morale il conservatore che trascrive l' atto è dispensato dall' iscrivere l' ipoteca legale solamente nel caso che del prezzo pagato in rogito dall' acquirente, consti del cauto reim-

(1) *Diritto e giurispr.*, an. 1906, II, col. 358.

piego a mente di legge. (Cass. Torino, 10 luglio 1906; Perozzo c. Testori. Desenzani estens.) (1).

183. Associazione in partecipazione — capitali o beni conferiti dal socio principale — tassa di registro graduale o proporzionale. *(Tariffa, 77).* — Anche nella associazione in partecipazione, come nelle altre specie di società, la tassa graduale o proporzionale è dovuta sull' intiero ammontare delle somme e degli altri beni conferiti da ciascuno dei componenti l' associazione, non esclusa la quota conferita dal socio principale ossia ammettente. (Cass. Roma, 10 settembre 1906; Finanze c. Fraiese ed altri. Setti estens.) (2).

184. Donna maritata — riscossione di capitali — reimpiego — autorizzazione maritale. *(Cod. civ., 134).* — L' autorizzazione maritale è necessaria alla moglie non solo per riscuotere capitali, ma anche per reimpiegarli; e quindi il marito, invitato ad autorizzarne la riscossione, ha diritto di subordinare il suo assenso all' obbligo del reimpiego delle somme riscosse in modo utile e conveniente per gli interessi della famiglia. (Cass. Roma, 19 giugno 1906; Gori Mazzoleni c. Bruschi - Falgari in Gori Mazzoleni. Riccobano estens.) (3).

185. Anticresi — contratti assimilabili — tassazione — impresa edilizia — costruzione di case per conto altrui — godimento in correspettivo del prezzo — tassa registro. (*Leg. reg., 6*; *tariffa rel., 16*). — La legge di registro, all' art. 16 della sua tariffa, comprende e colpisce con identica tassa non solo i contratti di anticresi propriamente detti, ma anche altri contratti di cessione di godimento di immobili che all' anticresi si assomigliano. È quindi soggetto alla tassa di anticresi il contratto per cui un' impresa edilizia si obbliga ad eseguire delle costruzioni per un' amministrazione pubblica, ricevendone in correspettivo il godimento delle costruzioni stesse per un dato periodo di tempo, con l' obbligo però di rilasciarle anche prima dietro rimborso rateale del loro prezzo. (Cass. Roma, 13 giugno 1906; Finanze c. Impresa Carbone. Palladino estens.) (4).

186. Successione — denuncia di crediti litigiosi — prescrizione della tassa. *(Leg. reg., 53, 71).* — L' erede non ha obbligo di denunziare i crediti eventuali che possono trovarsi nel patrimonio ereditario e la cui esistenza dipenda da un futuro giudizio. — La prescrizione dell' azione dell' erario per domandare il pagamento della tassa dovuta per il credito litigioso, incomincia a decorrere solo dal momento in cui il credito stesso divenga esigibile; e da questo stesso momento incomincia l' obbligo della denuncia per l' erede. (Cass. Roma, 27 agosto 1906; Finanze c. Barbatelli ed altri. Spirito estens.) (5).

---

(1) *Giurispr.* di Torino, an. 1906, col 1241.
(2) *Legge*, an. 1906, col. 1979.
(3) *Foro it.*, an. 1906, I, col. 1161.
(4) *Ibid.*, an. 1906, I, col. 1165.
(5) *Legge*, an. 1906, col. 1985.

187. Estratto d' atto estero— registrazione — applicabilità della tassa al valore dei beni esclusi dall' estratto — obbligo della presentazione della copia integrale dell' atto estero — rifiuto — induzione del valore dei beni omessi. *(Leg. reg., 12, 23, 47, 106, 138).* — Presentandosi alla registrazione un verbale di deposito d' un estratto di atto estero, non soggetto a registrazione nel regno entro termine fisso, ha diritto la finanza di pretendere la presentazione della copia integrale dell' atto estero per assoggettarlo a tassa nella sua integrità. — In difetto di codesta presentazione è consentita alla finanza di arguire l' ammontare dei valori formanti oggetto dell' intiero atto dall' ammontare della tassa che dall' estratto risulti pagata all' estero. (Cass. Roma, 18 giugno - 6 agosto 1906; Vitta c. Finanze. Pianigiani estens.) (1).

CONSULTAZIONI

60. — Arch. not., Udine. — *Presso quest' ufficio si rese vacante il posto di archivista. Il Consiglio notarile aprì regolare concorso che si chiuse col giorno 15 sett. I concorrenti sono 7 e fra questi vi è anche il sotto archivista che attualmente funge da conservatore, per la morte del titolare avvenuta nel 1905, il cui posto è tuttora vacante. Si chiede : come dovrà il Consiglio attenersi se la nomina dovesse essere fatta nella persona del sotto archivista, mancando in questo caso la proposta del Conservatore di cui è cenno nell' art. 89 della vigente legge notarile?*

Il caso è singolare. Se il concorrente al posto di archivista è lo stesso funzionante da conservatore dell' archivio, ci vuol poco a capire che non potrà fare le proposte nè per se medesimo nè per gli altri concorrenti, siccome direttamente interessato nel concorso. — Quindi il Consiglio notarile può nominare l' archivista, senza la proposta del facente funzione di conservatore, concorrente al vacante posto, facendo resultare di questa speciale condizione sul verbale di nomina ; a meno che non si voglia sospendere la nomina dell' archivista, aspettando che sia stato insediato il nuovo conservatore, affinchè il consiglio possa procedere alla nomina sulla proposta del conservatore dell' archivio, come vuole l' art. 89 della legge.

***

61. — B. dott. F., Como. — *Il notaro A ed il signor B hanno sposato due sorelle. La moglie del signor B è morta senza prole ed il signor B si è riammogliato con prole. Può il notaro A rogare atti in cui intervenga il signor B senza incorrere nell' incompatibilità di cui all' art. 24 della legge notarile?*

La questione è subito risoluta dall' ultimo capoverso dell' art. 52 del codice civile. Nel diritto romano poteva dirsi che l' affinità cessava

(1) *Rivista trib.*, an. 1906, pag. 453.

con la morte di uno dei coniugi allorchè non restavano figli *iure civili romanorum affinitatem solvitur, saltem si liberi non supersint.* (Richieri) *Jurispr. univ.*, T. I, § 768, n° 6). Ma nel nostro diritto essendo stato stabilito che l'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge dal quale deriva, continuerà pertanto il diritto al notaro del n° 2 dell'art. 24 della legge notarile, di ricevere atti nei quali intervenga il marito della sorella di sua moglie, sebbene la cognata sia morta senza prole, ed il cognato siasi convolato a seconde nozze.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Massime, an. 1906, n. 27 e 28. — La Direzione vi pubblica un pregevole articolo nel quale si propugnano importanti riforme nell'amministrazione demaniale.

***

Notariato italiano, an. 1906, n. 17 e 18. — Il prof. Vittore Vitali si propone la questione se il notaro possa nell'atto di ricevimento assumere in testimonio una persona favorita con una disposizione nella scheda segreta e se sia applicabile l'art. 42 della legge notarile 25 maggio 1879, opinando per l'affermativa, e la Direzione vi scrive su l'autorità competente a punire gl'impiegati subalterni degli archivî notarili.

— Dà il seguente parere: — Dall'art. 159 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, il quale dispone che, in caso di mancanza o d'impedimento del cancelliere, possono essere assunti per le relative funzioni vice-cancellieri . . . . ovvero notari esercenti, si desume che essendo questi gli ultimi chiamati nella graduazione non si può ad essi ricorrere se non nel caso quasi impossibile che mancasse anche un solo di tutti gli altri funzionarî indicati prima dei notari, nè senza il loro consenso.

***

Riforma del notariato, an. 1906, n. 17, 18, e 19. — L'avv. Giovanni Soliména e il not. Disma Marino vi proseguono la pubblicazione il primo del suo studio su la circostanza del tempo notturno nel codice penale italiano, il secondo del suo scritto su la minore età, la tutela e la emancipazione; il sig. A. Noziglia vi pubblica un articolo dal titolo « Dum Romae consulitur »; riporta un articolo dell'avv. Valori per la perequazione, dal giornale « La Vita ».

— Dà i seguenti consulti: — 1. La rinunzia ad eredità fatta con atto notarile non può avere alcuna efficacia, anzi costituisce un atto contrario alla legge ed il notaro ha l'obbligo, a tenore dell'art. 24, n. 1 di rifiutarsi a riceverlo; — 2. È ritenuto che un minore d'età può riconoscere un figlio naturale; può quindi nominare a tale effetto un mandatario, per atto pubblico; — 3. L'ordinanza di tassazione per onorarî e spese ottenuta ed emessa secondo le norme dell'art. 379 proc. civ., e 73 leg. not. ha forza di sentenza spedita in forma escutiva e perciò è titolo valido per iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore; l'opposizione poi può proporsi fino al primo atto di esecuzione; — 4. La rinunzia al patto di riscatto a favore del compratore, mediante corrispettivo costituisce un vero e proprio contratto di vendita, e perciò il notaro ha diritto a liquidare il suo onorario a tenore dell'art. 5 tariffa notar. sul valore del corrispettivo pagato; — 5. La moglie è tutrice di diritto del marito interdetto (art. 330 cod. civ.) ma tale tutela non può estendersi anche ai figli di primo letto del mari-

to; — 6. Non basta la trascrizione a favore di un solo donatario, perchè la donazione abbia effetto verso i terzi anche per l'altro donatario; — 7. È tassa principale di registro quella che viene liquidata e riscossa dal ricevitore quando gli viene presentato un atto soggetto a registro: qualunque altra tassa dovuta sul medesimo atto è tassa supplementare, per la quale il notaro non ha alcuna responsabilità (art. 87 legge di reg.).

***

Bollettino notarile, an. 1906, n. 14, 15, 16 e 17. — Contiene scritti del cav. prof. Donato Marzano su la rimozione d'impiegati subulterni e sull'associazione archivistica notarile, dell'avv. Mariano La Via sulla eredità devoluta a figli nascituri con sotituzione di altri in mancanza di questi, e sulla tassa di successione relativa, della Direzione a proposito del convocando Congresso di Firenze, del not. Nicola D'Addosio sulla proprietà, del not. F. Trombetti su la residenza notarile. — Dà i seguenti consulti: — 1. Quando non esiste separazione tra il patrimonio del figlio e quello del padre, gli atti di disposizione che questi compie relativamente al patrimonio di quello si debbono presumere fatti a titolo d'amministrazione e quindi nelle accennate condizioni nessuna prescrizione può correre a vantaggio del padre contro il figlio; — 2. È nulla la convenzione con la quale si stipula preventivamente che gli interessi scaduti produrranno altri interessi; — 3. I proventi delle tasse e dei diritti dell'archivio (art. 98 leg. not.) sono sempre sequestrabili da parte dei creditori del notaro defunto.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Notari. — NOMINE. — Ciliberti Vicenzo, a Iacurso. — Orlando Antonino, a Montelepre — Nordio Filino, a Chioggia. — Bovenzi Vincenzo, a Curti. — Enrico Camillo, a Foglizzo. — Ostorero - Mamel Beniamino Luigi Ferrucci, a Cesana Torinese. — Cecchettani Arnaldo, a Lanzo Torinese. — Fabi Alberto, a Firenze. — Calvi Athos, a Firenze. — Parronchi Augusto, a Firenze. — Scatizzi Giuseppe, a Lamporecchio. — Agrimi Francesco, a Bagno a Ripoli. — Vivarelli Roberto, a Brozzi. — Zavaroni Gustavo, a Tornolo. — Rota Attilio, a Lesignano Palmia. — Previtali Virgilio, a Valmozzola. — Brigidi Gualtero, a Massalombarda. — Gardini Gustavo, a Riolo. —

TRASLOCAZIONI. — Montemurro Domenico, da Mangone a Apigliano. — Pinto Michele Emilio, de Sant'Andrea da Conza a Pescopagano. — Quaglia Amilcare, da Agordo a Adria. — Gallo Michele, da Arpaia a Paolisi. — Tufano Aniello, da San Paolo Belsito a Saviano. — Sammartino Emiddio, da Croce Molloni a Nocera. — Fiorentino Vincenzo, da Lercara a Caccamo. — Furitano Giuseppe, da Caccamo a Lercara. — Perrini Carmelo da Mola a Putignano. — Nicolini Giovanni, da Monzambano a Pegagnaga. — Appendini Bartolomeo, da Rubiana a Cantoira. — Balsano Angelo, da Montedoro a Cefalà Diana. — Lumini Umberto, da Limite, frazione del comune di Capraia e Limite a Galluzzo. — Pacini Giuseppe, da Montorio al Vomano a Firenze. — Sandrini Guglielmo, da Marradi a Borgo San Lorenzo. — Pedretti Giuseppe, da Tre Casali a Parma. — Mannuta Giuseppe, da Berceto a Busseto. — Auzzani Carlo, da Monterchia a Alfonsine. — Mori Torquato, da Montecatini Val di Cecina a Volterra. — De Sanctis Carlo, da Villamaina a Morra Irpina.

CAV. PIETRO ANZILOTTI, *Direttore*.
AVV. GINO MICHELOZZI, *Condirettore responsabile*.

Pistoia, Tip. Niccolai, 1906.

Anno XXVI-31. N. 22. ROMA-FIRENZE 16 Novembre 1906

ROLANDINO
MONITORE DEL NOTARIATO

L'azione penale contro il presidente del Consiglio notarile dimissionario per omissione degli atti d'ufficio.

Nel distretto notarile d'Aosta si chiese al Consiglio notarile il parere per la istituzione di una nuova sede notarile nel comune di Gignod, che il Consiglio espresse favorevolmente a condizione che nel tempo stesso fossero aboliti due posti nel capoluogo di mandamento, che si dimostravano esuberanti, contrari all'interesse pubblico, e alla dignità notarile.

Ma il Ministero, mentre dispose la istituzione della nuova sede notarile in quel comune, non volle provvedere alla soppressione delle sedi inutili e neppure degnò di una risposta le ripetute interpellanze del Consiglio notarile. Di quì le dimissioni in massa del Consiglio notarile, partecipate al procuratore del re, con dichiarazione che il Consiglio sarebbe rimasto provvisoriamente in ufficio, fino all'accettazione delle sue dimissioni, per il disbrigo dei soli affari amministrativi.

Ora è avvenuto che il procuratore del re ha tradotto in giudizio il presidente del Consiglio notarile per rispondere del reato di cui è parola all'art. 178 del codice penale; ed il pretore lo ha dichiarato colpevole e lo ha condannato a L. 50 di multa.

Mentre serbiamo il silenzio sul contegnò del Ministero dirimpetto ai Consigli notarili, perchè anche per noi è questo un argomento che scotta; non possiamo, nel campo sereno del diritto, non esprimere la nostra opinione dichiarando subito che a noi sembra infondata l'azione spiegata dal pubblico ministero, ingiusta e meritevole di essere revocata, la conseguente condanna.

Giusta lo spirito di tutte le leggi che regolano gli uffici pubblici gratuiti, dove non può parlarsi di locazione d'opera retribuita, l'esercizio del mandato è facoltativo. Quindi il presidente ed i consiglieri notarili sono liberi di non accettare, come di renunziare alla carica. — Se le dimissioni dei consiglieri amministrativi si presentano al corpo o collegio a cui il dimissionario appartiene, anche la dimissione di alcuni dei componenti il consiglio notarile si presentano al consiglio stesso. — Ma quando si tratta di dimissioni in massa, allora per i corpi elettivi amministrativi si presentano al capo della autorità politica della provincia, che è il prefetto; e per i consigli notarili, le dimissioni si presentano al procuratore del re perchè le trasmetta al

Ministero cui spetta di accettarle ai sensi dell' art. 83 del regolamento, e perchè possa investire il presidente del tribunale, delle funzioni relative, durante la vacanza del Consiglio ai termini dell' art. 86 della legge notarile.

Ora le parole in fine dell' art. 83 del regolamento: *decorrerà dal giorno in cui il ministero avrà accettata la dimissione*, mentre si riferiscono al termine dei due mesi per la elezione dei nuovi membri, non devono intendersi che il ministero abbia facoltà di respingerle. — Vale anche quì la regola d' analogia per l' applicazione dell' art. 97 del regolamento alla legge comunale e provinciale, ed allora il ministero non può dispensarsi dal *prenderne atto*, imperocchè la renunzia ad un ufficio pubblico gratuito e facoltativo, è perfetta col fatto di essere stata presentata, nè può il ministero usare una coartazione della volontà dei consiglieri dimissionari, tenendone in sospeso gli effetti, rimanendo in un superbo e sdegnoso silenzio, o rifiutarsi di non accettarle col non prenderne atto. (Cons. di Stato, 28 febbraio 1882; 10 luglio 1903. *Manuale Astengo,* 1903, p. 330).

Rimane la questione per sapere da qual giorno la renunzia produrrà il suo effetto; dalla presentazione o dalla dichiarazione che ne fu preso atto? — Sebbene sia stato detto ed insegnato che deve prevalere, perchè più logica, l' opinione, che l' effetto della volontaria renunzia si manifesti dal secondo momento, anche perchè è ammesso il principio che il dimissionario può revocare la renunzia nell' intervallo sino a che, come qui nel caso, il ministero non ne abbia preso atto; (Cons. di Stato, 17 novembre 1893. *Legge*, 1894, I, p. 30), a noi persuade invece ed è più giusta l' opinione contraria. — Infatti, quando l' ufficio al quale si renunzia, riveste il carattere di gratuito e volontario, come precisamente nel caso del consigliere notarile, le dimissioni sono efficaci e produttive di effetti, dal momento della loro presentazione, perchè nessuno può essere costretto a continuare contro sua voglia, e contro il suo decoro e dignità personale, nell' esercizio di pubbliche cariche non stipendiate. — Di queste dimissioni, ne prenda pure atto il ministero in un tempo più o meno lontano, ma al solo effetto della regolarità, non già all' effetto di poter costringere i consiglieri notarili, e seco loro il presidente, a continuare nell' ufficio rinunziato.

Se è libero il consiglio notarile ed i consiglieri singolarmente presi, di ritirare le dimissioni fino a che non se ne sia preso atto; ciò però non significa che i dimissionari debbano considerarsi ancora in ufficio, fino a che non piaccia al ministero di prendere atto della dimissione, specialmente poi quando l' intiero consiglio notarile ha dimostrato di volere e di aver ragione di persistere nella presa determinazione (Cass. Roma, 9 giugno 1900, *Legge*, 1900, II, pag. 253 e la nota, *Annali*, 1900, pag. 74). — A discarico poi di ogni responsabilità per l' abbandono immediato dell' ufficio e delle funzioni, basta naturalmente che il capo del consesso rinunziante in massa, rimanga provvisoriamente in carica

per il disbrigo degli affari ordinari ed urgenti, fino alla consegna dell' ufficio al presidente del tribunale.

Poste le cose in questi termini precisi di fatto, come ha potuto il procuratore del re far tradurre in giudizio il presidente del consiglio notarile a rispondere di omissione e rifiuto degli atti d' ufficio; e come ha ravvisato il pretore nei fatti gli estremi del reato di che all' art. 178 del codice penale, per la condanna del presidente dimissionario a L. 50 di multa?

Anzitutto ad integrare la figura del reato di omissione o rifiuto di fare un atto del proprio ufficio, occorre l' elemento intenzionanale che altrimenti si concreta nel *dolo specifico.* (Cass. di Roma, 10 maggio 1901, *Cass. unica*, XII, pag. 1581). Infatti può ravvisarsi questa forma di delitto, quante volte ogni pubblico ufficiale investito e nella attualità dell' esercizio di pubbliche funzioni, ometta o rifiuti *dolosamente* di fare un atto del proprio ufficio, quando si tratti in sostanza di una preordinata e voluta mancanza al fine di impedire che possano compiersi gli atti, ed esercitarsi le funzioni di quel dato ente, amministrativo o giudiziario, paralizzandone l' andamento. (Cass. Roma, 22 gennaio 1897, *Legge*, 1897, I, pag. 418). — Fissato bene adunque il principio che occorre l' attualità dell' esercizio delle funzioni, occorrerà subito distinguere, se il consiglio notarile sia un istituto amministrativo, ovvero sia ente dell' ordine giudiziario, in quanto i notari esercitano una magistratura civile. Nel primo caso, il funzionario amministrativo che esercita un ufficio volontario e gratuito, ha il diritto di essere sollevato subito, e di cessare *ipso facto* dalle funzioni, appena abbia rassegnato la dimissione, senza bisogno di attendere che della renunzia, ne sia preso atto o che venga, come si dice impropriamente, accettata. — E nessuna legge può costringere il sindaco, l' assessore, il consigliere comunale, a continuare nell' ufficio appena abbia presentato la renunzia. Nel secondo caso, non può esservi azione penale secondo l' art. 178 del codice, se non quando contro l' ufficiale pubblico, concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di esso l' azione civile. Ne segue allora in questo secondo caso, a rigor di logica, che prima di promuovere l' azione penale, devesi preliminarmente constatare se il fatto della omissione o rifiuto di concludere da parte del consiglio notarile sopra affari che si trovino nello stato di esser decisi, abbia portato una conseguenza di danno che possa dar diritto ai terzi di esercitare una azione civile.

Fuori di questa ipotesi manca al reato un estremo essenziale e l' azione non può essere messa in movimento e tanto meno oggetto di sanzione penale.

Concludiamo, senza dir altro, che l' azione penale non ha base nell' art. 178 del codice penale, perchè manca nel presidente del consiglio notarile il deliberato proposito, costituente il dolo specifico, di impedire il funzionamento del consiglio notarile, tutta volta date le dimissioni, non aveva obbligo di continuare nelle funzioni, quando ap-

punto la legge ha preveduto il caso delle dimissioni di tutti o di parte dei membri del consiglio stesso, e che le attribuzioni di questo sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, in conformità dell' art. 83, 86 della legge e art. 83 del regolamento alla legge notarile.

PIETRO ANZILOTTI.

MALI E RIMEDI SBAGLIATI

L' egregio notaro Giuseppe Mircoli con una lettera pubblicata nel n. 20 del *Rolandino*, cercando di confutare un articolo inserito nel n. 16 circa la vigilanza sui notari, intese dimostrare che li unici mezzi per rialzare le sorti della professione notarile sieno la riduzione dei posti e la limitazione dell' esercizio alla circoscrizione del mandamento. E a convalidare la sua tesi comunica che in questo senso si era pronunziato pure il Consiglio notarile di Fermo di cui egli è presidente.

Dal momento che il sig. Mircoli per la manifestazione delle sue idee e del voto del collegio che meritamente presiede, ha chiesta ospitalità al *Rolandino* all' oggetto anco di confutare quanto nel medesimo si sosteneva con l' articolo intitolato *la vigilanza sui notari*, io pure come notaro e come associato chiedo la stessa ospitalità a queste poche osservazioni in merito all' efficacia dei rimedi, che l' egregio notaro Mircoli ritiene necessari a sanare la piaga che affligge e logora la nostra classe.

Con queste non intendo intavolare una polemica personale, ma fare bensi una confutazione delle idee esposte, le quali, dal momento che sono state pubblicate, entrano nel dominio pubblico e quindi sono soggette alla libera critica.

Quanto al primo mezzo della riduzione di alcune inutili residenze siamo perfettamente d' accordo, perchè se vogliamo che il notaro mantenga alto il prestigio del suo ministero, bisogna che abbia da vivere; e questo gli manca necessariamente quando il numero dei notari è esuberante di fronte all' entità del lavoro, o vi sono delle residenze che non hanno ragione d' esistere.

Sul secondo, cioè sulla limitazione dell' esercizio del notariato alla zona del mandamento non siamo affatto d' accordo, ma anzi in perfetta antitesi.

Pur troppo questa sbagliata idea, che ha trovato si largo campo da poter essere accolta come uno dei capi saldi del progetto di riforma della legge notarile, compilato dalla Commissione creata dal ministro Finocchiaro-Aprile può paragonarsi allo specifico del ciarlatano che guarisce tutte le malattie. Così per i tanti mali da cui è affetta la nostra classe si crede che l' unico rimedio sia la limitazione dell' eser-

cizio; e che rinchiuso il povero notaro di campagna nella cerchia del suo mandamento le sorti del notariato saranno senz' altro rialzate.

E l' egregio notaro Mircoli per dare un' idea dell' attuale decadenza di alcuni notari li paragona al commesso viaggiatore che corre in bicicletta, spesso anco in ferrovia ed in automobile, in cerca di avventori pei quali offre la opera sua a prezzo ridotto; ed invece di attendere al suo studio la propria clientela va a medicarla altrove.

Il rimedio della relegazione nella zona mandamentale, escogitato dalla Commissione e da alcuni tanto caldeggiato, non sarebbe applicabile che ai notari delle campagne, perchè a quelli delle città capoluogo di distretto, oltre ad avere un più largo ed ubertoso campo più che sufficente per esplicare tutta la loro attività, sarebbe rilasciato per una incomprensibile ragione anco il privilegio di continuare a rogare in tutta la periferia del collegio.

Ora domando se, dato anco che il male esista come si dice dal collega Mircoli, perchè escogitare un rimedio applicabile ad una parte dei notari soltanto? Anzi questo rimedio si applicherebbe dove non esiste il male, e si danneggerebbero quindi e inutilmente quanto ingiustamente quelli che, dei mali lamentati non sono nè possono esser causa.

Questa mala pianta della concorrenza a base di riduzione della tariffa, che secondo la espressione del collega Mircoli aduggia nel campo notarile, dove esiste più nelle città o nelle campagne?

Nelle campagne, dove per ogni mandamento esistono uno o al più due notari, la concorrenza non può esercitarsi con la riduzione della tariffa, ma bensi con le prove di zelo, intelligenza ed onestà di cui un notaro deve saper dar saggio. Il notaro che nelle campagne è spesso l' unica persona edotta in cose legali, ed al quale molte volte ricorrono insieme il venditore e compratore, il mutuante e il mutuatario e i condividenti di una proprietà in conflitto d' interessi fra loro, nello esercizio del suo ministero assurge quasi alla funzione di arbitro nella sistemazione delli affari dei suoi clienti, che alla di lui competenza e rettitudine essi, ignari della legge e dei loro diritti, completamente si affidano. Qui dove gli affari si preparano e si definiscono nello studio del notaro dietro la guida e il consiglio di questo, non può esser la riduzione della tariffa che allarga al notaro il campo della sua clientela, ma la fiducia che col suo operato riesce a infondere nelle persone. E se alle volte accade che un notaro giunga a farsi dei clienti anco fuori della cerchia della sua residenza, è perchè forse meglio del collega limitrofo ha saputo inspirare fiducia e simpatia. Quindi nelle campagne non si può trovare il notaro ambulante che corre in bicicletta in cerca di affari e a metter firme ad atti preparati da altri; lo che se può avvenire, questo, non sarà mai nelle campagne, ma bensi nei grandi centri dove molti sono i notari e moltissimi li studi legali di procuratori, avvocati, patrocinanti, ragionieri e affaristi, i quali hanno assorbita la massima parte del lavoro contrattuale.

I mali giustamente lamentati dall' egregio collega Mircoli hanno il loro campo di sviluppo e di azione nelle città, dove la molteplicità dei professionisti rende possibile la concorrenza a base di tariffa; poiche lì dove li affari vengono per lo più trattati dai procuratori, ed al notaro si adisce generalmente per la sola funzione del rogito per la quale, salvo rare eccezioni quindi di regola un notaro vale l'altro e il più ricercato è colui che fa spender meno.

Dunque se i mali che si lamentano hanno più che altro la loro possibilità di esistere nei centri, perchè devesi adottare un provvedimento che colpisce ingiustamente dove appunto il male non esiste, e nessuna influenza benefica la dove la mala pianta aduggia?

La restrizione del notaro nella cerchia del suo mandamento è come ben diceva il chiarissimo cav. Pietro Anzilotti la più grave *diminutio capitis* del notariato in Italia e la peggiore spinta per ridurlo ad un ignorante quietismo senza utilità alcuna. Infatti il notaro di campagna che teme la concorrenza del collega del limitrofo mandamento, non sarà mai dalla di lui reclusione difeso, perchè se quello non potrà recarsi dai suoi clienti altrove acquistatisi, questi si recheranno da lui, e così lo scopo prefisso sarà eluso.

Invece nella più amplia libertà d' esercizio si apre libero il campo alla esplicazione di quella attività che serve a perfezionare i sistemi e i mezzi e ad accrescere il patrimonio delle facoltà intellettive mediante le quali soltanto il libero professionista può riuscire a conquistarsi una posizione moralmente ed economicamente retributiva.

La tanto caldeggiata restrizione invece che al miglioramento delle condizioni delle sedi notarili di campagna porterebbe alla loro rovina, perchè molti dei migliori affari della clientela mandamentale, che per ragioni speciali facili a comprendersi, si rende opportuno, e forse alle volte necessario, stipulare al capoluogo del circondario, dove esistono l' ufficio dell' ipoteche, l' istituti di credito, i privati capitalisti e i grossi proprietari nei quali va adagio adagio ad accentrarsi la piccola possidenza, dovranno dal notaro di campagna che li ha preparati esser lasciati a quei di città perchè egli non può seguire i proprî clienti al di là del confine del suo mandamento.

I rimedi si applichino dove esiste il male, ma si lasci in pace e non si rechi inutili molestie ove non evvene necessità. E dove esiste quella dannosa quanto illecita concorrenza che giustamente si lamenta, si faccia appello a quel doveroso rispetto dei reciproci interessi dei componenti le piccole famiglie distrettuali dei notari per un accordo a valersi di quella legge che stabilisce i nostri diritti e ci da forza di esigerli prendendo esempio dalle più basse classi sociali che con mirabili accordo per il comune interesse vanno per fino contro la legge.

Si medichi pure il malato, ma non si dieno delle medicine a chi è sano per guastargli lo stomaco.

L. M.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Archivî notarili — non godono delle esenzioni dalle tasse postali.

Circolare del Ministero delle poste e telegrafi, 8 settembre 1906 § 579. — Consta al ministero, che circolano in esenzione da tassa, delle corrispondenza che gli archivî notarili scambiano fra loro o indirizzano ad uffici governativi; e poichè gli archivî stessi non sono compresi nella prima colonna delle *Tabelle delle esenzioni dalle tasse postali*, le accennate corrispondenze dovranno essere sottoposte a tassa, o respinte ai mittenti, a seconda che siano indirizzate ad altri archivî notarili o ad uffici governativi.

Gli archivî notarili non hanno perciò facoltà di valersi, pel contrassegno della loro corrispondenza, del bollo ovale coll'indicazione « Regie Poste », che contraddistingue il carteggio ufficiale; quindi, qualora gli uffici rilevassero tale indebito uso, dovranno farne verbale da inviarsi alle rispettive Direzioni, che alla loro volta ne riferiranno al Ministero.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

183. Testamento segreto — atto di ricevimento — formalità — querela di falso — chiusura. *(Cod. civ., 783 e 1317).* — La Corte d'appello di Torino. — *Omissis.* — Passando all'esame del merito si rileva dalla comparsa degli appellanti che essi oppoggiano le loro eccezioni di nullità del testamento a due distinte irregolarità che nell'atto di ricevimento si sarebbero a loro dire verificate, vale a dire alla mancata attestazione che sia stata data lettura dell' atto alle parti in presenza dei testimoni ed al non essersi detto che i testi siano stati continuamente presenti alle varie fasi dell' atto e specialmente alla sua redazione. Oltre a ciò gli appellanti sostengono ancora che il testamento in questione non fosse convenientemente suggellato e si potesse aprire dalle due estremità superiore ed inferiore.

In ordine alla prima eccezione si osserva che l' art. 783 c. c. dove sono segnate le norme del procedimento per la consegna di un testamento segreto, non fa punto menzione che l'atto di ricevimento deva dal notaro essere letto alle parti e ai testimoni, e non è lecito aggiungere alla legge una prescrizione ch' essa non contenga ; dove fu riconosciuta la necessità della lettura, per accertare per esempio che la volontà del testatore in un testamento pubblico venga esattamente riportata dal notaro, la legge stessa, all'art. 778 c. c. ha prescritto che lettura fosse data; nel caso invece del testamento segreto, appunto perchè tale in cui la scheda testamentaria deve rimanere segreta l' unica dichiarazione pubblica doveva essere quella del notaro

relativa alla consegna del testamento, nè era d' uopo di ordinarne la lettura innanzi ai testi, dal momento che per legge la consegna deve effettuarsi innanzi ai testi medesimi, che ne firmeranno anche l' atto e che tutto si risolve in un adempimento di preordinate formalità materiali, all' avvenuta osservanza delle quali è già sufficiente garanzia la suaccennata firma dei testimoni.

Che la legge non abbia fatto parola della lettura dell' atto per deliberato proposito, lo si può argomentare dal fatto che per l' art. 786 c. c. potendo il sordo-muto testare per testamento segreto ricevuto da notaro, sarebbe stato irrisorio prescrivere di fare una lettura alla parte maggiormente interessata, che in tal caso non l'avrebbe potuta ascoltare.

Ora le formalità dei testamenti segreti sono le stesse tanto pei sordo-muti che per coloro che non lo sono; e, se l' obbligo della lettura non è menzionato nell' art. 783 ciò ha dovuto essere perchè si è riconosciuto che l' assistenza dei testimoni e del testatore prescritta a tutte le formalità del deposito, dispensasse dal leggere ai medesimi la descrizione di quanto era avvenuto sotto ai loro occhi.

Si adduce in contrario che la legge notarile all' art. 43 n. 8 prescrive che di ogni atto redatto da un notaro sia data lettura alle parti e ai testimoni ; ma va anche ricordato che l' articolo 51 della legge medesima contiene un' eccezione a tale prescrizione, per quanto non sia diversamente disposto dal codice civile ; ora, se per tale disposizione è stato conservato il pieno vigore dell' art 783 c. c. con cui si regola appunto il deposito dei testamenti segreti, è pur d' uopo di riconoscere che tale articolo sia da applicarsi sì e come è scritto senza aggiungervi l' obbligo che in esso non è fatto della lettura dell' atto.

La parola *diversamente* scritta nell' art. 51 della legge notarile summenzionata che gli appellanti interpretano nel senzo che il codice civile sia applicabile solo quando esso contenga una disposizione contraria o per lo meno inconciliabile coll' art. 43 n. 8 della legge notarile, non ha la portata che gli si vorrebbe così attribuire, ma nei congrui casi l' espresso e il tacito, l' esplicito e l' implicito conducono alle medesime conseguenze per il noto assioma interpretativo *inclusio unius exclusio alterius.*

La diversità si verifica, come già fu ritenuto dalla cassazione di Firenze in sentenza del 15 giugno 1885, ogni qual volta le disposizioni fra loro raffrontate non siano conformi, sebbene non siano egualmente espresse nè inconciliabili (1).

(1) *Conformi:* Tribunale Asti, 13 luglio 1899, causa Debenedetti c. Barbero, nel *Rolandino*, an. 1899, pag. 214; Cass. Firenze, 15 giugno 1885, causa Pallini c. Pallini, nel *Rolandino*, 1885, pag. 214 con note; Losana, *Successioni testamentarie,* nel *Dig. it.*, XXII, parte, IV, n. 260, pag. 114; Vitali, *Successioni*, n. 134; Manfredi, *Il testamento segreto e la legge notarile,* nella *Legge,* 1887, II, 64.

Contro: Cass. Roma, 12 aprile 1888, Oliveri c. Violi, nel *Foro it.*, 1888, 1170; Gabba nella *Temi veneta,* x, 418; Mancini e Laurent, nel *Rolandino*, 1887, pag. 17 e 49 ; Chironi, *Questioni di diritto*, pag. 416.

Si oppone secondariamente, come non risulti dall' atto di ricevimento del notaro Costa, che i testi abbiano presenziato alle varie fasi dell' atto medesimo, nè tampoco alla sua redazione, ma anche questa eccezione non può essere accolta, e la semplice lettura dell' atto di cui è caso, basta a convincere dell' assistenza dei testimoni a tutte le formalità dalla legge stabilite.

Per l' art. 783 c. c. già menzionato i testimoni debbono assistere alla consegna del testamento al notaro, al suo suggellamento quando occorra, alla dichiarazione del testatore di contenersi in quella carta il suo testamento.

Tale assistenza dei testimoni nel caso attuale è esplicitamente accertata dalla attestazione del notaro inserta nell' atto di ricevimento, che « avanti di sè notaro e in presenza degli ivi nominati testimoni è comparso il testatore il quale in presenza dei testi suddetti gli ha presentato una carta suggellata ed ha dichiarato contenersi in essa il suo testamento ». Non si può avere dubbio giusta la dicitura dell' atto del notaro Costa, che i testimoni siano così stati presenti alle essenziali formalità che sono dalla legge volute per la consegna del testamento segreto, e ove fosse anche d' uopo di indagare se i testimoni istessi avessero pure assistito alla redazione dell' atto fino alla chiusura dell' atto medesimo, si potrebbe soggiungere, che dal fatto di essere stati i testimoni presenti alla consegna del testamento, alle dichiarazioni del testatore e di avere apposto la loro firma all' atto di ricevimento unitamente al notaro, atto al quale esso notaro ha immediatamente proceduto senza passare ad altri atti di conformità a tutto quanto è nell' atto nedesimo dichiarato, da tali elementi di fatto si trarrebbe sempre valido argomento a ritenere la continuità di presenza dei testimoni dalla consegna del testamento al notaro, al momento della firma dell' atto di ricevimento. Ma, a vero dire, la Corte è anche d' avviso che una simile continuità di presenza non sarebbe neanche stata necessaria ; imperocchè non è alla materialità delle scritturazioni alle quali il notaro procede silenzioso, che sia da dirsi opportuna l' assistenza dei testimoni, sibbene questa è voluta per accertare la verità dei fatti dei quali il notaro deve far constare nell' atto ; ora il notaro non ha bisogno di testimoni che lo assistano nella redazione dell' atto, perchè la legge già riconosce in quello che egli scrive il carattere di autenticità e la firma che sarà poi apposta dai testimoni basterà a dimostrare che lo scritto ha esattamente registrato i fatti da essi presenziati.

Non si saprebbe del resto comprendere come la legge potesse implicitamente prescrivere la presenza dei testimoni alla scrittura dei testamenti segreti, mentre dal disposto dell' articolo 778 c. c. si ricava in modo non dubbio che tale presenza non è affatto domandata per la scritturazione dei testamenti pubblici.

Per ultima eccezione contro la validità del testamento del Musso si accampa che il medesimo potesse aprirsi e leggere senza rottura di

sigilli, ma anche questo mezzo di impugnativa non può essere assecondato. Per sostenere la propria tesi il Musso Giuseppe è costretto ad aggiungere anche qui alla legge un estremo per la regolarità di chiusura del testamento segreto, che la legge stessa non prescrive, che, cioé, il testamento sia suggellato in guisa che oltre al non potersi aprire ed estrarre senza rottura come nell' art. 783 cod. civ. è disposto, non lo si possa nemmen leggere. Ma la legge va interpretata nelle sue disposizioni espresse, non in quelle che possono essere sottintese a seconda degli interessi di causa.

Se il legislatore ha limitato le sue provvidenze ad impedire che il testamento segreto non potesse essere nè aperto, nè estratto senza rottura, egli è perchè ha inteso di essenzialmente assicurare l'identità e sincerità del testamento medesimo e non si è preoccupato della possibilità della lettura da parte di indiscreti. Tale lettura nella più parte dei casi può bensì essere ostacolata col fatto del suggellamento, ma la sua impossibilità materiale non deve essere stata considerata in assoluto, giacchè altrimenti, nelle cautele prescritta all'articolo 783 c. c. non si sarebbe mancato di far presente anche un tale obbietto: e, date le varie specie di carta che possono adoperarsi per scrivere un testamento, o per involgerlo, si sarebbe sicuramente soggiunto che non dovesse essere tale la carta da permettere colla sua trasparenza di prendere conoscenza dello scritto entrostante. Nel concetto della legge é a ritenersi che il carattere di testamento segreto anzichè nella impossibilità materiale di essere conosciuto da terzi, stia nella procedura seguìta pel suo deposito in quanto i testimoni che abbiano presenziato alla sua consegna al notaro, ne debbano ignorare il contenuto, in contrapposto a quanto è invece stabilito per il testamento pubblico.

In una parola, non una materiale impossibilità assoluta sia a ricercarsi nella finalità della legge, ma una semplice impossibilità morale, la quale risulti dall' insieme di quelle formalità che valgono a denotare il carattere di segretezza che il testatore abbia voluto imprimere alle sue disposizioni.

Le sovra svolte considerazioni stanno come enunciazione di un principio di massima che potrebbe utilmente essere applicato al caso attuale, ma indipendentemente da questo la proposizione dell' appellante dovrebbe essere egualmente respinta per le circostanze di fatto che nella fattispecie si riscontrano.

Si legge infatti nell' atto di consegna del testamento in esame, come il testatore abbia presentato al notaro un foglio di carta da bollo da L. 1,20 la cui seconda metà era piegata logitudinalmente e internamente su sé stessa, e chiusa con numero cinque sigilli di ceralacca rossa recanti l' impronta delle lettere F. C., in modo da non potersi leggere internamente e da non potersi 'aprire senza la rottura dei sigilli.

Dal modo di suggellamento suindicato, che nella sua materialità non venne punto contestato, è facile arguire che quanto era scritto nella

seconda metà del foglio ch' era chiusa coi suggelli, non potesse essere letto salvo che con stratagemmi di qualche curioso, artifizi che non sono certo stati previsti o contemplati dalla legge quando si é limitata in genere a prescrivere la suggellatura al solo fine che il testamento non potesse essere aperto od estratto.

Ma, oltre a ciò, vuolsi osservare come l' efficacia del suggellamento ad impedire la lettura nell' interno sia stata attestata dallo stesso notaro Costa nell' atto di ricevimento.

Ora, contro le risultanze dell' atto medesimo il Musso appellante dovrebbe innanzi tutto premunirsi portando contro di esso querela di falso.

Se per altro si volesse anche concedere che il notaro abbia dato atto di un impedimento costituito dal suddetto suggellamento a leggere il contenuto del testamento nei modi ordinari con cui si leggono i fogli scritti, spiegando cioè innanzi agli occhi l' intero foglio, senza escludere che si potesse di sbieco leggere nell'interno del foglio ripiegato, facendo cioè passare lo sguardo dalle due parti, superiore ed inferiore del piego, che si obbietta fossero lasciate aperte ; a parte la già addotta considerazione che l' ipotesi di una simile lettura indiscreta ed abusiva dovrebbe intendersi senz' altro come esclusa dalla legge senza d' uopo che questa abbia anche provvisto a render tale lettura materialmente impossibile, sarebbe tuttavia stato necessario che il Musso a contrastare le dichiarazioni surricordate del notaro, che nell' interno del testamento non si poteva leggere, avesse dedotto dei mezzi di prova concludenti e specifici i quali accertassero in quali punti il suggellameto fosse stato manchevole. Fu bensì proposto un incombente di perizia, per dimostrare che nel modo con cui era stato sigillato il testamento questo poteva leggersi, ma dessa non è adatta allo scopo e deve essere respinta, imperocché non é dopo essere stato aperto, spiegato e ripiegato, e dopo essere necessariamente passato più volte fra mani del notaro, che un foglio di testamento possa conservare le traccie sicure dei suggelli di cera lacca, che vi erano originariamente stati apposti, cera lacca che per la superficie liscia e gommosa dei fogli di carta bollata, qual era il foglio su cui stava scritto il testamento del Musso, difficilmente fa presa colla carta medesima; la perizia che ora si vorrebbe fare eseguire da basarsi essenzialmente sulle apparenti traccie della suggellatura verrebbe ad essere soverchiamente incerta e mal sicura, e non potrebbe persuadere il magistrato che le sue induzioni abbiano ad essere corrispondenti al vero stato delle cose qual era al momento in cui la carta del testamento fu presentata suggellata al notaro.

Non potrebbe infatti con esattezza stabirsi che i cinque suggelli enumerati dal notaro nel suo atto di ricevimento, stessero proprio nei punti nei quali si riscontrerebbe tuttora qualche traccia di ceralacca, potendo anche tali traccie ascriversi ad altri eventuali suggellamenti fatti dal testatore anteriormente alla presentazione del testamento al

notaro, senza che questi le avesse poi osservate o avesse creduto necessario di descriverle nell' atto di ricevimento. Per altra parte la perizia stessa non potrebbe escludere che i cinque suggelli dei quali è caso, o per lo meno qualcuno di essi si trovassero apposti in punti dove non ne sia più adesso la traccia apparente, ma dove avessero però potuto impedire quella possibilità di lettura da cui vuol trarre l' appellante uno dei principali argomenti a sostegno del proprio assunto.

P. q. m., conferma la sentenza del tribunale di Mondovi 7 settembre 1905, ecc. (Corte app. Torino, 8 maggio 1906; Musso c. Musso. Prato estens.).

189. Ipoteca — iscrizione — descrizione dei beni — nullità. *(Cod. civ., 1998 e 1979).* — È nulla l' ipoteca se nella iscrizione, che deve considerarsi in se stessa senza aggiungervi nulla, è indicato soltanto l' imponibile e il numero catastale dell' immobile. (Corte app. Palermo, 1 giugno 1906; Chiaramonte c. Bagnasco. Tocci estens.) (1).

190. Dote — costituzione fatta dalla donna a sè stessa — trascrizione. (*Cod. civ.*, *1932*). — La costituzione della dote fatta dalla donna a sè stessa non ha bisogno di essere trascritta per essere efficace di fronte ai terzi. (Cass. Roma, 9 maggio 1906; Pietropaoli c. Pietropaoli. Cerza estens.) (2).

191. Rendita vitalizia — patto d' insequestrabilità — quando sia valido. — Il patto d' insequestrabilita della rendita vitalizia, anche quando stabilita a titolo di alimenti, non è valido se consti risultare che sia stata costituita a titolo oneroso. (Corte app. Messina, 5 aprile 1906; Grill c. Esposito. Napoli estens.) (3).

192. Tasse di ricchezza mobile — azione giudiziaria — prescrizione — restituzione di imposte. *(Leg. 24 aprile 1877 n. 4021, art. 53).* — La breve prescrizione di sei mesi che colpisce l' azione giudiziaria contro l' accertamento della imposta di ricchezza mobile, si riferisce tanto al caso che si domandi l' annullamento della iscrizione sui ruoli, quanto a quello che si domandi la restituzione della imposta, che si pretende indebitamente pagata. (Cass. Roma, 15 ottobre 1906; Amm. delle Finanze c. Lusardi. Palladino estens.) (4).

193. Società — trasferimenti e conferimenti — associazione in partecipazione — conferimento di appalto — registro. *(Leg. reg., 20 maggio 1897, art. 41, 43; tariffa rel., 77, 49, 50).* — Nelle società e nelle associazioni in participazione è colpito da tassa di registro non solo ciò che si trasferisce, ma anche tuttociò che semplicemente si conferisce in società. Quindi in una associazione in partecipazione in cui l' associato chiami gli associati a partecipare agli utili dell' appalto la tassa di registro colpisce gli utili dell'appalto nella loro integrità, sebbene una determinata

---

(1) *Legge*, an. 1906, col. 2137.

(2) *Foro it.*, an. 1906, I, col. 1223.

(3) *Riforma giuridica*, an. 1906, col. 278.

(4) *Cass. unica*, an. 1906, col. 786.

parte di essi sia espressamente riservata all' associante. (Cass. Roma, 10 settembre 1906; Finanze c. Manta, Fraiese e altri. Setti estens.) (1).

194. Vendita di immobili e mobili — decorrenza della prescrizione per la tassa di registro supplementare. (*Leg. reg., t. u., 34 e 126*). — Il diritto ad esigere il supplemento di tassa ad un unico contratto di vendita di stabilimento industriale e cioè di fabbricati, macchinari, macchine, diritti di godimento di immobili, avviamento e simili si prescrive in due anni dalla data della registrazione secondo l' art. 126 n. 1, e non da quella dell' atto giusta l' art. 34, 4° comma del testo unico di registro. (Cass. Roma, 24 settembre 1 ottobre 1906; Finanze c. Società siderurgica di Savona. Giordani estens.) (1).

CONSULTAZIONI

62. — E. not. G., Firenze. — *Il Governo Toscano concesse ad una società anonima la costruzione di un ponte sull' Arno, autorizzandola in correspettività ad esigere un pedaggio per la durata di 113 anni, cioè fino a tutto il 1968. Vari comuni interessati si unirono in consorzio allo scopo dell' affrancazione del suddetto pedaggio, obbligandosi a disinteressare la società con la somma di lire centocinquantamila. Vorrei sapere a quale tassa di registro andrà soggetto detto riscatto.*

Agli effetti dell' applicazione della tassa di registro non può ravvisarsi alcun trasferimento di immobili o di diritti immobiliari nel contratto col quale un ente pubblico, come sarebbe lo stato, la provincia od il comune, abbia concesso al privato o ad una società l' esercizio di un pubblico servizio, nella specie la costruzione di un ponte a pedaggio, con l' obbligo di costruirlo a sue spese, e col diritto di goderne gli utili per un determinato numero di anni, scorsi i quali, l' opera rimarrà per conto esclusivo del concedente (cass. Roma, 6 giugno 1877, *Foro it.*, XXII, 737). Infatti il pedaggio sul ponte costruito dal privato o dalla società, non si riscuote a titolo di *rendita* bensì a titolo di *rimborso*, calcolato sul prodotto annuo presagito, tanto è vero che questo diritto di riscossione del pedaggio a tariffa, verrà a risolversi allorchè compiuto il periodo della concessione, si ritenga avvenuto il rimborso della spesa occorsa per la esecuzione dell' opera (consiglio di Stato, 25 agosto 1874, *Giurispr.* C. L. II, 840). È naturale che l' amministrazione finanziaria abbia contrastato questa definizione, pretendendo la tassa sul trasferimento di diritti immobiliari. Ma la suprema magistratura ha ripetutamente deciso che le concessioni di questo genere, agli effetti della tassa di registro, sono contratti di appalto, soggetti al trattamento stabilito, al momento della stipulazione, dall' art. 49 della tariffa annessa alla legge (cass. Roma, 22 agosto 1904, *Legge*, 2083. Ora scendendo a parlare della risoluzione, non potrà di certo sostenersi che

(1) *Foro it.*, an. 1906, I, col. 1225.

sia dovuta la semplice tassa fissa, che si applica quando abbia luogo per effetto della condizione risolutiva espressa, vale a dire per il compimento normale del termine, e non dipendente dalla volontà delle parti. — Quì invece la risoluzione anticipata avviene per accordo delle parti: ed allora per l'affrancazione o riscatto anticipato dell'appalto sarà sul correspettivo pagato al concessionario, dovuta la tassa di liberazione o quietanza nella misura di cent. 30 per cento ai termini dell'art. 56 della tariffa. — Si guardi bene però di dire che il consorzio dei comuni è succeduto di diritto e di fatto al Governo Toscano che dava la concessione. — Perchè altrimenti potrebbe sorgere la forma della cessione, e rendersi esigibile un'altra volta la tassa proporzionale di subappalto (cass. Roma, 20 febbraio 1899, *Legge*, I, 398).

***

63. — B. not. C., Pistoia. — *Il notaro è obbligato a ricevere gratuitamente gli atti di riconoscimento di figli naturali di persone ammesse al gratuito patrocinio?*

Gli atti di riconoscimento dei figli naturali, non possono di certo essere annoverati tra gli atti della materia contenziosa civile e penale e della volontaria giurisdizione, di cui è parola nell'articolo 25 della legge sul bollo. Quindi a tutto rigore a questi atti di riconoscimento dei figli naturali non può estendersi il benefizio della esenzione dalla tassa di bollo e di registro anche perchè le leggi fiscali non ammettono la renunzia da parte dell'erario alla percezione delle tasse di bollo e di registro, ma la sola esenzione temporaneamente accordata alle persone povere ammesse al benefizio della gratuita clientela, salvo il diritto dell'erario di ripetizione delle tasse annotate a debito verso le parti che abbiano troncata la causa, mediante la transazione. Ad ogni modo dato anche si potesse continuare ad ammettere una interpretazione benigna ed estensiva dell'art. 22, n. 25 della legge sul bollo, (ciocchè più non sembra dopo la normale 82 del 5 settembre 1903), e ritenere compresi i contratti di riconoscimento dei figli naturali tra gli atti relativi allo stato civile in relazione all'articolo 19 n. 4 della legge stessa, mentre ed in verità l'atto di riconoscimento della prole nata fuori del matrimonio, non è atto dello stato civile ai termini del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602; questa interpetrazione benigna, non può riguardare i notari, fino a pretendere che essi debbano gratuitamente prestare il loro ministero al di fuori dei casi contemplati dagli art. 3 e 6 del regio decreto 6 decembre 1865, n. 2627, imperocchè i notari se sono pubblici ufficiali, sono esercenti una professione che gli dà diritto alla retribuzione stabilita dalla tariffa, fino al punto di potersi rifiutare alla spedizione delle copie degli estratti e dei certificati fino a che non abbiano ottenuto il pagamento degli onorarî e delle spese. È quindi nostro fermo parere che il notaro non possa esser costretto a ricevere gli atti di riconoscimento dei figli naturali senza il pagamento dei suoi onorarî e spese ai termini della tariffa notarile.

COSE VARIE

Consigli notarili. — Con dd. mm. 25 e 26 ottobre p. d. sono accettate le dimissioni dei Consigli notarili di Melfi ed Aosta, e le loro attribuzioni demandate all' on. Presidente dei respettivi tribunali.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Massime, an. 1906, n. 29 e 30. — Pubblicano i voti espressi da un Collegio di ispettori demaniali circa le riforme nell' Amministrazione demaniale.

***

Notariato italiano, an. 1906, n. 19. — Contiene un articolo del dott. Ludovico Perricone sul testamento pubblico scritto su carta libera per mancanza di carta bollata, e su la questione se il notaro, vivente ancora il testatore, sia tenuto, entro tre giorni dalla formazione del testamento, a presentarlo all' ufficio del registro per sottoporlo alla formalità ed alla tassa.

— Dà i seguenti pareri: — 1. La costituzione d' ipoteca ancorchè risulti da titolo cambiario, è soggetta alla tassa di registro; — Chi in conformità dell' articolo 9 leg. 23 gennaio 1902 n. 25 ottenga la facoltà di pagare la tassa di successione a rate annuali, non può invocare la prescrizione del diritto del ricevitore di chiedere la stima dei bene ereditarî per aumento di valore se non decorsi 90 giorni da quello in cui ha compiuto il pagamento integrale, secondo l' art. 24 leg. di reg., 20 maggio 1897, n. 217.

***

Giornale de' notari, an. 1906, n. 17. — Il notaro Nicola Palese vi scrive sempre del Notariato; riporta dal *Popolo romano*, 1906, n. 244 un articolo su gli archivî notarili.

— Dà i seguenti consulti: — La mancanza della sottoscrizione di una delle parti, sia pure per mera omissione materiale, porta alla nullità dell'atto in forza del combinato disposto degli art. 43 n. 10 e 49 n. 4 leg. not.: tale atto però può essere ratificato regolarmente, perchè trattasi di nullità relativa, facendosi annotare tale ratifica in margine all' atto di trascrizione; 2. La *unilateralità* nei rapporti della parentela e della affinità non costituisce eccezione al divieto statuito dal n. 2 art. 24 leg. not.; — 3. È prevalente la massima che non possano riceversi procure intestate a parenti od affini del notaro nei gradi onde al n. 2 della legge notarile.

***

Riforma del notariato, an. 1906, n. 20. — Il sig. Luigi Patroni vi inizia la pubblicazione di uno studio sul tema se la contessa Bonmartini possa amministrare il patrimonio del marito.

— Dà i seguenti pareri: — 1. Non è passibile d' alcuna contravvenzione il notaro il quale abbia omesso di apporre all' atto d' autenticazione di firma in un mandato ad lites il corrispondente numero del repertorio; — 2. Il notaro tramutato ad altra sede, che poi voglia rimanere nella sua prima residenza, deve concorrere alla sua antica piazza restata vacante, prima però che scadano i termini fissati dall' art. 23 leg. not.; — 3. I segretari di opere pie di beneficenza ancorchè rivestano nel medesimo tempo anche la qualità di segretarî comunali, non rivestono affatto la qualità di ufficiali pubblici per poter ricevere i contratti; — 4. Al notaro che ha ricevuto il testamento pubblico spetta l' onorario proporzionale di che all' art. 5 tar. not., ridotto al terzo sull' intiero asse ereditario accertato, escluso il valore delle quote spettanti per legittima; per ogni copia di

testamento registrato gli spetta l'onorario di che all'art. 13 tariffa calcolando sul valore dell'asse ereditario accertato come sopra.

***

Bollettino notarile, an. 1906, n. 18 e 19. — Contiene scritti del not. Nicola Palese sul notariato in Italia e intorno al cambio di residenza, di B sul congresso storico di Torino per la riforma archivistica e dell'avv. C. Losana su la questione se sia valido il testamento pubblico in cui la dichiarazione di volontà per parte del testatore susseguì alla lettura del testamento fatta dal notaro.

CENNI BIBLIOGRAFICI

MANUALE PRATICO DEL MAGISTRATO. — *Guida giudiziaria nelle materie speciali* per l'avv. Cesare Baldi, giudice di tribunale, Torino - F.lli Bocca, editori - 1907 - Lire 5. — Non solo per il magistrato per il quale è scritto, ma anche per il professionista è di somma utilità questo elegante volumetto compilato con tanto criterio teorico e pratico dall'egregio A. Può dirsi davvero una enciclopedia nella quale per ordine alfabetico sono riportate nel testo preciso gli articoli di legge che ad ogni funzione giudiziale si riferiscono, coordinati con gli articoli dei relativi regolamenti e susseguiti da illustrazioni e commenti di giurisprudenza, Nella seconda parte, poi, si trova un formulario degli atti più importanti o più frequenti relativi alle materie contenute nella parte prima nonchè un copioso indice alfabetico-analitico. Non possiamo fare a meno di raccomandare vivamente il nuovo volume sia ai magistrati di qualunque grado che agli avvocati, procuratori e notari, sicuri di rendere loro un vero servizio.

***

DELLA PRESCRIZIONE. — *Trattato di diritto civile e commerciale,* per l'avv. prof. Matteo Galdi della R. Università di Napoli. Vol. II - 1906 - Napoli - Tip. F. Giannini e figlio. Lire 6. — Con questo secondo volume il ch.mo A. prosegue la pubblicazione del suo pregevolissimo Trattato della prescrizione parlando delle cause che impediscono o sospendono la prescrizione e delle cause per cui si interrompe la prescrizione. È superfluo che ci fermiamo a rilevare i pregi veramente notevoli di questa opera della quale abbiamo già parlato in questa rubrica quando fu pubblicato il primo volume. Solo diremo che l'indagine scientifica non si discosta dalle esigenze pratiche in modo che il volume riesce di somma utilità non solo ai cultori del diritto, ma anche ai professionisti.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Notari. — NOMINE. — Giulini Giuseppe, a Missaglia. — Mele Giovanni, a Pizzo. — Cimino Luigi, a Cortale. — Bambera Antonino, a Cosoleto. — Scotti di Uccio Roberto, a Roscigno. — Ombres Roberto, a Petina. — Degli Albizzi Rinaldo, a Castelfranco di Sotto. — Mengolini Francesco, a Modigliana. — Pini Ettore, a Pontassieve. — Firenzuoli Attilio, a Gambassi. — Dami Carlo, a Porta Lucchese, frazione del comune di Pistoia. — Moschini Pasquale, a Crodo. — Vitelli Vittorio, a Barberino di Mugello.

TRASLOCAZIONI. — Piamonte Emilio, da Conegliano a Noale. — Roperto Vincenzo, da Rovito a Paternò Calabro. — Tuccari Giovanni, da Mascali a Castiglione di Sicilia. — Lombardi Giacomo, da Diano Castello a Diano Marina. — Bono Carlo, da Ceriale a Albenga. — Cortese Francesco, da Calice Ligure a Finalborgo. — Ghislanzoni Giuseppe, da Menaggio a Como. — Moneta Caglio Luigi, da Castione della Presolana a Premana. — Azzi Pietro, da Montecatini a Carpenedolo. — Burri Paolo, da Cagnano a Montespertoli. — Onori Ferdinando, da Vaglia a Firenze. — Marini Marino, da Castiglione della Pescaia a Pistoia. — Birocchi Filippo, da Piedimulera a Oggebbio. — D'Angelo Francesco, da Calatabiano a Giarre. — Rizzo Giuseppe Domenico, da Borgia a Cotrone.

CAV. PIETRO ANZILOTTI, *Direttore.*
AVV. GINO MICHELOZZI, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1906.

Anno XXVI-31. N. 23. ROMA-FIRENZE 1 Decembre 1906

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

SULLA RESCISSIONE DELLA VENDITA PER CAUSA DI LESIONE

Il nostro codice civile dopo avere stabilito (art. 1529) che « il venditore il quale è stato leso oltre la metà nel giusto prezzo di un immobile, ha il diritto di chiedere la rescissione della vendita » soggiunge all' art. 1534 che « nel caso in cui l' azione di rescissione venga ammessa, il compratore ha la scelta o di restituire la cosa o di ritenerla pagando il supplemento al giusto prezzo ».

Ebbi non ha guari occasione d' occuparmi d' una interessante fattispecie, la cui soluzione richiedeva l' esatta valutazione dei testé riferiti disposti.

Ed ecco in breve di che si trattava. Primo vende a Secondo uno stabile. Agisce in seguito in rescissione della vendita per lesione ed ottiene sentenza con cui la vendita è dichiarata rescissa ed il compratore Secondo è condannato alla restituzione dello stabile salvochè preferisca ritenerlo pagando il supplemento al giusto prezzo. Stando le cose in questi termini, Secondo addiviene ad un pubblico istromento in cui, narrati i fatti or accennati, dichiara di voler eseguire la scelta nel senso di ritenere l' immobile pagando il supplemento prezzo e quindi, coll' atto stesso, vende lo stabile a Terzo, facendogli delegazione di pagare a Primo il detto supplemento. Passano dodici anni, Secondo viene a morire. Ed ecco Primo insorgere giudizialmente contro Terzo chiedendogli la dismissione dello stabile in base alla sentenza che aveva pronunziato la rescissione per lesione.

Era egli assistito in diritto in questa sua rivendicazione? Ci pare di no, per un doppio ordine di considerazioni.

In primo luogo, come risulta dai disposti di legge superiormente ricordati, una pronunzia di rescissione per lesione non opera il ritorno, immediato e di diritto, della proprietà dello stabile dal compratore al venditore: essa, secondochè vedemmo, attribuisce al compratore la scelta, o di restituire la cosa, o di ritenerla pagando il supplemento dal giusto prezzo. In altri termini, la declaratoria di rescissione non ispoglia senz' altro il compratore della proprietà; questa proprietà si continua, si conserva presso il compratore sintantochè egli non abbia dichiarato di non volersi valere della facoltà il cui esercizio renderebbe irretrattabile il suo acquisto, e che consiste nello sborso del supplemento prezzo.

Conseguentemente, la semplice giudiziale declaratoria di rescis-

sione non può per sè sola investire il venditore di un diritto reale; egli lo acquisterà soltanto quando, messo, ove d'uopo, in mora il compratore per l'opzione, quest'ultimo non abbia prescelto il partito dello sborso del prezzo supplementare.

E quindi, ove anche si potesse contestare che il fatto del compratore di rivendere a sua volta lo stabile costituisca, per sè stesso, implicitamente, ma necessariamente, un atto d'opzione nel senso di ritenere lo stabile, ove anche il contratto intervenuto fra Secondo e Terzo lo si volesse considerare come *res inter alios* nei rapporti con Primo, non altrimenti questi avrebbe potuto invocare la sentenza di rescissione quale titolo giustificativo della sua vindicatoria salvochè mettendo previamente in mora Secondo, e, per esso, i suoi eredi, ad addivenire alla scelta a cui era subordinato il ritorno della proprietà a Primo.

In secondo luogo, la rivendicazione non era possibile perchè la proprietà dello stabile era stata legittimamente acquistata da Terzo.

Questi infatti invocava la circostanza che trovandosi da oltre dieci anni al pacifico possesso dell'immobile in base al suo contratto (trascritto) di compera, ne avrebbe, in ogni caso, a senso dell'art. 2137 cod. civ. compiuto in proprio favore la prescrizione.

Nè giovava al rivendicante eccepire che alla prescrizione decennale è condizione imprescindibile la buona fede dell'acquisitore e che la possibilità della buona fede fosse esclusa dalla circostanza che nel rogito di vendita da Secondo a Terzo era fatto esplicito cenno della pronunziata rescissione della vendita da Primo a Secondo.

Perciocchè questa circostanza, che si pretendeva invocare quale esclusiva della buona fede, costituisce invece ed appunto prova perentoria della buona fede che aveva presieduto all'acquisto per parte di Terzo.

Difatti se, come dichiara la legge e ripeteva esplicitamente la sentenza di rescissione, ove questa sia stata pronunziata, il compratore ha la facoltà di conservare lo stabile acquistato mediante corrisponsione di congruo supplemento di prezzo; se di questa facoltà Secondo dichiarava di volersi valere ed effettivamente si valeva addivenendo a rivendita dello stabile, mal si riesce a concepire come l'acquisitore Terzo potesse nutrire qualche dubbio o sospetto sulla potestà d'alienare che spettasse al suo venditore.

È vero che alla facoltà di ritenere l'immobile la legge congiunge l'obbligo per il compratore di pagare il supplemento di prezzo. Ma (a parte che in concreto, a tale obbligo Secondo aveva formalmente provveduto colla delegazione fatta a Terzo, delegazione che doveva aver avuto piena esecuzione, stante la mancanza d'ogni reclamo per il lasso di dieci e non più anni), sarebbe un aggiungere e un alterare la legge che gli effetti dell'opzione, quanto alla proprietà dello stabile, dovessero esser subordinati al previo pagamento del prezzo supplementare. Come, in caso di preferita restituzione, la proprietà

ritorna al venditore prima ancora che questi abbia rimborsato al compratore il ricevuto prezzo, così, nel caso di preferita conservazione, di fronte alla opzione, la proprietà rimane irretrattabilmente quesita al compratore (e questi quindi può liberamente disporne) prima ancora che abbia soddisfatto la corrispondente sua obbligazione *personale* d'integrare il prezzo (1).

Gli svolti riflessi dimostrano che, in concreto, se ben si riguarda, non era neppure il caso d' invocare la prescrizione decennale, la quale suppone un acquisto fatto, in buona fede, *a non domino*, mentre l'acquisto si era fatto dal proprietario legittimo.

C. Losana.

LA RIFORMA DELLA LEGGE NOTARILE

Mali e rimedi

Domando anch' io la parola, e sarò eco fedele di quanto e così bene disse L. M. nel n. 22 di questo periodico e di quanto ancora avrebbe detto, ne son certo,se per la tirannìa dello spazio, non avesse temuto abusare della bontà dell'ospite.

« La facoltà di rogito sia limitata al mandamento di cui fa parte « il comune di residenza del notaro ».

Questa proposta è fatica speciale della seconda sotto-commissione la quale ne fa suo caposaldo e quasi l' impone.

La classe notarile già da tempo invoca riforme ampie, moderne che ne rialzino finalmente il prestigio e che portino all' esclusione degli elementi non idonei: e salutava con gioia la nomina della Commissione, sperando che la stessa, facendosi interprete dei desideri e delle necessità della Classe, avrebbe dettate le nuove tavole, grandi, durature, quali monumento di civile progresso. Ed invece la superficialità, direi quasi leggerezza, delle proposte stanno a dimostrare il

(1) A conferma della tesi si può ancora osservare: 1° Che se, a tenore dell'art. 1448 cod. civ. « la vendita è perfetta fra le parti e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore, al momento che si è convenuto sulla cosa e sul prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa nè sia pagato il prezzo » *a fortiori* deve dirsi che chi è già investito della proprietà della cosa ne rimane proprietario irretrattabile tostochè abbia dichiarato di voler pagare il prescritto supplemento prezzo, tuttochè non abbia ancora materialmente eseguito il pagamento; 2° Che in caso analogo al presente, di accrescimento del prezzo pattuito per rettifica di misura, la legge dicendo (art. 1476 cod. civ.) che il compratore ha la scelta o di recedere dal contratto, o di corrispondere il supplemento del prezzo cogli interessi, *se ha ritenuto l'immobile*, chiaramente dimostra che la qualità di proprietario definitivo ed irretrattabile nel compratore per effetto della scelta da lui operata, precede nell'ordine logico e giuridico la nascita in lui dell'obbligazione di pagare il prezzo supplementare.

poco intelletto d'amore col quale i signori Commissari si accinsero all' opera provvedendo con riforme *meschine* ed *assurde* alla risoluzione del grave problema.

Meschine: perchè per ovviare al male della concorrenza di tariffa, bastava trarre dalla legge francese (che punisce anche colla sospensione coloro che commettono tali immoralità) gli insegnamenti per porvi rimedio.

Assurde: perchè nei mandamenti (molti ve ne sono) di sole due piazze, una delle quali spesso vacante per mancanza di affari, in tal caso oppure, quando uno dei notari fosse impossibilitato, chi riceverà l'estrema volontà del padre, del fratello, del parente od affine contro il terzo grado, del notaro unico e solo rogante nel mandamento?

Vi saranno i palliativi!

In tal modo si avrà l'annichilimento di ogni buona energìa e di ogni vitalità dei giovani, impedendo che lo studio, la diligenza e la capacità siano mezzi alli stessi per conquistarsi un più alto posto nella pubblica estimazione e fiducia, costretti così al domicilio coatto di un mandamento di comunelli dove ridurranno l'opera loro all'ufficio di cui ne « Le Campane di Corneville », cristallizzandosi fino alla vecchiaia o quanto meno fino a che non avvenga la morte (Dei avertant) del notaro anziano alla residenza della città.

Questa non è la educazione morale e la sacra dignità quasi sacerdotale di cui si vuole sia rivestito il notaro.

Gli antichi nostri legislatori erano più grandi, ed io innalzo loro un inno, perchè li vedo e concepisco dalla fronte alta, dall'angolo facciale aperto, segni non dubbi di intelligenza e di civiltà, perchè vollero far comprendere al notaro la sua importanza e la sua responsabilità permettendogli di esercitare il suo ministero per quanto è grande « *la valle*, » la provincia ».

Ma per fortuna della patria nostra, vi sono anche nella classe notarile persone che fanno assurgere una quistione di tanta importanza al di sopra di meschini interessi individuali: i Consigli notarili di Firenze e di Milano hanno già da tempo cominciato (1).

G. M. Copello.

UN CONTRATTO DI MUTUO DELL' ANNO 153 DI CRISTO (2)

Nessuno ignora quale importanza per lo studio del Diritto romano e della sua storia abbiano quei papiri che il suolo dell' Egitto — doppiamente fertile — ad opera di insigni ed infaticabili archeologi,

---

(1) Bene: siamo d'accordo e grazie! N. *d.* D.

(2) Questo scritto — di averlo accolto nel suo pregiato giornale siam grati all'egregio Direttore — non ha altro scopo che quello di fornire ai lettori del

ci viene regalando in numero non indifferente, in questi ultimi anni in ispecie. Via via che essi compaiono alla luce, una vera falange di dotti, per massima parte tedeschi, che li studia con amore e con frutto, apporta di continuo contributi notevoli ed insperati alla conoscenza dell' antico diritto per tutto quel lungo periodo di tempo che corre dal primo al settimo secolo dopo Cristo. Anche l' Italia attende ora con qualche risultato alla ricerca e pubblicazione di papiri, letterari e giuridici, seguendo così, una all' esempio delle più dotte nazioni europee, l' incitamento e il consiglio,a lungo inascoltati, che sui primi del secolo scorso le dava l' illustre papirologo nostro Amedeo Pegran. Aggiungiamo anzi che molti dei papiri giuridici *italiani* contenenti documenti pubblici e privati dell' età romana e bizantina, sono d' importanza davvero eccezionale o perchè soli del genere o perchè solamente fra tutti così completi ed interi.

Valga ad esempio il bellissimo contratto di mutuo (1) dell' anno 153 di Cr. recato in Italia, insieme con altri papiri, nell' anno 1900, dall' egittologo Ernesto Schiaparelli, il dotto Direttore del Museo Nazionale di Torino.

Per atto pubblico del notaro Eudaimon, l' anno 153 di Cr. e regnante Antonino Pio, il dì 24 del mese di marzo in Ermopoli grande, (2), la signora Ptolema, *alias* Tbesis, figlia di Orione, figlio di Ermias, e di Demetria *alias* Terens figlia di Orione (3), con una cica-

---

Rolandino una breve notizia di uno fra i più interessanti documenti giuridici scoperti in Egitto durante questi ultimi anni. Per comporlo ci siam valsi largamente di quanto stampatosi intorno ad esso ci fu più accessibile. Apropriandoci come compilatori il famoso motto di Seneca « meum est quod bonum est », temiamo solo di non aver saputo trarre da questo *bonum* tutto quel partito che era da trarne, e che la nostra esposizione lasci desiderare anche più di quanto già immaginiamo.

(1) Edito per la prima volta in « Atene e Roma » (anno IV n. 27), vedilo ora ristampato in « Papiri greco egizi » pubblicati dall' Accademia dei Lincei (vol. I, Hoepli, 1906). Il papiro è in greco, come i più dei papiri che si trovano in Egitto. Pochi esempi abbiamo di papiri scritti in latino, ma molti sono quelli in demotico (il dialetto egiziano antico).

(2) Ma ecco come è scritta precisamente la data nell'interessante documento: « L' anno sedicesimo di regno dell'imperatore Cesare Tito Elio Adriano Antonino Augusto Pio, il giorno 28 del mese Artemisio-Phamenot, in Ermopoli grande ». Avvertiamo qui che tutto l' atto non è scritto di mano del notaro, ma di Erminio, uno scrivano qualunque, il quale ha lasciato degli spazi vuoti per la indicazione del giorno, mese ed anno del contratto, età e connotati delle parti, aggiunte in seguito dal notaro stipulante.

(3) Presso i Romani i nomi della *gens* e della *familia* aggiunti al nome che noi diremmo « di battesimo » di un individuo erano sufficienti ad indicarlo chiaramente, senza che potesse rimanere luogo a dubbio, sicchè sarebbe stato inutile — a meglio identificarlo — rammentarne il padre, la madre e gli altri antenati.

trice in mezzo alla fronte (1), assistita come *kyrios* (2) da suo padre Orione, si dichiara debitrice della signora Ermione, figlia di Eudemone, della somma capitale di drachme 200 e degli interessi su tal somma di una drachma al mese, per due anni, per ciascuna mina (3). E queste 200 drachme che la mutuataria ha ricevuto per conto della mutuante per mezzo della banca di Ermopoli (4), la signora Ptolema obbligasi di restituire al termine d'un biennio, concedendo frattanto, a garanzia e sicurezza del pagamento di esse e degli interessi convenuti, speciale ipoteca su alcuni diritti immobiliari che le appartengono su dei fabbricati sul villaggio di Tekerkethothis (5). Pare però che una tale garanzia — quantunque si tratti di una prima ipoteca (6) — non affidi del tutto la preveggente signora Ermione, e il non meno preveggente e accorto suo padre e *kyrios*, ed è perciò che viene aggiunta una clausola, mediante cui si consente alla signora creditrice mutuante di impadronirsi dei diritti immobiliari della signora debitrice mutuataria — quando costei — s' intende — non adempia alle obbligazioni contrattuali e nei termini convenuti — non già per il loro prezzo reale, ma per il solo ammontare del credito (7). — E non basta neppure, perchè, verificandosi un determi-

---

(1) Anche la menzione delle cicatrici e dei segni che un individuo portava, specialmente sul viso, aveva lo scopo, come si comprende, di meglio assicurarne l'identità.

(2) Le donne dell'epoca a cui questo contratto rimonta, non godevano capacità giuridica alcuna. Il *kyrios*, che doveva assisterle negli atti della vita civile che le concernevano, era una specie di tutore, di cui aveva presso a poco le funzioni. *Kyrios* era il padre, il marito, il figlio, un estraneo.

(3) Una mina equivaleva a 100 drachme: sicchè l'interesse è del 12 %.

(4) Annessa al documento è la diagraphe, cioè là ricevuta che Ptolema rilascia alla banca. Non pare ricorra mai nei contratti su papiri un pagamento contemporaneo alla stipula, fatta da una parte all'altra a vista del notaro e dei testimoni. Se il pagamento non è fatto per mezzo di banca, il venditore dichiara di aver ricevuto il danaro da mano a mano *(dia cheiros)*.

(5) Ecco quali sono questi fabbricati: « un frantoio d'olio, inattivo, un magazzino e una corte, con tutte le pertinenze, nel villaggio di Tekerketkothis del distretto Leukopyrgites inferiore, dopo i luoghi venduti ivi stesso; e i confinanti sono secondo le indicazioni della mutuataria, a mezzogiorno strada pubblica per dove si entra e si esce, a tramontana gli eredi di Pathotes di Phibies, ad oriente strada, ad occidente i beni di Demetria *alias* Tereus figlia di Orione ». In questo atto di 1800 anni fa si riscontrano tutti i requisiti per l'iscrizione ipotecaria di cui in C. C. I. all'art. 1987!

(6) Non è detto nell'atto che l'ipoteca fosse *prima*, ma è lecito argomentare che prima fosse, perchè altrimenti si sarebbe certamente fatta menzione dell'ipoteca o delle ipoteche anteriori.

(7) « Questa somma, cioè 248 drachme d'argento di capitale e di frutti renda la mutuataria alla mutuante o ai suoi aventi causa, in moneta corrente, appena compiuto il biennio. Che se non la renda, giunto il termine, la mutuante o i suoi aventi causa, senza rinnovazione di atti o ordinanze o altro qualsiasi,

nato evento (la perdita totale o parziale dell' ipoteca), la mutuataria si considererà costituita in mora e dovrà immediatamente restituire ogni somma prestatale e convenuta una a tutte le tasse e spese che la mutante abbia incontrate per l' iscrizione ipotecaria od altro. Termina l' atto con le approvazioni delle signore stipulanti, le firme dei *kyrioi* e la nota della stipulazione del contratto di mano dell' ufficiale stipulante Eudaimon figlio di Ermaios (1). Vien fatto di domandare: era proprio indispensabile che un piccolo mutuo di 200 drachme (= 200 lire) risultasse da uno scritto, e da uno scritto così solenne quale l'atto

---

previo pagamento della tassa di compra-vendita, abbia facoltà di impossessarsi dell' immobile ipotecato, come sopra, essa o i suoi aventi causa in soddisfazione della somma dovuta, entrarvi, abitarvi, affittarlo, goderne e amministrarlo come meglio vorrà, nessun diritto ad eccezione rimanendo alla mutuataria o ad altri per lei ».

Abbiamo, come vedesi, un vero e proprio patto commissorio. La grande immoralità ed *asperitas* di questo patto nell' antico diritto appare anche più manifesta in un altro contratto di mutuo del 103 di Cr., dove un terzo debito di 525 drachme è garentito sulla medesima porzione di terreno concessa in ipoteca con due mutui precedenti nei quali era pure stato stipulato il patto commissorio. Supponiamo che il terzo mutuo non fosse avvenuto, ed ecco che in caso che il creditore non fosse stato soddisfatto del suo avere faceva propria la porzione di terreno ipotecata guadagnando per lo meno 525 drachene. In quanto alla tassa di compra-vendita (che era del 10 %) che in tale ipotesi il creditore doveva pagare al fisco, è lecito pensare che, come oggi (art. 23 testo unico 1897 tasse registro), si commisurasse sul valore reale dell' immobile e non sulla somma a cui ascendeva il credito ipotecario risultante dai primi due mutui. È nota la grande cura con cui veniva tenuto il Catasto egiziano, al quale dunque si sarà ricorsi per apprezzare convenientemente il valore dei fondi in base al quale doveva esser percetta la tassa, sebbene anche altri mezzi che si usano pure oggi avrebbero raggiunto lo stesso scopo di stabilire in modo preciso il valore degli stabili il cui trasferimento fosse soggetto a tassa.

(1) Vogliamo riportare anche di più che l' ultima parte soltanto del documento dandone qui in nota la fedele traduzione dal punto in cui si contempla il caso della perdita parziale o totale dell' ipoteca: « Che se poi l' ipoteca in tutto o in parte in qualsivoglia modo vada perduta, la mutuataria renda alla mutuante o ai suoi aventi causa tutto il debito e per il tempo posteriore al termine una drachma al mese per ciascuna mina, e rifaccia, similmente con interessi, la mutuante delle tasse di cui per tale ipoteca sarà richiesta e di quante altre spese avrà fatte, con azione immediata, ad essa o ai suoi aventi causa, contro la mutuataria sull' ipoteca e tutti i beni di lei, come di diritto. Il contratto è valido. E la mutuataria fu segnata a registro per ordine dei conservatori del registro delle proprietà. Ptolema *alias* Tbesis, figlia di Orione, presente mio padre come kyrios, ho preso in imprestito da Ermione, figlia di Endemone, 200 drachme di argento, che ho ricevuto per mezzo dei governatori della banca, con l' interesse di una drachma al mese per ciascuna mina a datare da oggi per 24 mesi, sicchè i frutti ammontino a 48 drachme, tutte ipotecate sul quarto di casamento di mia proprietà, consistenti in un frantoio inattivo, un magazzino e una corte, nel villaggio etc., dopo i luoghi venduti ivi stesso, coi confinanti sopra indicati. Le 248 drachme del capitale e dei frutti le renderò compiuto il biennio. E cautelerò e approvo

pubblico? Era, in altri termini, questo richiesto per la validità dell'obbligazione e per la prova di questa? Non lo crediamo. La mitezza delle tasse di mutuo, di compravendita, ipotecarie etc., i modesti compensi di cui certamente si tenevan paghi quei bravi notari (di costoro, del resto, si poteva fare anche a meno redigendo l' atto per scrittura privata con la semplice firma delle parti e dei testimoni, o di questi ultimi soltanto) inducevano più facilmente, a parer nostro, i Greco-Egizi a consacrare in uno scritto, pubblico o privato, le loro convenzioni, la prova delle quali era perciò, in caso di contestazione, più spedita e sicura. Si aggiunga un tantino di *grafomania* di cui essi non andavano immuni, almeno se vogliamo credere ad innumerevoli papiri di un contenuto quanto mai insignificante; ed ecco spiegato come all' atto scritto si addivenisse anche per meno che per un contratto di mutuo di 200 drachme, e cioè per la compravendita di un' asina, per un affitto di poche lire, per assicurarsi l' opera di qualche mietitore di grano o per garantirne il pagamento, e via di seguito.

Firenze. Dott. VITTORIO VITELLI.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Associazione in partecipazione — tassa di registro.

Risoluzione del Ministero delle finanze, 2 agosto 1905, n. 26 654, all' Intendenza di finanza di Milano. — Col comunicato ricorso, il sig. Banti Roberto chiede, in via principale, la restituzione della tassa proporzionale applicata al presunto suo conferimento, del quale non è parola nell' atto controverso; ed in via subordinata, qualora voglia ritenersi l' esistenza del conferimento della azienda, chiede di essere ammesso a fare la dichiarazione di valore, ai sensi del disposto dell' art. 23 della legge di registro.

Si riconosce, con l'Intendenza e con i dipendenti funzionari, infondata l' eccezione in via principale addotta dal ricorrente.

Trattandosi di associazione in partecipazione, la sua costituzione

---

tutto ciò che precede. Ermino figlio di Eracle scrisse l'atto. Ptolema *alias* Tbesis, figlia di Orione ho preso ad imprestito come sopra. Orione figlio di Ermia, figlia di Ermia, appongo la mia firma come kyrios della mia figlia ed ho scritto per lei che non sa scrivere. Ermione figlio Eudemone, cittadino approva. Eudemone figlio di Sarapione, Althaieus, appongo la mia firma come kyrios della mia figlia, ed ho scritto per lei che non sa scrivere. Eudemone, figlio di Ermaios, ho segnato a registro ». Anche solamente da questa parte di traduzione del documento riferito in nota apparisce la noiosa prolissità dei notari di tutti i tempi. Che questa però trascinasse i notari greco egizi al ridicolo di certi notari moderni — abitanti anche in grandi città — che si permettono di inserire nei loro atti dei fiori di frasi come questa: « Tizio vende, cede, aliena e trasmette a Caio » non risulta da nessuno antico documento!

dà luogo a conferimento tanto dal partecipante o associato, quanto dell'associante, e sul conferimento dell'intiero capitale conferito dall'uno e dall'altro è dovuta la tassa graduale o proporzionale a seconda delle cose conferite.

Se nel caso concreto il conferimento dell'azienda costituita da una tintoria « non è espressamente dichiarato nell'atto, non è dubbio però che esso è implicito e necessario », non potendosi concepire la esistenza d'una associazione in partecipazione senza il conferimento della relativa azienda pel cui esercizio è stata costituita.

Sia poi che tale conferimento da parte dell'associante sia stato fatto in attività della propria azienda industriale, « come pare più probabile » dal momento che egli ne era proprietario, sia che consista nell'avviamento dell'azienda stessa, la tassa dovuta è sempre del 2 per cento; e dato che « il conferimento è innegabile », sebbene di esso non siavi cenno nel controverso istromento, e dato che la misura del medesimo *la si argomenta* chiaramente dalla divisione degli utili e dai conferimenti fatti dagli associati, non si reputa necessaria la dichiarazione di valore, che allora soltanto è richiesta quando l'atto tassabile non presenti, gli elementi necessari per la liquidazione della tassa dovuta, giusta l'art. 23, n. 2, della legge.

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio nell'aprile 1906 — esenzioni e privilegi fiscali.

Legge 19 luglio 1906, n, 390, pubblicata nella Gazzetta ufficiale *del 3 agosto 1906, n. 181.* — Art. 51. Il contributo dello Stato consentito con la presente legge e tutte le sovvenzioni regolate dalla legge stessa sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

I contratti di sovvenzione di qualunque natura previsti dalla presente legge saranno soggetti alla tassa fissa di una lira.

Le ipoteche da inscriversi a garazia dei mutui saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari e tutti gli atti, anche di notificazione, che possono occorrere all'esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia, saranno stesi su carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici ufficiali.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

195. Concorsi a posti di notaro — motivi per non prescegliere il concorrente più anziano. — La Corte d'appello di Palermo. — *Omissis.* — Ritenuto che il giudice delegato ad esercitare le attribuzioni del Consiglio notarile ed il Procuratore generale del Re propongono il candidato signor Pietro D'Angelo, comunque sia più anziano il Porrello.

La Corte adotta in proposito le ragioni dalle suddette autorità spiegate.

Sta di fatto in legge che basta la pratica di sei mesi, invece che di due anni continui, per i procuratori ed avvocati in *esercizio* durante il suddetto periodo di sei mesi (art. 5, n. 5, legge notarile).

Or il Porrello giustifica bensì d' avere fatto la pratica notarile dal 7 dicembre 1892 ad agosto 1893, ma il prodotto certificato del consiglio di disciplina attesta che il Porrello medesimo sia stato procuratore esercente in Catania dal 19 settembre 1892 al 16 gennaio 1893, sicchè non è giustificato l' esercizio di procuratore legale dal 17 gennaio 1893 sino alla fine dei sei mesi di pratica notarile.

E se questo motivo legale non bastasse, varrebbe il motivo morale a far posporre il Porello al D' Angelo, che per anzianità viene immediatamente dopo.

In effetti per legge va preferito l' anziano di esame tra gli aspiranti, sempre che la rispettiva condotta non consigli diversamente; e diversamente nella specie consiglia la condotta equivoca che il Porrello ha tenuto nei precedenti concorsi. Nominato notaro in Butera, con r. d. del 4 giugno 1896, ne fu dichiarato decaduto a' 20 luglio 1897. Nominato notaro a Terranova a 28 ottobre 1900, fu parimenti dichiarato decaduto con r. d. 10 dicembre successivo. A 22 novembre 1901 concorse al posto di notaro in Barrafranca, e a 23 gennaio 1902 fece rinunzia. Con r. d. 10 dicembre 1903 fu nominato notaro in Pietraperzia e con altro r. d. del 12 gennaio 1905 ne fu dichiarato decaduto.

Questi precedenti, che fanno sospettare sulla relativa causale, danno peso alla voce divulgata ed uniforme, che il Porrello intenda adesso favorire l' altro meno anziano notar Gristina Isidoro, per fargli poi conseguire, mediante cambio, la sede di Prizzi, a danno del D' Angelo e della giustizia.

Scartando pertanto il Porrello, va proposto appunto il D' Angelo, che viene immediatamente dopo per anzianità di esame, e spicca per condotta, sotto ogni aspetto incensurabile. (Corte app. Palermo, 6 ottobre 1906; P. M. c. Porrello. Piccolo estens.).

196. Protesti cambiarî — obbligo del notaro che non ne abbia redatti di spedire alla cancelleria del tribunale il relativo certificato. *(Cod. comm., 306 e 689).* — La Corte d' appello di Palermo. — *Omissis.* — Attesochè viene a stabilirsi in fatto come il notaro di Misilmeri sig. G. I. nei primi sette giorni del mese di giugno ultimo, non ebbe a trasmettere al presidente del tribunale di Palermo l' elenco dei protesti cambiari fatti nel mese precedente, come prescrive l' art. 689 del cod. di comm.

Il Procuratore del Re presso il detto tribunale promosse il relativo giudizio disciplinare contro l' indicato notaro per l' incorsa contravvenzione, ed il tribunale di Palermo, con sentenza resa il 25 luglio decorso, nel dichiararlo colpevole della ascrittagli contravvenzione, lo condannò alla pena pecuniaria di L. 15.

Avverso tale sentenza il not. G. I., il 28 luglio detto, ha interposto appello innanti a questa Corte, perchè, secondo lui, non esistono le pretese violazioni degli art. 306 e 689 del cod. di comm.

In linea subordinata perchè la pena inflittagli riesce esagerata.

Ciò premesso, la Corte osserva, come l' appello di cui trattasi riesce del tutto inattendibile.

Con effetti, per categorica disposizione dell' art. 689 cod. di comm., nei primi sette giorni di ogni mese i notari e gli uscieri devono trasmettere al presidente del tribunale di commercio o del tribunale civile che ne fa le veci, un elenco dei protesti fatti nel mese precedente, e qualora non adempiano a quest' obbligo vanno puniti con pena pecunaria estensibile dalle lire 5 alle lire 50.

Ciò implicitamente importa che qualora dal notaro o dallo usciere, nel mese precedente, non siano stati fatti dei protesti, anzichè del relativo elenco devesi trasmettere al presidente l' analogo certificato negativo, occorrendo conoscersi dagli interessati ed in ispecie dai negozianti che spediscono delle merci a credito in un dato comune, che la massima correttezza vi regna nel relativo traffico commerciale.

Mentre dal non trasmettersi nè l' elenco dei protesti, nè il certificato negativo, può benissimo nascere il dubbio che gli affari vadano diversamente, ed ingenerarsi così dei sospetti che tanto nuocciono al pubblico credito.

Da ciò la necessaria conseguenza che il primo motivo dell' appello in esame merita senza meno di venire respinto, e lo stesso è a dire del secondo, non riuscendo la pena inflitta in modo alcuno esagerato (1). (Corte app. Palermo, 11 agosto 1906; not. G. I. c. P. M. Adamo estens.).

197. Divisione — citazione ai condividenti e creditori — precedente opposizione dei cessionarii. — Non è tenuto chi procede alla divisione a citare oltre ai condividenti anche i loro creditori o cessionarî, tranne che costoro non si siano precedentemente opposti. (Corte app. Trani, 7 settembre 1906; Bilanzuoli c. Bilanzuoli. Medugno estens.) (2).

198. Donna maritata — opposizione d' interessi — ipoteca pel marito — garanzia di un terzo — nullità. *(Cod. civ., 136.)* — Vi è opposizione d' interesse, nel caso di prestazione d' ipoteca su separati beni da parte di entrambi i coniugi, a garanzia dell' obbligazione del terzo. (Cass. Roma, 23 giugno 1906; Congregazione di carità di Forlì c. Gerez. Cerza estens.) (3).

199. Fallimento — separazione di dote — presunzione di frode. *(Cod. civ., 1418; cod. comm., 709).* — Anche dopo cominciato lo stato di cessazione dei pagamenti può proporsi dalla moglie del commerciante, informata di tale stato, la istanza di separazione della dote. — Dopo

(1) Vedi sull' argomento questo giornale, an. 1884, pag. 140, an. 1885, pag. 340, an. 1888, pagg. 172 e 331 e an. 1894, pag. 197.

(2) *Foro delle Puglie*, an. 1906, col. 484.

(3) *Riv. univer. di giurispr.*, an. 1906, col. 468.

cominciato lo stato di cessazione dei pagamenti non può il commerciante far cessione di mobili alla moglie in pagamento della costei dote ed in esecuzione di analoga sentenza di separazione. (Corte app. Milano, 26 aprile 1906; Pavesi c. Gatti. Raimondi estens.) (1).

200. Mutuo — natura del contratto — bilateralità — condizione risolutiva tacita. *(Cod. civ., 1819, 1165).* — Il mutuo è un contratto bilaterale, al quale perciò è applicabile la condizione risolutiva tacita di cui all'art. 1165 cod. civile. (Corte app. Trani, 5 maggio 1906; Franza c. Buia. Mannacio estens.) (2).

201. Conferimento in società — brevetti e diritti di privativa — godimento — tassa di registro applicabile. *(Leg. reg., tariffa reg., 1, 41, 77).* — Il conferimento in società, anche per semplice godimento, di brevetti e diritti di privativa, con i loro accessorî, è soggetto alla tassa proporzionale di registro del due per cento, e non a quella di lire 0,25 per cento stabilita nella tariffa per la locazione delle cose. (Corte app. Casale, 8 maggio 1906; Compagnie Thomons Houstur de la Meditèrranèe. Bolognini estens.) (3).

202. Ipoteca — ipoteca legale — alienante — iscrizione di ufficio — obblighi del conservatore — opera pia — adempimento degli oneri di rivestimento del prezzo — esonero dalla iscrizione ipotecaria — efficacia. *(Cod. civ., 1969 1985; leg. 17 luglio 1890, sulle istitu. pubb. di beneficenza, art. 28).* — Il conservatore dell' ipoteche deve iscrivere d' ufficio l' ipoteca legale a favore del venditore, specialmente quando si tratti di un ente morale, se non gli sia dimostrato a norma dell' art. 1895 cod. civ. che tutti gli obblighi furono adempiuti, ancorchè nel contratto di vendita sia stato esonerato dal curare l' iscrizione. — Il conservatore quindi è tenuto ad iscrivere d' ufficio, nonostante l' avvenuta esonerazione, l' ipoteca legale a favore di un' Opera pia sugl' immobili da essa alienati, se non gli risulti che il prezzo della vendita sia stato reimpiegato nei modi prescritti dalla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. (Cass. Torino, 10 luglio 1906; Perozzo c. Testori. Desenzani estens.).

203. Successione — accettazione beneficiata — credito contro l' eredità — spese giudiziali — legatari — obbligo di pagarli in proporzione dei legati. *(Cod. civ., 977 e 1027).* — Le spese giudiciali fatte dal creditore per la riscossione di un credito contro l' eredità, in ispecie se accettata con beneficio di inventario, costituiscono anch' esse un credito contro l' eredità, perciò, esaurito l' asse ereditario, il creditore per il pagamento di queste spese ha regresso contro i legatari in proporzione dei legati, se esse non furono poste a carico personale dell' erede. (Cass. Napoli, 30 marzo 1906; Fusco c. Arcivescovo di Napoli. Scalfati estens.).

(1) *Giurispr.* di Torino., an. 1906. col. 1317.

(2) *Foro it.*, an. 1906, I, col. 1269.

(3) *Ibid.*, an. 1906, I, col. 1257.

CONSULTAZIONI

64. — R. dott. F., Milano. — *Se il notaro che abbia ricevuto i verbali di due assemblee straordinarie di soci azionisti nelle quali fu deliberata la fusione o meglio la incorporazione di una società (che cessa di esistere) nell' altra che continua assorbendo la prima abbia diritto oltre all' onorario ad ore su ciascun verbale anche all' onorario proporzionale di 1° grado sull' ammontare del capitale azionario (2.000.000 versato ²/₁₀) già spettante alla società che cessa di esistere e del quale fu aumentato il capitale della prima. L' onorario sarebbe in questo caso di lire 500; per cui vale bene la pena di sapere con certezza se può pretendersi tale onorario come io crederei nella considerazione che quantunque il notaro non abbia ricevuto un vero atto di fusione (nel quale caso non ci sarebbe discussione di sorta) ha tuttavia ricevuti due atti che (in seguito ai decreti del tribunale che ordinarono la trascrizione di detti verbali) hanno prodotto la fusione legale della società e cioè l' effetto legale dei medesimi concorde con un vero e proprio atto di fusione — Si noti che il fisco ha percepito una tassa di cessione di crediti sopra lire 1.600.000 (decimi non versati) ed una tassa graduale sopra la rimanenza di lire 400000 (2 decimi versati). È giusta tale tassa?*

A nostro parere l' onorario proporzionale di primo grado è dovuto, sull' ammontare del capitale conferito dalla società disciolta all' altra società nella quale la prima è venuta a fondersi e riunirsi. Ciò del resto emerge chiaramente dall' art. 6 della tariffa, laddove parla delle cose conferite in società o poste in comunione. È inutile discutere sul nome degli atti e che siensi chiamati verbali delle assemblee riunite, quando in sostanza è in base a quei due atti che si è operata la fusione, si è ottenuta la omologazione del tribunale e si sono operate la trascrizione e le pubblicazioni ordinate dall' art. 96 del codice di commercio. — In ordine poi alla tassa di registro è stato ritenuto che anche nel passaggio da una ad altra società, o nella trasformazione di una comunione in società si rende esigibile la tassa di conferimento sulle somme versate alla società. (Tendi *Tasse di registro*, n. 234). Ma se si tratta di conferimento di denaro, che sia versato, o sia semplicemente promesso, la tassa dovuta sarà quella graduale fissata dall' art. 77 della tariffa. Se però siasi detto che il capitale conferito è composto di ogni genere delle attività, consistenti in oggetti diversi da denaro, sarà dovuta per il loro conferimento la tassa proporzionale secondo la natura delle cose conferite o cedute (*Massime*, n° 3483 e 3614.)

***

65. — C. dott. G., Potenza. — *Posso io notaro pubblicare il testamento olografo di un mio zio per affinità, vedovo di una sorella di mio padre?*

Sotto l' impero del diritto romano l' affinità durava soltanto quanto il matrimonio, quando non sopravvenivano figli: *Jure civili Romanorum affinitatem solvitur, saltem si liberi non surpersint* (Leg: penult. Dig: *de jure dot:* — Leg. 22 Dig. *de re jud.*). — Invece per diritto canonico

l' affinità continuava anche sciolto il matrimonio. (Capit. 1. 8. Extravang: de consaug: et. affiut. cap: 1. casus: 30 quaest. 10). Come si scorge dall' art. 52 del codice civile, il legislatore italiano seguì le orme del diritto canonico, disponendo che l' affinità non cessa per la morte anche senza prole, del coniuge dal quale deriva. — Ciò posto, persistendo il vincolo dell' affinità dopo la morte della sorella del padre del notaro, già moglie del testatore, non potrebbe il notaro ricevere un atto tra i vivi nel quale intervenisse come parte, il marito della zia paterna defunta, perchè egli rimane tuttavia affine del notaro in *terzo grado*, per il divieto espresso dello art. 24 della legge notarile. — Ma può dirsi altrettanto per il ricevimento dell' atto di pubblicazione del testamento olografo? — A noi sembra che il notaro affine del testatore lo possa, perchè l' atto di pubblicazione del testamento, non conviene alcuna disposizione che interessi il testatore congiunto del notaro, perchè in ogni ipotesi non dall' atto di pubblicazione bensì dal testamento potrebbe, se mai, sorgere l' interesse. — Inoltre se la legge vieta al notaro di ricevere atti che interessino i suoi parenti od affini, non giunge il divieto ad impedire che egli non possa conservare presso di se gli atti di per se stanti, che interessino i suoi congiunti ed anche se medesimo. — A nessuno è mai venuto in mente che il conservatore dell' archivio non possa ricevere in custodia gli atti ed i testamenti che lo interessano, e quelli che riguardano i suoi parenti ed affini. A più buona ragione deve il notaro poter ricevere in deposito detti atti, ed in specie il testamento olografo con le forme stabilite dall' art. 912 del codice civile.

***

66. — B. not. L., Cagliari. — *Essendomi capitato di repertoriare due volte, sul repertorio per l' ufficio del registro, alcuni atti, la prego rispondermi se posso interlineare, e fare per postilla in fine della facciata, la dichiarazione con cui si ritengano come non scritti gli atti repertoriati interlineati. L' ufficio del registro terrà buona la interlineatura? perchè una volta il sig. ricevitore ebbe a dire che sui repertorî non si possono fare postille. — Nella peggiore ipotesi, in che penale si incorre?*

Tenuta presente la prescrizione dell' ordine cronologico rigoroso delle annotazioni ai repertorî, ai termini dell' art. 52 della legge notarile e dell' art. 113 della legge sulle tasse di registro, non sono di certo ammesse le aggiunte per postille delle inscrizioni di atti omessi per ordine di numero e di data, sotto pena, se trattasi del repertorio ordinato dalla legge fiscale, della ammenda di lire 6 per ogni atto non inscritto per ordine di data o riportato per interlinea. — Ma si capisce che questa ragione non trova applicazione nel caso diverso di dupilcate inscrizioni dei medesimi atti nel repertorio *sotto la stessa data.* Allora deve ammettersi l' annullamento delle inscrizioni duplicate di atti nel repertorio, col mezzo solito e nei modi prescritti per le postille, col richiamo delle postille subito dopo, oppure al fine del repertorio stesso prima della presentazione all' ufficio del registro per la

verifica ordinata dell'art. 116 della citata legge per le tasse di registro. (Moscatello, *Commento alla legge not.*, vol: I, pag. 337 n. 12; Michelozzi, *Comm. alla legge not.*, pag. 285 § 15).

COSE VARIE

Riforma della legge notarile. — Dalla *Riforma del Notariato* apprendiamo che il Comitato esecutivo della Federazione notarile, essendo venuto a conoscenza che S. E. il Guardasigilli ha modificato in molte parti il progetto di riforma compilato dalla Commissione, specialmente eliminando la istituzione della Cassa notarile di previdenza, nella sua adunanza del 12 novembre ha deliberato di « far « caldi voti a S. E. il ministro Guardasigilli acciocchè il progetto di riforma « della legge notarile compilato dalla Commissione ministeriale sia integralmente « presentato all'esame del Parlamento, e specialmente per quella parte che ri« guarda la istituzione della Cassa notarile di previdenza. »

Consigli notarili. — Con d. m. 10 novembre d. sono accettate le dimissioni di sei membri del Consiglio notarile di Lecce e il Consiglio stesso è dichiarato sciolto demandando le sue attribuzioni all'on. presidente di quel tribunale.

Onorificenza. — Su proposta del Ministro dell'Interno è stato nominato cavaliere nell'ordine della Corona d'Italia l'egregio notaro dottor Carlo Mundula, segretario dell'Ospedale civile e del Ricovero di mendicità di Cagliari.

Scuola libera di Notariato. — Con piacere annunziamo che l'egr. dott. Nemo Manasselli stà per aprire in Roma, una *Scuola libera di Notariato* coll'intendimento di risollevare la cultura professionale dei notari. — Coloro che intendessero aderire alla proposta istituzione o desiderassero degli schiarimenti sulle condizioni di ammissione, ed altro, possono rivolgersi, con lettera affrancata e francobollo per la risposta, al predetto sig. Dott. Nemo Manasselli, Roma, Via della Vite, 32.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Massime, an. 1906, n. 31 e 32. — Dànno il seguente parere: — La esenzione dalle tasse tasse di bollo e registro è fatta per i contratti di colonia, intendendo per contratto l'atto originale che contiene la stipulazione e non anche la copia.

***

Notariato italiano, an. 1906, n. 20. — Il ch. direttore vi scrive sulla prima rinnovazione parziale d'un consiglio notarile dopo le elezioni generali.

— Dà il seguente consulto: — Un testamento pubblico nel quale il notaro affermi di averlo letto e pubblicato alla continua presenza dei testimoni, senza accennare al testatore, è valido, perchè se manca la parola non manca il senso; tanto più che i testamenti devono interpretarsi, quanto più si può, in modo che la volontà dei defunti abbia pieno compimento.

***

Giornale de' notari, an. 1906, n. 18 e 19. — Contiene scritti del not. Vito Furgis e di X. sulla riforma notarile, ed uno sui biglietti ferroviarî ai notari. Riporta dalla *Riforma giuridica*, 1905, n. 1, un articolo di L. Granata su la locazione della dote.

— Dà i seguenti pareri: — 1. Della opportunità degli investimenti, come

dei modi di garanzia delle doti in sostituzione di quelli convenuti nel contratto dotale o additata dalla legge (art. 1409, 1969) è giudice il tribunale (art. 1405) e non è in facoltà del marito di sceglierli, nè della moglie di accettarli, prescindendo dalla via legale dell'autorizzazione giudiziale; — 2. Il notaro che non inserisce nel suo atto le indicazioni catastali o le inserisce errate, non contravviene al disposto dell'art. 43 n. 6 leg. not. e quindi non è passibile delle pene di cui all'art. 110 della stessa legge; — 3. I contratti di locazione di beni stabili stesi per scrittura privata in carta semplice non sono perseguibili per contravvenzione alla legge sul bollo fino a che non siano prodotti in giudizio.

***

Bollettino notarile, an. 1906, n. 20 e 21. — Pubblica scritti del not. avv. Calogero La Vaccara su la decadenza del notariato e i suoi rimedi, del not. dott. Ludovico Cattaneo pro notariato, del not. F. Trombetti sul reclutamento dei giudici e dei notari; di A. S. Castellari sull'obbligo della residenza notarile, di Paolo D'Anchise su la questione se possa un notaro esercente funzionare anche da coadiutore di notaro di altra residenza, e di *un notaro* sul notariato e le sue riforme.

CENNI BIBLIOGRAFICI

Filosofia del diritto per il prof. A. Groppali — Manuali Hoepli - 1906 Lire 3. — Il prof. A Groppali dell'università di Modena ci ha dato con questo manualetto non una sintesi delle ultime elaborazioni filosofiche in materia di diritto, ma sibbene un trattato che per quanto di modiche dimensioni, pur tuttavia comprende la intiera partizione dell'ardua materia in modo da riuscire di facile comprensione a tutti gli studiosi. e in specie agli studenti universitari ai quali è dedicato. Il ch. A. che nel corrente anno insegnerà nell'*Ecole russe des hautes études sociales* di Parigi e nell' *Université nouvelle* di Bruxelles, promette che presso al volumetto di cui ora ci occupiamo ne farà presto seguire un altro, in cui raccoglierà una serie di lezioni intorno ad argomenti speciali di diritto pubblico e di diritto privato trattati da un punto di vista sintetico; e noi l'aspettiamo con impazienza perchè tutto ciò che esce dalla penna dell'illustre professore porta l'impronta di una profonda dottrina, non disgiunta dalla massima chiarezza nella esposizione.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Notari. — Nomine. — Meloni Agostino, a Mamojada. — De Luca Ferdinando, a Centola. — D'Angelo Pietro, a Prizzi. — Furci Michele, a Nicotera. — Pagliano Angelo, a Altavilla. — Casalone Secondo, a Balzola. — Tornielli Giovanni, a Servalunga di Crea. — Lavagno Vincanzo, a Treville. — Arena Francesco Paolo, a Acquaro. — Calogero Giosaffatte, a Molochio.

Traslocazioni. — Masala Angelo, da Sorso a Sassari. — Fiandaca Ferdinando, da Ioppolo a Favara. — Bordone Mario, da Dego ad Altare. — Viola Giuseppe, da Altare a Dego. — Pastorelli Paolo, da Lingueglietta a Taggia. — Tallone Bartolomeo, da Diano Marina a Oneglia. — Terzi Giovanni, da Pomigliano d'Arco a Maddaloni. — Catelano Riccardo, da Maddaloni a Pomigliano d'Arco. — Signoretti Domenico, da Lanzo Torinese a Torino. — Scagliotti Massimiliano, da Occimiano a Villanova. — Delpero Giovanni, da Vezza d'Alba a Canale. — Materasso Nicolino, da Francavilla Angitola a Serrastretta. — Gentilucci Edmondo, da Zangarolo a Corneto Tarquinia. —

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore.*
Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1906.

Anno XXVI-31. N. 24. ROMA-FIRENZE 16 Dicembre 1906

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

SUL PROGETTO DI LEGGE

PER L'ORDINAMENTO DEL NOTARIATO E DEGLI ARCHIVII NOTARILI

Nella tornata del 27 novembre 1906, il Ministro di grazia e giustizia on. Gallo, ha presentato al Senato del Regno il progetto di modificazioni alla vigente legge notarile (1).

Dobbiamo necessariamente riconoscere che il disegno di legge contiene molte nuove cose buone, perchè ha accolto in massima parte i postulati dei notari, che da noi, fra i primi, vennero espressi nella petizione in opuscolo a stampa, presentata al guardasigilli, deliberata dal Collegio notarile di Firenze nel dì 11 marzo 1898.

Premessa una chiara e ben motivata relazione, il progetto di legge, comincia nell'art. 1 con l'aggiunta ed attribuzione ai notari delle facoltà di:

« 1. sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione;

« 2. ricevere il giuramento nelle perizie stragiudiciali e gli atti « di notorietà giurati in materia civile e commerciale;

« 3. procedere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria,

« *a*) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti « dalle leggi civili e commerciali;

« *b*) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini « dell'art. 866 del codice di procedura civile, salvo che il pretore « nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;

« *c*) agli incanti e alle divisioni giudiziali, ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie ».

Accolto così nel progetto il nostro voto formulato al § 6 della petizione delli 11 marzo 1898, che i notari, come era in Toscana prima del 1838, venissero parificati ai procuratori esercenti, per tutti gli atti della volontaria giurisdizione; con piacere vediamo deferite al notaro le altre attribuzioni, ed in specie affermato quel principio da noi tanto propugnato, che verrà a togliere l'antinomia tra l'art. 282 del codice civile e l'art. 866 del codice di procedura civile, in ordine alla competenza per la redazione degli inventarî, tanto di tutela, come di eredità beneficiata e dei fallimenti, che verrà deferita al notaro, e che soltanto per eccezione, potrà il pretore delegare il cancelliere, nello

(1) Riportato, per la massima parte, a pag. 380.

interesse della parte, vale a dire quando la parte lo domandi, mentre oggi tavolta è accaduto il contrario, quando il pretore ha creduto perfino di tenere in non cale la designazione del notaro fatta dalla parte richiedente, delegando il cancelliere; e ne scaturivano attriti e controversie.

Una poi delle più felici innovazioni è quella di restituire ai notari, la giurisdizione per gli incanti dei beni subastati, tornando anche in questo, al nostro antico *contratto pretorio*; ed ognuno vede con quanta economia nelle spese del giudizio di vendita e con quanta maggiore semplicità e sollecitudine.

Dopo l'art. 3, il progetto ha trasportato gli art. 75 allo 86 inclusive della legge attuale, nel titolo primo delle disposizioni generali, riguardanti la formazione dei collegi notarili, le adunanze, le elezioni, lo scioglimento dei consigli notarili. — Due innovazioni sono proposte, la prima nell'art. 9 stabilisce che i membri del consiglio notarile restano in uffizio tre anni e possono essere rieletti una sola volta, nè sono rieleggibili se non con l'intervallo di un triennio; ed è giusto per impedire l'infeudamento, sempre dannoso, come dice la relazione ministeriale, delle funzioni nelle medesime persone; la seconda nell'art. 14 che introduce il sistema proporzionale della tassa al consiglio notarile da L 10 a L 100 all'anno, in ragione dei proventi riscossi dal notaro, a norma di una tabella che sarà allegata al regolamento; ed anche questa innovazione è informata al parere moderno criterio della giustizia distributiva.

La riduzione del numero esuberante dei notari è ammesso nella relazione e nella legge, per tutte quelle tante e molteplici ragioni espresse le mille volte ed in mille guise. Anzitutto è stabilita nell'articolo 17 del progetto la regola, che ogni posto di notaro deve essere assegnato per ogni otto mila abitanti; e così spariranno dalla tabella tutte le sedi minori e superflue nei piccoli comuni, e verranno in proporzione degli abitanti ridotte quelle dei centri maggiori. Inoltre per la revisione decennale della tabella, è stata depennata la disposizione dell'art. 4 della vigente legge, che si riferisce al voto dei consigli comunali e provinciali, i quali nessuna ragione hanno e possono avere di interloquire sulla opportunità o meno di riduzione e soppressione delle sedi notarili, lasciando apertura di bocca soltanto alle corti d'appello ed ai consigli notarili.

Anche nell'art. 18 n. 3 del progetto, si è ascoltato il lamento che la deficienza di buona cultura letteraria classica e giuridica, può dirsi la causa prima se in taluno dei notari si riscontra meno elevato il sentimento della propria dignità; e così tra i requisiti per ottenere la nomina a notaro, dovrà esservi quello di aver conseguito la laurea in giurisprudenza, data o confermata in una delle università del Regno. Non si pretende con questo che la laurea costituisca in modo assoluto, una garanzia che il notaro sia dotto perchè dottore. Anzi, sentendo il nostro Giusti, nei suoi scherzi giovanili ed inediti, da noi per tradizione

familiare conosciuti e ricordati, allorquando da studente spensierato ed allegro, cantava nell' *Ussero*, sull' aria della Lucrezia Borgia:

« Non sempre chiuso agli asini
fu l' Arcivescovado;
che ad un povero giovane
ei non si schiuda ancor! »

Ed è facile che anche oggi taluno possa in qualche università, beccarsi in quindici giorni l' esame, in barba all' ebete servidorame, degli sgobboni, ciuchi e birboni! Ma almeno abbiamo la presunzione generale che il notaro dopo aver bevuto lo scibile, tomo per tomo, sia uscito dalle panche assai fornito di cultura scientifica, alla pari degli avvocati, e conferirà se non altro al notaro stesso, maggiore dignità e considerazione, giacchè anche oggi, è pur troppo sempre vero, il proverbio: « che l' essere sta nel parere! »

Sarà opportuno che sia meglio formulata la dizione del capoverso del § 4 dell' art. 18, laddove sembra e non sembra, che ai procuratori esercenti non laureati sia stato lasciato aperto uno spiraglio per essere nominati notari, quando per costoro si richiedono almeno quattro anni di esercizio, o due anni se abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza, e la pratica notarile per un anno continuo; mentre questa deroga all' obbligo della laurea in giurisprudenza, per i procuratori esercenti si può dedurre, ma non è espressa e contrasta con la regola fissata nel § 3 dello stesso art. 18.

Lievi aggiunte si notano nell' art. 21 chiamando a far parte della commissione per gli esami, il presidente del consiglio dell' ordine degli avvocati,od un avvocato da lui delegato; ma non se ne capisce la proficuità, giacchè se fosse vera la ragione dell' affinità e dei punti di contatto professionali, allora per coerenza di parità, il presidente del consiglio notarile, od un membro del consiglio da lui delegato, dovrebbe esser chiamato a far parte della commissione esaminatrice dei procuratori e degli avvocati. L' art. 23 attribuisce al procuratore del Re la facoltà di bandire il concorso ai vacanti uffici di notaro, quando entro un mese dalla vacanza, non lo faccia il presidente del consiglio notarile; l' art. 24 determina nuovi titoli di preferenza, dopo avere bandita l' anzianità di esame, in quelli nuovi e più giusti del resultato dell' esame di idoneità, dei titoli legali, degli uffici pubblici occupati, delle pubblicazioni e della condotta morale; e se concorrano notari esercenti si terrà conto in particolar modo dell' anzianità d' esercizio, avuto sempre riguardo di preferenza ai titoli di sopra accennati; e l' art. 25 allontana gli speculatori, prescrivendo che durante cinque anni sono esclusi dai concorsi coloro che senza giustificato motivo, siano decaduti dalla nomina, od abbiano rinunciato all' ufficio prima della immissione in possesso.

Dall' art. 31 del progetto è stato scartato il mezzo di dar cauzione con ipoteca sopra beni immobili, fin qui ammesso da tutte le precedenti legislazioni notarili, ma non siamo persuasi che questo fosse

mezzo infido, complicato e dispendioso, perchè si porgeva al notaro proprietario di beni immobili, la maniera più agevole di dare la cauzione in proprio, mentre con la nuova legge, specialmente avendo portato il massimo della cauzione per i notari residenti nei comuni con popolazione eccedente i centomila abitanti a lire 800 in rendita del debito pubblico, o in titoli emessi o garantiti dallo stato, o con deposito di denaro, e di seguito cresciuto il limite delle altre cauzioni nei centri minori; si renderanno sempre maggiori le difficoltà per i notari di di nuova nomina, di prestare con questi mezzi ed in tale misura le prescritte cauzioni.

Tralasciando le minori modificazioni contenute nel disegno di legge eccoci al punto saliente e più controverso, quale è quello della limitazione dell' esercizio notarile, che dall' art. 41 del progetto verrebbe ristretto nell' ambito del mandamento, salvo per i notari residenti nelle città divise in più mandamenti, che potranno fare atti in tutto il territorio del comune. Propugnatori della libertà del notariato in tutta la cerchia del distretto notarile, siamo dolenti che in mezzo a tante buone, belle e lodevoli proposte, debba vedersi ammessa la restrizione dell' esercizio, che scemerà la importanza e dignità del notaro, limiterà la libertà di scelta ai cittadini, ridurrà il notaro al quietismo ed alla ignoranza nella più ristretta ed inviolabile cerchia del suo mandamento. Non si può pensare senza vivo rincrescimento che i notari che hanno per tradizione nell' animo sentimenti di libertà, possano adattarsi di buona voglia a questa diminuzione di facoltà e di esercizio, e lotteremo di certo per ottenere piuttosto che remosso ogni dubbio ed ogni contrasto apparente tra le disposizioni degli articoli 26 e 27 della legge attuale, sia proclamato il principio che il notaro ha facoltà di esercitare in tutto il territorio del distretto notarile ogni qual volta sia richiesto di prestare il suo ministero.

Nel titolo terzo della forma degli atti notarili, l' art. 58, limita l' esclusione per i testimoni, agli interessati nell' atto ai parenti affini del notaro, ai ciechi, sordi, muti ed alle persone di servizio del notaro; sicchè i praticanti e gli amanuensi del notaro, potranno essere adibiti all' ufficio di testimoni. — Per la precisa designazione dei beni immobili nell' atto, il notaro potrà richiedere alle parti i certificati catastali; sarà necessaria per ogni atto la indicazione dell' ora in cui è avvenuta la sottoscrizione, per modochè la formula dovrà dire in fine di ogni atto: *chiuso alle ore . . . di questo suddetto di . . .* ecc. come si rileva dall' art. 59.

Quanto ai repertorî sarebbe prevalsa finalmente nell' art. 69, l' abolizione del secondo repertorio ordinato dalle leggi di registro e bollo, sicchè il notaro dovrà tenere un solo repertorio, con le solite indicazioni e con l' aggiunta di una colonna degli onorarî spettanti al notaro e della tassa d' archivio, come per l' eventuali osservazioni. Sarà questione di dimensioni nella forma del repertorio ed a questo bisogno sarà facile di provvedere. Intanto siccome il repertorio è richiesto dalla legge

per comodità di controllo e di ispezione, è giusta la disposizione proposta, che nessun privato abbia diritto di prender visione del repertorio, e tanto meno di averne copia. Non spiega la relazione ministeriale la ragione dell' aggiunta in fine dell' art. 72 intorno all' obbligo del notaro di fare una copia in carta semplice di ogni testamento pubblico da lui ricevuto e di trasmetterla chiusa e sigillata all' archivio notarile distrettuale, entro il termine di dieci giorni dalla data dell' atto. A qual prò questa nuova seccatura al notaro? Non certo per supplire il testamento originale eventualmente smarrito.

O allora? *Stat alta mente repostum judicium Paridis!*

Il progresso impone: e ferma stante la scrittura a mano degli atti originali, dallo art. 77 viene ammesso il mezzo di far le copie a stampa o con altri mezzi meccanici, e così anche con le macchine da scrivere.

Risoluta la questione delle indicazioni che deve contenere l' atto di autenticazione delle scritture private, di che ai n. 1, 2, 3, 49 e 11 dell' art. 59, compresa la indicazione dell' ora, ecco che si ritorna all' antica usanza, del deposito presso il notaro delle scritture private, quando si riferiscono a trasferimenti di proprietà o di diritti reali o per formalità ipotecarie; di guisa chè il rilascio in originale degli atti privati si ridurrà presso a poco alle locazioni, alle quietanze ed alle procure.

Ammesso nell' art. 57 il mezzo di provare la identità personale col mezzo della fotografia autenticata, era necessario che dovesse indicarsi il modo di eseguirla ed è stato descritto nell' art. 81 con la dichiarazione che la firma vi è stata apposta in presenza del notaro e che la fotografia è rassomigliante all' originale.

Per la legalizzazione degli atti, copie, estratti, certificati, dei quali occorra farne uso fuori del distretto del consiglio notarile, è autorizzato il pretore del mandamento, ove il notaro ha la sua sede; ed è questa una innovazione utile e comoda per i notari dei comuni che non sono sede di tribunale.

Se Dio vuole la nuova legge, toglie quel barlume di ingerenza e di effimera autorità che la legge, dava al presidente ed al consiglio notarile sopra l' archivio, sopprimendo quel miscuglio di funzioni, e dando al conservatore la facoltà di spedire anche le copie degli atti in forma esecutiva, e parificando gli impiegati degli archivî notarili agli impiegati dello Stato, anche per gli aumenti sessennali degli stipendi e sulla misura della ritenuta per la imposta di richezza mobile; questione questa che mai avrebbe dovuto essere sollevata, se il sentimento dell' equità potesse trovare albergo nelle sfere fiscali.

Per la mania di creare ogni giorno dei nuovi ingranaggi burocratici, il progetto non ha saputo difendersi dalla tentazione di istituire gli ispettori regionali del notariato. — Saranno dei soliti pedanti alla greppia dello Stato, e se vivremo, giudicheremo l' opera e la utilità del loro servizio. Almeno da noi, fino ad ora le ispezioni biennali che si facevano dal consiglio notarile, ai termini dell' art. 56 della legge e art. 73 del regolamento, venivano eseguite con la maggiore diligenza,

da non sentir davvero il bisogno di questo nuovo ibridismo degli ispettori regionali stipendiati.

Non una parola sulle pene disciplinari, per le mancanze del notaro ai proprii doveri perchè presso a poco la nuova legge ripete le vigenti disposizioni, e perchè riproduce nello art. 130, il diritto, al notaro, non recidivo, di prevenire od arrestare il corso del procedimento, dichiarando di sottoporsi al pagamento a titolo di oblazione della somma da determinarsi dal presidente del consiglio notarile con provvedimento non soggetto a gravame nei limiti dell' ammenda applicabile alla contravvenzione. Soltanto a noi sembra eccessiva la giurisdizione del pretore determinata dall' art. 136 per le trasgressioni all' art. 27 della legge, per il ritardo del presidente a trasmettere nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per il concorso, gli atti del concorso stesso alla corte d' appello. E qui verrebbe il prurito di domandare, qual pena o provvedimento dovrà adottarsi per il ministero che trattiene per mesi e mesi le sue decisioni sopra gli atti dei concorsi? Oppure dovrebbe dirsi qualche cosa anche per impedire questi ripetuti dannosi e non giustificati ritardi.

Rimandando ad altro momento l' esame della tariffa, possiamo dire che sull' argomento è ora aperta la discussione.

PIETRO ANZILOTTI.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Concorsi a posti di notaro — documenti e loro data — termine perentorio per la presentazione.

Circolare del Procuratare generale di Torino, 27 ottobre 1906, n. 16. — Accade non di rado che negli atti dei concorsi per posti di notaro vacante nel distretto di questa corte d' appello, si debba constatare la la mancanza di parte dei documenti e di tutte quelle precise indicazioni che valgono a stabilire irrefutabilmente che i concorrenti sono in regola con la documentazione delle rispettive domande.

La legge notarile è chiara e precisa nell' esigere che ogni domanda sia accompagnata dai necessari documenti; anzi l' art 27 del regolamento notarile prescrive che essi siano prodotti in originale od in copia autentica, affinchè possano essere esaminati tanto nella loro forma esterna quanto nel loro contenuto.

Il termine poi stabilito dall' art. 10 della vigente legge notarile, come già ebbe a decidere il Consiglio di Stato, si riferisce non solo alla presentazione della domanda, ma anche all' esibizione dei documenti che ne costituiscono la base necessaria in quanto giustificano nell' instante il possesso dei titoli e dei requisiti indispensabili a rendere suscettibili di esame l' istanza medesima.

Tale termine è perentorio, e la sanzione di decadenza stabilita dall' art. 27 del regolamento per l' esecuzione della legge sul notariato,

trova applicazione anche quando non sia stata presentata nel prescritto termine l'attestazione relativa alle eventuali procedure pendenti.

Conseguentemente le domande di concorso, per essere prese in considerazione, devono essere corredate dai documenti comprovanti tutti i requisiti prescritti dall'art. 5 della legge 25 maggio 1879, n. 4900, serie 2ª, e 4 dal relativo regolamento, e devono essere presentati al consiglio notarile entro i quaranta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di concorso.

La produzione dei certificati di penalità, di moralità e delle procedure eventualmente pendenti, è indispensabile per tutti i ricorrenti indistintamente, siano essi semplici candidati notari e siano pure anche notari esercenti nello stesso distretto della sede messa a concorso.

È ovvio avvertire, che siffatti documenti sono soltanto attendibili quando sono rilasciati in occasione del concorso di cui si tratta, e cioè di data non anteriore di quaranta giorni a quello della chiusura del termine per la presentazione della domanda.

Pertanto, allo scopo di evitare, nell'interesse del pubblico servizio e nell'interesse stesso dei notari, gl'inconvenienti che certamente deriverebbero dalla inosservanza delle sopraindicate disposizioni di legge, e segnatamente quello di escludere dal concorso i ricorrenti che non abbiano presentato in tempo tutti i documenti richiesti, le SS. LL. sono pregate di voler fare analoghe raccomandazioni ai signori presidenti del rispettivo consiglio notarile, invitandoli a voler per l'avvenire, nelle relative proposte di nomina a notaro, attenersi alla rigorosa osservanza delle disposizioni succitate.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

204. Notari — giudizio disciplinare — ricorso della procura generale d'appello senza l'intervento della procura generale di cassazione — inammissibilità. *(Leg. not., 127 e 128).* — La Cassazione di Palermo. — *Omissis.* — Ritenuto che il not. N. N., condannato dal tribunale di Patti per avere dichiarato in un atto pubblico da lui redatto di conoscere le parti contraenti, mentre di una di esse non conosceva il nome, venne prosciolto dalla corte d'appello di Messina, la quale, con sentenza 23 luglio 1906, dichiarò non luogo a procedimento per non costituire contravvenzione il fatto attribuito al not. N. N..

Da tale sentenza ha ricorso in Cassazione il procuratore generale presso la detta corte d'appello, chiedendo l'annullamento della sentenza medesima per violazione dello art. 41 della legge notarile.

Ritenuto, che l'art. 128 della vigente legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900, consente nei procedimenti disciplinari il ricorso alla corte di cassazione dalle sentenze delle corti d'appello in alcuni casi, fra cui quelli di violazione o falsa applicazione della legge, e stabilisce che la domanda debba esser fatta nei modi e nel termine prescritti dal-

l'articolo precedente, e che si osservino, quanto al procedimento, le regole ivi richiamate.

L'art. 127 poi dispone, che l'appello che intende proporre il procuratore del Re da sentenza del tribunale non ha virtù propria, ma deve essere secondato dal procuratore generale, che, se lo crede fondato, farà la sua istanza al presidente della corte d'appello per la fissazione del giorno del giudizio disciplinare. Poichè quindi il susseguente art. 128, pei modi della domanda di cassazione e per le regole del relativo procedimento, richiama le disposizioni date per i procedimenti di appello, così discende la conseguenza che il ricorso in cassazione del procuratore generale presso la corte d'appello non ha efficacia e non può essere preso in esame nel merito se non è convalidato dalla istanza che faccia il procuratore generale presso la corte di cassazione al presidente della stessa corte per la fissazione del giorno in cui dovrà discutersi il ricorso.

Ora, non risulta dagli atti che nel caso attuale fosse stata fatta tale istanza dalla procura generale presso questo supremo collegio, e tanto meno che essa fosse stata notificata al not. N. N., come pure sarebbe stato necessario, per l'art. 124, richiamato a sua volta dal succitato art. 127; e perciò il ricorso proposto dal procuratore generale di Messina nel procedimento contro lo stesso not. N. N. non può essere preso in esame, giusta l'eccezione sollevata dalla difesa.

Per questi motivi, ecc. (Cass. Palermo, 31 ottobre-8 novembre 1906).

205. Donna maritata — riduzione d'ipoteca — atto di liberalità. *(Cod. civ., 1054).* — Non costituisce liberalità vietata tra coniugi l'atto col quale la moglie rinunzia ad una sua ipoteca su parecchi stabili, restringendola agli altri restanti, all'effetto di agevolare al marito la stipulazione di un mutuo passivo con ipoteca sopra gli stabili così liberati: se, per giudizio incensurabile del magistrato di merito, nessun pregiudizio ne sia derivato ad essa moglie. (Cass. Torino, 18 ottobre 1906; Traverso c. Sericano. Bacchialoni estens.) (1).

206. Libri di commercio — estratto notarile — prova. *(Cod. comm., 28, 48, 761).* — Gli estratti notarili dei libri di commercio, contenenti l'attestazione della loro regolare tenuta, costituiscono valida prova dei crediti commerciali resultanti dagli estratti stessi. (Corte app. Milano, 5 luglio 1906; Ditta fratelli Röchling c. Ubaldi. Ofsass estens.) (2).

207. Comunione — vendita fatta da un partecipante — annullabilità — condizione risolutiva — adesione degli altri partecipanti. *(Cod. civ., 679).* — La vendita di beni appartenenti alla comunione (nella specie, ereditaria) fatta da uno dei partecipanti, non è nulla ed inesistente, ma annullabile nella ipotesi che i beni stessi non vengano a far parte della quota di esso partecipante all'epoca della divisione. Conseguentemente essa è sottoposta non a condizione sospensiva, ma

(1) *Giurispr.* di Torino, an. 1906, col. 1470.

(2) *Foro it.*, an. 1906, I, col 1390.

a quella risolutiva, e prima del verificarsi di questa gli altri partecipanti possono far rientrare nel comune godimento i beni venduti, ma non possono chiedere la nullità della vendita. Gli altri partecipanti renunziano validamente con un atto di usciere a tale azione di annullamento. (Cass. Roma, 5 novembre 1906; De Stefanis c. Ventresca ed altri. Giordani estens.) (1).

208. Cessione di dominio diretto — tassa di registro. *(Leg. reg., t. u., 20 maggio 1897, art. 22).* — Nella cessione del dominio diretto la tassa di registro va commisurata non dal semplice valore emergente dalla capitalizzazione del canone, ma anche dal prezzo o corrispettivo convenuto per la cessione stessa. (Cass. Roma, 16 novembre 1906; Cozzi c. Corbellini. Cerza estens.) (2).

209. Istituzione d'erede con condizione sospensiva — effetto sospensivo rispetto alla tassa di successione. *(Leg. reg., t. u., 20 maggio 1897, art. 13).* — L'istituzione d'erede subordinata ad una condizione sospensiva (nella specie, la condizione che il minorenne istituito erede raggiunga la maggiore età) ha effetto sospensivo anche in riguardo al pagamento della relativa tassa di registro. La disposizione dell'art. 137 della legge sul registro, testo unico 20 maggio 1897, secondo la quale l'amministrazione erariale non può essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte avversaria, quando l'azione giudiziaria sia stata promossa dal contribuente senza prima presentare domanda in via amministrativa, è applicabile indistintamente tanto alle spese del giudizio di primo grado che a quello del giudizio di appello. (Cass. Roma, 6 novembre 1906; Finanze c. Sullam. Pallatino estens). (3).

210. Tassa di ricchezza mobile — interesse a scalare sul prezzo di vendita rimasto a pagare — pagamento di tali interessi a rate annuali eguali — tassabilità. *(Leg. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 3 lett. f).* — Quando si pattuisca, nello stesso atto di costituzione di debito, che l'ammontare complessivo degli interessi a scalare venga corrisposto in tante rate annuali uguali quante corrispondono alla durata del debito, l'imposta di R. M. deve commisurarsi non sulla rata di interessi a scalare che per ogni anno si produce, ma sulla rata di interessi che di fatto si è convenuto di pagare anno per anno in misura eguale. (Cass. Roma, 1-19 maggio 1906; Finanze c. Hausman). (4).

211. Tassa di successione — crediti litigiosi — crediti puramente eventuali — denunzia — termine per eseguirla — prescrizione della tassa — decorrenza. *(Leg. reg. 20 maggio 1897, art. 71, 53, 126).* — Gli eredi non sono tenuti a denunciare i crediti puramente eventuali mancanti di titolo e che non possono prendere consistenza che in se-

---

(1) *Legge*, an. 1906, col 2302.

(2) *La Cassaz. unica*, an. 1906, col. 846.

(3) *Legge*, an. 1906, col. 2295.

(4) *Rivista di legislaz. fiscale*, an. 1906, pag. 315.

guito ad un futuro giudizio. In questo caso l'obbligo della denunzia non sorge che quando i crediti divengano esigibili, e solo da questo momento incomincia a decorrere la prescrizione per l'esazione della relativa tassa di successione. (Cass. Roma, 27 agosto 1906; Finanze c. Barbatelli. Spirito estens.) (1).

212. Tassa di registro — prescrizione — supplemento per trasferimento di mobili considerati come immobili — decorrenza della prescrizione. *(Leg. reg. 20 maggio 1897, art. 34).* — La disposizione eccezionale contenuta nell'art. 34 della legge di registro, per cui la prescrizione a richiedere il supplemento di tassa sul trasferimento di mobili che agli effetti della legge di registro sono considerati come immobili, decorre non dalla registrazione, ma dalla data dell'ultimo contratto, si applica solo nei casi, contemplati nel secondo e terzo capoverso del detto articolo, in cui i mobili ed immobili siano stati trasferiti con atti distinti, ma non nel caso contemplato nel primo capoverso, di trasferimento degli uni e degli altri con atto unico. (Cass. Roma, 1 ottobre 1906; Società siderurgica di Savona c. finanze dello Stato. Giordani estens.) (2).

CONSULTAZIONI

67. — G. not. V., Sassari. — *Ad un testamento pubblico intervenne come teste un affine in secondo grado di uno degli eredi beneficati.* — *Si domanda se il testamento sia valido.*

Dice l'art. 51 della legge notarile che le disposizioni del capo primo e così anche dell'art. 42, si applicano anco ai testamenti ed agli altri atti in quanto non sia diversamente disposto dal codice civile, dal codice di procedura civile e dalle altre leggi del Regno. — Ora l'art. 788 del codice civile ha appunto disposto quali sieno testimoni idonei o non idonei nel testamento, limitando la esclusione ai praticanti, gli amanuensi del notaro che ha ricevuto il testamento. Di qui ne discende che per l'assioma: *inclusio unius est exclusio alterius*, i parenti e gli affini di uno dei legatari o degli eredi istituiti, sono testi idonei, conforme tante altre volte è stato ritenuto (*Rolandino*, 1901, pag. 81-84).

***

68. — P. not. B., Milano. — *È incompatibile la qualità di notaro colle cariche di presidente o di membro del consiglio di amministrazione o di sindaco di una società anonima?* — Nessuna incompatibilità come è stato tante volte ed anche di recente risposto.

***

69. — F. not. B., Venezia. — *Le somme depositate presso le casse di*

(1) *Foro it.*, an. 1906, I, col. 1282.
(2) *Ibid.*, an. 1906, I, col. 1281.

risparmio, anche in caso di morte dell' intestato, possono ritirarsi dagli eredi minori *o dagli eredi donne* maritate *senza bisogno di autorizzazione?*

Per i minori occorre l' autorizzazione ai termini dell' art. 224 e 225 del codice civile. — Per le donne maritate alla riscossione di capitali di natura parafernale occorre l' autorizzazione del marito ai termini degli art. 134, o dal tribunale giusta l' art. 136 di detto codice e nelle forme di che negli art. 799 e seguenti del codice di procedura civile.

***

70. — U. not. G., Grosseto. — *Tra il notaro X e il notaro Z è stato fatto un cambio di residenza e il decreto relativo fu regolarmente registrato. Il notaro X, quindi, deposita il vecchio sigillo, prende il nuovo e col deposito degli atti e dei repertori apre studio nella residenza cui venne traslocato. Il notaro Z invece rifiuta di consegnare il proprio sigillo e poichè egli dice che la legge accorda sei mesi di tempo per prendere possesso della sede cui un notaro fu nominato, intende continuare a rogare nella vecchia residenza, come notaro* ivi residente, *mentre la tabella consente che in questa sede siano soltanto due posti di notari, dei quali uno già da tempo è ricoperto regolarmente e l' altro viene appunto ad essere occupato dal notaro* X. *È legale la pretesa del notaro Z?*

Qualunque dubbio in ordine al quesito è risoluto dall' art. 39 del regolamento alla legge notarile. — Quindi non soltanto il notaro tramutato conserva la facoltà di rogare atti nel luogo di sua prima residenza per tutto il tempo concessogli dalla legge, ma può ancora ottenere dal ministero una proroga a raggiungere la nuova residenza ai termini dell' art. 26 della legge (nota ministeriale 2 giugno 1883 numero 29-121).

***

71. — Arch. not., Pinerolo. — *Per l' ispezione degli atti di un notaro defunto o cessato, stata richiesta ai termini e per gli effetti di cui all' articolo 38 della legge notarile, spetta o no al membro del Consiglio notarile che l' ha eseguita, un onorario? Ed in caso affermativo quale, ed a carico di chi?*

Nè al conservatore dell' archivio, nè al presidente del consiglio notarile o membro da esso delegato, a norma e per gli effetti di che all' art. 92 della legge notarile, non è dovuta altra indennità, oltre quella di che all' art. 18 della tatiffa annessa alla legge medesima, giusta la risoluzione del ministero di grazia e giustizia del 27 settembre 1879, per la ispezione degli atti di un notaro defunto.

COSE VARIE

Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Archivî notarili. — Nella tornata del 27 novembre 1906, l' on. Guardasigilli ha presentata al Senato, oltre al disegno di legge sull' ordinamento del notariato e degli archivî notarili di cui parliamo a pag. 369, anche il disegno di legge per la Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli archivî notarili.

Commissione per la statistica giudiziaria e notarile. — Con regio decreto 31 ottobre 1906, sono state accettate le dimissioni date da S. E. Gianturco prof. comm. Emanuele, deputato al Parlamento e ministro de' LL. PP. dalla Commissione suddetta, ed è stato chiamato a sostituirlo l'avv. comm. Ronchetti Scipione, deputato al Parlamento.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Massime, an. 1906, n. 33 e 34. — Dànno il seguente parere: — Nell'atto con cui un padre acquista per sè l'usufrutto e per i figli minori la proprietà di un immobile non vi ha che una pura compra-vendita; non è concepibile una donazione, nè una dichiarazione di comando.

***

Giornale de' notari, an. 1906, n. 20. — Contiene un articolo su la riforma del notariato ed uno scritto del notaro Nicola Sposato su una modifica agli articoli 134 e 135 cod. civ.

— Dà i seguenti consulti: — 1. Di fronte al combinato disposto dagli articoli 898, 984 e segg. e specialmente degli art. 987 e 1034 cod. civ., non può sostenersi che agli eredi della disponibile competa diritto di scelta riguardo ai beni costituenti la loro quota, quota dapprima ideale o quantitativa, che diviene reale e individualizzata solamente quando nella divisione è formato ed assegnato il relativo lotto costituito da beni specifici e determinati; — 2. Il canone enfiteutico è indivisibile e solidale e quindi il fondo gravato può essere perseguito contro qualunque persona a cui passi; — 3. È valido un atto pubblico pel quale Tizio vende a Caio uno stabile ed interviene all'atto Sempronio nel nome, interesse e quale incaricato di Tizio, sborsando il prezzo a tal uopo ricevuto dal medesimo Tizio; e ciò senza risalire ai principî che regolano la gestione di affari, in applicazione del disposto dell'art. 1129 cod. civ.

***

Riforma del notariato, an. 1906, n. 21. — Contiene uno scritto dell'avv. Nicodemo Marano notaro, su l'ipoteca dotale nel diritto internazionale privato; e prosegue la pubblicazione dello scritto del notaro Disma Marino sulla minore età, la tutela e la emancipazione.

— Dà i seguenti consulti: — 1. Per stabilire con certezza quale di due testamenti olografi di pari data è l'ultimo, occorre esaminare e indagare bene il significato delle singole disposizioni e metterle fra loro in confronto, e da questo argomentare, se è possibile, la priorità dell'uno su l'altro; se ciò non è possibile, essi hanno valore egualmente, tranne per quelle disposizioni contraditorie che debbono intendersi come non scritte; — 2. Il notaro chiamato a rispondere come testimone in giudizio penale su circostanze a lui note per cause dell'esercizio professionale può rifiutarsi a rispondere in ordine all'art. 288 cod. proc. pen.; — 3. Il diritto all'esazione del canone enfiteutico, come qualunque altro diritto derivante dall'enfiteusi, è diritto immobiliare (art. 415 cod. civ.) ed è soggetto ad ipoteca (art. 1967); deve quindi, a norma dell'art. 1532 cod. civ., essere resa pubblica colla trascrizione la cessione di tale diritto perchè possa avere efficacia contro i terzi; e la tassa di registro relativa, è a norma dell'articolo 19 tariffa di registro, di lire 2 %; — 4. Gli onorari spettanti al notaro delegato dal pretore ai sensi dell'art. 627 proc. civ. per la vendita dei mobili pignorati debbono essere commisurati secondo la prima parte dell'art. 10 tar. notarile.

ATTI PARLAMENTARI

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (1).

Del **Disegno di legge** per il nuovo *ordinamento del notariato e degli archivi notarili* presentato al Senato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti (Gallo) nella tornata del 27 novembre 1906 pubblichiamo quella parte che contiene riforme più importanti al testo unico 25 maggio 1879 n. 4900 serie 2ª e che interessano più davvicino il ceto notarile. — Nel prossimo fascicolo riporteremo la Relazione intorno a questo disegno di legge, che, abbiamo omesso per mancanza di spazio.

Disegno di Legge

TITOLO I. — Disposizioni generali

Art. 1.

I notari sono uffiziali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, ed attribuire loro la pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.

Ai notari è concessa anche la facoltà di:

1° sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione;

2° ricevere il giuramento nelle perizie stragiudiziali e gli atti di notorietà giurati in materia civile e commerciale;

3° procedere, in seguito a delegazione dell' autorità giudiziaria,

a) all' apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;

b) agli inventarî in materia civile e commerciale, a' termini dell' articolo 866 del codice di procedura civile, salvo che il pretore, nell' interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;

c) agli incanti e alle divisioni giudiziali, ed a tutte le operazioni all' uopo necessarie;

I notari esercitano, inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.

Art. 14.

. . . Per supplire alle spese è imposta ai notari in proporzione dei proventi riscossi da ciascuno di essi nell' anno precedente, quali si desumono dalla tassa d' archivio da loro pagata, una tassa annua non minore di lire dieci ne maggiore di lire cento a norma della tabella che sarà allegata al regolamento.

TITOLO II. — Dei notari. — CAPO I. *Della nomina dei notari.*

Art. 17.

Un decreto reale da pubblicarsi dentro tre mesi dalla data della presente legge, determinerà il numero e la residenza dei notari per ciascuna provincia, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione,

(1) Ved. la scritto a pag. 369.

ed assegnando di regola un posto notarile per ogni 8 mila abitanti.

La tabella, che determina il numero e la residenza dei notari, dovrà, udite le corti d'appello e i consigli notarili, essere riveduta ogni 10 anni, e potrà esser modificata parzialmente anche dentro un termine più breve, quando ne sia dimostrata la necessità.

Art. 18.

Per ottenere la nomina a notaro è necessario :

1° essere cittadino del regno ed avere compiuto l'età di 24 anni.

Chi ha compiuto gli anni *23* può essere nominato notaro quando non vi siano altri concorrenti che abbiano l'età di *25* anni, e vi sia il parere favorevole del consiglio notarile;

2° essere d'incensurata condotta, comprovando specialmente :

a) di non essere stato condannato ad una pena che porti seco l'interdizione dall'ufficio di giurato e di non esserne interdetto con sentenza;

b) di non essere stato condannato per un delitto per il quale sia stabilita dalla legge la pena dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, od un'altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni, ancorchè per effetto di circostanze scusanti sia stata inflitta una pena di minore durata;

c) di non essere stato condannato per falsità in moneta o in carte di pubblico credito; per falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte; per falsità in atti, passaporti, licenze, certificati, attestati e dichiarazioni; per simulazione di reato, calunnia e falsità in giudizio; per istigazione a delinquere, associazione per delinquere preveduta nell'art. 248 del codice penale; per violenza privata e minacce prevedute negli art. 156 e 169 del codice penale; per mendicità, oziosità, vagabondaggio; per furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione di cose furtive, peculato, concussione, corruzione, contrabbando; per oltraggio al pudore, corruzione di minorenni, violenza carnale, lenocinio, atti di libidine violenti; per oltraggio, violenza o minaccia a giudici o giurati;

3° *essere fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una delle Università del Regno;*

4° avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione fra i praticanti presso un consiglio notarile ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione, presso un notaro designato dal consiglio.

Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori dopo almeno quattro anni di esercizio, o dopo due anni se hanno conseguita la laurea in giurisprudenza, basta la pratica per un anno continuo.

La pratica incominciata in un distretto notarile può essere continuata in altro distretto; nel qual caso il praticante dovrà inscriversi presso il notaro designatogli dal consiglio notarile del distretto, in cui intende proseguire la pratica;

5° avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile.

Art. 24.

Il consiglio notarile, esaminati i documenti dei concorrenti, presenta la proposta per la nomina.

Nel giudizio che serve di base alla proposta si osserveranno le norme seguenti:

a) Se concorrano solamente candidati notari, si terrà conto del resultato dell' esame d' idoneità, dei titoli legali, degli uffici pubblici occupati, delle pubblicazioni e della condotta morale;

b) Se concorrano solamente notari esercenti, si terrà conto in particolar modo dell' anzianità di esercizio, sempre che la condotta morale dei concorrenti non consigli diversamente, e si avrà anche riguardo al risultato dell' esame d' idoneità, ai titoli legali, agli uffici pubblici occupati ed alle pubblicazioni;

c) Se concorrano promiscuamente candidati notari e notari in esercizio, si terrà sempre conto di tutti i requisiti indicati nella lettera a) del presente articolo, con prevalente influenza del requisito dell' anzianità di esercizio di cui alla lettera b).

Nelle sedi di minore importanza, tanto nel caso di concorrenti candidati, che in quello di concorrenti esercenti, si terrà in particolare considerazione il domicilio o la residenza nel luogo in cui è assegnato il posto messo in concorso.

Art. 31.

La cauzione è data o in rendita del debito pubblico *o in titoli emessi o garantiti dallo Stato*, o con deposito di denaro nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.

Il notaro esercente può in ogni tempo sostituire l' uno all' altro modo di cauzione.

Art. 32.

La cauzione deve rappresentare una rendita:

di lire *800* per i notari residenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i centomila abitanti;

di lire *500* per i notari residenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i cinquantamila abitanti;

di lire *300* per i notari residenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i diecimila abitanti;

di lire *200* per tutti gli altri notari.

Se la cauzione è offerta in danaro, basta che si depositi un capitale capace di produrre la rendita suddetta, ragguagliato a cento lire per ogni *quattro* di rendita.

Art. 33.

L' idoneità della cauzione è dichiarata in camera di consiglio dal tribunale civile del luogo ove è la sede del consiglio notarile, premesso il parere del consiglio stesso e udito il pubblico ministero.

Art. 41.

Il notaro non può prestare il suo ministero fuori del territorio del mandamento in cui trovasi la sede notarile.

Nel caso che nessuno dei notari del mandamento, per incompatibilità o altro impedimento legittimo, possa stipulare un dato atto, le parti hanno facoltà di chiamare per tale stipulazione un altro notaro di uno dei mandamenti limitrofi appartenenti alla stessa provincia.

Qualora il comune nel quale il notaro ha la sua sede sia diviso in più mandamenti, il notaro potrà fare atti in tutto il territorio del comune.

Art. 42.

Per l'osservanza dell'obbligo della residenza, il notaro deve tenere, nel comune o nella frazione di comune assegnatagli, permanente dimora e studio aperto col deposito degli atti, rogiti e repertori notarili. *Il notaro potrà recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del mandamento in cui trovasi la sede notarile, semprechè ne sia richiesto.*

TITOLO III. **Degli atti notarili.** — CAPO I. *Della forma degli atti notarili.*

Art. 57.

Il notaro deve conoscere personalmente le parti.

Quando non le conosca personalmente, deve accertarsi dell'identità delle loro persone per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti, o per mezzo *della fotografia autentica*, che rimarrà alligata all'atto.

I fidefacienti possono essere gli stessi testimoni.

Art. 59.

L'atto notarile è intitolato in nome del re, con la formola seguente:

Regnando (il nome del Re regnante) per grazia di Dio e per volontà della nazione re d'Italia.

L'atto deve contenere:

1° l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del comune e della casa in cui è ricevuto;

2° il nome, cognome, l'indicazione della residenza del notaro e del consiglio notarile presso cui è iscritto;

3° il nome, cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio, o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti.

Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di procuratore, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro mandatario. La procura deve rimanere annessa all'atto medesimo o in originale *o in copia*, ammenochè l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaro rogante;

4° la dichiarazione di conoscenza personale delle parti o di accertamento della loro identità per mezzo di fidefacienti o di *fotografia autenticata*;

5° l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per di-

steso, delle date, delle somme e delle quantità delle cose che formano oggetto dell' obbligazione, liberazione o disposizione;

6° la designazione precisa delle cose che formano oggetto della convenzione o disposizione, in modo da non potersi scambiare con altre.

Quando l' atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l' indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare l' identità degli immobili stessi.

Il notaro potrà richiedere, occorrendo, alle parti i certificati catastali relativi ai detti immobili quando se ne trasferisca la proprietà o si costituiscano su di essi diritti reali ;

7° l' indicazione dei titoli e delle scritture che si inseriscono nell' atto;

8° la menzione che dell' atto, della delegazione per le sottoscrizioni nel caso preveduto dal seguente n. 12, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo fu data lettura alle parti in presenza dei testimoni.

La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espressa volontà delle parti, della quale si farà menzione;

9° la menzione che l' atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, con l' indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte ;

10° la sottoscrizione col nome e cognome delle parti, dei fidefacienti, dell' interpetre, dei testimoni e quella del notaro, munita dell' impronta del sigillo.

I fidefacienti, dopo avere attestato con la firma la identità delle parti, possono allontanarsi anche prima che l' atto sia compiuto.

Se alcuna delle parti od alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce, ed il notaro deve far menzione di questa dichiarazione;

11° *l' indicazione dell' ora in cui la sottoscrizione dell' atto è avvenuta ;*

12° negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell' interprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali.

Se le parti intervenute, che sappiano e possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.

CAPO III. *Delle copie, degli estratti e dei certificati.*

Art. 77.

Le disposizioni dell' art. 60 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte e cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.

Le variazioni però ed aggiunte fatte nell' originale nelle forme stabilite dal detto articolo, saranno copiate di seguito nel corpo dell' atto, e non per postilla.

Le copie potranno esser fatte anche con la stampa o con altri mezzi meccanici.

TITOLO IV. **Degli archivî notarili.** — CAPO I. *Degli archivî notarili distrettuali.*

Art. 90.

In ogni sede di consiglio notarile è istituito un archivio distrettuale.

Art. 91.

Gli archivi notarili sono finanziariamente autonomi e si mantengono coi proventi e coi fondi indicati nella presente legge. Amministrativamente dipendono dal ministro di grazia e giustizia.

L' amministrazione degli archivi è soggetta al controllo della corte dei conti e del parlamento, al quale ogni anno sarà presentato il bilancio come allegato a quello della spesa del ministero di grazia e giustizia.

Art. 92.

Ogni archivio notarile distrettuale ha un conservatore, il quale ne è pure tesoriere, e presta cauzione secondo le norme fissate nel regolamento.

Oltre al conservatore, l' archivio ha quegli altri impiegati che sono richiesti dai bisogni del servizio. Il conservatore e gli altri impiegati debbono fissare la loro residenza nel comune dov' è l' archivio.

Gl' impiegati degli archivi avranno, in ragione dei rispettivi gradi e delle rispettive funzioni, eguale denominazione in tutto il Regno di conservatori, archivisti, sotto-archivisti e copisti.

Saranno applicabili agl' impiegati degli archivi notarili le disposizioni di legge vigenti sulla disponibilità, aspettativa e congedi degli impiegati civili dello Stato, non che sulla sequestrabilità, cedibilità ed aumenti sessennali degli stipendi e sulla misura dell' imposta di ricchezza mobile.

Gl' impiegati degli archivî sono incompatibili coll' esercizio del notariato e con qualunque altro ufficio o professione.

Le norme per la nomina e le promozioni saranno fissate dal regolamento.

Art. 93.

Gli stipendi degl' impiegati, secondo le classi diverse nelle quali si ripartiscono, sono fissati nella pianta organica annessa alla presente legge, e saranno corrisposti dalla cassa dell' archivio.

Una tabella da allegarsi alla presente legge determinerà la pianta organica del personale di ciascun archivio. Tale tabella non potrà essere riveduta e modificata, se non dopo decorso un quinquennio dalla data della presente legge.

La parte dei proventi che in ciascun mese sopravanzi, dopo il pa-

gamento degli stipendi e delle spese, sarà dal conservatore, entro i primi dieci giorni del mese successivo, versata nella Cassa depositi e prestiti ed accreditata ad uno speciale conto corrente intestato al Ministero di grazia e giustizia, col titolo: « Fondo dei sopravanzi degli archivî notarili del Regno ».

Art. 94.

Nel caso che i proventi d' un archivio non bastino a sopperire al pagamento delle spese e degli stipendi, il Ministro di grazia e giustizia provvederà al pagamento della differenza col fondo che ha a sua disposizione in virtù dell'articolo precedente. Se però questo si ripeta per due anni consecutivi sarà soppresso l' archivio ed aggregato ad altro distretto.

Art. 95.

Alla soppressione dell' archivio di un distretto va congiunta la soppressione del collegio e del consiglio notarile che saranno incorporati nell' unico nuovo distretto.

Nei casi di soppressione del distretto notarile, previsti dall' art. 3, resterà di diritto soppresso anche l' archivio, che verrà aggregato a quello del nuovo unico distretto.

Art. 106.

Con legge speciale sarà provveduto all' istituto di una cassa di previdenza per gl' impiegati degli archivî notarili.

Art. 107.

Dal giorno dell' attuazione della presente legge tutti i notari in esercizio sono obbligati a versare la parte del diritto d' iscrizione nel repertorio di cui all' art. 24 della tariffa annessa alla presente legge, nella cassa dell' archivio notarile del loro distretto.

TITOLO V. **Della vigilanza sui notari, sui consigli e sugli archivi; delle ispezioni, delle pene e dei procedimenti per l' applicazione delle medesime.** — CAPO I. *Della vigilanza e delle ispezioni.*

Art. 114.

È istituito un corpo d' ispettori del notariato per procedere alle ispezioni sugli uffici, sui consigli e sugli archivî notarili.

Gli ispettori sono regionali, risiedono nel capoluogo della regione e dipendono direttamente dal ministro di grazia e giustizia.

Il numero, lo stipendio e la sede degl' ispettori sono determinati nella tabella annessa alla presente legge.

Gli ispettori sono nominati per decreto reale in seguito a concorso per titoli tra i notari ed i conservatori degli archivi che abbiano almeno tre anni di servizio in tale qualità.

Art. 115.

Le norme per l' esercizio delle attribuzioni degl' ispettori e per la disciplina dei loro lavori saranno stabilite nel regolamento.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 137.

È approvata l' annessa tariffa, la quale fa parte integrante della presente legge.

Art. 138.

E abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge, ed è data facoltà al governo del Re di pubblicare, sentito il Consiglio di Stato, un regolamento per la sua esecuzione.

Art. 139.

Dopo l' attuazione della presente legge nessuno, all' infuori dei notari esercenti, sarà ammesso a concorrere ai posti vacanti di notaro se non sia fornito di laurea in legge, ad eccezione di coloro che abbiano conseguito il diploma per il notariato almeno dieci anni prima della detta attuazione.

Però la pratica compiuta e gli esami di idoneità superati secondo la legge anteriore non saranno rinnovati: la pratica iniziata sotto l'impero della legge anteriore sarà compiuta a norma della legge stessa.

Coloro che al giorno dell' attuazione della presente legge si troveranno di aver conseguito il diploma per il notariato e la laurea in giurisprudenza saranno a parità di titoli preferiti nei concorsi, tanto ai non laureati che abbiano conseguito il diploma per il notariato dieci anni prima della detta attuazione, quanto ai candidati notari che conseguissero la laurea dopo l' attuazione stessa.

Art. 140.

I notari che hanno già data una cauzione idonea secondo la legge anteriore, non sono tenuti ad elevarla alla misura stabilità dalla presente legge, finchè rimangono nelle sedi in cui presentemente si trovano.

Se l' hanno prestata in immobili, non sono obbligati a sostituirla in danaro o in rendita; quelli però che l' hanno prestata in rendita o in denaro, non potranno surrogarla mediante una ipoteca.

Art. 141.

I notari nominati o trasferiti prima del giorno dell' attuazione della presente legge avranno diritto a godere dei termini stabiliti dall' articolo 23 della legge anteriore.

Art. 142.

Nei comuni dove sia dalla legge anteriore ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall' italiana, si potrà continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal Governo udito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato.

Art. 143.

Nei quattro mesi successivi all' attuazione della presente legge i notari dovranno fornirsi dei fogli del nuovo modulo del repertorio e col primo giorno del quinto mese cominceranno a servirsene, iniziando una numerazione nuova con facoltà di segnarvi accanto il numero progressivo secondo l' antico repertorio. Riguardo ai testamenti, già annotati nel repertorio degli atti di ultima volontà, continueranno, nel caso di passaggio a quello generale, ad osservarsi le disposizioni della legge anteriore.

Art. 144.

La disposizione del capoverso dell' art. 76 non si applica alle sospensioni ed interdizioni pronunciate sotto l' impero della legge anteriore.

Art. 145.

Coloro che fossero stati già eletti una o più volte sotto l' impero della legge anteriore, a membri del Consiglio notarile possono essere rieletti una volta sola sotto l' impero della presente legge. Decorso però un triennio da cui cessarono dall' ufficio, sono rieleggibili.

Art. 146.

Gl'impiegati d'archivio che esercitano uffici, professioni od impieghi pubblici non gratuiti, dovranno rinunziarvi nel termine di tre mesi dal giorno dell' attuazione della presente legge con dichiarazione scritta al ministro di grazia e giustizia; altrimenti saranno dispensati d' ufficio dall' impiego d' archivio da loro occupato.

I conservatori però, che al momento dell' attuazione della presente legge siano autorizzati all' esercizio del notariato, potranno continuarlo, salva contraria disposizione del ministro di grazia e giustizia.

Art. 147.

Gl' impiegati che già si trovano addetti agli archivi notarili saranno conservati, e potranno aspirare anche in prosieguo a posti superiori a quelli che ricoprono quando anche non abbiano i requisiti stabiliti dal nuovo regolamento, salvo che non si tratti del posto di conservatore per il quale occorrerà sempre il requisito della abilitazione all' esercizio del notariato.

Ai conservatori d' archivio che abbiano già prestata cauzione secondo la legge anteriore è applicabile la disposizione dell' articolo 138.

Art. 148.

Le altre disposizioni della presente legge concernenti i nuovi obblighi ed i nuovi diritti degl' impiegati d' archivio si applicano anche agli impiegati conservati in ufficio all' attuazione della legge stessa.

Art. 149.

I procedimenti disciplinari che siano stati promossi anteriormente al giorno dell' attuazione della presente legge, saranno definiti secondo le norme della medesima quand' anche siasi già dato corso alla citazione del notaro.

In quest' ultimo caso il pubblico ministero promuoverà dal presidente del tribunale un nuovo decreto per il rinvio degli atti del procedimento al consiglio notarile competente.

Qualora però sia stata già pronunciata sentenza, l' appello ed il ricorso alla corte di cassazione saranno regolati dalla legge anteriore.

Art. 150.

Resta in vigore nelle provincie napolitane e siciliane quella parte dell' articolo 35 della legge 23 novembre 1819 sul notariato, in cui è

dichiarato, che il solo certificato del notaro, senza intervento di testimoni, basta ad assicurare la verità della sottoscrizione nelle fedi di credito e polizze di banco.

Tariffa ANNESSA ALLA LEGGE SULL' ORDINAMENTO DEL NOTARIATO E DEGLI ARCHIVÎ NOTARILI.

CAPO I. *Degli onorari e dei diritti accessori dovuti ai notari.* — § 1. - *Onorari fissi.*

Art. 3.

... Quando sono più i mandanti, che non siano soci, coeredi o comproprietari delle cose, cui il mandato si riferisce, l' onorario è aumentato *per ogni persona di una lira, ovvero di mezza lira se trattisi di procure alle liti davanti ai conciliatori.*

Art. 4.

Per gli atti di consenso a matrimonio, l' onorario è di . L. 3

. . . .

per la restituzione di un documento depositato . . . . » 3

per le autenticazioni delle firme in atti che danno diritto ad onorario fisso, questo è ridotto alla metà;

per gli atti di riconoscimento dei figli naturali . . . . » 5

Non è dovuto alcun onorario per gli atti di consenso a matrimonio, e per gli atti di riconoscimento dei figli naturali, se la parte interessata presenta al notaro l' attestato d' indigenza rilasciato dal sindaco.

Art. 5.

Per ogni atto di protesto di lettere di cambio o biglietto all' ordine in denaro o in derrate (art. 303 cod. di commercio) l' onorario è:

per somma inferiore alle 50 lire di . . . . L. 1.—

da 50 a meno di 200 di . . . . » 1.50

da 200 a meno di 500 di . . . . » 2.—

da 500 a 1000 di . . . . » 3.—

Questo onorario è aumento di centesimi 50 ogni 500 lire successive, purchè non si eccedano le lire 8.

Oltre questo onorario sarà pure dovuto un diritto di copia per la trascrizione nell' apposito registro dei protesti per intiero, giorno per giorno, e per ogni facciata . . . . L. 0.20

§ 2. — *Onorari proporzionali al valore.*

Art. 6.

Per i contratti di trasferimento di proprietà immobiliare o mobiliare, di costituzione di usufrutto, d' uso o di servitù, di mutuo, di surrogazione, di cessione, di fideiussione o d' ipoteca in atto separato, di costituzione di dote, d' enfiteusi, di costituzione di rendita, di rinvestimento, se il valore non eccede le lire 500, è dovuto l' onorario di lire 5;

se eccede le lire 500, ma non le 1000, sono dovute, oltre le lire 5, altre lire 3; in tutto lire 8;

Se eccede le lire	ma non le lire	sono dovuti oltre i precedenti onorari	per ogni 100 lire in più
1,000	5,000	cent. 50	»
5,000	10,000	» 30	»
10,000	20,000	» 25	»
20,000	100,000	» 15	»
100,000	500,000	» 10	»
500,000	1,000,000	» 3	»

Al disopra di 1,000,000 è dovuto oltre i precedenti onorari, 1 centesimo per ogni 100 lire in più.

Per gli atti di permuta gli onorari anzidetti sono liquidati sulla parte di beni immobili o mobili permutata che ha maggior valore.

Gli onorari anzidetti sono dovuti anche se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva.

Gli onorari per il contratto definitivo stipulato dopo verificatasi la condizione, sono ridotti al quarto.

Art. 7.

Gli onorari stabiliti dall'articolo precedente sono pure dovuti:

per i contratti di società e di comunione di beni, sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione;

per gli atti di divisione, sulla metà del valore della massa senza detrazione di debiti;

per gli atti di transazione, sui valori che formano oggetto della medesima;

per i contratti di locazione, ridotti alla metà;

per i contratti di deposito di somme, valori od oggetti, di proroga al pagamento, di quietanza, di consenso a cancellazione d'ipoteca separato dalla quietanza, di affrancamento di rendite, *di ricognizione di dominio e di rinnovazione di titolo, a mente degli articoli 1563 e 2136 del codice civile, ridotti al terzo,*

per gli atti di quietanza, l'onorario non può essere minore di lire *3*; per gli altri atti o contratti indicati in questo articolo, l'onorario non può essere minore di lire 5.

Art. 8.

Per l'autenticazione delle firme apposte agli atti o contratti indicati nei due articoli precedenti, sono dovuti gli onorari fissati dagli articoli medesimi, ridotti *al terzo.*

Ma l'onorario non può essere minore di L. 3.

Art. 9.

Al notaro che ha ricevuto il testamento segreto o pubblico, oltre gli onorari stabiliti dagli articoli 4 e 12, sono dovuti, al tempo dell'apertura della successione, gli onorari stabiliti dall'art. 6, ridotti *alla metà*, sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non rivocate, escluso però il valore delle quote spettanti a titolo di legittima.

Al notaro che ha ricevuto il deposito del testamento olografo sono pure dovuti i detti onorari proporzionali, ridotti *al quinto.*

Detti onorari non potranno mai essere inferiori a L. 3.

Art. 10

Gli onorari spettanti in base all' articolo precedente, sono, quando gli atti di un notaro si trovano depositati in archivio, esatti dal conservatore e corrisposti al notaro od ai suoi eredi, detratti i diritti d' archivio.

§ 4. - *Onorario ad ore.*

Art. 12.

L' onorario ad ore è dovuto per i processi verbali relativi ad opposizione e remozione di sigilli e ad inventari, a conti, a divisioni, a vendite giudiziarie, per le domande concernenti affari di volontaria giurisdizione, pei verbali di giuramento dei periti, per la formazione degli atti di notorietà, nonchè per gl' incanti.

È dovuto altresì lo stesso onorario al notaro per il ricevimento del testamento pubblico, e per il processo verbale di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo.

L' onorario ad ore è di L. 10 per le prime tre ore e di L. 3 per ciascuna ora successiva: ma in nessun caso può superare le L. 30 al giorno.

Il notaro ha diritto all' onorario di L. 10 stabilito per le prime tre ore, ancorchè impieghi minor tempo.

In questo caso però l' onorario è ridotto a L. 5 se l' affare non abbia un valore superiore alle L. 1000.

§ 5. - *Onorario per copie, estratti, certificati, ispezioni, lettura e collazione degli atti.*

Art. 15.

Per ogni altra copia l' onorario è di L. 2, se il valore dell' atto non eccede le L. 1000;

di lire 3, se il valore eccede la detta somma;

di L. 5, se il valore eccede le L. 5000;

di L. 10, se il valore eccede le L. 10,000.

Per la copia degli atti di valore indeterminabile, l' onorario sarà di L. 3, se il diritto dovuto al notaro per l' atto originale sia superiore alle L. 5; di L. 2, se non eccederà tale somma.

L' onorario per le copie all' ufficio di registro è sempre di L. 2.

Per gli atti che si compongono di più verbali, come inventari, divisioni e simili, ogni verbale darà diritto ad un onorario.

Art. 16.

Per ogni estratto contenente una parte sola dell' atto, l' onorario è di lire 3.

Art. 17.

Per ogni certificato è pure dovuto l' onorario di lire 3. Se il certificato riguarda diversi atti, oltre l' onorario di lire 3, dovuto per uno di essi, è dovuto l' onorario di lire 1 per ciascuno degli altri atti accennati nel certificato medesimo.

Art. 18.

Salvo i casi di cui nel capoverso dell' art. 69 della legge, per gli estratti ed i certificati relativi ad atti che contengono più convenzioni

distinte, l'onorario sarà proporzionale al valore delle convenzioni cui i detti estratti e certificati si riferiscono e sarà dovuto lo stesso onorario che spetterebbe per la copia dell'atto, se gli estratti e i certificati si riferiscano a tutto quanto l'atto.

Art. 19.

I notari debbono rilasciare gratuitamente e senza alcuna spesa le copie, gli estratti ed i certificati richiesti per le cause di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, salvo il diritto di ripetizione nei casi e secondo le norme stabilite per le spese annotate a debito.

Dovranno pure gratuitamente, ove sia richiesto per ragioni di pubblico servizio:

a) permettere alle amministrazioni governative di fare eseguire nello studio notarile a mezzo di loro rappresentante od incaricato copia od estratti di atti;

b) collazionare ed autenticare tali copie ed estratti;

c) rilasciare i certificati che occorrono alle stesse amministrazioni.

Art. 20.

Per l'ispezione o la lettura d'un atto ai privati, è dovuto l'onorario di lira 1.

Se il tempo impiegato per l'operazione eccede mezz'ora; è pure dovuto l'onorario di lira 1 per ogni mezz'ora successiva.

Lo stesso onorario è dovuto per la collazione della copia dell'atto coll'originale, quando sia domandata dalle parti dopo il rilascio della copia da parte del notaro.

Non è dovuto alcun onorario per la ispezione e la lettura d'un atto richiesto per ragioni di pubblico servizio da un'amministrazione governativa.

§ 6. - *Onorari per le operazioni cui il notaro è incaricato dalle parti o dal l'autorità giudiziaria.*

Art. 21.

Al notaro che preparò la minuta, espressamente richiesta dalle parti, di un contratto pel quale è occorso studiare e consultare titoli e documenti, registri ipotecari, tenere conferenze, è dovuto l'onorario stabilito dall'art. 11. Tale onorario verrà ridotto alla metà, se la minuta sia stata tradotta in atto pubblico rogato da lui.

Per le operazioni di acquisto, vendita, tramutamento, anche per attergato, traslazione e divisione di rendita, per la formazione e spendita di fedi di credito, l'onorario dovuto al notaro è di lira 1 per ogni mille lire e non potrà mai essere minore di lire 5.

Per i depositi di somme affidate al notaro, sarà al medesimo dovuto per i primi sei mesi l'onorario di venticinque centesimi per ogni cento lire, e se il deposito avrà una durata maggiore, per ogni mese in più gli sarà dovuto un altro centesimo per ogni cento lire.

Per ogni trascrizione, iscrizione o altra formalità ipotecaria e per ogni voltura catastale, l'onorario è di lire 5.

§ 7. - *Diritti accessori.*

Art. 22.

Per l'accesso del notaro sono dovute le seguenti indennità:

1° ad una distanza non maggiore di 2 chilometri dal proprio ufficio . . . . L. 2

2° a distanza maggiore di 2 chilometri . . . . » 3

3° ad una distanza maggiore di 5 chilometri . . . . » 5

4° ad una distanza maggiore di 10 chilometri . . . . » 10

ad una distanza maggiore di 15 chilometri cinquanta centesimi per ogni chilometro in più.

Qualora negli accessi il notaro possa far uso di strada ferrata avrà diritto al rimborso del prezzo di un biglietto di seconda classe, e di prima se possa far uso di tramvie.

Per ogni giornata di soggiorno è dovuta l'indennità di . L. 8

Se tra il viaggio ed il soggiorno non si è dovuto impiegare un tempo maggiore di sei ore l'indennità per soggiorno è di » 5

Se l'accesso del notaro è richiesto per ricevere un atto di nottetempo, le indennità anzidette sono raddoppiate.

Non è dovuta alcuna tassa di accesso o rimborso di spesa per la presentazione degli atti e delle copie agli uffizi di registro e per la trasmissione delle note dei repertori agli archivi.

Sarà però dovuto al notaro un diritto di 2 lire per atto che sia obbligato a mandare a registrare fuori la propria residenza.

Lo stesso diritto gli sarà dovuto par la trasmissione all'archivio notarile della copia dei testamenti pubblici, di cui nell' ultimo capoverso dell'art. 72.

Art. 23.

Per la scritturazione di due pagine di originali, di copie, di estratti e di certificati è dovuto al notaro il diritto di cinquanta centesimi.

Lo stesso diritto è dovuto per la scritturazione degli atti eseguita a macchina nei casi dalla legge permessi.

La carta cominciata si ha come finita quando siano state scritte cinque linee, non comprese la data e le sottoscrizioni.

Art. 24.

Per l'iscrizione degli atti nel repertorio è dovuto al notaro il diritto di lira 1 e centesimi 50 per ogni atto.

I detti 50 centesimi dovranno però dal notaro esser versati ai termini degli articoli 71 e 107 della legge nella cassa dell'archivio distrettuale.

CAPO III. *Delle tasse dovute agli archivi notarili.*

Art. 34.

Per ciascun atto annotato a repertorio sono dovute all'archivio le seguenti tasse:

1° tassa fissa di lire 0,30 se l'onorario competente al notaro, giusta la presente tariffa, non supera le L. 2

tassa	fissa	di L. 0,60	se supera	le	. . . .	L. 2
»	»	» 0,90	»	»	. . . .	» 5
»	»	» 1,20	»	»	. . . .	» 10
»	»	» 2,40	»	»	. . . .	» 20
»	»	» 3,60	»	»	. . . .	» 30
»	»	» 4,20	»	»	. . . .	» 40
»	»	» 6,00	»	»	. . . .	» 50

2° tassa proporzionale di lire 8 per cento se l' onorario supera le lire cento.

Le stesse tasse sono dovute all' archivio sull' onorario proporzionale spettante al notaro od ai suoi eredi per l' art. 9 della presente tariffa, e dovranno essere pagate entro un mese dal giorno della liquidazione della tassa di successione fatta dall' ufficio del registro.

Se nella copia del repertorio non è indicato il valore dell' atto, la tassa d' archivio sarà liquidata sull' onorario di 1000 lire, salvo che si tratti di semplice errore od omissione a cui il notaro abbia immediatamente riparato in seguito ad analogo avviso del conservatore.

Art. 35.

L' importo delle tasse dovute all' archivio sugli atti non soggetti a registro sarà riscosso dal notaro e versato all' archivio all' atto della trasmissione della copia del repertorio di cui all' art. 71 della legge.

Per gli atti, invece, soggetti a registro, l' importo delle tasse stesse sarà esatto dal ricevitore del registro e da lui versato all' archivio a norma delle disposizioni del regolamento.

Art. 37.

Per le copie, gli estratti, i certificati, l' ispezione o lettura di qualsiasi atto conservato in archivio e per ogni altra operazione, sono dovute all' archivio le tasse medesime che spettano ai notari a titolo d' onorario e di diritti accessori.

Non è dovuta alcuna tassa per l' ispezione dell' atto se la parte ne commette pure la copia.

Non è dovuta alcuna tassa per le copie, gli estratti ed i certificati spediti per uso d' ufficio, o nell' interesse dello Stato, *in conformità delle norme che saranno stabilite nel regolamento.*

Per ogni iscrizione nel registro cronologico, a senso dell' art. 101 della legge è dovuto all' archivio il diritto stabilito dall' art. 24.

Capo IV. *Degli emolumenti dovuti ai periti.*

Art. 39.

Ove sia necessaria l' opera di periti per la riproduzione di atti, d' impronte o disegni; le tasse dovute ai periti sono quelle determinate dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Le dette tasse sono ridotte alla metà, se la copia o l' estratto è richiesto per uso di ufficio o nell' interesse dello Stato.

CENNI BIBLIOGRAFICI

Le pretese ragioni in favore dei notari girovaghi, per il notaro Antonino Moltisanti. — Palermo, Tip. F. Barravecchia e f.°, 1906, L. 0.50. — Sebbene per diversità di idee e di tradizioni, noi abbiamo sempre difeso e parteggiato per la libertà dei notari nell'esercizio professionale, da ogni eccessivo vincolo di restrizione e soggezione, oltre quella giusta misura che era tracciata nella nostra legge toscana del di 11 febbraio 1815; tuttavia non possiamo che lodare ed ammirare lo studio del notaro sig. Antonino Moltisanti diretto a confutare le pretese ragioni dei notari *girovaghi* ed offerenti il loro ministero i quali sono infatti la piaga del notariato e la principale causa del discredito, nel quale, da tanta altezza siamo andati a precipitare. Il chiarissimo collega, dice benissimo quando lamenta la diversità stridente dei giudicati, gli uni tendenti al rigore sull'osservanza dell'obbligo della residenza, gli altri che ridurebbero la residenza al puro nome, estendendo le parole della legge circa l'assenza per ragioni di pubblico servizio, anche all'esercizio delle funzioni notarili che sono invece di servizio privato. Ora questa divergenza di giudicati avviene perchè in Italia le leggi mancano di precisione di linguaggio, e così di chiarezza e peccano nel coordinamento delle disposizioni, sicchè talvolta sembrano inconciliabili ed in contrasto. Ecco allora, che vien meno quella garanzia dei cittadini, sicchè il legislatore non debba essere il giudice, ed il giudice il legislatore, in quanto il magistrato è quasi sempre costretto ad interpretare, allargando o restringendo il significato delle parole delle leggi. Ciò premesso torniamo a ripetere che la monografia del collega Moltisanti è scritta con purgata forma, condotta con ordine, ricca di dottrina, con logiche e strigenti argomentazioni, secondo i principii le convinzioni che muovono l'animo dello scrittore, riconoscendo che al suo intento si prestano le disposizioni quasi in antinomia quà e là intercalate nella vigente legge sul notariato. Ed ecco perchè noi in attesa del nuovo progetto preconizzato, paurosi del peggio, ripetiamo lo scongiuro del contadino che aspettava l'acqua dal cielo: *Dio ce la mandi buona e senza vento!*

Pietro Anzilotti.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivî notarili. — Nomine a conservatore. — Meletti notaro Nicola, a Macerata. — Benedetti notaro Francesco, a Urbino.

Notari. — Nomine. — Raimondo Giuseppe, a San Martino in Pensilis. — Moschini Gualtiero, a Palombara Sabina. — Caprino Sebastiano Giuseppe, a Castel Umberto. — Lavagna Antonino, a Adernò. — De Leonardis Giuseppe, a San Gregorio di Catania. — Paola Gaetano, a San Giovanni le Punta. — Monteleone Pasquale, a Rizziconi. — Russo Antonino, a Santa Cristina Gela. — Rao Francesco, a Giardinello. — Speciale Rosario, a Godrano. — Ferraro Raffaele, a Melissa. — Martino Vincenzo, a Venafro. — Palma Marino Angelo, a Soleto. — Pesciarelli Giulio, a Perugia. — Sforza Pasquale, a Gubbio.

Traslocazioni. — Oliveri Concetto, da Belpasso a Santa Maria di Licodia. — Bertoldi Antonio, da Milano a Venezia. — Valente Francesco, da Portomaggiore a Este. — Storto Giovanni Felice Daniele, da Sale Castelnuovo a Ceres. — Curzio Annibale, da Calvizzano a Villaricca. — Ruggiero Alfonso, da Villaricca a Calvizzano. — Candido Luigi, da Marigliano a Prata Sannita. — Candido Giulio, da Prata Sannita a Marigliano. — Ferrari Iginio, da Ornavasso a Baveno. — Trucco Giorgio, da San Lazzaro Reale a Pornassio.

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore*.
Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile*.

Pistoia, Tip. Niccolai, 1906.

INDICE

DISSERTAZIONI E FORMULE.

COSE VARIE.

CENNI BIBLIOGRAFICI.

REPERTORIO ANALITICO

DI TUTTE LE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

(Il *primo* numero, od il numero *unico*, indica la pagina della materia; il *secondo* numero si riferisce alla decisione giudiziaria o amministrativa od alla consultazione).

TAVOLA

DEGLI ARTICOLI DELLA LEGGE DELLA TARIFFA E DEL REGOLAMENTO NOTARILE

cui si fa riferimento

NELLE MATERIE TRATTATE O RIPORTATE IN QUESTO VOLUME

(Il primo numero indica l'*articolo*; il secondo la *pagina*).

